



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 20 novembre 2012

Anno XLIII - N. 95



***Fauna del Veneto, Poiana (Buteo buteo), Parco regionale Veneto del Delta del Po.***

L'ambiente del Delta del Po è un luogo privilegiato per gli amanti del birdwatching e del fotonaturalismo: un ecosistema unico fatto di canali, paludi, lagune, canneti e banchi di sabbia dove sono presenti oltre 370 specie di uccelli. Ai bordi delle strade, sugli alberi, non è raro vedere anche qualche poiana: uno dei rapaci più diffusi nel territorio. Predatori diurni, carnivori, con becco adunco e lunghi artigli ricurvi, cacciano a vista, esplorando il territorio da grande altezza e descrivendo ampi cerchi alla ricerca di piccoli mammiferi, roditori, lucertole, serpenti e piccoli uccelli. Cibandosi anche di carogne le poiane svolgono un ruolo primario nel mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema naturale.

*(Archivio fotografico Parco regionale Veneto del Delta del Po – foto Maurizio Bonora)*

---

**Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

# SOMMARIO

## PARTE SECONDA

### Sezione prima

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI

n. **185** del 21 settembre 2012

Estensione delle prestazioni tecnico specialistiche affidate alla Soc. Sicurtecno S.r.l. di Roncade (TV) per la verifica progettuale e funzionale degli impianti di spegnimento automatico e rivelazione incendi installati presso la sala CED della sede delle Direzione Regionale Sistemi Informatici - Edificio Lybra, Parco Scientifico Tecnologico - Via Pacinotti 4, Marghera Venezia. D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. - art. 125, co. 11. CIG. 2172471BC5. ....11

**[Consulenze e incarichi professionali]**

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE

n. **265** del 31 agosto 2012

Modello 770/2012 - ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per ritenute non versate. Assunzione impegno di spesa per regolarizzazione sospeso di cassa n. 42577 del 13/07/2012. .... 12

**[Bilancio e contabilità regionale]**

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA

n. **270** del 30 ottobre 2012

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in territorio del comune di Camposampiero (PD)". Appalto n. 3 - CIG 4534303135 - CUP H49H12000070002. Importo complessivo € 600.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 477.308,81 di cui € 462.458,81 soggetti a ribasso d'asta ed € 14.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012. .... 13

**[Appalti]**

n. **279** del 31 ottobre 2012

Indizione gara di lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Lavori di manutenzione per il biennio 2012-2013 ai manufatti idraulici di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova". Appalto n. 9 - CIG 4666589F0D - CUP H98G12000270002. Importo complessivo € 200.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 160.666,40 di cui € 160.366,40 soggetti a ribasso d'asta ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1825 del 11 settembre 2012. ....14

**[Appalti]**

n. **280** del 31 ottobre 2012

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. "Lavori di intercettazione di infiltrazioni del corpo arginale del fiume Gorzone a valle dello sbarramento del Buoro nei comuni di Cavarzere e Chioggia della provincia di Venezia". Appalto n. 4 - CIG 45345057E5 - CUP H78G12000220002. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 398.632,93 di cui € 394.834,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.798,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012. .... 15

**[Appalti]**

n. **281** del 31 ottobre 2012

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. "Lavori di rialzo e risagomatura dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in località Creola in comune di Saccolongo e Selvazzano Dentro e rifacimento presidio di sponda in località Tencarola in comune di Selvazzano Dentro". Appalto n. 5 - CIG 4549129BFF - CUP H38G12000250002. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 405.140,18 di cui € 401.140,18 soggetti a ribasso d'asta ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012 .....16

**[Appalti]**

n. **282** del 31 ottobre 2012

Aggiudicazione provvisoria lavori e approvazione nuovo quadro economico. “Lavori di rialzo e ringrosso del corpo arginale del fiume Fratta nel territorio dei comuni di Merlara e Castelbaldo della provincia di Padova”. Appalto n. 6 - CIG 4549210ED6 - CUP H24C12000040002. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 396.530,85 di cui € 392.731,92 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.798,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012. ....17  
**[Appalti]**

n. **283** del 31 ottobre 2012

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. “Lavori di sistemazione di un tratto della sponda, in erosione, in sinistra idraulica del F. Bacchiglione, in località Bassanello del comune di Padova”. Appalto n. 8 - CUP H99H12000160002 - CIG 456746033°. Importo complessivo € 400.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 310.082,95 di cui € 297.882,95 soggetti a ribasso d'asta ed € 12.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012.....18  
**[Appalti]**

n. **284** del 31 ottobre 2012

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. “Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Frassine dal ponte delle Caselle in comune di Ospedaletto Euganeo, al ponte della S.S. 10 in comune di Este”. Appalto n. 7 - CUP H49H12000100002 - CIG 4477251866. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 391.471,84 di cui € 386.471,84 soggetti a ribasso d'asta ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012..... 19  
**[Appalti]**

*Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**n. **2039** del 8 ottobre 2012

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di previsione 2012, ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 (Provvedimento di variazione n. 64)..... 20  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **2157** del 6 novembre 2012

Giudizio di legittimità dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 recante: “Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani.” promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. .... 55  
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **2158** del 6 novembre 2012

Interventi di inserzionistica legale. Anni 2012-2013. .... 57  
**[Informazione ed editoria regionale]**

n. **2159** del 6 novembre 2012

Adesione della Regione del Veneto per l'anno 2012 al Club dei Partner del Programma LEED (Sviluppo Economico e Occupazionale Locale) dell'OCSE – OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). .... 63  
**[Relazioni internazionali]**

n. **2160** del 6 novembre 2012

Comitati regionali per le celebrazioni per l'anno 2012. L.R. 16.3.2006, n. 4 “Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale”. Modifica DGR n. 1459 del 31.07.2012. .... 65  
**[Cultura e beni culturali]**

n. **2161** del 6 novembre 2012

Programma anno 2012 di promozione dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. Deliberazione n. 77/CR del 31 luglio 2012. .... 67  
**[Cultura e beni culturali]**

n. **2162** del 6 novembre 2012

Variazione soggetto beneficiario. Programma di attività legate alla promozione e allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo per l'anno 2011. “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 art. 15. .... 71  
**[Cultura e beni culturali]**

- n. **2163** del 6 novembre 2012  
 Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il Consiglio di Stato, da Azienda Vinicola Ca' Dei Colli srl, per l'annullamento e/o riforma, previa adozione delle misure cautelari, della sentenza n. 5686 del 19.06.2012..... 73  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2164** del 6 novembre 2012  
 Autorizzazione a proporre opposizione a pretesa creditoria nei confronti della Regione del Veneto..... 74  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2165** del 6 novembre 2012  
 Autorizzazione all'accettazione della compensazione delle spese nel giudizio proposto al TAR Veneto da società Immobiliare Gam srl per sopravvenuta cessazione della materia del contendere..... 75  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2166** del 6 novembre 2012  
 Autorizzazione alla costituzione avanti al Giudice di Pace di Oderzo nel giudizio promosso dalla Carrozzeria De Bianchi di Sergio De Bianchi contro la Regione del Veneto per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica (cinghiale)..... 76  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2167** del 6 novembre 2012  
 Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 13670/10 - avanti Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 12725/11 - avanti Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 13522/11. .... 77  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2168** del 6 novembre 2012  
 N° 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria..... 78  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2169** del 6 novembre 2012  
 Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 599/10 - avanti il Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 3589/11 - avanti il Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 10696/11..... 79  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2170** del 6 novembre 2012  
 Ratifiche DPGR n. 170 del 1.10.2012, n. 172 del 8.10.2012, n. 182 del 17.10.2012, n. 181 del 17.10.2012, n. 190 del 31.10.2012 e n. 175 del 10.10.2012 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azionanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa..... 80  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2171** del 6 novembre 2012  
 Ratifiche DPGR n. 178 del 17.10.2012 e n. 177 del 17.10.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. ....81  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2172** del 6 novembre 2012  
 Ricorso avanti il Tribunale di Bassano del Grappa, sezione Lavoro, rubricato sub R.G. 86/2012 proposto da I.N.A.I.L. c/ Regione Veneto ed altri. Modifica alla deliberazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio. .... 82  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2173** del 6 novembre 2012  
 Ricorso avanti il Tribunale di Verona - sezione lavoro R.G. n. 3213/2011 promosso da Lunardi Marta contro la Regione Veneto ed altri. Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate. .... 83  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2174** del 6 novembre 2012  
 Rinnovo adesione al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza. Anno 2012. 84  
**[Cultura e beni culturali]**
- n. **2175** del 6 novembre 2012  
 Presa d'atto della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 - 1^ fase (C.1.9), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.) ..... 85  
**[Trasporti e viabilità]**

n. **2176** del 6 novembre 2012

DGRV n. 1239 del 3 agosto 2011 e DGRV 1253 del 3 luglio 2012. Ricerca immobiliare per l'acquisto, mediante locazione finanziaria (leasing), di un bene esistente o da costruire, da adibire, nel comune di Venezia terraferma, a "Sede centralizzata dei servizi logistici ed integrati della Regione del Veneto". Determinazioni..... 95

**[Demanio e patrimonio]**

n. **2177** del 6 novembre 2012

Donazione di un'opera pittorica dell'artista veneta Carla Rigato intitolata "Spazio 1 - 2009" e di un'ulteriore opera pittorica dell'artista veneta Claudia Buttignol intitolata "Passaggi>Paesaggi 2004", in esposizione presso la Direzione Sede di Bruxelles. Accettazione..... 97

**[Demanio e patrimonio]**

n. **2178** del 6 novembre 2012

Valutazione Studio di Incidenza Ambientale (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE art. 6 commi 3 e 4 e 2009/147/CE - D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii artt. 5 e 6 - DGR 3173/2006 - All. A) - Acquisizione servizio ai sensi della DGR 354/2012.....107

**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **2181** del 6 novembre 2012

Approvazione del Piano e Linee guida ambito d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese, di cui al "Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio Veneto", e secondo il programma degli interventi previsto dalla DGR 3999/2009.....109

**[Urbanistica]**

n. **2182** del 6 novembre 2012

Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, - L.R. 11/2004..... 112

**[Urbanistica]**

n. **2183** del 6 novembre 2012

Osservatorio regionale per il paesaggio. Protocollo d'intesa per la collaborazione di università, enti, fondazioni e associazioni alle attività dell'osservatorio e logo dell'osservatorio regionale. Art. 3, punto 4, Allegato A della DGR 824/2012.....186

**[Urbanistica]**

n. **2185** del 6 novembre 2012

Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti. Ridefinizione del termine di rendicontazione dell'intervento di adeguamento e ampliamento del Rifugio Sass Becé. (L.R. 26.10.2007, n. 31)..... 192

**[Opere e lavori pubblici]**

n. **2186** del 6 novembre 2012

L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 - art. 39. Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri in Comune di Dolcè (VR). Variazione oggetto del contributo concesso con D.G.R. n. 3245 del 21 dicembre 2010..... 194

**[Trasporti e viabilità]**

n. **2187** del 6 novembre 2012

Interventi connessi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) - 1° stralcio - Linea dei Bivi. Soppressione del passaggio a livello al km 3+316 Mestre-Via Asseggiano. "Lotto 2" Collegamento viario tra il previsto parcheggio di progetto a servizio della fermata SFMR di Spinea e la strada "Miranese", attraverso un ponte sul rio Cimetto. Ratifica risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/09/2012..... 196

**[Trasporti e viabilità]**

n. **2188** del 6 novembre 2012

Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30.10.1998, n. 25. Assegnazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di ottobre 2012.....231

**[Trasporti e viabilità]**

n. **2189** del 6 novembre 2012

Introduzione del codice a matrice definito "Quick Read (Q.R.) Code" sui documenti di accompagnamento delle unità da diporto circolanti in laguna veneta. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 223 del 7/02/2003..... 235

**[Trasporti e viabilità]**

n. **2190** del 6 novembre 2012

Introduzione del codice a matrice definito “Quick Read (Q.R.) Code” sulle Licenze di Navigazione- Certificato di navigabilità, delle unità di navigazione iscritte presso i Registri Navi Minori e Galleggianti (RR.NN.MM.GG.) tenuti dagli Ispettorati di Porto. Modifiche ed integrazioni alle DDGRR n. 506 del 5.03.2004 e n. 1840 del 19.07.2005. .... 237  
**[Trasporti e viabilità]**

n. **2191** del 6 novembre 2012

Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità verticale per l’anno 2012. Individuazione del Plafond finanziario a disposizione degli Enti locali veneti e relativo riparto in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 138 e seguenti, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.” ..... 239  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **2192** del 6 novembre 2012

Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 186 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità orizzontale per l’anno 2012. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.” ..... 240  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **2194** del 6 novembre 2012

Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 67) //VINCOLATE. .... 241  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **2195** del 6 novembre 2012

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell’art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (provvedimento di variazione n. 68) // CASSA ..... 247  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **2196** del 6 novembre 2012

Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013. Esiti della procedura ad evidenza pubblica per la presentazione di “progetti standard” n. 02/2009. Approvazione ed avvio del Progetto “Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico - CAMAA”. .... 253  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **2197** del 6 novembre 2012

POR Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-2013). Individuazione delle Strutture Responsabili di Azione (SRA) dell’Azione 1.3.5 “Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche”. .... 256  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **2198** del 6 novembre 2012

Variazioni al bilancio per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d’ordine. (Provvedimento di variazione n. 70). .... 257  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **2200** del 6 novembre 2012

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova e di Verona. Anno accademico 2011/2012. Decreto Legislativo n. 368/99. Impegno di spesa. .... 259  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2203** del 6 novembre 2012

Legge Regionale n. 23/2012 “Norme in materia di Programmazione Socio Sanitaria e approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012 - 2016” e D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review) - Conferimento di due incarichi di consulenza a supporto dell’Assessorato alla Sanità. .... 264  
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **2204** del 6 novembre 2012

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Autorizzazione avvio procedure di trasferimento di dipendenti verso Aziende ULSS. .... 270  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2205** del 6 novembre 2012

Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22. Approvazione definitiva della deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2012 sulla base del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare. .... 272  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2207** del 6 novembre 2012

Sviluppo e miglioramento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria, svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. Individuazione degli obiettivi (L.R. 16 agosto 2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3) per l'anno 2012..... 280  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2208** del 6 novembre 2012

Azienda Ospedaliera di Verona: assegnazione di somme a titolo di finanziamento del disavanzo sanitario pregresso. .... 289  
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**

n. **2209** del 6 novembre 2012

Rinnovo iscrizione della Regione del Veneto - per l'anno 2012 - alla Rete Europea di Regioni denominata Health ClusterNET (H.C.N.).....291  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2210** del 6 novembre 2012

Rinnovo iscrizione per l'anno 2012 della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie). D.G.R. n. 2315 del 30/07/2004. Impegno di spesa anno 2012. 292  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2211** del 6 novembre 2012

Rinnovo iscrizione per l'anno 2012 della Regione del Veneto alla Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention (Rete europea per la salute pubblica, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie). D.G.R. n. 834/2008. Impegno di spesa anno 2012..... 294  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2212** del 6 novembre 2012

Rinnovo iscrizione per l'anno 2012 della Regione del Veneto alla Rete: Regions for Health Network RHN-WHO (Rete OMS delle Regioni che promuovono la Salute). D.G.R. n. 2038/1998. Impegno di spesa anno 2012. .... 296  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2213** del 6 novembre 2012

Art. 20 L n° 67/88 - DGRV n. 1806/06 - Accordo di Programma del 2/10/2007. Scheda tecnica n. 9. Azienda ULSS n. 8/Casa di Riposo AITA di Crespano del Grappa. Riconversione ex ospedale di Crespano del Grappa. Autorizzazione utilizzo ribasso d'asta per opere di completamento. .... 298  
**[Edilizia ospedaliera]**

n. **2214** del 6 novembre 2012

Tutela della salute e della sicurezza del personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato impiegato nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6. Modifica alla D.G.R. n. 2542 del 29/12/2011. DGR n. 56/CR del 12 giugno 2012, con Parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 267, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1/2008. .... 300  
**[Sanità e igiene pubblica]**

n. **2215** del 6 novembre 2012

Ordinanze di Protezione Civile n. 3090/00 - 3237/02 - 3258/02 - 3276/03. Rimodulazione piano degli interventi. Modifiche alla DGR n. 1307 del 3 luglio 2012. .... 302  
**[Protezione civile e calamità naturali]**

n. **2216** del 6 novembre 2012

Azioni regionali per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e di tutela del patrimonio idrico: individuazione di alcune iniziative e progetti e loro affidamento a Veneto Acque S.p.A. .... 304  
**[Acque]**

- n. **2217** del 6 novembre 2012  
 Classificazione delle acque lagunari ai fini della loro utilizzabilità negli stabilimenti ittici. (art.80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....311  
**[Acque]**
- n. **2218** del 6 novembre 2012  
 Ditta C.G.A. S.c.a.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata “BALLARDIN”, sita in comune di Malo (VI) - Variante in ampliamento. (L.R. 44/1982) .....319  
**[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]**
- n. **2219** del 6 novembre 2012  
 Nomina del nuovo rappresentante della Regione Veneto con funzione di Presidente della “Commissione per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue”. .....321  
**[Designazioni, elezioni e nomine]**
- n. **2220** del 6 novembre 2012  
 Proponente: De Pizzol Mauro - Progetto per il rinnovo della concessione idraulica con potenziamento della minicentrale idroelettrica Schiucaz sul torrente Tesa - Comune di localizzazione: Pieve d’Alpago (BL) - Procedura di V.I.A., approvazione e autorizzazione per la costruzione e l’esercizio (L.R. 10/1999, D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, DGR 253/2012) ..... 322  
**[Ambiente e beni ambientali]**
- n. **2221** del 6 novembre 2012  
 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Ex Dese Sile) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Zero -II° stralcio - Scolo Rusteghin. Comune di Mogliano Veneto (TV) - Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell’art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all’autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04..... 343  
**[Ambiente e beni ambientali]**
- n. **2222** del 6 novembre 2012  
 Consorzio di Bonifica Acque risorgive (ex Dese Sile)- Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e Tarù - Comuni di Localizzazione: Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto, Zero Branco (TV)- Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell’art. 19 bis della L.R. 10/99, della DGR n. 308 del 10/02/2009 e della DGR n. 327 del 17/02/2009, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. .... 365  
**[Ambiente e beni ambientali]**
- n. **2223** del 6 novembre 2012  
 Autorizzazione alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale gestito da Enel Produzione S.p.A in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5. Espressione dell’intesa regionale di cui all’articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. .... 377  
**[Commercio, fiere e mercati]**
- n. **2224** del 6 novembre 2012  
 Manifestazione fieristica: “Salone dei Beni e delle Attività Culturali” - Venezia 2019 Salone Europeo della Cultura anno 2012 - edizione 16^ - Venezia Magazzino Ligabue n. 5 - 6 - 7 (Polo didattico San Basilio); ex Magazzini Frigoriferi dal 23 al 25 novembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 380  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **2225** del 6 novembre 2012  
 Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Attività di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione da parte dell’Ente “Veneto Lavoro”. Autorizzazione ai sensi della deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e n. 769 del 2 maggio 2012. ....381  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**
- n. **2226** del 6 novembre 2012  
 Programmazione Unitaria 2007-2013. Sistema di Monitoraggio Unitario dei Progetti regionali (SMUPR) - D.G.R. n. 1744 del 24.06.2008. Costituzione gruppo di lavoro tecnico di governo dell’applicativo SMUPR. .... 383  
**[Cultura e beni culturali]**
- n. **2227** del 6 novembre 2012  
 Partecipazione regionale a “Fieracavalli 2012”. Piano esecutivo annuale 2012, Azione 2.3 e Programma promozionale per il settore primario. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione 647 del 17 aprile 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e deliberazione n. 527 del 3 aprile 2012. .... 385  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**

n. **2228** del 6 novembre 2012

“Società agricola Canessi G. e E. s.s.”. Variante sostanziale all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Bagnolo di Po (RO) e contestuale revoca della D.G.R. n. 906 del 6 maggio 2008. “Enel - Divisione Infrastrutture e Reti”. Autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica. .... 387  
**[Energia e industria]**

n. **2229** del 6 novembre 2012

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione alla nomina di direttore f.f. al dr. ing. Domenico Contarin dell’Azienda, attuale dirigente dell’Area Tecnica e dirigente più anziano di nomina, fino al 31 dicembre 2012. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011 e n. 769 del 2 maggio 2012. .... 396  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**

n. **2230** del 6 novembre 2012

Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. 28.10.2008, n. 72 - prot. n. 12953). Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Autorizzazione alla cessione del ramo aziendale, indicazione dell’operatore. Modifica D.G.R. 17.4.2012, n. 653. .... 397  
**[Edilizia abitativa]**

n. **2231** del 6 novembre 2012

Ditta “Svicat Energy S.r.l.” - Autorizzazione unica alla costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale di circa 2 MW, da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Cariano (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. .... 399  
**[Energia e industria]**

n. **2232** del 6 novembre 2012

Ditta “Ailita Engineering S.r.l.”. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 864 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi del D.P.R. 380/2001. .... 409  
**[Energia e industria]**

n. **2233** del 6 novembre 2012

Ditta “Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle”. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 846,72 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi del D.P.R. 380/2001. .... 411  
**[Energia e industria]**

n. **2234** del 6 novembre 2012

Ditta “Electa S.r.l.”. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 794,88 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi del D.P.R. 380/2001. .... 413  
**[Energia e industria]**

n. **2235** del 6 novembre 2012

Iniziative a sostegno della piccola pesca costiera. Monitoraggio e analisi del pescato per lo sviluppo sostenibile del comparto. Progetto promosso dall’Unità di crisi per la pesca istituita con dgr 1589 del 8.6.2010. Approvazione e finanziamento (L.R. n. 11 del 16/02/2010, art.82; art.5 D.Lgs. n. 154 del 26/05/2004). .... 415  
**[Caccia e pesca]**

n. **2236** del 6 novembre 2012

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Integrazione e modifica alla delimitazione dei territori danneggiati dalla siccità nel periodo 1 giugno - 2 settembre 2012, di cui alla DGR n. 2032 del 8 ottobre 2012. .... 421  
**[Protezione civile e calamità naturali]**

n. **2237** del 6 novembre 2012

Programma generale d’intervento “Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto”. Approvazione schemi di convenzione relative agli interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 così come rimodulati con DGR 31 luglio 2012, n. 1611 e impegno di spesa. .... 422  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **2238** del 6 novembre 2012

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane religiose non autosufficienti “Casa Betania” con sede in Bassano del Grappa VI 36061 Via San Giorgio 88 (L.R. n. 22/2002). .... 448  
**[Servizi sociali]**

n. **2239** del 6 novembre 2012

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Rinnovo accreditamento istituzionale del Serd n. 3 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti dell’Azienda Ulss n. 20 con sede legale in Via Valverde n. 42 - Verona (lr n. 22/2002). ..... 450

**[Servizi sociali]**

n. **2240** del 6 novembre 2012

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Rinnovo accreditamento istituzionale del Serd n. 1 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti dell’Azienda Ulss n. 20 con sede legale in Via Valverde n. 42 - Verona (lr n. 22/2002). .....452

**[Servizi sociali]**

n. **2241** del 6 novembre 2012

Autorizzazione allo svincolo di destinazione di un servizio alla prima infanzia: Scuola dell’infanzia “Don Benedetti” di Sant’Anna d’Alfaedo (VR). L. R. 23 aprile 1990, n 32, art. 32. .... 454

**[Servizi sociali]**

n. **2242** del 6 novembre 2012

IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova. Presa d’atto delle dimissioni del Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie e determinazioni conseguenti. ....455

**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**

n. **2243** del 6 novembre 2012

Autorizzazione a presentare e ad aderire a proposte progettuali a valere su Fondi Europei. Programmazione comunitaria inerente le politiche di integrazione sociale dei cittadini immigrati extracomunitari. ....457

**[Emigrazione e immigrazione]**

n. **2244** del 6 novembre 2012

Avvio del progetto “GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione”. Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 Azione 9. Approvazione dello schema di convenzione di partenariato con i partner di progetto e dello schema di convenzione per il servizio di assistenza tecnica. D.G.R. n. 1061 del 5 giugno 2012. ....459

**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **2245** del 6 novembre 2012

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio in appello promosso, avanti il Consiglio di Stato, da Bano Roberto contro Regione Veneto ed altri per l’annullamento dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 3727/2012. ....481

**[Affari legali e contenzioso]**

**PARTE SECONDA****CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI***Sezione prima***DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI**

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI n. 185 del 21 settembre 2012

**Estensione delle prestazioni tecnico specialistiche affidate alla Soc. Sicurtecno S.r.l. di Roncade (TV) per la verifica progettuale e funzionale degli impianti di spegnimento automatico e rivelazione incendi installati presso la sala CED della sede della Direzione Regionale Sistemi Informatici - Edificio Lybra, Parco Scientifico Tecnologico - Via Pacinotti 4, Marghera Venezia. D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. - art. 125, co. 11. CIG. 2172471BC5.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Il Dirigente

*(Omissis)*

decreta

1. di affidare alla Soc. SICURTECNO S.r.l., con sede in Biancade di Roncade (TV), via Paris Bordone, 81 - C.F./P.IVA 04314740269, le prestazioni specialistiche finalizzate alla presentazione della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011 e s.m. e i., della sede della Direzione Regionale Sistemi Informatici - Edificio Lybra, Parco Scientifico Tecnologico - Via Pacinotti 4, Marghera-Venezia, verso il corrispettivo di Euro 3.200,00 oltre oneri contributivi e fiscali, richiamato al riguardo quanto espresso in premessa;

2. di impegnare sul capitolo di spesa 100482 del bilancio di previsione del corrente esercizio, avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", la spesa di Euro 4.026,88 - Iva ed ogni altro onere inclusi;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di precisare che alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni effettivamente rese dalla suindicata ditta affidataria si provvederà in unica soluzione, su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti L.R. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione;

5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244.

Gian Luigi Carrucciu

[Torna al sommario](#)

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE**

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE n. 265 del 31 agosto 2012

**Modello 770/2012 - ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per ritenute non versate. Assunzione impegno di spesa per regolarizzazione sospeso di cassa n. 42577 del 13/07/2012.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

Il Dirigente

Premesso che in sede di predisposizione del modello 770/2012 è emersa una carenza di versamenti di addizionali irpef per l'anno 2011;

Premesso che, con nota prot. n. 313316 del 6/07/2012, il servizio Affari Economici ha provveduto ad inoltrare alla Direzione Ragioneria e Tributi richiesta di versamento delle imposte omesse e di provvedere alla relativa regolarizzazione fiscale attraverso l'utilizzo dell'istituto del Ravvedimento Operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, come da seguente prospetto:

	cod trib	imposta	interessi	Importo da versare	cod. reg/ cod. cat.	mese rif.	anno di rif.
Regioni	381/E-P	204,76	2,90	207,66	21	aprile	2011
Regioni	893/E	7,68		7,68			2011
Enti Locali	384/E-P	12,28	0,28	12,56	G481	novembre	2011
Enti Locali	891/E	0,46		0,46			2011
				228,36			

Atteso che dette imposte sono state versate il 16/07/2012 a mezzo sospeso di cassa ex art. 47 comma 1 lett. b) della Legge Regionale n. 39/2001;

Preso atto di dover procedere alla regolarizzazione contabile del sospeso di cassa di cui al punto precedente;

Visto il D.P.R. 25 settembre 1973, n. 600;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e sue modificazioni;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

decreta

1) di impegnare, per quanto esposto in premessa e per i motivi ivi riportati, la somma complessiva di euro 11,32 di cui euro 3,18 a titolo di interessi moratori e euro 8,14 a titolo di sanzione sul capitolo 5200 "imposte tasse e contributi" del Bilancio di Previsione 2012;

2) di imputare la somma di euro 217,04 ai seguenti impegni e capitoli:

euro 204,76 sull'impegno n. 237 "versamenti erariali addizionale regionale all'irpef al personale regionale" del capitolo 92020 del bilancio 2012;

euro 12,28 sull'impegno n. 230 "versamenti erariali addizionale comunale all'irpef al personale regionale" del capitolo 92020 del bilancio 2012 ;

3) di procedere alla emissione delle liquidazioni degli interessi e sanzioni, al fine della copertura del sospeso di cassa n. 42577 del 13/07/2012, a valere sull'impegno di cui al punto 1);

4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Loriano Ceroni

[Torna al sommario](#)

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA**

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 270 del 30 ottobre 2012

**Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in territorio del comune di Camposampiero (PD)". Appalto n. 3 - CIG 4534303135 - CUP H49H12000070002. Importo complessivo € 600.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 477.308,81 di cui € 462.458,81 soggetti a ribasso d'asta ed € 14.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012.**

[Appalti]

Il Dirigente

(*Omissis*)

decreta

- di approvare le risultanze della gara svoltasi in data 1 ottobre 2012, come da verbale agli atti dell'Ufficio e pertanto di aggiudicare la gara relativa a "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi in territorio del comune di Camposampiero (PD)" all'impresa COS.IDRA SRL, con sede in Padova, via Longhin 131 - C.F. e P.I. 02020160285 che ha offerto l'importo di € 419.160,00 oltre ad € 14.850,00 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di € 434.010,00;

- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;

- di dare atto che all'impegno della spesa complessiva di € 577.717,43 provvederà con separato provvedimento il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo;

- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

[Torna al sommario](#)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 279 del 31 ottobre 2012

**Indizione gara di lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Lavori di manutenzione per il biennio 2012-2013 ai manufatti idraulici di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova". Appalto n. 9 - CIG 4666589F0D - CUP H98G12000270002. Importo complessivo € 200.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 160.666,40 di cui € 160.366,40 soggetti a ribasso d'asta ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1825 del 11 settembre 2012.**

*[Appalti]*

Il Dirigente

*(Omissis)*

decreta

1. di indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativa ai "Lavori di manutenzione per il biennio 2012-2013 ai manufatti idraulici di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova" per l'importo complessivo di € 160.666,40 di cui € 160.366,40 soggetti a ribasso d'asta e € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di invitare per la gara indicata in oggetto n. 3 ditte qualificate ed esperte e delle quali si mantiene la segretezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/06, individuate dal Dirigente dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova per la realizzazione dei lavori in argomento;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 verrà impegnata con successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101665, dopo la comunicazione da parte dell'Unità di Progetto Genio civile di Padova del nominativo dell'impresa affidataria dei lavori;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

[Torna al sommario](#)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 280 del 31 ottobre 2012

**Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. “Lavori di intercettazione di infiltrazioni del corpo arginale del fiume Gorzone a valle dello sbarramento del Buoro nei comuni di Cavarzere e Chioggia della provincia di Venezia”. Appalto n. 4 - CIG 45345057E5 - CUP H78G120000220002. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 398.632,93 di cui € 394.834,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.798,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012.**

[Appalti]

Il Dirigente

(*Omissis*)

decreta

- di affidare l'incarico relativo all'esecuzione dei sondaggi alla ditta S.P.G. SACCHETTO PERFORAZIONI GEOTECNICA SRL, Via Dell'Artigianato 24, Adria (RO) - P.IVA 01050590296, per l'importo complessivo di € 2.228,82 (IVA compresa);
- di approvare le risultanze della gara svoltasi in data 1 ottobre 2012, come da verbale agli atti dell'Ufficio e pertanto di aggiudicare la gara relativa a “Lavori di intercettazione di infiltrazioni del corpo arginale del fiume Gorzone a valle dello sbarramento del Buoro nei comuni di Cavarzere e Chioggia della Provincia di Venezia” all'impresa F.LLI CAPPAROTTO di Capparotto Enzo e C. S.N.C., con sede in Mestrino (PD), via Levico 7 - C.F. e P.I. 00411070287 che ha offerto l'importo di € 362.770,00 oltre ad € 3.798,93 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di € 366.568,93;
- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;
- di dare atto che all'impegno della spesa complessiva di € 491.859,05 provvederà con separato provvedimento il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo;
- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

[Torna al sommario](#)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 281 del 31 ottobre 2012

**Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. "Lavori di rialzo e risagomatura dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in località Creola in comune di Saccolongo e Selvazzano Dentro e rifacimento presidio di sponda in località Tencarola in comune di Selvazzano Dentro". Appalto n. 5 - CIG 4549129BFF - CUP H38G12000250002. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 405.140,18 di cui € 401.140,18 soggetti a ribasso d'asta ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012**

*[Appalti]*

Il Dirigente

*(Omissis)*

decreta

- di approvare le risultanze della gara svoltasi in data 10 ottobre 2012, come da verbale agli atti dell'Ufficio e pertanto di aggiudicare provvisoriamente la gara relativa a "Lavori di rialzo e risagomatura dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in località Creola in comune di Saccolongo e Selvazzano Dentro e rifacimento presidio di sponda in località Tencarola in comune di Selvazzano Dentro" all'impresa AL.GA COSTRUZIONI SR., con sede in Saonara (PD), viale Veneto 22 - C.F. e P.I. 01577560285 che ha offerto l'importo di € 380.458,10 oltre ad € 4.000,00 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di € 384.458,10;
- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;
- di dare atto che all'impegno della spesa complessiva di € 500.000,00 provvederà con separato provvedimento il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo;
- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

[Torna al sommario](#)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 282 del 31 ottobre 2012

**Aggiudicazione provvisoria lavori e approvazione nuovo quadro economico. “Lavori di rialzo e ringrosso del corpo arginale del fiume Fratta nel territorio dei comuni di Merlara e Castelbaldo della provincia di Padova”. Appalto n. 6 - CIG 4549210ED6 - CUP H24C12000040002. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 396.530,85 di cui € 392.731,92 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.798,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012.**

[Appalti]

Il Dirigente

(*Omissis*)

decreta

- di approvare le risultanze della gara svoltasi in data 10 ottobre 2012, come da verbale agli atti dell'Ufficio e pertanto di aggiudicare provvisoriamente la gara relativa a “Lavori di rialzo e ringrosso del corpo arginale del fiume Fratta nel territorio dei Comuni di Merlara e Castelbaldo della provincia di Padova” all'impresa NEW VIEDIL S.R.L., con sede in Codevigo (PD), via Roma 80 - C.F. e P.I. 04096690286 che ha offerto l'importo di € 310.309,82 oltre ad € 3.798,93 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di € 314.108,75;

- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;

- di dare atto che all'impegno della spesa complessiva di € 442.391,46 provvederà con separato provvedimento il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo;

- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

[Torna al sommario](#)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 283 del 31 ottobre 2012

**Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. "Lavori di sistemazione di un tratto della sponda, in erosione, in sinistra idraulica del F. Bacchiglione, in località Bassanello del comune di Padova". Appalto n. 8 - CUP H99H12000160002 - CIG 456746033°. Importo complessivo € 400.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 310.082,95 di cui € 297.882,95 soggetti a ribasso d'asta ed € 12.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012.**

*[Appalti]*

Il Dirigente

*(Omissis)*

decreta

- di approvare le risultanze della gara svoltasi in data 19 ottobre 2012, come da verbale agli atti dell'Ufficio e pertanto di aggiudicare provvisoriamente la gara relativa a "Lavori di sistemazione di un tratto della sponda, in erosione, in sinistra idraulica del F. Bacchiglione, in località Bassanello del comune di Padova" all'impresa IDROGEO SRL UNIPERSONALE, con sede in via Croce Rossa 42, Padova - C.F. e P.I. 02682960287 che ha offerto l'importo di € 272.843,95 oltre ad € 12.200,00 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di € 285.043,95;

- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;

- di dare atto che all'impegno della spesa complessiva di € 400.000,00 provvederà con separato provvedimento il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo;

- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

[Torna al sommario](#)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 284 del 31 ottobre 2012

**Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico. “Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Frassine dal ponte delle Caselle in comune di Ospedaletto Euganeo, al ponte della S.S. 10 in comune di Este”. Appalto n. 7 - CUP H49H12000100002 - CIG 4477251866. Importo complessivo € 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 391.471,84 di cui € 386.471,84 soggetti a ribasso d'asta ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 906 del 22 maggio 2012.**

*[Appalti]*

Il Dirigente

*(Omissis)*

decreta

- di approvare le risultanze della gara svoltasi in data 19 ottobre 2012, come da verbale agli atti dell'Ufficio e pertanto di aggiudicare provvisoriamente la gara relativa a “Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Frassine dal ponte delle Caselle in comune di Ospedaletto Euganeo, al ponte della S.S. 10 in comune di Este” all'impresa MARTINI SCAVI di MARTINI MASSIMO SRL, con sede in via Leonardo da Vinci 8, 35030 Rovolon (PD) - C.F. e P.I. 03807050285, che ha offerto l'importo di € 343.180,00 oltre ad € 5.000,00 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di € 348.180,00;

- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;
- di dare atto che all'impegno della spesa complessiva di € 479.132,06 provvederà con separato provvedimento il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo;
- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

[Torna al sommario](#)

*Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2039 del 8 ottobre 2012

**Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di previsione 2012, ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 (Provvedimento di variazione n. 64).**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste di diverse strutture regionali.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'articolo 19 - comma 3 - della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), stabilisce che "I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale".

Nel Bilancio 2012 le dotazioni di cassa di alcuni capitoli di spesa, non risultano adeguatamente dimensionate alle esigenze di pagamento rappresentate da diverse strutture regionali alla Direzione Ragioneria e Tributi, competente a porre in essere gli atti necessari per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

Si rende opportuno, pertanto, provvedere all'integrazione degli attuali stanziamenti di cassa, al fine di consentire alle medesime strutture regionali di provvedere ai pagamenti che si determineranno entro l'esercizio 2012, sulla base della documentazione trasmessa e conservata agli atti della Direzione Ragioneria e Tributi, per il tramite degli Assessorati di riferimento.

Con il presente provvedimento si provvede a rimpinguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa segnalati, per gli importi indicati nella Tabella riportata nell'Allegato A) alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al cap. 080030/U dello stato di previsione della spesa (UPB - U0189) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la L.R. 6 aprile 2012 n. 14, di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- Vista la Dgr 2 maggio 2012, n. 710, "Direttive per la gestione del bilancio 2012";
- Viste le richieste delle strutture regionali interessate, conservate agli atti della Direzione Ragioneria e Tributi;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di apportare al Bilancio di previsione 2012, ai sensi dell'articolo 19 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le variazioni di cassa, secondo quanto riportato nell'Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <b>REGIONE DEL VENETO</b>          giunta regionale - IX legislatura       </div>	
DGR n.                      del	

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 003010</b>	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHE' ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E ALLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCCEM (L.R. 08/05/1980, N. 43 - ART.1,2,3, L.R. 18/05/1983, N. 27)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0009</b>	CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 003100</b>	CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART.16,23, L.R. 03/07/1992, N. 19 - ART.13, C.1, L.R. 09/09/1999, N. 39)	0,00	+277.498,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0005</b>	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
<b>Cap. 003112</b>	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI ASSOCIATE COSTITUITE NELLE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 30 E 31 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI	0,00	+498.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0007</b>	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 003400</b>	SPESE PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESSE LE SPESE PER PROVVISATA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N. 70 - L.R. 08/09/1978, N. 49 - ART.27, L.R. 31/01/1983, N. 8)	0,00	+200.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0010</b>	CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA				
<b>Cap. 003470</b>	INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (L.R. 02/12/1991, N. 30 - L.R. 09/09/1999, N. 46 - ART. 3, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	+7.410,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0005</b>	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 003474</b>	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI	0,00	+506.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0007</b>	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 005090</b>	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI REGIONALI NONCHÉ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE (L. 07/12/1984, N. 818 - D.LGS 19/09/1994, N. 626)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0025</b>	BENI E OPERE IMMOBILIARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
<b>Cap. 005126</b>	SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	0,00	+300.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0021</b>	GESTIONE DEI BENI MOBILI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
<b>Cap. 005180</b>	SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE ED ISTITUZIONALI DI INERENZA LEGALE	0,00	+150.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0019</b>	DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTUALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	AVVOCATURA REGIONALE				
<b>Cap. 005210</b>	SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE REGIONALI NON TRIBUTARIE E PER I PROGRAMMI DI EVOLUZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI REGIONALI IN MATERIA CONTABILE-TRIBUTARIA-FISCALE	0,00	+700.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0023</b>	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>REGIONE DEL VENETO</b> </div> <p>giunta regionale - IX legislatura</p>	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 007006</b>	SPESE PER STUDI, RICERCHE E INDAGINI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) E PER LE STAMPE RELATIVE ALLO STESSO ED AGLI ALTRI PIANI TERRITORIALI E PER ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (D.L. 27/06/1985, N. 312 - L. 08/08/1985, N. 431 - D.LGS 29/10/1999, N. 490 - ART. 20, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+40.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0085</b>	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA				
<b>Cap. 007800</b>	SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/07/1976, N. 28)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0087</b>	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA				
<b>Cap. 010040</b>	SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART.147, D.P.R. 21/12/1999, N. 554 - ART. 2, C. 2, LETT. A, PUNTO 5, ART. 33, C. 2, L.R. 07/11/2003, N. 27)	0,00	+150.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0092</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 010046</b>	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (ART. 2, C. 2, LETT. A, PUNTO 5, L.R. 07/11/2003, N. 27 - ART. 29, LR 08/05/2009, N. 12)	0,00	+1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0092</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 012571</b>	TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI FUNZIONALI (ART. 65, L. R. 12/12/2003, N. 40)	0,00	+600.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0031</b>	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 013050</b>	PIANIFICAZIONE FORESTALE (ART. 23, ART. 35, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0095</b>	RISORSE FORESTALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 013076</b>	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 17, L.R. 13/09/1978, N. 52 - ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, L.R. 24/01/1992, N. 6)	0,00	+26.316,73	0,00	0,00
<b>Upb: U0094</b>	PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 013079</b>	SPESE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L. 21/11/2000, N. 353)	0,00	+162.904,41	0,00	0,00
<b>Upb: U0094</b>	PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 020080</b>	INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI (L.R. 06/04/1999, N. 13)	0,00	+15.500,26	0,00	0,00
<b>Upb: U0183</b>	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 020502</b>	INTERVENTI REGIONALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI PER IL TRAMITE DELLA "VENETO INNOVAZIONE S.P.A." (L.R. 06/09/1988, N. 45 - ART.6, L.R. 28/01/1992, N. 12)	0,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0062</b>	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. RICERCA E INNOVAZIONE				
<b>Cap. 022104</b>	REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE (ART.2, L.R. 27/12/2000, N. 25)	0,00	+15.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0210</b>	STUDI, PIANI E PROGETTI NEL SETTORE ENERGETICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. ENERGIA				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 030020</b>	INIZIATIVE REGIONALI PER PROMOZIONE ECONOMICO - FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO (L.R. 14/03/1980, N. 16)	0,00	+40.888,32	0,00	0,00
<b>Upb: U0217</b>	AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
<b>Cap. 030024</b>	INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA - SETTORE SECONDARIO (L.R. 24/12/2004, N. 33)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0217</b>	AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE				
<b>Cap. 031109</b>	FONDO PER I PROGETTI D'INTERESSE PUBBLICO E D'INTERESSE REGIONALE (ART. 106, L.R. 04/11/2002, N. 33)	0,00	+59.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0076</b>	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				
<b>Cap. 043050</b>	CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO TESTIMONZA DI TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART.3, LETT.A),B), L.R. 20/08/1987, N. 44)	0,00	+118.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 044021</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA (ARTT.89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	+745.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 045284</b>	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA (ARTT.10,11, ART.16, C.2, LETT.B), L.R. 30/12/1991, N. 39)	0,00	+140.928,06	0,00	0,00
<b>Upb: U0136</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 045288</b>	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (L.R. 30/12/1991, N. 39)	0,00	+2.264.219,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0136</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 045310</b>	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI E CENTRI MERCI (ART.2, C.3, L.R. 28/01/1982, N. 8)	0,00	+470.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0129</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. LOGISTICA				
<b>Cap. 045322</b>	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI (ART.4, L.R. 28/01/1982, N. 8)	0,00	+99.291,04	0,00	0,00
<b>Upb: U0136</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 045330</b>	INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DELL'AEROPORTUALITA'TURISTICA (L.R. 29/12/1988, N. 62)	0,00	+15.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0130</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. LOGISTICA				
<b>Cap. 050031</b>	PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE INERENTI IL CICLO DELL'ACQUA	0,00	+12.600,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0114</b>	AZIONI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE IDRICHE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 050034</b>	CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART. 11, L.R. 27/02/2008, N. 1 - L.R. 27/04/2012, N. 17)	0,00	+1.800.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0115</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<b>Cap. 050264</b>	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (ART.5, L.R. 26/03/1999, N. 10)	0,00	+300.945,60	0,00	0,00
<b>Upb: U0110</b>	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<b>Cap. 050266</b>	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DELLE SEDI DELL'ARPAV (ART.48, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	+516.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0111</b>	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<b>Cap. 050535</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DI PORTO MARGHERA (L. 20/12/1996, N. 641 - L. 23/05/1997, N. 135)	0,00	+892.681,76	0,00	0,00
<b>Upb: U0113</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
<b>Cap. 050537</b>	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE (ART.144, C. 1, L. 23/12/2000, N. 388 - ART.45, C. 1, L. 28/12/2001, N. 448)	0,00	+45.204,71	0,00	0,00
<b>Upb: U0113</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
<b>Cap. 051026</b>	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DELLA NATURA NELLE AREE NATURALI PROTETTE (ART.17, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	+75.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0101</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 051056</b>	SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT.9,13, L.R. 16/08/1984, N. 40)	0,00	+575.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0101</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 051058</b>	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (ART.27, L.R. 16/08/1984, N. 40)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0101</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 051081</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DEL SILE, LAGUNA DI VENEZIA E PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA (ART.31, L. 18/05/1989, N. 183 - ART.9, L. 07/08/1990, N. 253)	0,00	+230.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 051243</b>	INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (ART.6, C.2, L. 23/05/1997, N. 135 - ART.8, L. 08/10/1997, N. 344 - D.M. 15/05/1998)	0,00	+715.823,17	0,00	0,00
<b>Upb: U0117</b>	FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<b>Cap. 052002</b>	MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52)	0,00	+30.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0103</b>	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 052023</b>	SPESE PER GLI INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA TRASFERITI ALLA COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52 - ARTT.89,94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0103</b>	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 052025</b>	SPESE PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ARTT.86,89, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0102</b>	STUDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SUOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 052055</b>	INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART.1, C.1, L. 03/08/1998, N. 267)	0,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0106</b>	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 053009</b>	INTERVENTI REGIONALI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO DEL TORRENTE MAE' A MONTE DEL COMUNE DI FORNO DI ZOLDO (ART.3, C.21, L. 28/10/1986, N. 730)	0,00	+10.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0106</b>	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 053010</b>	INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE, SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO PER CALAMITA' NATURALI (L.R. 09/01/1975, N. 1 - L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	+700.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0106</b>	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 053012</b>	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE (L.R. 26/05/1994, N. 5)	0,00	+10.329,14	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 053020</b>	MEZZI E DOTAZIONI PER INTERVENTI E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (ARTT. 11, 13, L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	+23.639,81	0,00	0,00
<b>Upb: U0123</b>	PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 053022</b>	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	+200.701,18	0,00	0,00
<b>Upb: U0123</b>	PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 053024</b>	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTO A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI VITA' DI PROTEZIONE CIVILE (ART.14, L.R. 27/11/1984, N. 58)	0,00	+40.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 053091</b>	PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (O.M. 10/05/2001, N. 3135)	0,00	+129.114,22	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 053733</b>	CENTRO REGIONALE VENETO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE (L.R. 26/05/1994, N. 5 - ARTT. 103, 104, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+45.970,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 061220</b>	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23/04/1990, N. 32)	0,00	+193.060,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0150</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 061355</b>	INIZIATIVE E ATTIVITÀ CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE (ART.45, D.LGS 25/07/1998, N. 286 - ART. 80, C. 17, LETT. M), L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	+67.175,67	0,00	0,00
<b>Upb: U0164</b>	IMMIGRAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 061356</b>	AZIONI REGIONALI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE (L.R. 30/01/1990, N. 9)	0,00	+329.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0164</b>	IMMIGRAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
<b>Cap. 061359</b>	REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INTEGRATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (CONVENZIONE 23/07/2001 - D.D. 27/12/2005 - D.D. 06/05/2005 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10/12/2007)	0,00	+117.600,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0164</b>	IMMIGRAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
<b>Cap. 070026</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO (ART.12, C.1, L. 24/12/1993, N. 537 - ART. 78, L.R. 30/01/1997, N. 6)	0,00	+595.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 070036</b>	CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (L.R. 24/01/1992, N. 9)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070132</b>	INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA E DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N. 52)	0,00	+170.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070188</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 08/04/1986, N. 17)	0,00	+271.937,19	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 070226</b>	FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI LOCALI (ART.51, L.R. 22/02/1999, N. 7)	0,00	+90.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0169</b>	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070228</b>	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLA GESTIONE DELLE FONDAZIONI "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI VENEZIA (ART.3, L.R. 10/05/1999, N. 20)	0,00	+200.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070242</b>	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ORGANI MUSICALI DEL VENETO (ART.20, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	+42.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 071020</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N. 59 - ART. 9, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+170.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0173</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 071202</b>	EROGAZIONI DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE FINANZIATI CON IL GETTITO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ART.3, C.20, L. 28/12/1995, N. 549)	0,00	+13.713.305,35	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 072040</b>	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI (L.R. 30/01/1990, N. 10)	0,00	+116.160,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 073004</b>	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (ART.91, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	+255.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0179</b>	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 073006</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE E PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO (ART. 2, C. 1, LETT. H, I, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N. 12 - ART. 60, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+200.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0179</b>	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 075044</b>	SPESE PER FRONTEGGIARE DANNI DA FAUNA SELVATICA E DA ATTIVITA' VENATORIA (ART.28, L.R. 09/12/1993, N. 50)	0,00	+230.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0034</b>	SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 075054</b>	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA VENATORIA (ART.2, C.2, L.R. 09/12/1993, N. 50)	0,00	+872.405,51	0,00	0,00
<b>Upb: U0034</b>	SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-101.926.777,37	0,00	0,00
<b>Upb: U0189</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 080400</b>	SPESE PER MAGGIORI ONERI MATURATI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 14/09/1994, N. 48)	0,00	+64.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0197</b>	ONERI MATURATI PER ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE REGIONALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100016</b>	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI I (ART.133, C.3, LETT.A), L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+624.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0157</b>	ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 100023</b>	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE COMPLEMENTARI AL PASSANTE MIRA-QUARTO D'ALTINO (ART.22, C.1, LETT. B), L.R. 17/01/2002, N. 2)	0,00	+995.561,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0136</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 100029</b>	TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART.147, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+25.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100042</b>	INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO GIÀ DI COMPETENZA DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA (L. 18/05/1989, N. 183)	0,00	+36.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 100050</b>	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI TRASPORTO E ACCESSIBILITÀ ALLA CITTÀ DI VENEZIA DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (ART. 26, L.R. 03/02/2006, N. 2)	0,00	+120.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0152</b>	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100051</b>	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE (ART.70, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	+51.868,33	0,00	0,00
<b>Upb: U0110</b>	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>REGIONE DEL VENETO</b>          giunta regionale - IX legislatura       </div>	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100052</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI SINDACI DELL'AREA DEL VENETO ORIENTALE (ART.6, C.4,5, L.R. 22/06/1993, N. 16)	0,00	+70.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0005</b>	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<hr/>					
<b>Cap. 100069</b>	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART.73, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	+331.216,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0111</b>	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<hr/>					
<b>Cap. 100105</b>	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ART.3, C.1, LETT. B), E), F), L.R. 07/05/2002, N. 9)	0,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0016</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE				
<hr/>					
<b>Cap. 100107</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE: INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE RECUPERO PATRIMONIO CULTURALE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)	0,00	+52.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<hr/>					
<b>Cap. 100112</b>	RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE ESCLUSE OBIETTIVO 2 - ARREDO URBANO (DEL. CIPE 21/12/2000, N. 138 - DEL. CIPE 04/08/2000, N. 84)	0,00	+102.810,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<hr/>					
<b>Cap. 100154</b>	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI	0,00	+293.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0007</b>	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100172</b>	TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (ART.30, C.5, ART.35, C.1.2, ART.43, ART.66, C.1, ART.87, C.3, ART.89, C.1.4, ART.94, C.2, ART.122, C.1, ART.138, C.4 L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+799.757,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0006</b>	TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 100174</b>	TRASFERIMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE DI FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (ART.9, ART.10, ART.89, C.1 L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+200.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0006</b>	TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 100175</b>	TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (ART.27,C.2, ART.30,C.1,3,4, ART.44, ART.48,C.1,2, ART.80,C.1 LETT.A),B) E C), ART.87,C.2, ART.89,C.1,3,7, ART.94,C.2,4, ART.101, C.1, LETT.A) E B), ART.138,C.4, ART.147,ART.149,C.1,3 L.R. N. 11/2001)	0,00	+1.000.243,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0006</b>	TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 100186</b>	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (ART. 2, COMMA 1, LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33)	0,00	+1.328.507,35	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
<b>Cap. 100188</b>	SPESE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO - BUY VENETO - (ART.2, COMMA 1, LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33)	0,00	+400.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100197</b>	INTERVENTI STRUTTURALI SULLA RETE IDROGRAFICA NON PRINCIPALE (ART.17, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	+2.415.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0106</b>	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 100208</b>	INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART.52, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	+555.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0173</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100221</b>	INTERVENTI A FAVORE DEI PATRONATI (ART.63, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	+495.274,27	0,00	0,00
<b>Upb: U0163</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEL TERZO SETTORE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIVE				
<b>Cap. 100230</b>	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER I VENETI NEL MONDO (ART.8, L.R. 09/01/2003, N. 2)	0,00	+35.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0165</b>	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
<b>Cap. 100231</b>	INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E CULTURALI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO (ART. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, L.R. 09/01/2003, N. 2)	0,00	+250.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0170</b>	INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
<b>Cap. 100232</b>	AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE ABITATIVA PER FAVORIRE I VENETI NEL MONDO (ART.4, L.R. 09/01/2003, N. 2)	0,00	+22.500,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0081</b>	INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI PER I VENETI RIMPATRIATI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				

 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <b>REGIONE DEL VENETO</b>          giunta regionale - IX legislatura       </div>	
DGR n. _____	del _____

## ALLEGATO A

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100236</b>	INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI, SETTORIALI, TERRITORIALI E SVILUPPO DELLA PRASSI DI FORMAZIONE CONTINUA (ART.9, L. 19/07/1993, N. 236 - D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 21/12/2001)	0,00	+7.100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 100264</b>	INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO REGIONALE COLPITO DA CALAMITÀ NATURALI - I° LIMITE (ORD. P.C. M. 28/03/2003, N. 3277)	0,00	+180.750,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 100267</b>	INTERVENTI DI DIFESA E SISTEMAZIONE MARITTIMA DEGLI ARENILI DELLE AREE LIMITROFE ALLA FASCIA COSTIERA REGIONALE (ART.45, L.R. 14/01/2003, N. 3 - ART. 83. C. 1, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+485.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0103</b>	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 100270</b>	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA (LETT.A),B),C), COMMA 1, ART.3, L.R. 02/05/2003, N. 13)	0,00	+27.101,54	0,00	0,00
<b>Upb: U0095</b>	RISORSE FORESTALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 100287</b>	INTERVENTI REGIONALI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE "CITTÀ MURATE DEL VENETO" (ART.5, L.R. 16/06/2003, N. 15)	0,00	+130.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100309</b>	INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI - SOSTEGNO A PIANI O PROGRAMMI DI AZIONI DI SVILUPPO LOCALE (L.R. 06/04/1999, N. 13)	0,00	+4.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0030</b>	INTERVENTI E MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100330</b>	INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL MARE DEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO INTERESSATI DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA E PER LA DIFESA DALLE ACQUE DI BONIFICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (ART.17, C. 15, L. 11/03/1988, N. 67 - ART. 29, C. 4, LETT. B), L.R. 08/05/2009, N. 12)	0,00	+1.432.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0092</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 100334</b>	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (ART. 18, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	+25.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0087</b>	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA				
<b>Cap. 100338</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ADEGUAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE, IMPIANTI E ARREDI NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO (ART. 36, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	+2.614.266,67	0,00	0,00
<b>Upb: U0154</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIVE				
<b>Cap. 100452</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL RISANAMENTO DEL FIUME FRATTA GORZONE E DEL SUO BACINO (ART. 22, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	+82.681,72	0,00	0,00
<b>Upb: U0117</b>	FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<b>Cap. 100462</b>	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL 09/05/2001 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17)	0,00	+28.955,30	0,00	0,00
<b>Upb: U0029</b>	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 100495</b>	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C.5., C.6, L. 29/03/2001, N. 135)	0,00	+36.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0075</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100555</b>	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SETTORE PRIMARIO (SISP) (ART. 11, L. R. 12/12/2003, N. 40)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0049</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.C. SISTEMA INFORMATIVO SETTORE PRIMARIO E CONTROLLO				
<b>Cap. 100556</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997, N. 357)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0087</b>	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 100578</b>	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE "VENETO AGRICOLTURA" (L.R. 05/09/1997, N. 35)	0,00	+875.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0049</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE				
<b>Cap. 100597</b>	FINANZIAMENTO DEGLI ULTERIORI INVESTIMENTI SULLA LINEA FERROVIARIA ADRIA - MESTRE (ARTT. 8, 12, D.LGS 19/11/1997, N. 422 - D.M. 28/03/2003, N. 1691 - DM 29/05/2003, N. 2721 - DM 06/02/2003, N. 662 - D.M. 14/09/2010, N. 2711)	0,00	+2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0133</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITÀ				
<b>Cap. 100605</b>	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER SERVIZI INNOVATIVI ALLA DISABILITÀ (ART.25, L.R. 25/02/2005, N. 9 - ART. 49, C.2, LETT. B). LR 16/02/2010, N. 11)	0,00	+322.927,06	0,00	0,00
<b>Upb: U0154</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITÀ COLLETTIVE				
<b>Cap. 100618</b>	INTERVENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE (L.R. 12/07/2007, N. 16)	0,00	+3.500,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0154</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100619</b>	INTERVENTI REGIONALI PER IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO (ART.12, C.1, L. 24/12/1993, N. 537 - ART. 78, L.R. 30/01/1997, N. 6)	0,00	+40.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100627</b>	INTERVENTI REGIONALI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI (L.R. 01/02/2001, N. 2)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100628</b>	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA (ARTT. 89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART. 21, L.R. 06/04/2012, N. 13)	0,00	+580.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100630</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI, DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI	0,00	+275.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0025</b>	BENI E OPERE IMMOBILIARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
<b>Cap. 100631</b>	INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R. 09/12/1993, N. 50)	0,00	+13.127,13	0,00	0,00
<b>Upb: U0034</b>	SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 100632</b>	INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19)	0,00	+45.308,30	0,00	0,00
<b>Upb: U0034</b>	SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100654</b>	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	+754.537,93	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 100656</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C. 5, C. 6, L. 29/03/2001, N. 135 - ART. 1, COMMA 1227, L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	+125.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0075</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				
<b>Cap. 100657</b>	INTERVENTI PER FAVORIRE L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART. 2, C. 1, LETT. H, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N. 12)	0,00	+140.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0179</b>	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100658</b>	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 RECUPERO DI BENI STORICO-ARTISTICI AI FINI DELLO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO (INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL 09/05/2001)	0,00	+114.238,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				
<b>Cap. 100676</b>	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI (L. 30/03/2001, N. 125)	0,00	+47.740,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0155</b>	SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 100680</b>	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI (ART. 7, C. 5, L. 24/12/2003, N. 363 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12/10/2004)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0130</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100685</b>	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SECONDA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139)	0,00	+55.937,60	0,00	0,00
<b>Upb: U0113</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
<b>Cap. 100688</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUINTA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139)	0,00	+790.502,66	0,00	0,00
<b>Upb: U0113</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
<b>Cap. 100689</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - (L. 23/12/1998, N. 448)	0,00	+154.937,07	0,00	0,00
<b>Upb: U0113</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				
<b>Cap. 100696</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+250.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 100699</b>	AZIONI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C. 5, 6, L. 29/03/2001, N. 135 - ART. 1, COMMA 1227, L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	+820.817,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				
<b>Cap. 100719</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ART. 32 BIS, D.L. 30/09/2003, N. 269 - ORD. P.C.M. 08/07/2004, N. 3362 - ORD. P.C.M. 29/12/2008, N. 3728 - ORDINANZA 31/03/2010, N. 3864)	0,00	+316.500,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <b>REGIONE DEL VENETO</b>          giunta regionale - IX legislatura       </div>	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100733</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BOSCHIVE (ART. 29, L.R. 18/01/1994, N. 2)	0,00	+57.330,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0095</b>	RISORSE FORESTALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<hr/>					
<b>Cap. 100734</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FORESTALE (ART. 23, ART. 35, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+87.800,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0095</b>	RISORSE FORESTALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<hr/>					
<b>Cap. 100756</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE PRO LOCO (ART. 11, L.R. 04/11/2002, N. 33)	0,00	+250.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0074</b>	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				
<hr/>					
<b>Cap. 100767</b>	STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L.R. 20/01/2000, N. 1 - ART. 23, L.R. 06/04/2012, N. 13)	0,00	+1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0205</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
<hr/>					
<b>Cap. 100790</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE (O.M. 30/11/1998, N. 2884 - O.M. 18/12/1999, N. 3027 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276 - ART. 1, C. 100, L. 23/12/2005, N. 266 - ORD. P.C.M. 25/07/2006, N. 3534)	0,00	+135.991,37	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<hr/>					
<b>Cap. 100792</b>	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE (O.M. 30/11/1998, N. 2884 - O.M. 18/12/1999, N. 3027 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276)	0,00	+475.917,85	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100800</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DI RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20)	0,00	+140.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100808</b>	AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO (L.R. 18/11/2005, N. 18 - ART. 33, L.R. 03/02/2006, N. 2)	0,00	+151.700,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0232</b>	FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 100821</b>	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (ART. 9, L.R. 03/02/2006, N. 2)	0,00	+68.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100836</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER SERVIZI INNOVATIVI ALLA DISABILITÀ (ART. 25, L.R. 25/02/2005, N. 9)	0,00	+567.532,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0154</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIVE				
<b>Cap. 100844</b>	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DI RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20)	0,00	+43.918,27	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 100867</b>	TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A CARICO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	+68.471,36	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100892</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE (INTESA CONFERENZA UNIFICATA 01/03/2006, N. 936/CU - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO 18/10/2006, N. 3796/06)	0,00	+187.899,29	0,00	0,00
<b>Upb: U0006</b>	TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 100893</b>	ATTIVITA' DEL "CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI" A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	+162.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 100901</b>	COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (REG.TO CEE 20/09/2005, N. 1698 - ART. 4, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+1.385.750,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0049</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO				
<b>Cap. 100902</b>	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE SCIABILI DI INTERESSE LOCALE (ART. 11, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+195.733,13	0,00	0,00
<b>Upb: U0130</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 100924</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE "LA BIENNALE DI VENEZIA" (ART. 17, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+200.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0169</b>	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100925</b>	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (ART. 19 L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100932</b>	FONDO PER L'ACCELERAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI FAS - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 (ART. 89, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+262.792,62	0,00	0,00
<b>Upb: U0183</b>	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 100944</b>	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 57, LR 19/02/2007, N. 2)	0,00	+84.510,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0007</b>	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 100955</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE (ART. 4, C. 1, LETT. C), L.R. 09/03/2007, N. 4)	0,00	+132.500,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100959</b>	ATTUAZIONE DI MISURE DI INTEGRAZIONE SOCIALE CONNESSE AGLI INGRESSI PER MOTIVI DI LAVORO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (D.LGS 25/07/1998, N. 286 - D.M. 29/12/2006)	0,00	+23.674,33	0,00	0,00
<b>Upb: U0164</b>	IMMIGRAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
<b>Cap. 100966</b>	INTERVENTI REGIONALI PER LA RICERCA SCIENTIFICA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE (L.R. 18/05/2007, N. 9)	0,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0230</b>	INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. RICERCA E INNOVAZIONE				
<b>Cap. 100986</b>	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N. 15)	0,00	+123.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0238</b>	AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101023</b>	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA (ART. 2, C. 1, LETT. A), L.R. 26/10/2007, N. 30)	0,00	+1.853.180,71	0,00	0,00
<b>Upb: U0007</b>	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 101034</b>	FONDO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AL FINE DI FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I TERRITORI CONFINANTI (L.R. 26/10/2007, N. 31)	0,00	+747.475,02	0,00	0,00
<b>Upb: U0007</b>	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				
<b>Cap. 101048</b>	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (ART. 33, C. 2, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+5.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0046</b>	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO				
<b>Cap. 101056</b>	AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ (ART. 38, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+350.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0110</b>	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<b>Cap. 101068</b>	REALIZZAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 4, L. 11/01/1996, N. 23)	0,00	+90.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0173</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 101081</b>	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA PER INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE TURISTICA (ART. 50, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+89.015,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0075</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101159</b>	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI (ART. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, N. 223 - L. 04/08/2006, N. 248)	0,00	+480.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0148</b>	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 101161</b>	INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE (ART.15, L.R. 25/02/2005, N. 9)	0,00	+3.500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0133</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 101184</b>	CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO (L.R. 25/07/2008, N. 8)	0,00	+36.876,67	0,00	0,00
<b>Upb: U0170</b>	INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FLUSSI MIGRATORI				
<b>Cap. 101191</b>	FEP (2007-2013) - ASSE 2 - ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 27/07/2006, N. 1198)	0,00	+200.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0036</b>	INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 101192</b>	FEP (2007-2013) - ASSE 3 - MISURE DI INTERESSE COMUNE - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 27/07/2006, N. 1198)	0,00	+169.333,31	0,00	0,00
<b>Upb: U0036</b>	INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 101205</b>	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N. 798 - L. 05/02/1992, N. 139 - ART. 1, C. 944, L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	+60.736,20	0,00	0,00
<b>Upb: U0113</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGETTO VENEZIA				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101206</b>	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RISORSE STATALI (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N. 296 - L.R. 18/12/2009, N. 30)	0,00	+2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0243</b>	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 101224</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI (DIRETTIVA P.C.M. 27/02/2004)	0,00	+333.356,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 101232</b>	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA (ART. 28, L.R. 12/01/2009, N. 1)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 101243</b>	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI RISALITA, PISTE DA SCI E SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO (L.R. 21/11/2008, N. 21)	0,00	+141.893,77	0,00	0,00
<b>Upb: U0130</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 101257</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE (ART. 4, L.R. 12/01/2009, N. 1)	0,00	+490.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0173</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 101276</b>	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AL FINE DI FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I TERRITORI CONFINANTI (LEGGE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 16/11/2007, N. 21)	0,00	+1.123.368,86	0,00	0,00
<b>Upb: U0007</b>	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101320</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+1.385.100,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101322</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+3.283.840,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 101324</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+3.114.900,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101404</b>	AZIONI REGIONALI DI PROFILASSI FITOSANITARIA (ART. 61, L. R. 12/12/2003, N. 40 - ART. 35, L.R. 06/07/2012, N. 24)	0,00	+19.508,40	0,00	0,00
<b>Upb: U0039</b>	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.PER. SERVIZI FITOSANITARI				
<b>Cap. 101406</b>	ACQUE MINERALI - INTERVENTI REGIONALI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE PUBBLICHE (ART. 15, C.2 QUINQUIES, L.R. 10/10/1989, N. 40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009, N. 22 - ART. 30, L.R. 06/04/2012, N. 13)	0,00	+600.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0115</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TUTELA AMBIENTE				
<b>Cap. 101414</b>	PIANO STRAORDINARIO OPERE DI INTERESSE LOCALE (ART. 3, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+2.580.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101419</b>	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONE CON I CENTRI ASSISTENZA AGRICOLI (C.A.A.) (ART.11, L. R. 12/12/2003, N. 40)	0,00	+550.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0046</b>	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.C. SISTEMA INFORMATIVO SETTORE PRIMARIO E CONTROLLO				
<b>Cap. 101447</b>	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA PICCOLA PESCA COSTIERA (ART. 82, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+150.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0034</b>	SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. CACCIA E PESCA				
<b>Cap. 101475</b>	POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUL TEATRO MUSICALE E COREUTICO DI VERONA (ART. 41, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 101481</b>	CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE ALLA FONDAZIONE "ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO" (ART. 42, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 101490</b>	AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE IL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI (L.R. 22/01/2010, N. 9)	0,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0232</b>	FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 101589</b>	INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (ART. 39, COMMA 2, LETT. A), L.R. 27/02/2008, N. 1 - ART. 24, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+362.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101617</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO ALPINO "TRANSALPE-ALP" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+15.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0129</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. LOGISTICA				
<b>Cap. 101668</b>	ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL 22/09/2011, N. 193)	0,00	+206.089,72	0,00	0,00
<b>Upb: U0031</b>	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE				
<b>Cap. 101672</b>	ATTUAZIONE DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI MOLTIPLICAZIONE" (D.M. N. 22680 DEL 16/11/2011 )	0,00	+24.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0039</b>	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.PER. SERVIZI FITOSANITARI				
<b>Cap. 101737</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO ALPINO "C3 ALPS" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+60.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0219</b>	VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 101741</b>	INTERVENTI IN DELEGA A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (ART. 1, L.R. 15/01/1985, N. 8)	0,00	+300.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 101742</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E ALLE FUSIONI DI COMUNI (ART. 10, COMMA 1, LETT. A) L.R. 27/04/2012, N. 18)	0,00	+1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0005</b>	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.                      del	

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101766</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CMC" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+1.409,43	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2157 del 6 novembre 2012

**Giudizio di legittimità dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 recante: "Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani." promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.**

*[Affari legali e contenzioso]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in base a quanto deliberato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012, ha promosso la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 recante "Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani."

L'articolo 2 citato, disciplina l'attività di movimento dei giovani cani, individuando le specie canine e le zone interessate nonché gli obblighi ricadenti sul conduttore dei cani, ed attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ulteriori disposizioni applicative.

Il successivo articolo 3, inoltre, conferisce alla Provincia il potere di emanare, in aggiunta a quelli di spettanza della Giunta regionale, altri limiti all'esercizio dell'attività in movimento.

Ad avviso del Governo, le norme contenute nell'articolo 2, comma 2, e comma 3 lettere a) e b), si porrebbero in contrasto con l'articolo 117, comma primo, comma secondo lettera s) e comma terzo della Costituzione per le motivazioni di seguito specificate.

Innanzitutto, l'articolo 2, comma 2, per individuare i giovani cani interessati dalla normativa in argomento, rinvia all'anagrafe canina ed al sistema di identificazione della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 basato sul tatuaggio.

Al riguardo, lo Stato contesta il sistema di identificazione indicato dalla disposizione, ritenuto superato ed inapplicabile, poiché sostituito dal sistema elettronico c.d. "transpoditore" dal 3 luglio 2012 per effetto del Regolamento CE n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Questo fonderebbe il presunto contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Inoltre il sistema basato sul tatuaggio sarebbe lesivo dell'Ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina - valida fino a febbraio 2013, che, per motivi di salute pubblica derivanti dal randagismo, obbliga l'identificazione dei cani esclusivamente mediante l'inserimento di microchip. Tale ulteriore profilo, secondo il Governo, violerebbe altresì l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione incidendo nelle metodologie di identificazione, costituenti principi fondamentali in materia di "tutela della salute".

Infine, l'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), sempre ad avviso del Governo, costituirebbero violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, per quanto specificamente afferisce alla materia della "tutela dell'ambiente", laddove interferirebbe con gli standard minimi di tutela della fauna selvatica in tutto il territorio nazionale.

I disposti normativi impugnati, laddove consentono l'attività di movimento di giovani cani, compresi quelli da destinare all'esercizio di attività venatoria, anche in zone di protezione della fauna nel periodo della nidificazione, violerebbero l'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 152 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" che, invece, limita l'addestramento a determinate zone ed in circostanziate periodi stabiliti dai piani faunistico-venatori, al fine di evitare che il ripopolamento della fauna selvatica possa subire compromissioni.

Viste le osservazioni formulate dalla Direzione Assistenza Legislativa presso il Consiglio regionale, trasmesse con lettera prot. n. 0019883 del 26 ottobre 2012, nonché quelle redatte dalla competente struttura regionale, U.P. Caccia e Pesca, di cui alla nota prot. n. 487624 sempre del 26 ottobre 2012. Visto, altresì, l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, e conseguentemente opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio instaurato avanti la Corte Costituzionale con il summenzionato ricorso.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi, ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'articolo 54 dello Statuto;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- Vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 recante: "Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani";

2. di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;

3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2158 del 6 novembre 2012

**Interventi di inserzionistica legale. Anni 2012-2013.***[Informazione ed editoria regionale]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si sottopongono all'approvazione della Giunta regionale le modalità di pubblicazione degli avvisi legali e degli avvisi di nomina di organismi consultivi regionali sui quotidiani nazionali e locali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazioni n. 278 del 6 marzo 2012 e n. 776 del 7 maggio 2012 la Giunta regionale, nell'autorizzare l'attività di inserzionistica legale della Giunta medesima, impegnava la somma complessiva di € 455.000,00 IVA inclusa, in favore delle concessionarie ivi indicate e demandava al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione l'esecuzione dei provvedimenti stessi.

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione n. 15 del 10 luglio 2012 si provvedeva a modificare la ripartizione dell'importo complessivo di € 455.000,00 IVA inclusa tra le diverse concessionarie, in quanto su talune testate individuate nelle deliberazioni citate non era stata commissionata - da parte delle diverse strutture regionali - alcuna pubblicazione di avvisi e bandi, mentre su altre concessionarie le richieste superavano l'importo inizialmente fissato.

Con il presente provvedimento si rende peraltro necessario prevedere l'impegno di ulteriori € 210.858,02 per fare fronte agli adempimenti relativi alla pubblicazione di avvisi e bandi da dicembre 2012 fino ad esaurimento della somma assegnata demandando al Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione la stipula di singoli contratti conclusi per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, trattandosi di importi inferiori ad € 40.000,00 - al netto di IVA - con le concessionarie sottoelencate:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma (C.F. 00399810589) per la Gazzetta Ufficiale:  
€ 30.250,00 I.V.A. inclusa;
- A. Manzoni & C. S.p.A. di Milano (C.F. 04705810150) per La Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona, Il Piccolo di Trieste, Europa e Il Popolo:  
€ 39.980,61 I.V.A. inclusa;
- Il Sole 24 Ore S.p.A. di Milano (C.F. 00777910159) per Il Sole 24 Ore e per Il Sole 24 Ore Nord-Est:  
€ 40.118,76 I.V.A. inclusa;
- R.C.S. Media Group S.p.a. di Milano (C.F. 12086540155) per Il Corriere della Sera, Il Corriere del Veneto e Il Mondo:  
€ 39.960,25 I.V.A. inclusa;
- Piemme S.p.a. Concessionaria di Pubblicità di Roma (C.F. 08526500155) per Il Gazzettino, Leggo, Il Messaggero:  
€ 39.930,00 I.V.A. inclusa;
- CLASSPI S.p.A. di Milano (C.F. 09864610150) per Italia Oggi e MF/Milano Finanza:  
€ 20.618,40 I.V.A. inclusa;

Gli importi sono stati quantificati in ragione dei preventivi inviati dalle singole concessionarie secondo il costo per modulo, conservati agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione.

Il contratto con ciascuna delle concessionarie suindicate avrà inizio a dicembre 2012 e durata sino all'esaurimento della somma impegnata e quantificata in ragione del costo per modulo e conseguentemente del numero di avvisi/bandi commissionati dalle singole Strutture regionali.

Ciascun contratto, da concludersi per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, conterrà in modo dettagliato, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 6 marzo 2012: "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle Strutture della Regione del Veneto - Giunta regionale (L.R. n. 6/80 art. 43 bis.....etc.)".

Pertanto, con il presente provvedimento si propone la contestuale approvazione delle lettere tipo di contratto da stipulare, rispettivamente, con le concessionarie di pubblicità di cui si utilizza una sola testata giornalistica (Allegato A) e con le concessionarie di pubblicità di cui si utilizzano più testate giornalistiche (Allegato B) come da bozze che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, si dà atto che gli invii di avvisi e bandi avvengono per via telematica e ciò sulla base di apposito contratto autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 27 gennaio 2009.

Poiché tali modalità di invio si sono rivelate un servizio di grande pregio ed efficienza per la Regione del Veneto se ne propone la definitiva utilizzazione e si demanda al Dirigente della Direzione Comunicazione e Informazione ogni successivo adempimento finalizzato a rendere definitivo un servizio che contrattualmente era disposto in via provvisoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 5/84;

Vista la L.R. n. 6/80 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, gli interventi di inserzionistica legale con le concessionarie indicate parimenti alle premesse del presente provvedimento;

2. di impegnare a favore dei sottoelencati beneficiari la spesa complessiva di € 210.858,02 sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, con la seguente ripartizione:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma per la Gazzetta Ufficiale: € 30.250,00 I.V.A. inclusa;
- A. Manzoni & C. S.p.A. di Milano per La Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona, Il Piccolo di Trieste, Europa e Il Popolo: € 39.980,61 I.V.A. inclusa;
- Il Sole 24 Ore S.p.A. di Milano per Il Sole 24 Ore e per Il Sole 24 Ore Nord-Est: € 40.118,76 I.V.A. inclusa;
- R.C.S. Media Group S.p.a. di Milano per Il Corriere della Sera, Il Corriere del Veneto e Il Mondo: € 39.960,25 I.V.A. inclusa;
- Piemme S.p.a. Concessionaria di Pubblicità di Roma per Il Gazzettino, Leggo, Il Messaggero: € 39.930,00 I.V.A. inclusa;
- CLASSPI S.p.A. di Milano per Italia Oggi e MF/Milano Finanza: € 20.618,40 I.V.A. inclusa;

3. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione la stipula di singoli contratti con i beneficiari di cui al punto 2. conclusi per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come da schemi allegati (Allegati A e B) che formano parte integrante del presente provvedimento;

4. di confermare la definitiva utilizzazione delle modalità di invio telematico di avvisi e bandi sulla Gazzetta Ufficiale, demandando al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione ogni successivo adempimento finalizzato a rendere definitivo il servizio che contrattualmente era disposto in via provvisoria;

5. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione la liquidazione, alle concessionarie di cui al punto 2 delle fatture relative all'attività di inserzionistica legale per gli anni 2012-2013;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

7. la Direzione Regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

[Torna al sommario](#)



Oggetto: Affidamento dell'incarico per interventi di inserzionistica legale. Anni 2012-2013.

DGR n. 354 del 6 marzo 2012: "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle Strutture della Regione del Veneto - Giunta regionale (L.R. n. 6/80 art. 43 bis; D.Lgs. n. 163/2006 art. 125.....etc)". CIG n°.....

Spett. Concessionaria di pubblicità

.....

Si comunica che con provvedimento della Giunta regionale n. ....del ..... è stato disposto l'incarico a codesta concessionaria di pubblicità.....per la realizzazione di interventi di inserzionistica legale (avvisi legali, avvisi di nomina di organismi consultivi regionali etc.) da effettuarsi sui quotidiani:.....per l'importo di €.....+ I.V.A. al 21% pari ad €.....e così complessivamente €.....relativo all'acquisto di n.....moduli, come da nostra richiesta di preventivo trasmessa via e-mail il.....e secondo l'offerta da Voi formulata in data.....che si trasmette in allegato alla presente, sottoscritta per accettazione.

L'affidamento in parola avrà decorrenza .....e cesserà all'esaurimento della somma impegnata e quantificata in ragione del costo per modulo e conseguentemente del numero di avvisi/bandi commissionati alla scrivente Direzione dalle singole Strutture regionali.

Il pagamento sarà effettuato per ogni singola prestazione a seguito di presentazione della relativa fattura che dovrà essere intestata alla scrivente Direzione e corredata dai giustificativi della spesa dopo la pubblicazione degli avvisi di cui sopra e previa verifica della completezza, puntualità e regolarità del lavoro svolto.

All'affidamento in parola è stato assegnato il CIG – codice identificativo di gara – n. .... che dovrà essere riportato nelle transazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 6 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217 - sui quali contenuti si richiama l'attenzione.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto codesta Società è invitata a far pervenire alla scrivente Direzione Comunicazione e Informazione entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota la seguente documentazione:

1. Copia della presente nota sottoscritta in ogni pagina per accettazione.
2. Cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'ammontare di €.....- pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A.. La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; l'indicazione "*La garanzia .....è valida ed operante fino alla data di emissione da parte dell'ente garantito dell'attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione*" nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauazione definitiva determina la decadenza dall'affidamento.
3. Scheda dati anagrafici e Tabella descrittiva, in allegato alla presente nota, - ai fini della comunicazione del conto corrente dedicato per il pagamento del corrispettivo dovuto - da restituire alla scrivente Direzione solo nel caso in cui siano intervenute modifiche societarie o di parte dei dati già presentati. In quest'ultima ipotesi la Scheda e la Tabella dovranno essere compilate in ogni parte e sottoscritte allegando copia di un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
4. Ai fini dell'ottenimento del DURC – Documento unico di regolarità contributiva si richiedono altresì le seguenti informazioni:  
Esatta ragione sociale.

<b>ALLEGATO A alla Dgr n. 2158 del 06</b>
---

Codice Fiscale e Partita Iva azienda.

Contratto Applicato (RIF. Ccnl).

Numero addetti al servizio.

Numero PAT – posizione assicurativa territoriale e sede INAIL competente.

Matricola INPS e sede competente.

Matricola INAIL.

Indicazione di eventuali indirizzi relativi alle sedi operative (se diverse da sede legale).

5. Modello di dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 allegato con invito a restituirlo debitamente compilato e sottoscritto allegando copia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Si dà atto che non è richiesto a codesta Concessionaria di pubblicità il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio richiesto non prevede lo svolgimento dell'attività all'interno della scrivente Direzione Regionale.

Eventuali ritardi o inadempienze di gravità tale da compromettere l'interesse del committente alla prestazione, potranno comportare la risoluzione del rapporto (art. 1456 C.C.). Prima di dichiarare la volontà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1517 C.C. il committente inviterà formalmente la Concessionaria di pubblicità.....a presentare le proprie giustificazioni. E' fatto salvo il risarcimento del danno. E' fatta salva la possibilità del committente di ricorrere alla risoluzione giudiziale per inadempimento (art. 1453 C.C.) per inefficienze non contemplate nel presente contratto.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia del contratto e dell'eventuale sua risoluzione è competente il Foro di Venezia.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
- dott.ssa Francesca Del Favero -

PER ACCETTAZIONE  
LA DITTA (timbro e firma)



Oggetto: Affidamento dell'incarico per interventi di inserzionistica legale. Anni 2012-2013.  
 DGR n. 354 del 6 marzo 2012: "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle Strutture della Regione del Veneto - Giunta regionale (L.R. n. 6/80 art. 43 bis; D.Lgs. n. 163/2006 art. 125.....etc)". CIG n°.....

Spett. Concessionaria di pubblicità

.....

Si comunica che con provvedimento della Giunta regionale n. ....del ..... è stato disposto l'incarico a codesta Concessionaria di pubblicità ..... S.p.A. per la realizzazione di interventi di inserzionistica legale (avvisi legali, avvisi di nomina di organismi consultivi regionali etc.) da effettuarsi sui quotidiani: ....., per l'importo di € ..... + I.V.A. al 21% pari ad € ..... e così complessivamente € ..... relativo all'acquisto di n. .... moduli come sotto specificato:

..... n. ....moduli  
 ..... n. ....moduli

come da nostra richiesta di preventivo trasmessa via e-mail il ..... e secondo l'offerta da Voi formulata in data.....che si trasmette in allegato alla presente, sottoscritta per accettazione.

Il numero dei moduli sarà oggetto di modifica e/o redistribuzione tra le varie testate in base alle esigenze di pubblicazione che la scrivente Direzione avrà nel corso del contratto rimanendo ferma la somma a Voi assegnata di € .....I.V.A. inclusa.

L'affidamento in parola avrà decorrenza ..... e cesserà all'esaurimento della somma impegnata e quantificata in ragione del costo per modulo e conseguentemente del numero di avvisi/bandi commissionati alla scrivente Direzione dalle singole Strutture regionali.

Il pagamento sarà effettuato per ogni singola prestazione a seguito di presentazione della relativa fattura che dovrà essere intestata alla scrivente Direzione e corredata dai giustificativi della spesa dopo la pubblicazione degli avvisi di cui sopra e previa verifica della completezza, puntualità e regolarità del lavoro svolto.

All'affidamento in parola è stato assegnato il CIG – codice identificativo di gara – n. .... che dovrà essere riportato nelle transazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 6 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217 - sui quali contenuti si richiama l'attenzione.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto codesta Società è invitata a far pervenire alla scrivente Direzione Comunicazione e Informazione entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota la seguente documentazione:

1. Copia della presente nota sottoscritta in ogni pagina per accettazione.
2. Cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'ammontare di €.....- pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A.. La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; l'indicazione "*La garanzia .....è valida ed operante fino alla data di emissione da parte dell'ente garantito dell'attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione*" nonché l'operatività della medesima entro

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2158 del 06**

15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento.

3. Scheda dati anagrafici e Tabella descrittiva, in allegato alla presente nota, - ai fini della comunicazione del conto corrente dedicato per il pagamento del corrispettivo dovuto - da restituire alla scrivente Direzione solo nel caso in cui siano intervenute modifiche societarie o di parte dei dati già presentati. In quest'ultima ipotesi la Scheda e la Tabella dovranno essere compilate in ogni parte e sottoscritte allegando copia di un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
4. Ai fini dell'ottenimento del DURC – Documento unico di regolarità contributiva si richiedono altresì le seguenti informazioni:
  - Esatta ragione sociale.
  - Codice Fiscale e Partita Iva azienda.
  - Contratto Applicato (RIF. Ccnl).
  - Numero addetti al servizio.
  - Numero PAT – posizione assicurativa territoriale e sede INAIL competente.
  - Matricola INPS e sede competente.
  - Matricola INAIL.
  - Indicazione di eventuali indirizzi relativi alle sedi operative (se diverse da sede legale).
5. Modello di dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 allegato con invito a restituirlo debitamente compilato e sottoscritto allegando copia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Si dà atto che non è richiesto a codesta Concessionaria di pubblicità il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio richiesto non prevede lo svolgimento dell'attività all'interno della scrivente Direzione Regionale.

Eventuali ritardi o inadempienze di gravità tale da compromettere l'interesse del committente alla prestazione, potranno comportare la risoluzione del rapporto (art. 1456 C.C.). Prima di dichiarare la volontà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1517 C.C. il committente inviterà formalmente la Concessionaria di pubblicità.....a presentare le proprie giustificazioni. E' fatto salvo il risarcimento del danno. E' fatta salva la possibilità del committente di ricorrere alla risoluzione giudiziale per inadempimento (art. 1453 C.C.) per inefficienze non contemplate nel presente contratto.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia del contratto e dell'eventuale sua risoluzione è competente il Foro di Venezia.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
- dott.ssa Francesca Del Favero -

PER ACCETTAZIONE  
LA DITTA (timbro e firma)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2159 del 6 novembre 2012

**Adesione della Regione del Veneto per l'anno 2012 al Club dei Partner del Programma LEED (Sviluppo Economico e Occupazionale Locale) dell'OCSE – OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).**

*[Relazioni internazionali]*

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto aderisce al Club dei Partner del Programma LEED dell'OCSE allo scopo di incrementare la conoscenza in materia di azioni innovative finalizzate ad accrescere lo sviluppo economico ed occupazionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il Programma LEED per lo Sviluppo Economico e Occupazionale Locale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE–OECD) è un Programma di azione cooperativa che individua, analizza e diffonde innovazioni di natura politico–amministrativa e iniziative locali nel campo dello sviluppo economico e occupazionale. Il Programma LEED, creato nel 1982 con il nome di programma ILE (Initiatives Locales pour l'Emploi) su iniziativa di Francia e Italia, fin dalla sua nascita ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo locale, identificando nuovi scenari per la definizione di politiche e di pratiche locali.

Le linee d'azione del Programma sono:

- migliorare la qualità delle politiche pubbliche;
- proporre innovazioni per lo sviluppo delle economie locali e dell'impiego;
- sostenere l'elaborazione, l'implementazione e la valutazione di strategie orientate ad aumentare lo sviluppo delle economie locali.

Il Programma LEED, guidato da un Comitato Direttivo, raccoglie la partecipazione di trentasei Paesi: trentadue membri OCSE, quattro membri non OCSE. A questi trentasei membri si aggiungono due Organismi Internazionali. Nel 2003 è stata istituita un'unità decentrata, il Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale a Trento, con l'obiettivo di promuovere processi endogeni di sviluppo locale nell'Europa centro orientale e balcanica.

Il Club dei Partner del Programma LEED, ulteriore canale di risorse e di competenze per il Comitato Direttivo, mette in rete varie istituzioni pubbliche e private presenti in tutto il mondo. I membri del Club collaborano con il Programma LEED per promuovere e realizzare le principali missioni del Programma, concentrandosi soprattutto sulla creazione di imprese e di occupazione, sullo sviluppo economico locale e l'innovazione sociale attraverso la collaborazione internazionale e lo scambio di conoscenze e di competenze tra i suoi membri.

L'adesione al Club dei Partner consente ai membri di partecipare alle attività dei suoi quattro forum (Partenariati e Governance locale, Imprenditorialità, Innovazioni sociali, Agenzie di sviluppo e Strategie d'investimento) creati sia per riflettere i diversi interessi dei Partner che per rafforzare le attività comprese nelle principali aree del Programma.

I benefici offerti ai membri del Club dei Partner del Programma LEED includono:

- la possibilità di partecipare agli studi innovativi e d'avanguardia LEED (analisi comparative delle politiche di sviluppo economico e occupazionale adottate da altri Stati e Regioni estere);
- un accesso privilegiato all'esperienza ed alle competenze offerte dal Programma LEED (parte integrante del Centro OCSE per l'Imprenditorialità, le PMI e lo Sviluppo Locale) e dal Segretariato OCSE;
- l'accesso alla rete internazionale di esperti e di attività del Programma LEED (visite di studio, studi, conferenze, seminari e laboratori);
- la disponibilità di tutte le pubblicazioni del Programma LEED e degli aggiornamenti sulle attività del Programma tramite un notiziario elettronico.

Il Direttore del Centro OCSE - LEED di Trento per lo Sviluppo Locale ha invitato la Regione del Veneto a far parte anche per l'anno 2012 del Club dei Partner del Programma LEED.

Nell'ottica di accrescere la qualità e l'efficacia delle attività internazionali della Regione si ritiene opportuno che la Regione del Veneto aderisca anche per l'anno 2012 al Club dei Partner del Programma LEED (Sviluppo Economico e Occupazionale Locale) dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

L'adesione in qualità di membro implica il pagamento annuale di una quota associativa pari a Euro 7.500,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale n. 39/2001;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di aderire per l'anno 2012 al Club dei Partner del Programma LEED dell'OCSE-OECD, versando la relativa quota associativa annuale pari ad Euro 7.500,00;

3. di impegnare a favore del Centro per l'impreditorialità, le PMI e lo Sviluppo Locale dell'OCSE–OECD (C.F. 77568795700), con sede a Parigi (Francia) in rue André Pascal 2, la spesa di Euro 7.500,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali di dare esecuzione al presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2160 del 6 novembre 2012

**Comitati regionali per le celebrazioni per l'anno 2012. L.R. 16.3.2006, n. 4 "Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale". Modifica DGR n. 1459 del 31.07.2012.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

La presente deliberazione apporta alcune modifiche alla composizione di Comitati regionali 2012. Viene altresì proposta la diversa individuazione del beneficiario del Comitato dedicato alle celebrazioni di Giovanni Gabrieli con relativo impegno di spesa.

Il Vicepresidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1459 del 31.07.2012 la Giunta regionale ha costituito, ai sensi della L.R. n. 4/2006, alcuni Comitati regionali, individuando in particolare per il Comitato dedicato alle celebrazioni di Giovanni Gabrieli la Fondazione Ugo e Olga Levi quale soggetto attuatore dei programmi ed impegnando a favore della Fondazione stessa il relativo finanziamento di euro 30.000,00.

Con nota del 12 settembre 2012 la Fondazione Ugo e Olga Levi ha rinunciato all'incarico, per sopraggiunte difficoltà organizzative e finanziarie.

Con nota del 3 ottobre 2012 il Presidente del Comitato Gabrieli, nominato con la suddetta deliberazione, ha comunicato la disponibilità della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco di Venezia, ad assumere l'incarico di soggetto attuatore delle attività, proponendo, anche a nome del Comitato regionale, di inserire fra i componenti esperti dott. Davide Zammattio, quale rappresentante della Procuratoria di San Marco e responsabile della sezione "Musica e Spiritualità" dello Studium Cattolico Veneziano.

Inoltre, con nota del 28 settembre 2012, la Fondazione Cini, rappresentata nel suddetto Comitato dal dott. Andrea Erri, ha ritenuto opportuno richiedere, in considerazione della specificità della materia, la sua sostituzione con il dott. Paolo Dal Molin, esperto musicologo e collaboratore dell'Istituto di Musica presso la Fondazione stessa, nonché ricercatore di Musicologia e Storia della Musica presso l'Università degli Studi di Cagliari.

Infine il Presidente del Comitato per le celebrazioni di Neri Pozza, anch'esso istituito con DGR n. 1459 del 31.07.2012, nel corso della riunione di insediamento tenutasi il 14 settembre 2012, ha richiesto di inserire tra i membri il dott. Giuliano Busato, stampatore fedele e accorto delle incisioni realizzate dall'editore vicentino.

Preso atto di quanto comunicato e valutato che gli inserimenti di ulteriori componenti nell'ambito dei suddetti Comitati rispettano il numero dei membri previsti dall'art 4 comma 1 della L.R. 4/2006, si ritiene di accogliere le anzidette richieste, definendo i Comitati come sotto enunciato:

- **COMITATO REGIONALE PER IL IV° CENTENARIO DELLA MORTE DEL MUSICISTA GIOVANNI GABRIELI (1557-1612)**  
 Franco Posocco con funzioni di Presidente  
 Antonio Lovato  
 Sabine Meine  
 Giorgio Busetto  
 David Bryant  
 Giulio Cattin  
 Paolo Dal Molin  
 Fiorenza Pietropoli  
 Davide Zammattio  
 Consigliere regionale Andrea Causin  
 Consigliere regionale Vittorino Cenci  
 Consigliere regionale Carlo Alberto Tesserin  
 Segretario tesoriere Maria Teresa De Gregorio  
 Il soggetto attuatore per la realizzazione del programma è la Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco di Venezia, già rappresentata in seno al Comitato dal Presidente, in favore della quale viene trasferito il finanziamento di € 30.000,00 già assegnato alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia con DGR n. 1459 del 31.07.2012.
  
- **COMITATO REGIONALE PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI NERI POZZA (1912- 1988)**  
 Fernando Bandini con funzioni di Presidente  
 Luigi Franco Bottio  
 Giuliano Busato  
 Cesare De Michelis  
 Francesca Lazzari  
 Alessandra Moretti  
 Marco Polillo  
 Giuseppe Pupillo  
 Fernando Rigon  
 Consigliere regionale Giuseppe Berlatto Sella

Consigliere regionale Nereo Laroni  
Consigliere regionale Vittorino Cenci  
Segretario tesoriere Maria Teresa De Gregorio

Il soggetto attuatore per la realizzazione del programma resta il Comune di Vicenza con un budget di € 30.000,00, già assegnato ed impegnato con DGR n. 1459 in data 31.07.2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 16.03.2006, n. 4;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la DGR n. 1459 del 31.07.2012;

Vista la documentazione agli atti della competente Direzione regionale;

#### delibera

1. di individuare, in conformità a quanto in premessa indicato, la Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco di Venezia quale soggetto attuatore del Comitato regionale per le celebrazioni per il IV° centenario della morte del musicista Giovanni Gabrieli (1557-1612);

2. di modificare la composizione del Comitato regionale di cui al precedente punto 1) sostituendo il dott. Andrea Erri con il dott. Paolo Dal Molin ed inserendo nel Comitato medesimo il dott. Davide Zammattio;

3. di modificare la composizione del Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Neri Pozza (1912-1988) inserendo il dott. Giuliano Busato;

4. di procedere alla sostituzione del beneficiario dell'impegno di € 30.000,00, già assunto, al n. 1760 sul capitolo n. 100846 "Celebrazioni per la commemorazione di eventi storici e personalità venete di prestigio" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, assegnandolo alla Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco di Venezia (C.F. 90013120275) anziché alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia;

5. di dare atto che la somma di cui al precedente punto 4) non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di dare atto che la Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare i finanziamenti previsti per i succitati Comitati, oltre che per quanti già istituiti con DGR 1459 in data 31.07.2012, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione da parte dei singoli beneficiari della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività e della relativa rendicontazione delle spese che dovrà essere presentata entro il 31.12.2013;

7. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento, definendo con propri atti, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto deliberato;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2161 del 6 novembre 2012

**Programma anno 2012 di promozione dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. Deliberazione n. 77/CR del 31 luglio 2012.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Approvazione del programma annuale delle iniziative della Regione del Veneto in materia di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto", la Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

In particolare la legge stabilisce che, nell'ambito delle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, l'azione regionale debba essere rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- sostenere attività di promozione del cinema e dell'audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni;
- promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

Per quanto disposto dall'art. 4 della legge il Consiglio regionale, con deliberazione n. 34 del 29 giugno 2010, ha approvato il Programma triennale 2010 - 2012 di promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica che contiene, in particolare, gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità di attuazione degli interventi regionali nel settore.

In attuazione del programma di cui al punto precedente la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 77/CR del 31 luglio 2012 il programma annuale 2012 delle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.

La citata deliberazione n. 77CR/2012 è stata inviata, ai sensi della Legge regionale n. 25/2009, art. 5 comma 1 alla VI Commissione consiliare per l'acquisizione del necessario parere. In data 26 settembre 2012 la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole.

Si propone pertanto alla Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n. 77CR/2012 e di approvare il programma delle iniziative di seguito elencate: 1) I martedì al cinema, la Regione del Veneto ti porta al cinema con due euro. Progetto regionale di promozione del cinema di qualità in collaborazione con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai; 2) La qualità dell'esercizio cinematografico nel Veneto. Progetto regionale di valorizzazione della rete dei cinema d'essai realizzato in collaborazione con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai; 3) Il cinema visibile. Progetto regionale di decentramento sul territorio della regione della 27. Settimana Internazionale della Critica alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia realizzato in collaborazione con il Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani; 4) Cinema in cammino. Veneto film tour. Progetto regionale per la conoscenza del cinema veneto realizzato in collaborazione con l'Associazione Veneto film festival; 5) Iniziative di promozione della produzione cinematografica. Progetto realizzato in collaborazione con l'Associazione culturale Crosdistribution di Padova; 6) 23. edizione Festival Ciak Junior. Associazione Gli Alcuni di Treviso; 7) 13. edizione Circuito Off Festival. Associazione Artecologica di Venezia; 8) 18. edizione Film festival della Lessinia. Comunità Montana della Lessinia; 9) 8. edizione Lago film fest. Pro Loco di Revine Lago; 10) 11. edizione Euganea Film Festival. Associazione Euganea Movie Movement di Monselice; 11) Il Veneto. Bellezze naturali, storia e cultura. Progetto multimediale per insegnanti e studenti finalizzato alla formazione del pubblico e realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova.

Si propone, inoltre, di confermare la suddetta collaborazione con AGIS - Fice mediante sottoscrizione di specifica convenzione di cui allo schema Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 34 del 29 giugno 2010.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 31 luglio 2012.

Visto il parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 26 settembre 2012.

Vista la documentazione agli atti.

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 77/ CR del 31 luglio 2012 relativamente all'approvazione del programma per l'anno 2012 delle attività di promozione della cultura cinematografica come di seguito riportato, individuando, quali beneficiari, i soggetti elencati da 1 a 11 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato per complessivi € 143.000,00:

1	Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai	I martedì al cinema, la Regione del Veneto ti porta al cinema con due euro. Progetto regionale di promozione del cinema di qualità	€ 63.000,00
2	Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione Italiana Cinema d'Essai	La qualità dell'esercizio cinematografico nel Veneto. Progetto regionale di valorizzazione della rete dei cinema d'essai	€ 1.000,00
3	Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani	Il cinema visibile. Progetto regionale di decentramento sul territorio della regione della 27. Settimana Internazionale della Critica alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia	€ 10.000,00
4	Associazione Veneto film festival	Cinema in cammino. Veneto film tour. Progetto regionale per la conoscenza del cinema veneto.	€ 10.000,00
5	Associazione culturale Crosstribution di Padova	Iniziative di promozione della produzione cinematografica	€ 5.000,00
6	Associazione Gli Alcuni di Treviso	23. edizione Festival Ciak Junior	€ 20.000,00
7	Associazione Articolica di Venezia	13. edizione Circuito Off Festival	€ 8.000,00
8	Comunità Montana della Lessinia	18. edizione Film festival della Lessinia	€ 8.000,00
9	Pro Loco di Revine Lago	8. edizione Lago film fest	€ 5.000,00
10	Associazione Euganea Movie Movement di Monselice	11. edizione Euganea Film Festival	€ 8.000,00
11	Università degli Studi di Padova	Il Veneto. Bellezze naturali, storia e cultura. Progetto multimediale per insegnanti e studenti finalizzato alla formazione del pubblico	€ 5.000,00

2. di impegnare la somma di € 143.000,00 con imputazione al capitolo 101422 "Azioni regionale per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del Bilancio di previsione 2012 a favore dei soggetti sopraelencati e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

3. di dare atto che la spesa di € 143.000,00 di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

4. di confermare, per quanto in premessa indicato, la collaborazione con AGIS - Fice secondo le modalità fissate nello schema di convenzione Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di incaricare il Dirigente regionale Attività culturali e Spettacolo alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 4;

6. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato previo inoltro entro il 31 dicembre 2013 di idonea documentazione contabile;

7. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA  
DELLO SPETTACOLO - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA D'ESSAI PER LA PROMOZIONE  
DEL CINEMA DI QUALITÀ

L'anno duemiladodici, il giorno [...] del mese di [...], presso la sede della Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo sita in Venezia - Cannaregio 168, sono presenti:

- [...] domiciliato per la carica a Venezia, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto - Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 nella sua qualità di [...], a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale [...].
- [...], nato a [...] e residente in [...] via [...] il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – Federazione italiana cinema d'essai (AGIS – Fice) con sede in [...] codice fiscale [...] nella sua qualifica di [...].

PREMESSO CHE

La Giunta regionale con deliberazione n. [...] del [...] ha approvato il Piano annuale 2012 delle attività di promozione della cultura cinematografica che prevede di attuare, in collaborazione con AGIS - Fice il progetto I martedì al cinema, la Regione del Veneto ti porta al cinema con due euro affidando ad AGIS - Fice l'organizzazione, la promozione e la circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive d'autore e la valorizzare della conoscenza dei registi veneti.

Detto progetto prevede, altresì, la promozione e la circuitazione di un programma di opere cinematografiche ed audiovisive d'autore, presentate alla 69. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.

Per quanto sopra, al fine di dar seguito all'iniziativa, AGIS - Fice s'impegna a:

1. definire, sulla base delle indicazioni del Dirigente regionale Direzione della Attività Culturali e Spettacolo, un elenco di almeno quattordici sale cinematografiche d'essai del Veneto che formeranno, per il 2012, il Circuito del Cinema di qualità della Regione del Veneto;
2. definire, nell'ambito del circuito delle sale di cui al punto 1, due programmi della durata di quattro settimane ciascuno da sottoporre all'approvazione del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, con la previsione di almeno una proiezione settimanale, di norma il martedì, di film qualificati d'essai dalla Commissione per la cinematografia della Direzione Generale per il Cinema del Ministero BB. AA. CC. riservando particolare attenzione alle opere realizzate da registi veneti o realizzate in Veneto;
3. definire, nell'ambito del circuito delle sale di cui al punto 1 e di concerto con la Regione del Veneto, la Fondazione La Biennale di Venezia e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, un programma di 20 serate con proiezione di opere cinematografiche presentate alla 69. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia;
4. garantire che, nel corso delle serate che faranno parte del programma di cui al punto 2, le sale del Circuito costituito applichino un prezzo a biglietto di € 2,00 per tutti gli spettatori e raccolgano i dati relativi al numero degli spettatori che hanno usufruito della agevolazione applicata, per la trasmissione alla Fice e, da parte di questa, puntualmente alla Regione del Veneto;
5. riconoscere alle sale d'essai di cui al punto 1 e per l'anno 2012, un rimborso spese per ciascuna giornata di proiezioni. Tale rimborso è previsto nella misura di € 200,00 per le proiezioni che registrano un numero di presenze fino a 50 spettatori e di € 280,00 per un numero di presenze superiore a 50 spettatori;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2161 del 06**

6. garantire alla Regione del Veneto il supporto organizzativo e la collaborazione per la migliore promozione dell'iniziativa provvedendo, di concerto con la Direzione Attività Culturali e Spettacolo, ad una efficace campagna promozionale che potrà prevedere: l'acquisizione di spazi pubblicitari sugli organi di stampa locali, l'affissione di locandine, la trasmissione di inviti mirati, la stampa di brochure illustrative, ed altro.

La Regione del Veneto riconosce ad AGIS - Fice, per la realizzazione del presente programma, un contributo annuo di € 63.000,00 che sarà erogato in un'unica soluzione a fronte della presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute da presentare entro il 31 dicembre 2013.

Per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore. La convenzione ha validità annuale a decorrere dal 1 gennaio 2012 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Le parti provvederanno a registrazione solamente in caso d'uso, in forza di quanto previsto nella parte seconda della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, all'oggetto "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Il presente atto è stato letto, approvato articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

REGIONE DEL VENETO \_\_\_\_\_

AGIS - Fice \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2162 del 6 novembre 2012

**Variazione soggetto beneficiario. Programma di attività legate alla promozione e allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo per l'anno 2011. "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto". Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 art. 15.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Approvazione della variazione del soggetto beneficiario per l'acquisto di copie del film documentario Vajont '63. Il coraggio di sopravvivere di Andrea Prastraller.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 30 del 6 giugno 1983 ha istituito la Mediateca regionale al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto nei suoi molteplici aspetti attraverso supporti multimediali, legati alla realtà territoriale, alle vicende storiche, al patrimonio artistico - culturale e al prezioso bagaglio delle tradizioni locali.

A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 25 del 9 ottobre 2009 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" l'attività della Mediateca regionale è stata riconosciuta quale componente fondamentale del sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo.

Con deliberazione n. 2062 del 7 dicembre 2011, la Giunta regionale ha approvato il programma di attività mediatecali legate alla promozione e allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo per l'anno 2011 che prevede, in particolare, l'acquisto di n. 100 copie su supporto digitale del film documentario "Vajont '63. Il coraggio di sopravvivere" di Andrea Prandstraller, riconoscendo alla casa di produzione Venicefilm production srl di Padova la somma onnicomprensiva di € 3.000,00 previa sottoscrizione di specifica nota contratto.

Con nota del 16 febbraio 2012, acquisita agli atti con protocollo n. 76815/E.00024.4, la società Venicefilm Production srl ha comunicato che, successivamente alla data di presentazione della proposta di acquisto alla Regione del Veneto, i diritti di riproduzione home - video sono stati ceduti alla società Running Tv International srl di Padova.

Con nota del 28 febbraio 2012, acquisita agli atti con protocollo n. 1187 del 13 marzo 2012, la società Running Tv International srl ha comunicato la disponibilità a dar seguito a quanto previsto con la citata deliberazione n. 2062/2011 e secondo le modalità fissate dalla relativa nota contratto da sottoscrivere.

Nel dare atto che la somma di € 3.000,00 in argomento risulta impegnata a favore della Venicefilm Production srl sul capitolo 101422 del Bilancio di previsione 2011 al numero 3537, si propone di dare atto della variazione del soggetto contraente e di approvare la variazione del soggetto beneficiario riconoscendo nella società Running Tv International srl il nuovo soggetto di riferimento per l'acquisto copie del film documentario in parola che dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità fissate nella nota contratto Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento e con la quale le parti si impegneranno per quanto di rispettiva competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 7 dicembre 2011;

Vista la documentazione agli atti.

delibera

1. di dare atto, sulla base di quanto in premessa indicato, della variazione del soggetto contraente per l'acquisto di copie del film "Vajont '63. Il coraggio di sopravvivere" di Andrea Prandstraller da Venicefilm Production srl di Padova a Running Tv International srl di Padova;

2. di approvare la variazione del soggetto beneficiario riconoscendo, per le attività di cui al punto 1, alla società Running Tv International srl di Padova la somma di € 3.000,00;

3. di dare atto che la somma di cui al precedente punto 2 risulta impegnata nel Bilancio 2011 al capitolo 101422 con numero 3537;

4. di approvare lo schema di nota contratto di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

5. di incaricare la Dirigente regionale Attività culturali e Spettacolo alla sottoscrizione delle note contratto di cui al precedente punto 3;

6. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare a Running Tv International srl di Padova, compatibilmente con la disponibilità di cassa, la somma di € 3.000,00 previo inoltro entro il 31 dicembre 2012 di idonea documentazione contabile;

7. di incaricare la Direzione Attività culturali e spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



NOTA CONTRATTO TRA REGIONE DEL VENETO E  
RUNNING TV INTERNATIONAL S.R.L. DI PADOVA

- la Regione del Veneto rappresentata da Maria Teresa De Gregorio domiciliata per la carica a Venezia, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto - Dorsoduro 3901 - Venezia - codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente regionale Direzione Attività Culturali e Spettacolo, a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n.[...] del [...];
- la Running Tv International s.r.l. rappresentata da Tarcisio Basso, nato a Camponogara (VE) il 27 ottobre 1949 e residente in Camponogara, via Ferrara 10 il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di Running Tv International s.r.l. con sede in Padova, via Terza Strada 2 p.iva 03446450284 nella sua qualifica di amministratore unico.

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta regionale n. [...] del [...] la Regione del Veneto ha approvato la spesa di € 3.000,00 a favore di Running Tv International s.r.l. per l'acquisto di copie del film documentario Vajont '63. Il coraggio di sopravvivere di Andrea Prandstraller.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- la società Running Tv International s.r.l. si impegna a consegnare alla Regione del Veneto n. 100 copie su supporto digitale del film documentario Vajont '63. Il coraggio di sopravvivere di Andrea Prandstraller complete di bollinatura SIAE e alla relativa cessione dei diritti d'uso culturale e non commerciale del film per la distribuzione presso Enti ed Istituzioni culturali;
- la società Running Tv International s.r.l. si impegna a inserire nella copertina e nel DVD e in tutto il materiale relativo alla comunicazione il logo istituzionale della Regione del Veneto e un esplicito riferimento alla partecipazione della Regione nella realizzazione del progetto;
- la società Running Tv International s.r.l. si impegna a trasmettere la documentazione contabile relativa alle spese sostenute entro il termine del 31 dicembre 2012;
- la società Running Tv International s.r.l. si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa statale in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Venezia \_\_\_\_\_

per la Regione del Veneto Maria Teresa De Gregorio \_\_\_\_\_

per la Running Tv International s.r.l. [...] \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2163 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il Consiglio di Stato, da Azienda Vinicola Ca' Dei Colli srl, per l'annullamento e/o riforma, previa adozione delle misure cautelari, della sentenza n. 5686 del 19.06.2012.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2164 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione a proporre opposizione a pretesa creditoria nei confronti della Regione del Veneto.**  
*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2165 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione all'accettazione della compensazione delle spese nel giudizio proposto al TAR Veneto da società Immobiliare Gam srl per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2166 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione alla costituzione avanti al Giudice di Pace di Oderzo nel giudizio promosso dalla Carrozzeria De Bianchi di Sergio De Bianchi contro la Regione del Veneto per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica (cinghiale).**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2167 del 6 novembre 2012

**Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 13670/10 - avanti Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 12725/11 - avanti Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 13522/11.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2168 del 6 novembre 2012

**N° 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2169 del 6 novembre 2012

**Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 599/10 - avanti il Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 3589/11 - avanti il Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. 10696/11.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2170 del 6 novembre 2012

**Ratifiche DPGR n. 170 del 1.10.2012, n. 172 del 8.10.2012, n. 182 del 17.10.2012, n. 181 del 17.10.2012, n. 190 del 31.10.2012 e n. 175 del 10.10.2012 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2171 del 6 novembre 2012

**Ratifiche DPGR n. 178 del 17.10.2012 e n. 177 del 17.10.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2172 del 6 novembre 2012

**Ricorso avanti il Tribunale di Bassano del Grappa, sezione Lavoro, rubricato sub R.G. 86/2012 proposto da I.N.A.I.L. c/ Regione Veneto ed altri. Modifica alla deliberazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2173 del 6 novembre 2012

**Ricorso avanti il Tribunale di Verona - sezione lavoro R.G. n. 3213/2011 promosso da Lunardi Marta contro la Regione Veneto ed altri. Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2174 del 6 novembre 2012

**Rinnovo adesione al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza. Anno 2012.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento s'intende rinnovare l'adesione al Centro di Cultura e Civiltà contadina - Biblioteca internazionale “La Vigna” di Vicenza mediante il pagamento della relativa quota associativa.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale “La Vigna” è un'associazione costituita con atto notarile del 11 dicembre 1981 da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Vicenza e dall'Accademia Olimpica, e dal 1994 è dotato di personalità giuridica. Il Centro ha in primo luogo ed essenzialmente lo scopo di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria di rari libri e documenti antichi e moderni concernenti la viticoltura, l'enologia e l'agricoltura in generale; nel 1992 essa ha anche ricevuto la notevole biblioteca dell'Ispettorato Provinciale di Agricoltura di Vicenza per iniziativa della Regione, che la aveva riconosciuta come biblioteca di interesse locale con DGR n. 1368 del 1° marzo 1986. Il Centro, dotato di professionalità bibliotecarie di riconosciuto prestigio, partecipa attivamente al Polo regionale VIA del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) ed ha implementato l'indice SBN (consultabile su web, ma soprattutto utilizzabile dai bibliotecari per la catalogazione derivata) con moltissimi titoli rari e particolari, anche a seguito di finanziamenti per il recupero in SBN di precedenti catalogazioni cartacee concessi dalla Regione. Altro aspetto qualificante dell'attività del Centro è consistito nella partecipazione, sostenuta dalla Regione, alla revisione del Soggettario gestito dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, norma per le catalogazioni a soggetto in tutte le biblioteche d'Italia: in particolare esso ha completato un vocabolario controllato di tutte le voci contenenti la viticoltura, la vinificazione e l'enologia. Si tratta di un patrimonio di documenti e di competenze che suscita l'interesse degli studiosi del settore a livello internazionale, e si presta anche a proficui coinvolgimenti sui piani promozionale e didattico se si riuscirà a dare maggiore impulso alle attività divulgative.

Con D.G.R. n. 2159 del 17 luglio 2007 la Regione del Veneto ha aderito, anche in vista di una maggiore sua partecipazione ai progetti, al Centro di Cultura e Civiltà Contadina con il versamento di una quota associativa di €15.000,00 per l'anno 2007. Con successive D.G.R. n. 886 del 6 maggio 2008, n. 1500 del 26 maggio 2009 e n. 1531 del 8 giugno 2010 è stata confermata l'adesione, con l'impegno nel primo anno di € 15.000,00 e negli anni successivi di € 15.500,00.

Si ritiene pertanto opportuno impegnare anche quest'anno la Regione con il versamento della quota associativa che, per il 2012, è confermata in € 15.500,00, secondo quanto comunicato dal Centro stesso con nota prot. n. 145/L7 del 30.05.2012, a valere sul Cap. 3030 dell'esercizio corrente (Spese per l'adesione ad associazioni).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 5 settembre 1984, n. 50, in particolare gli artt. 23 e 31;

- Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

- Viste le DGR n. 2159 del 17 luglio 2007, n. 886 del 6 maggio 2008, n. 1500 del 26 maggio 2009 e n. 1531 del 8 giugno 2010;

- Vista la nota prot. n. 145/L7 del 30.05.2012 del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1. di confermare per il 2012 l'adesione della Regione del Veneto al Centro di Cultura e Civiltà contadina - Biblioteca internazionale “La Vigna”;

2. di impegnare a favore del Centro di Cultura e Civiltà contadina - Biblioteca Internazionale la spesa di euro 15.500,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto “Spese per adesione ad associazioni” del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di incaricare la Direzione regionale Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2175 del 6 novembre 2012

**Preso d'atto della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 - 1<sup>a</sup> fase (C.1.9), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.)**

*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Preso d'atto della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 - 1<sup>a</sup> fase (C.1.9), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE), a seguito del parere positivo espresso dall'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza ai sensi delle D.G.R. n. 192/2006 e n. 740/2006.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza sulla procedura per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.

Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

In data 06/08/2012, con nota n. 300-GAB, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque - Ufficio Salvaguardia di Venezia ha trasmesso lo studio di selezione preliminare (screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 - 1<sup>a</sup> fase (C.1.9), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE), redatto dalla dott.ssa Francesca PAVANELLO e dalla dott.ssa Roberta ROCCO.

Il progetto, oggetto della valutazione di cui sopra, concerne l'attuazione di una prima parte degli interventi a carattere sperimentale di riqualificazione degli habitat del litorale veneziano e previsti dal "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046" alle "Opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia" MoSE, approvato con D.G.R. n. 3758/07 e in seguito aggiornato con D.G.R. n. 682/2012. Complessivamente gli interventi riguardano l'installazione di frangivento, il trapianto di *Ammophila littoralis*, la messa a dimora di leccio, orniello e di specie arbustive dell'orno-lecceta per il ripristino del transetto mare-entroterra, il contenimento delle specie alloctone e/o invasive mediante l'eliminazione/diradamento dei soggetti presenti, la delimitazione delle vie preferenziali di accesso alla battigia mediante la posa in opera di staccionate e il posizionamento, lungo tali sentieri, di specifica cartellonistica di sensibilizzazione. Le aree interessate dagli interventi, già precedentemente identificate nel summenzionato Piano, sono localizzate nel comune di Cavallino Treporti (Ca' Ballarin, Ca' Savio, Punta Sabbioni) e nel comune di Venezia (Alberoni). In particolare modo le attività sono così suddivise: in località Ca' Ballarin, l'installazione di frangivento, il trapianto di ammofila e il posizionamento della cartellonistica; in località Ca' Savio, l'installazione di frangivento, il trapianto di ammofila, il posizionamento della cartellonistica, l'installazione di staccionate e il ripristino del transetto mare-entroterra; in località Punta Sabbioni, l'installazione di frangivento, il trapianto di ammofila, il posizionamento della cartellonistica e l'installazione di staccionate; in località Alberoni, l'installazione di frangivento, il trapianto di ammofila, il posizionamento della cartellonistica, l'installazione di staccionate e il ripristino del transetto mare-entroterra. In aggiunta a queste attività il progetto prevede lo svolgimento di iniziative di comunicazione da rivolgere ai turisti, alle amministrazioni comunali e alle associazioni turistiche e un'attività di monitoraggio degli impianti effettuati (di *Ammophila littoralis* e della vegetazione dell'orno - lecceta) e della fauna (in particolare rettili, uccelli e coleotteri - Carabidi e Tenebrionidi). Gli interventi in argomento sono stati definiti sulla base di analoghe esperienze svolte nell'ambito del progetto "LIFE 03 NAT/IT000141 Azioni concertate per la salvaguardia del litorale veneto - Gestione di habitat dunali nei siti Natura 2000".

In riferimento agli interventi sopra esposti del progetto in argomento, da svolgersi in ambiti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" e IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", è stato predisposto uno specifico studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, che non ha riconosciuto la presenza di effetti significativi negativi rispetto ad habitat o specie, anche prioritari, segnalati nella scheda del formulario standard dei summenzionati siti della rete Natura 2000. Pertanto, sulla base della relazione di

istruttoria tecnica del 19/09/2012, l'Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale ha espresso in data 21/09/2012 parere favorevole con prescrizioni, in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel Veneto, si ritiene di prendere atto dell'esito positivo della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 - 1<sup>a</sup> fase (C.1.9), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;

Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;

Viste le D.G.R. 27 novembre 2007, n. 3758 e 17 aprile 2012, n. 682;

Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;

Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;

#### delibera

1. di dare atto che la Valutazione di Incidenza del progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 - 1<sup>a</sup> fase (C.1.9), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE) ha dato esito positivo con le prescrizioni di cui al parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 21/09/2012;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



**PARERE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**  
Direttiva 92/43/CEE, art.6, D.P.R. 08/09/1997 n. 357, art.5.

Oggetto: D.P.R. n.357/97 e successive modificazioni, articolo 5. D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006. Parere sullo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo al progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 – 1<sup>a</sup> fase (C.1.9.), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE).

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE**

- VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 che prevede che per ogni piano od intervento che possa avere incidenze significative sui siti di rete Natura 2000 il proponente predisponga uno studio di valutazione di incidenza ambientale;
- VISTO il comma 5 del sopra citato articolo il quale affida alla Regione la competenza a definire le modalità di presentazione dei relativi studi e ad individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi;
- VISTA la deliberazione di G.R. n.192 del 31.01.2006, modificata con D.G.R. n. 740 del 14.03.2006, la quale prevede che la Giunta Regionale prenda atto degli esiti della valutazione di incidenza nel caso di piani, interventi od opere di competenza statale e nei casi di contenzioso, previa acquisizione del parere dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000;
- VISTA la D.G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010 che individua il Segretario Regionale per le Infrastrutture come autorità competente per la valutazione d'incidenza ambientale e che gli attribuisce le funzioni previste con le D.G.R. n. 192/2006 e n. 740/2006;
- VISTA la deliberazione di G.R. n. 3173 del 10.10.2006 che contiene gli indirizzi metodologici per la valutazione di incidenza;
- ESAMINATO lo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza, riguardante il progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 – 1<sup>a</sup> fase (C.1.9.), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE);
- VISTO il verbale di istruttoria tecnica del 19 settembre 2012 sullo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto in argomento, redatto dall'avv. Paola Noemi Furlanis, Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
- RITENUTO di concordare con gli esiti del sopracitato verbale di istruttoria tecnica, che si allega al presente parere e ne costituisce parte integrante, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nella Regione del Veneto;

**ALLEGATO A alla**  
**Dgr n. 2175 del 06**

ESPRIME

Parere favorevole allo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo all'intervento indicato in oggetto, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica del 21/09/2012, che si allega al presente atto.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE  
Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza Ambientale  
Ing. SILVANO VERNIZZI

Venezia, 21/09/2012

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2175 del 06****REGIONE DEL VENETO****UNITÀ DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS - VINCA - NUVV)****SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE****VENEZIA**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 158/2012

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante il progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 – 1^ fase (C.1.9.), in comune di Cavallino Treponti (VE) e in comune di Venezia (VE).

Codice SITI NATURA 2000: SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei"; SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei"; SIC IT3250030 "Laguna medio inferiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

**La sottoscritta:**

- VISTA la documentazione pervenuta e presente agli atti;
- VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTA la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";
- VISTO il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- VISTA la D.G.R. n. 1180 del 18.04.2006 ad oggetto "Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati";
- VISTA la D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 ad oggetto: "Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 08.09.1997 n. 357.approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. n. 357/97";
- VISTA la D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";
- VISTA la D.G.R. n. 441 del 27.02.07 ad oggetto: "Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po";
- VISTO il Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007 ad oggetto: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- VISTA la D.G.R. n. 4059 del 11.12.07 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati;
- VISTE le circolari del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 491346/57.10 del 24.09.08 e 442167/57.00 del 27.08.08, relative alle procedure per l'esame dello studio per la Valutazione di Incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5 D.P.R. 357/97; D.G.R. 3173/2006);
- VISTA la D.G.R. n. 4003 del 16.12.08 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti

<p><b>ALLEGATO A alla</b> <b>Dgr n. 2175 del 06</b></p>
---

- esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";
- VISTA la D.G.R. n. 220 del 01/03/2011 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";
- VISTE le osservazioni a riguardo del progetto in argomento dell'U.P. Servizio Forestale di Treviso e Venezia comunicate con le note prot. n. 79344 del 17/06/2012 e prot. n. 285011 del 19/06/2012;
- ESAMINATA la relazione di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dalla dott.ssa Francesca PAVANELLO e dalla dott.ssa Roberta ROCCO, trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque – Ufficio Salvaguardia di Venezia con nota n. 300-GAB del 06/08/2012, quale documentazione a sostituzione volontaria di quanto trasmesso dal medesimo Ente con nota n. 11293 del 23/12/2011;
- PRESO ATTO che gli interventi in argomento sono ricompresi tra le attività previste dal "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046" alle "Opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia" MoSE, approvato con D.G.R. n. 3758/07 e in seguito aggiornato con D.G.R. n. 682/2012;
- PRESO ATTO che la relazione per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 del progetto per la realizzazione di interventi sperimentali al fine di riqualificare gli habitat del litorale veneziano, intervenendo nelle aree di valore e maggiormente sensibili e a rischio per la pressione turistica;
- PRESO ATTO che gli interventi in argomento riguardano: l'installazione di frangivento; il trapianto di *Ammophila littoralis*; la messa a dimora di leccio, orniello e di specie arbustive dell'orno-lecceta per il ripristino del transetto mare-entroterra; il contenimento delle specie alloctone e/o invasive mediante l'eliminazione/diradamento dei soggetti presenti; la delimitazione delle vie preferenziali di accesso mediante la posa in opera di staccionate per la delimitazione delle vie di accesso alla battigia e il posizionamento, lungo tali sentieri, di specifica cartellonistica di sensibilizzazione;
- PRESO ATTO che è inoltre prevista un'attività di monitoraggio degli impianti effettuati (di *Ammophila littoralis* e della vegetazione dell'orno – lecceta) e della fauna (in particolare rettili, uccelli e coleotteri – Carabidi e Tenebrionidi) e lo svolgimento di iniziative di comunicazione da rivolgere ai turisti, alle amministrazioni comunali e alle associazioni turistiche;
- PRESO ATTO che le aree interessate dagli interventi in argomento sono state identificate con il succitato Piano del 2007, e così suddivise:
- SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", in comune di Cavallino Treporti: in località Ca' Ballarin, l'installazione di frangivento, il trapianto di ammofila e il posizionamento della cartellonistica; in località Ca' Savio, l'installazione di frangivento, il trapianto di ammofila, il posizionamento della cartellonistica, l'installazione di staccionate e il ripristino del transetto mare-entroterra; in località Punta Sabbioni, l'installazione di frangivento, il trapianto ammofila, il posizionamento della cartellonistica e l'installazione di staccionate;
  - SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", in comune di Venezia: in località Alberoni, l'installazione di frangivento, il trapianto di ammofila, il posizionamento della cartellonistica, l'installazione di staccionate e il ripristino del transetto mare-entroterra;
- PRESO ATTO che gli interventi in argomento risultano coerenti con analoghe attività svolte nell'ambito del progetto "LIFE 03 NAT/IT000141 Azioni concertate per la salvaguardia del litorale veneto – Gestione di habitat dunali nei siti Natura 2000";
- PRESO ATTO che la posa dei frangivento, posizionati in modo da intercettare i venti del settore di Nord-Est, verrà effettuata nel periodo autunnale in modo da consentire il naturale accumulo della sabbia per trasporto eolico;
- PRESO ATTO che il trapianto di *Ammophila littoralis*, proveniente da vivaio, verrà eseguito nella successiva stagione primaverile, entro la metà del mese di marzo (periodo che segna la fine del riposo vegetativo delle piante), nelle aree più adatte delle summenzionate zone di accumulo di sabbia di origine eolica, con densità massima di 9 p/mq;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2175 del 06**

- PRESO ATTO che il ripristino del transetto mare-entroterra (battigia – dune mobili embrionali - dune bianche – duna grigia – depressioni umide interdunali – duna consolidata a vegetazione forestale) ha carattere sperimentale ed è rivolto a ricostituire la seriazione degli habitat dunali del litorale veneto, in relazione alla conformazione locale dell'area di intervento, in cui si presentano anche in forma mosaicale frammenti di spiaggia nuda, vegetazione erbacea, vegetazione arbustiva ed arborea;
- PRESO ATTO che la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, da effettuarsi nel periodo ottobre-marzo secondo tecniche manuali senza provvedere a lavorazioni meccaniche del suolo, prevede la realizzazione di una fascia pre-forestale a ginepro, secondo l'impianto a nuclei alternati a piccole aree aperte lasciate alla vegetazione erbacea e ad esemplari isolati, e una fascia a bosco litoraneo, mediante l'accostamento di filari arborei-arbustivi disposti con andamento sinusoidale;
- PRESO ATTO che per il succitato intervento di impianto saranno utilizzate le seguenti specie: *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Fraxinus ornus*, *Hippophae rhamnoides*, *Juniperis communis*, *Ligustrum vulgare*, *Phillyrea angustifolia*, *Quercus ilex*, *Quercus pubescens*, *Rhamnus catartica*, *Viburnum lantana*, *Viburnum opulus*;
- PRESO ATTO che nelle aree interessate dagli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra è mancante la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. n. 1066/07 (per il sito SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" non è nota solo la parte corrispondente all'ampliamento approvato con D.G.R. n. 4003/2008) e che, per tali motivi, sono state condotte delle indagini vegetazionali nella seconda metà di aprile 2012;
- PRESO ATTO che, in località Ca' Ballarin, il progetto in argomento prevede il posizionamento di 470 metri lineari di frangivento (n. 47 moduli lineari di lunghezza 10 m), posti a cavallo della linea di duna esistente, il trapianto di n. 13.000 piante di ammofila e l'installazione di n. 4 pannelli informativi;
- PRESO ATTO che, in località Ca' Savio, il progetto in argomento prevede il posizionamento di 375 metri lineari di frangivento (n. 37 moduli lineari di lunghezza 10 m e n.1 modulo lineare di lunghezza 5m), posti a cavallo della linea di duna esistente, il trapianto di oltre 10.000 piante di ammofila, il posizionamento di n. 4 sistemi di instradellamento per complessivi 805 m lungo gli accessi alla spiaggia fra le dune, l'installazione di n. 6 pannelli informativi e la ricostruzione del transetto mare-entroterra per una superficie complessiva di circa 145.000 mq;
- PRESO ATTO che, in località Punta Sabbioni, il progetto in argomento prevede il posizionamento di 750 metri lineari di frangivento (n. 75 moduli lineari di lunghezza 10 m), posti a cavallo della linea di duna esistente, il trapianto di oltre 21.000 piante di ammofila, il posizionamento di n. 2 sistemi di instradellamento per complessivi 227 m lungo gli accessi alla spiaggia fra le dune e l'installazione di n. 10 pannelli informativi;
- PRESO ATTO che, in località Alberoni il progetto in argomento prevede il posizionamento di 630 metri lineari di frangivento (n. 63 moduli lineari di lunghezza 10 m), posti a cavallo della linea di duna esistente, il trapianto di oltre 15.500 piante di ammofila, il posizionamento di n. 1 sistema di instradellamento per complessivi 168 m lungo gli accessi alla spiaggia fra le dune, l'installazione di n. 4 pannelli informativi e la ricostruzione del transetto mare-entroterra per una superficie complessiva di circa 37.000 mq;
- PRESO ATTO che nelle aree oggetto di interventi di riqualificazione, soprattutto dove si sta spontaneamente inserendo la vegetazione naturale o dove essa è stata inserita, è prevista una graduale eliminazione di specie invasive, di esemplari aduggiati, deperienti, sottomessi e l'eliminazione dei soggetti compromessi da problematiche fitosanitarie;
- PRESO ATTO che è prevista l'attività di monitoraggio, con tre rilevamenti all'anno per tre anni, indirizzata alla verifica dell'attecchimento della vegetazione di nuovo impianto ed all'evoluzione degli impianti stessi e che, contestualmente a tale attività, si provvederà all'eliminazione dei soggetti, eventualmente presenti, di specie alloctone;
- PRESO ATTO che, nelle aree di Punta Sabbioni e Alberoni, è previsto lo svolgimento di una campagna di monitoraggio della durata complessiva di 3 anni: 8 campagne annuali da effettuare nel primo e terzo anno per coleotteri (da marzo a ottobre) e rettili (da febbraio a settembre); 6 campagne annuali (da maggio a luglio, con cadenza quindicinale) per l'avifauna nidificante e 24 campagne annuali (con cadenza quindicinale) per l'avifauna svernante e migratrice;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2175 del 06**

- PRESO ATTO che, sulla base del crono programma, le attività saranno svolte in periodo distinti e successivi: l'installazione dei frangivento tra ottobre e gennaio; successivamente, il trapianto di ammofila e il l'impianto delle fasce arboree-arbustive tra gennaio e marzo; la posa dei sistemi di inostradellamento nei mesi di aprile e maggio;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che il progetto in argomento ricade quasi interamente all'interno della rete Natura 2000 del Veneto e in particolare nei siti SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" e IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei";
- CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede che per gli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra si provveda preliminarmente ad un confronto della successione attuale dei popolamenti vegetali presenti nel sito con i modelli di vegetazione naturale potenziale, esemplificati nei profili delle successioni di habitat della serie dunale nel litorale veneto, e che la ricostruzione di habitat delle dune costiere avverrà tenendo conto dello stato di fatto;
- CONSIDERATO che, a seguito delle indagini vegetazionali condotte nell'aprile 2012, per gli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra sono state identificate delle aree d'intervento più circoscritte rispetto a quanto previsto dal progetto e, nel caso del sito Ca' Savio (per una superficie complessiva di circa 49.500 mq), al di fuori di aree classificabili come habitat di allegato I alla direttiva 92/43/CEE e, nel caso degli Alberoni (per una superficie complessiva di circa 33.500 mq), in aree interessanti solo marginalmente gli habitat 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*" e 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*";
- CONSIDERATO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in esame riconosce la necessità di realizzare gli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra al di fuori delle aree identificabili con i seguenti habitat 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*" e 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*";
- CONSIDERATO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in esame fornisce inoltre le seguenti indicazioni da rispettare in fase di attuazione degli interventi: garantire la conformità degli automezzi di cantiere dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee ed il livello di manutenzione dovrà essere garantito per tutta la durata del cantiere; eseguire le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici su area attrezzata e impermeabilizzata; controllare periodicamente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi; provvedere alla corretta gestione dei rifiuti secondo la vigente normativa; procedere in fase di cantiere alla preliminare verifica della eventuale presenza di nidificazione di specie protette nelle aree interessate dagli interventi e, in caso di accertata presenza, di prestare la massima cura al fine di non compromettere il successo della nidificazione;
- CONSIDERATO che, nel succitato "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046" di cui alla D.G.R. 682/2012, tra gli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra, la messa a dimora di leccio, orniello e specie arbustive dell'orno-lecceta è limitata ad ambienti riferibili all'habitat 2270\* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*" in cui precedentemente si è provveduto al diradamento della pineta a carico degli esemplari adduggiati, deperienti e sottomessi, e che questi interventi, integrati ad altri di protezione della duna mediante il rafforzamento ed inserimento della vegetazione tipica, sono finalizzati al ripristino della successione ecologica e di ogni ambiente, nel rispetto del rapporto dinamico e funzionale sia con quello che lo precede che con quello che lo segue;
- CONSIDERATO che, sia il progetto in argomento che il succitato piano, indicano come attività propedeutica la definizione di un profilo che assolva principalmente la continuità funzionale, oltreché fisica, tra le diverse unità al fine di progettare il transetto mare-entroterra che risulti completo ed equilibrato dal punto di vista quantitativo tra le unità vegetazionali;
- CONSIDERATO che, anche sulla base degli esiti dell'indagine vegetazionale di cui sopra, in entrambe le aree (Ca' Savio e Alberoni), emerge uno squilibrio tra le unità vegetazionali che dovrebbero costituire la

<p><b>ALLEGATO A alla</b> <b>Dgr n. 2175 del 06</b></p>
---

serie teorica psammofila edafoxerofila;

- RITENUTO che, a Ca' Savio, nella zona compresa tra le dune bianche e la retrostante pineta vi è la necessità di favorire, ove possibile, l'affermazione di condizioni vegetazionali riferibili agli habitat 2130\* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)" e 2250\* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", provvedendo al contenimento delle specie alloctone/invasive e comunque estranee al contesto ambientale e alla predisposizione della fascia pre-forestale a ginepro;
- RITENUTO che, nell'area di Ca' Savio in attuazione di quanto previsto dal summenzionato Piano, per la messa a dimora di leccio, orniello e specie arbustive dell'orno-lecceta è necessario provvedere preliminarmente ad una caratterizzazione (strutturale, fisionomica ed ecologica) degli ambienti riferibili all'habitat 2270\* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", al fine di verificare la reale possibilità di realizzare l'impianto dei filari arborei-arbustivi secondo le modalità e le quantità previste dal progetto in argomento e descritte nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
- RITENUTO che il sito degli Alberoni – parte Nord non è in grado di sviluppare in modo completo la serie psammofila a causa della conformazione locale del litorale e dei limiti fisici ivi presenti, risultando pertanto poco funzionale allo scopo la realizzazione della fascia arboreo-arbustiva dell'orno-lecceta;
- RITENUTO che nel sito degli Alberoni – parte Nord gli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra devono essere limitati alla realizzazione della fascia a ginepro mediante l'impianto di piccoli nuclei compatti e di soggetti isolati;
- RITENUTO che per la realizzazione degli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra è necessario disporre di un progetto di dettaglio relativo alla messa a dimora di specie arboree ed arbustive per la realizzazione di una fascia pre-forestale a ginepro e di una fascia a bosco litoraneo sulla base del profilo della serie psammofila da ripristinare definito alla luce degli attuali caratteri ambientali;
- CONSIDERATO che il programma di monitoraggio di cui al progetto in argomento è finalizzato alla sola verifica del buon esito dei trapianti (vitalità e naturalità dei trapianti);
- RITENUTO che, nei casi di fallanze nei trapianti, si provveda alla sostituzione con soggetti vitali anche nelle stagioni successive, nel periodo più idoneo, al fine di garantire il buon esito del trapianto stesso;
- RITENUTO che per la valutazione dell'efficacia del ripristino del transetto mare-entroterra sia necessaria anche una verifica (estensione, rappresentatività, tipicità) della unità vegetazionali che costituiscono la serie psammofila e riferibili ai seguenti habitat: 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine"; 2110 "Dune embrionali mobili"; 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)"; 2130\* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)"; 2160 "Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*"; 2250\* "Dune costiere con *Juniperus* spp."; 2270\* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*"; 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Haloschoenior*";
- RITENUTO che per tale verifica sia necessario un periodo non inferiore ai 10 anni e comunque prolungabile nel rispetto dei termini fissati per il monitoraggio trentennale degli interventi previsti nel "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046";
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;
- CONSIDERATO che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che le informazioni fornite, per l'elaborato in esame, possono essere ritenute sufficientemente complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;
- RITENUTO comunque di prescrivere:
1. di elaborare un progetto di dettaglio relativo alla messa a dimora di specie arboree ed arbustive per la realizzazione di una fascia pre-forestale a ginepro e di una fascia a bosco litoraneo sulla base del profilo della serie psammofila di riferimento, definito alla luce degli attuali caratteri ambientali e sulla base delle considerazioni sopra riportate;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2175 del 06**

2. di aggiornare il programma di monitoraggio degli interventi di ripristino del transetto mare-entroterra tenendo conto della progettazione di cui al primo punto, della necessità di verificare l'evoluzione delle unità che costituiscono la serie psammofila (dalla battigia alla duna consolidata a vegetazione forestale) per un periodo non inferiore ai 10 anni, della modalità di archiviazione dei dati (geodatabase) e di reporting degli esiti del monitoraggio;
3. di trasmettere la documentazione di cui ai punti precedenti per una valutazione preventiva all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza entro il 31/12/2012;
4. di trasmettere gli esiti delle attività di monitoraggio e gli archivi digitali in formato digitale, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo alla campagna annuale di monitoraggio;
5. di fornire, su supporto digitale e nelle forme previste dalla D.G.R. n. 1066/07, i rilievi fitosociologici e la cartografia degli habitat di interesse comunitario predisposti a seguito dell'indagine vegetazionale della primavera 2012;
6. di comunicare qualsiasi variazione al cronoprogramma degli interventi che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta realizzazione del progetto che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

**ESPRIME**

parere istruttorio favorevole alla relazione per la Valutazione di Incidenza (Screening) riguardante il progetto per il miglioramento, ripristino e recupero dei SIC IT3250003 e IT3250023 – 1<sup>a</sup> fase (C.1.9.), in comune di Cavallino Treporti (VE) e in comune di Venezia (VE), con le considerazioni e le prescrizioni sopra riportate;

e

**PRENDE ATTO**

della dichiarazione della dott.ssa Francesca PAVANELLO e della dott.ssa Roberta ROCCO, le quali dichiarano che *"con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

F.to avv. Paola Noemi FURLANIS

Venezia, lì 19.09.2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2176 del 6 novembre 2012

**DGRV n. 1239 del 3 agosto 2011 e DGRV 1253 del 3 luglio 2012. Ricerca immobiliare per l'acquisto, mediante locazione finanziaria (leasing), di un bene esistente o da costruire, da adibire, nel comune di Venezia terraferma, a "Sede centralizzata dei servizi logistici ed integrati della Regione del Veneto". Determinazioni.**

*[Demanio e patrimonio]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede a prendere atto delle sole risultanze della procedura esperita in riferimento all'Avviso Pubblico, di cui alla DGR n. 1239 del 3 agosto 2011, per la ricerca immobiliare per l'acquisto, mediante locazione finanziaria (leasing), di un bene esistente o da costruire, da adibire, nel comune di Venezia terraferma, a "Sede centralizzata dei servizi logistici ed integrati della Regione del Veneto".

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1239 del 3 agosto 2011 è stato approvato un Avviso Pubblico per la ricerca di un immobile esistente o da costruire da destinare a sede dell'archivio centralizzato, dell'autorimessa regionale, del deposito di materiale in transito e della stamperia, al fine di dismettere le sedi attualmente in locazione e di concentrare tali attività in un unico sito.

L'avviso de quo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 75 del 7 ottobre 2011, prevedeva la scadenza del 7 novembre 2011 per la presentazione delle proposte da parte degli interessati. In data 10 novembre 2011, in seduta pubblica, presso la sede della Regione del Veneto - Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, si è proceduto all'apertura dei plichi relativi alle proposte presentate per l'avviso di ricerca in oggetto.

All'esito sono pervenute n. 7 proposte:

- 1) Finanziaria Internazionale A.I. SGR SpA per conto del Fondo Lucrezio con sede in Conegliano Veneto (TV);
- 2) Todaro Srl con sede in Venezia Mestre;
- 3) Immobiliare Rosselli Srl con sede in Treviso;
- 4) Ape Srl con sede in Venezia Mestre;
- 5) Gruppo Basso SpA con sede in Treviso;
- 6) Venice Properties R.E. Srl con sede in Venezia Mestre;
- 7) Generale Servizi Srl con sede in Marcon (VE).

Il procedimento amministrativo prefigurato nella DGR n. 1239 del 3 agosto 2011 prevedeva che si procedesse all'esame e alla valutazione delle proposte pervenute, secondo criteri tecnico qualitativi e di convenienza individuati nell'avviso rinviando alla valutazione dell'Agenzia del Territorio, organo terzo, la perizia di congruità economica.

Con DGR n. 1253 del 3 luglio 2012 la Giunta Regionale ha demandato al Dirigente regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi la nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate, autorizzandolo a procedere sulla scorta dei criteri tecnico qualitativi e di convenienza indicati nel citato avviso di ricerca.

In attuazione a tale provvedimento, con decreto n. 132 del 24 luglio 2012, la Direzione regionale Demanio Patrimonio e Sedi ha proceduto alla individuazione della commissione, tra personale qualificato interno alla pubblica amministrazione e senza previsione di compenso.

La commissione e si è, quindi, insediata in data 30 luglio 2012 decidendo, stante il tempo trascorso, di verificare da subito il permanere dell'interesse in capo ai proponenti.

Considerato infatti che l'avviso di ricerca prevedeva che la validità delle proposte economiche presentate impegnasse tutti i partecipanti per soli 3 mesi, e risultando scaduti nel frattempo i termini di impegno alla data 7 febbraio 2012 si è proceduto ad interpello scritto a tutti i proponenti i quali hanno espressamente confermato, con nota scritta, la loro disponibilità a mantenere le condizioni già presentate, sia dal punto di vista tecnico che economico, fino a tutto il 31 ottobre 2012.

La commissione, riunitasi ulteriormente in data 8 e 31 agosto 2012, dopo aver esaminato le proposte tecniche ha riscontrato che ben 5 di queste, risultando in contrasto con quanto previsto dall'avviso di ricerca immobiliare, non potessero risultare oggetto di valutazione e ha individuato, quindi, tra le due rimaste la miglior proposta in base a quanto previsto nell'avviso, come da atti depositati presso gli uffici della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi.

Con decreto n. 209 in data 29.10.2012 la Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi ha approvato le risultanze della procedura di cui all'avviso pubblico, anche in relazione alla imminente scadenza del 31.10.2012 delle proposte irrevocabili e della necessità di procedere con le relative comunicazioni ed ha rinviato ogni conseguente atto alla adozione di una successiva deliberazione della Giunta Regionale in merito alla definita determinazione relativa all'acquisto del bene in oggetto.

Considerato che l'Amministrazione ha proceduto a mezzo indagine di mercato e, come tale, non soggetta all'applicazione del Codice dei contratti per espressa previsione normativa di cui all'art.19 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che, nell'avviso reso pubblico, ha previsto espressamente che il perfezionarsi del contratto di acquisto conseguente rimane subordinato all'ottenimento della copertura finanziaria necessaria, si prende atto delle risultanze procedurali che non vincolano la amministrazione regionale.

Tale decisione trova il proprio fondamento nel quadro normativo nazionale in ambito di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni in corso di perfezionamento.

La Giunta Regionale acquisite le risultanze dell'attività svolta dalla predetta commissione prende atto del cessare degli effetti delle proposte irrevocabili di cui all'art. 1329 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale con il proprio favorevole parere il seguente provvedimento.

### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge regionale 1/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge regionale 6/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;

### delibera

1. di prendere atto delle risultanze dell'attività svolta dalla predetta commissione, come da atti depositati presso gli uffici della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi e del cessare degli effetti delle proposte irrevocabili di cui all'art. 1329 del Codice Civile;

2. di non procedere alla sottoscrizione di alcun contratto, in quanto le risultanze procedurali dell'esperita indagine di mercato non vincolano la amministrazione regionale, così come espressamente previsto nell'avviso pubblico pubblicato sul BUR del 7 ottobre 2011, ed in ragione del quadro normativo nazionale in ambito di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni in corso di perfezionamento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2177 del 6 novembre 2012

**Donazione di un'opera pittorica dell'artista veneta Carla Rigato intitolata "Spazio 1 - 2009" e di un'ulteriore opera pittorica dell'artista veneta Claudia Buttignol intitolata "Passaggi>Paesaggi 2004", in esposizione presso la Direzione Sede di Bruxelles. Accettazione.**

*[Demanio e patrimonio]*

Note per la trasparenza:

Gli artisti veneti Carla Rigato e Claudia Buttignol, hanno manifestato la propria volontà di donare alla Regione del Veneto le proprie opere pittoriche e che le stesse vengano collocate ai fini della loro esposizione nella sede regionale di Bruxelles.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Come è noto, tra le attività svolte dalla Direzione Sede di Bruxelles rientra la promozione della cultura e dell'identità Veneta in Europa. A tal proposito a seguito dell'adozione dell'atto deliberativo n. 581 del 9 marzo 2010 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e la Società Thesis S.p.A. una convenzione con obiettivo di far conoscere le opere degli artisti contemporanei veneti ad un contesto internazionale e di iniziare a creare, per la Regione del Veneto, una propria collezione d'arte contemporanea.

Conformemente a quanto previsto dalla su citata deliberazione regionale n. 581 del 9 marzo 2010, e dalla relativa convenzione sottoscritta tra le parti in data 24 marzo 2010, l'artista veneta Carla Rigato di Montegrotto Terme (PD), con nota in data 4 ottobre 2011 ha manifestato la volontà di donare alla Regione del Veneto una propria opera pittorica realizzata in acrilico su tela, le cui dimensioni sono di cm 100x100, intitolata "Spazio 1 - 2009", da esporsi presso la sede regionale della Direzione Sede di Bruxelles. Il valore di mercato attribuito a tale opera è di circa € 6.000,00 (seimila/00).

Analogamente anche l'artista veneta Claudia Buttignol di Conegliano Veneto (TV), ha manifestato, con nota in data 14 settembre 2011, la volontà di donare alla Regione del Veneto una propria opera pittorica realizzata con tecnica mista su tela, le cui dimensioni sono di cm 61x50, intitolata "Passaggi>Paesaggi 2004", da esporsi presso la sede regionale della Direzione Sede di Bruxelles. Il valore di mercato attribuito a tale opera è di circa € 2.000,00 (duemila/00).

All'interno delle attività previste dalla più volte citata convenzione, il 7 luglio 2010 è stata inaugurata, presso l'Istituto di Cultura di Bruxelles, la mostra "Passaggi e Paesaggi" dell'artista Claudia Buttignol. Alla mostra, la cui durata è stata di un mese, ha fatto seguito l'esposizione dell'opera presso la sede della Direzione Sede di Bruxelles, della durata di svariati mesi.

Inoltre, sempre sulla base della convenzione del 24 marzo 2010, in data 25 gennaio 2011 è stata inaugurata presso l'Istituto di Cultura di Bruxelles, la mostra intitolata "Cromaticos - la meraviglia dello spazio" dell'artista Carla Rigato. Tale mostra ha avuto una durata di un mese.

Attualmente entrambi i dipinti si trovano collocati ed esposti nella sede regionale della Direzione Sede di Bruxelles. Tale collocazione permette e permetterà ai visitatori della sede regionale medesima di apprezzare le opere degli artisti veneti e di approfondire i temi delle loro tecniche pittoriche.

Al riguardo, si deve evidenziare che, essendo i dipinti stati realizzati rispettivamente nel 2004 e nel 2009 da artisti entrambi viventi, non rientrano tra i beni culturali soggetti a tutela. La stessa sarà acquisita di diritto nel momento in cui le suddette opere entreranno a far parte del patrimonio della Regione del Veneto.

Per quanto sopra, nel ritenere che l'accettazione della proposta di donazione, avanzata dagli artisti veneti Carla Rigato e Claudia Buttignol, non possa che accrescere il patrimonio culturale a disposizione della Regione del Veneto nonché consentire una conoscenza più diretta delle opere pittoriche di artisti veneti con la collocazione dei loro dipinti nella sede istituzionale della Direzione Sede di Bruxelles, sede d'incontro di istituzioni e cittadini oltre che di ogni altro interesse di carattere culturale, sociale economico e politico collegato alla Regione, si reputa opportuno accettare le proposte di donazione sopra richiamate.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Codice Civile;

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali) s.m.i.;

Viste le proposte avanzate dagli artisti veneti Carla Rigato e Claudia Buttignol;

delibera

1. di accettare formalmente la donazione di un dipinto realizzato in acrilico su tela dall'artista veneta Carla Rigato di Montegrotto Terme (PD), le cui dimensioni sono di cm 100x100, intitolato "Spazio 1 - 2009";
2. di accettare formalmente la donazione di un dipinto realizzato con tecnica mista su tela, dall'artista veneta Claudia Buttignol di Conegliano Veneto (TV) le cui dimensioni sono di cm 61x50, intitolata "Passaggi>Paesaggi 2004";
3. di approvare gli schemi di donazione di cui sopra allegati alla presente deliberazione (Allegati "A" e "B"), che ne formano parte integrante e sostanziale, incaricando il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi alla sottoscrizione ed esecuzione del presente atto;

4. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto di procedere al rogito dell'atto in argomento, facendo carico al budget in capo allo stesso per il versamento di eventuali oneri per imposte di legge;
5. di dare atto che le opere pittoriche indicate ai punti 1) e 2) dovranno essere collocate e custodite presso la sede della Direzione Sede di Bruxelles;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

[Torna al sommario](#)



Rep.n.

Racc.n.

**DONAZIONE DI OPERA D'ARTE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila ....., oggi ..... del mese di .....

-----

In ..... presso

Avanti a me dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto  
- Giunta Regionale con sede in Venezia, alla presenza dei testimoni idonei ed a  
me noti:

- .....nato a ..... il ..... e residente a ..... via .....
- ..... nato a ..... il ..... e residente a ..... via .....

sono personalmente comparsi i Signori:

- ..... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica come in appresso,  
il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto della  
Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede in Venezia, Dorsoduro 3901,  
codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale della  
Direzione ..... in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. ....in data ..... che  
in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera  
"A" dispensato dalle Parti di darne lettura, per dare esecuzione alla stessa e  
per quanto disposto dall'art. 23 della Legge Regionale del Veneto n. 1/1997;

- ..... nato a ..... il .....e residente a ..... via .....

**ALLEGATO A alla  
Dcr n. 2177 del 06**

codice fiscale .....

- ..... nato a ..... il ..... e residente a ..... via .....

codice fiscale .....

Delle persone intervenute e della loro identità personale e qualifica io  
Ufficiale Rogante sono certo e faccio personalmente fede.

A mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale  
Rogante personalmente diretta, i suddetti Componenti

**p r e m e t t o n o**

- la ..... pittrice veneta nata a ..... il ..... ha proposto  
di donare alla Regione del Veneto Giunta Regionale una opera di propria  
realizzazione.

- l'opera in argomento è un dipinto acrilico su tela intitolato "Spazio 1 -  
2009" della misura di cm. 100x100;

- la Regione del Veneto Giunta Regionale con propria D.G.R. n. .... in data .....  
che in copia conforme al suo originale trovasi allegata sotto la lettera "A" al  
presente atto, ha disposto di accettare la donazione.

Ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale  
del presente atto, ora i componenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - I signori ..... e ..... dichiarano di donare, come donano,  
alla Regione del Veneto - Giunta Regionale che, come sopra rappresentata,  
dichiara di accettare un dipinto realizzato in acrilico su tela, opera della  
pittrice veneta Carla Rigato, datato 2009 e intitolato "Spazio 1 - 2009", della  
misura di cm. 100 x 100.

**ALLEGATO A alla  
Dcr n. 2177 del 06**

La suddetta opera è riprodotta nella fotografia che si unisce in allegato a colori al presente atto sotto la lettera "B" dopo che le parti, i testimoni ed io Ufficiale Rogante ne abbiamo preso visione sottoscrivendola.

La parte donante fa inoltre presente che l'opera in argomento è pubblicata sul catalogo "Carla Rigato" e che la donazione viene effettuata allo scopo di far conoscere ed apprezzare anche al di fuori del territorio veneto l'opera della predetta maestra e quindi con finalità pubblica di studio della sua opera stessa.

- Provenienza: quanto donato è di piena proprietà della parte donante

ART. 2 - Detto bene è donato nello stato di fatto in cui si trova e cioè in perfetto stato di conservazione come le Parti dichiarano ed attestano.

ART. 3 - La proprietà dell'opera come sopra descritta passa da oggi alla Regione del Veneto che entrerà nel possesso della medesima soltanto al momento della consegna, da effettuarsi con apposito verbale da perfezionarsi entro il ..... presso la sede di .....

Il dipinto si trova attualmente esposto presso la sede della Direzione Sede di Bruxelles.

ART. 4 - La parte donante garantisce la piena proprietà di quanto donato, la sua disponibilità, la sua libertà da pesi, vincoli, oneri reali, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli od ostative, litispendenze, diritti di terzi, privilegi di natura anche fiscali, volendo in contrario, rispondere dei casi di molestia e di evizione come per legge.

ART. 5 - Ai fini puramente fiscali le parti donanti dichiarano che il valore

**ALLEGATO A alla  
Dcr n. 2177 del 06**

dell'opera donata ammonta ad Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).

ART. 6 - Spese e tasse di quest'atto inerenti e conseguenti faranno capo alla Regione del Veneto.

Al riguardo, le Parti chiedono l'esenzione totale da imposte ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, dichiarando le parti medesime che l'atto di liberalità è effettuato per finalità di pubblica utilità e di studio dell'opera della pittrice Carla Rigato.

Del che ho redatto il presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mia mano su numero ..... (n. ....) fogli occupati per pagine scritte intere ..... (n. ....) e fino a qui della ....., del quale ho dato lettura, presenti i testi, alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò con me ed i testi lo sottoscrivono.



Rep.n.

Racc.n.

**DONAZIONE DI OPERA D'ARTE****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila ....., oggi ..... del mese di .....

-----

In ..... presso

Avanti a me dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto  
- Giunta Regionale con sede in Venezia, alla presenza dei testimoni idonei ed a  
me noti:

- .....nato a ..... il ..... e residente a ..... via .....
- ..... nato a ..... il ..... e residente a ..... via .....

sono personalmente comparsi i Signori:

- ..... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica come in appresso,  
il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto della  
Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede in Venezia, Dorsoduro 3901,  
codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale della  
Direzione ..... in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. ....in data ..... che  
in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera  
"A" dispensato dalle Parti di darne lettura, per dare esecuzione alla stessa e  
per quanto disposto dall'art. 23 della Legge Regionale del Veneto n. 1/1997;
- ..... nato a ..... il .....e residente a ..... via .....

**ALLEGATO B alla  
Dcr n. 2177 del 06**

codice fiscale .....

- ..... nato a ..... il ..... e residente a ..... via .....

codice fiscale .....

Delle persone intervenute e della loro identità personale e qualifica io  
Ufficiale Rogante sono certo e faccio personalmente fede.

A mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale  
Rogante personalmente diretta, i suddetti Componenti

**p r e m e t t o n o**

- la ..... pittrice veneta nata a ..... il ..... ha proposto  
di donare alla Regione del Veneto Giunta Regionale una opera di propria  
realizzazione.

- l'opera in argomento è un dipinto acrilico su tela intitolato "Spazio 1 -  
2009" della misura di cm. 100x100;

- la Regione del Veneto Giunta Regionale con propria D.G.R. n. .... in data .....  
che in copia conforme al suo originale trovasi allegata sotto la lettera "A" al  
presente atto, ha disposto di accettare la donazione.

Ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale  
del presente atto, ora i componenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - I signori ..... e ..... dichiarano di donare, come donano,  
alla Regione del Veneto - Giunta Regionale che, come sopra rappresentata,  
dichiara di accettare un dipinto realizzato in acrilico su tela, opera della  
pittrice veneta Claudia Buttignol, datato 2004 e intitolato "Passaggi>Paesaggi  
2004", della misura di cm. 61 x 50.

**ALLEGATO B alla  
Dcr n. 2177 del 06**

La suddetta opera è riprodotta nella fotografia che si unisce in allegato a colori al presente atto sotto la lettera "B" dopo che le parti, i testimoni ed io Ufficiale Rogante ne abbiamo preso visione sottoscrivendola.

La parte donante fa inoltre presente che l'opera in argomento è pubblicata sul catalogo "Clausia Buttignol" e che la donazione viene effettuata allo scopo di far conoscere ed apprezzare anche al di fuori del territorio veneto l'opera della predetta maestra e quindi con finalità pubblica di studio della sua opera stessa.

- Provenienza: quanto donato è di piena proprietà della parte donante

ART. 2 - Detto bene è donato nello stato di fatto in cui si trova e cioè in perfetto stato di conservazione come le Parti dichiarano ed attestano.

ART. 3 - La proprietà dell'opera come sopra descritta passa da oggi alla Regione del Veneto che entrerà nel possesso della medesima soltanto al momento della consegna, da effettuarsi con apposito verbale da perfezionarsi entro il ..... presso la sede di .....

Il dipinto si trova attualmente esposto presso la sede della Direzione Sede di Bruxelles.

ART. 4 - La parte donante garantisce la piena proprietà di quanto donato, la sua disponibilità, la sua libertà da pesi, vincoli, oneri reali, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli od ostative, litispendenze, diritti di terzi, privilegi di natura anche fiscali, volendo in contrario, rispondere dei casi di molestia e di evizione come per legge.

ART. 5 - Ai fini puramente fiscali le parti donanti dichiarano che il valore

**ALLEGATO B alla  
Dcr n. 2177 del 06**

dell'opera donata ammonta ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

ART. 6 - Spese e tasse di quest'atto inerenti e conseguenti faranno capo alla Regione del Veneto.

Al riguardo, le Parti chiedono l'esenzione totale da imposte ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, dichiarando le parti medesime che l'atto di liberalità è effettuato per finalità di pubblica utilità e di studio dell'opera della pittrice Carla Rigato.

Del che ho redatto il presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mia mano su numero ..... (n. ....) fogli occupati per pagine scritte intere ..... (n. ....) e fino a qui della ....., del quale ho dato lettura, presenti i testi, alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò con me ed i testi lo sottoscrivono.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2178 del 6 novembre 2012

**Valutazione Studio di Incidenza Ambientale (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE art. 6 commi 3 e 4 e 2009/147/CE - D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii artt. 5 e 6 - DGR 3173/2006 - All. A) - Acquisizione servizio ai sensi della DGR 354/2012.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Nella predisposizione della Variante parziale al PTRC e del Piano d'Ambito Paesaggistico dal Po al Piave è d'obbligo redigere - per disposizioni comunitarie nazionali e regionali la Valutazione Ambientale e Strategica - alla quale si deve anche accompagnare la Valutazione di Incidenza (VINCA) per la tutela di specie naturali e animali.

Il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con propria deliberazione n. 372 del 17 febbraio 2009 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato, ai sensi della LR 11/2004, il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Con DGR n. 1705 del 26 ottobre 2011 è stata avviata la predisposizione di una Variante parziale al PTRC adottato per l'attribuzione a esso della valenza paesaggistica, ai sensi del DLgs 42/04 e come definito nell'Intesa Stato - Regione sottoscritta il 15 luglio 2009, e per un aggiornamento dei suoi contenuti urbanistico-territoriali, conseguente alle mutate condizioni dei comparti dell'economia, della produttività, dei servizi di eccellenza, della sicurezza idraulica, ma anche delle nuove esigenze di federalismo, intervenute negli ultimi anni.

Il procedimento di formazione delle varianti al PTRC è disciplinato dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio", la quale all'art. 25 prevede la redazione di un documento preliminare con i contenuti previsti dall'art. 3 della stessa legge. L'articolo 4 della medesima legge regionale 11/2004 sancisce, inoltre, l'obbligatorietà della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva comunitaria 2001/42/CE e al DLgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente).

Il processo VAS di consultazione/concertazione/partecipazione, ex LR 11/2004, sul Documento Preliminare, ha avuto inizio, tra l'altro, con gli incontri tematici svoltisi in tutte le province della Regione, iniziati a Belluno l'11/6/2012 e terminati a Mira (VE) il 23/7/2012.

Si tratta ora di completare quanto stabilito dalle disposizioni europee nazionali e regionali (Direttiva 92/43/CEE art. 6 commi 4 e 4 e 2009/147/CE - D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii artt. 5 e 6 - DGR 3173/2006 - all. A) con la redazione dello studio di Incidenza Ambientale.

Tale studio deve riguardare in particolare l'incidenza degli interventi previsti nel disegno di pianificazione regionale, specie in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat di importanza comunitaria e nei siti della rete ecologica.

Considerata la specificità del lavoro proposto, stante la mancanza di personale regionale in servizio presso la Direzione ed anche in riferimento al collegamento dello stesso alla procedura di VAS, si ritiene di incaricare un soggetto esterno, per la predisposizione dell'elaborato di VINCA per la variante parziale al PTRC e per il Piano d'Ambito Paesaggistico dal Po al Piave, demandando alla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di provvedere all'individuazione di un collaboratore esterno, al quale affidare tale incarico, mediante le procedure di cui alla DGR 354/2012.

Per tale incarico, si prevede una spesa di € 9.500,00.= oltre imposte di legge.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Vista la L.R. 23.04.2004 n. 11 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 7.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30.01.1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

Vista la DGR n. 354 del 6.03.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (L.R. 6/1980, art. 43 bis, c. 2; L.R. 27/2003, art. 29; D.Lgs 163/2006 art. 125; DPR 207/2010, artt. Da 173 a 177, art. 267, artt. Da 329 a 338);

Vista il D.lgs n. 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"

Viste: la Direttiva 92/43/CEE art. 6 commi 4 e 4 e 2009/147/CE - il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii artt. 5 e 6 - la DGR 3173/2006 - all. A)

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare al Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica con successivo provvedimento l'individuazione di un soggetto competente per la predisposizione dell'elaborato di VINCA per la variante parziale al PTRC e per il Piano d'Ambito Paesaggistico dal Po al Piave, che sarà incaricato ai sensi della DGR n. 354/2012;

3. di determinare in € 9.500,00 (oltre imposte di legge) l'importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (p.t.r.c.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio annuale di previsione che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica all'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2181 del 6 novembre 2012

**Approvazione del Piano e Linee guida ambito d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese, di cui al “Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio Veneto”, e secondo il programma degli interventi previsto dalla DGR 3999/2009.**

*[Urbanistica]*

Note per la trasparenza:

Approvazione del Piano e Linee guida relativo all' ambito d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese, in conformità alle direttive della DGR 3999/2009.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“L'art. 17 della L.R. 01/2009 stabilisce che la Giunta Regionale deve definire ogni anno, il programma degli interventi per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati alla riqualificazione e al risanamento paesaggistico, in attuazione del D.Lgs. 42/2004.

Con DGR 3999/2009 veniva approvato il Programma degli interventi per l'anno 2009. Nella medesima delibera, erano stati individuati alcuni Enti attuatori e gestori delle risorse, tra i quali, il comune di Piombino Dese. L'Ente attuatore, comune di Piombino Dese, ha presentato il seguente piano e linee guida:

- ambito d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese (PD).

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, ha espresso parere favorevole in data 25.10.2012 in merito al piano e linee guida presentato dal comune di Piombino Dese relativo all'ambito di cui sopra (Allegato A)”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137”;

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

Vista la L.R. 12.01.2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009”;

Vista la DGR 3999 del 22.12.2009 “Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto. Programma degli interventi per l'anno 2009. Art. 17, L.R. 12.01.2009, n. 1. Deliberazione/CR 144 del 20.10.2009”;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità alla DGR 3999/2009, il piano e linee guida del comune di Piombino Dese (PD) relativo all'ambito d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese, così come espresso nel parere Allegato A;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 2181 del 06 novembre 2012**

pag. 1/2

**REGIONE DEL VENETO**  
**Direzione Urbanistica e Paesaggio**  
**Servizio Paesaggio ed Osservatorio**

P A R E R E

**Oggetto:** comune di Piombino Dese (PD) - Programma degli interventi per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio di cui alla DGR 3999 del 22.12.2009 – Piano e linee guida ambito d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese.

**PREMESSE:**

Il complesso architettonico versa in condizioni di pesante degrado. La crisi iniziò con lo smembramento della proprietà negli anni '50, con l'eliminazione dei viali, dei filari di carpini, del "brolo", con l'interramento della "peschiera", con il dissesto del ponte dei "sette archi" e la trasformazione della "barchessa" attribuita allo Scamozzi per ricavarne alloggi e negozi.

Lo studio si inserisce fra le attività afferenti al "Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio veneto" previste dal Programma degli interventi per l'anno 2009 (DGR 3999/2009), ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12.01.2009, n. 1 e finalizzata a recuperare le aree interessate da degrado paesaggistico, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni.

**I PRESUPPOSTI DEL PROGETTO**

Il programma degli interventi sopracitato, stabilisce che il progetto del Piano, attraverso apposite linee guida, dovrà prevedere il recupero degli elementi costitutivi del brolo di villa Cornaro (viali alberati, peschiera, ponte di accesso alla villa, etc.), e la riqualificazione dell'intero compendio attraverso la realizzazione di un percorso in grado di relazionare e rendere fruibile la villa e la campagna circostante, ancora integra e coltivata secondo metodi tradizionali, fino al collegamento con il percorso ciclabile interprovinciale in progetto sul sedime dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia.

**IL PROGETTO DEL PIANO**

Partendo dalla centralità della villa Cornaro quale elemento di maggior pregio storico e culturale del contesto, il progetto, costituisce un primo e sostanziale passo verso la ricostituzione del parco e del brolo che componevano il compendio pertinenziale scoperto di villa Cornaro. Dal 1950 e per un paio di decenni, le pertinenze della villa sono state gravemente menomate mediante asportazione di arredi, taglio di piante, demolizione di ponticelli, interrimento della peschiera, determinando una sostanziale riduzione dei valori culturali e paesaggistici originari.

Ora, partendo dalla considerazione che solo dalla conoscenza e valorizzazione dei capolavori consegue una loro naturale conservazione, si ritiene che la riproposizione del brolo, del parco e

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2181 del 06 novembre 2012**

pag. 2/2

della peschiera unitamente alla creazione di percorsi pedonali, consentono di incrementare la conoscenza di una delle maggiori opere del Palladio.

In questa prima fase del percorso di recupero, si prevede il ripristino della peschiera, la creazione dei percorsi pedonali accompagnati da filari di alberi, la riorganizzazione del parco giochi per i bimbi, la creazione dei ponticelli di accesso e collegamento fra le varie strutture ciclopedonali esistenti. In particolare è previsto anche se in più fasi, il collegamento fra la pista ciclabile sull'ex ferrovia Ostiglia con i percorsi in progetto.

Va da sé che l'elemento centrale è costituito dalla villa Cornaro alla quale si affianca, sul lato ovest, la barchessa dello Scamozzi ed è la villa che, per così dire, "governa" tutti gli aspetti progettuali tanto che i percorsi sono studiati in modo tale da rendere visibile il capolavoro da varie angolazioni, conducendo "per mano" il visitatore per farlo entrare nella villa dal lato nord vale a dire dall'ingresso principale o di rappresentanza.

L'Amministrazione comunale di Piombino Dese, attraverso accordi bonari, è diventata proprietaria di aree fondamentali per l'attuazione del progetto che si presenta.

Nella planimetria allegata si cerca di dar conto delle varie fasi di ricomposizione ambientale distinguendo quelle realizzabili nell'immediato da quelle da procrastinare nel futuro in funzione non solo della disponibilità economica ma anche in relazione all'utilizzo del terreno da parte degli agricoltori con i quali instaurando un corretto rapporto, magari convenzionato, si può pervenire all'ottenimento di un parco agricolo molto prossimo al brolo originario.

Il progetto è costituito da un totale di n. 20 elaborati distinti in n. 7 relazioni, n. 7 grafici e n. 6 documenti amministrativi. E' stata inoltre presentata una documentazione integrativa allegata alla relazione di sintesi composta dalle Tavole n. 1, 2, e 3.

**CONSIDERATO CHE:**

Il progetto si ritiene condivisibile in quanto si tratta sostanzialmente di una riproposizione di elementi testimoni dell'assetto paesaggistico originario. Appare tuttavia necessario che tali interventi siano rivolti anche alla conservazione della percezione visiva e funzionale dell'intero compendio figurativo di villa Cornaro, sia all'interno del "Brolo" che oltre il fiume Draganzuolo. La spesa complessiva presunta è stata quantificata in Euro 778.273,76.

Tutto ciò premesso e considerato, la Direzione Urbanistica e Paesaggio,

**E' DEL PARERE**

che lo studio per la riqualificazione ed il risanamento paesaggistico denominato ambito d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese, sia conforme alle direttive della DGR 3999/2009 e pertanto meritevole di approvazione con le considerazioni esposte in precedenza.

Venezia, 25.10.2012

Il Dirigente Regionale  
Arch. Vincenzo Fabris

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2182 del 6 novembre 2012

**Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, - L.R. 11/2004**

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica della Conferenza di Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale riguardante i comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di Giunta del comune di Bosco Chiesanuova (VR) n. 55 del 17.03.2005 integrata con n. 82 del 16.07.2008, e con deliberazione di Giunta del comune di Cerro Veronese (VR) n. 20 del 17.03.2005 integrata con n. 35 del 17.07.2008, esecutive a tutti gli effetti, è stato adottato il documento preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.

In data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, tra la Regione Veneto, e i Sindaci dei comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR).

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati dai comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) con provvedimenti di Giunta rispettivamente n. 72 del 2.07.2010 e n. 42 del 13.05.2010, esecutivi.

In data 10.12.2010, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T.I. dei comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR), in copianificazione con la Regione Veneto.

Con deliberazioni di Consiglio n. 47 del 22.12.2010 e n. 33 del 18.12.2010 rispettivamente il comune di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.).

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute per il comune di Bosco Chiesanuova, n. 26 osservazioni, di cui una fuori termine; per il comune di Cerro Veronese, n. 14 osservazioni di cui una fuori termine. Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 13 del 29 febbraio 2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 791/2009.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, con decreto 81 del 1.10.2012, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2004 e della DGR 3958/2006. Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale che ha espresso parere favorevole n. 63 del 12.07.2012.

In data 10.10.2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita, presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio, la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR), adottato rispettivamente con deliberazioni di Consiglio n. 47 del 22.12.2010 e n. 33 del 18.12.2010, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 63 del 12.07.2012, agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. la decisione favorevole è espressa pertanto sugli elaborati, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle integrazioni apportate conseguenti al parere della VTR, con le precisazioni sopraesposte, e della Commissione regionale VAS, costituenti il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR).

La documentazione presentata è di seguito elencata.

Relazioni urbanistiche e Norme Tecniche:

- Relazione Tecnica,
- Relazione di Progetto,
- Relazione Sintetica,
- Norme Tecniche Generali e di Attuazione degli A.T.O.

Elaborati grafici progettuali:

- Elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale,
- Elaborato 2 - Carta delle Invarianti,
- Elaborato 3 - Carta delle Fragilità,
- Elaborato 4 - Carta della Trasformabilità - ATO - Azioni strategiche, Valori e Tutele.

Valutazione Ambientale Strategica:

- Elaborato 1 RA - Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica;
- Elaborato 2 SNT - Sintesi non tecnica - Valutazione Ambientale Strategica;
- Elaborato VAS C 1 - Estratti: Tavola Rete Ecologica del Veneto; Piano Regionale Attività di Cava e relativa sovrapposizione delle azioni strategiche previste in Tavola 4 del P.A.T. - Valutazione Ambientale Strategica;

- Elaborato VAS C 2 - Estratto Tavole P.T.C.P. DI VERONA - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 3 - USO DEL SUOLO - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 4 - SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 5 - Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 6 - VARIAZIONI DEL LIVELLO DI NATURALITÀ - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 7 - UNIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI dei comuni confinanti - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 8A - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - Monossido di Carbonio - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 8B - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - Biossido di azoto - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 8C - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - Polveri sottili (PM10) - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 8D - Emissioni sonore dovute a traffico veicolare - Valutazione Ambientale Strategica;
- elaborato VAS C 9 - VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA - Confronto Stato Attuale, Ipotesi di Progetto Ipotesi Zero e Scenari alternativi - Valutazione Ambientale Strategica.

Valutazione d'Incidenza Ambientale (Relazione di Screening e tavole):

- Elaborato VInC A R 1 - SELEZIONE di screening - D.G.R.V. 3173/2006 - Valutazione Ambientale Strategica - RELAZIONE;
- Elaborato VInC A C 1 - SOVRAPPORZIONE TAV. 4 con HABITAT NATURA 2000 - Valutazione Ambientale Strategica - Selezione di Screening - DGR 3173/2006.

Quadro Conoscitivo:

- DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, 3° comma, lettera d), della L.R. 11/2004;
- Relazione del Quadro Conoscitivo e Banca Dati.

Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 10.10.2012.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;

Vista la DGR 3090 del 3.10.2006 “Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004”;

Vista la DGR 3958 del 12.12.2006 “Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui al 1° comma, art. 11, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al 2° comma, art. 11, L.R. 11/2004”;

Vista la DGR 791 del 31.03.2009 “Adeguamento delle procedure di valutazione ambientale strategica a seguito della modifica alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 così detto “Codice ambientale”, approvata dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”.

#### delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR), a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 10.10.2012 il cui al verbale, Allegato A;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso: l'ufficio tecnico del comune interessato; la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e la Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

[Torna al sommario](#)



**COMUNI DI**  
**Bosco Chiesanuova**  
**e Cerro Veronese**  
PROVINCIA DI VERONA

**CONFERENZA DI SERVIZI – 10.10.2012**

L'anno 2012, il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre, alle ore 14.30, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione Veneto in Calle Priuli a Venezia, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dai Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese, avente per oggetto:

**Approvazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed esame osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Bosco Chiesanuova	Geom. Claudio Melotti	Vicesindaco f.f. del Comune di Bosco Chiesanuova (VR) - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2010
Comune di Cerro Veronese	Sig. Paolo Garra	Sindaco del Comune di Cerro Veronese (VR) - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18/12/2010
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris	Dirigente del Servizio Pianificazione Concertata – Direzione Urbanistica e Paesaggio in attuazione della DGRV n. 3090 dello 03.10.2006

Sono inoltre presenti:

Arch. Silvia Bresin	Regione Veneto – Direzione Urbanistica
Arch. Anna Chiara Sommacampagna	Comune di Cerro Veronese (VR) – Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Daniel Mantovani	Tecnico Progettista

**RICHIAMATO E PREMESSO**

- Che la Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche e integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n°11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;

- che in data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra i Sindaci dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente
  - Comune di Bosco Chiesanuova n°47 del 22.12.2010
  - Comune di Cerro Veronese n°33 del 18.12.2010
 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio dei Comuni e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet dei Comuni e su n. 1 quotidiani locali e n. 1 quotidiani nazionali;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 28 del 22.03.2012 di cui alla DGRV n. 3262 del 24.10.2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 63 tenuta in data 12.07.2012;
- che in data 03.10.2012 prot. n. 8815 è stata indetta dal Comune di Bosco Chiesanuova (VR) – capofila – la presente Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e delle osservazioni pervenute, convocando la Conferenza stessa per il giorno 10 alle ore 14.30 presso la Direzione Urbanistica della Regione Veneto in Calle Priuli a Cannaregio – Venezia.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova – capofila – assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario l' Arch. Anna Chiara Sommacampagna, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cerro Veronese (VR).

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco – Verona Prot. n. 426867 del 06.08.2010;
- dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia Prot. n. 3015 del 26.08.2010;
- della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi n. URB/2010/109 del 20.09.2010;
- della Direzione Geologia e Attività Estrattive n. 433382 del 10.08.2010;
- della Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 31.01.2012;
- della U.P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) espresso dalla Commissione regionale VAS con provvedimento n. 13 del 29.02.2012 ai sensi della DGR n. 791/2099;
- del decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 81 dello 01.10.2012 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Valutazione Tecnica Regionale n. 63 del 12.07.2012;

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari a integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che è allegato al presente verbale.

La Provincia di Verona, invitata con nota 314795/62.02 dello 09.07.2010, non ha partecipato alla seduta del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della citata legge. La medesima Provincia di Verona ha comunque fatto pervenire per tempo la propria

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31.01.2012, con la quale formula un parere favorevole sul Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese, elaborato mediante procedura concertata tra Regione Veneto, Provincia di Verona e detti Comuni, come previsto agli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 dello 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 dello 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 dello 01.10.2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
- PRESO ATTO delle deliberazioni di adozione di Consiglio Comunale rispettivamente
  - Comune di Bosco Chiesanuova n°47 del 22.12.2010
  - Comune di Cerro Veronese n°33 del 18.12.2010;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10.05.2006 dalla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco - Verona Prot. n. 426867 dello 06.08.2010;
- VISTO il parere preliminare della Direzione Geologia e Attività Estrattive n. 433382 del 10.08.2010;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 13 del 29.02.2012;
- Decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 81 dello 01.10.2012 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 63 del 12.07.2012;

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente del  
Comune di Bosco Chiesanuova n°47 del 22.12.2010  
Comune di Cerro Veronese n°33 del 18.12.2010  
con le seguenti precisazioni:**

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 63 del 12.07.2012 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che è allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazioni di Consiglio sopracitate che sono stati integrati e corretti in riferimento ai pareri espressi ed aggiornati a seguito dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute, costituenti il Piano di Assetto del Territorio dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR).

- b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T.I., e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 13 del 29.02.2012**

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

**c) esprimono consenso unanime agli elaborati del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR), come composti da:**

Relazioni urbanistiche e Norme Tecniche:

1. Relazione Tecnica
2. Relazione di Progetto
3. Relazione Sintetica
4. Norme Tecniche Generali e di Attuazione degli A.T.O.

Elaborati grafici progettuali:

5. Elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
6. Elaborato 2 - Carta delle Invarianti
7. Elaborato 3 - Carta delle Fragilità
8. Elaborato 4 - Carta della Trasformabilità - ATO - Azioni strategiche, Valori e Tutele

Valutazione Ambientale Strategica

9. Elaborato 1 RA - RAPPORTO AMBIENTALE - Valutazione Ambientale Strategica
10. Elaborato 2 SNT - SINTESI NON TECNICA - Valutazione Ambientale Strategica
11. Elaborato VAS C 1 - Estratti: Tavola Rete Ecologica del Veneto; Piano Regionale Attività di Cava e relativa sovrapposizione delle azioni strategiche previste in Tavola 4 del P.A.T.I. - Valutazione Ambientale Strategica
12. Elaborato VAS C 2 - ESTRATTO TAVOLE P.T.C.P. DI VERONA - Valutazione Ambientale Strategica
13. Elaborato VAS C 3 - USO DEL SUOLO - Valutazione Ambientale Strategica
14. Elaborato VAS C 4 - SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA - Valutazione Ambientale Strategica
15. Elaborato VAS C 5 - Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione - Valutazione Ambientale Strategica
16. Elaborato VAS C 6 - VARIAZIONI DEL LIVELLO DI NATURALITA' - Valutazione Ambientale Strategica
17. Elaborato VAS C 7 - UNIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI dei comuni confinanti - Valutazione Ambientale Strategica
18. Elaborato VAS C 8A - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - MONOSSIDO DI CARBONIO - Valutazione Ambientale Strategica
19. Elaborato VAS C 8B - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - BIOSSIDO DI AZOTO - Valutazione Ambientale Strategica
20. Elaborato VAS C 8C - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - POLVERI SOTTILI (PM<sub>10</sub>) - Valutazione Ambientale Strategica
21. Elaborato VAS C 8D - EMISSIONI SONORE DOVUTE A TRAFFICO VEICOLARE - Valutazione Ambientale Strategica
22. Elaborato VAS C 9 - VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA - Confronto Stato Attuale, Ipotesi di Progetto Ipotesi Zero e Scenari alternativi - Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione d'Incidenza Ambientale (Relazione di Screening e tavole):

23. Elaborato VInC A R 1 - SELEZIONE DI SCREENING - D.G.R.V. 3173/2006 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - RELAZIONE
24. Elaborato VInC A C 1 - SOVRAPPOSIZIONE TAV. 4 con HABITAT NATURA 2000 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Selezione di Screening - DGR 3173/2006

Quadro Conoscitivo:

25. DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, 3° comma, lettera d), della L.R. 11/2004
26. Relazione del Quadro Conoscitivo e Banca Dati

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

d) **allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**

- Valutazione Tecnica Regionale n. 63 del 12.07.2012;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 13 del 29.02.2012;

e) **danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.**

La conferenza si chiude alle ore 16.00.

Il presente Verbale è composto di n. 5 facciate e n. 3 fogli.

Il segretario verbalizzante  
*f.to* Arch. Anna Chiara Sommacampagna  
del Comune di Cerro Veronese

Venezia lì, 10 ottobre 2012

Per il Comune di Bosco Chiesanuova  
Il Vicesindaco *f.f.*

Per il Comune di Cerro Veronese  
Il Sindaco

\_\_\_\_\_  
*f.to* Geom. Claudio Melotti

\_\_\_\_\_  
*f.to* Sig. Paolo Garra

Per la Regione Veneto  
Il Dirigente della  
Direzione Urbanistica e Paesaggio

\_\_\_\_\_  
*f.to* Arch. Vincenzo Fabris

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale – 9 <sup>a</sup> legislatura	pag. 1/1
---	--	----------

**VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE**  
 Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27

**n. 63 del 12.07.2012**

**Oggetto:** Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR)  
 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale detto della "LESSINIA CENTRALE"  
 Art. 15 LR 11/2004.

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.06.2012 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul PATI dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e della D.G.R. n. 3090 del 03.10.2006;
- le Amministrazioni comunali e la Provincia di Verona sono state invitate con nota n. 314795/62.02 del 09.07.2012.  
 Alla seduta del Comitato del 12.07.2012 hanno partecipato, per la discussione dell'argomento in oggetto, i Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR), mentre non ha partecipato la Provincia di Verona;

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la D.G.R. n. 1131 del 18.03.2005;
- Vista la D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere 63 del 12.07.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere n. 63/2012 del Comitato.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
 DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO  
 INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE  
 f.to Arch. Vincenzo Fabris

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale – 9 <sup>a</sup> legislatura	pag. 1/53
--	-----------

**REGIONE DEL VENETO**  
**Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11**  
**Comitato**  
 previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. 63 in data 12.07.2012

O M I S S I S

**PARERE**

**OGGETTO:** Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR)  
 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale detto della "LESSINIA CENTRALE"  
 Art. 15 LR 11/2004

**PREMESSE**

Con le Deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Bosco Chiesanuova, n. 55 del 17.03.2005 integrata con n. 82 del 16.07.2008 e del Comune di Cerro Veronese n. 20 del 17.03.2005 integrata con n. 35 del 17.07.2008, esecutive a tutti gli effetti, le rispettive Amministrazioni della Lessinia Centrale (VR) hanno adottato il Documento preliminare e la relativo schema di accordo di pianificazione.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 141 del 02.12.2008 della Commissione Regionale VAS.

Con nota n. 211957/47.01 in data 22.03.2005 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comuni della Lessinia Centrale e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta Comunale del comune di Bosco Chiesanuova, n. 72 del 2 luglio 2010 e del Comune di Cerro Veronese, n. 42 del 13 maggio 2010.

Gli elaborati del PATI sono stati sottoscritti presso la Regione Veneto in data 10.12.2010 dopo l'acquisizione dei seguenti pareri:

- parere dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia in data 26/08/2010 prot. 3015 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- parere n. URB/2010/109 del 20/09/2010 del Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. n. 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 2/53

- parere della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco in data 6/8/2010 prot. 426867/57.00.18.11 idc E.400.17.1.C sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006;
- parere preliminare espresso dalla Direzione Geologia ed Attività Estrattive con nota n. 433382 in data 10/08/2010.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale i Comuni hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Lessinia Centrale rispettivamente Bosco Chiesanuova DCC n. 47 del 22.12.2010 e Cerro Veronese DCC n. 33 del 18.12.2010.

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute per i Comuni:

- Bosco Chiesanuova, n. 26 di cui una fuori termine;
- Cerro Veronese, n. 14 di cui una fuori termine.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni.

In merito al PATI in oggetto sono stati inoltre acquisiti i seguenti pareri e decreti:

- parere della U.P. Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) espresso dalla Commissione regionale VAS con provvedimento n. 13 del 29 febbraio 2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 791/2009.

**Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Estratto dalla relazione di Piano)**

**Premessa**

L'ambito territoriale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e di Cerro Veronese è ubicato nella zona nord della Provincia di Verona e si estende per una superficie complessiva di 74,85 kmq. (di cui 64,68 kmq. nel Comune di Bosco Chiesanuova e 10,17 kmq. nel comune di Cerro Veronese) nel cuore della Lessinia.

Morfologicamente caratterizzati dallo scenario paesaggistico-ambientale della montagna veronese, appartenente in parte al Parco Naturale Regionale della Lessinia, gli ambiti comunali presentano un'alta antropizzazione nei centri abitati dei capoluoghi e delle frazioni, mentre mantengono caratteristiche di buona integrità del paesaggio in tutta la parte rimanente del territorio.

L'ambito territoriale si configura come un'asse nord-sud, delimitato ad est ed ovest dai Vai di Squaranto e dell'Anguilla, a nord termina nelle montagne in confine con il Trentino ed a sud a ridosso del comune di Grezzana che rappresenta il primo comune di fondovalle adiacente all'area metropolitana di Verona.

La strada Provinciale n. 6 dei Lessini, collega le due realtà comunali con il fondovalle e ne determina profondamente il sistema relazionale nonché lo sviluppo turistico e produttivo, mentre la ripida morfologia del territorio condiziona gli accessi trasversali tra le varie località dei singoli comuni.

L'insediamento umano tipico di queste zone è rappresentato storicamente e culturalmente dalla presenza di numerosi centri rurali di antica origine: le "contrade". Conseguenza delle forme di sfruttamento agricolo e silvo-pastorale tipiche della Lessinia, che per la loro stessa natura hanno sempre ostacolato la formazione di centri di una certa dimensione. La contrada (termine con cui si definisce il nucleo insediativo isolato nell'area veronese) era composto generalmente da una decina di famiglie. Questa grandezza rappresentava in passato la dimensione media dell'insediamento sulle dorsali ed abbisognava, per essere economicamente autosufficiente, di una superficie comprendente boschi e pascoli pari a circa 150 ettari.

La volontà di redigere il P.A.T. a livello intercomunale scaturisce dal fatto che i Comuni di Bosco Chiesanuova e di Cerro Veronese, hanno un territorio orografico, geografico e urbanistico simile, caratteristico della zona della montagna veronese ed interessato da elementi di sviluppo urbanistico-funzionale simili. Infatti i Comuni hanno una stessa tipologia dei servizi resi alla popolazione ed una potenziale collaborazione per la gestione degli stessi, tra cui la manutenzione delle strade, l'organizzazione di gruppi di volontariato, ecc.. Lo sviluppo del territorio dei due Comuni interessati è stato pressoché simile, caratterizzato da

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 3/53

una economia locale di tipo prettamente rurale correlata ad attività artigianali di trasformazione dei prodotti del settore primario e da alcuni insediamenti di tipo industriale di piccola entità: la crescita marginale del settore secondario è dipesa dagli insufficienti collegamenti con il sistema relazionale e per le difficili condizioni di assetto territoriale. Nell'area in esame il settore terziario si è sviluppato con un certo ritardo rispetto ad altri ambiti della provincia veronese: le zone in cui maggiore è la presenza di servizi sono quelle dove risulta più alta la densità della popolazione e dove ha preso piede l'attività turistica. A tale proposito è da evidenziare che il proliferare delle seconde case, fenomeno tipico degli anni 70 nella montagna veneta ha investito in modo consistente anche il nostro territorio con tipologie insediative estensive a villette, che ha determinato un notevole consumo di territorio.

Lo sviluppo insediativo è stato caratterizzato - nel corso degli anni - dal rafforzamento dei centri abitati con il recupero dei fabbricati esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti edilizi; il territorio non-urbanizzato è invece caratterizzato da agglomerati edilizi correlati all'attività agricola.

L'andamento anagrafico della popolazione residente ha inevitabilmente seguito tali linee di sviluppo con il graduale spopolamento delle zone rurali e lo spostamento verso i centri abitati dei due comuni o con processi migratori verso i comuni di fondovalle di maggior peso residenziale e produttivo-secondario.

Questi fattori hanno, poi, inciso sullo sviluppo urbanistico della zona che, negli ultimi decenni, per arrestare l'emigrazione e favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari, è stato caratterizzato dalla nascita di nuove piccole zone residenziali e puntiformi insediamenti artigianali.

Il paesaggio montano, non urbanizzato, è tuttavia rimasto sufficientemente conservato tale da rivestire oggi un ruolo molto importante ed un autentico valore da preservare, come previsto nell'individuazione del PTRC dell'ambito n. 15 "Parco Naturale Regionale della Lessinia" istituito con L.R. n. 12 del 30/01/1990 che interessa parte del territorio nord. Tale parte mantiene infatti ancora intatto l'equilibrio tra la naturalità rappresentata dalle aree boscate con gli allevamenti zootecnici e le colture tipiche di queste zone, quali prati e pascoli.

#### **Criteri di Progetto**

Nella redazione del P.A.T.I. l'obiettivo di un aumento della qualità dell'abitare, del produrre, della mobilità usufruendo, senza sfruttarle, delle risorse ambientali, come riferimento fondamentale per dettare le regole per la disciplina delle trasformazioni dell'esistente e dei nuovi interventi previsti ha portato a concretizzare gli obiettivi iniziali del Documento Preliminare nei seguenti principali sistemi:

- Sistema infrastrutturale;
- Sistema insediativo dei beni culturali, economico produttivo e servizi;
- Sistema ambientale paesaggistico;
- Sistema geologico, idrogeologico ed idraulico (difesa del suolo).

#### **Sistema infrastrutturale**

Per il sistema infrastrutturale il P.A.T.I.:

identifica gli elementi principali della viabilità e definisce graficamente le fasce di rispetto previste dal codice della strada, imponendo il rispetto di detti vincoli;

definisce una gerarchia degli assi viari, attribuendo diverse funzionalità agli stessi, al fine di riconfigurare il sistema della mobilità all'interno dei Comuni, prevede la riqualificazione di alcuni tratti stradali, suddividendo le strade di penetrazione, di attraversamento, di distribuzione dalle grandi infrastrutture;

individua una serie di percorsi di fruizione turistica slow collegando sentieri e percorsi ciclo pedonali esistenti e/o di progetto affinché tutto il territorio sia interessato da questo movimento che interagisce con le realtà esistenti come le presistenze storiche, l'ambiente agro produttivo, il paesaggio rurale ed infine il territorio del Parco della Lessinia;

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 4/53

detta disposizione per la corretta progettazione ed inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali e la loro compatibilità con i valori ecologici-naturalistici rilevati; conferma l'armatura stradale esistente e di futura programmazione integrandola con nuove soluzioni locali, compresi svincoli, parcheggi e nuova viabilità locale per migliorare la viabilità nei centri abitati.

**Sistema insediativo dei beni culturali, economico produttivo e servizi**

La qualità urbana dell'ambiente insediativo non può essere ricercata solo nelle sistemazioni impiegate nell'arredo urbano e nelle tipologie edilizie dell'abitare, ma deve essere perseguita attraverso un'equilibrata compresenza di diverse componenti, sia materiali che percettive, in grado di migliorare complessivamente l'ambiente e la sua fruibilità: accessibilità degli spazi pubblici e privati, sicurezza stradale e pedonale, forme di miglioramento acustico e atmosferico ecc.

Un contributo rilevante alla qualità urbana è offerto dal P.A.T.I. attraverso la promozione di un processo condiviso di "sostituzione" e "riqualificazione" delle parti del territorio costruito di bassa qualità o incongruo attraverso i moderni standard insediativi e la prefigurazione di alternative possibili, da ricercare anche mediante l'impiego dei nuovi istituti previsti dalla L.R. n. 11/04, quali perequazione, crediti edilizi e accordi con soggetti privati e con la possibilità in sede di P.I. di ridefinire i limiti di intervento per la parte costruita storica.

Per il complesso sistema insediativo che ricomprende la residenza, la struttura economico-produttiva, le preesistenze storico culturali e la rete dei servizi il P.A.T.I.:

- identifica gli elementi di vincolo sovraordinato e/o generatori di fasce di rispetto che condizionano le possibilità insediative:
  - vincoli di tipo monumentale, paesaggistico, archeologico
  - ambiti del Parco della Lessinia
  - centri storici e beni culturali
  - cimiteri, elettrodotti ed allevamenti;
- il P.A.T.I. conferisce agli elementi già rappresentati del territorio, dal punto di vista storico-monumentale, lo status di "invariante" ed individua il patrimonio storico, le aree di interesse storico, le aree di interesse storico, ambientale ed artistico e il sistema dell'edilizia storica e testimoniale come "fragilità";
- censisce gli elementi di pregio del sistema storico-monumentale, definisce una disciplina con le possibilità d'intervento sulla base di gradi di tutela per le singole unità edilizie, prevedendo la possibilità per il Piano degli Interventi, di precisare e meglio definire gli elementi di valore dell'organismo complessivo con la loro classificazione. Prevede inoltre la possibilità di cambi d'uso verso destinazioni compatibili, al fine di incentivare non solo la tutela, ma il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente;
- colloca i numerosi siti a rischio archeologico presenti, prevedendo le necessarie "attenzioni" in fase di progettazione/realizzazione degli interventi;
- definisce la disciplina nelle aree dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa puntando ad una rigenerazione del già costruito e definendo criteri di elevata qualità e sostenibilità delle nuove urbanizzazioni. Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le mitigazioni e compensazioni necessarie a garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento. Il P.A.T.I. considera inoltre prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediativo sostenibile, volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente in cui essi vivono ed a tal fine prevede, attraverso il P.I., la possibilità di attribuzione di un incentivo comunale (sottoforma di premio volumetrico) agli interventi che raggiungono migliori livelli prestazionali rispetto allo standard minimo fissato dalla legge;
- per le trasformazioni urbanistiche volte alla riqualificazione e riconversione delle dei "grandi contenitori", ammette gli strumenti della Perequazione, del Credito Edilizio e della compensazione urbanistica;
- indica le linee principali di sviluppo insediativo residenziale e produttivo da attuare attraverso i futuri Piani degli Interventi e i limiti fisici alla nuova edificazione;

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 5/53

- introduce la possibilità di utilizzo dei nuovi istituti della perequazione, compensazione e credito edilizio a supporto di operazioni urbanistiche, per la realizzazione di programmi complessi anche attraverso accordi pubblico-privato o per la rimozione di elementi incongrui e il miglioramento della qualità territoriale;
- identifica il sistema dei servizi di maggior rilevanza e definisce le modalità per un loro sviluppo compatibile con il territorio e le funzioni circostanti;
- suddivide il territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati A.T.O., per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico:
  - "A.T.O." di matrice Ambientale Naturalistica, caratterizzato dalla presenza del Parco della Lessinia con tutte le sue specificità naturalistiche;
  - "A.T.O." di matrice Ambientale Paesaggistica, caratterizzato dalla presenza delle risorse agricolo-produttive, naturali e paesaggistiche;
  - "A.T.O." di matrice Insediativa, caratterizzato dalla presenza dominante della struttura insediativa storica e di recente formazione (sia residenziale che produttiva).
- sulla base di specifici studi socio-economici e demografici attribuisce agli A.T.O. il carico insediativo aggiuntivo necessario a soddisfare le esigenze di sviluppo economico della comunità e la domanda di residenza locale;
- dimensiona le quantità minime di legge da assicurare per i servizi nei diversi A.T.O., precisando che la dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi, puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e di uso pubblico e migliorandone l'accessibilità.

Il Sistema insediativo ricomprende all'interno la struttura residenziale moderna e le preesistenze storiche, la rete commerciale ed i poli produttivi artigianale industriale, nonché i più importanti servizi alla popolazione.

Il P.A.T.I., per la struttura residenziale, ha definito e predisposto le condizioni per:

- migliorare l'assetto funzionale degli insediamenti esistenti, individuando le parti oggetto di riqualificazione e riconversione;
- riqualificare il paesaggio urbano cresciuto in maniera lineare lungo la viabilità principale e seguendo la morfologia del terreno evitando i pendii scoscesi dei val;
- ricucire e recuperare le aree marginali ed i volumi smessi;
- approfondire i limiti di intervento ammessi nel tessuto storico.

Nel merito del settore produttivo il P.A.T.I. ha previsto di:

- potenziare gli attuali Poli Produttivi;
- migliorare la dotazione di infrastrutture e servizi degli insediamenti produttivi;
- disciplinare le attività in difformità di zona, indicando i criteri per il loro recupero con l'incentivazione alla nuova ricollocazione nell'ambito di zone idonee attraverso perequazione urbanistica e crediti edilizi, nonché lo sportello unico per le imprese;
- individuare le zone ed i manufatti che rappresentano la storia della produzione della Lessinia (cave dimesse, malghe, baiti, stalle tese ecc.) come archeologia industriale e ne incentiva il recupero attraverso una disciplina degli elementi storici e l'individuazione di aree dirette alla riqualificazione e riconversione.

Il P.A.T.I. valuta positivamente lo stato della dotazione di aree a servizi, presenti sui P.R.G. e realizzate nell'ambito del territorio comunale. L'analisi dello stato generale dei P.R.G. dimostra un assoluto sovradimensionamento delle superfici previste a standard in relazione agli abitanti residenti, questo dovuto alla previsione di aree a standard a vario titolo ricomprese nelle trasformazioni attuative, edilizie e produttive di P.R.G. e a fronte di aree a servizio di rilevanza sovracomunale.

Le superfici totali ammontano complessivamente a mq 941.252 comprensive di mq 81.519 di aree di sosta e parcheggio, mq 725.302 di aree per parco, gioco e sport, mq 93.327 di impianti di interesse comune ed infine di mq 41.102 per l'istruzione, di cui mq. 517.430 sono state completate e fanno parte a tutti gli effetti dei patrimoni comunali.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 6/53

In particolare, le quantità minime previste a standard nello strumento vigente, sono omogenee con quanto previsto per legge, se non maggiori e già adesso raggiungono gli 85 mq/abitante residente.

Il P.A.T.I., ai sensi delle modalità previste dalla legge, ha individuato i principali poli a servizi che si concentrano nel grande compendio di aree pubbliche dei Capoluoghi, comprendenti strutture scolastiche, impianti sportivi (Palaghiaccio, piscina, campi sportivi, piste da sci, ecc.), aree manifestazioni e mercato, aree destinate a parco urbano oltre che "giardini di quartiere", zone a parcheggio e uffici comunali.

Sulla base di questa rete dei servizi, sull'incentivazione del recupero di manufatti storici sia nei centri storici che sparsi, al recupero di produzioni tradizionali e sull'individuazione di percorsi slow si basa anche il rilancio di un turismo che dovrebbe rivitalizzare tutto il sistema sociale di questi territori posti ai margini dei grandi canali di sviluppo economico.

#### **Sistema ambientale paesaggistico**

Gli interventi resi possibili dal P.A.T.I. sono contraddistinti per essere inquadrati in una disciplina attenta a qualificarli per il più basso impatto paesaggistico possibile, con l'esclusione a priori di interventi incompatibili con le precondizioni ambientali (dovute a vincoli, invariati o fragilità) e specifiche misure di mitigazione di quelli ammessi.

Per il sistema ambientale e paesaggistico il P.A.T.I.:

- identifica gli elementi della Rete Natura 2000 costituito dalle aree SIC e ZPS IT 3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole dolomiti vicentine, recependo quanto previsto dal Piano del Parco al fine di tutelare la biodiversità;
  - progetta una rete ecologica di valenza comunale organizzata secondo aree nucleo e corridoi di connessione naturalistica al fine di mettere in relazione i diversi ambiti di valore ambientale e naturalistica posti sul territorio;
  - evidenzia alcuni brani di territorio che pur interni al consolidato hanno mantenuto una certa naturalità e ne prevede la valorizzazione come "parchi urbani" in grado non solo di essere utilizzati per lo svago quotidiano, ma entrando anche a far parte della rete ecologica comunale;
  - definisce criteri progettuali per la mitigazione ed il superamento dell'effetto barriera delle opere infrastrutturali identificando le principali criticità presenti sul territorio;
  - conferisce ai brani più rappresentativi del territorio dal punto di vista geologico e paesaggistico lo status di "invarianti" individuando:
    - cordoni morenici
    - rockglacier
    - città di roccia
    - grotte
    - alberi monumentali;
  - tutela gli elementi di natura agricola produttiva distinguendo le aree vocate e strutturate secondo le esigenze della malga con le aree a pascolo e le strutture per la produzione tradizionale del formaggio;
  - individua come "fragilità" le aree boscate di antica origine, i patrimoni storici, i siti a rischio archeologico e le zone di tutela dei corsi d'acqua;
  - suggerisce dei "point-view" come punti privilegiati da dove poter godere del paesaggio circostante per cui va posta particolare attenzione a quali progetti potrebbero intaccarne la "fruibilità ottica".
- Punto nodale esposto nel documento preliminare per il P.A.T.I. era quello della creazione di un sistema ambientale che punti alla conservazione delle risorse e nel quale lo sviluppo non finisca per distruggere le risorse stesse, ma attraverso uno specifico controllo delle trasformazioni territoriali, divenga un volano per il miglioramento ambientale ed ecologico.
- L'articolazione delle strategie pianificatorie ha quindi posto specifica attenzione a:
- tutela e salvaguardia delle risorse non rinnovabili presenti nel territorio comunale e delle specificità naturali, paesaggistiche, storiche ed ambientali;
  - tutela delle aree fragili;
  - definizione della soglia di sostenibilità degli interventi di trasformazione;

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 7/53

-attenzione alla funzione ecologica dei suoli;  
-salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario e recupero del patrimonio edilizio di antica origine.

**Sistema geologico, idrogeologico ed idraulico**

Il P.A.T.I. ha provveduto ad una difesa attiva del suolo, indagando ed accertando la localizzazione e consistenza degli ambiti soggetti a rischio e/o vulnerabili dal punto di vista geologico ed idrogeologico che interagiscono con l'ambiente.

Per il sistema geologico, idrogeologico ed idraulico il P.A.T.I.:

- identifica gli elementi dell'idrografia principale costituiti da un complesso reticolare di vaji e torrenti nonché sorgenti utilizzate da acquedotti pubblici;
- recepisce graficamente le servitù idrauliche ed i vincoli dei pozzi idropotabili, imponendo il rispetto di dette fasce per proteggere la risorsa acqua;
- identifica le tre cave attive e le due dismesse, tutte nel territorio di Cerro Veronese demandando le prime alle competenze di ordine superiore, mentre per le seconde prevedendo un riordino ambientale e riqualificazione;
- suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differenti gradi di rischio geologico-idraulico e differenti idoneità ai fini edificatori, sulla base delle caratteristiche geologico-geotecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo tra:
  1. aree idonee, caratterizzate da basse pendenze (<10%), con terreni di fondazione distinti da buone caratteristiche geotecniche e dove non vi sono condizioni di rischio geologico-idraulico per cui non si hanno limiti all'edificazione. In queste aree sono obbligatorie le indagini geognostiche previste dalla legislazione vigente;
  2. aree idonee a condizione, aree in cui le condizioni litologiche, morfologiche o per il dissesto idrogeologico sono tali da richiedere specifici studi e indagini geologiche per ogni tipo di intervento urbanistico che necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia al fine di valutare la fattibilità delle opere, le modalità esecutive degli interventi e la messa in sicurezza di altri edifici o infrastrutture adiacenti. Sono state individuate tre casistiche: A - per sprofondamento carsico, B - per pendenze medie del terreno comprese tra 10% e 35%, C - per sprofondamento carsico e pendenze medie del terreno comprese tra 10% e 35%;
  3. aree non idonee, nelle quali l'edificazione è da precludere per l'elevatissima penalizzazione. Sono state inserite le aree a forte acclività (maggiori a 35%), le aree di frana attive, quiescenti o comunque rimobilizzabili, le aree interessate da scorrimenti d'acqua concentrati che si verificano in seguito ad importanti precipitazioni e le doline.
    1. individua e norma le aree a dissesto idrogeologico, caratterizzate da rischio frane o sprofondamento carsico;
    2. prende atto dell'approvazione del Piano di Protezione Civile, quale strumento dedicato alla definizione delle azioni da mettere in atto per ridurre il rischio sismico degli insediamenti civili ed individuare le zone maggiormente sicure da utilizzare in caso di evento sismico;
    3. individua, come invarianti, ambiti territoriali di particolare interesse scientifico dove, vista la loro importanza geologica o geomorfologica, non devono essere previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Tali elementi, areali o puntuali, sono rappresentati da città di roccia (zone carsiche particolari), morene glaciali (forme glaciali), rock glacier (forme periglaciali), grotte (carsiche) rete idrografica.
 Le trasformazioni ammesse e soggette al Piano degli Interventi dovranno attenersi alle conclusioni inserite nello studio di valutazione di compatibilità idraulica che indica chiaramente le misure di compensazione e mitigazione da porre in atto per le nuove urbanizzazioni ovvero tutti gli interventi volti alla riduzione del livello di rischio idraulico.

**Dimensionamento del PATI**

Il dimensionamento del PATI, proiettato nel prossimo quindicennio, è stato valutato analizzando i movimenti anagrafici della popolazione locale sulla scorta di un trend rapportato agli ultimi 15 anni; il saldo naturale ha mantenuto quasi sempre un saldo positivo, mentre il saldo complessivo dei residenti comunali ha avuto trend omogeneo.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 8/53

Tali fattori hanno generato un incremento di abitanti e la volumetria procapite tale da definire il fabbisogno volumetrico necessario per i Comuni in esame. La volumetria complessiva è stata integrata con una percentuale riferita alle attività di servizio compatibili con la residenza.

DIMENSIONAMENTO ATO PER RESIDENZA E PER ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA STESSA									
		Abitanti Residenti (a)	Abitanti Residui PRG (b)	Volume Residuo PRG (B)	Nuovi Abitanti aggiuntivi PATI (c)	Volume previsto comprensivo riqualificazione e credito edilizio PATI (C)	TOTALE Abitanti aggiuntivi PATI (b+c)	TOTALE Volume insediativo aggiuntivo PATI (B+C)	TOTALE Abitanti (a+b+c)
		ab.	ab.	mc	ab.	mc	ab.	mc	ab.
AN 1	Parco Naturale Regionale della Lessinia	24	0	0	0	0	0	0	24
AP 1	Agricola di connessione paesaggistica	143	0	0	40	6.000	40	6.000	183
AP 2	Vajo Vesterle	272	0	0	65	9.750	65	9.750	337
AP 3	Vajo Squaranto	37	0	0	35	5.250	35	5.250	72
IN 1	Bosco Chiesanuova - Corbiccio	2.963	187	28.000	540	81.000	727	109.000	3.690
IN 2	Valdiporro	223	0	0	80	12.000	80	12.000	303
IN 3	Lughezzano	308	63	9.500	40	6.000	103	15.500	411
IN 4	Cerro Veronese	2.120	145	21.750	615	92.250	760	114.000	2.880
TOTALE		6.090	395	55.500	1.415	212.250	1.810	271.500	7.900

Volume aggiuntivo PATI per nuove costruzioni, completamento, riqualificazioni, crediti edilizi, riconversioni e modesti ispessimenti compreso residuo PRG (B+C): 271.500 mc  
 Abitanti aggiuntivi PATI (b+c) = 1.810  
 TOTALE Abitanti (Abitanti residenti + Abitanti aggiuntivi PATI) (a+b+c) = 7.900

DIMENSIONAMENTO ATO PER TURISTICO/RICETTIVO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E DIREZIONALE										
		CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO			CARICO AGGIUNTIVO COMMERCIALE E DIREZIONALE			CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO/RICETTIVO		
		Superfici e residua PRG Vigente	Superficie prevista PATI comprensivo riqualificazioni e credito edilizio	Superficie complessiva PATI	Superfici e residua PRG Vigente	Superficie prevista PATI comprensivo riqualificazioni e credito edilizio	Superficie complessiva PATI	Volume residuo PRG Vigente	Volume previsto PATI comprensivo riqualificazioni e credito edilizio	Volume complessivo PATI
		mq	mq	mq	mq	mq	mq	mc	mc	mc
AN 1	Parco Naturale Regionale della	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 9/53

	Lessinia									
AP 1	Agricola di connessione paesaggistica	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
AP 2	Vajo Vesterle	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
AP 3	Vajo Squaranto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN 1	Bosco Chiesanuova - Corbiolo	55.500	30.000	85.500	0	5.000	5.000	0	35.000	35.000
IN 2	Valdiporo	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
IN 3	Lughezzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN 4	Cerro Veronese	14.000	0	14.000	0	10.000	10.000	23.000	10.000	33.000
<b>TOTALE</b>		<b>69.500</b>	<b>70.000</b>	<b>139.000</b>	<b>00.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>70.000</b>	<b>93.000</b>

**DIMENSIONAMENTO AREE PER SERVIZI**

Tipologia	A.T.O.	AREE A SERVIZI (mq)			
		Per la residenza complessive	Per le attività produttive	Per le attività commerciali/direzionali	Per le attività turistico/ricettive
"A.N." di matrice Ambientale a dominante Naturalistica	1 - Parco Naturale Regionale della Lessinia	0	0	0	1.500
"A.P." di matrice Ambientale a dominante Paesaggistica	1 - Agricola di connessione paesaggistica	1.200	1.000	0	0
	2 - Vajo Vesterle	1.950	3.000	0	0
	3 - Vajo Squaranto	1.050	0	0	0
"In." di matrice Insediativi a dominante Residenziale	1 - Bosco Chiesanuova - Corbiolo	21800	8.550	5.000	5.250
	2 - Valdiporo	2.400	0	0	2.250
	3 - Lughezzano	3.090		0	
	4 - Cerro Veronese	22.800	1.400	10.000	4.950
<b>TOTALE</b>		<b>54.290</b>	<b>13.950</b>	<b>15.000</b>	<b>12.450</b>

**Gli ATO**

Il PATI della Lessinia individua 8 ATO suddivisi in tre matrici; la matrice Ambientale a dominante Naturalistica coincidente con il Parco della Naturale Regionale della Lessinia (n. 1), la matrice ambientale a dominante paesaggistica comprendente gli spazi aperti delle zone

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 10/53
------------

agricole (n. 3), infine la matrice insediativa a dominante residenziale che comprende i centri urbanizzati con le residenze ed il produttivo (n. 4).

**Più precisamente:  
per Bosco Chiesanuova:**

A.N./1 PARCO DELLA LESSINIA della Matrice Ambientale a dominante Naturalistica comprende la parte del Parco Naturale della Lessinia che insiste sul territorio comunale di Bosco Chiesanuova. Include inoltre una parte del territorio del SIC IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine, tra i più estesi della Regione includendo una fascia di territorio tra la provincia di Verona e di Vicenza. E' caratterizzato da diffuse formazioni carsiche e seppure la vocazione zootecnica della Lessinia ha ridotto i livelli di naturalità la presenza di habitat come i "nardeti" evidenzia piacevoli eccellenze paesaggistiche con qualità floristiche elevata.

Si tratta di un territorio quindi che, nonostante le quote elevate (al di sopra dei 1200 m. s.l.m.) si dispiega in pendii dolci in cui si insinuano le due incisioni del Vajo Squaranto e del Vajo dell'Anguilla e sulle quali spicca la cima del Monte Tomba (a 1778 m. s.l.m.).

In questa parte del territorio le grandi estensioni di foreste lasciano il posto ai pascoli dove l'allevamento di bovini viene ancora fatto all'aperto nei mesi in cui il clima lo consente. La struttura abitativa è rimasta quella di singoli e puntuali raggruppamenti di edifici, quali contrade, baiti e casare, un tempo adibiti alla produzione e conservazione dei prodotti caseari che venivano realizzati in loco.

Sono presenti anche rifugi di montagna che necessitano di riqualificazioni anche con adeguamenti dimensionali. Tali elementi assieme alle strutture turistiche esistenti conformano la rete dell'offerta turistica di supporto agli impianti sciistici di san Giorgio. Per tale sistema turistico si prevede un potenziamento e riqualificazione al fine di garantire la giusta qualità dell'offerta turistica montana.

A.P./1 AGRICOLA DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA della Matrice Ambientale a dominante Paesaggistica comprende il territorio aperto che abbraccia i vari ATO a matrice insediativa.

Si tratta di un territorio in cui si susseguono ambienti ancora naturali, caratterizzati da grandi estensioni di boschi, e piccoli appezzamenti di terreno legati all'agricoltura. Va precisato che anche parte dei boschi, essendo costituiti da castagneti rappresentano una parte consistente della produzione agricola che in queste zone raggiunge degli ottimi livelli nella produzione di castagne.

La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche architettonicamente interessanti, anche se spesso compromesse da ampliamenti e trasformazioni funzionali all'attività prevalente agricola e dall'incuria del tempo dato che, a seguito dell'emigrazione, se ne è persa la funzione residenziale. La maglia viaria è quasi completamente composta da stradine che servono gli stessi nuclei rurali sparsi.

In./1 BOSCO CHIESANUOVA della Matrice Insediativa a dominante residenziale comprende l'intero abitato residenziale del Capoluogo del comune di Bosco Chiesanuova che si è sviluppato all'incrocio tra la Provinciale n. 6 della Lessinia e la Provinciale n. 13 dei Tredici Comuni, delle località Corbiolo e Carcereri.

Bosco Chiesanuova si è sviluppato attorno a due distinti centri storici, il più importante è quello attorno alla chiesa parrocchiale di San Benedetto e San Tommaso mentre il secondo lungo la provinciale della Lessinia denominato Brolla. L'edificazione ha avuto una forte spinta nella metà dell'800 per scopi turistici con la costruzione di alberghi e ville. Va fatto un accenno a queste ville che, con i loro parchi, costituiscono una buona parte del tessuto urbanizzato del capoluogo. La seconda fase di sviluppo turistico si è avuta nel secondo dopoguerra e a tutt'oggi l'impianto di Bosco Chiesanuova si è mantenuto stabile senza eccessivi ampliamenti.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 11/53

L'edificazione ha occupato quasi integralmente i terreni più pianeggianti ed i crinali evitando i pendii più scoscesi dei numerosi vaj che lo circondano.

E' presente un polo produttivo in zona propria "D" composto da una decina di attività, che pur avendo una limitata estensione riveste una grande importanza di cui è già previsto il potenziamento nel P.R.G. vigente. La struttura a servizi presente nel capoluogo è composta sia aree direttamente utilizzati dalla popolazione residente, quali scuole e impianti sportivi, sia tipologie a ben più ampio respiro quali pala-ghiaccio, piscina coperta (in via di ultimazione) e teatro che non solo attirano il flusso turistico ma alzano sicuramente il livello sociale dei residenti. Per quanto riguarda l'offerta turistico ricettiva troviamo sia strutture di ristoro che di ricezione funzionanti durante tutto l'anno che abitazioni utilizzate solo nel periodo estivo con la formula dell'affitto per lunghi periodi. Sono presenti alcuni esercizi commerciali ed un impianto carburante all'inizio dell'abitato essenziali per i residenti e funzionali al flusso turistico estivo.

L'abitato di Corbiolo è costituitosi dall'unione di varie contrade, Costa, Grobbe, Premonigoli e Dosso Gervasio, che nel secondo dopoguerra sono state unite dalla costruzione di alcuni villaggi turistici, come Villaggio Aurora, e di numerosi insediamenti di residenti. Si sviluppa lungo la Provinciale n. 6 della Lessinia pur ampliandosi ai lati dove l'acclività del terreno risulta più dolce. La stessa chiesa parrocchiale, dedicata a Maria Ausiliatrice, è stata edificata solo nel 1943. A sud di Corbiolo esiste anche la maggiore zona artigianale di tutto il comune in zona propria D con un ampliamento già previsto nel vigente PRG.

Troviamo delle piccole attività commerciali, una scuola elementare e degli impianti sportivi a completare la dotazione a servizi per la popolazione residente e per i turisti che vi transitano in estate.

La località Carcereri comprende una serie di villaggi turistici costruiti nel secondo dopo guerra lungo la Provinciale n. 6 della Lessinia a ridosso dell'abitato di Cerro Veronese. Non sono presenti servizi pubblici di servizio alla popolazione ma una centrale fotovoltaica dell'A.G.S.M., mentre lungo la provinciale si trovano alcune attività di ristorazione e commerciali che servono sia gli abitanti che i turisti che transitano per l'alta Lessinia.

In./2 VALDIPORRO della Matrice Insediativa a dominante residenziale comprende l'abitato di Valdiporto che si trova alla destra del Capoluogo lungo la Provinciale n. 13 dei Tredici Comuni e rappresenta uno dei primi insediamenti cimbri della zona.

Il corpo centrale più antico è sorto attorno alla chiesa che si affaccia direttamente sulla provinciale mentre gli ampliamenti degli ultimi secoli si sono sviluppati lungo le viabilità minori. La struttura edificata si articola in più contrade tra cui Valdiporto, che da il nome alla località, i Grobberì e i Laiti. Poco più avanti, sempre lungo la provinciale esiste anche una colonia gestita da religiosi frequentata durante il periodo estivo.

A livello di strutture commerciali o servizi Valdiporto è scarsamente attrezzata. La vicinanza con il Capoluogo permette agli abitanti di usufruire dei servizi ivi presenti. Alcune abitazioni sono utilizzate solo nel periodo estivo.

In./4 LUGHEZZANO della Matrice Insediativa a dominante residenziale comprende l'abitato di Lughezzano situato a sud del territorio comunale lungo la Provinciale n. 14b di Monte Pastello. Lughezzano ha un centro storico relativamente grande rispetto alla modesta estensione dell'intero consolidato e trovandosi su una viabilità minore ha mantenuto più di altri centri la caratteristica di centro rurale ancora ben visibile nelle abitazioni. La chiesa parrocchiale di San Bernardo di Chiaravalle costruita nel 1629 è il fulcro di questo piccolo centro. Poco interessato dal turismo presenta molti capannoni destinati all'allevamento ormai dismessi, poco a nord del centro abitato.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 12/53

**Cerro Veronese:**

A.P./3 VAJO VESTERLE della Matrice Ambientale a dominante Paesaggistica comprende il territorio aperto che si trova a sinistra dell'abitato di Cerro Veronese.

Questo ATO è caratterizzato dal vajo Vesterle che lo taglia in senso obliquo da nord-est a sud-ovest e mantiene una forte valenza ambientale data dalla permanenza di biodiversità grazie alla presenza di nuclei abitati concentrati e ben localizzati.

Si tratta di un territorio in cui si alternano tratti di bosco ancora naturale e grandi appezzamenti di terreno adibiti all'agricoltura. In particolare troviamo pascoli e prati adibiti allo sfalcio per la produzione di fieno alternati con coltivazioni di frutti tra i quali i ciliegi. Va precisato che anche parte dei boschi, essendo costituiti da castagneti rappresentano una fetta della produzione agricola.

La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi completamente composta da stradine che servono le corti agricole sparse.

A.P./4 VAJO Squaranto della Matrice Ambientale a dominante Paesaggistica comprende il territorio aperto che si trova a destra dell'abitato di Cerro Veronese. Questo ATO è costituito in prevalenza dal corridoio naturale costituito dal versante ovest del vajo di Squaranto.

Si tratta di un territorio in cui si alternano tratti di bosco ancora naturale e piccoli appezzamenti di terreno legati all'agricoltura. In particolare troviamo pascoli e prati soggetti allo sfalcio per la produzione di fieno alternati con coltivazioni di frutti tra i quali i ciliegi. Va precisato che anche parte dei boschi, essendo costituiti da castagneti rappresentano una parte consistente della produzione agricola.

La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi completamente composta da stradine che servono le corti agricole sparse

In./4 CERRO VERONESE della Matrice Insediativa a dominante residenziale comprende l'intero abitato residenziale del Capoluogo del comune di Cerro Veronese che si è sviluppato lungo tutta la Provinciale n. 6 della Lessini che attraversa il comune senza soluzione di continuità. E fu proprio la costruzione di questa provinciale nel 1955 che portava dalla città a Bosco Chiesanuova che dette l'impulso allo sviluppo dell'abitato di Cerro da un punto di vista turistico. Fino a poco prima il Comune di Cerro Veronese era costituito solo da isolati aggregati rurali. La crescita edilizia fu in prevalenza costituita da alcuni alberghi, numerose villette e seconde case utilizzate per le lunghe vacanze estive. Tutt'ora permane questo tipo di tessuto edilizio con quasi metà delle abitazioni utilizzate sole a fini turistici per pochi mesi all'anno.

L'edificazione ha occupato quasi integralmente i terreni più pianeggianti ed i crinali evitando i pendii più scoscesi dei numerosi vaj che lo circondano.

E' presente un unico polo produttivo in zona propria "D" a nord dell'abitato collegato direttamente con la Provinciale n. 6. La struttura dei servizi presente nel capoluogo è composta sia da aree direttamente utilizzati dalla popolazione residente, quali scuole e impianti sportivi sia da alcune strutture di ristoro funzionanti durante tutto l'anno.

Sono presenti alcuni esercizi commerciali ed un impianto carburante per i residenti e funzionali al flusso turistico estivo.

**La SAU**

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 13/53

	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	COMUNE DI CERRO VERONESE
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente:	36,3814 kmq	4,9119 kmq
Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.)	64,615 kmq	10,1594 kmq
Rapporto S.A.U. / S.T.C.	56,30 > 19,2%	48,35% > 45,4%
Superficie boscata comunale da Carta Forestale Regionale versione 2006 - DRG n. 3956 del 11/12/2007	21,9157 kmq	3,4583 kmq
S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 3,8% della superficie boscata comunale S.A.U. Massima - comune montano	36.381.454 mq + 832.797 mq = 37.214.251 mq	-----
S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 9,5% della superficie boscata comunale S.A.U. massima - comune collinare	-----	4.911.880 mq + 3.28.538 mq = 5.240.418 mq
Superficie massima S.A.U. trasformabile in destinazioni non agricole	37,2142 kmq x 1,30% = 483.785 mq	5,2404 kmq x 1,30% = 68.125 mq
La D.G.R. n. 3650/2008 consente ai comuni, in relazione alle specifiche caratteristiche del proprio territorio, l'aumento del 10% della propria S.A.U. trasformabile	483.785 mq + 10% = 532.163 mq	68.125 mq + 10% = 74.937 mq
La D.G.R. n. 3650/2008 consente inoltre ai comuni che si coordinano fra loro presentando un P.A.T.I. la possibilità di aumentare di un ulteriore 20% la S.A.U. trasformabile.	532.163 mq + 20% = 638.595 mq	74.937 mq + 20% = 89.924 mq

#### La VAS

La commissione regionale V.A.S. ha espresso il proprio parere favorevole sulla "Relazione Ambientale al documento preliminare del PATI con parere n. 141 del 02.12.2008.

La commissione regionale V.A.S. con parere n. 13 del 29.02.2012 (o.d.g. 6 del 29.02.2012) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006 e n. 791 del 31.03.2019, formulando le seguenti prescrizioni:

“(OMISSIS)

• prima dell'approvazione del Piano, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.

2. Conseguentemente alle modifiche derivanti dall'accoglimento parziale delle osservazioni, in premessa riportate, le NTA dovranno essere integrate, prescrivendo che gli interventi, individuati nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", ricadenti nell'ambito denominato "Dosso Santa Margherita" ubicato in Comune di Bosco Chiesanuova, ai fini della procedura VAS, debbano essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."

3. Relativamente alle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" e alle "Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione", individuate nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", alla fine dei rispettivi artt. 31 e 32 delle NTA, va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS le aree di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."

4. In considerazione dell'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PATI, si prescrive che la progettazione successiva, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, dove previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga lo studio sulla valutazione di incidenza ambientale.

5. Per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

"Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno,

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 14/53

un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto."

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

7. I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

8. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

#### **La VINCA**

In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006, si fa presente che nel territorio comunale è presente il S.I.C. / Z.P.S. IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine. I comuni hanno prodotto una relazione di screening, redatta dai tecnici redattori dello studio Dr. Agr. Gino Benincà, Dr. Agr. Pierluigi Martorana e Dr. P.A. Giacomo De Franceschi, i quali affermano *"con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui Siti della Rete Natura 2000"*

#### **Accordi tra Comune e soggetti privati**

Non sono stati stipulati accordi Pubblico/privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Nel merito le Norme Tecniche prevedono comunque uno specifico articolo che disciplina puntualmente i rapporti con i privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

#### **Elaborati di progetto**

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:

#### **Relazioni urbanistiche e Norme Tecniche:**

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Relazione di Progetto
- 3) Relazione Sintetica
- 4) Norme Tecniche Generali e di Attuazione degli A.T.O.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 15/53

**Elaborati grafici progettuali:**

- 5)Elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- 6)Elaborato 2 - Carta delle Invarianti
- 7)Elaborato 3 - Carta delle Fragilità
- 8)Elaborato 4 - Carta della Trasformabilità - ATO - Azioni strategiche, Valori e Tutele

**Valutazione Ambientale Strategica**

- 9)Elaborato 1 RA - RAPPORTO AMBIENTALE - Valutazione Ambientale Strategica
- 10)Elaborato 2 SNT - SINTESI NON TECNICA - Valutazione Ambientale Strategica
- 11)Elaborato VAS C 1 - Estratti: Tavola Rete Ecologica del Veneto; Piano Regionale Attività di Cava e relativa sovrapposizione delle azioni strategiche previste in Tavola 4 del P.A.T. - Valutazione Ambientale Strategica
- 12)Elaborato VAS C 2 - ESTRATTO TAVOLE P.T.C.P. DI VERONA - Valutazione Ambientale Strategica
- 13)Elaborato VAS C 3 - USO DEL SUOLO - Valutazione Ambientale Strategica
- 14)Elaborato VAS C 4 - SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA - Valutazione Ambientale Strategica
- 15)Elaborato VAS C 5 - Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione - Valutazione Ambientale Strategica
- 16)Elaborato VAS C 6 - VARIAZIONI DEL LIVELLO DI NATURALITA' - Valutazione Ambientale Strategica
- 17)Elaborato VAS C 7 - UNIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI dei comuni confinanti - Valutazione Ambientale Strategica
- 18)Elaborato VAS C 8A - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - MONOSSIDO DI CARBONIO - Valutazione Ambientale Strategica
- 19)Elaborato VAS C 8B - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - BISSO DI AZOTO - Valutazione Ambientale Strategica
- 20)Elaborato VAS C 8C - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - POLVERI SOTTILI (PM<sub>10</sub>) - Valutazione Ambientale Strategica
- 21)Elaborato VAS C 8D - EMISSIONI SONORE DOVUTE A TRAFFICO VEICOLARE - Valutazione Ambientale Strategica
- 22)Elaborato VAS C 9 - VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA - Confronto Stato Attuale, Ipotesi di Progetto Ipotesi Zero e Scenari alternativi - Valutazione Ambientale Strategica

**Valutazione d'Incidenza Ambientale (Relazione di Screening e tavole):**

- 23)Elaborato VInCA R 1 - SELEZIONE DI SCREENING - D.G.R.V. 3173/2006 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - RELAZIONE
- 24)Elaborato VInCA C 1 - SOVRAPPOSIZIONE TAV. 4 con HABITAT NATURA 2000 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Selezione di Screening - DGR 3173/2006

**Quadro Conoscitivo:**

- 25)DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, 3° comma, lettera d), della L.R. 11/2004
- 26)Relazione del Quadro Conoscitivo e Banca Dati

**PARERI**

**Parere del Genio Civile di Verona**

La Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 16/53

Canalbianco sede di Verona in data 06.08.2010 prot. 426867, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, ha espresso il proprio parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni:

*Considerato che:*

- che il PAI sopra citato non individua nel territorio del PATI aree di pericolosità idraulica ma un'area di frana attiva corrispondente al Parco Cogolaro nel Comune di Cerro veronese;
- che per tale area vengono recepite tutte le indicazioni e prescrizioni che il PAI dell'Adige specifica per le aree a rischio da frana o da colata detritica;
- che la relazione di compatibilità idraulica contiene la caratterizzazione idrologica ed idrografica e l'indicazione delle misure compensative da adottare per garantire l'invarianza idraulica;
- che allo scopo sono stati determinati i volumi specifici di invaso per ogni singolo ATO e riassunti nella tabella 13 del citato di compatibilità idraulica;
- che, come previsto dalla DGR 2948/2009, la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi;

Tutto ciò premesso e considerato,

*si esprime parere favorevole*

*all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato.*

*Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:*

4. *dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;*

5. *dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, ecc.)*

*gli studi di indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dal Genio Civile di Verona così come i progetti definitivi da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di pian.*

**Parere della Direzione Geologia - Osservazioni geologiche**

Prima della sottoscrizione il geologo regionale con proprio parere n. 433382 in data 10.08.2010 ha espresso, in via preliminare, quanto segue :

" Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese è corredato da un **Quadro Conoscitivo** il cui tematismo geologico, costituito dalle cartografie Geolitologica, Geomorfologica e Idrogeologica e dalla Relazione geologica illustrativa (doc. in data aprile 2010), è stato realizzato correttamente secondo le determinazioni della DGR 615/1996 e le recenti disposizioni regionali.

Nella Carta Geolitologica i "materiali morenici a tessitura prevalentemente sabbiosa", identificati con il codice L-ALL-06, probabilmente sono da considerare "materiali morenici grossolani in matrice fine sabbiosa" con codice L-ALL-07, in quanto costituiti da terreni a granulometria molto varia con presenza di massi e ciottoli in matrice limo-sabbiosa, così come descritti nella relazione geologica illustrativa.

Nella Carta Geomorfologica si rileva che i codici delle cave di piccole dimensione attive e abbandonate sono da invertire.

Nei confronti del **Progetto** (doc. in data giugno 2010) del PAT si esprimono le osservazioni che seguono.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli sono riportati regolarmente i vincoli di interesse alla scrivente Struttura e inerenti alla classificazione sismica del territorio comunale (zona sismica 3 in base all'O.P.C.M. 3274/2003), al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino) che individua un ambito a rischio idrogeologico medio R2, ai punti di

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 17/53

captazione delle acque a scopo acquedottistico, al vincolo idraulico dei corsi d'acqua e alle cave attive. Queste ultime, comunque, non costituiscono vincolo preordinato.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti riconosce, come invarianti di natura geologica, i cordoni morenici, le Città di roccia, i Rock Glaciers e le grotte. Tali elementi rispondono correttamente alla definizione data per tali tipi di invarianti.

La tavola n. 3 Carta della Fragilità riporta correttamente la distinzione del territorio in "aree idonee", "aree idonee a condizione", a loro volta suddivise in aree a condizione per sprofondamento carsico, per acclività e per la somma dei precedenti due fattori, e "aree non idonee". La tavola individua altresì le zone soggette a dissesto idrogeologico per fenomeni di frana e per sprofondamento carsico.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva che alcuni limitati settori delle aree di urbanizzazione consolidata, ricadono su terreni che la tavola delle Fragilità individua come "non idonei"; si tratta di ambiti relativi ad impluvi, alla presenza di forme di sprofondamento carsico e a zone di scarpata, situati in varie località del territorio del PATI. Anche alcune limitate aree di edificazione diffusa sono poste su terreni classificati "non idonei", in special modo per problematiche legate a fenomeni di carsismo. Di ciò dovrà essere tenuto conto nelle autorizzazioni edilizie, nonché in sede di PI e dei piani attuativi.

Si ritiene, inoltre, opportuno far cenno alla zona "idonea per insediamenti artigianali" prevista in Comune di Cerro Veronese, la quale risulta adiacente ad area "non idonea" per frana; ogni intervento deve essere considerato anche in relazione a possibili sviluppi nell'estensione del fenomeno di dissesto.

La maggior parte delle aree di urbanizzazione consolidata e di programmazione vigente, nonché degli ambiti di edificazione diffusa, di sviluppo insediativo preferenziale e dei servizi, ricadono sia su terreni classificati "idonei" sia su terreni classificati "idonei a condizione". In particolare per questi ultimi ogni intervento è condizionato dall'adempimento, in sede di Piano degli Interventi, delle disposizioni relative alla corrispondente normativa tecnica.

In relazione alle **Norme Tecniche** (doc. in data giugno 2010) del PAT si evidenzia quanto segue.

Art. 15 - Elementi generatori di vincolo

Cave attive - Direttive: dal primo comma stralciare le parole "e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.P.R. 09/04/1959 n. 128 - art. 104". Stralciare il secondo ed il terzo comma

Art. 17 - Invarianti di natura geologica

Città di roccia, morene e rock glaciers: la norma segnala solo una località in cui è stata delimitata come invariante una "città di roccia" mentre la tavola dei Vincoli, come pure la Relazione Geologica, ne individuano due: località Campolevè e località Costeggioli di Sotto. Si ritiene che la norma debba essere integrata.

La normativa del PAT va, inoltre, completata con le seguenti frasi:

"Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma".

"Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc., sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto."

Il presente parere è espresso in via preliminare. Ci si riserva l'espressione di ulteriori e diversi pareri, sia all'emergere di nuovi elementi sia a seguito di modifiche ed aggiornamenti della cartografia e delle norme sia in sede di Comitato per la V.T.R."

**Direzione Agroambiente - Osservazioni agronomiche**

La Direzione Agroambiente e servizi per l'Agricoltura, ha redatto l'istruttoria del PATI compiute sulla documentazione progettuale relativa al PATI della Lessinia, dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese in provincia di Verona, in base al DVD consegnato n. 1083, e in

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 18/53
------------

base agli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l'Allegato B2, ha espresso il proprio parere Prot. 321643 del 11.07.2012, evidenziando quanto segue:

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici dei territori dei Comuni del PATI in oggetto, nella relazione specialistica dal titolo "Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali" (aggiornamento al maggio 2010), redatta dai professionisti incaricati, sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Tali analisi hanno trovato trasposizione nei seguenti elaborati cartografici, che unitamente alla relazione specialistica, individuano e rappresentano graficamente gli elementi utilizzati a fondamento delle scelte pianificatorie territoriali, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale:

- elab. AA C 1 - Copertura del suolo Agricolo;
- elab. AA C 2 - Rete ecologica;
- elab. AA C 3 - Superficie Agricola Utilizzata;
- elab. AA C 4 - Invarianti;
- elab. AA C 5 - Allevamenti;
- elab. AA C 6 - Elementi caratterizzanti il paesaggio rurale.

Per quanto riguarda gli elaborati cartografici, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati alcuni elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire di apportare eventuali integrazioni e perfezionamenti.

#### **Suolo-sottosuolo**

##### *Copertura del suolo agricolo*

Negli elab. AA C 1 "Copertura del suolo agricolo", viene classificata e rappresentata la superficie agricola in ambiente coltivato, in ambienti seminaturali e urbanizzati, in base alle tipologie di uso del suolo come da legenda Corine Land Cover.

Il territorio agricolo dei due comuni è caratterizzato dalla presenza di estese aree pascolive (38%), in particolare nella zona settentrionale (alta Lessinia) e prative (18%), maggiormente presenti nell'area centrale e settentrionale (Cerro V.se), mentre risultano marginali altri tipi di colture. Si rileva tuttavia la presenza di alcuni appezzamenti per la coltivazione di ciliegie nel Comune di Cerro Veronese, sebbene questa non risulti particolarmente significativa (0,4%).

Inoltre, si rileva l'importante presenza di formazioni boschive (37%), in particolare faggete (15,2%), orno-ostrieti (8,3%), formazioni antropogene di conifere (9,3%) e castagneti (1,3%).

Infine, nell'elab. AA C 4 "Invarianti", vengono individuati gli ambiti in cui è possibile rinvenire le malghe - quali unità fondiarie silvo-pastorali che oltre alle strutture produttive ricomprendono pascoli, prati-pascolo e parti di bosco - proposti quali invarianti di natura agricola per il progetto di piano.

##### *Classificazione agronomica dei suoli*

Si rileva l'assenza di un elaborato che classifichi i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 *Classificazione agronomica dei suoli* dell'Atto di indirizzo LR n. 11/2004, lettera a) - sezione terza. Tale elaborato avrebbe infatti consentito di individuare e rappresentare le caratteristiche chimiche, fisiche e idrauliche dei suoli, anche in base ai contenuti della Carta di Classificazione Agronomica dei terreni dei vigenti PRG per le zone agricole, oppure della Carta dei suoli del Veneto dell'ARPAV.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 19/53

**Biodiversità**

*Reti ecologiche*

Nell'AA C 2 "Rete ecologica" vengono individuati e rappresentati gli elementi con elevato valore ecosistemico della rete ecologica locale.

Tale rete è incentrata sulla presenza d'una ampia area nucleo, il Parco Naturale Regionale della Lessinia, che interessa il 49% del territorio del PATI ed è in parte interessato dal SIC/ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine". La rete include, inoltre, un corridoio ecologico principale, cioè l'ambito vallivo del corso d'acqua a carattere torrentizio denominato Vajo di Squaranto.

Inoltre, nell'elab. AA C 4 "Invarianti", vengono individuati le aree ad elevate biodiversità rappresentate dai Vaj (Anguilla, Scaranto), proposte quali invarianti di natura ambientale per il progetto di piano.

In proposito, si rimanda alla Struttura regionale competente la verifica di coerenza tra la rete ecologica intercomunale e le reti individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di garantire la funzionalità delle stesse, nonché tra quanto individuato nel quadro conoscitivo e le azioni di tutela pianificate nelle scelte progettuali del PATI in oggetto.

Paesaggio

*Componenti storiche del paesaggio rurale*

Nella relazione specialistica vengono decritti gli aspetti fisico-morfologici, vegetazionali ed insediativi del paesaggio locale.

Inoltre, nell'elab. AA C 6 "Elementi caratterizzanti il paesaggio rurale", viene individuato il sistema antropico del paesaggio agrario: sia gli edifici con valore storico-architettonico, quali quelli afferenti ai nuclei insediativi sparsi di origine cimbra (contrade), sia i manufatti con valore storico-testimoniale, quali le baite, le *tede*, le malghe, le *giassare*, ecc. tipici della zona montana. Nella relazione viene altresì evidenziato che l'analisi paesaggistica effettuata ha contribuito alla definizione degli Ambiti territoriali Omogenei (ATO) del PATI.

Infine, nell'elab. AA C 4 "Invarianti", vengono individuati gli alberi monumentali classificati quali proposte di invariante di natura paesaggistica per il progetto di piano.

**Economia e società – Agricoltura**

*Superficie agricola utilizzata*

Nell'AA C 3 "Superficie Agricola Utilizzata" si rileva la rappresentazione e classificazione della SAU con estensione intercomunale. Nella relazione specialistica viene dichiarato che la SAU del Comune di Cerro veronese ammonta a 4,91 Km<sup>2</sup>, mentre quella del Comune di Bosco Chiesanuova risulta pari a 36,38 Km<sup>2</sup>.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che i valori delle SAU – come da *shapefile\_SAU* e quali sommatoria delle categorie aventi caratteristiche di cui al par. 4 della DGR n. 3650/2008 ed estratte dal *fileshape\_CopSuoloAgricolo* – corrispondono a quanto dichiarato in relazione, nelle Norme tecniche e sopra riportato.

*Elementi produttivi strutturali*

Nell'elab. AA C 5 "Allevamenti" vengono individuati gli allevamenti zootecnici intensivi, che risultano principalmente distribuiti nella parte meridionale del territorio intercomunale, con la rappresentazione delle relative fasce di rispetto, determinanti la distanza dalle zone non agricole, in base alla classificazione effettuata nella relazione agronomica. Più in dettaglio, nel Comune di Cerro Veronese si rilevano nove allevamenti (bovini, polli, galline) - tra i quali cinque in classe 2° ed uno in classe 3°; nel Comune di Bosco Chiesanuova se ne annoverano invece quindici (bovini, suini, polli, galline, tacchini e conigli), tra i quali otto in classe 2° ed cinque in classe 3°.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 20/53

In proposito, si fa presente che in sede di formazione PI, la classificazione degli insediamenti zootecnici e la definizione delle relative fasce di rispetto dovrà essere verificata e, se del caso, aggiornata ai sensi e per gli effetti di quanto recentemente disposto dalla DGR n. 856 del 15/05/2012, che apporta modifiche agli Atti d'indirizzo lettera d) "Edificabilità zone agricole" di cui alle deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010.

Inoltre, in base a quanto specificato nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2010 per la "Carta delle strutture produttive" (classe c1016161), non si riscontra l'individuazione di eventuali centri aziendali, agriturismi, strutture di vendita di prodotti tipici/locali, ecc. Non si apprezza nemmeno la presenza del sistema delle malghe, quali aziende agricole ad indirizzo zootecnico - anche se con carattere temporaneo, in quanto legate alla stagione dell'alpeggio estivo di bovini ed ovini - che svolgono talora anche attività agricole connesse (agriturismo, fattoria didattica, vendita prodotti, attività ricreative, ecc.).

Qualora tali elementi fossero presenti nel territorio aperto intercomunale, si ritiene che gli elaborati in argomento debbano essere integrati in tal senso, al fine di fornire un quadro complessivo di tutte le strutture produttive agricole presenti nel territorio intercomunale.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PATI in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda in linea di massima a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Il Quadro Conoscitivo del PATI dovrà infatti essere integrato, per garantire la necessaria completezza, con ulteriori analisi conoscitive da trasporre nei seguenti specifici elaborati grafici: la carta della classificazione agronomica dei suoli (tema c0510 - matrice c051001).

L'affinamento del Quadro Conoscitivo consentirebbe, poi, di sviluppare integrazioni a temi già affrontati e di individuare ulteriori elementi utili per lo sviluppo delle scelte progettuali, qualora venisse verificata la presenza nel territorio intercomunale, relativamente alla carta delle strutture agricole-produttive (classe c1016161).

#### **Scelte Progettuali**

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PATI di cui all'oggetto, oltre alla Relazione agronomica, alla Relazione di progetto e alle Norme tecniche, volte rispettivamente a verificare e valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte progettuali, nonché a definirne le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, sono stati esaminati, in quanto fondamento delle scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici (febbraio 2011):

- elab. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- elab. 2 - Carta delle Invarianti;
- elab. 3 - Carta delle Fragilità;
- elab. 4 - Carta della Trasformabilità.

Innanzitutto, si è verificata la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Con riferimento alla Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, si rileva che nella medesima sono stati individuati gli allevamenti zootecnici intensivi, che costituiscono elementi generatori di vincolo, senza la rappresentazione delle fasce di rispetto (classe b0105021/07-facoltativa) dalle strutture di allevamento nei confronti della nuova edificazione (peraltro già presenti nell'elab. AA C 5 "Allevamenti", per quanto attiene le distanze dalle zone non agricole), se pur da intendersi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo, da definirsi in sede di formazione del PI.

Con riferimento alla *Carta delle Invarianti*, si rileva che tutta la parte settentrionale del territorio intercomunale, nella quale ricadono gli ambiti delle malghe, è stata classificata come

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 21/53

invariante di natura agricolo-produttiva (b0205011). Si condivide tale scelta, in quanto il sistema dei prati-pascolo rappresenta un'importante risorsa per il paesaggio e per la biodiversità - come riconosciuto all'art. 14 delle NT del PTRC adottato nel 2009 - nonché interessa ambiti territoriali vocati a produzioni agro-alimentari certificate. Nello specifico, si rileva che il territorio intercomunale è interessato dalle produzioni DOP dei formaggi Grana Padano, Provolone Valpadana e Monte Veronese.

Tuttavia, all'interno dell'ampia area classificata come invariante di natura agricolo-produttiva, ricadente nel Parco della Lessinia, non è possibile apprezzare la consistenza e la rilevanza dei complessi delle singole malghe, quindi le unità fondiarie silvopastorali, con superficie generalmente superiore a 10 ha, dotate di adeguate infrastrutture e costituite da pascolo, prato pascolo e talora bosco, nelle quali sono generalmente ubicati anche i ricoveri per il personale, il bestiame ed i locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito. Si ritiene che, analogamente ai PAT di altri Comuni montani, possano essere pertanto individuati anche i singoli complessi malghieri.

Diversamente, si evidenzia che, dall'esame della normativa di piano, emerge che il sistema dei prati stabili, relativi alla parete centrale e meridionale del territorio intercomunale, non risulta interessato da alcuna forma di tutela.

Per quanto concerne la *Carta delle Fragilità*, non viene rilevata la presenza di aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304) e di aree agroambientalmente fragili (tema b0305).

In ordine alle prime, si evidenzia che il territorio intercomunale ricade in aree designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, afferenti ai "Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Badino del Po", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell'11 settembre 2007.

Con riferimento alla *Carta della Trasformabilità*, il territorio agricolo intercomunale viene principalmente interessato, tra i valori e le tutele, dalla rete ecologica locale e dal sistema dell'architettura rurale con valore storico-architettonico e testimoniale.

Dal raffronto con l'clab. AA C 5 del QC emerge che diversi allevamenti zootecnici intensivi localizzati nell'ATO Insediativo 03, sono stati impropriamente inseriti nell'ambito di aree di urbanizzazione consolidata; in proposito, si chiede pertanto di eseguire le opportune verifiche e/o rettifiche.

Inoltre, si rileva che almeno un allevamento zootecnico è stato classificato come opera incongrua/elemento di degrado, un altro sembra invece assoggettato ad interventi diretti alla riqualificazione o alla riconversione. Al riguardo, si ricorda quanto disposto dal punto 7 bis del punto 5) dei vigenti Atti di Indirizzo di cui alla lett. d), in base al quale "i Comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004". Si richiama inoltre il contenuto del punto 9 bis del citato Punto 5 "gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica. A tal fine, è opportuno chiarire che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto."

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 22/53

Sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; in proposito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

➤ *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*  
All'art. 26 delle Norme tecniche viene illustrato il calcolo della SAT, che risulta pari a di 638.595 m<sup>2</sup> per il Comune di Bosco Chiesanuova e a 89.924 m<sup>2</sup> per il Comune di Cerro Veronese, comprensivo dell'aumento del 10%+20% previsto dalla DGR n. 3650/2008.

➤ *Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (comma 1, lett. a, dell'art. 43)*

La Carta della Trasformabilità consente di individuare nel territorio agricolo - tra i valori e le tutele culturali - il sistema dell'architettura rurale sia con valore storico-architettonico sia con valore storico-testimoniale (capitelli, chiesette, ghiacciaie, casare, baiti, malghe, ecc.), di cui all'art. 38 delle norme tecniche.

Per quanto attiene gli edifici con valore storico-ambientale presenti nel territorio agricolo non si rinviene, nelle norme tecniche, alcuna disposizione relativa alle destinazioni d'uso compatibili.

➤ *Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (comma 1, lett. b, dell'art. 43).*

Nell'art. 43 delle Norme tecniche, al paragrafo "indirizzi per l'edificabilità e modalità di intervento", vengono illustrati gli indirizzi generali sulla base dei quali dovranno essere progettati gli interventi edilizi in zona agricola, sia per il recupero degli edifici esistenti che per la nuova costruzione, al fine di favorire l'innovazione architettonica nel rispetto della tradizione locale.

Nell'art. 38 delle Norme tecniche, viene invece delegata al PI la disciplina edilizia relativa agli edifici assoggettati ai sei gradi di tutela individuati al punto g) del medesimo articolo, attraverso la predisposizione di un "prontuario per la disciplina degli interventi edilizi".

➤ *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lett. c) dell'art. 43).*

Nella Carta della Trasformabilità vengono individuati, in alcuni casi, limiti interni agli ATO con rimando all'art. 31 delle Norme tecniche. In tale articolo normativo, viene, altresì, specificato che "i limiti degli A.T.O. costituiscono anche limite fisico alla nuova edificazione ove non sia previsto un limite interno".

Nell'organizzazione delle risorse informative, i limiti individuati tra le azioni strategiche della Carta della Trasformabilità, vengono riferiti alla classe b0402112 relativa ai "limiti fisici all'espansione", mentre in legenda della Carta della Trasformabilità e nell'art. 31 delle norme vengono riferiti ai "limiti fisici alla nuova edificazione" (classe b0402061).

Va precisato che "i limiti fisici alla nuova edificazione" (b0402061) individuano - ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, co 1, lett. c) - specificatamente ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della LR n. 11/2004.

I "limiti fisici all'espansione" si configurano invece - ai sensi dell'art. 13 della LR n. 11/2004 - come limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti dal PATI. Va tuttavia osservato che anche questi concorrono sia alla tutela dei terreni destinati all'attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano - rurale di tipo "quantitativo" (sottrazione dei terreni migliori alla agricoltura, inquinamento dell'acqua destinata alla irrigazione, ecc.), sia alla salvaguardia degli aspetti "qualitativi" del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle "caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio".

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 23/53

Si chiede, pertanto, di precisare negli elaborati del PATI, con maggior chiarezza e coerenza, l'identità dei limiti fisici previsti dal progetto di piano.

**Norme Tecniche**

In conclusione, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle Norme Tecniche di attuazione del PATI (dicembre 2010), relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito specificato.

▪ *Art. 14 – Elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto*

Viene in primis disposto che "La sussistenza e conformazione dei vincoli di seguito elencati è legata al permanere dell'elemento che lo genera, eventuali modifiche nell'elemento generatore del vincolo determinano la conseguente modifica del vincolo stesso, da recepire in sede di P.I., senza che ciò determini variante al P.A.T.I."

In proposito, si evidenzia che quanto previsto dall'articolo, se pur condivisibile, mal si applica agli allevamenti zootecnici intensivi il cui vincolo non è generato da uno specifico provvedimento (come ad esempio nel caso dei beni culturali e paesaggistici), bensì da una disposizione regionale che demanda all'Amministrazione comunale sia l'individuazione degli "elementi generatori di vincolo" che l'individuazione della corrispondente fascia di rispetto. Il QC del PAT, a tal fine richiede la verifica degli allevamenti presenti nel territorio comunale e la loro classificazione in strutture agricolo-produttive o allevamenti intensivi, sulla base delle disposizioni di cui alla DGR n. 3178/2004. Qualora, sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati, non fosse possibile determinare se alcuni allevamenti generano vincolo, si ritiene che prudenzialmente vadano comunque inseriti nella Carta dei vincoli. Sarà il PI, sulla base dei rilievi aziendali puntuali, a individuare la fascia di rispetto dei singoli allevamenti, confermandone l'individuazione in tav. 1, oppure a determinare il venir meno dell'elemento generatore del vincolo. Si ritiene, pertanto, che l'articolo normativo vada rivisto al fine di tenere conto di tale osservazione.

Si ritiene inoltre che il disposto citato debba essere integrato, specificando che "Il PI dovrà accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti aggiornando il censimento effettuato dal PAT sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, e della consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri dei vigenti Atti di indirizzo, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali."

▪ *Art. 15 – Elementi generatori di vincolo - Allevamenti zootecnici intensivi*

Considerato il costante aggiornamento della normativa relativa agli allevamenti zootecnici, in ragione della recente approvazione della DGR n. 865/2012, si chiede di sostituire la definizione "Edifici adibiti ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 3178/2004 come modificata dalla DGR 329/2010" con "insediamenti zootecnici, corrispondenti agli allevamenti intensivi e alle strutture agricolo produttive superiori alla classe dimensionale 1, disciplinati al punto 5) dei vigenti Atti di Indirizzo, Lettera d – Edificabilità zone agricole, alla LR n. 11/2004".

Alla luce di tale definizione - che esplicita che anche le strutture agricolo produttive superiori alla classe dimensionale 1 costituiscono elementi generatori di vincolo - deve essere integrata anche la prima disposizione delle Direttive come segue: "Il P.A.T.I. individua gli allevamenti zootecnici intensivi, nonché le strutture agricolo produttive superiori alla classe dimensionale 1".

Inoltre, nelle Prescrizioni e vincoli, viene disposto "Il P.I. può individuare nuove situazioni di incompatibilità con l'allevamento e gli insediamenti residenziali esistenti e/o di progetto, in particolare laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali."

In proposito, si ritiene che l'individuazione di tali elementi si configuri come compito proprio del

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 24/53

Quadro Conoscitivo del PAT, che andrebbe pertanto implementato in tal senso, salvo permettere eventuali e non prevedibili integrazioni in sede di PI. Si chiede, pertanto, di adeguare il Quadro Conoscitivo ed il presente disposto normativo in tal senso.

Inoltre, con riferimento alla specificazione che "Il P.I. può individuare una ulteriore fascia di rispetto, a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti al fine di garantire un elevato livello di salubrità", si evidenzia che le distanze fissate dagli Atti di Indirizzo, Lettera d - Edificabilità zone agricole, variano in funzione del tipo di allevamento, per cui l'ampliamento di tale fascia finirebbe per comportare il mancato rispetto di quanto già disposto dalla normativa regionale in materia. Pertanto, si prescrive lo stralcio del disposto sopra citato in quanto scelta strategica rilevante per la pianificazione del territorio, e in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

▪ **Art. 21 - Invarianti di natura agricolo - produttiva - Aree delle malghe**

Si ritiene che debba essere specificato, in linea con quanto indicato nella DGR n. 3178/2004, che "si considerano invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. In tali ambiti sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale".

▪ **Art. 28 - Ambiti dell'edificazione diffusa**

Viene stabilito che "sono sempre ammessi gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite al Titolo V - "IL TERRITORIO AGRICOLO" delle presenti norme, con l'esclusione dell'inserimento di nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti, in considerazione delle fasce dagli stessi determinate."

Ciò si pone in contraddizione con la definizione di "edificazione diffusa" illustrata nel presente articolo normativo, nonché fornita dalla DGR 3811/2009, che stabilisce che negli ambiti con caratteristiche di nucleo, di cui gran parte previsti dal PRG vigente, "non va applicata direttamente la disciplina per l'edificazione in zona agricola (art. 44 della LR n. 11/2004)". Si chiede, pertanto, di stralciare il disposto sopra citato al fine di conferire coerenza normativa al presente articolo delle Norme tecniche, rivedendo, se del caso, anche i criteri per la perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa nella Tav. 4 del PATI.

Si rileva, intatti, che vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate. Ciò al fine di evitare in questi ambiti fenomeni di conflittualità tra le funzioni extra-agricole del territorio e le attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli.

▪ **Art. 42 - Territorio agricolo**

Tra i compiti del PI viene specificato che "... individua gli ambiti agricoli ove consentire l'ampliamento degli edifici residenziali, attraverso l'utilizzazione dell'eventuale parte rustica, esistente contigua, e dove se ne prescinde".

In proposito si richiama il comma 5 dell'art. 44 della LR n. 11/2004 "sono sempre consentiti ... l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente ..." e la circolare n. 2/2009 che, con riferimento al disposto citato, ha specificato che "l'ampliamento è ammesso a favore di tutti coloro che possiedono una casa di abitazione in zona agricola, a prescindere dall'essere o meno imprenditore agricolo e indipendentemente dall'esistenza di un annesso rustico e che l'intervento è possibile solamente sull'edificio oggetto di ampliamento, escludendosi quindi la possibilità di realizzare l'intervento su altri edifici ancorché situati nella medesima corte agricola. Si fa inoltre presente che l'ampliamento citato

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 25/53

trova applicazione esclusivamente a favore degli edifici che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2008, risultano essere già case di abitazione (e quindi possedere l'agibilità)". Si chiede pertanto di modificare il citato disposto dell'art. 42 delle Norme tecniche al fine di adeguarlo alla normativa regionale.

Sempre al capoverso "Il PI individua", al penultimo tratto dell'elenco puntato, si prescrive di stralciare le parole "allevamenti, viva", in quanto l'art. 43, comma 2, lett. e), della LR n. 11/2004 fa riferimento esclusivamente alle serre fisse.

Nel paragrafo "Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti", viene disposto che "Il P.I. provvede all'individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo di rilevante interesse storico e/o produttivo...". In proposito, si ricorda che ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, comma 1, lett. a, spetta al PATI individuazione di tali edifici, come peraltro già effettuato nel presente PATI. Al PI, ai sensi dell'art. 40 della LUR, resta l'attribuzione, per ciascun edificio già individuato dal PATI - come peraltro previsto dal presente articolo - della categoria d'intervento edilizio corrispondente ai valori di tutela individuati dal PATI. Si chiede, pertanto, di sostituire "provvede all'individuazione" con "verifica l'individuazione".

Nel paragrafo "Indirizzi per l'edificabilità e modalità di intervento", viene stabilito che il "Pi stabilisce altresì ... gli elementi di degrado presenti nella zona agricola da rimuovere e/o ro qualificare, integrando le individuazioni e le indicazioni del PATI". In proposito si rileva che l'individuazione degli elementi di degrado attiene al PAT e non al PI; quest'ultimo può individuare le delimitazioni ad una scala di maggior dettaglio o aggiornare l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT. Si ritiene, pertanto, che il disposto citato possa essere sostituito con il seguente: "Il PI recepisce la ricognizione degli elementi di degrado individuate dal PATI, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione individuata dal PATI".

Nelle "Prescrizioni", primo capoverso, si rileva che la congruità del dimensionamento delle strutture agricolo-produttive (comprese la volumetria e delle altezze) viene valutata dall'Ispettorato regionale per l'agricoltura (ora SUA presso AVEPA) nell'istruttoria finalizzata all'approvazione del Piano aziendale (cfr. art. 44 LR n. 11/2004, commi 2 e 3, e Atti di indirizzo, lett. d), punto 2), e non può pertanto essere fissata aprioristicamente dal PI. Per quanto riguarda, inoltre, le distanze degli allevamenti, si richiamano i contenuti degli Atti di indirizzo, lett. d), punto 5. Si richiede, pertanto, di riformulare il citato disposto sulla base dei rilievi formulati.

Sempre nelle "Prescrizioni" si valuta eccessivo l'obbligo di accompagnare "qualsiasi progetto di recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola con un "progetto del verde", complesso nei suoi contenuti, che di fatto interesserebbe gli interventi ristrutturazione e di ampliamento anche di strutture agricolo-produttive. Non si comprende neppure l'esclusione dall'obbligo della presentazione unicamente nel caso di recupero di edifici tradizionali e storici del settore rurale a fini produttivi per la trasformazione, conservazione, manipolazione e promozione dei prodotti agricoli.

Si chiede, pertanto, di riformulare, motivandolo, il contenuto dei due capoversi citati.

▪ **Art. 45 – Azioni di mitigazione e sostenibilità**

Nel paragrafo "Impianti per l'energia rinnovabile", ai punti a) e b), viene disposto che il PI provvederà a definire la localizzazione degli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In proposito, si evidenzia che tale attività dovrà coordinarsi con quanto stabilito dalla legislazione nazionale di settore, nonché da parte della Regione del Veneto, che sta provvedendo all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER, con specifici provvedimenti normativi relativi alle singole fonti, quali ad esempio, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, la CR n. 15 del 06/03/2012.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 26/53

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione comunale debba procedere ad un adeguamento del quadro conoscitivo, delle Carte che costituiscono il PATI e delle Norme tecniche sulla base dei rilievi e prescrizioni di cui al presente parere.

**Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale**

In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006, si fa presente che nel territorio comunale è presente il S.I.C. / Z.P.S. IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine. I comuni hanno prodotto una relazione di screening, redatta dai tecnici redattori dello studio Dr. Agr. Gino Benincà, Dr. Agr. Pierluigi Martorana e Dr. P.A. Giacomo De Franceschi, i quali affermano *"con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui Siti della Rete Natura 2000"*

Prescrivendo comunque che:

- La progettazione successiva come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, comunque dove previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga lo studio sulla valutazione di incidenza ambientale.

**Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica**

La commissione regionale V.A.S. ha espresso con parere n. 13 del 29.02.2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della D.G.R. n. 791/2009, formulando le seguenti **prescrizioni**:

*"(OMISSIS)*

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) a condizione che:

prima dell'approvazione del Piano, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.
2. Conseguentemente alle modifiche derivanti dall'accoglimento parziale delle osservazioni, in premessa riportate, le NTA dovranno essere integrate, prescrivendo che gli interventi, individuati nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", ricadenti nell'ambito denominato "Dosso Santa Margherita" ubicato in Comune di Bosco Chiesanuova, ai fini della procedura VAS, debbano essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."
3. Relativamente alle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" e alle "Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione", individuate nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", alla fine dei rispettivi artt. 31 e 32 delle NTA, va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS le aree di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."
4. In considerazione dell'Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PATI, si prescrive che la progettazione successiva, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, dove previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga lo studio sulla valutazione di incidenza ambientale.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 27/53

5. Per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

"Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto."

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
7. I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
8. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale."

**Quadro Conoscitivo e Validazione**

Relativamente all'adeguamento alle specifiche di redazione lett. a) e f) atti di indirizzo approvati con D.G.R.V. n. 3178 dello 08.11.2004:

CONSIDERATO che

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PATI dei Comuni di Bosco Chiesanuova e di Cerro Veronese (VR), seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" della citata DGR n. 3958/2006, in base alle quali gli archivi risultano strutturati secondo le specifiche tecniche cui all'allegato A della DGR 3811/2009;
- in base alle verifiche eseguite sono stati rilevati errori ed incongruenze geometriche e topologiche.

Pertanto, al fine dell'assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità agli archivi digitali, risulta necessario fornire un'ulteriore integrazione alle banche dati.

Tale integrazione, che dovrà contenere anche gli adeguamenti prescritti dai vari pareri riportati in precedenza nella presente relazione, dovrà pervenire preliminarmente alla Conferenza di Servizi, e tale da consentire l'emissione, da parte del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, del decreto di validazione sul Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 28/53

**Va integrata la documentazione conseguentemente ai sopraccitati pareri, laddove il Comune non vi abbia già provveduto.**

**CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI**

Per quanto riguarda la pubblicazione, il deposito e la pubblicità del P.A.T.I., si prende atto di quanto prodotto dal Comune che ha provveduto a pubblicare il P.A.T.I. sia all'Albo Pretorio dei Comuni di Cerro Veronese dal 31.12.2010 al 08.03.2011 e di Bosco Chiesanuova dal 30.12.2010 al 07.02.2011 nonché:

- Presso gli Uffici della Provincia di Verona;
- Pubblicazione avviso su BUR n. 2 del 07.01.2011;
- Quotidiano "Corriere di Verona" in data 04.01.2011;
- Quotidiano "L'Arena" in data 04.01.2011;
- Portale web dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese

**Alcune considerazioni inerenti specifiche tematiche**

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori, né essere considerata ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopraccitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Le NTA vanno integrate con il seguente riferimento al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009: "Il Piano degli Interventi dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009."

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 29/53

Considerato le modifiche normative intervenute (quali le varie modifiche alla legge regionale n. 11/2004, legge regionale n. 13/2011 "piano casa", Decreto Sviluppo ...) che trovano solo in parte risposta nei contenuti normativi adottati e gli orientamenti disciplinari nel frattempo intervenuti, si evidenzia la necessità di meglio calibrare alcune limitazioni e rigidità progettuali contenute nello stesso piano strutturale.

Infatti le indicazioni progettuali contenute nella Tav. 4 vanno lette come prima intelaiatura pianificatoria sulla quale andrà disteso il PI, e non come immodificabile sistema di vincoli al momento operativo.

E' di tutta evidenza che a livello operativo, come la disciplina ha ormai riconosciuto, saranno possibili tutti quegli aggiustamenti che il passaggio di scala e di contenuti rendono in qualche modo irrinunciabili.

A tal fine per "Linee preferenziali di sviluppo insediativo" è da intendersi la rappresentazione grafica utilizzata dal PATI per localizzare gli ambiti preferenziali ma non unici di trasformazione significativa del territorio, e quindi da preferire rispetto ad altre direzioni da ritenersi comunque ammesse fatto salvo che assicurino il rispetto delle stesse Norme e la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro dei vincoli, fragilità e invariati previsti dal PATI.

In sede di PI sarà quindi possibile valutare eventuali diverse priorità nella dislocazioni delle aree di edificazione, purché le stesse siano contenute nelle ATO a tal fine previste dal PATI come dotate di opportuno carico insediativo aggiuntivo, residenziale o produttivo a seconda dell'ATO.

Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.P.)

Considerato che da parte della Giunta Regionale sono stati adottati in data 17 febbraio 2009 il nuovo PTRC ed in data 30 gennaio 2008 il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, visti gli Art. 72 Norme transitorie, e 73 Efficacia del PTRC, ma, più importanti, le Norme di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. 11/2004, laddove al comma 2 prevede che: "*Dalla adozione del P.T.R.C., del Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi e del P.T.C.P. o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani*", appare necessario e doveroso quale **prescrizione** integrare quanto già contenuto all'Art. 50 - Disposizioni transitorie delle NT nel merito delle previsioni del PTRC. inserendo che: "*Dalla adozione del P.T.R.C., del PTCP o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani*".

Pertanto, le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17.02.09 comporta per il PATI e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia appena citato.

Partendo dal concetto che l'individuazione degli ambiti di **edificazione diffusa**, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Per quanto riguarda l'indicazione delle aree di **urbanizzazione consolidata**, normati dall'art. 27 - AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, risulta necessario precisare che le stesse debbano intendersi tutte le zone territoriali omogenee del PRG ove possono essere attuati interventi diretti (escluse le zone agricole): nuova costruzione, ampliamento e recupero:

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 30/53

- z.t.o. A, B, C1, D (di completamento), E4 (configurabili in veri e propri contesti urbani strutturati)
- z.t.o. F di non rilevanza territoriale (attuate o in fase di attuazione)
- zone di espansione con SUA approvato e convenzionato nel rispetto delle norme tecniche del PAT

Qualora il PATI ricomprenda all'interno dell'urbanizzazione consolidata aree che rientrino nelle fattispecie sopra riportate, si ritiene di ribadire il concetto circa la non conformatività del PATI medesimo.

In sede di P.I. le eventuali ridefinizioni di zona potranno essere effettuate fatta salva la verifica del dimensionamento complessivo di piano e del limite quantitativo di superficie agricola trasformabile.

**ACCORDI PUBBLICO - PRIVATO**

Appare doveroso infine precisare che va affermata, per gli Accordi Pubblico/Privato, la natura "strumentale" dell'istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. In sintesi si ritiene di affermare che l'utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono.

Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PATI non potranno che avere forme e contenuti di natura strategico/strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono pertanto valutati ed approvati dall'Ente deputato. In più, sembra opportuno che il ricorso a tale strumento in sede di PI sia da subordinarsi all'attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal PATI e dal programma delle opere pubbliche.

Pertanto a fronte di quanto appena esposto, eventuali accordi di programma, dovranno uniformarsi a quanto appena sopra citato, a quanto prevede la Pianificazione di livello superiore e comunque sempre all'interno delle linee preferenziali di sviluppo del PAT.I.

La previsione di accordi sottoscritti ex art. 6 L.R. 11/04 nel PAT o nei PATI devono avere contenuti ed effetti propri dei medesimi e pertanto non conformativi dello jus aedificandi e possono altresì essere intesi quali linee preferenziali di sviluppo; eventuali precisazioni saranno oggetto dell'accordo. Pertanto, sia a livello disciplinare e sia cartografico, la definizione di tali apparati nello strumento strutturale deve avere un significato di carattere ricognitivo e non conformativo di previsioni urbanistiche, sarà poi il P.I. a determinare l'edificabilità e/o la configurazione delle singole aree. La Regione, nella sua attività di copianificazione e/o valutazione, si esprimerà non tanto sui contenuti degli Accordi, ma sulle previsioni urbanistiche ad essi sottese.

Conseguentemente, quale **prescrizione**, è doveroso integrare nelle NT gli articoli riguardanti le principali azioni di trasformazione previste dal PATI, quali Art. 29 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo: residenziale, commerciale, direzionale, produttivo e turistico-ricettivo ed aree idonee per insediamenti artigianali. Art. 31 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, l'art. Art. 32 - Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione, nonché lo stesso Art. 9 - Programmazione negoziata, inserendo le specificazioni necessarie in tal senso così come a seguito descritte puntualmente nella parte in merito alle Norme Tecniche.

In relazione a quanto prescritto nel parere della commissione regionale V.A.S. n. 13 del 29.02.2012 (o.d.g. 6 del 29.02.2012) ai sensi della D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006 e n. 791 del 31.03.2019, che recita testualmente al punto 3:

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 31/53

- *"Relativamente alle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" e alle "Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione", individuate nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", alla fine dei rispettivi artt. 31 e 32 delle NTA, va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS le aree di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."*

Considerato che nelle NTA art. 31 - 32 sono previsti interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della qualità urbana, alla migliore dotazione di standard e di servizi che in alcuni casi sono riferiti ad ambiti già urbanisticamente consolidati, e riferiti a piazze, parcheggi e aree correttamente individuate già dal PRG vigente, si ritiene di meglio specificare, distinguendo, le strategie del PATI contenute agli artt. 31 e 32 citati ridefinendo gli elenchi suddividendoli in due tipologie:

1- strategie pianificatorie derivanti dal PRG vigente che:

- a- ricadono in ZTO urbanizzate, ma di cui non si prevede cambio di zona;
- b prevedono riorganizzazioni di spazi pubblici già attuati.

2- strategie pianificatorie per le quali non è già chiara la futura destinazione/trasformazione urbanistica.

A seguito della succitata modifica dovranno essere adeguate anche le tavole progettuali.

#### Osservazioni

Sono pervenute complessivamente 40 osservazioni:

-Bosco Chiesanuova, n. 26 di cui una fuori termine e identificate con la lettera (A);

-Cerro Veronese, n. 14 di cui una fuori termine e identificate con la lettera (B);

I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni che, se coerenti con gli obiettivi del documento preliminare, sono relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PATI ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda.

Nel dettaglio:

Oss. N°	Richiedente Protocollo/Da ta	localizzazione ATO – contenuto sintetico e proposta	Valutazione
1A	Sig. Nicola Massella <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 911 del 01.02.2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova – Corbiolo; Loc. Belvedere – Foglio 31 map. 837 <b>contenuto:</b> richiesta di intervenire con un recupero su edifici degli anni '60 in pessimo stato di conservazione e con notevole disordine architettonico con accorpamento delle volumetrie. Chiede che siano individuati come "art. 32 Area idonea per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione".	La richiesta risulta coerente con le linee progettuali del P.A.T.I. permettendo un riordino del territorio.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> inserimento della simbologia di cui all'art. 32 Area idonea per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione".  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 32/53

<b>2A</b>	Sig.ra Aurora Carceri <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1164 del 8/02/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Loc. Corbiolo - Foglio 42 map. 149 <b>contenuto:</b> richiesta di ricomprendere nelle "aree di urbanizzazione consolidata" l'intero mappale di sua proprietà.	Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I. Pertanto, a conferma di scelte localizzative e insediative già espresse dal P.A.T.I., si ritiene l'osservazione relativa alla richiesta di ampliamento dell'area accoglibile, nei limiti di un ampliamento contenuto delle "aree di urbanizzazione consolidata" comunque in linea con il confine di A.T.O. e nel rispetto delle previsioni normative e dimensionali del P.A.T.I. adottato. Si precisa altresì che l'individuazione delle aree all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata" non determina alcun valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, e nessuna acquisizione di diritti edificatori che sono invece di competenza del P.I.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> leggero ampliamento delle "aree di urbanizzazione consolidata".  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>3A</b>	Sig.ra Anna Daniela Canteri Sig. Lino Zanini <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1359 del 14/02/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Loc. Corbiolo - Foglio 35 map. 591 <b>contenuto:</b> richiesta di ricomprendere nelle "aree di urbanizzazione consolidata" l'intero mappale di sua proprietà, per realizzare un'abitazione per i 4 figli.	Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I. Pertanto, a conferma di scelte localizzative e insediative già espresse dal PATI, si ritiene l'osservazione relativa alla richiesta di ampliamento area accoglibile, nei limiti di un ampliamento contenuto delle "aree di urbanizzazione consolidata". Si precisa altresì che l'individuazione delle aree all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata" non determina alcun valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, e nessuna acquisizione di diritti edificatori che sono invece di competenza del P.I.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> leggero ampliamento delle "aree di urbanizzazione consolidata".  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>4A</b>	Sig. Sergio Melotti <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1416 del 16/02/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Loc. Zoneche <b>contenuto:</b> La ditta "Salumificio di Bosco Chiesanuova" sostiene di essere stata erroneamente inserita in "contesti figurativi dei complessi monumentali" e chiede che siano individuati come "art. 32 Area idonea per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione".	Si è provveduto a verificare la tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e non risulta che l'area in oggetto ricada all'interno degli ambiti di vincolo paesaggistico delle ville limitrofe per cui si ritiene plausibile la riduzione dell'area "contesti figurativi dei complessi monumentali" senza ledere alcun vincolo. La richiesta risulta coerente con le linee progettuali del P.A.T.I. permettendo un riordino del territorio.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> inserimento della simbologia di cui all'art. 32 Area idonea per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione" e riduzione dell'ambito dei "contesti figurativi dei complessi monumentali".

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 33/53

			Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>5A</b>	Comune di Cerro Veronese <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1420 del 16/02/2011	Localizzazione: A.T.O. A.N./1 Parco della Lessinia <b>contenuto:</b> L'osservazione verte su alcuni degli interventi previsti all'interno dell'A.T.O. A.N./1 del Parco della Lessinia: intervento 4: riordino in zona montana relativo al sistema dei rifugi e bivacchi con la possibilità di introdurre nuove strutture da adibire a rifugio; intervento 5: realizzazione di piste da sci alpino; intervento 8: realizzazione percorsi turistici per la mobilità alternativa. Le previsioni proposte dovrebbero essere verificate sotto il profilo della valutazione di incidenza anche in riferimento alla zona di protezione SIC e ZPS 3120098 Monti Lessini Nord.	Il P.A.T.I.: a) individua il sistema dei rifugi e bivacchi di montagna come aree idonee al riordino del patrimonio architettonico montano. b) prevede il potenziamento generale del sistema attuale di servizi (piste da sci alpino - demanio sciabile). Adegandosi alla strategia pianificatoria vigente e da quanto previsto dal Piano Neve Regionale adottato. c) riconosce il sistema dei percorsi di fruizione turistica slow del territorio attraverso una rete indicata, ma non definitiva, nella Tav. 4 della Trasformabilità che potrà essere precisata nel P.I. o in un piano dei percorsi. I percorsi per la mobilità alternativa saranno definiti facendo in modo che i bracciati corrano in sede protetta in caso di sovrapposizione con elementi viari di gerarchia superiore, e seguano, ove possibile, percorsi già esistenti. Si tratta di programmazioni strategiche di Piano che troveranno adeguato percorso di autorizzazione nell'ambito di P.I. e per le quali è prevista la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 3173/2006 che dovrà essere esaminata dal Parco regionale della Lessinia. La stessa relazione dovrà obbligatoriamente esaminare gli effetti anche in relazione al sito IT 3120098 - Monti Lessini Nord.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>6A</b>	Sig. Armando Stevanoni <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1598 del 22/02/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/3 Lughezzano; Foglio 38 mapp. 320, 283, 284 <b>contenuto:</b> Chiede che i suoi terreni vengano inseriti come zona di espansione edificatoria.	Premesso che le linee preferenziali di espansione: - devono configurarsi in modo coerente con le aree consolidate esistenti - devono interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi con le aree consolidate ed essere ad esse contigue; Premesso che: - l'ambito in oggetto viene a trovarsi delocalizzato e non a diretto contatto con aree di urbanizzazione consolidata in particolare di Lughezzano; - l'ambito in oggetto risulterebbe collocato in pieno spazio aperto anche nel comune limitrofo di Grezzana.  Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b> in quanto non coerente con le linee progettuali del PATI, anche in considerazione che nell'abitato di Lughezzano il PATI prevede già altri ambiti di trasformazione residenziali posti a consolidare l'edificato esistente.
<b>7A</b>	Sig.re Silvana Mazzocco Adriana Mazzocco <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1771 del 28/02/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 42 mapp. 661, 663, 666, 122, 662, 664, 667 <b>contenuto:</b> Chiede che i terreni vengano inseriti come zona di espansione edificatoria.	Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare volumetria e nemmeno determinare l'edificabilità di aree, materia che è invece di competenza del P.I.. La richiesta risulta coerente con le linee progettuali del P.A.T.I. dato che, come sottolineato dalle stesse richiedenti, sulla zona è stato apposto una "linea preferenziale di sviluppo insediativo (art. 29) che parte dalle "aree di urbanizzazione consolidata (art. 27)".  L'osservazione si ritiene <b>NON ACCOLTA</b> in quanto il P.A.T.I. risulta già congruo alle richieste avanzate ed in sede di P.I. potranno eventualmente essere attivate tali previsioni.
<b>8A</b>	Sig. Albino Leso <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1810 del 01/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 43 mapp. 649, 652, 653, 654, 656, 691, 694, 695 <b>contenuto:</b> Richiesta di	Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare volumetria e nemmeno determinare l'edificabilità di aree, materia che è invece di competenza del P.I.. L'area interessata risulta essere parte integrante dell'azienda esistente che ricade all'interno della

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 34/53

		ricomprendere nelle "aree di urbanizzazione consolidata" i mappali di proprietà in località Grobbe.	zonizzazione D1 di P.R.G. vigente. Pertanto, a conferma di scelte localizzative e insediative già espresse dal P.A.T.I., si ritiene l'osservazione relativa alla richiesta di ampliamento area accoglibile, nei limiti di un ampliamento contenuto delle "aree di urbanizzazione consolidata" e nel rispetto delle previsioni normative e dimensionali del P.A.T.I. adottato. Si precisa altresì che l'individuazione delle aree all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata" non determina alcun valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, e nessuna acquisizione di diritti edificatori che sono invece di competenza del P.I.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> rimandando la definizione della zonizzazione al P.I.  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> leggero ampliamento delle "aree di urbanizzazione consolidata"  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>9A</b>	Sig. Flavio Dal Corso <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1883 del 02/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 25 mapp. 1330 <b>contenuto:</b> L'area in oggetto ricade: nel P.R.G. in Zone pubbliche di interesse pubblico e di tutela; nel P.A.T.I. all'interno di "Ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve di interesse comunale art. 39". Viene richiesto di inserire tale proprietà all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata art. 27 escludendo dall'ambito dei parchi di cui all'art. 39.	Premesso che tale area ricade già all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata art. 27" e che in tale porzione di territorio ricade un fabbricato residenziale privato con la sua area di pertinenza, si ritiene ammissibile la possibilità di escludere l'area oggetto di osservazione dalla delimitazione di "Ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve di interesse comunale art. 39".  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> leggera riduzione degli "Ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve di interesse comunale art. 39".  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>10A</b>	Sig.ra Maddalena Malini <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1976 del 04/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; <b>contenuto:</b> <b>Oss. n. 10.1:</b> riguarda il dosso antistante la contrada Santa Margherita e la zona del Caseificio. L'adottato P.A.T.I. presenta elementi di intrinseca contraddittorietà nella misura in cui, nell'ambito dell'A.T.O. In. 1, orienta lo sviluppo residenziale in una zona a vocazione naturalistica senza, invece, privilegiare il recupero e la riqualificazione urbanistica dell'esistente, in evidente violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità che presidono al corretto esercizio della funzione pianificatoria.	<b>Oss. 10.1</b> - Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare volumetria e nemmeno determinare l'edificabilità di aree, materia che è invece di competenza del P.I. Premesso che quanto osservato presenta contenuti inesatti in quanto l'ambito in oggetto: - non risulta ricadere all'interno di elementi con valore di invariante paesaggistica od ambientale (tav. 2); - non risulta essere stato individuato all'interno dei Valori e tutele naturali - Rete ecologica (tav. 4); - non risulta avere valori di vocazioni naturalistiche. Risulta altrettanto inesatto considerare una " ... evidente violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità..." le linee preferenziali di sviluppo in quanto non assegnano edificabilità o volumetria ma sono "...direttrici di crescita degli insediamenti più opportune..." come descritto e stabilito all'interno delle Norme Generali di P.A.T.I. Si ritiene che il principio di "privilegiare il recupero e la riqualificazione urbanistica dell'esistente" sia stato pienamente ottemperato attraverso l'art. 37 delle

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 35/53

		<p><b>Oss. n. 10.2:</b> riguarda il dosso antistante la contrada Santa Margherita e la zona del Caseificio. L'adottato P.A.T.I. individua l'area antistante la contrada Santa Margherita e la zona del Caseificio come area interessata dalle "Linee preferenziali di sviluppo insediativi", senza dare la giusta importanza ad alcune fragilità che il territorio in questione presenta e ad alcune preesistenze; non pare essere stato portato avanti un reale processo condiviso di sostituzione e riqualificazione delle parti di territorio costruito di bassa qualità o incongruo in tale area; tale situazione non pare in linea con quanto previsto dalla legislazione regionale e dagli atti a tutela del profilo ambientale.</p>	<p>succitate Norme di P.A.T.I. che definisce la disciplina e le modalità di recupero e valorizzazioni come peraltro stabilito dall'art. 13 della L.R. 11/2004 al punto 1, lett. h).</p> <p>Per quanto premesso l'osservazione si ritiene <b>NON ACCOLTA</b></p> <p><b>Oss. 10.2</b></p> <p>Si premette innanzitutto, che le considerazioni relative ad "...alcune fragilità..." ed "...alcune preesistenze..." non permettono di comprendere esattamente gli elementi presenti sul territorio a cui viene fatto riferimento.</p> <p>Nonostante ciò, dalla lettura integrata delle tavole progettuali di P.A.T.I. si evidenziano alcuni elementi riconducibili alle suddette considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella tav. 3 delle Fragilità è presente a margine dell'ambito considerato, un'"area boscata di antica origine" che viene riconosciuta e tutelata attraverso l'esplicita definizione dell'art. 24 Elementi di tutela delle Norme di P.A.T.I., (alla quale si rimanda per una chiara lettura), ma va precisato che la stessa risulta essere ad una distanza tale da non interferire;</li> <li>- nella tav. 3 delle Fragilità è presente al margine estremo dell'ambito considerato, un elemento "lineare" di "area non idonea" di cui all'art. 22 delle Norme di P.A.T.I., che coincide con un compluvio superficiale di deflusso idrico ma lo stesso non risulta essere acqua pubblica e pertanto oggetto di vincolo di cui alla tavola 1;</li> <li>- volendo considerare l'ambito come area di sprofondamento carsico, non possiamo prescindere dal ricordare che l'intero territorio della Lessinia è caratterizzato da tale fenomeno geologico, ed è pertanto stato correttamente indicato e gli eventuali interventi sono disciplinati attraverso la normativa di cui all'art. 23 Aree soggette a sprofondamento carsico, che ne definisce le opportune limitazioni;</li> <li>- nella tav. 4 delle Trasformabilità la preesistenza considerata nell'ambito in oggetto risulta essere la Contrada Santa Margherita, posta a sud e per la quale è stata definita la disciplina e le modalità di recupero e valorizzazione attraverso l'art. 37 delle Norme di P.A.T.I., come peraltro dettato dall'art. 13 della L.R. 11/2004 al punto 1, lett. h).</li> <li>- il "processo di condiviso di sostituzione e riqualificazione dell'area" risulta avere avuta risposta adeguata attraverso l'individuazione dell'elemento posto al margine est come Area idonea per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione di cui all'art. 32 delle Norme di P.A.T.I. a cui si rimanda per una lettura;</li> <li>- l'affermazione per la quale "tale situazione non pare in linea con quanto previsto dalla legislazione regionale e dagli atti a tutela del profilo ambientale" risulta essere generica e priva di fondamento in quanto a supporto delle scelte strategiche del P.A.T.I. vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) con i suoi contenuti di rispetto dell'ambiente, approvata dall'Ente Parco con prot. n. 3015 del 26/08/2010 e dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione Veneto con parere n. 109/n.urb/2010 del 20/10/2010;</li> <li>b) la Valutazione di Compatibilità Idraulica, con le valutazioni inerenti il sopportabilità idraulica dei futuri interventi approvata con Parere del Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco con prot. 426867 del 6/08/2010;</li> <li>c) parere Geologico della Direzione Geologia ed Attività Estrattive con prot. 433382 del 10.08.2010 sui contenuti</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 36/53

		<p><b>Oss. n. 10.3:</b> riguarda il dosso antistante la contrada Santa Margherita e la zona del Caseificio. Appare incoerente che il PATI indichi le aree adibite a pascolo tra la contrada Santa Margherita e la zona del Caseificio come area interessata dalla "Linea preferenziale di sviluppo insediativi"; tale scelta è in contrasto con quanto deciso in sede di Accordo di pianificazione; sarebbe più rispettoso assoggettare l'area al regime riservato dall'art. 38 delle Norme Tecniche Generali ai Coni visuali; altrettanto rispettosa sarebbe stata la scelta di qualificare l'area in questione quale territorio agricolo ai sensi dell'art. 42 "insieme degli spazi aperti non urbanizzati utilizzati sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale,...., dove sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola"; corrisponde all'interesse collettivo un ripensamento.</p> <p><b>Oss. n. 10.4:</b> riguarda la possibile situazione di incompatibilità di alcuni Consiglieri comunali. Il P.A.T.I. è stato adottato all'unanimità senza porre il problema del conflitto di interessi e il conseguente obbligo di astensione per l'effetto dell'incidenza diretta di alcune scelte urbanistiche compiute su aree di proprietà dei Consiglieri stessi o di loro parenti o affini.</p> <p><b>Oss. n. 10.5:</b> riguarda il dosso antistante la contrada Santa Margherita e la zona del Caseificio.</p>	<p>geologi, geotecnici ed idrogeologi; d) la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), strumento principe di valutazione di sostenibilità degli interventi pianificatori, che sarà oggetto di opportuna valutazione dalla commissione regionale.</p> <p>Per quanto premesso l'osservazione si ritiene <b>NON ACCOLTA</b></p> <p><b>Oss. 10.3</b> - Ritenuto che le contrade siano un "autentico valore da preservare", ciò non deve presupporre il loro "congelamento ed intoccabilità". Per il loro intrinseco valore di patrimonio architettonico strettamente legato al territorio, ed in quanto "opera fatta dagli uomini", è necessario prevedere la possibilità di interventi con la finalità di recupero e valorizzazione. Questo risulta sia stato pienamente ottemperato attraverso l'art. 37 delle Norme di P.A.T.I. che definisce la disciplina e le modalità di recupero e valorizzazioni come peraltro dettato dall'art. 13 della L.R. 11/2004 al punto 1, lett. h). - Gli interventi a tutela delle identità storico - culturali e di valorizzazione delle risorse naturali sono considerati all'interno delle Norme di P.A.T.I. negli art. 37 e seguenti ai quali si rimanda per la lettura. - L'apposizione del cono visuale, come richiesto, consentirebbe di affacciarsi su un "luogo simbolo non certo del paesaggio naturale" ma dell'opera dell'uomo, dal momento che il panorama si aprirebbe sul fabbricato di oltre 10 piani, risalente agli anni settanta, che si trova più a nord (Opera incongrua). - Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I., da ciò ne deriva che le linee preferenziali di sviluppo sono da considerarsi delle strategie di pianificazione. Fintantoché il P.I. non interverrà con scelte operative su tale ambito andrà comunque applicato quanto previsto dall'art. 42 Territorio Agricolo delle Norme di P.A.T.I. in riferimento ai dettami della L.R. 11/2004 agli artt. 44 e 45. - il ripensamento della scelta da parte dell'amministrazione di una scelta di pianificazione, come richiesto nell'osservazione, risulterebbe essere per le motivazioni addotte un interesse privato intrinseco della scrivente stesso.</p> <p>Per quanto premesso l'osservazione si ritiene <b>NON ACCOLTA</b></p> <p><b>Oss. 10.4</b> - La presente osservazione risulta essere già oggetto di ricorso al T.A.R. al quale si rimanda per la definizione giuridica. Nel merito degli aspetti pianificatori di competenza si ribadisce che il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare volumetria e nemmeno determinare l'edificabilità di aree, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>Per quanto premesso l'osservazione si ritiene <b>NON ACCOLTA</b></p> <p><b>Oss. 10.5</b> - La giustificazione della crescita demografica è ampiamente determinata all'interno della Relazione di Progetto alla quale si rimanda per una attenta lettura ed</p>
--	--	--	---

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 37/53

		<p>Appare azzardato giustificare un ulteriore aumento di insediamenti abitativi e produttivi di un'ipotetica crescita demografica; appare contraddittorio indicare in termini negativi il consumo di territorio dovuto al fenomeno del C.D. seconde case e autorizzare nuovo consumo di suolo soprattutto per la costruzione di nuove abitazioni; con riferimento all'area che qui interessa lo scrivente, la scelta appare poco rispettosa dell'interesse collettivo alla salvaguardia ambientale, culturale e paesaggistica, in quanto immagina la trasformazione di una porzione naturalistica caratterizzante il territorio della Lessinia per la realizzazione di insediamenti abitativi, produttivi o turistici finalizzati ad un incremento di popolazione in futuro di cui si può dubitare.</p>	<p>I dati utilizzati derivano dall'ufficio anagrafe comunale e da dati ISTAT ricavabili dal sito istituzionale. Ricordando inoltre che le previsioni volumetriche del P.A.T.I. sono comprensive della quota di volume del P.R.G. vigente non ancora utilizzato e che pertanto la previsione è stata considerata con la massima attenzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il dimensionamento produttivo e turistico è stato fatto alla luce degli incontri e delle richieste presentate dagli imprenditori, sulla base di valutazioni programmatiche in funzione della pianificazione futura.</li> <li>- La legge urbanistica determina, in modo rigoroso, le modalità di calcolo della Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.) per i comuni. Da tale calcolo, effettuato in base alla D.G.R. 3650/2008, è risultato una superficie massima pari a mq 638.595 da "sottrarre" al territorio agricolo per il comune di Bosco Chiesanuova. Dato che il P.A.T.I. non può assegnare volumetria o trasformare aree il dato stesso sarà necessariamente da verificarsi in sede di P.I. alla luce delle trasformazioni urbanistiche.</li> <li>- La possibilità di interventi di riqualificazione sul patrimonio esistente in degrado, per rispondere al fabbisogno abitativo dei nuovi residenti, viene già pienamente ottemperato attraverso l'art. 37 delle Norme di P.A.T.I. che definisce la disciplina e le modalità di recupero e valorizzazioni come peraltro dettato dall'art. 13 della L.R. 11/2004 al punto 1, lett. h).</li> <li>- La considerazione che la previsione posta sull'area in oggetto sia da considerarsi poco rispettosa dell'interesse collettivo alla salvaguardia ambientale, culturale e paesaggistica risulta inesatta in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non risulta ricadere all'interno di elementi con valore di invariante paesaggistica od ambientale (tav. 2);</li> <li>b) non risulta essere stato individuato all'interno dei Valori e tutele naturali - Rete ecologica (tav. 4);</li> <li>c) non risulta avere valori di vocazioni naturalistiche.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per quanto premesso l'osservazione si ritiene <b>NON ACCOLTA</b></p> <p>Si rinvia comunque a quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012 anche in considerazione del parere espresso dal valutatore.</p>
11A	<p>Sig. Massimo Pezzo <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 1976 del 04/03/2011</p>	<p>Localizzazione: A.T.O. IN./1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 26 mapp. 612 - N.C.T. Foglio 16 - 411 - 613</p> <p><b>contenuto:</b> Si rileva come dalla consultazione della tavola 3 Carta delle Fragilità, il terreno in oggetto con il fabbricato esistente ricade in terreni considerati non idonei. Viene richiesta la riclassificazione dei propri terreni.</p>	<p>In seguito all'osservazione è stato fatto un rilievo di analisi geologica di dettaglio dell'area classificata come area di frana nella Carta della Fragilità relativamente ai terreni a valle della strada provinciale.</p> <p>Si premette che tale area è stata inserita come area di frana in quanto così cartografata nella Carta Geologica dei Lessini Centro-Occidentali mentre la Carta Geologica d'Italia, Foglio n. 49 (Verona) in scala 1: 100.000, diversamente dalla carta sopra citata, cartografa la zona come interna ad uno sprofondamento tettonico (Horst). Dal rilievo effettuato è emersa la presenza di breccie di faglia sulla sommità dell'area con sottostanti banchi di rosso ammonitico. La giacitura degli strati è regolare e sub-orizzontale. Tale assetto stratigrafico fa ritenere che l'area sia stata interessata da movimenti tettonici ma che vista la continuità stratigrafica delle rocce affioranti lungo l'intero versante non sia da considerarsi un corpo di frana.</p> <p>Alla luce dei nuovi rilievi effettuati si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 3 delle Fragilità:</b> cancellare l'area di frana che diventerà "area a condizione" (Tipo C - per</p>

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 38/53

			<p>sprofondamento carsico e per media acclività) sulla sommità del rilievo e sul settore verso la strada provinciale (Ovest) e "area non idonea" sul versante orientale (Est).</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>12A</b>	Eredi di Dario Brunelli <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2029 del 05/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 40 mapp. 599 - Foglio 42 mapp. 162 <b>contenuto:</b> Viene richiesto di inserire i terreni in zona di edificabilità consolidata o perlomeno di individuare la possibilità di edificare. <b>Oss. 12.1:</b> Fg 42 mapp. 162 <b>Oss. 12.2:</b> Fg 40 mapp. 599	<p>Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p><b>Oss. 12.1:</b> L'area individuata come Foglio 42 mapp. 162 va presa in considerazione con l'osservazione n. 19A e per tale motivo risulta compatibile con le verifiche ed analisi del territorio ammettendo la possibilità di prevedere una linea preferenziale di sviluppo art. 27.</p> <p>Pertanto si ritiene l'<b>osservazione 12.1 ACCOLTA</b> rimandando la definizione della zonizzazione al P.I.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> inserimento di una linea preferenziale di sviluppo e di un cono visuale per la realizzazione di un'area a destinazione pubblica in "testa" al vaio.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p> <p><b>Oss. 12.2:</b> L'area individuata come Foglio 40 mapp. 599 risulta essere un'area di cuscinetto tra il nucleo storico di Costa e le aree residenziali di completamento esistenti limbrofe. Pertanto potrà essere presa eventualmente in considerazione all'interno del P.I. in concomitanza della perimetrazione del Centro Storico e delle aree urbanizzate limbrofe.</p> <p>Si ritiene l'osservazione 12.2 <b>NON ACCOLTA</b> in quanto è necessaria la ridefinizione delle aree di centro storico e delle zonizzazioni residenziali esistenti che potrà avvenire eventualmente in sede di P.I.</p>
<b>13A</b>	Sig.ri Gianfranco e Simonetta Ghirlanda <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2030 del 05/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Loc. Corbiolo Foglio 35 mapp. 340 <b>contenuto:</b> Viene richiesto di inserire i terreni già edificati in Aree di urbanizzazione consolidata art. 27 o perlomeno con la possibilità di edificare.	<p>Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>L'area interessata ricade in ZTO agricola nel P.R.G. vigente, è inoltre staccata da aggregati abitativi o urbanizzati che possano essere considerati Aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>14A</b>	Sig.ra Giulia Brunelli <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2031 del 05/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Loc. Gozzi Foglio 45 mapp. 657 <b>contenuto:</b> Viene richiesto di ampliare gli Ambiti dell'edificazione diffusa art. 28 ricomprendendo le proprietà o dare perlomeno la possibilità di edificare.	<p>Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>La perimetrazione delle aree di Edificazione diffusa devono andare a comprendere i nuclei insediativi sparsi formati da addensamenti edilizi esistenti.</p> <p>La richiesta potrà eventualmente essere presa in considerazione in sede di P.I. con la ripermetrazione delle aree a Centro Storico di cui all'art. 37 delle Norme.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>15A</b>	Geom. Davide Scandolara <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova	Localizzazione: Territorio interessato dal P.A.T.I. <b>contenuto:</b> Viene presa in considerazione la viabilità territoriale in particolare la	<p>Premesso che l'individuazione sulla cartografia di alcuni Nodi viari da riqualificare di cui all'art. 36 delle norme non esclude di per sé l'individuazione di ulteriori punti critici della viabilità, come peraltro previsto dall'articolo stesso.</p>

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 39/53

	n. 2034 del 05/03/2011	<p>Provinciale n. 6 e richiede che vengano individuati tali elementi come "nodo viario da riqualificare art. 36":</p> <p>1 - nodo viario fra via Barbarani, via Belvedere, via Rubele ed SP n. 6 in prossimità del distributore di carburante (Cerro Veronese)</p> <p>2 - immissione alla SP 6 da via Monte Baldo (Cerro Veronese)</p> <p>3 - immissione sulla SP 6 da via Gonzi (Bosco Chiesanuova)</p> <p>4 - tratto della SP 6 in prossimità dell'accesso alla loc. Termine (Bosco Chiesanuova)</p> <p>5 - nodo viario fra via dei Grabi, via Dosso del Duca ed SP n. 6 (Bosco Chiesanuova)</p> <p>6 - nodo viario fra via dell'artigianato, via San Vitale ed SP n. 6 (Bosco Chiesanuova)</p> <p>7 - immissione alla SP n. 6 da via Premonigoli</p> <p>8 - nodo viario fra via Strabun, via Giassare Daniel e la SP n. 6 (Bosco Chiesanuova)</p> <p>9 - accesso alla Contrada Coletta dalla SP n. 13</p>	<p>Dato atto che le segnalazioni dell'osservazione risultano essere puntuali e precise vengono considerate come un approfondimento dello studio della rete della mobilità e pertanto un miglioramento del Piano stesso.</p> <p>Sarà il Piano degli Interventi ed i progetti a definire le soluzioni atte a risolvere i problemi evidenziati.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p><b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> inserimento dei simboli di Nodi viari da riqualificare nei punti critici segnalati.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>16A</b>	Ing. Giustino Valbusa <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2047 del 07/03/2011	<p>Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Loc. Lorenzi Foglio 35 mapp. 225, 757, 853, 855, 852, 645, 850, 793, 860, 858, 281</p> <p><b>contenuto:</b> Si chiede che i mappali suindicati siano ricompresi all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata art. 27" alla luce dell'effettiva area di pertinenza della azienda esistente, la quale ha ottenuto l'ampliamento e l'adeguamento delle proprie strutture attraverso il DPR 447/1998 e successivo DPR 440/2000 (sportello unico per le attività produttive).</p>	<p>Premesso che si tratta di una carenza di tipo cartografico in relazione all'effettivo stato dei luoghi e dell'iter delle pratiche edilizie. Il P.A.T.I. non essendo un piano operativo non avrebbe per sua natura i diritti edificatori già riconosciuti attraverso i S.U.A.P. di cui al DPR 447.</p> <p>Dalla segnalazione emerge la necessità dell'aggiornamento cartografico della CTRN e della perimetrazione dell'area di urbanizzazione consolidata art. 27 nonché della riqualificazione viaria di accesso.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p><b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> ripermimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata relative alle aree aziendali di cui al DPR 447 e con l'aggiornamento della cartografia per quel che riguarda la viabilità di accesso.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>17A</b>	Sig. Alberto Valbusa <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2048 del 07/03/2011	<p>Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Capoluogo Foglio 25 mapp. 683, 692, 691, 1116, 1117, 1119, 1120</p> <p><b>contenuto:</b> Le aree di proprietà sono state erroneamente ricomprese all'interno dei "contesti figurativi dei complessi monumentali" e chiede che venga individuata come "art. 27 Aree di urbanizzazione</p>	<p>Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>Si è provveduto a verificare la tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e non risulta che l'area in oggetto ricada all'interno degli ambiti di vincolo paesaggistico delle ville limitrofe per cui si ritiene plausibile la riduzione dell'area "contesti figurativi dei complessi monumentali" senza ledere alcun vincolo.</p> <p>L'area risulta già ricadente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>La richiesta risulta coerente con le linee progettuali del</p>

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 40/53

		consolidata".	P.A.T.I. permettendo un riordino del territorio.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> riduzione dell'ambito dei "contesti figurativi dei complessi monumentali"  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>18A</b>	Sig.ra Maria Cristina Manzini <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2049 del 07/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Loc. Corbiolo Foglio 35 mapp. 454, 450, 800 <b>contenuto:</b> Chiede che i terreni suindicati vengano inseriti all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata art. 27" considerato che risultano parzialmente ricadenti in zona B - rada di completamento nel PRG vigente o inserendo una linea preferenziale di sviluppo insediativo.	Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area materia che è invece di competenza del P.I. Pur ritenendo legittima l'osservazione si ritiene che sia di competenza del P.I. la perimetrazione di dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata come previsto dall'art. 27 delle Norme di Piano con le precisazioni dei limiti e le relative discipline.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b> .
<b>19A</b>	Sig.ri Ermenegildo Tomelini e Gabriella Zanini <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2050 del 07/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 42 mapp. 1007, 157, 158 <b>contenuto:</b> Viene richiesto di inserire una linea preferenziale di sviluppo insediativo sui suoi terreni e l'apposizione di un cono visuale al fine di proteggere un interessante punto panoramico, rendendosi disponibile a formulare nel PI un accordo pubblico/privato.	Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I. L'area individuata come Foglio 42 mapp. 157, 158, 1007 va presa in considerazione con l'osservazione n. 12A e per tale motivo risulta compatibile con le verifiche ed analisi del territorio ammettendo la possibilità di prevedere una linea preferenziale di sviluppo art. 27.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> rimandando la definizione della zonizzazione al P.I. e dell'accordo pubblico/privato.  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> inserimento di una linea preferenziale di sviluppo e di un cono visuale per la realizzazione di un'area a destinazione pubblica in "testa" al vajo.  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>20A</b>	Sig.ra Daniela Perinelli <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2086 del 08/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 26 mapp. 412, 413, 414, 415, 85, 86, 142, 146 <b>contenuto:</b> Richiede che le aree suindicate, in analogia a quanto già previsto dal PRG vigente, siano identificate come "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale art. 31" al fine di procedere con un progetto articolato in edificazione residenziale e di recupero e valorizzazione dell'area a bosco.	Premesso che è stato confermato quanto previsto dal PRG vigente con l'apposizione di una linea preferenziale di sviluppo sul sito in oggetto Ritenuto che l'inserimento di una previsione di "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale art. 31" sia in linea con le strategie di miglioramento e riqualificazione del tessuto comunale con il fine di consentire interventi di recupero e valorizzazione anche dell'area a bosco esistente.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> inserimento della simbologia di "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale art. 31" demandando al P.I. ogni eventuale definizione operativa.

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 41/53

			Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>21A</b>	Sig.ri Aldo e Damiano Melotti <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2087 del 08/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 32 mapp. 112, 339, 1125 e Foglio 38 mapp. 468 <b>contenuto:</b> <b>Oss. 21.1</b> - Chiedono che venga tolta l'indicazione specifica di vincolo paesaggistico dall'area di via C. Ederle in quanto trattasi di un vincolo identico a quello presente su tutto il territorio comunale;  <b>Oss. 21.2</b> - Chiedono che nella tavola 4 venga eventualmente indicata con retino "contesti figurativi dei complessi monumentali" solo la parte strettamente circostante la Villa, eliminandola dal terreno di proprietà Melotti.  <b>Oss. 21.3</b> - Ribadiscono l'intenzione di adempiere ad un accordo di programma per la realizzazione del Parcheggio in località Lughezzano solo a fronte della possibilità edificatoria sulle aree in via C. Ederle.	Premesso che la presente osservazione risulta essere ritirata a seguito della presentazione dell'osservazione n. 26FT.  <b>Oss. 21.1</b> Premesso che: - sui mappali n. 110 e 339 (alla data del 1952), oggi mappali n. 1124, 1125, 1126, e 339 (alla data del 2010), risulta presente il vincolo paesaggistico ai sensi della ex L. 1497/39 oggi D.Lgs n. 42/2004 come da D.M. 22/03/1952; - sull'intero territorio comunale è stato istituito il vincolo paesaggistico ai sensi della ex L. 1497/39 oggi D.Lgs n. 42/2004 art. 136 come da D.M. 22/07/1957: "...riconosciuto che il territorio costituisce con il suo tipico paesaggio montano, ricco di verde e frastagliato da ingente patrimonio arboreo, un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica..."; - all'interno del vincolo del 1957 non si parla di ampliamento, eliminazione o annullamento del vincolo precedente e che pertanto si debbano considerare entrambi; - il D.Lgs 42/2004 all'art. 157 ribadisce che "...conservano efficacia a tutti gli effetti: b) gli elenchi compilati ai sensi della L. 1497/1939...". Dalla ricostruzione normativa suddetta non è possibile ritenere superfluo ed inutile l'apposizione dei due vincoli.  Pertanto si ritiene l'osservazione 21.1 <b>NON ACCOLTA</b> .  <b>Oss. 21.2</b> - Per le motivazioni suddette si ritiene confermare il retino dei "contesti figurativi dei complessi monumentali" sull'area individuata dal vincolo paesaggistico della villa.  Pertanto si ritiene l'osservazione 21.2 <b>NON ACCOLTA</b> .  <b>Oss. 21.3</b> - L'apposizione del simbolo di parcheggio non costituisce vincolo ma strategia programmatica della rete della mobilità. L'eventuale accordo di programma potrà essere considerato in sede di P.I., nel rispetto del dimensionamento di P.A.T.I.  Pertanto si ritiene l'osservazione 21.3 <b>NON ACCOLTA</b> .
<b>22A</b>	Impresa Edile Zanini <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2088 del 08/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 40 mapp. 93, 94, 57, 540, 536 <b>contenuto:</b> <b>Oss. 22.1</b> - Chiede che le aree di proprietà vengano ricomprese all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, vista la posizione e la scheda artigianale approvata o inserendo una linea preferenziale di sviluppo insediativo che consenta almeno quanto previsto nella precedente schedatura;	Parere tecnico  <b>Oss. 22.1</b> - Premesso che: - le aree di urbanizzazione consolidata derivano dall'analisi puntuale delle Zone Territoriali Omogenee del PRG vigente; - il P.A.T.I. non identifica puntualmente le "schede" (L.R. 11/1987 - Attività produttive fuori zona) richiamate dall'osservazione ma ne definisce la strategia pianificatoria agli artt. 43 e 44 delle Norme Tecniche generali e di attuazione degli ATO. All'interno dei suddetti articoli si rimanda la verifica delle schedature alla fase del Piano degli Interventi.  Pertanto si ritiene l'osservazione 22.1 <b>NON ACCOLTA</b>

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 42/53

		<p><b>Oss. 22.2</b> - Chiede che sia spostata la linea del tragitto indicato per il percorso turistico slow riportandolo su via Fontana.</p>	<p><b>Oss. 22.2</b> - Premesso che i "percorsi di fruizione turistica slow di cui all'art. 36 derivano da pubblicazioni informative culturali di visitazione e conoscenza del territorio e quindi sono un sistema di percorsi del territorio attraverso una rete indicata ma non definitiva, che potrà essere precisata nel Piano degli Interventi ma che non presuppongono espropri o realizzazioni viabilistiche.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione 22.2 <b>ACCOLTA</b>.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> spostamento della linea del percorso turistico slow posizionandolo su via Fontana.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>23A</b>	Sig. Enrico Brutti <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2089 del 08/03/2011	<p>Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 35 mapp. 252</p> <p><b>contenuto:</b> Chiede che nella tavola 4, i suoi terreni siano inseriti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata o venga inserita una linea preferenziale di sviluppo insediativo che consenta il completamento edilizio - urbanistico della zona per un omogeneo collegamento delle due località esistenti di frazione Corbiolo e contrada Premonigoli.</p>	<p>Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>Si precisa che sull'area oggetto di osservazione non è presente alcun fabbricato e che ricade all'interno delle ZTO agricole del PRG vigente, pertanto non è possibile considerare tale raffigurazione quale incongruenza od errore di perimetrazione e ricondurle ad aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>Si ritiene che l'eventuale inserimento di una linea preferenziale di sviluppo risulta superfluo in quanto già presente.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>24A</b>	Sig.ra Eleonora Anna Antonietti <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 2090 del 08/03/2011	<p>Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 25 mapp. 444, 527 e 1166</p> <p><b>contenuto:</b> Chiede che nella tavola 4, i suoi terreni siano inseriti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata o venga inserita una linea preferenziale di sviluppo insediativo che consenta il completamento edilizio urbanistico della zona limitrofa al centro del capoluogo.</p>	<p>Il P.A.T.I., per sua natura, è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>Premesso che vi è già presente una linea preferenziale di sviluppo insediativo posta a nord che "parte" necessariamente dal consolidato, tale indicazione ribadisce una vocazione strategica dell'area rimandando al Piano degli Interventi ogni definizione dei perimetri delle Zone.</p> <p>Si ritiene che l'eventuale inserimento di una linea preferenziale di sviluppo risulta superfluo in quanto già presente mentre per definizione urbanistica si può considerare tale area all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata rimandando al P.I. ogni eventuale definizione di zona.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> l'area in oggetto viene ricompresa all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>25A</b>	Sig.ra Anna Modena <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova	<p>Localizzazione: A.T.O. IN/1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 26 mapp. 59</p> <p><b>contenuto:</b> Chiede che sul suo terreno sia inserita una</p>	<p>Il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>Premesso che:</p>

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 43/53

	n. 2118 del 08/03/2011	linea preferenziale di sviluppo insediativo per un omogeneo collegamento dei due villaggi esistenti Lari e Corbane.	<p>- il villaggio Corbane ricade in zona di completamento nel PRG vigente e di conseguenza area di urbanizzazione consolidata nel P.A.T.I. mentre il villaggio Lari è stato individuato come area di urbanizzazione diffusa in quanto previsto in zona agricola nel PRG vigente;</p> <p>- che tale area ricade in Vincolo a destinazione forestale art. 15 LR 58/78 art. 11, fuori dai Centri abitati riconosciuti dal Nuovo Codice della Strada e pertanto all'interno della Fascia di rispetto stradale (strada provinciale) art. 14, nonché in Aree boschive o destinate al rimboschimento art. 24;</p> <p>- l'ambito in oggetto viene a trovarsi delocalizzato e non a diretto contatto con aree di urbanizzazione consolidata e non certamente a ridosso del centro abitato.</p> <p>Premesso che le linee preferenziali di espansione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono configurarsi in modo coerente con le aree consolidate esistenti;</li> <li>- devono interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi con le aree consolidate ed essere ad esse contigue;</li> </ul> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>26FT</b>	Sig.ri Aldo e Damiano Melotti <b>protocollo</b> Bosco Chiesanuova n. 4112 del 10/05/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./1 Bosco Chiesanuova - Corbiolo; Foglio 32 mapp. 112, 339, 1125 e Foglio 35 mapp. 468 <b>contenuto:</b> Chiedono il ritiro della osservazione presentata il 08/03/2011 n. prot. 2087.	<p>La presente osservazione è riferita alla precedente n. 21A alla quale si rimanda per i contenuti e le considerazioni.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>, pertanto gli elaborati non subiranno alcuna modifica.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>

Oss. N°	Richiedente Protocollo/Dat a	localizzazione ATO - contenuto sintetico e proposta	Valutazione
<b>18</b>	Provincia Autonoma di Trento <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1057 del 15/02/2011	Localizzazione: A.T.O. A.N./1 Parco della Lessinia <b>contenuto:</b> L'osservazione verte su alcuni degli interventi previsti all'interno dell'A.T.O. A.N./1 del Parco della Lessinia: intervento 4: riordino in zona montana relativo al sistema dei rifugi e bivacchi con la possibilità di introdurre nuove strutture da adibire a rifugio; intervento 5: realizzazione di piste da sci alpino; intervento 8: realizzazione percorsi turistici per la mobilità alternativa. Le previsioni proposte dovrebbero essere verificate sotto il profilo della valutazione di incidenza anche in riferimento alla zona di protezione SIC e ZPS 3120098 Monti Lessini Nord.	<p>Il P.A.T.I.:</p> <p>a) individua il sistema dei rifugi e bivacchi di montagna come aree idonee al riordino del patrimonio architettonico montano.</p> <p>b) prevede il potenziamento generale del sistema attuale di servizi (piste da sci alpino - demanio sciabile). Adeguandosi alla strategia pianificatoria vigente e da quanto previsto dal Piano Neve Regionale adottato.</p> <p>c) riconosce il sistema dei percorsi di fruizione turistica slow del territorio attraverso una rete indicata, ma non definitiva, nella Tav. 4 della Trasformabilità che potrà essere precisata nel P.I. o in un piano dei percorsi. I percorsi per la mobilità alternativa saranno definiti facendo in modo che i bracciati corrano in sede protetta in caso di sovrapposizione con elementi viari di gerarchia superiore, e seguano, ove possibile, percorsi già esistenti.</p> <p>Si tratta di programmazioni strategiche di Piano che troveranno adeguato percorso di autorizzazione nell'ambito di P.I. e per le quali è prevista la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 3173/2006 che dovrà essere esaminata dal Parco regionale della Lessinia. La stessa relazione dovrà obbligatoriamente esaminare gli effetti anche in relazione al sito IT 3120098 - Monti Lessini Nord.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>28</b>	Sig.ra Clorinda Maria Spinelli <b>protocollo</b>	Localizzazione: A.T.O. A.P./2 Vajo Vesterle; Loc. Rosaro Foglio 14 mapp. 162	<p>Premesso che il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area,</p>

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 44/53

	Cerro Veronese n. 1353 del 24/02/2011	<b>contenuto:</b> Individuazione di una linea retta, relativamente ai limiti fisici alla nuova edificazione, che congiunga i due punti del confine comunale, al fine di rendere più omogenea l'area. Tale riallineamento permetterebbe di utilizzare il proprio terreno per ricavare un'abitazione.	materia che è invece di competenza del P.I., si precisa che i limiti fisici alla nuova edificazione di cui all'art. 30 delle Norme non determinano alcun valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli e nessuna acquisizione di diritti edificatori. Inoltre si ritiene che il marginale spostamento del limite fisico alla nuova edificazione proposto non incida significativamente sul P.A.T.I. adottato  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> ridefinizione del limite fisico alla nuova edificazione.  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>3B</b>	Sig. Ettore Scala <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1393 del 25/02/2011	Localizzazione: A.T.O. A.P./2 Vajo Vesterle; Loc. Rosaro Foglio 14 mapp. 117  <b>contenuto:</b> Individuazione di una linea retta, relativamente ai limiti fisici alla nuova edificazione, che congiunga i due punti del confine comunale, al fine di rendere più omogenea l'area. Tale riallineamento permetterebbe di utilizzare il proprio terreno per ricavare un'abitazione.	Premesso che il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I., si precisa che i limiti fisici alla nuova edificazione di cui all'art. 30 delle Norme non determina alcun valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli e nessuna acquisizione di diritti edificatori. Inoltre si ritiene che il marginale spostamento del limite fisico alla nuova edificazione proposto non incide significativamente sul P.A.T.I. adottato  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> ridefinizione del limite fisico alla nuova edificazione.  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>4B</b>	Sig. Michele Gaspari <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1450 del 01/03/2011	Localizzazione: A.T.O. A.P./2 Loc. Lavello; Foglio 10 mapp. 259  <b>contenuto:</b> In località Lavello è stata individuata un'area come "ambito di edificazione diffusa": viene richiesto di ampliare anche al proprio mappale tale individuazione al fine di permettere un'edificazione pari a 500/600 mc..	Premesso che il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I., si precisa che gli ambiti di edificazione diffusa di cui all'art. 28 delle Norme non determina alcun valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli e nessuna acquisizione di diritti edificatori. Inoltre si ritiene che il marginale spostamento del limite relativo agli ambiti di edificazione diffusa proposto non incide significativamente sul P.A.T.I. adottato demandando al P.I. ogni eventuale definizione di zona e la sua trasformazione.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> ridefinizione del limite degli ambiti di edificazione diffusa.  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.
<b>5B</b>	Settore Tecnico LL.PP. Urbanistica, Ecologia <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1552 del 04/03/2011	Localizzazione: A.T.O. A.P./3 Loc. Capel del Prete; Foglio 4 mapp. 149, 158, 159 vajo delle Ghiacciaie  <b>contenuto:</b> Osserva la presenza sul territorio di una vecchia discarica da	Si prende atto di quanto rilevato dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Urbanistica, Ecologia.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b> .  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: - nella tavola 1 l'individuazione della discarica e la

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 45/53

		graficizzare negli elaborati di Piano	<p>relativa fascia di rispetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella tavola 4 l'individuazione della discarica come opere incongrue di cui all'art. 34 delle Norme;</li> <li>- nelle Norme Tecniche Generali, all'art. 14 il capoverso: <b>Discariche e fasce di rispetto</b>, L.R. 3/2000 art 32 e 32bis</li> </ul> <p>Il P.A.T.I. individua le discariche presenti e le relative fasce di rispetto pari a: 150 ml qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi o comunque non putrescibili; 250 ml negli altri casi. Tali distanze vanno misurate rispetto al perimetro dell'area destinata all'occupazione dei rifiuti.</p> <p><u>Direttive</u> Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dagli artt. 32 e 32bis della L.R. 3/2000.</p> <p><u>Prescrizioni e Vincoli</u> All'interno di tali fasce non è ammessa nuova edificazione residenziale. All'interno delle zone di rispetto, con riferimento ai fabbricati residenziali esistenti, sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) b) c) del DPR 380/2001.</li> </ul> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>6B</b>	Sig. Walter Castagna <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1587 del 07/03/2011	Localizzazione: A.T.O. A.P./2 Loc. La Tenda; Foglio 10 mapp. 320 <b>contenuto:</b> Chiede l'inserimento di freccia preferenziale di sviluppo insediativo ai fini edificatori	<p>Il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I.</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel P.A.T.I. adottato, l'Amministrazione Comunale di Cerro V.se ha inteso limitare la possibilità di espansione edilizia sul Monte Franzosan in aderenza al nucleo principale già urbanizzato;</li> <li>- le linee preferenziali di espansione devono configurarsi in modo coerente con le aree consolidate esistenti e - devono interfacciarsi, relazionarsi ed integrarsi con le aree consolidate ed essere ad esse contigue;</li> <li>- la linea preferenziale di sviluppo richiesta andrebbe a essere posizionata in contrasto con i principi di strategia urbanistica definita dalla Regione in quanto delocalizzata e non a diretto contatto con aree di urbanizzazione consolidata e non certamente a ridosso del centro abitato.</li> </ul> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>7B</b>	Sig.ra Marisa Piccolboni ed altri <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1590 del 07/03/2011	Localizzazione: A.T.O. A.P./2; <b>contenuto:</b> Contesta individuazione area Nuovo centro di raccolta (Isola Ecologica)	<p>Premesso che l'individuazione dell'area in oggetto risulta individuata dal P.A.T.I. come art. 35 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza e non come "isola ecologica".</p> <p>Alla luce di una corretta pianificazione intercomunale l'eventuale localizzazione sull'area in oggetto, di un'isola ecologica, risulta essere una possibilità che dovrà essere valutata all'interno del P.I., strumento competente in materia.</p> <p>A questo si aggiunge l'eventuale possibilità di localizzare l'isola ecologica a riqualificazione dell'area di cava dismessa posta poco più a sud (si veda Oss. n. 14FT).</p> <p>Ritenuto che l'eventuale localizzazione trova il giusto compromesso tra i seguenti valori di riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vicinanza al centro abitato e quindi a servizio dei cittadini ma defilato dalle zone più densamente popolate alla luce di un accentramento dei servizi intercomunali.</li> <li>2) facile accessibilità in quanto già servita da una viabilità esistente.</li> <li>3) tutela paesaggistica del territorio</li> </ol>

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 46/53

			<p>4) in prossimità della strada Provinciale e al confine tra il Comune di Cerro V.se e di Bosco Chiesanuova, in una zona che potrà vedere completato il suo assetto urbanistico a seguito delle trasformazioni indotte dalla zona artigianale prevista e della ristrutturazione dell'area Ex PLAV.</p> <p>Inoltre si ritiene che la proposta alternativa per la collocazione dell'area in oggetto sia troppo distante dalle zone a cui il servizio viene riferito.</p> <p>L'eventuale localizzazione a Corbiolo non corrisponde alla funzione di accentramento dei servizi di interesse intercomunale, come previsto da normative nazionali, in quanto i cittadini di Cerro Veronese ne risulterebbero penalizzati.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>8B</b>	Sig.ra Marisa Piccolboni <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1591 del 07/03/2011	<p>Localizzazione: Non è riferita al territorio</p> <p><b>contenuto:</b> Si lamenta una scarsa partecipazione della popolazione in occasione delle assemblee e del Consiglio Comunale del 18/12/2010</p>	<p>Si ritiene che le amministrazioni abbiano convocato le assemblee pubbliche ed i Consigli Comunali in modo corretto dando la visibilità opportuna.</p> <p>Pertanto si tratta di osservazione non pertinente alle scelte progettuali del P.A.T.I. ma una mera considerazione di tipo personale.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>9B</b>	Sig.ra Marisa Piccolboni <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1592 del 07/03/2011	<p>Localizzazione: A.T.O. A.P./1 – Vajo della Busa; Coale del Mondo</p> <p><b>contenuto:</b> Si evidenzia la presenza di un sentiero che costeggiando il versante destro della Busa, porta al Coale del Mondo, la Caverna di Edmondo</p>	<p>Premesso che l'individuazione sulla cartografia di percorsi di fruizione turistica slow di cui all'art. 36 delle norme non esclude di per se l'evidenziazione di ulteriori tratti, come peraltro previsto dall'articolo stesso.</p> <p>Dato atto che la segnalazione risulta essere puntuale viene considerata come un approfondimento dello studio della rete della mobilità e pertanto un miglioramento del Piano stesso.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA</b>.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Tav. 4 della Trasformabilità:</b> inserimento del tratto mancante.</p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>10B</b>	Sig.ra Annalisa Magnabosco ed altri <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1593 del 07/03/2011	<p>Localizzazione: A.T.O. A.P./2 – ad est dell'area EX PLAV</p> <p><b>contenuto:</b> Alcuni cittadini osservano che l'individuazione dell'area per la realizzazione dell'isola ecologica sia troppo vicina al centro abitato e determina un inutile danno paesaggistico percorrendo la strada comunale; propongono di collocare la nuova isola ecologica lungo la strada in direzione Arzarè dopo la contrada Prati.</p>	<p>Premesso che l'individuazione dell'area in oggetto risulta individuata dal P.A.T.I. come art. 35 – Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza e non come "isola ecologica".</p> <p>Alla luce di una corretta pianificazione intercomunale l'eventuale localizzazione sull'area in oggetto, di un'isola ecologica, risulta essere una possibilità che dovrà essere valutata all'interno del P.I., strumento competente in materia.</p> <p>A questo si aggiunge l'eventuale possibilità di localizzare l'isola ecologica a riqualificazione dell'area di cava dismessa posta poco più a sud (si veda Oss. n. 14FT).</p> <p>Ritenuto che l'eventuale localizzazione trova il giusto compromesso tra i seguenti valori di riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vicinanza al centro abitato e quindi a servizio dei cittadini ma defilato dalle zone più densamente popolate alla luce di un accentramento dei servizi intercomunali.</li> <li>2) facile accessibilità in quanto già servita da una viabilità esistente.</li> <li>3) tutela paesaggistica del territorio</li> <li>4) in prossimità della strada Provinciale e al confine tra il Comune di Cerro V.se e di Bosco Chiesanuova, in una zona che potrà vedere completato il suo assetto urbanistico a seguito delle trasformazioni indotte dalla zona artigianale prevista e della ristrutturazione</li> </ol>

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 47/53

			<p>dell'area Ex PLAV. Inoltre si ritiene che la proposta alternativa per la collocazione dell'area in oggetto sia troppo distante dalle zone a cui il servizio viene riferito. L'eventuale localizzazione ad Arzarè in località Prati non corrisponde alla funzione di accentramento dei servizi di interesse intercomunale, come previsto da normative nazionali, in quanto i cittadini di entrambi i comuni ne risulterebbero penalizzati.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b></p> <p>Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.</p>
<b>11B</b>	Arch. Marco Giaracuni <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1627 del 08/03/2011	Localizzazione: A.T.O. A.P./2-3 - vajo dell'inferno <b>contenuto:</b> Valutata la non corrispondenza tra il tracciato del Vajo dell'inferno riportato sul Q.C. come generatore di Vincolo ambientale-paesaggistico ed il tracciato dello stesso vajo dell'inferno riportato sulla CTR Chiede che il tracciato del vajo dell'inferno venga modificato seguendo il suo ramo principale	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- come sottolineato nella stessa osservazione i due supporti CTR e QC regionale non hanno corrispondenza univoca;</li> <li>- il tracciato risulta proseguire verso ovest ma anche verso nord;</li> <li>- non è competenza del P.A.T.I. rimuovere dai tratti idrografici di superficie il vincolo paesaggistico od apporlo;</li> <li>- è compito del P.A.T.I., alla tavola 1, provvedere alla ricognizione dei vincoli, attraverso l'incrocio delle informazioni del QC regionale, del supporto catastale o altre informazioni a disposizione.</li> </ul> <p>Ritenuto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i tratti idrografici in oggetto sono stati correttamente individuati come acque pubbliche (si veda il supporto catastale) e pertanto generatori di vincolo idraulico;</li> <li>- il QC regionale è l'unico supporto di riferimento per definire il vincolo paesaggistico dato che lo stesso è stato costruito dal settore regionale di competenza a seguito della pubblicazione sul BUR n. 69 del 2001 della DGRV n. 23/2001 - Elenco dei corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico;</li> <li>- ogni eventuale errore o segnalazione di incongruenza dovranno essere sottoposte a procedura di correzione segnalando all'ente di competenza.</li> </ul> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>12B</b>	Sig. Perini Francesco <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1634 del 08/03/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./2 Comune di Cerro V.se; Loc. Tacchete - Foglio 9 map. 349 <b>contenuto:</b> Propone inserimento di freccia preferenziale di sviluppo insediativo ai fini edificatori	<p>Premesso che il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, e non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I. Considerato che l'area individuata per una espansione edilizia è particolarmente delicata dal punto di vista ambientale ed infrastrutturale in quanto in zona E1/b nel PRG vigente, e collocata ai margini di un ambito edificato sorto, negli anni, senza una adeguata urbanizzazione che necessita di importanti adeguamenti infrastrutturali già allo stato attuale. Ulteriori espansioni edilizie comprometterebbero il già precario equilibrio urbanistico, infatti l'area ricade in parte in zona non idonea (cfr. Tav.1 e Tav.3). Modesti ispessimenti delle aree di urbanizzazione consolidata potranno eventualmente essere prese in considerazione in sede di P.I. anche attraverso la precisazione dei limiti del consolidato stesso.</p> <p>Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p>
<b>13B</b>	Sig.ra Fiorentini Carmela <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 1635 del	Localizzazione: A.T.O. IN./1-2 Cerro V.se; terreni presso via Valpantena - Foglio 8 map. 196-197-646-647	<p>Premesso che il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, e non può pertanto assegnare puntualmente una volumetria ad un'area, materia che è invece di competenza del P.I. Premesso che alcune modeste trasformazioni di margine</p>

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 48/53

	08/03/2011	<b>contenuto:</b> Propone inserimento di freccia preferenziale di sviluppo insediativo a fini edificatori	dell'edificato non comportano modifiche sostanziali nella programmazione del PATI, diversa è l'individuazione di linee preferenziali di sviluppo che superino il limite dell'ATO che andrebbe ad intaccare una zona meno antropizzata e di protezione alla Contrada Cuneghi. Ulteriori espansioni edilizie comprometterebbero il già precario equilibrio urbanistico, infatti l'area ricade in parte in zona non idonea (Cfr. Tav.1 e Tav.3). Modesti ispessimenti delle aree di urbanizzazione consolidata potranno eventualmente essere prese in considerazione in sede di P.I. anche attraverso la precisazione dei limiti del consolidato stesso.  Si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA.</b>
<b>14FT</b>	Sig. Busato Danilo <b>protocollo</b> Cerro Veronese n. 3391 del 09/05/2011	Localizzazione: A.T.O. IN./1-2 Cerro V.se; terreni presso via Valpantena - Foglio 3 map. 72  <b>contenuto:</b> Propone che sulla sua area già classificata come area idonea per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione, l'Amministrazione valuti la possibilità di ubicare su tale sito l'isola ecologica al fine di riqualificare attivamente l'area.	Premesso che il P.A.T.I. per sua natura è un piano strategico e non conformativo, e non può pertanto assegnare una trasformazione all'area, materia che è invece di competenza del P.I. Ritenuto che il contenuto dell'osservazione contenga un rilevante interesse strategico per la pianificazione generale, materia su cui si fonda il P.A.T.I. Si ritiene di compatibile la possibilità che sull'area la riqualificazione e riconversione avvenga mediante l'individuazione del sito previsto per la localizzazione della futura isola ecologica.  Pertanto si ritiene l'osservazione <b>ACCOLTA.</b>  Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: <b>Norme Tecniche Generali:</b> art. 32 - Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione. Terzo capoverso viene così riscritto: "Le aree di riqualificazione interessano parti del territorio aperto per le quali si prevede: 4. il ripristino del tessuto naturale o boscato; 5. la riqualificazione dell'area in funzione di un interesse pubblico destinato alla realizzazione di un'isola ecologica. Comprende quindi: aree di cava abbandonata o dismessa."  Va comunque fatto salvo quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012.

**OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE**

Oss. N°	Richiedente Protocollo/Data	localizzazione ATO – contenuto sintetico e proposta	Valutazione
<b>1RV</b>	Sig. Lorenzo Albi presidente di Legambiente; per-venuta fuori termine e indirizzata alla sola Commissione regionale VAS del Veneto, Unità di progetto Coordinamento delle Commissioni VAS VINCA e NUVV, <b>protocollo</b> Regione Veneto n.	Per comodità di lettura e di risposta si è provveduto a suddividere l'osservazione in 4 parti. <b>26.1</b> - Viene contestata l'analisi demografica e la previsione di crescita oltre che il dimensionamento del PATI impostato su 15 anni anziché sui 10 indicati esclusivamente dalla legge regionale.	<b>26.1</b> Tenuto conto che la L.R. 11/2004: - all'art. 13 c. 1, recita che il P.A.T. viene redatto su previsioni decennali ...omissis; - all'art. 12 c. 2 il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 49/53

	<p>64071 del 09.02.2012 <b>protocollo</b> comunale n. 1684 del 24.02. 2012</p>	<p><b>26.2</b> - Viene contestata la previsione di mq 40000 per le attività produttive alla luce di una contrazione dei consumi. Ulteriore contestazione viene fatta alle considerazioni sullo sviluppo demografico comunale se rapportato ai dati nazionali.</p> <p><b>26.3</b> - Per contestare lo sviluppo del territorio viene preso in considerazione il</p>	<p>comunità locale; - ritenuto che il dimensionamento viene redatto su previsioni decennali al fine di valutare la sostenibilità sia per la dotazione di standard sia per l'impatto sull'ambiente e non per determinarne una scadenza; nulla cambia se i parametri statistici di proiezione sono fatti su 15 anni in quanto si considerano in funzione proporzionale; - in considerazione che le scelte sono valutate dalla VAS al fine di evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano; - tenuto conto che il progetto è stato sottoscritto dal Comune di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese con la Regione Veneto e pertanto i contenuti sono stati concordati e condivisi. - rimane da considerare anche un concetto di sostenibilità economica e finanziaria per la pubblica amministrazione in quanto uno strumento pianificatorio di largo respiro consente agli enti locali di non riformulare piani urbanistici con tempi ravvicinati; una buona urbanistica con strategie di larghe vedute permette di non intervenire continuamente per correggere il piano con enorme contenimento dei costi, dato certamente positivo alla luce di una buona e corretta amministrazione. Tutto ciò premesso si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p> <p><b>26.2</b> Tenuto conto che la L.R. 11/2004: - all'art. 13 c. 1, lett. k), recita: "...determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento (e non assoluti), i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili...". In considerazione che le scelte sono valutate dalla VAS al fine di evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano. Rimane da considerare anche un concetto di sostenibilità economica e finanziaria per la pubblica amministrazione in quanto uno strumento pianificatorio di largo respiro consente agli enti locali di non riformulare piani urbanistici con tempi ravvicinati; una buona urbanistica con strategie di larghe vedute permette di non intervenire continuamente per correggere il piano con enorme contenimento dei costi, dato certamente positivo alla luce di una buona e corretta amministrazione. Si ritiene che alla luce di una corretta pianificazione ci si confronta anche con le reali richieste pervenute durante gli incontri da parte degli operatori economici che, superando i freddi dati credono nel futuro e nelle loro attività chiedendo la possibilità di sviluppare e migliorare le proprie aziende. Tutto ciò premesso si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p> <p><b>26.3</b> Per rispondere a tale osservazione risulta necessario correggere le affermazioni inesatte presenti nell'osservazione, a partire da:</p>
--	--	---	--

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 50/53			
		<p>"Dosso S. Margherita", osservando come la presenza di un PIRUEA non realizzato presupponga un impatto intensivo del territorio.</p> <p><b>26.4</b> - A supporto del punto precedente vengono evidenziate alcune problematiche territoriali tra cui: che l'area è posta sul limite di area soggetta a sprofondamento carsico; che l'area è attraversata da una linea di area non idonea; che il nucleo da cui parte lo sviluppo è una contrada storica; che il territorio di Bosco Chiesanuova ricade all'interno degli ambiti dell'art. 19 del PTRC Ambiti di interesse naturalistico; vi è la presenza di un percorso di fruizione naturalistica slow che risulta in contrasto con lo sviluppo urbanistico.</p> <p><b>26.5</b> - rilevata contraddi-</p>	<p>- Approvazione PIRUEA con DGRV n. 899 del 28/3/2006; - Firma della Convenzione in data 24/22/2006; - con la firma della Convenzione erogazione dei fondi per l'avvio dei lavori della Piscina (monetizzazioni secondarie aggiuntive) - Progetto edilizio per la realizzazione di rampe in maggio 2008; - Progetto edilizio per le demolizioni con data ottobre 2008. Come prevedono gli Atti di indirizzo regionali un'area convenzionata risulta essere a tutti gli effetti da definirsi "Area di urbanizzazione consolidata" e come tale è stata trattata ed considerata nel Quadro Conoscitivo a cui si rimanda per la lettura dei dati e delle analisi. Tutto ciò premesso si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p> <p><b>26.4</b> Premesso che: - l'area in oggetto ricade all'interno delle aree soggette a sprofondamento carsico e come tale la tavola 3 Carta delle Fragilità ne evidenzia le condizioni ma non l'inidoneità agli interventi, che comunque dovranno essere valutati con gli opportuni strumenti in seguito nel Piano degli Interventi come da normativa di PATI; - la linea di non idoneità presente è un compluvio del territorio che la sua evidenziazione nel Piano obbliga implicitamente il rispetto e la tutela a salvaguardia del sistema idrogeologico del territorio; - è il riconoscimento di nucleo del "sistema dell'edilizia rurale con valore storico - testimoniale" della Contrada Santa Margherita che permette di tutelarne il valore architettonico e limitarne al massimo lo stravolgimento ma questo sarà compito dell'operatività del P.I.; - il fatto che il territorio ricade all'interno dell'art. 19 del PTRC viene riconosciuto infatti nella tavola 1 - carta dei vincoli ed a seguito della lettura dell'articolo stesso nulla è in contrasto in quanto "...le Province ed i Comuni nel predisporre i Piani urbanistici di competenza ... omissis ... orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi...". Si ritiene di aver raggiunto tale obiettivo predisponendo un'accurata analisi del territorio mettendo in evidenza le opportune invarianti, individuando i vincoli e segnalando le tutele a rispetto del territorio. Sempre nell'art. 19 del PTRC viene dettato il compito del PRG nell'evidenziare "...sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa nonché le zone di tutela e detta le relative norme...", in considerazione di quanto previsto si rimanda alla lettura delle tavole di Piano e delle relative Norme puntuali in materia di tutela e salvaguardia. Per l'affermazione del contrasto tra percorso naturalistico e sviluppo urbanistico è scoretto in quanto ad una attenta lettura del Piano si evince che: - non si tratta di percorsi naturalistici ma turistici e che la loro evidenziazione è legata al riconoscimento di un "sistema" dei percorsi a vari livelli; - che la definizione dei vari percorsi potrà essere precisata nel Piano degli Interventi o nel Piano dei percorsi; Si può affermare altresì che sarà l'eventuale progetto attuativo a dover rendere compatibile lo sviluppo urbanistico con l'inserimento del percorso in quanto è la scala di progetto più opportuna per determinare la qualità urbana della vita. Tutto ciò premesso si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b>.</p> <p><b>26.5</b> Si ritiene di non accogliere la conclusione con la</p>

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 51/53

		zione tra stato dei luoghi e le proposte di espansione edilizia.	considerazione "...di uno stato di pericolo per eventuali abitazioni e abitanti che dovrebbero insediarsi..." in quanto negli studi ed analisi allegati al Piano non sono emerse situazioni di pericolo imminente di natura idrogeologica. Si può fare riferimento inoltre alla Valutazione di Incidenza Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica che hanno valutato ed analizzato le varie azioni strategiche del Piano sostenendo con mitigazioni i futuri interventi. Tutto ciò premesso si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b> .
			Si rinvia comunque anche a quanto contenuto in merito nel parere VAS n. 13/2012
2RV	Studio Adastra S.r.l. Prof. Aldino Bondesan per conto di Patuzzo Paola, M. Luisa, Franca e Gianfranco <b>protocollo</b> 119102 del 13.03.2012	Richiesta di ripermetrazione (o di riclassificazione) al Comune di Cerro Veronese di un settore dell'area nota come "Frana della Cogolarà" individuata attualmente nel PATI come area non idonea, escludendo l'area di proprietà Patuzzo da quella considerata frana e riclassificandola da non idonea a idonea a condizione.	Nello specifico caso il P.A.T.I. classifica l'area in oggetto come: • "area di pericolo da frana o da colata detritica", in Elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; • "area di frana" e "area non idonea", in Elaborato 3 - Carta della Fragilità.  L'area di frana in oggetto è inserita nell'Elaborato 1 in quanto prevista da un Piano territoriale di livello superiore al P.A.T.I. e precisamente è delimitata e classificata nel Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell'Adige, approvato con Decreto del Consiglio dei Ministri del 27.04.2006, e aggiornato con relativa variante, adottata e approvata con Decreto del Consiglio dei Ministri del 13.12.2011. Sulla base dei dati geologico-tecnici attualmente esistenti sulla frana si ritiene che, per quanto compete al P.A.T.I., non sia possibile accettare quanto richiesto dal prof. Aldino Bondesan per i seguenti motivi: • l'area in frana è stata oggetto di intervento per la ricostruzione del pendio tramite la realizzazione di opere di sostegno (muro di contenimento fondato su micropali e ancorato al versante tramite tiranti in trefoli) dimensionate per garantire la stabilità del versante stesso nelle condizioni di progetto, o attuali, e che potrebbero non essere adatte a sopportare modifiche morfologiche o urbanistiche. • la Relazione geologico-tecnica, allegata alla richiesta di ripermetrazione dell'area in frana, tratta sostanzialmente le cause del movimento franoso e non aggiunge alcun nuovo dato o proposta di intervento relativamente al corpo di frana. Si evidenziano, inoltre, alcune affermazioni, ritenute infondate, fatte nella documentazione prodotta per la richiesta di ripermetrazione dell'area in frana e qui di seguito riportate. • Nella domanda si sostiene che "diverse indagini sopralluoghi e verifiche condotte dai professionisti e da tecnici comunali che escludono che l'area in proprietà Patuzzo sia da considerarsi in frana", quando l'unico sopralluogo effettuato sulla proprietà Patuzzo è avvenuto in maniera informale, nell'inverno del 2010, su richiesta dei proprietari che segnalavano la presenza di nuovi movimenti della frana; in tale occasione è stata verificata l'integrità del muro di contenimento e del versante ma non è stato possibile fare altrettanto per l'edificio in quanto i vetri posizionati in seguito all'evento franoso erano stati rimossi. • Nella relazione geologico-tecnica allegata alla richiesta di ripermetrazione viene citata, in maniera che si ritiene errata e fuorviante, la comunicazione fatta dal Geom. Maria Teresa Aganetti, dell'Ufficio Tecnico comunale, in cui afferma che "da un sopralluogo in loco lo stato dei luoghi non presenta problematiche di tipo franoso" quando è chiaro che, viste le sue competenze, si poteva

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 52/53

			<p>riferire solamente all'assenza di movimenti in atto e che molto probabilmente il sopralluogo è stato fatto su richiesta della proprietà.</p> <p>Sulla base di quanto sopra esposto si esprime parere negativo alla variazione dell'Elaborato 3 "Carta delle Fragilità", per quanto richiesto e si precisa che tale variazione è possibile solo se si dimostra che si intende intervenire al fine di migliorare le attuali condizioni di stabilità del versante.</p> <p>Tutto ciò premesso si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOLTA</b></p>
--	--	--	---

La Provincia di Verona non ha partecipato alla seduta del Comitato ma bensì ha fatto pervenire la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31.01.2012, nella quale essenzialmente esprime parere finale con le seguenti *"Considerazioni finali: delle 42 osservazioni presentate, 23 sono state accolte in quanto relative ad errori tecnici o cartografici oppure che segnalavano una non adeguata valutazione di situazioni oggettive oppure apportavano miglioramenti dell'assetto urbanistico coerente con gli obiettivi del documento preliminare.*

*Il PATI intende promuovere lo sviluppo del turismo di prossimità, che resta in ogni caso la principale attrazione di questi luoghi.*

*Si propone di formulare un parere favorevole al piano di assetto del territorio intercomunale."*

**Vista**

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

**ritenuto che** sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :

- del Genio Civile di Verona Prot. n. 426867 del 10.08.2010;
- dell' Ufficio Regionale per la Geologia Prot. 433382 del 08.04.2009;
- della Valutazione di Incidenza Ambientale n. URB/2010/109 del 20.09.2010;
- della Commissione Regionale VAS n. 13 del 29.02.2012;
- della Delibera di Consiglio Provinciale n. 83 del 16.11.2010.
- della Delibera di Giunta Provinciale n. 7 del 31.01.2012.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

**ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

Relazioni urbanistiche e Norme Tecniche:

1. Relazione Tecnica
2. Relazione di Progetto
3. Relazione Sintetica
4. Norme Tecniche Generali e di Attuazione degli A.T.O.

Elaborati grafici progettuali:

5. Elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
6. Elaborato 2 - Carta delle Invarianti
7. Elaborato 3 - Carta delle Fragilità

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**

pag. 53/53

**8. Elaborato 4 - Carta della Trasformabilità - ATO - Azioni strategiche, Valori e Tutele**

**Valutazione Ambientale Strategica**

9. Elaborato 1 RA - RAPPORTO AMBIENTALE - Valutazione Ambientale Strategica
10. Elaborato 2 SNT - SINTESI NON TECNICA - Valutazione Ambientale Strategica
11. Elaborato VAS C 1 - Estratti: Tavola Rete Ecologica del Veneto; Piano Regionale Attività di Cava e relativa sovrapposizione delle azioni strategiche previste in Tavola 4 del P.A.T. - Valutazione Ambientale Strategica
12. Elaborato VAS C 2 - ESTRATTO TAVOLE P.T.C.P. DI VERONA - Valutazione Ambientale Strategica
13. Elaborato VAS C 3 - USO DEL SUOLO - Valutazione Ambientale Strategica
14. Elaborato VAS C 4 - SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA - Valutazione Ambientale Strategica
15. Elaborato VAS C 5 - Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione - Valutazione Ambientale Strategica
16. Elaborato VAS C 6 - VARIAZIONI DEL LIVELLO DI NATURALITA' - Valutazione Ambientale Strategica
17. Elaborato VAS C 7 - UNIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI dei comuni confinanti - Valutazione Ambientale Strategica
18. Elaborato VAS C 8A - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - MONOSSIDO DI CARBONIO - Valutazione Ambientale Strategica
19. Elaborato VAS C 8B - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - BIOSSIDO DI AZOTO - Valutazione Ambientale Strategica
20. Elaborato VAS C 8C - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - POLVERI SOTTILI (PM<sub>10</sub>) - Valutazione Ambientale Strategica
21. Elaborato VAS C 8D - EMISSIONI SONORE DOVUTE A TRAFFICO VEICOLARE - Valutazione Ambientale Strategica
22. Elaborato VAS C 9 - VALUTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA - Confronto Stato Attuale, Ipotesi di Progetto Ipotesi Zero e Scenari alternativi - Valutazione Ambientale Strategica

**Valutazione d'Incidenza Ambientale (Relazione di Screening e tavole):**

23. Elaborato VInCA R 1 - SELEZIONE DI SCREENING - D.G.R.V. 3173/2006 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - RELAZIONE
24. Elaborato VInCA C 1 - SOVRAPPOSIZIONE TAV. 4 con HABITAT NATURA 2000 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Selezione di Screening - DGR 3173/2006

**Quadro Conoscitivo:**

25. DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, 3° comma, lettera d), della L.R. 11/2004
26. Relazione del Quadro Conoscitivo e Banca Dati

**O M I S S I S**

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11  
Comitato  
previsto ai sensi del II comma dell'art 27  
copia conforme all'originale  
Consta di n. 27 fogli  
Venezia, li 12.07.2012

IL SEGRETARIO  
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO  
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE  
f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**PARERE**

**n. 13 del 29 Febbraio 2012**

(o.d.g. 6 del 29 Febbraio 2012)

**OGGETTO:** Comune di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art. 14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 29 Febbraio 2012 come da nota n. 91976 del 27.02.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), Segretario della Commissione;
- Il Comune di Bosco Chiesanuova quale capofila del Pati tra i Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese con note n.1547 del 21.02.2011, n.4851 del 03.06.2011 n. 1384 del 21.02.2012 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;
- In data 29 ottobre 2011 è stata inviata direttamente dalla Sig.ra Malini, tramite lo Studio Lombardi di Verona, una osservazione al PATI. L'osservazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 15 del Codice dell' Ambiente, al Comune di Bosco Chiesanuova, prot. 537144 in data 16.11.2011. Legambiente Verona ha fatto pervenire un'osservazione al PATI acquisita al prot. regionale n. 64071 del 09.02.2012. L'osservazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 15 del Codice dell' Ambiente, al Comune di Bosco Chiesanuova, prot. 79516 in data 17.02.2012.
- **ITER PROCEDURALE**  
Il Comune di Bosco Chiesanuova con DGC n.55 del 17.03.05 integrata da DGC n.82 del 16.07.08 e il Comune di Cerro Veronese con DGC n.20 del 17.03.05 integrata da DGC n.35 del 17.07.08 hanno approvato il Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio intercomunale; In data 24 marzo 2005 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione tra Regione e Comuni.  
In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T.I., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.  
I Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese, hanno espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Il Comune di Bosco Chiesanuova con DCC n. 47/2010 del 22.12.2010 e il Comune di Cerro Veronese con DCC n. 33 del 18.12.2010 hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale secondo quanto previsto dall'art. 16 della LR n. 11 del 23.04.04

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio dei Comuni, sul sito web, sul BURV n. 2 del 07.01.2011, e nei quotidiani: "Corriere di Verona" e "L'Arena" del 04.01.2011 e con nota prot. n. 9156 del 31.12.2010 il Piano è stato trasmesso alla Provincia di Verona per la pubblicazione.

Come da dichiarazione presentata, sono pervenute complessivamente 39 osservazioni di cui 1 fuori termine, 25 riguardanti il territorio di Bosco Chiesanuova e 14 riguardanti il territorio di Cerro Veronese, di queste complessivamente 7 hanno attinenza con temi ambientali. Dall'esame delle stesse e dal confronto col rapporto ambientale si rileva che nessuna delle osservazioni modifica, altera o influisce sugli esiti del rapporto ambientale.

– **PARERE DELLA COMMISSIONE V.A.S. SULLA RELAZIONE AMBIENTALE**

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 141 del 02.12.2008 aveva espresso parere favorevole sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare con alcune prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

– **INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE D'ISTRUTTORIA**

In sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire la documentazione in ordine alle procedure seguite nonché maggiori elementi di conoscenza ed integrazioni al Rapporto Ambientale presentato. Il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n.4851 del 03.06.2011 e successiva nota prot. 1384 del 21.02.2012.

– **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e di Cerro Veronese è ubicato nella zona nord della Provincia di Verona e si estende per una superficie complessiva di 74,85 kmq. (di cui 64,68 kmq. nel Comune di Bosco Chiesanuova e 10,17 kmq. nel comune di Cerro Veronese) nel cuore della Lessinia, dallo scenario paesaggistico ambientale della montagna veronese, appartenente in parte al Parco Naturale Regionale della Lessinia, gli ambiti comunali presentano un'alta antropizzazione nei centri abitati dei capoluoghi e delle frazioni, mentre mantengono caratteristiche di buona integrità del paesaggio in tutta la parte rimanente del territorio.

L'ambito territoriale si configura come un'asse nord-sud, delimitato ad est ed ovest dai Vai di Squaranto e dell'Anguilla, a nord termina nelle montagne in confine con il Trentino ed a sud a ridosso del comune di Grezzana che rappresenta il primo comune di fondovalle adiacente all'area metropolitana di Verona.

La strada Provinciale n. 6 dei Lessini, collega le due realtà comunali con il fondovalle e ne determina profondamente il sistema relazionale nonché lo sviluppo turistico e produttivo, mentre la ripida morfologia del territorio condiziona gli accessi trasversali tra le varie località dei singoli comuni.

L'insediamento umano tipico di queste zone è rappresentato storicamente e culturalmente dalla presenza di numerosi centri rurali di antica origine: le "contrade". Conseguenza delle forme di sfruttamento agricolo e silvo-pastorale tipiche della Lessinia, che per la loro stessa natura hanno sempre ostacolato la formazione di centri di una certa dimensione. La contrada (termine con cui si definisce il nucleo insediativo isolato nell'area veronese) era composto generalmente da una decina di famiglie. Questa grandezza rappresentava in passato la dimensione media dell'insediamento sulle dorsali ed abbisognava, per essere economicamente autosufficiente, di una superficie comprendente boschi e pascoli pari a circa 150 ettari.

La volontà di redigere il PAT, a livello intercomunale scaturisce dal fatto che i Comuni di Bosco Chiesanuova e di Cerro Veronese, hanno un territorio orografico, geografico e urbanistico simile, caratteristico della zona della montagna veronese ed interessato da elementi di sviluppo urbanistico-funzionale simili. Infatti i Comuni hanno una stessa tipologia dei servizi resi alla popolazione ed una potenziale collaborazione per la gestione degli stessi, tra cui la manutenzione delle strade, l'organizzazione di gruppi di volontariato, ecc.. Lo sviluppo del territorio dei due Comuni interessati è

*UNITA' DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)*

2

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

stato pressoché simile, caratterizzato da una economia locale di tipo prettamente rurale correlata ad attività artigianali di trasformazione dei prodotti del settore primario e da alcuni insediamenti di tipo industriale di piccola entità: la crescita marginale del settore secondario è dipesa dagli insufficienti collegamenti con il sistema relazionale e per le difficili condizioni di assetto territoriale.

Nell'area in esame il settore terziario si è sviluppato con un certo ritardo rispetto ad altri ambiti della provincia veronese: le zone in cui maggiore è la presenza di servizi sono quelle dove risulta più alta la densità della popolazione e dove ha preso piede l'attività turistica. A tale proposito è da evidenziare che il proliferare delle seconde case, fenomeno tipico degli anni 70 nella montagna veneta ha investito in modo consistente anche il territorio in esame con tipologie insediative estensive a villette, che ha determinato un notevole consumo di territorio.

Lo sviluppo insediativo è stato caratterizzato, nel corso degli anni, dal rafforzamento dei centri abitati con il recupero dei fabbricati esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti edilizi; il territorio non-urbanizzato è invece caratterizzato da agglomerati edilizi correlati all'attività agricola.

Per quanto riguarda il territorio disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore, nel Comune di Cerro Veronese è da evidenziare che la schedatura particolareggiata dei nuclei di antica origine, ha contribuito e determinato un notevole incremento di operazioni di recupero, a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente, sia nelle contrade che nel centro storico del paese.

L'andamento anagrafico della popolazione residente ha inevitabilmente seguito tali linee di sviluppo con il graduale spopolamento delle zone rurali e lo spostamento verso i centri abitati dei due comuni o con processi migratori verso i comuni di fondovalle di maggior peso residenziale e produttivo.

Questi fattori hanno, poi, inciso sullo sviluppo urbanistico della zona che, negli ultimi decenni, per arrestare l'emigrazione e favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari, è stato caratterizzato dalla nascita di nuove piccole zone residenziali e puntiformi insediamenti artigianali.

Il paesaggio montano, non urbanizzato, è tuttavia rimasto sufficientemente conservato tale da rivestire oggi un ruolo molto importante ed un autentico valore da preservare, come previsto nell'individuazione del PTRC dell'ambito n. 15 "Parco Naturale Regionale della Lessinia" istituito con L.R. n. 12 del 30/01/1990 che interessa parte del territorio nord. Tale parte mantiene infatti ancora intatto l'equilibrio tra la naturalità rappresentata dalle aree boscate con gli allevamenti zootecnici e le colture tipiche di queste zone, quali prati e pascoli.

I dati dello stato di fatto relativi alla demografia danno, per i periodi considerati dal 1991 al 2009 dei saldi naturali sostanzialmente positivi tranne nel quinquennio tra il 1991 ed il 1995.

Tenendo conto di tutto ciò viene prospettato per il prossimo *quindicennio* tassi d'incremento costantemente positivi.

Per il comune di Bosco Chiesanuova la popolazione residente alla fine del *quindicennio* 2010/2025, viene così ipotizzata a 4556 abitanti.

Per il comune di Cerro Veronese la popolazione residente alla fine del *quindicennio* 2010/2025, viene così ipotizzata a soli 3277 abitanti.

– VINCOLI E TUTELE

Rete Natura 2000 costituito dalle aree SIC e ZPS IT 3210040 Monti Lessini – Pasubio – Piccole dolomiti vicentine, recependo quanto previsto dal Piano del Parco al fine di tutelare la biodiversità;

Rete ecologica di valenza comunale organizzata secondo aree nucleo e corridoi di connessione naturalistica al fine di mettere in relazione i diversi ambiti di valore ambientale e naturalistica posti sul territorio;

Branzi di territorio che pur interni al consolidato hanno mantenuto una certa naturalità e ne prevede la valorizzazione come "parchi urbani" in grado non solo di essere utilizzati per lo svago quotidiano, ma entrando anche a far parte della rete ecologica comunale;

Branzi più rappresentativi del territorio dal punto di vista geologico e paesaggistico lo status di "invarianti" individuando:

- cordoni morenici
- rockglacier
- città di roccia
- grotte

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- alberi monumentali;  
Elementi di natura agricola produttiva distinguendo le aree vocate e strutturate secondo le esigenze della malga con le aree a pascolo e le strutture per la produzione tradizionale del formaggio;  
Aree boscate di antica origine, i patrimoni storici, i siti a rischio archeologico e le zone di tutela dei corsi d'acqua;  
Risorse non rinnovabili presenti nel territorio comunale e delle specificità naturali, paesaggistiche, storiche ed ambientali;  
tutela delle aree fragili;  
definizione della soglia di sostenibilità degli interventi di trasformazione;  
attenzione alla funzione ecologica dei suoli;  
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario e recupero del patrimonio edilizio di antica origine.

- **QUADRO DI SINTESI DELLE CRITICITÀ**

**BOSCO CHIESANUOVA**

- Elevate emissioni di ammoniaca legate all'agricoltura;
- Edificato di Bosco C. scarsamente connesso alla rete fognaria principale;
- Presenza di stazioni radiobase vicino all'abitato;
- Elevati livelli di brillantezza che causano inquinamento luminoso;
- Assenza di aree a ricostruzione ambientale;
- Diffusione elevata di abitazioni abbandonate;
- Aree soggette a rischio idrogeologico;
- Zone soggette a sprofondamento carsico;
- Congestione della viabilità principale nel centro abitato nei periodi estivi e nei fine settimana;
- Allevamenti intensivi a ridosso delle aree residenziali;
- Assenza di iniziative strutturate per la promozione dell'energia alternativa
- Crisi del settore turistico alberghiero;
- Mancanza di iniziative strutturate per la valorizzazione dei prodotti tipici e di sistemi di divulgazioni delle informazioni.

**CERRO VERONESE**

- Ossidi di Azoto da riscaldamento;
- Presenza elevata di nitrati in acque di sorgente a Cerro (comunque entro limiti di legge);
- Presenza di cave attive a Cerro V.se;
- Livelli elevati di rumorosità causati dal traffico turistico nell'ATO In 4 nel periodo estivo e del fine settimana;
- Elevati livelli di brillantezza che causano inquinamento luminoso;
- Assenza di aree a ricostruzione ambientale;
- Eccessiva urbanizzazione nell'ATO di Cerro V.se In 4;
- Aree soggette a rischio idrogeologico;
- Zone soggette a sprofondamento carsico;
- Congestione della viabilità principale nel centro abitato nei periodi estivi e nei fine settimana;
- Sistema viabilistico inefficace e carente;
- Assenza di iniziative strutturate per la promozione dell'energia alternativa;
- Elevati consumi elettrici domestici, dell'agricoltura e dell'industria;
- Crisi del settore turistico alberghiero;
- Mancanza di iniziative strutturate per la valorizzazione dei prodotti tipici e di sistemi di divulgazioni delle informazioni.

- **GLI ATO**

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Gli ambiti territoriali omogenei del PATI. sono individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo, come stabilito dall'art. 13/2 della L.R. 11/2004.

L'ambito interessato dal PATI. è fortemente caratterizzato dall'alta antropizzazione dei centri abitati e dell'alta naturalità delle parti rimanenti oltre che dal Parco Naturale Regionale della Lessinia, risultando pertanto semplice suddividere l'intero territorio comunale in tre tipologie di Ambiti Territoriali Omogenei:

- La tipologia "A.N." è costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono propri del sistema ambientale; è caratterizzato dalle peculiarità naturalistiche proprie del Parco Ambientale della Lessinia ricadente sul territorio di Bosco Chiesanuova;

- La tipologia "A.P." è costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono propri del sistema ambientale; è caratterizzato dalla prevalenza delle risorse agricole - produttive e paesaggistiche;

- La tipologia "In." è costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono caratterizzati dalla struttura insediativa storica e da quella di media e recente formazione con al suo interno gli elementi del sistema ricettivo.

Avremo quindi:

A.T.O. A.N. 1 – Parco della Lessinia

A.T.O. A.P. 1 – Agricola di connessione paesaggistica

A.T.O. A.P. 2 – Vajo Vesterle

A.T.O. A.P. 3 – Vajo di Squaranto

A.T.O. In. 1 – Bosco Chiesanuova - Corbiolo

A.T.O. In. 2 – Valdiporro

A.T.O. In. 3 – Lughezzano

A.T.O. In. 4 – Cerro Veronese

– AZIONI DEL PIANO ED EFFETTI

*Sistema infrastrutturale*

Per il sistema infrastrutturale il PATI: identifica gli elementi principali della viabilità e definisce graficamente le fasce di rispetto previste dal codice della strada, imponendo il rispetto di detti vincoli; definisce una gerarchia degli assi viari, attribuendo diverse funzionalità agli stessi, al fine di riconfigurare il sistema della mobilità all'interno dei Comuni, prevede la riqualificazione di alcuni tratti stradali, suddividendo le strade di penetrazione, di attraversamento, di distribuzione dalle grandi infrastrutture; individua una serie di percorsi di fruizione turistica slow collegando sentieri e percorsi ciclo pedonali esistenti e/o di progetto affinché tutto il territorio sia interessato da questo movimento che interagisce con le realtà esistenti come le preesistenze storiche, l'ambiente agro produttivo, il paesaggio rurale ed infine il territorio del Parco della Lessinia; detta disposizione per la corretta progettazione ed inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali e la loro compatibilità con i valori ecologici-naturalistici rilevati; conferma l'armatura stradale esistente e di futura programmazione integrandola con nuove soluzioni locali, compresi svincoli, parcheggi e nuova viabilità locale per migliorare la viabilità nei centri abitati.

*Sistema insediativo dei beni culturali, economico produttivo e servizi*

La qualità urbana dell'ambiente insediativo non può essere ricercata solo nelle sistemazioni impiegate nell'arredo urbano e nelle tipologie edilizie dell'abitare, ma deve essere perseguita attraverso un'equilibrata compresenza di diverse componenti, sia materiali che percettive, in grado di migliorare complessivamente l'ambiente e la sua fruibilità: accessibilità degli spazi pubblici e privati, sicurezza stradale e pedonale, forme di miglioramento acustico e atmosferico ecc.

Un contributo rilevante alla qualità urbana è offerto dal PATI attraverso la promozione di un processo condiviso di "sostituzione" e "riqualificazione" delle parti del territorio costruito di bassa qualità o incongruo attraverso i moderni standard insediativi e la prefigurazione di alternative possibili, da ricercare anche mediante l'impiego dei nuovi istituti previsti dalla L.R. n. 11/04, quali perequazione, crediti edilizi e accordi con soggetti privati e con la possibilità in sede di P.I. di ridefinire i limiti di intervento per la parte costruita storica.

Per il complesso sistema insediativo che ricomprende la residenza, la struttura economico produttiva, le preesistenze storico culturali e la rete dei servizi il PATI:

UNITA' DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

5

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- identifica gli elementi di vincolo sovraordinato e/o generatori di fasce di rispetto che condizionano le possibilità insediative:
  - vincoli di tipo monumentale, paesaggistico, archeologico
  - ambiti del Parco della Lessinia
  - centri storici e beni culturali
  - cimiteri, elettrodotti ed allevamenti;
- il PATI conferisce agli elementi già rappresentati del territorio, dal punto di vista storico-monumentale, lo status di "invariante" ed individua il patrimonio storico, le aree di interesse storico, ambientale ed artistico e il sistema dell'edilizia storica e testimoniale come "fragilità";
- censisce gli elementi di pregio del sistema storico-monumentale, definisce una disciplina con le possibilità d'intervento sulla base di gradi di tutela per le singole unità edilizie, prevedendo la possibilità per il Piano degli Interventi, di precisare e meglio definire gli elementi di valore dell'organismo complessivo con la loro classificazione. Prevede inoltre la possibilità di cambi d'uso verso destinazioni compatibili, al fine di incentivare non solo la tutela, ma il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente;
- colloca i numerosi siti a rischio archeologico presenti, prevedendo le necessarie "attenzioni" in fase di progettazione/realizzazione degli interventi;
- definisce la disciplina nelle aree dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa puntando ad una rigenerazione del già costruito e definendo criteri di elevata qualità e sostenibilità delle nuove urbanizzazioni. Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le mitigazioni e compensazioni necessarie a garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento. Il PATI considera inoltre prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediativo sostenibile, volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente in cui essi vivono ed a tal fine prevede, attraverso il P.L., la possibilità di attribuzione di un incentivo comunale (sottoforma di premio volumetrico) agli interventi che raggiungono migliori livelli prestazionali rispetto allo standard minimo fissato dalla legge;
- per le trasformazioni urbanistiche volte alla riqualificazione e riconversione delle dei "grandi contenitori", ammette gli strumenti della Perequazione, del Credito Edilizio e della compensazione urbanistica;
- indica le linee principali di sviluppo insediativo residenziale e produttivo da attuare attraverso i futuri Piani degli Interventi e i limiti fisici alla nuova edificazione;
- introduce la possibilità di utilizzo dei nuovi istituti della perequazione, compensazione e credito edilizio a supporto di operazioni urbanistiche, per la realizzazione di programmi complessi anche attraverso accordi pubblico-privato o per la rimozione di elementi incongrui e il miglioramento della qualità territoriale;
- identifica il sistema dei servizi di maggior rilevanza e definisce le modalità per un loro sviluppo compatibile con il territorio e le funzioni circostanti;
- suddivide il territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, (ATO), per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico:
  - "ATO" di matrice Ambientale Naturalistica, caratterizzato dalla presenza del Parco della Lessinia con tutte le sue specificità naturalistiche;
  - "ATO" di matrice Ambientale Paesaggistica, caratterizzato dalla presenza delle risorse agricole-produttive, naturali e paesaggistiche;
  - "ATO" di matrice Insediativa, caratterizzato dalla presenza dominante della struttura insediativa storica e di recente formazione (sia residenziale che produttiva);
- sulla base di specifici studi socio-economici e demografici attribuisce agli ATO il carico insediativo aggiuntivo necessario a soddisfare le esigenze di sviluppo economico della comunità e la domanda di residenza locale;
- dimensiona le quantità minime di legge da assicurare per i servizi nei diversi ATO, precisando che la dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema insediativo favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi, puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e di uso pubblico e migliorandone l'accessibilità.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Il Sistema insediativo ricomprende all'interno la struttura residenziale moderna e le preesistenze storiche, la rete commerciale ed i poli produttivi artigianale industriale, nonché i più importanti servizi alla popolazione.

Il PATI, per la struttura residenziale, ha definito e predisposto le condizioni per:

- migliorare l'assetto funzionale degli insediamenti esistenti, individuando le parti oggetto di riqualificazione e riconversione;
- riqualificare il paesaggio urbano cresciuto in maniera lineare lungo la viabilità principale e seguendo la morfologia del terreno evitando i pendii scoscesi dei vai;
- ricucire e recuperare le aree marginali ed i volumi smessi;
- approfondire i limiti di intervento ammessi nel tessuto storico.

Nel merito del settore produttivo il PATI ha previsto di:

- potenziare gli attuali Poli Produttivi;
- migliorare la dotazione di infrastrutture e servizi degli insediamenti produttivi;
- disciplinare le attività in difformità di zona, indicando i criteri per il loro recupero con l'incentivazione alla nuova ricollocazione nell'ambito di zone idonee attraverso perequazione urbanistica e crediti edilizi, nonché lo sportello unico per le imprese;
- individuare le zone ed i manufatti che rappresentano la storia della produzione della Lessinia (cave dimesse, malghe, baiti, stalle tese ecc.) come archeologia industriale e ne incentiva il recupero attraverso una disciplina degli elementi storici e l'individuazione di aree dirette alla riqualificazione e riconversione.

Il PATI valuta positivamente lo stato della dotazione di aree a servizi, presenti sui P.R.G. e realizzate nell'ambito del territorio comunale. L'analisi dello stato generale dei P.R.G. dimostra un assoluto sovradimensionamento delle superfici previste a standard in relazione agli abitanti residenti, questo dovuto alla previsione di aree a standard a vario titolo ricomprese nelle trasformazioni attuative, edilizie e produttive di P.R.G. e a fronte di aree a servizio di rilevanza sovracomunale.

Le superfici totali ammontano complessivamente a mq 941.252 comprensive di mq 81.519 di aree di sosta e parcheggio, mq 725.302 di aree per parco, gioco e sport, mq 93.327 di impianti di interesse comune ed infine di mq 41.102 per l'istruzione, di cui mq. 517.430 sono state completate e fanno parte a tutti gli effetti dei patrimoni comunali.

In particolare, le quantità minime previste a standard nello strumento vigente, sono omogenee con quanto previsto per legge, se non maggiori e già adesso raggiungono gli 85 mq/abitante residente.

Il PATI, ai sensi delle modalità previste dalla legge, ha individuato i principali poli a servizi che si concentrano nel grande compendio di aree pubbliche dei Capoluoghi, comprendenti strutture scolastiche, impianti sportivi (Palaghiaccio, piscina, campi sportivi, piste da sci, ecc.), aree manifestazioni e mercato, aree destinate a parco urbano oltre che "giardini di quartiere", zone a parcheggio e uffici comunali.

Sulla base di questa rete dei servizi, sull'incentivazione del recupero di manufatti storici sia nei centri storici che sparsi, al recupero di produzioni tradizionali e sull'individuazione di percorsi slow si basa anche il rilancio di un turismo che dovrebbe rivitalizzare tutto il sistema sociale di questi territori posti ai margini dei grandi canali di sviluppo economico.

*Sistema ambientale paesaggistico*

Gli interventi resi possibili dal PATI sono contraddistinti per essere inquadrati in una disciplina attenta a qualificarli per il più basso impatto paesaggistico possibile, con l'esclusione a priori di interventi incompatibili con le precondizioni ambientali (dovute a vincoli, invarianze o fragilità) e specifiche misure di mitigazione di quelli ammessi.

Per il sistema ambientale e paesaggistico il PATI:

- identifica gli elementi della Rete Natura 2000 costituito dalle aree SIC e ZPS IT 3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole dolomiti vicentine, recependo quanto previsto dal Piano del Parco al fine di tutelare la biodiversità;
- progetta una rete ecologica di valenza comunale organizzata secondo aree nucleo e corridoi di connessione naturalistica al fine di mettere in relazione i diversi ambiti di valore ambientale e naturalistica posti sul territorio;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- evidenzia alcuni brani di territorio che pur interni al consolidato hanno mantenuto una certa naturalità e ne prevede la valorizzazione come "parchi urbani" in grado non solo di essere utilizzati per lo svago quotidiano, ma entrando anche a far parte della rete ecologica comunale;
- definisce criteri progettuali per la mitigazione ed il superamento dell'effetto barriera delle opere infrastrutturali identificando le principali criticità presenti sul territorio;
- conferisce ai brani più rappresentativi del territorio dal punto di vista geologico e paesaggistico lo status di "invarianti" individuando:

- cordoni morenici
- rockglacier
- città di roccia
- grotte
- alberi monumentali;

- tutela gli elementi di natura agricola produttiva distinguendo le aree vocate e strutturate secondo le esigenze della malga con le aree a pascolo e le strutture per la produzione tradizionale del formaggio;
- individua come "fragilità" le aree boscate di antica origine, i patrimoni storici, i siti a rischio archeologico e le zone di tutela dei corsi d'acqua;

- suggerisce dei "point-view" come punti privilegiati da dove poter godere del paesaggio circostante per cui va posta particolare attenzione a quali progetti potrebbero intaccarne la "fruibilità ottica".

Punto nodale esposto nel documento preliminare per il PATI era quello della creazione di un sistema ambientale che punti alla conservazione delle risorse e nel quale lo sviluppo non finisca per distruggere le risorse stesse, ma attraverso uno specifico controllo delle trasformazioni territoriali, divenga un volano per il miglioramento ambientale ed ecologico.

L'articolazione delle strategie pianificatorie ha quindi posto specifica attenzione a:

- tutela e salvaguardia delle risorse non rinnovabili presenti nel territorio comunale e delle specificità naturali, paesaggistiche, storiche ed ambientali;
- tutela delle aree fragili;
- definizione della soglia di sostenibilità degli interventi di trasformazione;
- attenzione alla funzione ecologica dei suoli;
- salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario e recupero del patrimonio edilizio di antica origine.

*Sistema geologico, idrogeologico ed idraulico*

Il PATI ha provveduto ad una difesa attiva del suolo, indagando ed accertando la localizzazione e consistenza degli ambiti soggetti a rischio e/o vulnerabili dal punto di vista geologico ed idrogeologico che interagiscono con l'ambiente.

Per il sistema geologico, idrogeologico ed idraulico il PATI:

- identifica gli elementi dell'idrografia principale costituiti da un complesso reticolare di torrenti nonché sorgenti utilizzate da acquedotti pubblici;
- recepisce graficamente le servitù idrauliche ed i vincoli dei pozzi idropotabili, imponendo il rispetto di dette fasce per proteggere la risorsa acqua;
- identifica le tre cave attive e le due dismesse, tutte nel territorio di Cerro Veronese demandando le prime alle competenze di ordine superiore, mentre per le seconde prevedendo un riordino ambientale e riqualificazione;
- suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differenti gradi di rischio geologico-idraulico e differenti idoneità ai fini edificatori, sulla base delle caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo tra:
  - aree idonee , caratterizzate da basse pendenze (<10%), con terreni di fondazione distinti da buone caratteristiche geotecniche e dove non vi sono condizioni di rischio geologico-idraulico per cui non si hanno limiti all'edificazione. In queste area sono obbligatorie le indagini geognostiche previste della legislazione vigente;
  - aree idonee a condizione, aree in cui le condizioni litologiche, morfologiche o per il dissesto idrogeologico sono tali da richiedere specifici studi e indagini geologiche per ogni tipo di intervento urbanistico che necessita di concessione e/o autorizzazione edilizia al fine di valutare la fattibilità delle opere, le modalità esecutive degli interventi e la messa in sicurezza di altri edifici o infrastrutture

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

adiacenti. Sono state individuate tre casistiche: A – per sprofondamento carsico, B – per pendenze medie del terreno comprese tra 10% e 35%, C - per sprofondamento carsico e pendenze medie del terreno comprese tra 10% e 35%;

- aree non idonee, nelle quali l'edificazione è da precludere per l'elevatissima penalizzazione, sono state inserite le aree a forte acclività (maggiori a 35%), le aree di frana attive, quiescenti o comunque rimobilizzabili, le aree interessate da scorrimenti d'acqua concentrati che si verificano in seguito ad importanti precipitazioni e le doline.

- individua e norma le aree a dissesto idrogeologico, caratterizzate da rischio frane o sprofondamento carsico;

- prende atto dell'approvazione del Piano di Protezione Civile, quale strumento dedicato alla definizione delle azioni da mettere in atto per ridurre il rischio sismico degli insediamenti civili ed individuare le zone maggiormente sicure da utilizzare in caso di evento sismico;

- individua, come invarianti, ambiti territoriali di particolare interesse scientifico dove, vista la loro importanza geologica o geomorfologica, non devono essere previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Tali elementi, areali o puntuali, sono rappresentati da città di roccia (zone carsiche particolari), morene glaciali (forme glaciali), rock glacier (forme periglaciali), grotte (carsiche) rete idrografica.

Le trasformazioni ammesse e soggette al Piano degli Interventi dovranno attenersi alle conclusioni inserite nello studio di valutazione di compatibilità idraulica che indica chiaramente le misure di compensazione e mitigazione da porre in atto per le nuove urbanizzazioni ovvero tutti gli interventi volti alla riduzione del livello di rischio idraulico.

– **MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE**

La valutazione di sostenibilità del Piano ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti prima della loro definitiva elaborazione, ma la Valutazione Ambientale Strategica ha anche lo scopo di valutare possibili azioni da attivare quali misure di mitigazione o criteri di progettazione sostenibile, soprattutto per quegli aspetti che interessano "l'esistente".

Il procedimento di VAS propone dunque misure di mitigazione e criteri atti a evitare o ridurre gli impatti dei piani e dei programmi e si riferiscono:

- alle misure previste nelle Tavole del PATI e nelle norme tecniche;
- alle specifiche misure di mitigazione previste dalla Selezione preliminare di *screening* relativa all'intero territorio del PATI;
- alle specifiche misure di compensazione previste dalla Valutazione appropriata relativa agli interventi significativi del PATI ed in particolare le ulteriori superfici a bosco;
- ulteriori prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale;
- modalità operative per l'attuazione delle misure di mitigazione.

– **AZIONI DI MITIGAZIONE PROPOSTE DALLA VAS E RECEPITE DAL PIANO**

Alcune azioni del Piano sopra elencate possono già considerarsi compensative, come ad esempio gli interventi destinati alla conservazione ed alla valorizzazione delle risorse presenti e al potenziamento della rete ecologica. Laddove invece persistono alcune criticità e le azioni di Piano ne causano un incremento, si rende necessario l'intervento di opere di mitigazione, che sono state recepite all'interno delle norme tecniche, di cui si citano le più rilevanti:

- il PATI individua i "punti critici della viabilità" e di "nuova viabilità". Su tali interventi sono necessari l'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, ect) rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico (Art. 37).

- il PATI individua "le aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana", ossia il sistema dei rifugi e dei bivacchi al fine di riordinare il patrimonio architettonico montano (Art. 34).

- il PATI individua le "aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione" (art. 33), dove:

- le aree di riconversione interessano parti del territorio per le quali si prevede il riuso, il recupero dell'edificato esistente, oppure la nuova edificazione;

UNITA' DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

9

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- le aree di riqualificazione interessano parti del territorio aperto per le quali si prevede un ripristino del tessuto naturale o boscato. Comprende quindi aree di cava estinte. La VAS opererà i controlli sul PI tendenti ad approfondire la tutela degli elementi di naturalità nella matrice agraria e l'attuazione delle misure di compensazione Art. 3.

– **IL MONITORAGGIO**

Gli effetti ambientali degli interventi previsti dal piano sono stati valutati con il modello descritto basato sull'analisi comparativa delle singole componenti dei diversi temi ambientali nell'ipotesi *ante e post*.

La grande variabilità e la difficoltà di costruire un modello in grado di interpretare sia gli effetti diretti che le molteplici interazioni tra fattori a livelli diversi può generare deviazioni rispetto alle valutazioni qualitative elaborate.

L'osservazione della dinamica temporale di alcuni descrittori rappresenta quindi un necessario completamento del modello utilizzato al fine di effettuare eventuali scelte di piano correttive e garantire il perseguimento degli obiettivi preposti.

Si è proceduto quindi alla scelta di alcuni indicatori in grado di soddisfare principalmente i seguenti requisiti:

- devono essere facilmente rilevabili;
- non devono essere di tipo qualitativo, ma enumerabili;
- devono descrivere direttamente elementi di criticità ambientale.

I parametri verranno rilevati secondo una periodicità definita ed implementati in un database al fine di valutare con immediatezza la dinamica temporale da confrontare con le medie territoriali e con le ipotesi di piano. Ogni due o tre anni seguirà anche l'aggiornamento del Rapporto sullo stato dell'ambiente.

Le modalità di verifica e monitoraggio dalle previsioni di sostenibilità del PATI, in rapporto alla V.A.S., si possono così sintetizzare:

- L'attuazione delle previsioni del PATI nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.

- Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenta alla città una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.

- La relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PATI.

- Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S.

Il piano di monitoraggio è stato calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la scelta di questi ultimi è stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate ed in particolare quelle connesse a:

- aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente generati dall'aumento della popolazione residente e dalla presenza di allevamenti;
- consumi di energia elettrica;
- indice di antropizzazione legato alla tutela della biodiversità e all'obiettivo del minor consumo di suolo possibile;
- numero di capi allevati (zootecnia);
- conteggio della SAU disponibile/residua; o aggiornamento dell'uso del Suolo.

– **OSSERVAZIONI**

Come da dichiarazione presentata, sono pervenute complessivamente 39 osservazioni di cui 1 fuori termine, 25 riguardanti il territorio di Bosco Chiesanuova e 14 riguardanti il territorio di Cerro Veronese, di queste complessivamente 7 hanno attinenza con temi ambientali. Dall'esame delle stesse e

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

dal confronto col rapporto ambientale si rileva che nessuna delle osservazioni modifica, altera o influisce sugli esiti del rapporto ambientale.

Sono inoltre pervenute le seguenti osservazioni al PATI, attinenti a temi ambientali, che dalla documentazione trasmessa non risultano esaminate, e che si ritengono sostanzialmente condivisibili, relativamente ai punti inerenti il "dosso santa Margherita", in quanto appaiono coerenti con i principi di salvaguardia e valorizzazione ambientale:

- Osservazione in data 29 ottobre 2011, inviata direttamente dalla Sig.ra Malini, tramite lo Studio Lombardi di Verona; trasmessa ai sensi dell'art. 15 del Codice dell' Ambiente, al Comune di Bosco Chiesanuova, prot. 537144 in data 16.11.2011;
- Osservazione in data 09.02.2012 inviata da Legambiente Verona; trasmessa, ai sensi dell'art. 15 del Codice dell' Ambiente, al Comune di Bosco Chiesanuova, prot. 79516 in data 17.02.2012.

- L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:  
Il Rapporto Ambientale del PATI ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.  
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.  
Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PATI, approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.  
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.  
Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati indicatori da misurare in sede di attuazione.

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009
- 

**RITENUTO**

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS**

**ESPRIME PARERE POSITIVO**

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese (VR) a condizione che:

**prima dell'approvazione del Piano**, si ottempererà alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.
2. Conseguentemente alle modifiche derivanti dall'accoglimento parziale delle osservazioni, in premessa riportate, le NTA dovranno essere integrate, prescrivendo che gli interventi, individuati nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", ricadenti nell'ambito denominato "Dosso Santa Margherita" ubicato in Comune di Bosco Chiesanuova, ai fini della procedura VAS, debbano essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."
3. Relativamente alle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" e alle "Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione", individuate nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", alla fine dei rispettivi artt. 31 e 32 delle NTA, va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS le aree di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità."
4. In considerazione dell'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PATI, si prescrive che la progettazione successiva, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, dove previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga lo studio sulla valutazione di incidenza ambientale.
5. Per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:  
 "Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.  
 Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.  
 L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.  
 È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.  
 Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).  
 È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto."

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2182 del  
06 novembre  
2012**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
7. I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
8. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

**FIRMATO**  
*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)  
Ing. Silvano Vernizzi

**FIRMATO**  
*Il Vice Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Segretario Regionale per l'Ambiente)  
Ing. Mariano Carraro

**FIRMATO**  
*Il Segretario*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))  
Avv. Paola Noemi Furlanis

*Il presente parere si compone di 13 pagine*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2183 del 6 novembre 2012

**Osservatorio regionale per il paesaggio. Protocollo d'intesa per la collaborazione di università, enti, fondazioni e associazioni alle attività dell'osservatorio e logo dell'osservatorio regionale. Art. 3, punto 4, Allegato A della DGR 824/2012.**

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

La sottoscrizione del protocollo d'intesa da parte di università, enti, fondazioni e associazioni, consente l'attivazione della collaborazione con l'osservatorio regionale per il paesaggio nelle forme previste dall'art. 3, punto 4, Allegato A della DGR 824/2012.

Inoltre è prevista l'approvazione di un "logo" che identifichi le attività dell'Osservatorio regionale.

Il Vicepresidente, Marino Zorzato riferisce quanto segue:

"L'art. 133, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, contempla l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e prevede che in ogni Regione venga istituito un Osservatorio con le medesime finalità.

La Regione ha istituito, con l'art. 9 della L.R. 10/2011, l'Osservatorio regionale per il paesaggio, prevedendo, ai sensi dell'art. 15 della stessa L.R., di disciplinarne la composizione e il funzionamento.

Con DGR 824/2012, la Regione ha attivato l'Osservatorio regionale per il paesaggio, e, nell'Allegato A della stessa delibera, ha definito obiettivi, finalità, attività, composizione e funzionamento, ad integrazione e precisazione di quanto prescritto dall'art. 9 della L.R. 10/2011.

In particolare, l'art. 3, punto 1, Allegato A, della DGR 824/2012, prevede che l'Osservatorio regionale per il paesaggio, istituito presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio, diretto dal Dirigente del Servizio Paesaggio e Osservatorio, sia costituito da un Comitato Scientifico, presieduto dal Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali e composto dai dirigenti delle strutture regionali: Direzione Urbanistica e Paesaggio, Direzione Beni Culturali e Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, competenti in materia di paesaggio. Il punto 4 dello stesso art. 3, prevede che alle riunioni del Comitato scientifico, con funzioni di supporto culturale e scientifico, possano partecipare le università e gli altri enti, fondazioni e associazioni che abbiano sottoscritto apposito protocollo d'intesa.

Risulta quindi necessaria l'approvazione di uno schema di Protocollo d'intesa, da sottoscrivere ai sensi del sopra citato punto 4 dell'art. 3; a tal fine la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha predisposto uno schema di Protocollo (Allegato A), sottoposto all'esame del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, che si è espresso favorevolmente in merito alla proposta, nella seduta del 26.09.2012.

Inoltre, occorre rendere maggiormente riconoscibili le attività dell'Osservatorio regionale attraverso l'utilizzo di uno specifico "logo" (Allegato B), sottoposto anch'esso all'esame del Comitato scientifico, che si è espresso favorevolmente in merito alla proposta, nella seduta del 26 settembre 2012."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto, il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07.2002, n. 137";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 ed in particolare l'art. 45 septies "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 26.05.2011, n. 10 "Modifiche alla L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio";

Vista la DGR 824 del 15.05.2012 "Osservatorio regionale per il paesaggio - Composizione e funzionamento. Artt. 9 e 15 della L.R. 10/2011";

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, Allegato A, per la collaborazione, con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, di università, enti, fondazioni e associazioni;
3. di affidare alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, il compito di sottoscrivere i Protocolli d'intesa di cui al precedente punto 2;
4. di approvare il "logo" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, Allegato B, da utilizzare per le attività dell'Osservatorio congiuntamente al "logo" ufficiale della Regione del Veneto;
5. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
REGIONE DEL VENETO  
E

*(denominazione dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.)*

la **Regione del Veneto**, (C.F. 8007580279),, qui rappresentata dal ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, ....., legittimato alla firma del presente atto con delibera della Giunta Regionale n. del ,

e

*(denominazione dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.)*, (C.F. ) ....., partita I.V.A. ...., rappresentata dal ..... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso ....., legittimato alla firma del presente atto con .....

PREMESSO CHE

- la **Regione del Veneto**, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, articoli 131 e 133, e dell'art. 45 septies della L.R. 23.04.2004, n. 11 e s. m. e i., al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, ha attivato con DGR 824 del 15.05.2012 l'Osservatorio Regionale del Paesaggio;

- l'art. 15 della L. 07.08.1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione per attività di interesse comune, che, nello specifico, possono facilitare la corretta collaborazione tra gli enti e la risoluzione condivisa di problematiche inerenti il paesaggio;

- l'Osservatorio Regionale del Paesaggio, istituito ai sensi della L.R. 11/2004, "*predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio*" e "*collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio*";

- l' *(denominazione dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.)*, ai sensi *(specificare riferimenti ad articoli dello statuto dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.)* nell'esercizio della propria autonomia funzionale, svolge attività *(specificare le attività svolte)*, ha al suo interno competenze *(specificare quelle inerenti il paesaggio)*;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2183 del 06**

- la **Regione del Veneto**, in particolare la Direzione Urbanistica e Paesaggio e (*denominazione dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.*), hanno espresso la volontà di avviare rapporti di collaborazione nei campi di attività e di comune interesse, inerenti le politiche per il paesaggio;

- la **Regione del Veneto** prende atto delle attività inerenti il paesaggio veneto svolte da (*denominazione dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.*) ed avvia, attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, un percorso di collaborazione con l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio, senza tuttavia precludere la possibilità che altri enti, fondazioni e associazioni possano partecipare al medesimo percorso.

A tal fine la Regione del Veneto si riserva di rilevare periodicamente l'evoluzione della situazione, estendendo eventualmente l'accordo ad ulteriori università, enti, fondazioni ed associazioni.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Articolo 1 – Finalità e Oggetto**

La Regione del Veneto e (*denominazione dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.*) riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione, aderenti alle proprie finalità istituzionali, al fine di dare supporto tecnico, scientifico e culturale alle attività dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio, in ottemperanza ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio e delle Raccomandazioni CM/Rec 2008/3 "*Guidelines for the implementation of the European Landscape Convention*".

**Articolo 2 - Forme di collaborazione**

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso la partecipazione alle seguenti attività:

1. monitoraggio dei processi di evoluzione e trasformazione del paesaggio;
2. attività di educazione, sensibilizzazione, coinvolgimento e partecipazione della popolazione su tematiche inerenti il paesaggio;
3. attività di formazione e di orientamento su materie attinenti al tema del paesaggio;
4. promozione di attività di divulgazione, quali seminari, incontri, esposizioni e mostre;
5. scambio di documentazione e attività di pubblicazione;
6. progettazione e attivazione di un sistema informativo dedicato;
7. elaborazione di proposte per la tutela e valorizzazione del paesaggio;
8. riunioni del Comitato scientifico, ai sensi dell'art. 3, punto 4, Allegato A della DGR 824/2012.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2183 del 06****Articolo 3 - Impegni delle parti**

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere realizzate anche attraverso specifiche convenzioni, che potranno prevedere, eventualmente, la partecipazione di altri soggetti.

La stipula del presente Protocollo d'intesa non comporta oneri per le parti.

**Articolo 4 - Soggetti responsabili**

La Regione del Veneto individua quale responsabile scientifico dell'attuazione del presente protocollo ..... della Direzione Urbanistica e Paesaggio.

(denominazione dell'Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.) individua quale responsabile scientifico dell'attuazione del presente Protocollo .....

È compito dei responsabili scientifici promuovere tutte le iniziative utili alle attività di cui all'articolo 2.

**Articolo 5 - Riservatezza**

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo d'intesa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

**Articolo 6 - Proprietà intellettuale**

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente Protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

**Articolo 7 - Pubblicazioni**

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici del presente Protocollo d'intesa.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo d'intesa.

<b>ALLEGATO A alla Dgr n. 2183 del 06</b>
---

**Articolo 8 – Comunicazione delle attività**

Nella comunicazione delle attività relative al presente Protocollo d'intesa dovrà essere utilizzato il “logo” dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio.

**Articolo 9 - Durata e scadenza**

Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con esplicita dichiarazione di tutte le parti.

**Articolo 10 - Privacy**

Le parti acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e s. m. e i., che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Luogo, data

Per la Regione del Veneto

Per (*denominazione dell' Università, Ente, Fondazione, Associazione, ecc.*)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B alla Dgr n.**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2185 del 6 novembre 2012

**Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti. Ridefinizione del termine di rendicontazione dell'intervento di adeguamento e ampliamento del Rifugio Sass Becé. (L.R. 26.10.2007, n. 31).**

*[Opere e lavori pubblici]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone la ridefinizione del termine di rendicontazione per l'intervento di adeguamento e ampliamento del Rifugio Sass Becé, assegnatario di contributo regionale ai sensi della l.r. 31/2007.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti, ratificata con legge regionale del 26.10.2007 n. 31, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 686 del 9.3.2010, il Piano Operativo degli interventi per l'annualità 2010, assegnando alla Società Rifugio Sass Becé S.r.l., il contributo di € 500.000,00 per l'intervento di adeguamento e ampliamento del rifugio stesso. Al corrispondente impegno di spesa ha provveduto la Direzione Programmazione con Decreto Dirigenziale n. 13 del 19.05.2010, a valere sulle disponibilità del capitolo n. 101.276 "Attuazione degli interventi previsti dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento al fine di favorire la cooperazione tra i territori confinanti (legge Provincia Autonoma di Trento 16.11.2007, n. 21)" del bilancio regionale.

La gestione tecnico-amministrativa e contabile dell'intervento in argomento è stata affidata, secondo quanto indicato dal sopra citato Piano Operativo 2010, alla Direzione Lavori Pubblici, la quale ha provveduto a regolare le modalità attuative del contributo mediante la sottoscrizione, in data 23.08.2010, di una specifica convenzione con il Beneficiario, repertoriata al n. 25.961. All'art. 2 del disciplinare le parti hanno convenuto il cronoprogramma dell'iniziativa e, in particolare, il termine di ultimazione dei lavori al 31.12.2011, nonché quello per la rendicontazione alla Regione delle spese complessivamente sostenute e del certificato di regolare esecuzione al 30.06.2012.

A seguito della consegna, da parte del beneficiario, del progetto esecutivo dell'opera, avvenuta in data 26.6.2010, con decreto n. 1133 del 7.9.2010 della Direzione Lavori Pubblici, nel reputare tale livello esecutivo come coerente con il progetto preliminare presentato per l'ammissione al finanziamento, si è proceduto a confermare l'assegnazione dello stesso. I lavori di ampliamento risultano iniziati in data 10.08.2010 e, successivamente alla presentazione di n. tre stati di avanzamento lavori, regolarmente quietanzati e assistiti da specifiche fidejussioni, sono stati erogati acconti per l'importo complessivo di € 450.000,00, pari al 90% del contributo.

Gli stessi lavori risultano terminati in data 10.7.2012 e con nota del 3.10.2012, a termine di rendicontazione ormai decorso, la Ditta beneficiaria ha provveduto alla consegna della rendicontazione dell'intervento chiedendo la ridefinizione dal 30.06.2012 al 4.10.2012 del termine medesimo. A supporto di tale richiesta, la ditta riferisce delle sospensioni rese necessarie durante i periodi che vanno da novembre 2010 a maggio 2011 e da novembre 2011 a maggio 2012, per l'impraticabilità della strada d'accesso al rifugio.

Va ora osservato che il sopra citato Piano operativo 2010, approvato con DGR 686/2010, indica che "La rendicontazione degli interventi deve avvenire entro un anno dalla data fissata per il loro completamento, (stabilita nell'atto di conferma del contributo)".

Nel caso specifico, il cronoprogramma dell'intervento, indicato nella convenzione e richiamato nell'atto di conferma del contributo, fissa al 31.12.2011 il termine di ultimazione dei lavori e, pertanto, il termine di rendicontazione del 30.06.2012 risulta corrispondente ad un periodo di mesi 6 rispetto a quello previsto per la fine dei lavori.

Più in generale, l'art. 54 della L.R. 27/2003 che regola le erogazioni dei contributi regionale, al comma 6 stabilisce che "Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni a partire dalla data del provvedimento dell'impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti".

Nel caso in questione, il termine del 30.06.2012 risulta corrispondente ad un periodo di anni 2, mesi 1 e giorni 13 dalla data del provvedimento di impegno di spesa (assunto il 19.05.2010), inferiore dunque al suddetto termine quinquennale di decadenza.

Poiché la richiesta di ridefinizione del termine di rendicontazione in parola si colloca sia entro il limite massimo indicato dal provvedimento che regola la specifica legge di finanziamento, sia entro il più generale limite di cui alla l.r. 27/03, si ritiene possibile, in coerenza con quanto disposto anche in relazione a casi analoghi, concedere la ridefinizione del termine di presentazione della rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27, art. 53, c. 7, e art. 54, c. 6;

Vista la L.R. 26.10.2007 n. 31;

Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1655 del 24.06.2008, n. 2255 del 28.07.2009, e n. 686 del 9.3.2010;

delibera

1. di concedere alla Società Sass Becé S.a.s., beneficiaria del contributo regionale ai sensi della L.R. 26.10.2007, n. 31, la ridefinizione del termine di presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di adeguamento e ampliamento in variante al PRG del rifugio Sass Becé, al 04.10.2012;
2. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2186 del 6 novembre 2012

**L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 - art. 39. Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri in Comune di Dolcè (VR). Variazione oggetto del contributo concesso con D.G.R. n. 3245 del 21 dicembre 2010.**  
*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Parziale variazione dell'oggetto del finanziamento di Euro 950.000,00 concesso alla Provincia di Verona con D.G.R. n. n. 3245 del 21.12.2010 ad oggetto "Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri in Comune di Dolcè (VR)" di cui alla L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 - art. 39.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La L.R. n. 11 del 16 Febbraio 2010, art. 39 ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare un Accordo di programma con la Provincia di Verona per la "realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri in Comune di Dolcè (VR)" utilizzando gli oneri derivanti dalle risorse allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2010.

Infatti, l'attuale ponte sull'Adige, in località Peri del Comune di Dolcè (VR), risulta ormai obsoleto e non più adatto a sopportare il traffico veicolare che attraversa la valle dell'Adige, composto da numerosi mezzi pesanti che si servono del manufatto per i collegamenti tra la viabilità locale circostante e la primaria arteria veicolare rappresentata dalla SS 12 che consente i collegamenti da e per il Trentino. La Provincia di Verona ha predisposto uno studio di fattibilità, che prevede un costo di 13 milioni di Euro per la realizzazione del sopraccitato ponte sul fiume Adige.

Pertanto, con delibera della Giunta Regionale n. 3245 del 21 dicembre 2010, è stato approvato uno schema di Accordo tra Regione Veneto e la Provincia di Verona, per la redazione della progettazione preliminare, della progettazione definitiva e per la redazione del relativo Studio di Impatto Ambientale inerente le opere in oggetto ed impegnato a favore della Provincia di Verona per tali attività, la somma di Euro 950.000,00 al capitolo 101461 denominato "Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Adige - Comune di Dolcè (Art. 39, LR 16/02/2010, N. 11)" del bilancio regionale 2010, n. di impegno 1310.

Successivamente, in data 8 febbraio 2011 la società Vega Srl di Negrar (VR), ha presentato alla Regione Veneto apposita domanda, corredata da progetto definitivo, per la concessione a derivare acqua pubblica dal fiume Adige per la produzione di forza motrice in una centrale idroelettrica da realizzarsi in località Peri, mediante realizzazione di una traversa sul fiume Adige. In risposta alla richiesta, in data 14 ottobre 2011 l'Autorità di Bacino del Fiume Adige ha trasmesso un preliminare parere favorevole alla realizzazione dell'opera, ed in data 20 luglio 2012 la Commissione Decentrata Lavori Pubblici presso il Genio civile di Verona ha espresso parere favorevole, con prescrizione al progetto.

Alla luce di questa iniziativa, che insiste sul medesimo tratto del fiume Adige, la Provincia di Verona con propria nota prot. 0082727 del 31 luglio 2012 ha chiesto la parziale variazione dell'oggetto del contributo assegnato con la D.G.R. n. 3245 del 21 dicembre 2010, destinandolo non più per le spese di progettazione dell'intervento, ma per la realizzazione dello stesso; detta richiesta è motivata dalla possibilità, concordata preliminarmente con il privato interessato dalla domanda di concessione idraulica, di progettare e realizzare unitariamente le opere (nuovo ponte viario e traversa per lo sfruttamento dell'energia rinnovabile), ottimizzando alcune importanti ed onerose parti strutturali, con conseguente abbattimento dei costi pubblici necessari alla realizzazione del ponte. Infatti, da prime stime effettuate dall'Amministrazione Provinciale, gli oneri finanziari necessari per la realizzazione del ponte, potrebbero diminuire dagli iniziali 13 milioni di € previsti dallo studio di fattibilità sviluppato dalla stessa Provincia, a prevedibili 5 milioni di €, grazie alla possibile sinergia con la parte privata, che si accollerà l'intero onere del progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
- Vista la L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, art. 39;
- Vista la D.G.R. n. 3245 del 21 dicembre 2010;

delibera

1. di variare parzialmente, per le motivazioni di cui alle premesse, l'oggetto del finanziamento concesso alla Provincia di Verona, pari ad Euro 950.000,00, di cui alla precedente D.G.R. n. 3245 del 21 dicembre 2010, destinandolo non più per la redazione della progettazione preliminare, della progettazione definitiva e dello Studio di Impatto Ambientale di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri in Comune di Dolcè (VR), ma quale contributo per la realizzazione del ponte stesso;

2. di dare atto che la spesa di euro 950.000,00 di cui al punto 1, è già stata impegnata con deliberazione della Giunta regionale n. 3245 del 21 dicembre 2010 sul capitolo 101461 del bilancio di previsione dell'anno 2010;

3. di confermare le modalità di erogazione del finanziamento concesso con D.G.R. n. 3245 del 21.12.2010, disponendo pertanto che si provveda all'erogazione ex art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003;

4. di disporre che il saldo del contributo debba essere corrisposto entro cinque anni dalla data del provvedimento di impegno della spesa, effettuato con D.G.R. n. 3245 del 21.12.2010, e pertanto entro l'annualità 2015;
5. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione di uno specifico accordo con la Provincia di Verona per la definizione dei vari aspetti inerenti l'opera;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2187 del 6 novembre 2012

**Interventi connessi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) - 1° stralcio - Linea dei Bivi. Soppressione del passaggio a livello al km 3+316 Mestre-Via Asseggiano. "Lotto 2" Collegamento viario tra il previsto parcheggio di progetto a servizio della fermata SFMR di Spinea e la strada "Miranese", attraverso un ponte sul rio Cimetto. Ratifica risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/09/2012.**

*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale provvede a ratificare le positive risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi il 13/09/2012, conformemente alle quali è stato stipulato, in pari data, l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Comune di Spinea per l'approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione del "Lotto 2" del progetto per la soppressione del passaggio a livello sito al km 3+316 della linea dei Bivi.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

In data 22/03/2001 la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e le F.S. S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) hanno sottoscritto un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per l'attuazione di un programma di eliminazione di un certo numero di passaggi a livello, tra i quali risultava anche ricompreso il passaggio a livello alla progressiva km 3+316 della tratta ferroviaria denominata "Linea dei Bivi", a servizio di via Asseggiano.

Il progetto di soppressione di quest'ultimo passaggio a livello, redatto dalla Regione del Veneto, è stato suddiviso in due lotti, di cui soltanto il primo - avente ad oggetto la realizzazione di un sottopasso ferroviario, di un parcheggio SFMR e della relativa viabilità di collegamento - è stato approvato dalla Conferenza di Servizi svoltasi in data 21/07/2009, su convocazione del Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture.

Invece, il secondo lotto - riguardante la realizzazione del collegamento viario tra il sopracitato parcheggio SFMR e la strada "Miranese" - ha incontrato il dissenso del Comune di Spinea.

Conseguentemente, in ordine ad esso, si è pervenuti ad una nuova soluzione progettuale, modificativa di quella originariamente prevista, sulla quale si è espressa favorevolmente la Conferenza di Servizi all'uopo tenutasi in data 24/04/2012, tenuto conto delle richieste di cui al relativo verbale.

In detta sede, la Regione del Veneto ha altresì raggiunto l'intesa, con il Comune di Spinea, sulla proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004, per l'approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione delle opere del "Lotto 2" e per la contestuale apposizione del vincolo espropriativo.

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004, la proposta di Accordo di Programma e i relativi allegati, individuanti la variante urbanistica, sono stati depositati per dieci giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune di Spinea, a far data dal 22/06/2012 e, di tale deposito, è stato dato avviso all'Albo Pretorio comunale e mediante affissione di manifesti.

In esito all'espletamento della sopra menzionata fase di deposito/pubblicazione, è pervenuta un'osservazione da parte dell'Assessore alla Viabilità del Comune di Spinea, datata 20/07/2012, con la quale è stato chiesto di subordinare la realizzazione delle opere del "Lotto 2", in oggetto specificate, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. Il Comune di Venezia concluda il procedimento di variante urbanistica correlato alla realizzazione dell'intervento denominato "Opera complementare al passante n. 9", consistente nel collegamento delle due stazioni SFMR di Maerne e Spinea, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19-20/04/2012;
- b. Le opere di cui alla variante urbanistica del Comune di Venezia, richiamata al precedente punto a. vengano realizzate preliminarmente/contestualmente alle opere del "Lotto 2";

Inoltre, con un'altra osservazione, datata 04/06/2012 e quindi pervenuta preventivamente all'espletamento della fase di deposito/pubblicazione, la Ditta Officine MTM S.p.A., titolare di un'attività produttiva, si è opposta all'esproprio dell'angolo nord-est della sua proprietà, poiché necessario alla circuitazione dei mezzi operativi.

Pertanto, in data 13/09/2012, si è tenuta un'altra riunione della Conferenza di Servizi per la disamina delle sopra menzionate osservazioni, al termine della quale, le stesse, sono state entrambe accolte, così come esplicitato nel relativo verbale.

In particolare, in detta sede, si è preso atto che il recepimento dell'osservazione pervenuta a nome della Ditta Officine MTM S.p.A., ha comportato l'introduzione di limitate modifiche ad alcuni degli elaborati di variante urbanistica originaria - che erano già stati oggetto di deposito/pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004 - pur tuttavia, senza che le stesse abbiano arrecato pregiudizio ad altri proprietari.

Altresì, si è rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'integrale recepimento delle richieste contenute nell'osservazione dell'Assessore alla Viabilità del Comune di Spinea, poiché le stesse, pur comportando la modifica dell'originario testo dell'Accordo di Programma - il cui schema era già stato approvato con D.G.R. n. 1166 del 25/06/2012, nonché depositato e pubblicato - non hanno alterato i contenuti della variante urbanistica, in quanto attinenti ai soli aspetti procedurali connessi alle tempistiche di realizzazione dell'opera.

La Conferenza, all'unanimità ha quindi approvato e sottoscritto l'Accordo di Programma in questione, come da ultimo modificato a seguito dell'accoglimento delle sopracitate osservazioni.

Si propone, pertanto, di ratificare le positive risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi il 13/09/2012, conformemente alle quali è stato stipulato, in pari data, l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004, tra Regione del Veneto e Comune di Spinea, per la realizzazione del "Lotto 2" del progetto per la soppressione del passaggio a livello sito al km 3+316 della linea dei Bivi, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante (Allegati A e Allegati A1, A2, A3, A4), unitamente al relativo verbale di Conferenza (Allegato B), quest'ultimo privo dei suoi allegati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, con proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

- Vista la L.R. n. 11/2004;

- Visto il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/04/2012;

- Vista la D.G.R. n. 1166 del 25/06/2012 di approvazione dello schema di Accordo di Programma che, unitamente ai suoi allegati, è stato oggetto di deposito/pubblicazione;

- Viste le n. 2 osservazioni, datate 04/06/2012 e 20/07/2012, rispettivamente pervenute a firma della Società Officine MTM S.p.A. e dell'Assessore alla Viabilità del Comune di Spinea;

- Visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/09/2012;

- Visto l'Accordo di Programma del 13/09/2012, come da ultimo modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute in esito all'espletamento, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004, della fase di deposito/pubblicazione;

- Vista la documentazione agli atti;

#### delibera

1. di ratificare le positive risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi il 13/09/2012, conformemente alle quali è stato stipulato, in pari data, l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004, tra Regione del Veneto e Comune di Spinea, per la realizzazione del "Lotto 2" del progetto per la soppressione del passaggio a livello sito al km 3+316 della linea dei Bivi, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante (Allegati A e Allegati A1, A2, A3, A4), unitamente al relativo verbale di Conferenza (Allegato B), quest'ultimo privo dei suoi allegati;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



ACCORDO DI PROGRAMMA

AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE  
REGIONALE N. 11 DEL 23 APRILE 2004

TRA

REGIONE DEL VENETO E COMUNE DI SPINEA

PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO

TRA IL PARCHEGGIO DI PROGETTO A SERVIZIO

DELLA FERMATA SFMR DI SPINEA E LA STRADA MIRANESE,

ATTRAVERSO UN PONTE SUL RIO CIMETTO

L'anno duemiladodici, oggi 13 (tredici) del mese di settembre (13/09/2012), presso la sede della Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, in Venezia-Mestre, via Baseggio 5

i Signori

- Stefano Angelini, nato a Venezia (VE) il 25/09/1956, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di delegato dal Presidente;
- Silvano Checchin, nato a Mirano (VE) il 07/12/1951, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Spinea, con sede in Spinea, Piazza del Municipio 1, P.IVA n. 00683400279 nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

PREMESSO

- che in data 24.05.1996 è stata sottoscritta dalla Regione del Veneto e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. una convenzione per la definizione di un programma comune per la progressiva eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio della Regione del Veneto;
- che in data 22.03.2001 la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e le FS S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) hanno sottoscritto un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 954 del 20.04.2001, per

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 2/5



l'attuazione del programma di eliminazione di n. 14 passaggi a livello pubblici e di n. 8 passaggi a livello privati, insistenti sulle linee ferroviarie Venezia-Trieste, Venezia-Udine e sulle tratte ferroviarie dei Bivi, tramite la realizzazione di opere viarie sostitutive;

- che la Regione del Veneto, in adempimento a quanto stabilito con il sopracitato Accordo del 22.03.2001 e d'intesa con gli altri Enti firmatari ha provveduto alla redazione della progettazione definitiva delle opere sostitutive del passaggio a livello alla progressiva km 3+316 della tratta ferroviaria denominata "Linea dei Bivi", a servizio di via Asseggiano;

- che il suddetto progetto definitivo è stato suddiviso in due lotti, comprendenti:

- il primo lotto, la realizzazione di un sottopasso ferroviario, di un parcheggio a servizio della fermata SFMR di Spinea e della relativa viabilità di collegamento;
- il secondo lotto, la realizzazione del collegamento viario tra il sopracitato parcheggio SFMR e la strada "Miranese", attraverso un ponte sul Rio Cimetto;

- che in merito alla sopracitata progettazione, la Commissione Tecnica Regionale – Sez. Opere Pubbliche, nella seduta del 15.06.2009, con voto n. 11, ha espresso il parere favorevole di competenza, con prescrizioni e la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nella seduta n. 12/09 del 30.06.2009, con voto n. 81/6111, ha espresso il parere favorevole di competenza;

- che in data 21.07.2009, si è tenuta una apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, con la quale è stato approvato il progetto definitivo di che trattasi limitatamente al 1° lotto, non potendosi procedere all'approvazione del 2° lotto, stante il parere negativo espresso, in detta sede, dal Comune di Spinea;

- che, in seguito, sono intercorsi numerosi approfondimenti sull'area in esame che hanno portato a formulare una nuova soluzione progettuale, volta a superare le ragioni ostative all'approvazione dell'opera, espresse dal Comune di Spinea;

- che, per la disamina della suddetta nuova soluzione progettuale, il giorno 24/04/2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, al termine della quale è stato approvato il relativo progetto definitivo, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nel relativo verbale;

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 3/5



- che, risultando il suddetto progetto non conforme alla strumentazione urbanistica vigente in Comune di Spinea, in sede di Conferenza di Servizi del 24/04/2012, si è altresì raggiunta l'intesa, con l'Amministrazione comunale interessata, sulla proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004, finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale e alla contestuale apposizione del vincolo espropriativo;
- che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004, il verbale della Conferenza di Servizi del 24/04/2012, unitamente alla proposta di Accordo, è stato depositato per 10 (dieci) giorni presso la Segreteria del Comune di Spinea, a far data dal 22/06/2012, e che, di tale deposito, è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia interessati, nonché mediante affissione di manifesti;
- che preventivamente all'espletamento della fase di deposito/pubblicazione di cui al punto precedente è pervenuta n. 1 osservazione da parte della Ditta Officine MTM S.p.A., datata 04/06/12, acquisita agli atti con prot. comunale n. 15818-2012 del 06/06/2012 e con prot. regionale n. 273119/62.01.03 del 12/06/2012;
- che nei venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito è pervenuta presso la Regione del Veneto – Direzione Infrastrutture n. 1 osservazione, da parte dell'Assessore alla Viabilità del Comune di Spinea, datata 20/07/2012, acquisita agli atti con prot. regionale n. 346354/62.01.03 del 26/07/2012;
- che nell'ultima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 13/09/2012, le osservazioni sopramenzionate sono state entrambe accolte, così come si evince dal relativo verbale e che, in particolare, il recepimento dell'osservazione pervenuta a nome della Ditta Officine MTM ha portato alla modifica di alcuni degli elaborati di variante urbanistica originaria (che erano già stati oggetto di pubblicazione);

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive tra le parti interessate quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma;
2. il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004 per la realizzazione - nell'ambito dell'intervento per la soppressione del

**ALLEGATO A Dgr n.****del**

pag. 4/5



passaggio a livello sito al km 3+316 della linea dei Bivi - del collegamento viario tra il previsto parcheggio a servizio della fermata SFMR di Spinea e la strada "Miranese", attraverso un ponte sul Rio Cimetto, in conformità agli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi il 24/04/2012 e il 10/09/2012;

3. l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza;
4. ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, il perfezionamento del presente accordo, dopo l'emissione del Decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale, comporta l'adeguamento urbanistico del piano regolatore comunale nonché, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree occorrenti alla realizzazione dell'intervento;
5. il progetto definitivo delle opere in esame, sarà approvato con specifico provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, ai sensi della L.R. n. 27/2003, intervenuta sull'efficacia delle varianti urbanistiche di cui al successivo punto 6.;
6. l'individuazione delle aree oggetto delle varianti urbanistiche, adeguate in recepimento dell'osservazione formulata dalla Ditta Officine MTM, in premessa menzionata, viene rappresentata negli elaborati di seguito elencati, allegati al presente atto quale parte integrante:

***Comune di Spinea – Variante Urbanistica al P.R.G. vigente per collegamento della viabilità del piano norma n. 13 con viabilità del Comune di Mestre - Venezia***

- 6.1 - **Relazione** (con descrizione degli obiettivi della variante urbanistica, delle destinazioni di zona vigenti e oggetto di modifica, del dimensionamento degli standard urbanistici vigenti e a seguito dell'approvazione della variante);
- 6.2 - **Norme tecniche di attuazione vigenti e modificate;**
- 6.3 - **Estratto del PRG in scala 1:5000 – 1:2000 dello stato vigente e dello stato di variante con relativa legenda;**

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 5/5



**6.4 - Planimetria in scala 1:500 dello stato vigente e dello stato di variante con relativa legenda.**

7. le parti convengono, in recepimento delle richieste dell'Assessore alla Viabilità del Comune di Spinea del 20/07/2012 (Prot. regionale n. 346354/62.01.03 del 26/07/2012) che, intervenuta l'efficacia della variante urbanistica di cui al precedente punto 6, la realizzazione delle opere nella stessa contemplate sia subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a. il Comune di Venezia concluda il procedimento di variante urbanistica correlato alla realizzazione dell'intervento denominato "*Opera complementare al passante n. 9*", consistente nel collegamento delle due stazioni SFMR di Maerne e Spinea di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19-20/04/2012 "*Adozione di variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 24 della L.R. n. 27/2003, per la realizzazione di opere complementari al Passante di Mestre – Int. 9 Collegamento Rossignago Asseggiano – Progetto Definitivo nei Comuni di Spinea, Martellago e Venezia in Provincia di Venezia*";
- b. le opere di cui alla variante urbanistica del Comune di Venezia, richiamata al precedente punto a., vengano realizzate preliminarmente/contestualmente alle opere oggetto del presente Accordo;
8. il presente Accordo, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

PER LA REGIONE VENETO .....(Firmato).....

PER IL COMUNE DI SPINEA.....(Firmato).....

ALLEGATO A/1




ALLA DGR N.

REGIONE del VENETO

SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE INFRASTRUTTURE

**ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AL km 3+316 ED AL km 5+769 DEL RACCORDO BIVIO SPINEA - BIVIO MAROCCO E REALIZZAZIONE DELLA FERMATA MAROCCO SULLA LINEA MESTRE - UDINE**

(Convenzione del 03/04/1998 e ss.mm.ii.)



**PROGETTO DEFINITIVO**

Responsabile del procedimento  
Ing. STEFANO ANGELINI

**COMUNE DI SPINEA**  
Variante urbanistica al P.R.G. vigente  
per collegamento della viabilità del piano norma n.13  
con viabilità del Comune di Mestre - Venezia  
**RELAZIONE**

N° ELABORATO  
**06.01.00.00**

SCALA

FORMATO A4 | CROMIA C

1	Recapimento osservazioni post Conferenza dei Servizi del 24/04/2012	07/09/2012	P. Toniolo	A. Pilli	P. Toniolo	F. Binotto	R. Lenhardy	
0	Emissione	07/06/2012	A. Cappellini	A. Pilli	P. Toniolo	F. Binotto	R. Lenhardy	
Rev. Est.	Rev. Int.	Descrizione	Data	Redatto	Verif. Resp. U.O.	Controllato CTP	Appr. Resp. ING	Visto PM
COMMESSA		LOTTO	OPERA	DOCUMENTO		TAVOLA		REV.
PT0461E		VU	PLBV01	U	RT	001	1 di 1	1

Il Progettista e Responsabile dell'integrazione  
delle prestazioni specialistiche  
Ing. Claudio Rocca



Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD)



ALLEGATO A/1

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del

COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

Relazione



## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
1.1	ITER PROGETTUALE.....	2
1.2	LE OPERE DI PROGETTO.....	3
1.2.1	Il collegamento viario .....	5
1.2.2	La riconfigurazione del parcheggio.....	6
1.2.3	Il collegamento pedonale.....	7
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.....</b>	<b>8</b>
2.1	OBIETTIVI .....	8
2.2	DESTINAZIONI DI ZONA.....	8
2.2.1	Destinazioni di zona vigenti .....	8
2.2.2	Destinazioni di zona modificate .....	8
<b>3</b>	<b>DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI .....</b>	<b>10</b>
3.1	STANDARD URBANISTICI VIGENTI – PIANO NORMA N.13 .....	10
3.2	STANDARD URBANISTICI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE – PIANO NORMA N.13.....	11
<b>4</b>	<b>PLANIMETRIA CATASTALE ED ELENCO DITTE.....</b>	<b>13</b>

ALLEGATO A/1  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE**  
**Relazione**



## 1 PREMESSA

La presente relazione descrive la Variante urbanistica al P.R.G. vigente per la realizzazione del **collegamento tra la viabilità del piano norma n.13 e la viabilità del Comune di Venezia – Mestre**, nonché del collegamento pedonale tra la Fermata di Spinea ed il previsto parcheggio di Asseggiano (VE), nell'ambito dell'intervento di soppressione del P.L. al km 3+316 della linea dei Bivi, in conformità alle risultanze delle Conferenze di Servizi indette dalla Regione Veneto in date 21/07/2009 e 24/04/2012 ed alle richieste successivamente espresse dal Comune di Spinea e dalla Regione.

Alla presente Relazione (elaborato 6.1) si accompagnano i seguenti elaborati necessari alla redazione della variante urbanistica:

- 6.2 Norme tecniche di attuazione vigenti e modificate;
- 6.3 Estratto del PRG in scala 1/5000 e 1/2000 dello stato vigente e dello stato di variante con relativa legenda;
- 6.4 Planimetria in scala 1/500 dello stato vigente e dello stato di variante con relativa legenda.

Detti elaborati costituiscono parte integrante dell'Accordo di programma tra Regione Veneto e Comune di Spinea, sottoscritto ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n.11/2004.

### 1.1 ITER PROGETTUALE

Le opere di progetto fanno parte dell'intervento BV01, appartenente al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, 1° stralcio, e relativo alla soppressione del P.L. al km 3+316 della linea dei bivi a Mestre, in via Asseggiano, ricadente nei Comuni di Venezia e Spinea. In particolare:

ALLEGATO A/A  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del  
**COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE**  
**Relazione**



- il collegamento tra la viabilità del piano norma n.13 e la viabilità del Comune di Venezia – Mestre, rientra nel **Lotto 2 dell'intervento BV01**;
- il collegamento pedonale tra la Fermata di Spinea ed il previsto parcheggio di Asseggiano rientra nel **Lotto 1 dell'intervento BV01**.

La progettazione definitiva per appalto integrato dell'intervento BV01, ha ottenuto l'approvazione della Conferenza di Servizi del 21/7/2009 con prescrizioni e limitatamente al Lotto 1. La progettazione è poi proseguita nel 2010, sempre a livello di progettazione definitiva per appalto integrato per il solo Lotto 1, recependo le suddette prescrizioni e prevedendone l'accorpamento in un unico appalto insieme ad altri due interventi SFMR (l'int. 6.80 - Soppressione del PL 5+769 di via Selvanese a Martellago, e l'int. 2.07 - Realizzazione della Fermata di Marocco - Venezia).

Il lotto 2, invece, non ha ottenuto l'approvazione della Conferenza di Servizi del 21/7/2009, stante il parere negativo del Comune di Spinea, ed è stato stralciato dalla progettazione complessiva. In seguito è stata individuata per il Lotto 2 una nuova soluzione progettuale che ha ottenuto l'approvazione con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 24/04/2012.

La soluzione progettuale ed il conseguente ingombro definitivo delle opere di progetto, ai fini della variante urbanistica, sono stati aggiornati per tenere conto delle prescrizioni della Conferenza di Servizi del 24/04/2012 e di successive richieste formulate dal Comune di Spinea e dalla Regione.

## 1.2 LE OPERE DI PROGETTO

Sono previste le seguenti opere:

- il collegamento viario (carrabile e ciclopedonale) tra il piano norma n.13 ed il previsto parcheggio di Asseggiano in Comune di Venezia, mediante un ponte sul Rio Cimetto;

ALLEGATO A/1  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE**

**Relazione**



- la riconfigurazione del parcheggio esistente nell'ambito del piano norma n.13;
- il collegamento pedonale tra la fermata di Spinea ed il previsto parcheggio di Asseggiano, lungo un corridoio in fregio alla ferrovia, mediante un ponte pedonale sul Rio Cimetto.

Il nuovo collegamento viario (oggetto dell'intervento BV01 – lotto 2) rappresenta una prosecuzione nel territorio comunale di Spinea della prevista viabilità a servizio del parcheggio di Asseggiano (oggetto dell'intervento BV01 – lotto 1). Esso si inserisce nell'esistente parcheggio della lottizzazione PN 13 comportandone la completa riconfigurazione e l'estensione verso nord, nell'area a verde pubblico.

Il collegamento pedonale in fregio alla ferrovia costituisce invece l'appendice dell'intervento BV01 – lotto 1, ricadente nel territorio comunale di Spinea.

La soluzione progettuale ed il conseguente ingombro definitivo delle opere di progetto del lotto 2 sono stati aggiornati rispetto alla versione presentata nella Conferenza di Servizi del 24/04/2012, per recepire le prescrizioni formulate in tale sede, nonché le successive indicazioni del Comune di Spinea (07/05/2012) e quelle della Regione (27/07/2012). Queste ultime, in particolare, riguardano la necessità di salvaguardare il muro di recinzione nord-est della proprietà "Officine MTM".

Le modifiche introdotte sono le seguenti:

- 1) Inserimento di una pista ciclopedonale sul lato ovest della strada;
- 2) Predisposizione per l'apertura di un nuovo accesso carraio a servizio della ditta MTM in prossimità del ponte carrabile;
- 3) Inserimento dell'attraversamento pedonale rialzato che collega la pista al marciapiede esistente ad est del parcheggio;

ALLEGATO A/1

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del  
COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

Relazione



- 4) Estensione della protezione in roccia delle sponde e del fondo dell'alveo a monte e a valle del ponte sul Cimetto.

Tali modifiche hanno comportato: un maggiore ingombro del progetto; la riduzione del numero di posti auto (4 in linea ed 1 a pettine, in prossimità dell'attraversamento rialzato).

### **1.2.1 Il collegamento viario**

La strada di progetto ripercorre ed allarga la corsia ovest dell'attuale parcheggio, procedendo verso nord fino al rio Cimetto che attraversa con un ponte, per poi immettersi nella viabilità d'accesso al previsto parcheggio di Asseggiano. La strada è affiancata sul lato ovest da una fila di stalli auto in linea e da una pista ciclopedonale; sul lato est è affiancata da un'aiola verde, che la separa da altri stalli auto.

La strada dista circa 5 m dalla recinzione dello stabilimento esistente (lato ovest) ed ha uno sviluppo di circa 140 m nel territorio comunale di Spinea.

Sono previsti accessi alle sponde del rio Cimetto, in prossimità del ponte, mediante rampe di larghezza 4 m. Per salvaguardare l'angolo nord-est della recinzione della proprietà Officine MTM, la rampa d'accesso alla sponda del Cimetto è configurata con un innesto pressoché ortogonale all'asse stradale, in corrispondenza della spalla del nuovo ponte.

In considerazione della localizzazione urbana della strada, la piattaforma stradale è di tipo "F in ambito urbano" secondo la classificazione del D.M. 5/11/2001, con corsie da 3,50 m e banchine da 0,50 m; la larghezza complessiva della piattaforma stradale è di 8.00 m.

All'inizio del tracciato è prevista la realizzazione di una rotatoria, finalizzata a risolvere la confluenza di diversi innesti relativi alla strada di lottizzazione proveniente da est, alla viabilità interna del nuovo parcheggio e di quello esistente a sud, all'accesso carraio delle officine MTM sul lato ovest.

ALLEGATO A/1  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ (del \_\_\_\_\_)  
**COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE**  
**Relazione**



La rotatoria ha diametro esterno di 27 m, anello carrabile di larghezza 7,00 m, banchina esterna di 0,50 m ed interna di 1,50 m transitabile.

L'attraversamento pedonale rialzato è posizionato in prossimità della rotatoria, ad una distanza minima di 5 m dall'anello.

Il ponte carrabile sul Rio Cimetto ha una luce netta di circa 11.50 m ed ospita la sede stradale e la pista ciclopedonale (lato ovest). La larghezza complessiva dell'impalcato è di 11,10 m.

La pista ciclopedonale ha inizio in prossimità dell'accesso carraio esistente della MTM, a sud ovest della rotatoria di progetto. Ha una larghezza di circa 3,00 m, ed occupa l'aiola a verde sede dell'illuminazione (che viene riposizionata e adeguata). Superato il previsto nuovo accesso alla ditta MTM, piega verso il ponte, portandosi adiacente alla sede stradale. In corrispondenza del ponte la pista ha una larghezza di 2,10 m (valore ridotto, ritenuto ammissibile per tratti di limitata lunghezza).

### **1.2.2 La riconfigurazione del parcheggio**

Il progetto prevede la riconfigurazione del parcheggio esistente, a causa dell'interferenza tra la nuova strada passante e gli stalli attuali; inoltre l'inserimento della rotatoria comporta l'allontanamento della corsia di manovra est dal marciapiede esistente ed il riposizionamento dei posti auto. Il parcheggio viene esteso sul lato nord, recuperando in parte i posti auto interferiti. La nuova configurazione del parcheggio tiene conto degli accessi carrai a servizio del lotto in edificazione sul lato est, dell'inserimento della pista ciclopedonale e del previsto nuovo accesso alla ditta MTM lato ovest.

Gli stalli auto hanno le seguenti dimensioni: 5,00 m di lunghezza per una larghezza rispettivamente di: 2,00 m per n. 14 stalli in linea; 2,50 m per n. 57 stalli a pettine; 3,20 m per n. 2 stalli disabili a pettine. Complessivamente vengono garantiti 73 posti auto (di cui 2 per disabili), rispetto agli 80 attuali (di cui 3 per disabili) tutti a pettine.

ALLEGATO A/1

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

Relazione



Gli stalli auto del parcheggio esistente a sud della rotatoria non vengono interferiti dal progetto e si conservano in numero e dimensione.

La corsia di manovra all'interno del parcheggio ha una larghezza di 6.00 m, con circolazione a senso unico. Gli stalli auto sono pavimentati con piastre forate, ad eccezione di quelli per i disabili, che sono bitumati. Completano la sistemazione dell'area alcune aiuole a verde.

### **1.2.3 Il collegamento pedonale**

Il percorso pedonale che congiunge la fermata di Spinea al previsto parcheggio di Asseggiano, ha un tracciato rettilineo e si sviluppa in leggero rilevato; ha una larghezza pavimentata di 1,50 m; è delimitato lato ovest da una recinzione F.S. e lato est dalla recinzione esistente delle officine MTM. Il percorso ha una lunghezza di circa 160 m nel Comune di Spinea.

Il ponte pedonale sul Rio Cimetto ha una luce netta di circa 16.70 m. L'impalcato presenta una larghezza netta interna pari a 4 m, compatibile con un futuro allargamento dell'intero percorso pedonale.

ALLEGATO

A/1

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

Relazione



## 2 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

### 2.1 OBIETTIVI

Scopo della presente variante è di adeguare la destinazione urbanistica delle aree interessate dalla realizzazione del collegamento viario e di quello pedonale descritti in premessa.

### 2.2 DESTINAZIONI DI ZONA

#### 2.2.1 Destinazioni di zona vigenti

- Zona omogenea D (D010);
- Aree di Parcheggio in ambito progetto norma n. 13;
- Aree attrezzate a parco gioco e sport in ambito progetto norma n. 13;
- Viabilità di progetto.

#### 2.2.2 Destinazioni di zona modificate

Zona omogenea D (D010): variazione con riduzione di dimensioni a favore di Viabilità di progetto. La variazione della superficie di ZTO “D010” è di seguito riportata:

ZTO D010	Superficie mq.
PRGvigente	9786
Variazione	-305
Variante	9481


La variazione di superficie è funzionale alla predisposizione dell’accesso alla sponda sud-ovest del Cimetto e del percorso pedonale tra il previsto parcheggio di Asseggiato e la fermata di Spinea.

ALLEGATO A/1

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

Relazione



Aree di Parcheggio – ambito progetto norma n.13: variazione con riduzione di dimensioni a favore di Viabilità di progetto. La variazione della superficie è di seguito riportata:

Aree a Parcheggio	Superficie mq.
PRG vigente	4107
Variazione	-1807
Variante	2300

Aree attrezzate a parco gioco e sport – ambito progetto norma n.13: variazione con riduzione di dimensioni a favore di Viabilità di progetto e Aree di Parcheggio. La variazione della superficie è di seguito riportata:

Aree a Verde	Superficie mq.
PRG vigente	4836
Variazione per nuova <del>o</del> <del>AL</del> <del>113</del>	-1083
Variazioni per aree a parcheggio	-242
Variante	3511

Viabilità di progetto: variazione con aumento di dimensioni pari a 3195 mq.

ALLEGATO *A/1*  
 ALLA DGR N. *11*  
**COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE**  
 Relazione



### 3 DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI

#### 3.1 STANDARD URBANISTICI VIGENTI – PIANO NORMA N.13

Il progetto norma n.13 è interessato dalla variante nella porzione nord-ovest, presso il Rio Cimetto. Si riporta la tabella 1 allegata all'art. 12 "Progetti-norma" del titolo IV "Disciplina del territorio" delle N.T.A. vigenti (12/02/2012), con evidenziato l'ambito del progetto norma n.13 oggetto di modifiche ai parametri prescrittivi.

tab. 1 dimensionamento dei progetti norma residenziali ed alberghieri

parametri indicativi		parametri prescrittivi											
Località	Progetti Norma n.	Superficie territoriale mq.	Superfici e fondiaria mq.	Superficie viaria mq.	Superficie a verde pubblico mq.	Superficie a parcheggio mq.	Superficie netta di pavimento residenziale massima (Snp) mq	Snp alberghiera massima mq	Snp commerciale mq	Snp totale massima mq	tipologie previste dell'abaco dei tipi edilizi	Snp Edilizia residenziale e pubblica (E.R.P.) mq	Snp E.R.P. %
Fossa	1	17.630	12.014	3.639	1.555	422	3.604	-	-	3.604	2,3,4	1.442	40%
Fossa	25	14.400	10.130	770	2.200	1.300	7.500	-	-	7.500	2,3,4	3.000	40%
Rossignago	2	22.060	16.800	2.680	2.010	570	5.040	-	-	5.040	2,3,4	2.016	40%
Rossignago	3	38.800	21.560	3.840	10.400	3.000	6.468	-	-	6.468	2,3,4	2.587	40%
Crea	4	14.485	9.970	2.580	1.460	475	2.991	-	-	2.991	2,3,4	1.196	40%
Crea	5	16.600	10.320	3.160	2.690	430	3.096	-	-	3.096	2,3,4	1.238	40%
Crea	6	18.170	11.810	2.836	2.665	859	3.543	-	-	3.543	2,3,4	1.417	40%
Crea	7	11.675	8.010	1.885	820	960	2.403	-	-	2.403	2,3,4	961	40%
Formase	8	21.600	11.500	2.910	6.180	1.010	3.450	-	-	3.450	2,3,4	1.380	40%
Formase	9	10.020	6.910	2.125	680	305	2.073	-	-	2.073	2,3,4	829	40%
Formase	10	12.200	8.560	2.180	1.050	410	2.568	-	-	2.568	2,3,4	1.027	40%
Graspo d'uva	11	15.670	9.300	2.435	3.500	435	2.790	-	-	2.790	2,3,4	1.116	40%
Graspo d'uva	12	21.020	12.820	1.930	5.320	950	3.846	-	-	3.846	2,3,4	1.538	40%
Graspo d'uva	13	38.900	19.140	8.433	8.140	3.187	8.889	-	-	8.889	2,3,4	3.556	40%
Graspo d'uva	29	20.824	8.524	-	11.000	1.300	-	10.500	-	10.500	3,4	-	0%
Spinea	14	31.445	12.825	4.785	13.063	772	5.130	-	-	5.130	2,3,4	2.052	40%
Spinea	15	32.950	18.000	5.400	8.000	1.550	5.400	-	-	5.400	2,3,4	2.160	40%
Spinea	16	88.500	30.550	7.750	44.800	5.400	18.330	-	-	18.330	2,3,4	7.332	40%
Spinea	17	13.580	5.200	-	4.260	4.120	3.120	-	-	3.120	2,3,4	1.248	40%
Spinea	18	103.882	37.500	17.200	47.282	1.900	15.574	-	-	15.574	2,3,4	6.230	40%
Spinea	19	105.400	42.750	9.750	50.700	2.200	8.550	-	-	8.550	1,2	-	0%
Spinea	20	76.180	28.295	8.287	36.359	3.239	8.489	-	-	8.489	2,3,4	3.395	40%
Spinea	21	27.050	11.000	6.250	7.600	2.200	5.500	-	-	5.500	2,3,4	2.200	40%
Spinea	22*	66.500	18.000	10.087	25.613	12.800	-	13.500	1.800	15.300	5,9	-	0%
Spinea	23	17.950	4.500	-	10.050	3.400	4.050	-	-	4.050	4	1.620	40%
Spinea	27	11.170	5.560	-	3.810	1.800	5.500	-	-	5.500	4	-	0%
Spinea	28	71.900	32.700	-	35.200	4.000	-	7.500	-	7.500	3,4	-	0%

\* L'area a destinazione "D" non potrà essere utilizzata per la collocazione di strutture destinate alla produzione artigianale e industriale.

ALLEGATO     A/1    ALLA DGR N.                      del                     

COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

Relazione



### 3.2 STANDARD URBANISTICI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE – PIANO NORMA N.13

Le opere di progetto comportano una ricalibratura delle carature urbanistiche (superficie viaria, a verde pubblico e a parcheggio) nell'ambito del piano norma n.13, rispetto ai parametri prescrittivi di cui alla tabella 1 art. 12 delle N.T.A.

La tabella 1 viene modificata applicando la variazione dei dati metrici risultanti dal raffronto tra lo stato di fatto ed il progetto (cfr elab. 6.4). Il calcolo delle superfici di progetto è coerente con l'art. 4 lettera s (per l'area a parcheggio) e con l'art. 12 comma 4bis (per le aree a verde):

Parametri indicativi		NTA	Parametri prescrittivi		
Area	Progetto norma n.		Superficie viaria mq.	Superficie a verde pubblico mq.	Superficie a parcheggio mq.
Graspo d'uva	13	Vigenti da determinazione PRG	8433	8140	3187
		Variazione (*)	1764	-1489	-228
			21%	-18%	-7%

(\*): La variazione tiene conto del P.U.A. attuato con Determinazione dirigenziale n.276 del 17/02/2012: "Piano norma n. 13 – acquisizione e restituzione aree – condizioni per svincolo polizza fideiussoria: integrazione/modifica a precedente Determinazione n. 1725 del 12/10/2011 di approvazione del collaudo e verifica delle aree oggetto di cessione/trasferimento". I relativi valori metrici si riferiscono alle aree oggetto di cessione da parte di soggetto privato e a favore dell'amministrazione comunale (diverse da quelle indicate nella determinazione n.1725). L'ambito di intervento, ricadente all'interno del piano norma n. 13, interessa anche superfici esterne al perimetro del P.U.A suddetto.

Si riporta la proposta di modifica della tabella 1 relativa ai piani norma:

ALLEGATO AA

ALLA DGSN

## COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

Relazione



tab. 1 dimensionamento dei progetti norma residenziali ed alberghieri

parametri indicativi		parametri prescrittivi											
Località	Progetti Norma n.	Superficie territoriale inq.	Superfici e fondiaria inq.	Superficie viaria inq.	Superficie a verde pubblico inq.	Superfici a parcheggi inq.	Superfici e netta di pavimentazione residenziale massima (Snp) inq.	Snp alberghiera massima inq.	Snp commerciale inq.	Snp totale massima inq.	tipologie e previste dell'abaco dei tipi edilizi	Snp Edilizia residenziale e pubblica (E.R.P.) inq.	Snp E.R.P.%
Fossa	1	17.630	12.014	3.639	1.555	422	3.604	-	-	3.604	2,3,4	1.442	40%
Fossa	25	14.400	10.130	770	2.200	1.300	7.500	-	-	7.500	2,3,4	3.000	40%
Rossignago	2	22.060	16.800	2.680	2.010	570	5.040	-	-	5.040	2,3,4	2.016	40%
Rossignago	3	38.800	21.560	3.840	10.400	3.000	6.468	-	-	6.468	2,3,4	2.587	40%
Crea	4	14.485	9.970	2.580	1.460	475	2.991	-	-	2.991	2,3,4	1.196	40%
Crea	5	16.600	10.320	3.160	2.690	430	3.096	-	-	3.096	2,3,4	1.238	40%
Crea	6	18.170	11.810	2.836	2.665	859	3.543	-	-	3.543	2,3,4	1.417	40%
Crea	7	11.675	8.010	1.885	820	960	2.403	-	-	2.403	2,3,4	961	40%
Fornase	8	21.600	11.500	2.910	6.180	1.010	3.450	-	-	3.450	2,3,4	1.380	40%
Fornase	9	10.020	6.910	2.125	680	305	2.073	-	-	2.073	2,3,4	829	40%
Fornase	10	12.200	8.560	2.180	1.050	410	2.568	-	-	2.568	2,3,4	1.027	40%
Graspo d'uva	11	15.670	9.300	2.435	3.500	435	2.790	-	-	2.790	2,3,4	1.116	40%
Graspo d'uva	12	21.020	12.820	1.930	5.320	950	3.846	-	-	3.846	2,3,4	1.538	40%
Graspo d'uva	13	38.900	19.140	10.197	6.651	2.959	8.889	-	-	8.889	2,3,4	3.556	40%
Graspo d'uva	29	20.824	8.524	-	11.000	1.300	-	10.500	-	10.500	3,4	-	0%
Spinea	14	31.445	12.825	4.785	13.063	772	5.130	-	-	5.130	2,3,4	2.052	40%
Spinea	15	32.950	18.000	5.400	8.000	1.550	5.400	-	-	5.400	2,3,4	2.160	40%
Spinea	16	88.500	30.550	7.750	44.800	5.400	18.330	-	-	18.330	2,3,4	7.332	40%
Spinea	17	13.580	5.200	-	4.260	4.120	3.120	-	-	3.120	2,3,4	1.248	40%
Spinea	18	103.882	37.500	17.200	47.282	1.900	15.574	-	-	15.574	2,3,4	6.230	40%
Spinea	19	105.400	42.750	9.750	50.700	2.200	8.550	-	-	8.550	1,2	-	0%
Spinea	20	76.180	28.295	8.287	36.359	3.239	8.489	-	-	8.489	2,3,4	3.395	40%
Spinea	21	27.050	11.000	6.250	7.600	2.200	5.500	-	-	5.500	2,3,4	2.200	40%
Spinea	22*	66.500	18.000	10.087	25.613	12.800	-	13.500	1.800	15.300	5,9	-	0%
Spinea	23	17.950	4.500	-	10.050	3.400	4.050	-	-	4.050	4	1.620	40%
Spinea	27	11.170	5.560	-	3.810	1.800	5.500	-	-	5.500	4	-	0%
Spinea	28	71.900	32.700	-	35.200	4.000	-	7.500	-	7.500	3,4	-	0%

\* L'area a destinazione "D" non potrà essere utilizzata per la collocazione di strutture destinate alla produzione artigianale e industriale.

ALLEGATO A/1  
ALLA DGR N. del  
COMUNE DI SPINEA – VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE  
Relazione



#### 4 PLANIMETRIA CATASTALE ED ELENCO DITTE

Per la realizzazione delle opere di progetto si rende necessario occupare definitivamente aree di proprietà privata e pubblica ricorrendo a procedure espropriative.

Si riportano in allegato:

- Allegato 1: Planimetria catastale di base e Planimetria catastale con ingombro di progetto;
- Allegato 2: Elenco ditte da espropriare.



ALLEGATO A/1  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ELENCO DELLE DITTE DA ESPROPRIARE  
 COMUNE DI SPINEA**

N.	DITTA	Fog.	Map.	Sup.	Coltura	Titolo di Esproprio	Sup. Esp.	Note
1	OFFICINE MTM S.P.A. (1000/1000)	9	1158	5	PRATO	Esproprio	5	Scarpata del canale, interessata dal rivestimento in roccia (prescrizione Consorzio)
		9	20	105	PRATO	Esproprio	24	Scarpata del canale, interessata dal rivestimento in roccia (prescrizione Consorzio)
		9	2025	8714	ENTE URBANO	Esproprio	289	
		9	2727	159	ENTE URBANO	Esproprio	9	Deriva dal frazionamento del 2206
		9	2083	25	SEMIN ARBOR	Esproprio	8	
		9	2084	75	ENTE URBANO	Esproprio	46	
		9	2085	110	ENTE URBANO	Esproprio	21	
<b>Elenco Proprietari Subalterni</b>								
	OFFICINE MTM S.P.A. con sede a p.l. proprietaria per 1000/1000	9	2727 Sub-	-	F/1 - AREA URBANA	-	-	-
	OFFICINE MTM S.P.A. con sede a p.l. proprietaria per 1000/1000	9	2025 Sub-	-	D/1 - OPIFICI	-	-	-
2	COMUNE DI SPINEA (1000/1000)	9	2356	406	SEMIN ARBOR	Esproprio	28	
		9	2634	2317	SEMIN ARBOR	Esproprio	609	Deriva dal frazionamento del 2355
		9	2642	43	SEMIN ARBOR	Esproprio	43	Deriva dal frazionamento del 2355
3	FINANCE S.R.L.	9	1159	140	PRATO	Esproprio	113	
		9	2563	1495	SEMIN ARBOR	Esproprio	905	Deriva dal frazionamento del 2199



ALLEGATO A/A  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



N.	DITTA	Fog.	Map.	Sup.	Coltura	Titolo di Esproprio	Sup. Esp.	Note
		9	2564	1105	SEMIN ARBOR	Esproprio	1075	Deriva dal frazionamento del 2199
		9	2565	396	SEMIN ARBOR	Esproprio	396	Deriva dal frazionamento del 2199
		9	2568	217	SEMIN ARBOR	Esproprio	217	Deriva dal frazionamento del 2199
		9	2569	305	SEMIN ARBOR	Esproprio	305	Deriva dal frazionamento del 2199
		9	2570	305	SEMIN ARBOR	Esproprio	305	Deriva dal frazionamento del 2199
		9	2649	443	SEMIN ARBOR	Esproprio	138	Deriva dal frazionamento del 2357
		9	2652	25	SEMIN ARBOR	Esproprio	25	Deriva dal frazionamento del 2355
		9	2654	11	SEMIN ARBOR	Esproprio	11	Deriva dal frazionamento del 2355
		9	861	13	PRATO	Esproprio	13	
4	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE (1060/0000)	9	2170	80	REL ACQ ES	Esproprio	49	
		9	2081	20	FERROVIA SP	Esproprio	11	
5	RELIQUATO ACQUE ESISTENTI	9	2089	80	REL ACQ ES	Esproprio	17	
6	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	9	1177	165	FERROVIA SP	Esproprio	1	
		9	2777	25929	FERROVIA SP	Esproprio	368	Ex particella 1178
		9	2779	257	ENTE URBANO	Esproprio	17	Ex particella 1975
		9	2780	283	ENTE URBANO	Esproprio	104	Ex particella 1975

ALLEGATO A/2



ALLA DGR N.


REGIONE del VENETO



SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE – DIREZIONE INFRASTRUTTURE

**ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AL km 3+316 ED AL km 5+769 DEL RACCORDO BIVIO SPINEA - BIVIO MAROCCO E REALIZZAZIONE DELLA FERMATA MAROCCO SULLA LINEA MESTRE - UDINE**

(Convenzione del 03/04/1998 e ss.mm.ii.)



**PROGETTO DEFINITIVO**

Responsabile del procedimento  
Ing. STEFANO ANGELINI

**COMUNE DI SPINEA**  
Variante urbanistica al P.R.G. vigente  
per collegamento della viabilità del piano norma n.13  
con viabilità del Comune di Mestre - Venezia  
**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
**VIGENTI E MODIFICATE**

N° ELABORATO

**06.02.00.00**

SCALA

FORMATO  
A4

CROMIA  
C

0									
Rev. Est.	Rev. Int.	Descrizione	Data	Redatto	Verif. Resp. U.O.	Controlato CTP	Appr. Resp. ING	Viso PM	
		07/06/2012	A. Cappellini	A. Pili	P. Toniolo	F. Binotto	R. Lenhardy		
COMMESSA	LOTTO	OPERA	DOCUMENTO			TAVOLA		REV.	
PT0461E	VU	PLBV01	U	NT	001	1	di 1	0	



Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD)

Il Progettista e Responsabile dell'integrazione  
delle prestazioni specialistiche  
Ing. Claudio Rocca



ALLEGATO A/2

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

COMUNE DI SPINEA – VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE

N.T.A. vigenti e modificate



## 1 NORME TECNICHE VIGENTI

### 1.1 ZONA "D010"

ZTO D010	Superficie mq.
PRG vigente	9786

### 1.2 PIANO NORMA N.13

Art. 12 "Progetti-norma":

tab. 1 dimensionamento dei progetti norma residenziali ed alberghieri

parametri indicativi		parametri prescrittivi											
Località	Progetti Norma n.	Superficie territoriale mq.	Superfici e fondiaria mq.	Superficie viaria mq.	Superficie a verde pubblico mq.	Superficie a parcheggio mq.	Superficie netta di pavimento o residenziale massima (Snp) mq	Snp alberghiera massima mq	Snp commerciali mq	Snp totale massima mq	tipologi e previste dell'abaco dei tipi edilizi	Snp Edilizia residenziale e pubblica (E.R.P.) mq	Snp E.R.P.%
Fossa	1	17.630	12.014	3.639	1.555	422	3.604	-	-	3.604	2,3,4	1.442	40%
Fossa	25	14.400	10.130	770	2.200	1.300	7.500	-	-	7.500	2,3,4	3.000	40%
Rossignago	2	22.060	16.800	2.680	2.010	570	5.040	-	-	5.040	2,3,4	2.016	40%
Rossignago	3	38.800	21.560	3.840	10.400	3.000	6.468	-	-	6.468	2,3,4	2.587	40%
Crea	4	14.485	9.970	2.580	1.460	475	2.991	-	-	2.991	2,3,4	1.196	40%
Crea	5	16.600	10.320	3.160	2.690	430	3.096	-	-	3.096	2,3,4	1.238	40%
Crea	6	18.170	11.810	2.836	2.665	859	3.543	-	-	3.543	2,3,4	1.417	40%
Crea	7	11.675	8.010	1.885	820	960	2.403	-	-	2.403	2,3,4	961	40%
Fornase	8	21.600	11.500	2.910	6.180	1.010	3.450	-	-	3.450	2,3,4	1.380	40%
Fornase	9	10.020	6.910	2.125	680	305	2.073	-	-	2.073	2,3,4	829	40%
Fornase	10	12.200	8.560	2.180	1.050	410	2.568	-	-	2.568	2,3,4	1.027	40%
Graspo d'uva	11	15.670	9.300	2.435	3.500	435	2.790	-	-	2.790	2,3,4	1.116	40%
Graspo d'uva	12	21.020	12.820	1.930	5.320	950	3.846	-	-	3.846	2,3,4	1.538	40%
Graspo d'uva	13	38.900	19.140	8.433	8.140	3.187	8.889	-	-	8.889	2,3,4	3.556	40%
Graspo d'uva	29	20.824	8.524	-	11.000	1.300	-	10.500	-	10.500	3,4	-	0%
Spinea	14	31.445	12.825	4.785	13.063	772	5.130	-	-	5.130	2,3,4	2.052	40%
Spinea	15	32.950	18.000	5.400	8.000	1.550	5.400	-	-	5.400	2,3,4	2.160	40%
Spinea	16	88.500	30.550	7.750	44.800	5.400	18.330	-	-	18.330	2,3,4	7.332	40%
Spinea	17	13.580	5.200	-	4.260	4.120	3.120	-	-	3.120	2,3,4	1.248	40%
Spinea	18	103.882	37.500	17.200	47.282	1.900	15.574	-	-	15.574	2,3,4	6.230	40%
Spinea	19	105.400	42.750	9.750	50.700	2.200	8.550	-	-	8.550	1,2	-	0%
Spinea	20	76.180	28.295	8.287	36.359	3.239	8.489	-	-	8.489	2,3,4	3.395	40%
Spinea	21	27.050	11.000	6.250	7.600	2.200	5.500	-	-	5.500	2,3,4	2.200	40%
Spinea	22*	66.500	18.000	10.087	25.613	12.800	-	13.500	1.800	15.300	5,9	-	0%
Spinea	23	17.950	4.500	-	10.050	3.400	4.050	-	-	4.050	4	1.620	40%
Spinea	27	11.170	5.560	-	3.810	1.800	5.500	-	-	5.500	4	-	0%
Spinea	28	71.900	32.700	-	35.200	4.000	-	7.500	-	7.500	3,4	-	0%

\* L'area a destinazione "D" non potrà essere utilizzata per la collocazione di strutture destinate alla produzione artigianale e industriale.

ALLEGATO A/2

## COMUNE DI SPINEA – VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE

N.T.A. vigenti e modificate



## 2 NORME TECNICHE MODIFICATE

## 2.1 ZONA “D010”

ZTO D010	Superficie mq.
Variante	9481

## 2.2 PIANO NORMA N.13

Art. 12 “Progetti-norma”:

tab. 1 dimensionamento dei progetti norma residenziali ed alberghieri

parametri indicativi		parametri prescrittivi											
Località	Progetti Norma n.	Superficie territoriale mq.	Superfici e fondiaria mq.	Superficie viaria mq.	Superficie a verde pubblico mq.	Superfici a parcheggio mq.	Superficie netta di pavimento residenziale massima (Snp) mq	Snp alberghiera massima mq	Snp commerciale mq	Snp totale massima mq	tipologie previste dell'abaco dei tipi edilizi	Snp Edilizia residenziale e pubblica (E.R.P.) mq	Snp E.R.P.%
Fossa	1	17.630	12.014	3.639	1.555	422	3.604	-	-	3.604	2,3,4	1.442	40%
Fossa	25	14.400	10.130	770	2.200	1.300	7.500	-	-	7.500	2,3,4	3.000	40%
Rossignago	2	22.060	16.800	2.680	2.010	570	5.040	-	-	5.040	2,3,4	2.016	40%
Rossignago	3	38.800	21.560	3.840	10.400	3.000	6.468	-	-	6.468	2,3,4	2.587	40%
Crea	4	14.485	9.970	2.580	1.460	475	2.991	-	-	2.991	2,3,4	1.196	40%
Crea	5	16.600	10.320	3.160	2.690	430	3.096	-	-	3.096	2,3,4	1.238	40%
Crea	6	18.170	11.810	2.836	2.665	859	3.543	-	-	3.543	2,3,4	1.417	40%
Crea	7	11.675	8.010	1.885	820	960	2.403	-	-	2.403	2,3,4	961	40%
Formase	8	21.600	11.500	2.910	6.180	1.010	3.450	-	-	3.450	2,3,4	1.380	40%
Formase	9	10.020	6.910	2.125	680	305	2.073	-	-	2.073	2,3,4	829	40%
Formase	10	12.200	8.560	2.180	1.050	410	2.568	-	-	2.568	2,3,4	1.027	40%
Graspo d'uva	11	15.670	9.300	2.435	3.500	435	2.790	-	-	2.790	2,3,4	1.116	40%
Graspo d'uva	12	21.020	12.820	1.930	5.320	950	3.846	-	-	3.846	2,3,4	1.538	40%
Graspo d'uva	13	38.900	19.140	10.197	6.651	2.959	8.889	-	-	8.889	2,3,4	3.556	40%
Graspo d'uva	29	20.824	8.524	-	11.000	1.300	-	10.500	-	10.500	3,4	-	0%
Spinea	14	31.445	12.825	4.785	13.063	772	5.130	-	-	5.130	2,3,4	2.052	40%
Spinea	15	32.950	18.000	5.400	8.000	1.550	5.400	-	-	5.400	2,3,4	2.160	40%
Spinea	16	88.500	30.550	7.750	44.800	5.400	18.330	-	-	18.330	2,3,4	7.332	40%
Spinea	17	13.580	5.200	-	4.260	4.120	3.120	-	-	3.120	2,3,4	1.248	40%
Spinea	18	103.882	37.500	17.200	47.282	1.900	15.574	-	-	15.574	2,3,4	6.230	40%
Spinea	19	105.400	42.750	9.750	50.700	2.200	8.550	-	-	8.550	1,2	-	0%
Spinea	20	76.180	28.295	8.287	36.359	3.239	8.489	-	-	8.489	2,3,4	3.395	40%
Spinea	21	27.050	11.000	6.250	7.600	2.200	5.500	-	-	5.500	2,3,4	2.200	40%
Spinea	22*	66.500	18.000	10.087	25.613	12.800	-	13.500	1.800	15.300	5,9	-	0%
Spinea	23	17.950	4.500	-	10.050	3.400	4.050	-	-	4.050	4	1.620	40%
Spinea	27	11.170	5.560	-	3.810	1.800	5.500	-	-	5.500	4	-	0%
Spinea	28	71.900	32.700	-	35.200	4.000	-	7.500	-	7.500	3,4	-	0%

\* L'area a destinazione “D” non potrà essere utilizzata per la collocazione di strutture destinate alla produzione artigianale e industriale.

**ALLEGATO** 4/3



**REGIONE del VENETO**

SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE – DIREZIONE INFRASTRUTTURE



**ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AL km 3+316 ED AL km 5+769 DEL RACCORDO BIVIO SPINEA - BIVIO MAROCCO E REALIZZAZIONE DELLA FERMATA MAROCCO SULLA LINEA MESTRE - UDINE**

(Convenzione del 03/04/1998 e ss.mm.ii.)



PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile del procedimento  
Ing. STEFANO ANGELINI

<p><b>COMUNE DI SPINEA</b></p> <p>Variante urbanistica al P.R.G. vigente per collegamento della viabilità del piano norma n.13 con viabilità del Comune di Mestre - Venezia</p> <p><b>ESTRATTI DEL P.R.G. IN SCALA 1:2000 - 1:5000 DELLO STATO VIGENTE E DELLO STATO DI VARIANTE</b></p>							<p>N° ELABORATO</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">06.03.00.00</p>			
							<p>SCALA</p> <p>VARIE</p>			
					FORMATO	CROMIA				
					A3	C				
1	Recapimento osservazioni post Conferenza dei Servizi del 24/04/2012				07/09/2012	R. Tracco	A. Pilli	P. Toniolo	F. Binotto	R. Lenhardy
0	Emissione				07/06/2012	R. Tracco	A. Pilli	P. Toniolo	F. Binotto	R. Lenhardy
Rev. Est.	Rev. Int.	Descrizione			Data	Redatto	Verif. Resp. U.O.	Controllato CTP	Appr. Resp. ING	Visto PM
COMMESSA		LOTTO	OPERA		DOCUMENTO			TAVOLA		REV.
PT0461E		VU	PLBV01		U	PL	001	1	di 1	1
 Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD)		Il Progettista e Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche Ing. Claudio Rocca								


ALLEGATO A/3  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_




**LEGENDA**

-  Confini Comunali
-  Perimetro zone omogenee
-  Perimetro piani attuativi vigenti
-  Perimetro piano urbanistico attuativo
- |    |             |
|----|-------------|
| PN | Piano Norma |
| n° | Numero      |
-  Aree per istruzione
-  Aree attrezzate a parco gioco e sport
-  Aree per attrezzature di interesse comune
-  Aree di parcheggio
-  P esistente
-  P di progetto
-  Verde privato
-  Fasce di rispetto
-  Vincolo tutela paesistica
-  \* Vincolo ambientale
-  Viabilità di progetto
-  \*\*\* Zona di degrado
-  Edifici storico testimoniali
-  Zone E2
-  Ingombro opere di progetto






ESTRATTO DEL PRG IN SCALA 1:2000  
DELLO STATO DI VARIANTE



ESTRATTO DEL PRG IN SCALA 1:2000  
DELLO STATO VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE  
PERIMETRO D'INTERVENTO



ALLEGATO A/3  
 ALLA DOCUMENTAZIONE  
**LEGENDA** del

- Confini Comunali
- Perimetro zone omogenee
- Perimetro piani attuativi vigenti
- Perimetro piano urbanistico attuativo
- |    |    |
|----|----|
| PN | n° |
|----|----|

 Piano Norma Numero
- Aree per istruzione
- Aree attrezzate a parco gioco e sport
- Aree per attrezzature di interesse comune
- Aree di parcheggio
- (P) esistente
- (P) di progetto
- Verde privato
- Fasce di rispetto
- Vincolo tutela paesistica
- \* Vincolo ambientale
- Viabilità di progetto
- \*\*\* Zona di degrado
- Edifici storici testimoniali
- Zone E2
- Ingombro opere di progetto
- Individuazione progetto



ALLEGATO A/4  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**PRG DELLO STATO VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE PERIMETRO D'INTERVENTO**

**PRG DELLO STATO DI VARIANTE**

**PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO (P.U.A. approvato con Determinazione dirigenziale n. 276/2012) CON INDIVIDUAZIONE PERIMETRO D'INTERVENTO**

**PLANIMETRIA DI PROGETTO**

**LEGENDA P.R.G.**

- AREE DESTINATE ALL'USO RESIDENZIALE
- AREE DESTINATE ALL'USO CIVICO
- AREE DESTINATE ALL'USO INDUSTRIALE
- AREE DESTINATE ALL'USO AGRICOLO
- AREE DESTINATE ALL'USO FORESTALE
- AREE DESTINATE ALL'USO TURISTICO
- AREE DESTINATE ALL'USO SPORTIVO
- AREE DESTINATE ALL'USO CULTURALE
- AREE DESTINATE ALL'USO RELIGIOSO
- AREE DESTINATE ALL'USO SANITARIO
- AREE DESTINATE ALL'USO SCOLASTICO
- AREE DESTINATE ALL'USO SOCIALE
- AREE DESTINATE ALL'USO PUBBLICO
- AREE DESTINATE ALL'USO PRIVATO
- AREE DESTINATE ALL'USO MISTO
- AREE DESTINATE ALL'USO NON SPECIFICATO

**PERIMETRO D'INTERVENTO - AMBITO OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA**

DESCRIZIONE	ESTENSIONE (mq)
AREE DESTINATE ALL'USO RESIDENZIALE	1441,04
AREE DESTINATE ALL'USO CIVICO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO INDUSTRIALE	0,00
AREE DESTINATE ALL'USO AGRICOLO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO FORESTALE	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO TURISTICO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO SPORTIVO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO CULTURALE	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO RELIGIOSO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO SANITARIO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO SCOLASTICO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO SOCIALE	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO PUBBLICO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO PRIVATO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO MISTO	1000,00
AREE DESTINATE ALL'USO NON SPECIFICATO	1000,00

**REGIONE del VENETO**  
 SERVIZIO REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE - REGIONE URBANISTICA

**ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO AL KM 3+378 ED AL KM 6+789 DEL RACCORDO BIVIO SPINEZA - BIVIO MARCOCCO E REALIZZAZIONE DELLA FERMATA MARCOCCO SULLA LINEA MESTRE - UDINE**  
Comunicato con delibera di Consiglio n. 27

**PROGETTO DEFINITIVO**

**COMUNE DI SPINEZA**  
 Variante urbanistica al P.R.G. vigente  
 per collegamento della viabilità del piano nome n. 13  
 con viabilità del Comune di Mestre - Venezia  
**PLANIMETRIA IN SCALA 1:800**  
**DELLO STATO VIGENTE E DELLO STATO DI VARIANTE**

NUMERO AUTOMATICO: **06.04.00.00**  
 DATA: 15/09/2012  
 AUTORE: A.S.  
 VERIFICATO: C.  
 APPROVATO: U.I. 001  
 DATA APPROVAZIONE: 11/10/2012

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE  
 PIRELLA GÖTTSCHE LOWE  
 PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

ALLEGATO B  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.



VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI  
 In data 13/09/2012 con inizio alle ore 10.30

**OGGETTO:** Interventi connessi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) – 1° stralcio – Linea dei Bivi. Soppressione del passaggio a livello al km 3+316 Mestre-Via Asseggiano.  
**“LOTTO 2” Collegamento viario tra il previsto parcheggio di progetto a servizio della fermata SFMR di Spinea e la strada “Miranese”, attraverso un ponte sul Rio Cimetto.**

Premesso:

- che in data 24 aprile 2012, alla presenza dei soggetti a vario titolo interessati, si è svolta la Conferenza di Servizi per l’approvazione del secondo lotto della progettazione in oggetto, nonché per l’approvazione della correlata proposta di Accordo di Programma per l’adeguamento del P.R.G. del Comune di Spinea e contestuale apposizione del vincolo espropriativo;
- che detta Conferenza si è conclusa favorevolmente con le richieste di cui al relativo verbale;
- che in recepimento delle suddette richieste è stata prodotta dalla Società NET Engineering una nuova planimetria di progetto, in bozza (Allegato n. 1 al presente verbale), alla quale sono stati conformati gli allegati di cui alla proposta di Accordo di Programma per la variante urbanistica;
- che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/2004, la proposta di Accordo e i relativi allegati, sono stati depositati per 10 (dieci) giorni consecutivi presso lo Sportello Comune di Spinea, a far data dal 22/06/2012 e che, di tale deposito, è stato dato avviso all’Albo Pretorio comunale e mediante affissione di manifesti;
- che preventivamente all’espletamento della fase di deposito/pubblicazione di cui al punto precedente è pervenuta una osservazione da parte della Ditta Officine MTM S.p.A. (Allegato n. 2 al presente verbale), datata 04/06/2012, acquisita agli atti con prot. comunale n. 15818-2012 del 06/06/2012 e con prot. regionale n. 273119/62.01.03 del 12/06/2012;
- che nei venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito è pervenuta presso la Regione del Veneto – Direzione Infrastrutture un’altra osservazione da parte dell’Assessore alla Viabilità del Comune di Spinea, (Allegato n. 3 al presente verbale), datata 20/07/2012, acquisita agli atti con prot. regionale n. 346354/62.01.03 del 26/07/2012;

Tutto ciò premesso, l’anno duemiladodici, il giorno 13 del mese di settembre (13/09/2012), alle ore 10.30, presso la sede della Regione Veneto, Direzione Infrastrutture, Via Baseggio, 5, 30174 MESTRE (VE), piano terzo, si riunisce la Conferenza di Servizi per la valutazione delle osservazioni pervenute relativamente al procedimento di approvazione del progetto in oggetto e connessa variante urbanistica. La suddetta riunione - inizialmente convocata per il giorno 10/09/2012 dal Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, con lettera del 05/09/2012, prot. n. 399648/62.01.03 - è poi stata spostata in data odierna, con successiva e-mail del 06/09/2012 e fax di conferma prot. n. 411008/62.01.03 del 13/09/2012.

E’ stato invitato alla presente Conferenza di Servizi il Comune di Spinea.

Assume la Presidenza della Conferenza di Servizi l’ing. Stefano Angelini, Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture.

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, l’arch. Alessandra Balestrini della Direzione regionale Infrastrutture;

IL PRESIDENTE:

constata la presenza del Comune di Spinea, rappresentato dal Sindaco, Sig. Silvano Checchin e la presenza altresì:

- ✓ della dott.ssa Fiorenza Dal Zotto, Responsabile del settore Urbanistica del Comune di Spinea;
- ✓ degli ingegneri Roberto Lenhardy e Paolo Toniolo, per la Società NET Engineering S.p.A. (incaricata della redazione del progetto);

ALLEGATO B  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



così come risulta dalla scheda di registrazione presenze (Allegato n. 4 al presente verbale);

Dichiara aperti i lavori della Conferenza di Servizi e procede alla lettura dell'osservazione in premessa richiamata, pervenuta a firma della Ditta Officine MTM S.p.A. (Allegato 2 al presente verbale).

A tal riguardo, l'Ing. Angelini informa che le questioni sollevate dalla sopramenzionata Ditta in merito all'esproprio dei mapp.li 2025 e 2727 del Fg. 9, ad ovest del parcheggio, non sussistono, dal momento che il progetto non oltrepassa, e dunque non compromette, la recinzione della Ditta MTM - come peraltro confermato anche dalla Società NET Engineering - in quanto si appoggia ai limiti fisici rilevati (recinzione Ditta MTM, ad ovest del parcheggio, e marciapiede della lottizzazione, ad est). Quindi, la sovrapposizione del progetto alla planimetria catastale mostra un debordo oltre il limite dei mapp.li 2025 e 2727, sul lato ad ovest del parcheggio, che non corrisponde alla situazione reale e, pertanto, il particellare di esproprio dovrà essere conseguentemente adeguato.

Ricorda, invece, che l'esproprio dell'angolo nord-est, inizialmente non previsto e al quale le Officine MTM si oppongono, è una conseguenza dell'inserimento della pista ciclopedonale, in recepimento delle richieste formulate in sede di Conferenza di Servizi del 24/04/2012, che ha obbligato a spostare l'accesso alla sponda del Cimetto, con una maggiore occupazione di area a danno, appunto, della Ditta Officine MTM, così come si evince dalla bozza della planimetria di progetto, in premessa richiamata (Allegato n. 1 al presente verbale).

Al riguardo, l'ing. Angelini informa che, nel tentativo di dare soluzione alle questioni lamentate dalla Ditta esproprianda, così come richiesto anche dall'Amministrazione comunale, è stata prodotta dalla NET, in variante alla suddetta bozza, un'ulteriore planimetria di progetto (Allegato 5 al presente verbale), in cui:

- a. per evitare di espropriare l'angolo nord-est della ditta MTM, è stata ridisegnata la rampa di accesso alla sponda del Cimetto, prevedendone l'innesto pressoché ortogonale all'asse stradale, in corrispondenza della spalla del ponte; in tale zona è stato interrotto il tratto sopraelevato della pista ciclopedonale, con il relativo cordolo laterale ed il sicurvita. Per contenere il rilevato della rampa consortile si è previsto un muro di sostegno lato fiume. Data la conformazione dell'innesto, la manovra di imbocco (in retromarcia) del mezzo consortile dovrà essere assistita da moviere a terra;
- b. la predisposizione per un nuovo accesso al capannone, come richiesto dalle Officine MTM, è stata spostata verso nord di circa 4,70 m (portando l'asse dell'accesso a 13,10 m dallo spigolo nord-est del fabbricato). Poiché la posizione del fabbricato è al momento indicativa, la posizione effettiva di questa predisposizione sarà accertata una volta integrato il rilievo topografico;

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, l'ing. Angelini evidenzia che le limitate modifiche di tracciato introdotte con quest'ultima planimetria non comportano pregiudizio ad altri proprietari, né comportano variazioni di superficie a verde pubblico, né di quelle a parcheggio; anche la superficie di viabilità resta pressoché invariata. A livello grafico si è dovuto, tuttavia, tener conto che l'angolo nord-est all'interno della recinzione MTM (circa 3 mq) non è più oggetto di variante urbanistica e rimane dunque in zona D.

L'Ing. Angelini, dopo aver preso atto dell'assenso espresso dal Sindaco, sig. Silvano Checchin, sulle sopracitate modifiche di cui ai punti a) e b) del presente verbale, passa alla lettura della seconda osservazione, in premessa richiamata, pervenuta a firma dell'Assessore alla Viabilità del Comune di Spinea.

Nel merito, i soggetti convenuti danno atto che nulla osta al suo integrale accoglimento, in quanto le richieste nella stessa contenute attengono ad aspetti procedurali, connessi alle tempistiche di realizzazione dell'opera, che non alterano i contenuti della variante urbanistica di che trattasi.

Quindi, il Presidente, chiama l'Amministrazione comunale ad esprimersi sull'Accordo di Programma, così come da ultimo modificato in recepimento delle sopracitate osservazioni.

#### **Comune di Spinea**

Il Sindaco, sig. Silvano Checchin, nel merito esprime il parere favorevole di competenza.

VISTI, pertanto, gli atti sopracitati, le osservazioni pervenute e i pareri espressi,

**LA CONFERENZA, si chiude, approvando all'unanimità**

ALLEGATO B  
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



1. l'accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di deposito/pubblicazione, nonché a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, così come esplicitato nel presente verbale;
2. l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, tra Regione del Veneto e Comune di Spinea, per la realizzazione - nell'ambito dell'intervento per la soppressione del passaggio a livello sito al km 3+316 della linea dei Bivi - del collegamento viario tra il previsto parcheggio a servizio della fermata SFMR di Spinea e la strada "Miranese" attraverso un ponte sul rio Cimetto, potendosi pertanto procedere alla sua sottoscrizione.

Non essendovi null'altro da discutere la seduta è tolta alle ore 10,50

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
arch. Alessandra Balestrini

IL DIRIGENTE REGIONALE  
ing. Stefano Angelini

COMUNE DI SPINEA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2188 del 6 novembre 2012

**Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30.10.1998, n. 25. Assegnazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di ottobre 2012.**

*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento assegna agli Enti Affidanti le risorse per la mensilità di ottobre 2012, da destinare all'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensive della copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro (2004-2007).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 882 del 22 maggio 2012 la Giunta Regionale ha assegnato per il periodo gennaio-maggio 2012 a favore degli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale i finanziamenti complessivamente destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale comprensivi degli oneri per i rinnovi contrattuali.

Utilizzando criteri provvisori rispetto al riparto definitivo delle risorse complessivamente appostate dal Bilancio 2012 - riparto definitivo che verrà stabilito con successivi provvedimenti di Giunta - la citata deliberazione ha ripartito le risorse assegnate per una quota pari al 80% sulla base delle percentuali di "peso", espresso in termini di finanziamento di ogni Ente (oppure dei singoli Contratti afferenti a ciascun Ente, qualora siano più di uno) come risultanti dall'applicazione delle DDGGRR n. 338/2011, n. 512/2011, n. 2207/2011 e n. 2311/2011 e, per una quota pari al 20%, provvisoriamente sulla base delle analoghe percentuali di "peso" come risultanti dal riparto effettuato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2208/2011 fatto salvo successivo conguaglio sulla base dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle attività di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard come dagli O.d.G. di indirizzo del Consiglio Regionale.

Successivamente, con le DDGGRR n. 973 del 5 giugno 2012, n. 1269 del 3 luglio 2012, n. 1500 del 31 luglio 2012 e n. 1806 del 4 settembre 2012 la Giunta Regionale, applicando i medesimi criteri di riparto sopra descritti, ha assegnato ed impegnato le risorse da destinare all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2012.

Il presente provvedimento, applicando i medesimi criteri utilizzati per le precedenti mensilità, procede ad assegnare a favore degli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale i finanziamenti complessivamente quantificati in € 21.014.507,06 (di cui € 10.189.242,82 alle Province ed € 10.825.264,24 ai Comuni), destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale comprensivi degli oneri per i rinnovi contrattuali per la mensilità di ottobre 2012, così come riportato negli Allegati A e B.

I finanziamenti saranno erogati sino alla concorrenza del 95% delle risorse complessivamente impegnate. Il residuo 5% del finanziamento qui individuato, assieme al 5% relativo alle altre mensilità 2012 che saranno successivamente individuate, sarà erogato all'avvenuta presentazione della rendicontazione del servizio effettuato. In sede di erogazione del saldo le risorse assegnate potranno subire una rideterminazione nell'eventualità che le percorrenze esercitate risultino inferiori alle programmate o comunque approvate dalla Regione. Si precisa inoltre che l'erogazione del 1% delle risorse residue sarà subordinata al raggiungimento, da parte dell'azienda affidataria, di uno dei seguenti obiettivi:

- conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;
- miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all'anno precedente.

Il 2% del corrispettivo residuo sarà invece vincolato al rispetto degli standard di qualità erogata: tale somma sarà erogata integralmente agli Enti affidanti i quali provvederanno a destinare le somme eventualmente trattenute a titolo di sanzione a interventi di miglioramento degli standard di prestazione del servizio, fornendone adeguata documentazione in sede di rendicontazione annuale del servizio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 39/2001;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 approvato dal Consiglio Regionale del Veneto in data 22 marzo 2012;

Viste le Deliberazioni n. 882 del 22 maggio 2012, n. 973 del 5 giugno 2012, n. 1269 del 3 luglio 2012, n. 1500 del 31 luglio 2012 e n. 1806 del 4 settembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di ripartire ed assegnare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e s.m.i., alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in qualità di Enti affidanti, le risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 21.014.507,06 (di cui € 10.189.242,82 alle Province Allegato A ed € 10.825.264,24 ai Comuni Allegato B) da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, con riferimento alla mensilità di ottobre 2012;

3. di determinare in € 21.014.507,06 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Mobilità disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45770 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della L.R. 30.10.1998, n. 25";

4. di dare atto che il Dirigente della Direzione Mobilità è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali;

5. la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

Allegato A Dgr n. del

pag. 1 / 1

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2188 del 06 novembre 2012****REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

Province affidanti		Aziende affidatarie	Assegnazione finanziamenti mensilità ottobre 2012
			€
Provincia di Belluno	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	796.757,72
	BL	S.A.D. S.p.A.	5.053,36
	BL	Sbizzera S.n.c.	3.092,86
	BL	S.A.F.-FVG S.p.A.	2.871,83
<b>totale Prov.di Belluno</b>			<b>807.775,76</b>
Provincia di Padova	PD	A.P.S. Holding S.p.A.	126.259,11
	PD	Bonaventura Expr. Srl	27.845,18
	PD	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	1.460.363,17
<b>totale Prov. di Padova</b>			<b>1.614.467,46</b>
Provincia di Rovigo	RO	Brenzan Giulio	5.201,46
	RO	Garbellini S.r.l.	119.670,52
	RO	Pilotto S.n.c.	8.710,39
	RO	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	521.869,98
	RO	Tiengo S.n.c.	7.998,41
<b>totale Prov. di Rovigo</b>			<b>663.450,76</b>
Provincia di Treviso	TV	A.C.T.T. S.p.A.	162.984,15
	TV	A.T.M. S.p.A.	36.802,46
	TV	Barzi Service S.r.l.	13.749,52
	TV	Caverzan S.r.l.	26.653,40
	TV	Comin S.n.c.	12.396,36
	TV	C.T.M. S.p.A.	182.040,31
	TV	Gobbo S.r.l.	15.792,69
	TV	La Marca S.p.A.	1.049.818,05
<b>totale Prov. di Treviso</b>			<b>1.500.236,96</b>
Provincia di Venezia	VE	A.C.T.V. S.p.A.	1.747.752,77
	VE	A.T.V.O. S.p.A.	1.052.612,45
	VE	Brusutti S.r.l.	17.722,50
<b>totale Prov.di Venezia</b>			<b>2.818.087,73</b>
Provincia di Verona	VR	Anselmi S.n.c.	1.861,99
	VR	A.T.V. S.r.l.	1.435.846,16
	VR	Dall'Aio Viaggi S.n.c.	5.429,26
<b>totale Prov. di Verona</b>			<b>1.443.137,41</b>
Provincia di Vicenza	VI	A.I.M. Mobilità S.r.l. (1)	69.903,65
	VI	Albiero Guido	7.803,04
	VI	Bettini Bus S.a.s.	5.008,09
	VI	Canil Viaggi S.r.l.	29.220,43
	VI	Capozzo S.r.l.	43.996,63
	VI	F.T.V. S.p.A.	1.100.487,66
	VI	Girardi S.r.l.	30.044,86
	VI	Lorenzi S.r.l.	26.789,66
	VI	Bristol S.r.l.	11.037,83
	VI	Zambon Silla Corrado	3.675,67
	VI	Zanconato Enio Aldo	14.119,22
<b>totale Prov.di Vicenza</b>			<b>1.342.086,74</b>
<b>Totale Province</b>			<b>10.189.242,82</b>

Nota (1): i finanziamenti saranno erogati al Comune di Vicenza ai sensi della convenzione stipulata tra gli Enti.

Allegato B Dgr n. del

pag. 1 / 1

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2188 del 06 novembre 2012****REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

Comuni affidanti	Aziende affidatarie	Assegnazione finanziamenti mensilità ottobre 2012 €
Asolo	De Zen Michele S.a.s.	14.426,69
Auronzo di Cadore	Dolomiti Bus S.p.A.	5.668,23
Bassano del Grappa	F.T.V. S.p.A.	60.610,70
Belluno	Dolomiti Bus S.p.A.	159.183,82
Caorle (1)	A.T.V.O. S.p.A.	31.956,15
Cavallino-Treporti (1)	A.T.V.O. S.p.A.	28.984,14
Chioggia	A.C.T.V. S.p.A.	142.552,08
Conegliano	A.T.M. S.p.A.	49.531,71
Cortina d'Ampezzo	SE. AM. S.r.l.	27.650,63
Feltre	Dolomiti Bus S.p.A.	25.850,07
Jesolo (1)	A.T.V.O. S.p.A.	37.205,46
Legnago	A.T.V. S.r.l.	21.026,63
Longarone	Dolomiti Bus S.p.A.	8.088,23
Mel	Perera Mario	5.430,35
Montebelluna	La Marca S.p.A.	14.288,39
Padova	A.P.S. Holding S.p.A.	1.490.804,60
Pieve di Cadore	Dolomiti Bus S.p.A.	4.170,31
Recoaro Terme	F.T.V. S.p.A.	8.041,81
Rovigo	Busitalia SITA Nord S.r.l.	213.273,01
S.Donà di Piave (1)	A.T.V.O. S.p.A.	30.139,36
Schio	CO.N.A.M S. r.l.	32.783,19
Spinea	A.C.T.V. S.p.A.	14.858,13
Treviso	A.C.T.T. S.p.A.	559.349,62
Valdagno	F.T.V. S.p.A.	29.010,44
Venezia automobilistico/tram	A.C.T.V. S.p.A.	2.088.169,49
Verona	A.T.V. S.r.l.	1.252.552,86
Vicenza	A.I.M. Mobilità	649.427,42
Vittorio Veneto	A.T.M. S.p.A.	60.209,70
Venezia navigazione	A.C.T.V. S.p.A.	3.760.021,02
<b>Totale Comuni</b>		<b>10.825.264,24</b>

Nota (1): i finanziamenti saranno erogati alla Provincia di Venezia ai sensi della convenzione stipulata tra gli Enti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2189 del 6 novembre 2012

**Introduzione del codice a matrice definito “Quick Read (Q.R.) Code” sui documenti di accompagnamento delle unità da diporto circolanti in laguna veneta. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 223 del 7/02/2003.**

*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento modifica le disposizioni vigenti relative alla fruibilità dei dati a disposizione della Regione, in merito ai documenti di accompagnamento dei contrassegni Laguna Veneta (LV), nei confronti degli operatori delle Forze dell'Ordine (FF.OO.) e di vigilanza preposti al controllo della navigazione, in un'ottica di semplificazione amministrativa.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si prosegue nel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative inerenti la disciplina delle navigazioni, di competenza regionale.

Come è noto, l'articolo 32 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta (deliberazione Consiglio provinciale 25 giugno 1998, della Provincia di Venezia) prevede che i natanti da diporto a motore con potenza installata superiore a 10 HP (7,36 KW), per circolare in Laguna Veneta, debbano essere dotati di contrassegni di identificazione da rilasciarsi, ai Responsabili della Navigazione, a cura della Regione del Veneto.

Successivamente con le DGR n. 1214 del 17/05/2002 e DGR n. 2254 del 9/08/2002, si è dato attuazione a quanto previsto all'art. 32 del succitato Regolamento. In considerazione della necessità di una disciplina di dettaglio che tenesse conto delle numerose casistiche e particolarità registratesi con l'avvio della consegna dei contrassegni all'utenza, sono state predisposte le “Procedure per il rilascio di contrassegni d'identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta”, approvate con DGR n. 223 del 7/02/2003.

Lo stesso Regolamento della Provincia di Venezia prevede altresì la possibilità per le unità da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP, che non intendano navigare con continuità nelle acque lagunari, di ottenere appositi contrassegni d'identificazione provvisori.

La Provincia di Venezia con provvedimento n. 2003/00012 del 28 gennaio 2003 ha deliberato di assumere il coordinamento della gestione delle attività connesse al rilascio dei succitati contrassegni provvisori dando atto che la gestione del servizio sarà assegnato alle Aziende di Promozione Turistica.

Alla luce dell'esperienza maturata negli anni e della necessità di dover garantire celermente un corretta risposta alle richieste di informazioni da parte delle Forze dell'Ordine in merito all'identificazione delle unità e dei responsabili della navigazione, soprattutto in occasione di accertamenti inerenti l'elevazione di contravvenzioni, si ritiene opportuno, in un'ottica di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure in essere, rendere disponibile al personale delle FF.OO. i dati acquisiti in modo diretto mediante un accesso in rete (internet), opportunamente regolamentato da adeguati controlli di identificazione e profilatura.

L'accesso diretto on-line alla banca dati, oggi disponibile solo nella rete interna regionale (intranet regionale), i cui contenuti sono trasmessi alle FF.OO. richiedenti solo su supporto ottico (CD) periodicamente, garantisce alle stesse la possibilità di verificare non solo la corrispondenza dei dati in tempo reale, senza dover ricorrere a continue richieste agli Uffici Ispettorato di Porto, ma anche disporre di dati continuamente aggiornati dagli operatori incaricati del rilascio dei contrassegni ed inoltre disponibili 24 ore su 24.

Come ulteriore elemento di semplificazione, data l'attuale possibilità connessa all'evolversi delle tecnologie relative alla comunicazione ed informazione (c.d. “Information and Communication Technology (I.C.T.)”), è stato introdotto sul documento di accompagnamento dei contrassegni in formato tessera di materiale plastico (badge) un codice a matrice bidimensionale (o codice 2D o Codice Q.R. - Quick Read -), costituito da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata, da stampare su ogni documento di accompagnamento.

Tale codice consente di memorizzare al suo interno un indirizzo internet (c.d. “Uniform Resource Locator - U.R.L.”) che colleghi l'utente (ad ex. operatore delle FF.OO.) direttamente, alla banca dati di cui sopra, attraverso la rete internet, consentendo pertanto tramite un telefono cellulare o un telefonino multimediale “smartphone” (o comunque tramite un computer dotato di telecamera e internet), di visualizzare i dati ricercati. Tale tecnologia, una volta effettuata la profilatura iniziale (una tantum) per garantire la sicurezza e riservatezza di accesso, consente all'operatore delle FF.OO. di accedere tramite il codice direttamente alla banca dati, e specificamente all'unità a cui il codice è riferito, senza dover digitare sul telefono alcuna informazione, ma solamente acquisendo con la telecamera del dispositivo il codice Q.R.

Si evidenzia, altresì, che sia il programma applicativo di generazione del codice Q.R. (da utilizzare per la stampa dello stesso sul badge da parte della Sistemi Territoriali S.p.A), sia quello di lettura dello stesso da installare su telefono cellulare o telefonino multimediale “smartphone” sono normalmente disponibili gratuitamente in rete. Peraltro, tale tipologia di accesso alla banca dati non pregiudica l'accesso “tradizionale” ai dati in esso contenuti mediante cioè computer in postazione fissa; pertanto, qualora non fosse ancora disponibile per le FF.OO. la possibilità di accesso mediante un telefono cellulare o un telefonino multimediale “smartphone”, sarà per l'operatore comunque possibile, comunicando con gli uffici operativi da cui dipende, individuare l'unità ed acquisire direttamente le informazioni ricercate.

Tale procedura di accesso, nonché la predisposizione dei requisiti dei programmi utilizzati (software) che delle relative apparecchiature (hardware), sono stati definiti e realizzati in accordo con la Direzione Sistemi Informativi - UC Tecnologie, reti e banda larga, nonché con la Società Sistemi Territoriali S.p.A., ciascuno per la propria parte di competenza, sotto il coordinamento della Direzione Mobilità - Servizio navigazione interna.

Al fine di poter dare seguito alla modifica delle procedure già approvate dalla DGR n. 223 del 7/02/2003, per poter così consentire agli uffici competenti il rilascio dei documenti di accompagnamento secondo le modalità sopraindicate, si propone di autorizzare:

- la consultazione on line della banca dati relativa ai contrassegni Laguna Veneta (LV) di cui alla DGR n. 223 del 7/02/2003, di competenza regionale (contrassegni definitivi), agli operatori delle Forze dell'Ordine e di vigilanza preposti al controllo della navigazione, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta;
- l'applicazione sugli stessi documenti di accompagnamento di cui all'allegato A alla DGR n. 223 del 7/02/2003, del codice a matrice definito "Quick Read Code (Q.R. code)" sopradescritto;
- l'avvio di una fase di sperimentazione della durata di mesi sei, antecedente all'adozione definitiva della applicazione del codice Q.R., nella quale possano essere valutate le possibili problematiche legate soprattutto alle modalità di "profilatura" del personale autorizzato ad accedere alla banca dati, alla gestione nel tempo dello stesso, oltreché per definire in accordo con le stesse FF.OO., la necessità di dover integrare o meno la banca dati con ulteriori elementi di informazione (fotografie delle unità di navigazione, ecc..).

Si propone altresì di dare mandato per il coordinamento della fase sperimentale di cui sopra al Dirigente della Direzione Mobilità, a provvedere con propri atti alla definizione di dettaglio delle caratteristiche del documento di accompagnamento anche alla luce delle necessità emerse dall'utilizzo dall'applicazione del codice a matrice, alle eventuali ulteriori misure da attuare al termine della sperimentazione stessa, nonché ad individuare le unità di navigazione, da indirizzare alla fase sperimentale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- Visto la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
- Vista la DGR n. 223 del 7/02/2003;
- Vista la DGR n. 1214 del 17/05/2002;
- Vista la DGR n. 2254 del 9/08/2002;
- Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;
- Viste le DDGGRR n. 1599 del 11 ottobre 2011 e n. 1419 del 31 luglio 2012;
- Vista la DCP del 25 giugno 1998, della Provincia di Venezia;

#### delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare:
  - l'avvio dell'utilizzo della consultazione on-line della banca dati relativa ai contrassegni Laguna Veneta (LV) di cui alla DGR n. 223 del 7/02/2003, di competenza regionale (contrassegni definitivi), agli operatori delle Forze dell'Ordine e di vigilanza preposti al controllo della navigazione, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta;
  - l'applicazione sugli stessi documenti di accompagnamento di cui all'allegato A alla DGR n. 223 del 7/02/2003, del codice a matrice definito "Quick Read Code (Q.R. code)" sopradescritto;
  - l'avvio di una fase di sperimentazione della durata di mesi sei, antecedente all'adozione definitiva della applicazione del codice Q.R., nella quale possano essere valutate le possibili problematiche legate soprattutto alle modalità di "profilatura" del personale autorizzato ad accedere alla banca dati, alla gestione nel tempo dello stesso, oltreché per definire in accordo con le stesse FF.OO., la necessità di dover integrare o meno la banca dati con ulteriori elementi di informazione (fotografie delle unità di navigazione, ecc..);
3. di dare mandato al Dirigente della Direzione Mobilità del coordinamento della fase sperimentale, e di provvedere con propri atti alla definizione di dettaglio delle caratteristiche del documento di accompagnamento (badge) anche alla luce delle necessità emerse dall'utilizzo dall'applicazione del codice a matrice, alle eventuali ulteriori misure da attuare al termine della sperimentazione stessa, nonché ad individuare le unità di navigazione, da indirizzare alla fase sperimentale;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2190 del 6 novembre 2012

**Introduzione del codice a matrice definito “Quick Read (Q.R.) Code” sulle Licenze di Navigazione- Certificato di navigabilità, delle unità di navigazione iscritte presso i Registri Navi Minori e Galleggianti (RR.NN.MM.GG.) tenuti dagli Ispettorati di Porto. Modifiche ed integrazioni alle DDGGRR n. 506 del 5.03.2004 e n. 1840 del 19.07.2005.**

*[Trasporti e viabilità]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento modifica le disposizioni vigenti relative alla fruibilità dei dati a disposizione della Regione, in merito alle unità di navigazione iscritte presso i Registri Navi Minori e Galleggianti (RR.NN.MM.GG.) tenuti dagli Ispettorati di Porto- (c.d. “badge RV”), nei confronti degli operatori delle Forze dell’Ordine (FF.OO.) e di vigilanza preposti al controllo della navigazione, in un’ottica di semplificazione amministrativa.

L’Assessore Renato Chisso, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si prosegue nel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative inerenti la disciplina delle navigazione, di competenza regionale.

Come è noto, la Regione del Veneto esercita rilevanti competenze in materia di navigazione interna, attraverso gli Ispettorati di Porto di Venezia, Verona e Rovigo, che esercitano le funzioni assegnate loro con DGR n. 1880 del 24.06.2003.

In particolare, ai sensi degli artt. 146 e 153 del codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 1942 n. 327 e dagli artt. 67 e 72 del Regolamento di navigazione interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631, gli Ispettorati di Porto svolgono fra le altre le seguenti funzioni amministrative:

- iscrizione delle unità adibite alla navigazione interna, sia di servizio pubblico che privato, utilizzate per scopi professionali;
- iscrizione e cancellazione di privilegi ed ipoteche;
- rilascio della licenza di navigazione e del certificato di navigabilità o idoneità;
- tenuta dei registri nei quali sono conservati gli elementi identificativi delle navi e dei relativi proprietari.

Con la DGR n. 2166 del 16.07.2003 l’Amministrazione regionale, in risposta alle sempre più pressanti esigenze di rapida consultazione ed aggiornamento dei dati relativi alle unità di navigazione iscritte, ha conferito a Sistemi Territoriali S.p.A. un incarico professionale per la costituzione e gestione di un sistema informatico (banca dati - data base) che raccogliesse ed aggiornasse costantemente tutti i dati sino a quel momento conservati in formato cartaceo.

L’incarico di service tecnico a Sistemi Territoriali S.p.A. è stato integrato con DGR n. 896 del 18.03.2005, allo scopo di implementare il programma operativo della banca dati e di aggiornarla.

Inoltre, con DGR n. 506 del 5.03.2004 i modelli cartacei della licenza di navigazione, compresa quella per motoscafo ad “uso privato”, del certificato di navigabilità, del certificato di idoneità e delle annotazioni di sicurezza di navi e galleggianti sono stati sostituiti da tesserini plastificati, denominati “badges”, e la Direzione Mobilità è stata autorizzata ad individuare tempi e modi per attivare il collegamento informatizzato di tutte le Forze dell’Ordine e di vigilanza al data base regionale. È stato infine introdotto il sistema unitario regionale d’immatricolazione delle unità nautiche basato sulla sigla “RV00000”.

Le annotazioni contenute nel badge sono state completate, corrette e rese maggiormente intelleggibili con alcune integrazioni approvate con DGR n. 1840 del 19.07.2005.

Alla luce dell’esperienza maturata negli anni e della necessità di dover garantire celermente un corretta risposta alle richieste di informazioni da parte dalle Forze dell’Ordine inerenti l’identificazione delle unità e dei relativi proprietari/armatori, soprattutto in occasione di accertamenti che comportano l’elevazione di contravvenzioni, si ritiene opportuno, in un’ottica di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure in essere, rendere disponibile all’utenza (FF.OO./ soggetti preposti al controllo della navigazione) i dati acquisiti in modo diretto mediante un accesso in rete (internet), opportunamente regolamentato da adeguati controlli di identificazione e profilatura.

L’accesso diretto on-line alla banca dati, oggi disponibile solo nella rete interna regionale (intranet regionale), i cui contenuti sono trasmessi alle FF.OO. richiedenti solo su supporto ottico (CD) periodicamente, garantisce alle stesse la possibilità di verificare non solo la corrispondenza dei dati in tempo reale, senza dover ricorrere a continue richieste agli Uffici Ispettorato di Porto, ma anche disporre di dati continuamente aggiornati dagli operatori incaricati del rilascio dei contrassegni ed inoltre disponibili 24 ore su 24.

Come ulteriore elemento di semplificazione, data l’attuale possibilità connessa all’evolversi delle tecnologie relative alla comunicazione ed informazione (c.d. “Information and Communication Technology - I.C.T. -”), è stato introdotto sul documento di accompagnamento dei contrassegni in formato tessera di materiale plastico (badge) un codice a matrice bidimensionale (o codice 2D o Codice Q.R. - Quick Read -), costituito da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata, da stampare su ogni documento di accompagnamento.

Tale codice consente di memorizzare al suo interno un indirizzo internet (c.d. “Uniform Resource Locator - U.R.L”) che colleghi l’utente (ad ex. operatore delle FF.OO.) direttamente alla banca dati di cui sopra, attraverso la rete internet, consentendo pertanto tramite un telefono cellulare o un telefonino multimediale “smartphone” (o comunque tramite un computer dotato di telecamera e internet), di visualizzare i dati ricercati. Tale tecnologia, una volta effettuata la profilatura iniziale (una tantum) per garantire la sicurezza e riservatezza di accesso, consente all’operatore delle FF.OO. di accedere tramite il codice direttamente alla banca dati, e specificamente all’unità a cui il codice è riferito, senza dover digitare sul telefono alcuna informazione, ma solamente acquisendo con la telecamera del dispositivo il codice Q.R.

Si evidenzia, altresì, che sia il programma applicativo di generazione del codice Q.R. (da utilizzare per la stampa dello stesso sul badge da parte della Sistemi Territoriali S.p.A), sia quello di lettura dello stesso da installare su telefono cellulare o telefonino multimediale “smartphone” sono normalmente disponibili gratuitamente in rete. Peraltro, tale tipologia di accesso alla banca dati non pregiudica l’accesso “tradizionale” ai dati in esso contenuti mediante cioè computer in postazione fissa; pertanto, qualora

non fosse ancora disponibile per le FF.OO. la possibilità di accesso mediante un telefono cellulare o un telefonino multimediale “smartphone”, sarà per l’operatore comunque possibile, comunicando con gli uffici operativi da cui dipende, individuare l’unità ed acquisire direttamente le informazioni ricercate.

Tale procedura di accesso, nonché la predisposizione dei requisiti dei programmi utilizzati (software) che delle relative apparecchiature (hardware), sono stati definiti e realizzati in accordo con la Direzione Sistemi Informativi - UC Tecnologie, reti e banda larga, nonché con la Società Sistemi Territoriali S.p.A., ciascuno per la propria parte di competenza, sotto il coordinamento della Direzione Mobilità - Servizio navigazione interna.

Al fine di poter dare seguito alla modifica delle procedure già approvate dalle menzionate DD.GG.RR. n. 506 del 5.03.2004 e n. 1840 del 19.07.2005, per poter così consentire agli uffici competenti il rilascio dei documenti di accompagnamento secondo le modalità sopraindicate, si propone di autorizzare:

- la consultazione on line della banca dati relativa ai registri Navi Minori e Galleggianti degli Ispettorati di Porto, istituita con DD.GG.RR. n. 2166 del 16.07.2003 e s.m.i., agli operatori delle Forze dell’Ordine e di vigilanza preposti al controllo della navigazione, nell’ambito dell’iniziativa sopra descritta;
- l’applicazione sugli stessi documenti di accompagnamento del codice a matrice definito “Quick Read Code (Q.R. code)” sopra descritto e della conseguente revisione delle diciture attualmente presenti sul badge, come approvate con le citate DD.GG.RR. n. 506 del 5.03.2004 e n. 1840 del 19.07.2005 e relativi allegati;
- l’avvio di una fase di sperimentazione della durata di mesi sei, antecedente all’adozione definitiva della applicazione del codice Q.R., nella quale possano essere valutate le possibili problematiche legate soprattutto alle modalità di “profilatura” del personale autorizzato ad accedere alla banca dati, alla gestione nel tempo dello stesso, oltreché per definire in accordo con le stesse FF.OO., la necessità di dover integrare o meno la banca dati con ulteriori elementi di informazione (fotografie dell’unità di navigazione, ecc...).

Si propone altresì di dare mandato per il coordinamento della fase sperimentale di cui sopra al Dirigente della Direzione Mobilità, a provvedere con propri atti alla definizione di dettaglio delle caratteristiche del documento di accompagnamento anche alla luce delle necessità emerse dall’utilizzo dall’applicazione del codice a matrice, alle eventuali ulteriori misure da attuare al termine della sperimentazione stessa, nonché ad individuare le unità di navigazione da indirizzare alla fase sperimentale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- Vista la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
- Viste le DDGGRR n. 506 del 5.03.2004 e n. 1840 del 19.07.2005 e relativi allegati;
- Viste le DDGGRR n. 2166 del 16.07.2003, n. 896 del 6.04.2004, n. 896 del 18.03.2005, 3887 del 12.12.2006;
- Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;
- Viste le DDGGRR n. 1599 del 11 ottobre 2011 e n. 1419 del 31 luglio 2012;

#### delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare:
  - la consultazione on-line della banca dati relativa ai registri Navi Minori e Galleggianti degli Ispettorati di Porto, istituita con DD.GG.RR. n. 2166 del 16.07.2003 e s.m.i., agli operatori delle Forze dell’Ordine e di vigilanza preposti al controllo della navigazione, nell’ambito dell’iniziativa sopra descritta;
  - l’applicazione sugli stessi documenti di accompagnamento del codice a matrice definito “Quick Read Code (Q.R. code)” sopra descritto e della conseguente revisione delle diciture attualmente presenti sul badge, come approvate con le citate DD.GG.RR. n. 506 del 5.03.2004 e n. 1840 del 19.07.2005 e relativi allegati;
  - l’avvio di una fase di sperimentazione della durata di mesi sei, antecedente all’adozione definitiva della applicazione del codice Q.R., nella quale possano essere valutate le possibili problematiche legate soprattutto alle modalità di “profilatura” del personale autorizzato ad accedere alla banca dati, alla gestione nel tempo dello stesso, oltreché per definire in accordo con le stesse FF.OO., la necessità di dover integrare o meno la banca dati con ulteriori elementi di informazione (fotografie delle unità di navigazione, ecc...).
3. di dare mandato al Dirigente della Direzione Mobilità del coordinamento della fase sperimentale, e di provvedere con propri atti alla definizione di dettaglio delle caratteristiche del documento di accompagnamento (badge) anche alla luce delle necessità emerse dall’utilizzo dall’applicazione del codice a matrice, alle eventuali ulteriori misure da attuare al termine della sperimentazione stessa, nonché ad individuare le unità di navigazione, da indirizzare alla fase sperimentale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2191 del 6 novembre 2012

**Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità verticale per l’anno 2012. Individuazione del Plafond finanziario a disposizione degli Enti locali veneti e relativo riparto in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 138 e seguenti, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.”**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Viene ratificato il decreto n. 185 del 30 ottobre 2012 del Presidente della Giunta regionale adottato in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 6, della L.R. n. 27 del 10/12/1973.

L’assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Visto il comma 17, dell’articolo 32 della legge n. 183/2011 che estende anche all’anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 e seguenti dell’articolo 1, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Visto il comma 138, dell’articolo 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall’anno 2011, che le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedano a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza, e che attraverso la certificazione di cui al comma 145 le Regioni dichiarino che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

Visto il comma 138 bis che prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscano criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Visto l’art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10, ai sensi del quale le modalità applicative del c.d. “Patto territoriale” sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Vista la D.G.R. n. 2048 del 11/10/2012 di approvazione dei criteri per la realizzazione del cosiddetto “Patto regionale Verticale”.

Considerati i tempi ristretti per la conclusione della procedura, il Presidente ha ritenuto di dover agire in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. 27/1973 sia per la quantificazione del plafond massimo di spazi finanziari cedibili in favore degli Enti Locali, sia per la sua ripartizione tra tutti gli Enti che hanno fatto utilmente richiesta ai sensi della DGR già richiamata.

Tutto ciò premesso e visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità verticale per l’anno 2012. Individuazione del Plafond finanziario a disposizione degli Enti locali veneti e relativo riparto in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 138 e seguenti, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.” si propone di procedere alla sua ratifica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), della L.R. 27/1973.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l’art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto;

Vista la Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Vista la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l’art. 32, comma 17, della L. 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 5 del 16 febbraio 2012;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10.

Richiamate le disposizioni della Giunta regionale di cui alla DGR n. 2048 del 11 ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 30 ottobre 2012

delibera

1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità verticale per l’anno 2012. Individuazione del Plafond finanziario a disposizione degli Enti locali veneti e relativo riparto in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 138 e seguenti, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.”;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2192 del 6 novembre 2012

**Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 186 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità orizzontale per l’anno 2012. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.”**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Viene ratificato il decreto n. 186 del 30 ottobre 2012 del Presidente della Giunta Regionale adottato in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 6, L.R. n. 27 del 10/12/1973

L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Visto il comma 17, dell’articolo 32 della legge n. 183/2011 che estende anche all’anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell’articolo 1, della 13 dicembre 2010, n. 220.

Visto il comma 141, dell’articolo 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall’anno 2011, che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, per gli Enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato per gli Enti locali della Regione e che tali disposizioni siano attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata.

Visto il comma 142, con il quale si dispone che, ai fini dell’applicazione del citato comma 141, ogni Regione definisca e comunichi agli Enti locali del proprio territorio il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, nonché comunichi, al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2011 “Regionalizzazione orizzontale” del patto di stabilità interno 2011 di cui all’articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha dettato i criteri e le modalità per la modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno posti dal legislatore nazionale.

Visto l’art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10, ai sensi del quale le modalità applicative del c.d. “Patto territoriale” sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Vista la D.G.R. n. 2047 del 11/10/2012 di approvazione dei criteri di attuazione del cosiddetto “Patto regionale Orizzontale”.

Considerati i tempi ristretti per la conclusione della procedura, il Presidente ha ritenuto di dover agire in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. 27/1973, individuando le rimodulazioni degli obiettivi per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 tra tutti gli Enti che hanno fatto utilmente richiesta ai sensi della DGR n. 2047/2012 già richiamata.

Tutto ciò premesso e visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità orizzontale per l’anno 2012. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220”, si propone di procedere alla sua ratifica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), della L.R. 27/1973.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l’art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto;

Vista la Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Vista la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l’art. 32, comma 17, della L. 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 5 del 14 febbraio 2012;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10;

Vista la D.G.R. n. 2047 del 11/10/2012;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 30 ottobre 2012.

delibera

1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 30 ottobre 2012 ad oggetto “Patto di stabilità orizzontale per l’anno 2012. Rimodulazione obiettivi degli Enti locali veneti in attuazione della L.R. 24 febbraio 2012, n. 10, e dell’art.1, commi 141 e 142, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220”;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2194 del 6 novembre 2012

**Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 67) //VINCOLATE.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, approvato con L.R. 6 aprile 2012, n. 14 (pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 10 aprile 2012), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

- € 26.700.301,85=, di cui alla nota prot. n. 8429/12 del 1/10/2012 di Veneto Sviluppo e alla nota prot. n. 462343 del 12/10/2012 dell'U.P. Edilizia Abitativa, derivano dalla restituzione delle risorse giacenti sul Fondo per l'edilizia residenziale pubblica costituito ex L.r. 2/1999;
- € 762.570,33=, di cui alla nota della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. del 25/09/2012 e alla nota prot. n. 469011 del 17/10/2012 della Direzione Industria e Artigianato, riguardano il rientro di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85;
- € 39.800,00=, di cui alla nota prot. n. 27232 del 31/08/2012 dell'Istituto Nazionale di Statistica e alla nota prot. n. 475467 del 19/10/2012 della Direzione Sistema Statistico Regionale, riguardano il rimborso per l'effettuazione di indagini statistiche;
- € 11.956.249,43=, di cui alla nota prot. n. 479103 del 23/10/2012 della Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012, derivano dall'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse provenienti dalle Case Farmaceutiche quali introiti del sistema "Pay Back" di cui all'articolo 1, c. 796, lett. g) della L. 27/12/2006, n. 296;
- € 191.361,45=, di cui ai DM n. 1071 del 12/10/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alla nota prot. n. 482915 del 24/10/2012 della Direzione Agroambiente, derivano dall'assegnazione di risorse statali per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori per specie, razza o tipo genetico;

Si procede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. c) della legge regionale di contabilità ad una variazione per l'adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi alle contabilità speciali come di seguito richiesto:

- con nota prot. n. 481411 del 24/10/2012 della Direzione Ragioneria e Tributi, si procede all'iscrizione nel bilancio di previsione 2012 della somma di € 1.000.000,00= sul capitolo di entrata 009805/E "Ritenute su competenze ed assegni corrisposti al personale della regione per contributi previdenziali e assistenziali" e nel correlato capitolo di spesa 090050/U "Versamento ritenute su competenze ed assegni corrisposti al personale della regione per contributi previdenziali e assistenziali".

Si procede, viste la richiesta pervenuta con nota prot. n. 478038 del 22/10/2012 della Direzione Controlli e Governo S.S.R., debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012, a rinominare i seguenti capitoli:

- 101425/U "Quota del Fondo Sanitario Regionale in gestione accentrata presso la Regione - "Spese varie gestione FSR per conto Ulss" - (Spesa investimento) (L. 23/12/1978, n. 833 - art. 17, L.r. 20/07/1989, n. 21 - art.53, L.r. 14/09/1994, n. 55" in "Quota del Fondo Sanitario Regionale in gestione accentrata presso la Regione - "Spese varie gestione FSR per conto Ulss e per azioni di competenza e di coordinamento della Regione del Veneto" - (Spesa investimento) (L. 23/12/1978, n. 833 - art. 17, L.r. 20/07/1989, n. 21 - art.53, L.r. 14/09/1994, n. 55"
- 060059/U "Quota del Fondo Sanitario Regionale parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - "Spese varie gestione F.S.R. per conto Ulss" (L. 23/12/1978, n. 833)" in "Quota del Fondo Sanitario Regionale parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - "Spese varie gestione F.S.R. per conto Ulss e per azioni di competenza e di coordinamento della Regione del Veneto" (L. 23/12/1978, n. 833)".

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto “Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)”;

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2012”;

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto “Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)”;

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

[Torna al sommario](#)

 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <b>REGIONE DEL VENETO</b>  giunta regionale - IX legislatura </div>	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 007711</b>	CONTRIBUTI DALL'ISTAT PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE (D.LGS. 06/09/1989, N. 322 - L.R. 29/03/2002, N. 8)	+39.800,00	+39.800,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0053</b>	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE				
<hr/>					
<b>Cap. 009805</b>	RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	+1.000.000,00	+1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0146</b>	PARTITE DI GIRO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<hr/>					
<b>Cap. 100006</b>	RECUPERO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI DA PARTE DI ENTI TERZI (L. 31/07/1954, N. 626 - L. 27/02/1985, N. 49 - D.LGS 31/03/1998, N. 112)	+762.570,33	+762.570,33	0,00	0,00
<b>Upb: E0053</b>	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
<hr/>					
<b>Cap. 100331</b>	INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART.1, C.796, LETT. G), L. 27/12/2006, N. 296)	+11.956.249,43	+11.956.249,43	0,00	0,00
<b>Upb: E0166</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
<hr/>					
<b>Cap. 100591</b>	ASSEGNAZIONE STATALE PER ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL 22/09/2011, N. 193)	+191.361,45	+191.361,45	0,00	0,00
<b>Upb: E0018</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100635</b> (CNI)	RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO EX LEGE 2/1999 (ART. 5, L.R. 18/03/2011, N. 7)	+26.700.301,85	+26.700.301,85	0,00	0,00
<b>Upb: E0050</b>	RECUPERI SU FONDI DI ROTAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
<b>SALDO ENTRATA</b>		<b>+40.650.283,06</b>	<b>+40.650.283,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <b>REGIONE DEL VENETO</b>  giunta regionale - IX legislatura </div>	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO B**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 013009</b>	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE ISTAT E LORO ELABORAZIONI (D.LGS. 06/09/1989, N. 322 - L.R. 29/03/2002, N. 8)	+39.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0027</b>	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE				
<hr/>					
<b>Cap. 023701</b>	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ARTT.19,30,34,40,41,48, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11)	+762.570,33	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0053</b>	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO				
<hr/>					
<b>Cap. 060059</b>	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "SPESE VARIE GESTIONE F.S.R. PER CONTO ULSS E PER AZIONI DI COMPETENZA E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE DEL VENETO (L. 23/12/1978, N. 833)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0140</b>	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
<hr/>					
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	+27.694.033,63	0,00	0,00
<b>Upb: U0189</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<hr/>					
<b>Cap. 090050</b>	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	+1.000.000,00	+1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: 90050</b>	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPETENZE CORRISPOSTI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura DGR n.                      del	
---	--

**ALLEGATO B**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101425</b>	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "SPESE VARIE GESTIONE FSR PER CONTO ULSS E PER AZIONI DI COMPETENZA E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE DEL VENETO" - (SPESA INVESTIMENTO) (L. 23/12/1978, N. 833 - ART. 17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - ART.53, L.R. 14/09/1994, N. 55)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0145</b>	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR				
<b>Cap. 101668</b>	ATTIVITÀ INERENTI I CONTROLLI FUNZIONALI SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALLEVATORI PER SPECIE, RAZZA O TIPO GENETICO (D.LGS. 04/06/1997, N. 143 - INTESA DEL 22/09/2011, N. 193)	+191.361,45	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0031</b>	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AGROAMBIENTE				
<b>Cap. 101754</b>	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2012 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347)	+11.956.249,43	+11.956.249,43	0,00	0,00
<b>Upb: U0144</b>	FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
<b>Cap. 101804</b> (CNI)	CONCESSIONE DI BENEFICI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 5, L.R. 18/03/2011, N. 7)	+26.700.301,85	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0080</b>	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>+40.650.283,06</b>	<b>+40.650.283,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2195 del 6 novembre 2012

**Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 14. (provvedimento di variazione n. 68) // CASSA.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014) prevede che: "...la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 447393 del 4/10/2012 della Direzione Formazione;
  - nota prot. n. 452046 del 8/10/2012 della U.P. Foreste e Parchi;
  - nota prot. n. 459754 del 11/10/2012 della Direzione Sistemi Informativi;
  - nota prot. n. 459123 del 11/10/2012 della U.P. Protezione Civile;
  - nota prot. n. 464462 del 15/10/2012 della Direzione Programmazione;
  - nota prot. n. 470935 del 17/10/2012 della U.P. Logistica;
  - nota prot. n. 469426 del 17/10/2012 della Direzione Infrastrutture;
  - nota prot. n. 470080 del 17/10/2012 della U.P. Edilizia Abitativa;
  - nota prot. n. 474824 del 19/10/2012 della Direzione Infrastrutture;
- si procede a dar corso alle relative variazioni compensative di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

Vista la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2012, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9 L.R. 39/2001)";

Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2012";

Viste le note delle strutture regionali precedentemente richiamate;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

[Torna al sommario](#)

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 005130</b>	SPESE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, NONCHE' PER CANONI PER LA TRASMISSIONE DI DATI E PER CANONI DI CONVERSAZIONE	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0021</b>	GESTIONE DEI BENI MOBILI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 007030</b>	SPESE PER STUDI, RICERCHE, INDAGINI E CONSULENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	0,00	+11.273,80	0,00	0,00
<b>Upb: U0029</b>	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 007200</b>	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA	0,00	+330.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0027</b>	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 007204</b>	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	0,00	-1.005.609,97	0,00	0,00
<b>Upb: U0028</b>	SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 007216</b>	SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI	0,00	+360.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0027</b>	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 013076</b>	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 17, L.R. 13/09/1978, N. 52 - ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, L.R. 24/01/1992, N. 6)	0,00	+56.418,36	0,00	0,00
<b>Upb: U0094</b>	PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
<b>Cap. 022106</b>	FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA (ART.4, L.R. 27/12/2000, N. 25)	0,00	+450.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0068</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. ENERGIA				
<b>Cap. 040060</b>	FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.19, L.R. 02/04/1996, N. 10 - ART. 52, LR 03/02/2006, N. 2)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0080</b>	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
<b>Cap. 045324</b>	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART.3, L. 24/03/1989, N. 122)	0,00	-63.655,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0137</b>	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 045738</b>	INFORMAZIONE ALL'UTENZA SULLE DIVERSE FORME DI MOBILITA' (ART.27, L.R. 09/02/2001, N. 5)	0,00	+6.655,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0125</b>	STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 045788</b>	FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L. 26/02/1992, N. 211 - ART. 27, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	+57.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0133</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 072040</b>	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI (L.R. 30/01/1990, N. 10)	0,00	+363.282,05	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n. _____	del _____

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012 COMPETENZA</b>	<b>2012 CASSA</b>	<b>2013 COMPETENZA</b>	<b>2014 COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100097</b>	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	+472.023,71	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 100344</b>	FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0183</b>	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 100458</b>	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)	0,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0030</b>	INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 100462</b>	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL 09/05/2001 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17)	0,00	+38.726,20	0,00	0,00
<b>Upb: U0029</b>	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 100696</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 100791</b>	INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITA' RICONOSCIUTE CON ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE (O.M. 30/11/1998, N. 2884 - O.M. 18/12/1999, N. 3027 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276 - ORD. P.C.M. 13/02/2004, N. 3338)	0,00	-549.214,35	0,00	0,00
<b>Upb: U0122</b>	EMERGENZE SUL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100793</b>	AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DEL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	+772,28	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 100849</b>	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VENETO E-DEMOCRACY" (CONVENZIONE REGIONE VENETO - MINISTERO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE DEL 13/12/2005)	0,00	+25.609,97	0,00	0,00
<b>Upb: U0011</b>	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 101009</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-363.282,05	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE FORMAZIONE				
<b>Cap. 101304</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL EUROPE "SONORA" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-16.600,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0129</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. LOGISTICA				
<b>Cap. 101364</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO "TRANSITECTS" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+6.900,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0129</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. LOGISTICA				
<b>Cap. 101368</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO "ALPCHECK 2" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+9.700,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0129</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. LOGISTICA				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101541</b>	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO "EG4G" (NOTA DEL CNIPA DEL 13/05/2009, N. 3131)	0,00	+120.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0027</b>	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 101710</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA, DI DIFESA FITO-SANITARIA E DI MIGLIORAMENTO, RICOSTRUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA - RISORSE SVINCOLATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 143 DELLA LEGGE 220/2010 (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)	0,00	+75.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0096</b>	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. FORESTE E PARCHI				
<b>Cap. 101788</b>	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO BOSCHIVO - RISORSE DA ALTRI SOGGETTI (ART. 3, 7, L. 21/11/2000, N. 353 - ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388 - ART. 40, C.C.N.L. AREA COMPARTO 22/01/2004)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2196 del 6 novembre 2012

**Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013. Esiti della procedura ad evidenza pubblica per la presentazione di “progetti standard” n. 02/2009. Approvazione ed avvio del Progetto “Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico - CAMAA”.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta regionale prende atto dell’approvazione definitiva del Progetto CAMAA, finanziato dai programmi di cooperazione transfrontaliera Italia, Slovenia 2007 - 2013, di cui è capofila la Direzione Lavori pubblici, autorizzando il relativo dirigente regionale alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviarlo.

L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato il 20 dicembre 2007 con decisione (CE) C(2007) 6584 il Programma Operativo (di seguito PO) “Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013” nel quadro del nuovo obiettivo 3 “Cooperazione territoriale”; il PO è stato poi modificato con decisione (CE) C(2010) 2343 del 20.04.2010 (vedi DGR n. 4486 del 28 dicembre 2007 e DGR n. 1660 del 28 giugno 2010).

Il Programma si attua mediante procedure ad evidenza pubblica per la presentazione di progetti di cooperazione per i quali il requisito minimo è la presenza nel partenariato sia di beneficiari italiani che sloveni.

Per la presentazione e selezione dei progetti “standard” è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO in data 10 giugno 2009 un bando ad hoc, pubblicato dalla Autorità di gestione del Programma, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 1° luglio 2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 51 del 3 luglio 2009, un ulteriore avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 54 del 3.07.2009. Le risorse (comunitarie - FESR e nazionali) messe a disposizione per le tre priorità 1. “Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile”; 2. “Competitività e società basata sulla conoscenza”; 3. “Integrazione sociale” del PO ammontavano complessivamente a euro 60.000.000,00; le domande andavano presentate dal 1 luglio al 15 ottobre 2009. Per diffondere l’informazione ai potenziali beneficiari, sono stati organizzati - in collaborazione con l’Autorità di gestione - alcuni infoday in tutta l’area del Programma; per il Veneto l’evento si è tenuto a Mestre il 21 luglio 2009. La manualistica e la modulistica di riferimento, ad uso dei proponenti, è stata pubblicata contestualmente sul sito del Programma, in versione bilingue italiano-sloveno, e sulla pagina web ad esso dedicata all’interno del sito ufficiale della Regione del Veneto.

Con deliberazioni del 6 ottobre 2009 n. 2975 e n. 3141 del 20 ottobre 2009, la Giunta regionale ha approvato l’elenco delle 21 proposte di progetti “standard” per le quali alcune strutture regionali, fra le quali la Direzione Lavori pubblici, si sono candidate come capofila o partner.

Alla fine del lungo e complesso processo di valutazione delle 253 proposte progettuali pervenute, si sono collocati in posizione utile per essere finanziati 49 progetti, i cui budget sono stati ridimensionati - nelle sedute del Comitato di Sorveglianza di Cividale (UD) del 29/07/2011 e di San Daniele (UD) del 18/10/2011 - applicando un taglio generale del contributo per tutti i progetti del 10% del costo totale originariamente presentato, al fine di aumentare il numero dei progetti approvati. Un taglio addizionale, dallo 0 al 4%, è stato deciso per quei progetti che - presentando uno scostamento significativo nei punteggi ottenuti dalle valutazioni italiane e slovene (superiore al 20%) - sono stati ritenuti carenti.

Il Progetto “CAMAA” non risultava finanziabile fra quei 49 progetti in quanto, pur avendo conseguito il punteggio complessivo di 82 punti (il minimo necessario per l’ammissione al finanziamento era di 70 punti), si collocava al quindicesimo posto della graduatoria del proprio asse di riferimento, l’asse prioritario n. 3, posizione per la quale i fondi residui disponibili non erano sufficienti alla totale copertura del contributo richiesto (cfr. al punto 9 del bando, in corrispondenza del quindicesimo capoverso: “non vengono finanziate le proposte progettuali che, pur avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto, non trovino intera copertura finanziaria per mancanza di fondi a valere sul bando”).

A seguito delle comunicazioni di esclusione alcuni proponenti hanno presentato richiesta di accesso agli atti istruttori, fra questi la Direzione Lavori pubblici; in base alle verifiche documentali effettuate, la Regione ha deciso di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, per l’annullamento della graduatoria dell’asse 3, depositato il 25 novembre 2011.

Inoltre, con l’obiettivo di rafforzare l’implementazione del Programma, giunto quasi a conclusione, ampliando ulteriormente il numero dei progetti ammessi al finanziamento e di garantire il raggiungimento dei target annuali di spesa per non rischiare il disimpegno automatico dei fondi, il Comitato, nella seduta del 6 luglio 2012 a Nova Gorica (SLO), ha deciso di superare il vincolo relativo alla parziale copertura dei contributi, contenuto nel già richiamato punto 9 del bando, allocando i fondi rimasti disponibili dopo l’approvazione dei suddetti 49 progetti agli altri progetti in graduatoria, una volta risolte le questioni giudiziarie pendenti.

Risoltosi il ricorso regionale mediante accordo fra le parti (DGR n. 1848 del 18.09.2012), il Progetto CAMAA risulta definitivamente approvato, giusta comunicazione dell’Autorità di gestione (prot. n. 0020003 del 5/10/2012), con tuttavia un importo complessivo ridotto ad euro 1.185.321,74, rispetto ai 1.500.000,00 euro del budget originariamente richiesto all’atto della presentazione della proposta progettuale. Ne consegue una riduzione del contributo e la necessaria riformulazione del piano finanziario e delle connesse attività progettuali, da stabilire di concerto con i partner. La quota regionale di budget spettante alla Direzione conseguentemente ridotta si stima in 276.575,00 euro.

In sintesi il Progetto “CAMAA” mira a costruire una rete transfrontaliera permanente ai fini di garantire, da un lato, la gestione congiunta sostenibile e valorizzazione del patrimonio edilizio di comune interesse delle architetture militari dell’alto Adriatico e, dall’altro, la capitalizzazione di alcuni significativi risultati ottenuti nel corso di precedenti progetti comunitari avviati in questo ambito.

Fra le attività immediatamente necessarie per avviare il progetto, rientrano la firma dell'accordo fra i partner (partnership agreement) - che regola i rapporti tra i partecipanti ad un progetto ed il capofila - e del contratto di finanziamento (subsidy contract) con cui il capofila si impegna, come responsabile unico per l'intero progetto, verso l'Autorità di gestione e nel quale sono definiti obblighi e modalità di attuazione o eventuale revisione dei contenuti del progetto. Rientra inoltre fra i compiti del capofila, accanto alle attività tecniche da sviluppare come stabilito nei documenti di candidatura (application form e piano finanziario), il monitoraggio degli avanzamenti fisici e finanziari della parte di competenza propria e dell'intero progetto e la supervisione delle attività degli altri partner.

Articolate e stringenti sono le modalità di raccolta della documentazione di spesa, di certificazione della stessa, e la produzione di ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività previste, sia di propria competenza che dei partner, nonché l'invio della stessa alle competenti strutture del Programma, ai fini del rimborso delle quote FESR.

In base all'iter dei flussi finanziari, l'Autorità di Certificazione, altro ufficio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, trasferisce al capofila l'intero importo dei fondi FESR richiesti, mentre - per quanto riguarda la contropartita nazionale a valere sul Fondo di rotazione - le somme spettanti vengono trasferite direttamente dall'Autorità di Certificazione a ciascuno dei beneficiari italiani.

Laddove le attività gestionali o di sviluppo progettuale spettanti al capofila richiedano un più ampio e professionale impegno rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte e comportino un impegno aggiuntivo ed innovativo rispetto alle normali mansioni di servizio, potrà risultare necessario supportare la Direzione regionale con personale a tempo determinato e/o consulenze o collaborazioni esterne ad hoc sostenute nel rispetto della normativa vigente per il Programma in questione.

Per quanto premesso, si tratta di autorizzare la Direzione Lavori pubblici a dar corso ad ogni adempimento necessario all'avvio delle attività progettuali.

Il costo totale del Progetto CAMAA per tutti i partner ammonta a euro 1.185.321,74, ed è - per l'85% - a carico dell'Unione europea (fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) e per i partner italiani - per il restante 15% - a carico del Fondo di Rotazione nazionale (FDR - ex lege n. 183/87), pertanto non sussistono oneri a carico del bilancio regionale.

Poiché la Direzione regionale è capofila del progetto in parola, è necessario prevedere a bilancio la copertura finanziaria relativa sia per la parte FESR di competenza, che quella utile al trasferimento delle quote di rimborso FESR spettanti a ciascun partner del progetto.

L'importo FESR complessivo ammonta a euro 1.007.523,48, mentre l'importo del Fondo di Rotazione nazionale spettante alla Direzione, è di euro 41.486,25 (15% di 276.575,00 euro). Di conseguenza l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione ammonterà ad euro 1.049.009,73 (1.007.523,48 + 41.486,25).

Si rende pertanto necessaria l'istituzione degli appositi capitoli di spesa a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (capitolo 101200 - Fondo FDR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013 e capitolo 101199 - Fondo FESR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e da assegnare alla Direzione capofila del Progetto "CAMAA".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento (CE) n. 1080/06 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;

- Vista la Decisione C (2007) 6584 del 20.12.2007 della Commissione europea che approva il Programma Operativo "Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013" (codice CCI 2007 CB 163 PO 036) e la relativa DGR n. 4486 del 28.12.2007 con cui si è preso atto di tale approvazione;

- Vista la delibera CIPE del 15.06.2007 n. 36 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e stabilisce che l'intero cofinanziamento sia a carico del Fondo di Rotazione nazionale;

- Vista la decisione (CE) C(2010) 2343 del 20.04.2010 con la quale si approvano le modifiche al Programma operativo e la relativa DGR n. 1660 del 28.06.2010 di adozione ;

- Visti il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 26 del 1 luglio 2009 e il Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 54 del 3.07.2009 in cui sono stati pubblicati il bando;

- Viste le deliberazioni del 6 ottobre 2009 n. 2975 e 3141 del 20 ottobre 2009, con le quali la Giunta regionale ha approvato l'elenco delle 21 proposte progettuali di progetti "standard" per cui la Regione del Veneto si propone come capofila o partner;

- Preso atto degli esiti dei Comitati di Sorveglianza tenutosi a Cividale del Friuli (UD) il 29 luglio 2011 e a San Daniele (UD) il 18 ottobre 2011, che hanno approvato le graduatorie;

- Visto il BUR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011 in cui venivano pubblicate le graduatorie dei progetti finanziati in ciascuno dei tre assi prioritari;

- Vista la nota dell'Autorità di gestione del 10.08.2011 indirizzata alla Direzione Lavori pubblici recante i motivi dell'esclusione;

- Visto che il Comitato di Sorveglianza del Programma Italia - Slovenia 2007-2013 del 6 luglio 2012 ha approvato l'allocatione dei fondi residui ad alcuni progetti, tra i quali il progetto "CAMAA", precedentemente esclusi per carenza di risorse;

- Vista la deliberazione n. 1848 del 18/09/2012 con la quale la Regione del Veneto rinuncia alla impugnazione promossa avanti al TAR Friuli Venezia Giulia della graduatoria (asse prioritario n. 3) del bando pubblico dei progetti "standard" n. 02/2009;
- Vista la nota prot. n. 0020003 dell'Autorità di gestione, trasmessa al capofila in data 5 ottobre 2012, che ufficializza la rinuncia del ricorso e consente l'avvio del progetto;
- Vista la legge regionale del 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", art. 22;
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di prendere atto dell'approvazione definitiva del Progetto "CAMAA", con capofila la Direzione Lavori pubblici, dando mandato al dirigente regionale al di perfezionare ogni adempimento necessario all'avvio delle attività progettuali;
2. di incaricare la Direzione regionale Bilancio, una volta riformulato a cura del citato capofila il piano finanziario per le motivazioni esposte in premessa, di istituire i capitoli di spesa necessari all'attuazione del progetto nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (capitolo 101200 - Fondo FDR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013 e capitolo 101199 - Fondo FESR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013) a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera; determinando in euro 1.049.009,73 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Lavori pubblici;
3. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario del progetto venga valutata congiuntamente dalla Direzione Lavori pubblici e dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, restando al capofila il compito di provvedervi conseguentemente;
4. di incaricare l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione, coordinamento e supporto tecnico alla Direzione, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transfrontalieri di gestione del Programma; a tal fine la Direzione Lavori pubblici garantirà il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto CAMAA;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2197 del 6 novembre 2012

**POR Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-2013). Individuazione delle Strutture Responsabili di Azione (SRA) dell’Azione 1.3.5 “Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche”.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

A seguito dell’inserimento della nuova Azione 1.3.5 “Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche” nella proposta di revisione del POR CRO FESR (2007-2013) presentata con CR n. 25 del 17/04/2012 e approvata con Deliberazione n. 84 del 27/08/2012 del Consiglio Regionale vengono individuate le Strutture Responsabili di Azione (SRA).

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di individuare quali Strutture Responsabili di Azione (SRA) dell’Azione 1.3.5 “Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche” del POR - Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-2013) le strutture regionali di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2198 del 6 novembre 2012

**Variazioni al bilancio per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine. (Provvedimento di variazione n. 70).**

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Integrazione dello stanziamento di un capitolo di spesa deficitario, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di motivata richiesta della struttura regionale competente, per far fronte ad oneri di natura obbligatoria.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 17 della legge regionale di contabilità del 29 novembre 2001 n. 39, prevede che la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa dei capitoli aventi carattere obbligatorio, utilizzando le disponibilità iscritte in bilancio nell'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

La Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi con nota prot. n. 470002 del 17.10.2012 rappresenta la necessità di implementare lo stanziamento del capitolo di spesa a carattere obbligatorio n. 005126 (UPB U0021) "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" di Euro 200.000,00, al fine di poter far fronte al pagamento delle fatture delle utenze di energia elettrica, gas ed acqua, a seguito del verificarsi della particolare situazione climatica estiva che ha comportato un notevole aggravio del consumo di energia elettrica non preventivabile né quantificabile anticipatamente.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di dare copertura all'esigenza di spesa sopra rappresentata e debitamente motivata, mediante il prelievo di Euro 200.000,00 per competenza e per cassa dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 080010 (UPB U0187) "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 005126 (UPB U0021).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la L.R. 6 aprile 2012 n. 14, di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
- Vista la Dgr 2 maggio 2012, n. 710, "Direttive per la gestione del bilancio 2012";
- Visto l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio di previsione 2012;
- Vista la nota della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi prot. n. n. 470002 del 17.10.2012;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Capitolo	UPB	Descrizione	Importo Competenza	Importo Cassa
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:				
005126	U0021	SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	200.000,00	200.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi		
		Totale variazioni in aumento	200.000,00	200.000,00
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:				
080010	U0187	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART. 17, L.R. 29/11/2001, N. 39)	200.000,00	200.000,00
Centro di responsabilità:		Direzione Ragioneria e Tributi		
		Totale variazioni in diminuzione	200.000,00	200.000,00
		Variazione netta della Spesa	0,00	0,00

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2200 del 6 novembre 2012

**Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova e di Verona. Anno accademico 2011/2012. Decreto Legislativo n. 368/99. Impegno di spesa.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si procede alla definitiva quantificazione del numero dei contratti di formazione specialistica in esito alle procedure concorsuali universitarie, e del relativo impegno di spesa, così come previsto dalla DGR 1330 del 17 luglio 2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.

Per quanto concerne specificamente l'a.a. 2011/2012, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 aprile 2012 "Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2011/2012, è stato stabilito quanto di seguito:

- il numero globale dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione degli Atenei, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2 del D.lgs 368/99;
- l'assegnazione di n. 215 posti, i cui contratti sono finanziati da risorse ministeriali, all'Università degli Studi di Padova, per le Scuole di specializzazione mediche;
- l'assegnazione di n. 162 posti i cui contratti sono finanziati da risorse ministeriali, all'Università degli Studi di Verona, per le Scuole di specializzazione mediche;
- la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 15/03/2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni sono poi assegnati agli Atenei con successivo provvedimento ministeriale.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1330 del 17 luglio 2012 è stato accertato un fabbisogno aggiuntivo di complessivi n. 92 contratti di formazione specialistica, così ripartiti:

1. n. 55 sono stati attribuiti all'Ateneo di Padova,
2. n. 37 sono stati attribuiti all'Ateneo di Verona.

La deliberazione sopra citata ha altresì rinviato ad un successivo provvedimento la quantificazione esatta del numero dei contratti di formazione specialistica, e la relativa spesa a carico della Regione, in esito all'espletamento da parte degli Atenei delle procedure concorsuali per l'assegnazione dei posti nazionali e regionali.

Al termine delle predette procedure l'Ateneo di Verona ha comunicato con nota prot. n. 34656 del 25 luglio 2012 i nominativi dei medici vincitori ammessi al primo anno di corso delle Scuole di Specializzazione i cui posti sono finanziati dalla Regione, specificando che per mancanza di candidati non sono stati coperti:

- n. 2 posti di Cardiochirurgia
- n. 2 posti di Geriatria.

Analogamente l'Ateneo di Padova con le note prot. n. 29242 del 31/5/2012 e prot. n. 44654 del 6 settembre 2012 ha comunicato l'elenco degli assegnatari dei contratti dal quale risultano non attribuiti i contratti alle seguenti Scuole:

- n. 1 posto di Ortopedia e traumatologia,
- n. 1 posto di Medicina di comunità,
- n. 2 posti di Microbiologia e Virologia,

pertanto, alla luce delle comunicazioni delle due Università, i contratti aggiuntivi sovvenzionati dalla Regione risultano essere i seguenti:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA  
Scuole di specializzazione

Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	3
Chirurgia generale	2
Dermatologia e venereologia	1
Ematologia	1

Endocrinologia e malattie del ricambio	1
Geriatrics	1
Igiene e medicina preventiva	2
Malattie dell'apparato cardiovascolare	2
Medicina del lavoro	1
Medicina di emergenza e urgenza	1
Medicina fisica e riabilitativa	2
Medicina interna	1
Neurochirurgia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Oftalmologia	1
Oncologia medica	1
Ortopedia e traumatologia	1
Pediatria	4
Psichiatria	2
Reumatologia	1
Urologia	1
TOTALE	33

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
Scuole di specializzazione

Allergologia ed immunologia clinica	1
Anestesia e rianimazione	5
Cardiochirurgia	1
Chirurgia generale	6
Chirurgia pediatrica	1
Dermatologia e venereologia	1
Endocrinologia e malattie del ricambio	1
Gastroenterologia	1
Geriatrics	4
Ginecologia e ostetricia	4
Igiene e medicina preventiva	2
Malattie dell'apparato cardiovascolare	2
Medicina di emergenza ed urgenza	7
Medicina interna	3
Neurologia	1
Oftalmologia	1
Otorinolaringoiatria	1
Pediatria	7
Psichiatria	1
Urologia	1
TOTALE	51

L'assegnazione dei sopra indicati n. 84 contratti ai medici in formazione specialistica, comporta un onere complessivo pari ad euro 2.100.000,00, in quanto in base al DPCM 7 marzo 2007 è prevista l'erogazione, per il 1° anno di corso, di un trattamento economico pari ad euro 25.000,00 annuo lordo.

Nello specifico per l'Ateneo di Padova il costo dei n. 51 contratti è pari ad euro 1.275.000,00, mentre per l'Ateneo di Verona il costo dei n. 33 contratti è pari ad euro 825.000,00.

L'importo complessivo trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Resta inteso che la Regione provvederà al finanziamento di tutta la durata del corso legale di studio (cinque o sei anni).

Come specificato nella più volte citata deliberazione della Giunta n. 1330/2012, la disciplina dei rapporti tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, formerà oggetto di un apposito protocollo d'intesa il cui schema è stato approvato con lo stesso provvedimento, e che in ragione delle comunicazioni universitarie sopra indicate, verrà opportunamente completato.

La liquidazione delle risorse finanziarie corrispondenti al fabbisogno di contratti di formazione specialistica sopra elencati, avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il 50% a titolo di acconto, a 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento,
- b) il saldo previa presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, salva la possibilità di ulteriori acconti fino ad un massimo del 40% da disporre in data successiva alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sopra citato.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- Visto il DPCM 7 marzo 2007;

- Visto il D.Lgs. 118/2011, art. 22

- Vista la DGR 514/2012;

- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012, Rep. n. 60/CSR, della Conferenza Stato-Regioni;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 10 aprile 2012;

- Vista la DGR 1330 del 17 luglio 2012;

- Viste la L.R. n. 14 del 6/04/2012 di approvazione del Bilancio Regionale 2012 e la relativa DGR n. 710 del 2/05/2012 recante: "Direttive per la Gestione del Bilancio 2012", nonché la l.r. 29/11/2001 n. 39,

delibera

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto di quanto comunicato dall'Ateneo di Verona e dall'Ateneo di Padova, e di finanziare per l'a.a. 2011/2012 i seguenti complessivi n. 84 contratti di formazione specialistica, così suddivisi:

#### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Scuole di specializzazione

Anatomia patologica	1
Anestesia e rianimazione	3
Chirurgia generale	2
Dermatologia e venereologia	1
Ematologia	1
Endocrinologia e malattie del ricambio	1
Geriatrica	1
Igiene e medicina preventiva	2
Malattie dell'apparato cardiovascolare	2
Medicina del lavoro	1
Medicina di emergenza e urgenza	1

Medicina fisica e riabilitativa	2
Medicina interna	1
Neurochirurgia	1
Neurologia	1
Neuropsichiatria infantile	1
Oftalmologia	1
Oncologia medica	1
Ortopedia e traumatologia	1
Pediatria	4
Psichiatria	2
Reumatologia	1
Urologia	1
TOTALE	33

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
Scuole di specializzazione

Allergologia ed immunologia clinica	1
Anestesia e rianimazione	5
Cardiochirurgia	1
Chirurgia generale	6
Chirurgia pediatrica	1
Dermatologia e venereologia	1
Endocrinologia e malattie del ricambio	1
Gastroenterologia	1
Geriatrics	4
Ginecologia e ostetricia	4
Igiene e medicina preventiva	2
Malattie dell'apparato cardiovascolare	2
Medicina di emergenza ed urgenza	7
Medicina interna	3
Neurologia	1
Oftalmologia	1
Otorinolaringoiatria	1
Pediatria	7
Psichiatria	1
Urologia	1
TOTALE	51

1. di impegnare € 2.100.000,00 corrispondente a complessivi n. 84 contratti di formazione specialistica di cui n. 33 dell'Ateneo di Verona per un importo di € 825.000,00, e n. 51 dell'Ateneo di Padova pari ad € 1.275.000,00 sul cap. 60047, ad oggetto "Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - "Realizzazione di azioni strumentali" (L. 23/12/1978, n. 833 - art. 17, Art. 15, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012;

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria:

- di dare esecuzione al presente atto;
- di liquidare gli importi di cui al punto 1. secondo le seguenti modalità:
  - a) il 50% a titolo di acconto, a 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento,
  - b) il saldo previa presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, salva la possibilità di ulteriori acconti fino ad un massimo del 40% da disporre in data successiva alla sottoscrizione del protocollo d'intesa previsto.

3. di attestare che gli importi di cui trattasi sono finanziati con fondi regionali, di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria e si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.
4. di dare atto che la spesa, per la quale si prevede l'impegno, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di provvedere, con proprio decreto, al finanziamento dei contratti di formazione specialistica per gli anni accademici seguenti al 2011/2012, sino alla regolare conclusione dei corrispondenti cicli formativi.
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2203 del 6 novembre 2012

**Legge Regionale n. 23/2012 “Norme in materia di Programmazione Socio Sanitaria e approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012 - 2016” e D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review) - Conferimento di due incarichi di consulenza a supporto dell’Assessorato alla Sanità.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, al fine di assicurare gli obiettivi previsti nella L.R. 23/2012 e nella L. 135/2012, approva il conferimento di due incarichi, non onerosi, di consulenza.

L’Assessore alla Sanità, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale del Veneto, a distanza di circa quindici anni dall’adozione del precedente Piano socio-sanitario regionale, L.R. 5/1996, ha voluto con la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 avente ad oggetto le “Norme in materia di Programmazione Socio Sanitaria e approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016”, adeguare il sistema sanitario veneto agli avvenuti cambiamenti socio-epidemiologici, innovandolo attraverso modelli che perseguono obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, sulla scorta delle migliori pratiche realizzate in questi anni.

In particolare l’innovazione dovrà essere realizzata e recepita, come da art. 9 della sopracitata L.R. 23/2012, attraverso elaborazioni di “... schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni ULSS, tenendo conto sia dell’articolazione distrettuale sia della distribuzione delle strutture sul territorio regionale, da approvare contestualmente alle schede di dotazione ospedaliera”.

L’attuazione dei suddetti provvedimenti, che hanno un forte impatto sulla programmazione socio-sanitaria regionale, richiedono, ineludibilmente, un’opera di adeguamento del SSR veneto a partire da una completa revisione degli attuali modelli organizzativo - gestionali al fine di limitare le, eventuali, differenze territoriali e di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza secondo principi di equità e uniformità assistenziale per tutti i cittadini del Veneto.

Tali schede rappresentano, infatti, scelte strategiche della programmazione regionale che non possono non essere valutate se non alla luce dell’evoluzione normativa e delle nuove stringenti manovre economiche e governative.

In ragione delle innovazioni recate dall’approvazione del piano, l’Assessorato alla Sanità ha manifestato, ad adiuvandum rispetto alle professionalità già presenti, l’interesse di poter fruire del supporto di un qualificato professionista per lo studio dello sviluppo della rete clinica ed ospedaliera, individuando, per la figura in parola, il dr. Remo Andreoli, medico chirurgo libero professionista, relativamente alla conduzione di un approfondimento ed alla redazione di proposte di sviluppo delle indicazioni contenute nel nuovo Piano Socio Sanitario regionale.

Quasi parallelamente alla conclusione dell’iter di approvazione del succitato PSSR, precisamente in data 6 luglio u.s., è entrato in vigore il Decreto Legge n. 95 intitolato “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (c.d. spending review), successivamente convertito, a seguito dell’approvazione, nella legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.

Nella suddetta normativa sono ricompresi importanti interventi strutturali rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione; attraverso tali interventi il Governo nazionale prevede un risparmio per lo Stato di € 4,5 miliardi per il 2012, di € 10,5 miliardi per il 2013 e di € 11 miliardi per il 2014.

L’insieme dei provvedimenti governativi - molti dei quali di immediata valenza sull’operatività delle Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali - è relativo a vasti ambiti: dall’attività negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - prevedendo la riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e l’incentivazione della trasparenza delle procedure - alle dotazioni organiche delle PP.AA., oggetto di interventi finalizzati al recupero dell’efficienza e di misure finalizzate all’efficiente allocazione delle risorse disponibili su altri profili di attività, quali le spese in materia di parco auto, gli incarichi consulenziali, la disciplina dei buoni pasto, delle ferie, dei riposi spettanti al personale, il sistema di pagamento dei cedolini, ecc..

Segnatamente, la precitata legge, entrata in vigore in data 7 agosto 2012, all’art. 15, comma 13, lettera a) ha disposto che “... gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulate da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012”.

Poiché i destinatari della norma in parola sono le pubbliche amministrazioni alle quali il legislatore impone di adottare prassi di risparmio per contenere la spesa pubblica, anche attraverso la riduzione dei quantitativi di beni e servizi già ordinati, si comprende come la normativa sopracitata rappresenti una criticità per i contratti d’appalto già stipulati nel settore della sanità, poiché in molti casi ne rende critico il prosieguo dell’esecuzione.

La molteplicità e la varietà delle problematiche sopra esposte è a fondamento delle necessità dell’Assessorato di potersi avvalere di una consulenza tecnica e strategica qualificata che sia di esplicito supporto all’azione politico-amministrativa dello stesso.

In considerazione, altresì, della difficoltà interpretativa della normativa e per una ampia disamina circa le possibili soluzioni da porre in essere per contrarre la spesa, si ritiene utile, pertanto, accogliere la richiesta dell’Assessorato di utilizzare un professionista quale supporto alle decisioni dello stesso in una logica proattiva di soluzione e formulazione di percorsi tesi alla soluzione delle criticità che il recente impianto normativo impone.

In tale ambito, anche ad integrazione delle professionalità esistenti, si ritiene di individuare, quale consulente per le materie inerenti il rischio clinico, il consenso informato e relativamente alle problematiche assicurative anche derivanti dall'applicazione della normativa contenuta nella "spending review", l'avv. Natale Callipari, libero professionista del foro di Verona.

Pertanto, in considerazione dei limiti imposti dalla Legge Regionale n. 1/2011 e di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 12/1991, art. 184 e seguenti, relativi agli incarichi di consulenza e attesa la disponibilità dei precitati professionisti, si propone di dare incarico di consulenza ai due professionisti tramite un contratto non oneroso, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che avrà durata di un anno dalla data di pubblicazione.

Nel precisare che interventi oggetto della consulenza saranno forniti su indicazione e a richiesta dell'Assessorato alla Sanità, si propone, quindi, di approvare lo schema dei contratti di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento di cui sono parte integrante.

Va, infine, evidenziato che in data 31 ottobre il Senato ha convertito con rilevanti modificazioni il decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, cd decreto Balduzzi, provvedimento che innova profondamente il settore della sanità pubblica, oggetto negli ultimi tempi, come sopra indicato, di stratificati interventi normativi, rendendosi così necessario poter affiancare alle strutture regionali, in ragione della particolarità che specifici aspetti di natura legale possono presentare, anche qualificati contributi da parte di professionalità esterne così come deliberato con propri atti n. 807/2012 e 1781/2012. In tal senso, in esito alla riscontrata mancata presentazione di offerte inerenti la procedura avviata a seguito delle citate deliberazioni che individuano la necessaria disponibilità di bilancio, si reputa opportuno conferire incarico al Segretario regionale per la Sanità di attendere alle attività amministrative di necessità per assicurare agli organismi regionali l'eventuale supporto tecnico, contributo da rimodulare in ragione degli interventi normativi nazionali e dei provvedimenti regionali in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23, "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

Vista la L.R. 10 giugno 1991 n. 12;

Vista la L. 8 gennaio 2002, n. 1;

Vista la L. 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la L.R. 24 dicembre 2007 n. 244;

Vista la L. 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la L.R. 7 gennaio 2011 n. 1;

Vista la L. 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95; convertita in L. 135/2012

#### delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di affidare al dr. Remo Andreoli e all'avvocato Natale Callipari le consulenze, a titolo non oneroso, di approfondimento di studio e proposte negli ambiti in premessa richiamati;

2. di approvare lo schema di contratto di consulenza a titolo gratuito di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento da pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. di conferire incarico al Segretario regionale per la Sanità, confermando l'importo di cui alla DGRV n. 807/2012, per l'acquisizione, con le vigenti procedure per gli affidamenti in economia, delle eventuali professionalità esterne a supporto degli organismi regionali coinvolti nell'applicazione delle intervenute innovazioni normative;

4. di dare atto che il presente provvedimento non prevede spese a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2203 del 06 novembre 2012**

pag. 1/2

**SCHEMA DI CONTRATTO  
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO**

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

- La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di \_\_\_\_\_;
- Ed il dr. Remo Andreoli, nato a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e Partita Iva \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ esercente l'attività di chirurgo libero professionista, di seguito denominato "consulente";

Premesso che

- L'assessorato alla Sanità ha la necessità di avvalersi di una figura professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche relative alla programmazione sanitaria regionale valutate alla luce dell'introduzione della L.R. 23/2012), con la conduzione di approfondimenti e redazione di proposte di sviluppo delle indicazioni contenute nel PSSR che possono essere di supporto all'azione di indirizzo politico – programmatoria svolta dall'Assessorato;
- è stato valutato adeguato il *curriculum* del dr. Remo Andreoli, acquisito agli atti con prot. n. 476285 del 22.X.2012;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato conferito al predetto dr. Remo Andreoli un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che l'accetta, per favorire l'attività dell'Assessorato alla Sanità attraverso lo studio inerente gli aspetti sopra menzionati;

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART.1**

**OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO**

Il consulente, con il presente contratto, si impegna a favorire l'amministrazione regionale, come sopra rappresentata, a svolgere l'attività di consulenza inerente le tematiche contrattuali introdotte dalla L.R. 23/2012 con approfondimento delle questioni che possono essere di supporto all'attività di indirizzo politico - programmatoria dell'Assessorato alla Sanità. In particolare, materia della consulenza è l'approfondimento delle questioni inerenti l'attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano Socio sanitario regionale. Il consulente fornirà proposte sui provvedimenti che avranno forte impatto sulla programmazione socio-sanitaria regionale e che richiedono una necessaria opera di adeguamento del SSR. e consegnerà all'Assessore alla Sanità un rapporto trimestrale sulla propria attività.

Gli obiettivi concordati nell'incarico potranno essere modificati previa richiesta dell'Assessorato alla Sanità, con conseguenziale integrazioni al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo della consulenza. Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia. La presente convenzione non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2203 del 06 novembre 2012**

pag. 2/2

l'inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.

**ART. 2****DURATA DELL'INCARICO**

Il contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n.244, art. 3 comma 18 e avrà durata di un anno.

**ART. 3****COMPENSO**

L'attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun tempo.

**ART. 4****OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'INCARICATO**

Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico.

Riguardo quanto non indicato nel presente disciplinare si rimanda all'art. 30 D.lgs. n. 196/2003 per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'amministrazione regionale volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

**ART. 5****DISCIPLINA APPLICABILE**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.

**ART. 6****GIUDICE COMPETENTE**

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

**ART. 7****REGISTRAZIONE E RINVIO**

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2203 del 06 novembre 2012**

pag. 1/2

**SCHEMA DI CONTRATTO  
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO**

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

- La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di \_\_\_\_\_;
- E l'avv. Natale Callipari, nato a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e Partita Iva \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ esercente l'attività di avvocato, libero professionista, del foro di Verona, di seguito denominato "consulente";

Premesso che

- L'assessorato alla Sanità ha la necessità di avvalersi di una figura professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche contrattuali introdotte dalla L. 135/2012 (c.d. *spending review*), con approfondimento delle questioni che possono essere di supporto all'azione di indirizzo politico – programmatoria svolta dall'Assessorato;
- è stato valutato adeguato il *curriculum* dell'avv. Natale Callipari, acquisito agli atti con prot. n. 475531 del 19.X.2012;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato conferito al predetto avv. Natale Callipari un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che l'accetta, per favorire l'attività dell'Assessorato alla Sanità attraverso lo studio inerente gli aspetti sopra menzionati;

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART.1**

**OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO**

Il consulente, con il presente contratto, si impegna a favorire l'amministrazione regionale, come sopra rappresentata, a svolgere l'attività di consulenza inerente le tematiche introdotte dalla L. 135/2012 (c.d. *spending review*) con approfondimento delle questioni che possono essere di supporto all'attività di indirizzo politico - programmatoria dell'Assessorato alla Sanità. In particolare, materia della consulenza è l'approfondimento delle problematiche inerenti il rischio clinico, il consenso informato e le problematiche assicurative. Il consulente fornirà proposte e consegnerà all'Assessore alla Sanità un rapporto trimestrale sulla propria attività.

Gli obiettivi concordati nell'incarico potranno essere modificati previa richiesta dell'Assessorato alla Sanità, con conseguenziale integrazioni al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo della consulenza. Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia. La presente convenzione non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude l'inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2203 del 06 novembre 2012**

pag. 2/2

**ART. 2****DURATA DELL'INCARICO**

Il contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n.244, art. 3 comma 18 e avrà durata di un anno.

**ART. 3****COMPENSO**

L'attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun tempo.

**ART. 4****OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'INCARICATO**

Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico.

Riguardo quanto non indicato nel presente disciplinare si rimanda all'art. 30 D.lgs. n. 196/2003 per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'amministrazione regionale volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

**ART. 5****DISCIPLINA APPLICABILE**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.

**ART. 6****GIUDICE COMPETENTE**

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

**ART. 7****REGISTRAZIONE E RINVIO**

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2204 del 6 novembre 2012

**Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Autorizzazione avvio procedure di trasferimento di dipendenti verso Aziende ULSS.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento autorizza alcune Aziende ULSS ad acquisire personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo tramite procedure di trasferimento da attivare dagli enti strumentali individuati dalla DGR n.1841 dell’8 novembre 2011.

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L’art. 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” stabilisce quanto segue:

“1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta Regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.”

In esecuzione di quanto previsto al primo comma del citato articolo, l’amministrazione regionale ha avviato e sta portando a completamento il lavoro ricognitivo dell’attività gestionale degli enti strumentali, per gli anni 2009, 2010 e, in modo più particolare e dettagliato, in riferimento all’esercizio finanziario 2011. L’indagine che si sta effettuando consente di evidenziare, per ciascun ente/agenzia, alcuni aspetti, tra i quali: le principali funzioni, l’incidenza delle entrate regionali in relazione alle altre tipologie di entrate (statali, comunitarie e proprie), il rapporto tra le spese correnti e le spese di investimento, l’ammontare di alcune tipologie di spese correnti (personale, organi e incarichi / consulenze), il numero dei dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con la distinzione tra quelli assunti a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato, il patrimonio immobiliare e la tipologia dei controlli in essere.

Nelle more del completamento di tale lavoro, avviato nel secondo semestre 2011, la Giunta Regionale ha adottato, tra le altre, la deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 15 novembre 2011) con la quale si sono stabilite, in un’ottica di contenimento generale della spesa e di un’ottimizzazione delle risorse disponibili, delle direttive in materia di personale per le strutture regionali e per gli enti, aziende e agenzie regionali specificatamente elencati in tale provvedimento.

Con successiva deliberazione n. 769 del 2 maggio 2012 la Giunta Regionale ha inteso prorogare l’efficacia di tali direttive sino al 31 dicembre 2012, così da consentire il completamento delle attività previste dall’art.10 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

Nel frattempo sono state tra l’altro rappresentate alla Giunta Regionale le seguenti richieste di autorizzazione di personale dei ruoli tecnico, amministrativo e professionale da parte di Aziende ULSS:

- Azienda ULSS n. 18 - n. 1 Dirigente Amministrativo;
- Azienda ULSS n. 17 - n. 1 Dirigente Amministrativo.

Sono inoltre pervenute due richieste di trasferimento da parte di n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali Esperti in servizio presso l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), presso l’Azienda ULSS n. 4, ai fini del successivo distacco presso il SER (Servizio Epidemiologico Regionale).

Tali richieste possono essere soddisfatte tramite l’attivazione di procedure di trasferimento ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. da limitare agli enti strumentali indicati in premessa alla citata DGR n. 1841/2011, ivi compreso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in deroga al blocco delle acquisizioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo previsto per le Aziende Sanitarie dalla DGR n. 403 del 16 marzo 2012.

Tale modalità consente di far fronte ad esigenze assunzionali rappresentate dalle Aziende ULSS interessate senza incrementare il numero dei dipendenti e il costo complessivo a carico di enti, aziende e agenzie regionali. Resta inteso infatti che gli enti di provenienza dei dipendenti interessati dovranno tenere conto delle relative uscite in sede di rideterminazione della propria dotazione organica e quindi eventualmente adeguare i rispettivi fondi contrattuali. Ulteriori e più specifiche indicazioni in merito potranno essere impartite con circolare dalla Segreteria regionale per la Sanità.

L’operazione in parola si inserisce nell’ambito delle azioni finalizzate al riordino degli enti strumentali della Regione indicati in premessa alla citata DGR n. 1841/2011

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l’art. 30 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Vista la Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 7;
- Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011;
- Vista la DGR n. 403 del 16 marzo 2012;
- Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'assunzione delle seguenti figure, specificando che le stesse dovranno essere acquisite tramite l'attivazione di procedure di trasferimento ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. da limitare agli enti strumentali indicati in premessa alla citata DGR n. 1841/2011, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:
  - Azienda ULSS n. 18 - n. 1 Dirigente Amministrativo;
  - Azienda ULSS n. 17 - n. 1 Dirigente Amministrativo;
  - Azienda ULSS n. 4 - n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali Esperti ai fini del successivo distacco presso il SER (Servizio Epidemiologico Regionale);
3. di dare atto che tale modalità consente di far fronte ad esigenze assunzionali rappresentate dalle Aziende ULSS interessate senza incrementare il numero dei dipendenti e il costo complessivo a carico di enti, aziende e agenzie regionali;
4. di dare altresì atto che l'operazione in parola si inserisce nell'ambito delle azioni di riordino degli enti strumentali della Regione indicati in premessa alla citata DGR n. 1841/2011;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2205 del 6 novembre 2012

**Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22. Approvazione definitiva della deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2012 sulla base del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, adottato in attuazione della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22, approva linee generali di indirizzo riguardanti la misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale e la trasparenza dell'attività amministrativa, volte a favorire un'applicazione omogenea da parte delle aziende ed enti dello stesso SSR delle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha recato ai titoli II e III una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, tra l'altro, disposizioni concernenti la misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti.

Le disposizioni introdotte dalla fonte legislativa sopra richiamata sono "volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento" (articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 150/2009).

Peraltro, gran parte delle norme contenute nei due citati titoli di legge non trovano diretta applicazione nei confronti degli enti territoriali e delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 16, comma 2 e l'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 150/2009 individuano i principi adeguabili da parte delle Regioni, anche per quanto concerne gli enti del servizio sanitario nazionale.

Alla luce della predetta normativa il legislatore regionale ha approvato la L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22, che di seguito si riporta integralmente.

"Art. 1 - Disposizioni in materia di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

1. La valutazione del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale si attiene ai principi dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", secondo le omogenee indicazioni allo scopo definite dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1 e previo confronto, da concludersi entro sessanta giorni dall'avvio dello stesso, con tutte le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale, finalizzato ad acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione dei principi regionali alla base della metodologia prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, definisce, sentito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso, linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, valorizzando, anche per quanto attiene alle fasce di merito ed agli organismi di valutazione, la specificità del servizio sanitario regionale ed i modelli organizzativi esistenti in quanto compatibili con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.

In attuazione delle disposizioni della legge regionale sopra riportata, gli uffici che fanno capo all'Assessorato regionale alla Sanità hanno sviluppato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali regionali previsto dai vigenti protocolli d'intesa tra Regione Veneto e le stesse organizzazioni sindacali.

Al termine del confronto, la Segreteria regionale per la Sanità ha predisposto delle ipotesi di linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza.

Si evidenzia che le anzidette linee di indirizzo prevedono la costituzione presso ogni azienda dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), composto di tre membri, chiamato a misurare e valutare i risultati dei dirigenti e di tutti gli altri dipendenti operanti nelle singole unità operative autonome. Tale organismo, che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, deve essere costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

In proposito, si ritiene di determinare i compensi massimi dei componenti l'anzidetto collegio in rapporto al numero dei dipendenti a tempo determinato ed indeterminato presenti presso ciascuna azienda ed ente del SSR al 31 dicembre di ciascun anno. In particolare, gli importi attribuibili, al netto di oneri e IRAP/IVA a carico delle aziende, sono i seguenti:

- fino a € 4.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende fino a 2.300 dipendenti;
- fino a € 5.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende comprese tra 2301 e 3000 dipendenti;
- fino a € 6.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende con più di 3.000 dipendenti.

I predetti importi possono essere incrementati fino alla misura del 10% nei confronti dei presidenti degli OIV.

In conformità al disposto dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, ciascuna amministrazione per sostenere la relativa spesa dovrà utilizzare, come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - con delibera n. 4/2011 del 26 gennaio 2011, le risorse eventualmente già destinate ai servizi di controllo interno, che vengono liberate per effetto della costituzione dei nuovi organismi, "nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Al fine di assicurare il raccordo con il ciclo della programmazione economica e di bilancio, l'applicazione delle linee di indirizzo approvate con il presente atto dovrà decorrere dal 1 gennaio 2013.

La costituzione degli OIV dovrà essere disposta dai direttori generali delle aziende del SSR nominati dall'amministrazione regionale per il triennio 2013-2015 entro sessanta giorni dalla data di nomina.

Con delibera CR/90 del 4 settembre 2012, la Giunta regionale ha chiesto il parere della Quinta Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22.

La Quinta Commissione Consiliare ha espresso in merito parere n. 285 in data 11 ottobre 2012, con esito favorevole a maggioranza.

Si ritiene, pertanto, di proporre l'approvazione delle anzidette linee di indirizzo (Allegato A).

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

• Visti gli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

• Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

• Visto l'articolo 6 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;

• Vista la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - n. 4/2011 del 26 gennaio 2011

• Vista la L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22;

• Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2 della predetta L.R. 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22;

• Vista la propria deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2102;

• Visto il parere della Quinta Commissione consiliare in data 11 ottobre 2012.

#### delibera

1. di approvare le linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, applicative delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 che, allegato al presente provvedimento (Allegato A), ne costituiscono parte integrante;

2. di disporre che l'applicazione delle linee di indirizzo di cui al punto 1 decorra dal 1 gennaio 2013;

3. di stabilire che la costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione sia disposta dai direttori generali delle aziende del SSR nominati dall'amministrazione regionale per il triennio 2013-2015 entro sessanta giorni dalla data di nomina;

4. di determinare nei seguenti importi, al netto di oneri e IRAP/IVA a carico delle aziende, i compensi massimi attribuibili ai componenti degli OIV:

- € 4.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende fino a 2.300 dipendenti;

- € 5.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende comprese tra 2301 e 3000 dipendenti;

- € 6.000 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso aziende con più di 3.000 dipendenti;

5. di prevedere la possibilità che gli importi di cui al precedente punto 4 siano incrementabili fino alla misura del 10% nei confronti dei Presidenti degli OIV;

6. di precisare che ogni azienda ed ente del SSR farà fronte alla spesa derivante dalla corresponsione dei compensi di cui ai precedenti punti 4 e 5 con le risorse eventualmente già destinate ai servizi di controllo interno, nonché con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



**LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI  
DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ED IN MATERIA DI  
TRASPARENZA APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 27.10.2009, n.150.**

Con il presente documento la Regione intende dettare linee generali di indirizzo alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale (di seguito denominate aziende) volte a favorire una applicazione omogenea delle disposizioni e principi contenuti, per le parti applicabili, nel D.Lgs. n. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza.

Le aziende dovranno pertanto adottare degli appositi regolamenti che disciplinino tutte le fasi di gestione volte all'applicazione delle presenti linee di indirizzo.

**A) PRINCIPI GENERALI**

L'articolo 3 del D.Lgs. 150/2009 pone principi di carattere generale in materia di misurazione, valutazione e trasparenza ai quali, ai sensi del successivo articolo 16, le regioni e gli enti locali (cui vanno assimilati anche le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale) devono adeguarsi.

Alla luce degli anzidetti principi e di altri rinvenibili nel D.Lgs. 150/2009, nel D.Lgs. 502/1992 e nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, le aziende devono ispirare il sistema di gestione dell'organizzazione del lavoro:

1. al miglioramento della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle singole unità organizzative anche in funzione del soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dell'utenza;
2. alla crescita delle competenze professionali di tutti i dipendenti, ivi compresi i dirigenti;
3. alla differenziazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei compensi connessi all'incentivazione alla produttività degli altri dipendenti attuata attraverso la valorizzazione delle capacità, delle prestazioni e dei risultati ottenuti da ciascuno di essi;
4. al consolidamento, all'integrazione ed al miglioramento dell'attuale sistema di valutazione delle amministrazioni nel loro complesso, delle singole strutture e di tutti i dipendenti, dirigenti e non;
5. alla definizione del ciclo di gestione della valutazione dei risultati nel quadro della metodica di budget ed in un'ottica di integrazione con i sistemi già esistenti laddove compatibili con i principi recati dal D.Lgs. 150/2009 e con il presente documento;
6. al costante monitoraggio di tutte le fasi del ciclo di gestione della valutazione dei risultati volto alla tempestiva adozione dei conseguenti interventi correttivi;
7. alla garanzia della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione sul sito Web, di tutti gli aspetti dell'attività amministrativa, dell'organizzazione aziendale e della varie fasi del ciclo di gestione della valutazione dei risultati.

**B) PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Le aziende devono informare al principio della trasparenza la propria attività amministrativa e, secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, che unitamente a quelle contenute al comma 3 trovano diretta applicazione negli ordinamenti del servizio sanitario nazionale, devono assicurare l'accessibilità totale in merito ad ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti

**ALLEGATO A alla  
Dcr n. 2205 del 06**

gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Deve pertanto essere consentito ai cittadini di essere a conoscenza delle azioni amministrative delle singole aziende e, in modo particolare, dell'andamento del ciclo della valutazione e del raggiungimento degli obiettivi, prevedendo, ove possibile, forme di partecipazione degli stessi cittadini.

In tale ottica le aziende devono adottare un programma triennale per la trasparenza e l'integrità finalizzato a dare attuazione alla disciplina della trasparenza.

In ogni caso, al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, e ferma restando la disciplina in materia di privacy, deve essere prevista l'attivazione di azioni positive volte a garantire ai cittadini di avere accesso ai dati, documentazioni amministrative e ad informazioni detenute dalle aziende. Tali informazioni devono essere pubblicate sui siti internet istituzionali.

Nello specifico le aziende devono fornire, tra gli altri, dati informativi:

1. sugli assetti organizzativi e sui procedimenti (a titolo esemplificativo: articolazione degli uffici, loro attribuzioni, elenco dei procedimenti di competenza, dei servizi assicurati dai dirigenti responsabili, delle caselle di posta istituzionale attive, etc);
2. sui direttori generali, amministrativi, sanitari e dei servizi sociali (curricula e compensi);
3. sul personale dipendente e convenzionato (curricula, retribuzioni stipendiali con evidenza delle singole voci che le compongono, premi collegati alla valutazione, tassi di assenza e presenza, etc);
4. sugli incarichi e consulenze (curricula, oggetto e durata degli incarichi, compensi);
5. sui componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (curricula e compensi);
6. sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sul relativo stato di attuazione;
7. sulle varie fasi del ciclo di gestione della valutazione dei risultati quali individuate nell'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. 150/2009;
8. sui contratti integrativi stipulati;
9. sulla tipologia, dimensione, qualità dei servizi offerti all'utenza, con particolare riguardo a quelli assistenziali.

La pubblicazione dei dati deve essere costantemente aggiornata al fine di garantirne la veridicità e l'adeguamento alle innovazioni normative o amministrative intervenute, nonché il miglioramento sia in termini di qualità dei contenuti che di visibilità e accessibilità degli stessi.

**C) IL CICLO DI GESTIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

Il ciclo di gestione della valutazione dei risultati, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nel rispetto degli obiettivi strategici impartiti dalla Regione, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, previa negoziazione delle risorse finanziarie e tecniche a disposizione e nel rispetto delle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocatione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione annuale dei risultati;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito in coerenza con i vigenti CC.CC.NN.LL. e con i contratti integrativi aziendali;
- rendicontazione dei risultati ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2205 del 06**

Le sopra indicate fasi sono inserite all'interno della metodologia della negoziazione per budget (che è lo strumento che determina i programmi di attività, ne verifica la fattibilità, alloca le risorse in maniera coerente e proporzionata agli obiettivi da perseguire), tenendo conto di quanto previsto in materia per le aree dirigenziali dalla D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006 (lettera f degli allegati A e B).

In particolare, il collegamento tra gli obiettivi (che vanno definiti in coerenza con le indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 150/2009) e l'allocazione delle risorse richiede una chiara, trasparente, efficace, efficiente definizione degli obiettivi che si intendono perseguire, che valorizzi ed integri le molteplici competenze presenti in azienda anche al fine di consolidare la cultura della responsabilità e della trasparenza dell'azione amministrativa e del controllo della spesa.

Risulta quindi fondamentale la fase del monitoraggio dei percorsi gestionali per il rispetto dei programmi prestabiliti sia in ordine ai contenuti che ai tempi di esecuzione attraverso anche interventi correttivi. A tal fine, parallelamente alla negoziazione per budget deve essere sviluppato un sistema di report, che preveda l'individuazione di una serie di indicatori oggettivi relativi alle attività più significative e direttamente controllabili dai responsabili (ad esempio ricoveri, beni di consumo, spesa farmaceutica, ecc.) che andranno monitorati periodicamente attraverso proiezioni e analisi degli scostamenti che consentano la tempestiva correzione dei processi gestionali mediante adeguati provvedimenti.

Gli indicatori devono essere altresì utilizzati per determinare, misurare e valutare i risultati tramite il grado di raggiungimento degli obiettivi, sia con riferimento al singolo dipendente, sia alle singole unità organizzative e alle strutture organizzative nel loro complesso.

In particolare, la valutazione riferita alle singole unità operative deve verificare il raggiungimento degli obiettivi, anche regionali, assegnati alle stesse dalla direzione strategica e attuati dai piani di lavoro, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente a disposizione.

Devono altresì essere individuati i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione degli obiettivi in conformità alle previsioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Con riferimento specifico ai dirigenti, la misurazione e valutazione dei medesimi deve essere collegata:

- agli indicatori di risultato relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- alla qualità del contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi generali della struttura ed alle competenze professionali dimostrate;
- al livello delle competenze gestionali in relazione alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate (con riferimento ai dirigenti responsabili di struttura complessa e semplice a valenza dipartimentale);
- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori (con riferimento ai dirigenti responsabili di struttura complessa e semplice a valenza dipartimentale).

Sulla base delle risultanze dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, le aziende per tutti i dipendenti provvedono a distribuire i compensi riconducibili agli istituti del trattamento accessorio legati alla produttività e alla retribuzione di risultato secondo criteri che ne permettano la selettività e la differenziazione, escludendo ogni forma di automatismo e comunque secondo le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali (qualora coerenti con i contratti nazionali), fino alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006 – 2009, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. 1 agosto 2011, n.141.

**ALLEGATO A alla  
Dcr n. 2205 del 06**

Al fine di migliorare la metodologia di valutazione dei risultati, le aziende devono, in attuazione dell'art.10, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.150/2009, adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il piano triennale di valutazione degli obiettivi. Il suddetto piano deve riportare:

- gli indirizzi e gli obiettivi aziendali;
- gli obiettivi assegnati al personale ed i relativi indicatori;
- gli indicatori per la misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e dei risultati raggiunti dai dipendenti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Entro il 30 giugno di ogni anno, le aziende dovranno anche adottare la "Relazione degli obiettivi" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

**D) SOGGETTI DEL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DISCIPLINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione dei risultati sono:

- a) il Direttore Generale dell'Azienda;
- b) l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- c) i dirigenti.

Il Direttore Generale promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrità. Inoltre adotta il Piano di valutazione degli obiettivi, la Relazione degli obiettivi e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

I dirigenti, ferme restando le competenze attribuite all'OIV dal presente documento, esercitano le funzioni previste dalla legislazione e dai contatti collettivi nazionali vigenti in materia di valutazione del personale.

**E) DISCIPLINA DELL'OIV**

L'articolo 7 del decreto legislativo n.150/2009 individua l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) quale soggetto preposto a sovrintendere e monitorare, garantendo la correttezza dell'intero processo, il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati.

Presso ogni azienda, pertanto, deve essere costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Tale organismo sostituisce i nuclei di valutazione, ovvero gli altri organismi con funzioni analoghe eventualmente costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.Lgs. 286/1999. La sostituzione comporta l'assorbimento delle funzioni proprie dei predetti organismi previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

La disciplina di dettaglio sull'Organismo Indipendente di Valutazione è contenuta nell'art. 14 del D.lgs. n.150/2009. Tale disciplina non trova diretta applicazione nei confronti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, essendo espressamente previsto all'art.16 che il tutto rientri nel generale processo di adeguamento dei principi ivi contenuti, come ribadito anche dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (vedi delibera CIVIT n. 4/2010: "Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione - artt. 13, comma 6, lett. g e 14 decreto legislativo n.150/2009").

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2205 del 06**Struttura e composizione

L'Organismo Indipendente di Valutazione, ex comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs n.150/2009, può essere un organo monocratico o collegiale.

Al fine di garantire la necessaria pluralità delle competenze professionali e l'indipendenza di tale organo, lo stesso è costituito in forma collegiale da tre componenti, esterni all'amministrazione. Tali componenti sono nominati dal Direttore Generale secondo le modalità previste dai regolamenti di organizzazione.

L'organismo resta in carica per tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

Il comma 9 del citato articolo 14 prevede poi la costituzione di una struttura tecnica permanente di supporto all'OIV, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto della complessità delle funzioni demandate agli Organismi di valutazione (che presuppongono da una parte una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni dell'amministrazione, e dall'altra una assoluta autonomia d'azione), tale struttura può essere individuata nel Servizio di Controllo di Gestione dell'ente o in altra analoga struttura aziendale, che risponderà direttamente all'OIV in rapporto alle attività inerenti il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati, al fine di garantire l'indipendenza dell'intero processo.

Si precisa che la predetta struttura è chiamata a svolgere solo funzioni di supporto, con riferimento ai flussi informativi necessari per l'operatività dell'OIV.

Requisiti personali e professionali

Le funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione richiedono una pluralità di competenze professionali che devono essere espresse dai relativi componenti.

Si palesa pertanto necessario che sia garantita la presenza di quelle professionalità specificatamente richieste dall'articolo 14, comma 7, del D.Lgs n.150/2009, nei campi del management sanitario e/o della valutazione dei risultati e/o della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi sanitari, in quanto necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo.

Relativamente al titolo di studio, ciascun componente deve essere in possesso di diploma di laurea. Deve inoltre essere in possesso di ulteriori titoli di studio post universitari in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale o, in alternativa, di una comprovata esperienza gestionale nel campo amministrativo e/o sanitario.

I componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione costituito presso le aziende non possono essere nominati tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi, cariche o rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono altresì essere nominati componenti dell'OIV i soggetti che rivestano incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2205 del 06**Le funzioni

L'OIV deve misurare e valutare con cadenza annuale i risultati di ciascun dipartimento ed unità operativa nel loro complesso nonché misurare e valutare i risultati gestionali dei dirigenti apicali/responsabili e successivamente, sulla base delle proposte formulate da questi ultimi, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali-quantitativi affidati a tutti gli altri dipendenti, dirigenti e non, operanti nelle singole unità operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione nazionale ed integrativa e dalle indicazioni in materia contenute nel paragrafo C) del presente documento. Con riferimento ai dirigenti, ivi compresi quelli apicali/responsabili, le proposte all'OIV sono formulate dai soggetti indicati dalla seconda colonna della tabella 2 allegata alla D.G.R. n. 3415 del 29 novembre 2002 (in rapporto alle funzioni del valutato indicate nella prima colonna) contenente linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale.

Tutte le attività di misurazione e valutazione sopra descritte e le proposte formulate dai dirigenti (che devono avere diretta conoscenza dell'attività del valutato) devono essere espletate secondo criteri oggettivi e trasparenti.

In particolare, le proposte dei dirigenti e le determinazioni dell'OIV devono essere motivate, garantendo al valutato l'informazione adeguata anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio sia in sede di proposta che di valutazione finale.

La corresponsione dell'incentivazione alla produttività e della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dei dipendenti effettuata dall'OIV in merito al conseguimento dei risultati, anche per stati di avanzamento, in rapporto agli obiettivi assegnati.

L'OIV monitora il funzionamento dell'intero ciclo della valutazione, anche attraverso il servizio per il controllo di gestione o altro organismo con funzioni analoghe, nonché l'integrità e la trasparenza dei controlli interni. Conseguentemente comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Generale.

L'OIV garantisce inoltre l'assolvimento degli obblighi aziendali in materia di trasparenza del ciclo della valutazione dei risultati, provvedendo a formulare, se del caso, suggerimenti alla direzione aziendale.

L'OIV, nella verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, deve operare in sinergia con il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" previsto dall'articolo 21 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2207 del 6 novembre 2012

**Sviluppo e miglioramento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria, svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. Individuazione degli obiettivi (L.R. 16 agosto 2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3) per l'anno 2012.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Si provvede ad individuare gli obiettivi delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria che i Dipartimenti delle Aziende ULSS devono realizzare nel 2012 per il riconoscimento delle risorse provenienti dalle somme introitate dai Comuni del Veneto nell'anno precedente in seguito alle sanzioni comminate nel corso dell'attività di vigilanza sanitaria, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23. La delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La L.R. 16 agosto 2007 n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione", all'art. 8, comma 2, prevede che, a partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato dai Comuni del Veneto nell'anno precedente e derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale, debba essere destinato allo sviluppo e al miglioramento dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione funzionalmente preposti ai settori di attività di prevenzione sanitaria relative alle stesse materie.

Il citato comma dispone che l'assegnazione alle Aziende ULSS dell'importo introitato in seguito all'applicazione delle sanzioni suddette è subordinata al raggiungimento di obiettivi individuati con la pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ed in riferimento alle attività di igiene e sanità pubblica, igiene alimenti e nutrizione ed igiene veterinaria dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

In virtù di tale disposizione, l'importo complessivo annualmente versato dai Comuni alla Regione del Veneto ai sensi del citato c. 2 è di anno in anno equamente ripartito in funzione delle suddette attività di igiene e sanità pubblica, igiene alimenti e nutrizione ed igiene veterinaria dei Dipartimenti di Prevenzione.

Il successivo comma 3 dello stesso art. 8 della L.R. n. 23/2007, confermando la delega ai Comuni delle funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, conferita dalla L.R. 28 febbraio 1977 n. 10, prevede che le amministrazioni comunali versino annualmente alla Regione l'importo di cui al comma 2 sopra richiamato, affinché si provveda per l'assegnazione delle singole quote spettanti alle Aziende ULSS a cui afferiscono i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione impegnati nell'attività di prevenzione sanitaria nei settori in questione.

Pertanto, nel biennio 2007-2008, con la DGR. n. 4204 del 2008 si è provveduto ad attuare il dettato normativo, stabilendo che l'ammontare della somma, che costituisce il fondo da ripartire, sia determinato facendo riferimento, per ciascun anno, ad un terzo di quanto hanno introitato le Amministrazioni Comunali nel corso dell'anno precedente, a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria.

Con la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 2/03/2010 si è provveduto, con riferimento alle finalità previste dalla L.R. 16 agosto 2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3, alla fissazione degli obiettivi 2009 esclusivamente per le attività di igiene e sanità pubblica.

Infine - sulla base degli atti regionali emanati in precedenza al fine di dare attuazione alla stessa normativa regionale - con DGR n. 266 del 15.3.2011 si è provveduto ad indicare gli obiettivi delle attività di igiene e sanità pubblica, per il biennio 2010 - 2011, nonché di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria per il triennio 2009 -2011.

Si precisa che l'attribuzione ai Dipartimenti di Prevenzione dell'importo di cui alla stessa normativa è equamente ripartita in funzione delle attività in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e di igiene veterinaria svolte dai Dipartimenti di Prevenzione.

Con il presente provvedimento si intende quindi proporre gli obiettivi ed i criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS delle somme spettanti, in riferimento alle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria svolte dai Dipartimenti di Prevenzione per l'anno 2012, da considerare quali indicatori per l'attribuzione della quota di 1/3 delle risorse disponibili secondo il c. 2 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23.

A tal fine, in continuità con la scelta adottata negli anni precedenti, si propone che lo svolgimento del "Piano regionale annuale 2012 di controllo su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari" (P.Re.fit. 2012, approvato con DGR n. 1333 del 17.7.2012), sia individuato come attività di igiene e sanità pubblica per il riconoscimento alle Aziende ULSS, nel 2012, delle risorse disponibili ai sensi del c. 2 art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23, come precisato nell'Allegato A del presente provvedimento.

Conseguentemente, in ambito di Azienda ULSS, la destinazione delle risorse da attribuire secondo gli obiettivi ed i criteri previsti con il presente atto, dovrà avvenire in riferimento al Servizio che effettivamente avrà svolto l'attività per l'attuazione del "Piano regionale annuale 2012 di controllo su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari".

Si evidenzia che l'attività di controllo delle Aziende ULSS sulla vendita e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, oltre ad essere prevista dall'art. 17, c.1 D.Lgs. n. 194/95, è sancita dallo specifico Accordo Stato Regioni PP.AA. del 8.4.2009 per il quinquennio 2009-2013 e trova nella DGR n. 1333 del 17.7.2012 l'atto di programmazione regionale in materia per l'anno 2012.

Oltre agli obiettivi suddetti, ritenendo necessario intensificare l'azione di informazione e di educazione alla salute a favore dei venditori ed utilizzatori di prodotti fitosanitari, ciascuna Azienda ULSS realizzerà mirati interventi di sensibilizzazione (almeno 1 per i venditori e 1 per gli utilizzatori) al fine di sostenere la preparazione di quanti hanno conseguito l'abilitazione alla vendita e l'autorizzazione all'impiego dei prodotti fitosanitari, affinché l'impiego di questi ultimi, oltre ad essere quanto più possibile rispettoso del territorio e dell'ambiente, non costituisca un danno per la salute delle persone.

Un'azione in tal senso deve garantire che non siano venduti né utilizzati prodotti fitosanitari revocati e pertanto l'attività di sensibilizzazione suddetta dovrà concretizzarsi quale "intervento di aggiornamento ricorrente", complementare all'attività formativa prevista dalla normativa di settore per il conseguimento dell'abilitazione rispettivamente alla vendita e all'impiego dei prodotti fitosanitari.

Si ritiene quindi necessaria un'azione di informazione e supporto nei confronti dei venditori da parte di ciascuna Azienda ULSS, affinché siano impartite le istruzioni per la corretta presentazione delle dichiarazioni di vendita e per favorire il massimo livello di acquisizione via WEB delle stesse.

Ciò posto, per quanto riguarda l'attività 2012, la verifica circa l'ammissibilità al finanziamento da ripartire relativamente agli obiettivi previsti per le attività di igiene e sanità pubblica sarà condotta sulla base delle schede di cui al "Fascicolo aziendale delle attività connesse al Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari" (Allegato B alla DGR n. 1333 del 17.7.2012), Fascicolo che ogni Azienda ULSS dovrà presentare debitamente compilato alla Direzione Regionale Prevenzione, secondo le scadenze (31.3.2013), i criteri e le modalità indicate nella stessa DGR n. 1333/2012.

Per quanto riguarda le attività di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria, sono confermati, in relazione alle finalità previste con i c. 2 e 3, art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 di cui al presente atto, gli stessi obiettivi e criteri già individuati, per il 2010 ed il 2011, con DGR n. 266 del 15.3.2011.

Pertanto gli obiettivi e gli indicatori di risultato riguardanti le attività 2012 di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria sono rispettivamente evidenziati nell'Allegato B e nell'Allegato C alla presente Deliberazione.

Negli stessi Allegati A, B e C alla presente Deliberazione sono evidenziati anche i criteri per la ripartizione - tra le Aziende ULSS che avranno raggiunto nel corso del 2012 gli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione e igiene veterinaria - della somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, L.R. 16 agosto 2007 n. 23:

- a. l'85% della somma pari ad un terzo delle risorse provenienti dai Comuni, sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante al 31 dicembre 2012, presso ciascuna Azienda ULSS, all'interno del Servizio effettivamente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi 2012, fissati con il presente atto;
- b. il 15% della somma totale sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS secondo l'ultimo censimento.

Si sottolinea la necessità di garantire, nell'ambito delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, la massima informazione circa i contenuti del presente provvedimento, così da favorire il coinvolgimento del maggior numero possibile di personale alla realizzazione degli obiettivi previsti.

Inoltre, il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere motivato da parte dell'Azienda ULSS nella relazione di trasmissione del risultato relativo all'attività in questione.

La verifica circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria individuati con il presente provvedimento sarà effettuata, in relazione alle attribuzioni in capo agli uffici regionali competenti, dalla Direzione Regionale Prevenzione e dall'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare successivamente al 31.3.2013, termine di presentazione da parte di ciascuna Azienda ULSS dei risultati di tutte le attività connesse agli obiettivi proposti.

Le strutture regionali competenti provvederanno quindi per la liquidazione dei singoli importi a favore delle Aziende ULSS che avranno raggiunto gli obiettivi, sulla base dell'esito dell'attività svolta e dei criteri evidenziati con il presente atto.

Si sottolinea che le somme trasferite alle singole Aziende ULSS conseguentemente al presente atto dovranno essere utilizzate per l'acquisto di nuovi strumenti tecnologici e/od attrezzatura e dispositivi individuali di protezione, necessari per agevolare il personale delle Aziende ULSS nell'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, in relazione alle funzioni svolte dai Dipartimenti di Prevenzione ed ai programmi che gli stessi intendono perseguire.

Le stesse somme potranno essere impiegate anche per la formazione del personale impiegato nelle stesse attività.

La determinazione dell'importo spettante a ciascuna Azienda ULSS avverrà successivamente al 31 marzo 2013, al termine della ricognizione dell'ammontare delle risorse, versate alla Regione del Veneto di un terzo degli importi ai sensi del c. 3, art. 8 L.R. 16 agosto 2007 n. 23, provenienti dai Comuni del Veneto nell'anno 2011, ed in seguito alla verifica dei risultati delle attività 2012 di igiene e sanità pubblica di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria ottenuti dalle Aziende ULSS sulla base degli obiettivi e degli indicatori previsti con il presente atto.

Riguardo agli obiettivi, agli indicatori ed ai criteri proposti con la presente Deliberazione, sono state sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il D.lgs. n. 194 del 17.03.1995.

Visto il DPR n. 290 del 23.04.2001.

Vista la L.R. n. 10 del 28.2.1977.

Vista la L.R. n. 23 del 16.8.2007, art. 8, commi 2 e 3.

Vista la DGR n. 4204 del 30.12.2008.

Vista la DGR n. 527 del 2.3.2010.

Vista la DGR n. 1166 del 23.3.2010.

Vista la DGR n. 3139 del 14.12.2010.

Vista la DGR n. 266 del 15.03.2011.

Vista la DGR n. 1092 del 26.07.2011.

Vista la DGR n. 1333 del 17.07.2012.

Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità, nel corso di uno specifico incontro svoltosi il 12 settembre 2012.

#### delibera

1. Di approvare, quali parte integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli Allegati A, B e C che, per le finalità di cui alla L.R. 16 agosto 2007 n. 23, art. 8, evidenzia:

- a. gli obiettivi, gli indicatori di valutazione delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per l'anno 2012;
- b. i criteri di ripartizione, tra le Aziende ULSS che avranno raggiunto gli obiettivi di cui alla lettera a., della somma corrispondente ad un terzo delle risorse versate dai Comuni alla Regione nell'anno 2011, conseguentemente alle sanzioni comminate in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria.

2. Di stabilire che l'effettiva attribuzione alle singole Aziende ULSS delle somme secondo gli obiettivi ed i criteri di cui al precedente punto 1, lettera a. - da destinare a beneficio del Servizio dipartimentale che ha condotto le attività in questione - avverrà sul presupposto del completo raggiungimento degli obiettivi e nel rispetto degli indicatori evidenziati negli Allegati A, B e C della presente Deliberazione.

3. Di stabilire che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti con il presente atto dovrà essere motivato da parte dell'Azienda ULSS nelle relazioni finali che accompagneranno la trasmissione dei risultati relativi all'attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria evidenziate nel presente atto.

4. Di stabilire che, qualora alcune Aziende ULSS non raggiungano gli obiettivi 2012 di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria previsti con il presente atto, le somme non assegnate saranno distribuite - secondo i criteri di ripartizione di cui al punto 1, lettera b., alle altre Aziende ULSS che avranno rispettato gli stessi obiettivi.

5. Di stabilire che le somme riconosciute alle singole Aziende ULSS in ordine alla realizzazione delle attività di cui al presente atto dovranno essere esclusivamente impiegate, con riferimento al Servizio dipartimentale che ha svolto le stesse attività:

- per la dotazione di nuovi strumenti tecnologici e per dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione sanitaria, la cui acquisizione non può derivare da risorse finanziarie di diversa provenienza regionale;
- per la formazione del personale impegnato nelle stesse attività.

6. Di incaricare la Direzione Regionale Prevenzione, per gli obiettivi di igiene e sanità pubblica e l'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, per gli obiettivi di igiene alimenti e nutrizione e di igiene veterinaria, ad espletare gli adempimenti connessi all'assegnazione delle somme spettanti alle Aziende ULSS in relazione ai criteri e agli obiettivi individuati con il presente atto e ad indicare successivamente il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione sull'utilizzo dei singoli importi riconosciuti alle stesse Aziende ULSS.

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

8. Di pubblicare integralmente il presente atto nel BUR della Regione del Veneto.

[Torna al sommario](#)



**Obiettivi ed indicatori anno 2012 ai sensi della L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8 c. 2 e 3  
Attività di igiene e sanità pubblica svolta dai Dipartimenti di Prevenzione Aziende ULSS**

**Obiettivo generale**

Affermare sul territorio una presenza dell'Azienda ULSS che, attraverso lo svolgimento dell'attività di controllo sulla vendita e sull'impiego di prodotti fitosanitari e mediante la realizzazione di incontri di sensibilizzazione rivolti agli operatori del settore, concretamente determini uno sviluppo delle conoscenze e della consapevolezza del ruolo sia dei venditori sia degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, al fine di favorire comportamenti e competenze professionali orientati alla prevenzione sanitaria nel settore dei prodotti fitosanitari.

**Obiettivi specifici**

- svolgimento, secondo le indicazioni dell'atto di programmazione regionale, dell'attività di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari anno 2012;
- attuazione di attività di sensibilizzazione ed educazione alla salute a favore dei venditori ed utilizzatori dei prodotti fitosanitari, da programmare in relazione al contesto territoriale di competenza di ciascuna Azienda ULSS;
- informazione e supporto ai venditori di prodotti fitosanitari per garantire la corretta e completa presentazione delle dichiarazioni annuali di vendita degli stessi prodotti.

**Indicatori**

- livello dell'attività dei controlli presso le rivendite dei prodotti fitosanitari corrispondente ad un numero di sopralluoghi effettuati pari ad 1/3 degli esercizi di vendita esistenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS;
- campionamento di prodotto fitosanitario per successiva analisi di verifica sulla presenza e percentuale di composizione del principio attivo (solo per le Azienda ULSS specificamente individuate, secondo un criterio di rotazione già adottato negli anni precedenti, dall'atto di programmazione regionale dell'attività di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari anno 2012):

<i>Azienda ULSS</i>	<i>sostanza</i>
n. 1 di Belluno	<b>glyphosate</b>
n. 4 "Alto Vicentino"	<b>acetachlor *</b>
n. 7 di Pieve di Soligo	<b>cymoxanil</b>
n. 10 "Veneto Orientale"	<b>terbutilazyna</b>
n. 16 di Padova	<b>dodina</b>
n. 19 di Adria	<b>deltametrina</b>
n. 21 di Legnago	<b>indoxacarb</b>

\*acetachlor= revoca autorizzazione 23.6.2012-utilizzo consentito fino al 23.6.2013

- livello dell'attività dei controlli negli ambiti di impiego dei prodotti fitosanitari (contesti agricoli ed extra agricoli presenti nel territorio di competenza) secondo un numero di controlli, per ciascuna Azienda ULSS, come di seguito evidenziato :

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2207 del 06**

<i>Azienda ULSS</i>	<i>n° sopralluoghi</i>
Azienda ULSS n. 1 di Belluno	<b>25</b>
Azienda ULSS n. 2 di Feltre	<b>25</b>
Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa	<b>38</b>
Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino"	<b>26</b>
Azienda ULSS n. 5 "Ovest Vicentino"	<b>25</b>
Azienda ULSS n. 6 di Vicenza	<b>60</b>
Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo	<b>38</b>
Azienda ULSS n. 8 di Asolo	<b>64</b>
Azienda ULSS n. 9 di Treviso	<b>65</b>
Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"	<b>62</b>
Azienda ULSS n. 12 Veneziana	<b>25</b>
Azienda ULSS n. 13 di Mirano	<b>50</b>
Azienda ULSS n. 14 di Chioggia	<b>50</b>
Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana"	<b>77</b>
Azienda ULSS n. 16 di Padova	<b>50</b>
Azienda ULSS n. 17 di Este	<b>76</b>
Azienda ULSS n. 18 di Rovigo	<b>67</b>
Azienda ULSS n. 19 di Adria	<b>38</b>
Azienda ULSS n. 20 di Verona	<b>72</b>
Azienda ULSS n. 21 di Legnago	<b>61</b>
Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo	<b>56</b>
<b>TOTALE regionale</b> <i>sopralluoghi</i>	<b>1050</b>

- svolgimento di almeno un intervento di educazione alla salute e sensibilizzazione a favore di tutti i titolari di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari esistenti nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS e di almeno un evento formativo nei confronti degli utilizzatori (anche attraverso loro rappresentanze di categoria) per sottolineare l'importanza di rispettare la normativa vigente e le procedure previste per tutelare la salute in connessione al fenomeno della vendita e dell'impiego dei prodotti fitosanitari;
- attività di informazione e supporto nei confronti dei venditori di prodotti fitosanitari per la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

**Standard richiesto**

- 100% dei controlli presso le rivendite e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, previsti con la DGR n. 1333 del 17.7.2012, di programmazione dell'attività di controllo sulla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari anno 2012;
- svolgimento nell'anno 2012 di 2 eventi formativi, uno a favore dei venditori di prodotti fitosanitari e l'altro a favore degli utilizzatori e loro rappresentanze, quest'ultimo da articolare secondo modalità organizzative e comunicative più appropriate in relazione allo specifico contesto territoriale;
- attività di informazione e supporto nei confronti dei venditori di prodotti fitosanitari per la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

**Criteri di ripartizione**

La somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 L.R. 16.8.2007 n. 23 sarà ripartita, a favore delle Aziende ULSS che avranno raggiunto gli obiettivi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. l'85% della somma, pari ad un terzo delle risorse provenienti dai Comuni, sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante nelle attività di igiene e sanità pubblica di ciascuna Azienda ULSS al 31 dicembre 2012;
- b. il 15% della somma totale sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS secondo l'ultimo censimento.

<b>ALLEGATO A alla Dgr n. 2207 del 06</b>
---

**Strumento regionale di verifica**

- Valutazione - da parte della Direzione Regionale Prevenzione – delle schede che ciascuna Azienda ULSS deve compilare utilizzando i modelli di cui al “Fascicolo aziendale”(Allegato B alla DGR n. 1333 del 17.7.2012), relativamente all’attività di vigilanza sanitaria effettuata nel 2012, documentata attraverso gli atti presso ogni Dipartimento di Prevenzione. Le stesse schede di presentazione dei risultati saranno inviate alla Direzione Regionale Prevenzione entro il 31 marzo 2013;
- Valutazione, da parte della Direzione Regionale Prevenzione, della documentazione, debitamente compilata e firmata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che ciascuna Azienda ULSS presenterà per dimostrare – attraverso l’indicazione delle giornate degli eventi formativi, degli argomenti trattati, della partecipazione dei venditori e degli utilizzatori di prodotti fitosanitari alle singole manifestazioni – lo svolgimento degli eventi formativi realizzati;
- Relazione sull’attività di informazione e supporto nei confronti dei venditori di prodotti fitosanitari finalizzata ad assicurare la corretta presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere motivato da parte dell’Azienda ULSS nella relazione di trasmissione dei risultati prevista con DGR n. 1333 del 17.7.2012.



**Definizione degli obiettivi e degli indicatori ai sensi della L.R. 16.08.2007 n. 23, art. 8 c. 2 e 3  
Attività svolta dai Servizi di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di  
Prevenzione delle Aziende ULSS**

### **Obiettivo generale**

Omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) negli alimenti, in esecuzione di quanto disposto dalle direttive nazionali e nel rispetto di quanto programmato in merito dal Piano Regionale Integrato di campionamento (PRIC) 2011- 2014. [Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 89 del 24/12/2010 e del Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 36 del 13/04/2012 e loro modifiche ed integrazioni].

### **Obiettivi specifici**

- **OMOGENEIZZAZIONE** delle procedure di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti mediante la realizzazione, da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Aziende ULSS, di un determinato numero di campioni di alcuni tipi di alimenti [mais e derivati, soia e derivati, riso e derivati (alimenti per l'infanzia e altri prodotti destinati ad una alimentazione particolare, cereali per prima colazione e prodotti da forno, contenenti soia e/o mais)] a loro assegnati dai DDR della Direzione Prevenzione n. 89/2010 e dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 36/2012 e loro modifiche ed integrazioni. Il numero di campioni realizzati verrà evidenziato mediante un resoconto schematico relativo a ciascun SIAN che verrà inviato al competente Servizio della Direzione Prevenzione della Regione dal competente laboratorio dell'ARPAV, entro il 28 febbraio di ogni anno per il successivo inoltro al Ministero della Salute, che relazionerà su tale attività di controllo ufficiale all'Unione Europea.
- **RAZIONALIZZAZIONE** delle procedure in quanto il PRIC individua annualmente, per ciascun SIAN di ogni Azienda ULSS, il tipo e il numero di campioni di alimenti da effettuare per tale controllo, secondo gli specifici Allegati delle versioni annuali del già citato PRIC.  
In tal modo l'attività di controllo ufficiale in materia viene razionalizzata con l'obiettivo di una maggiore efficienza.

### **Indicatori**

In relazione all'omogeneizzazione ed alla razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale sopra citate, l'indicatore da utilizzare da parte dei SIAN delle Aziende ULSS è un resoconto schematico delle analisi effettuate sui campioni prelevati da ciascun SIAN, resoconto che viene fatto pervenire attraverso il competente laboratorio dell'ARPAV.

### **Standard richiesto**

100% dei controlli.

<b>ALLEGATO B alla Dgr n. 2207 del 06</b>
---

### **Criteri di ripartizione**

La somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 L.R. 16.08.2007 n. 23 sarà ripartita, a favore delle Aziende ULSS che avranno raggiunto gli obiettivi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. l'85% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante nelle attività di igiene degli alimenti e della nutrizione di ciascuna Azienda ULSS al 31 dicembre 2010;
- b. il 15% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS secondo l'ultimo censimento.

### **Strumento regionale di verifica**

La verifica del conseguimento dell'obiettivo è effettuata per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione, mediante la rilevazione dei dati riportati nei resoconti schematici, inviati alla Direzione Regionale Prevenzione da ciascun Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN).



**Definizione degli obiettivi e degli indicatori ai sensi della L.R. 16.08.2007 n. 23, art. 8 c. 2 e 3  
Attività svolta dai Servizi Veterinari (SVET) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS**

### **Obiettivo generale**

Omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale del Piano Nazionale Residui (PNR) negli alimenti in esecuzione di quanto disposto dalle disposizioni nazionali e dalle direttive nazionali.

### **Indicatori**

In relazione alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione delle procedure di controllo ufficiale citate sopra, l'indicatore da utilizzare da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS è l'effettuazione dei controlli.

### **Standard richiesto**

80% dei controlli.

### **Criteri di ripartizione**

La somma prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 L.R. 16.08.2007 n. 23 sarà ripartita, a favore delle Aziende ULSS che avranno raggiunto gli obiettivi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. l'85% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione del numero del personale tecnico, sanitario e amministrativo, operante nelle attività di sanità animale di ciascuna Azienda ULSS al 31 dicembre 2010;
- b. il 15% della somma, pari ad un terzo del totale, sarà ripartita in funzione della popolazione residente nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS secondo l'ultimo censimento.

### **Strumento regionale di verifica**

La verifica del conseguimento dell'obiettivo è effettuata per l'omogeneizzazione e per la razionalizzazione mediante la raccolta dei dati con l'acquisizione delle informazioni dalla banca dati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2208 del 6 novembre 2012

**Azienda Ospedaliera di Verona: assegnazione di somme a titolo di finanziamento del disavanzo sanitario progressivo.**  
*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

Note per la trasparenza:

Anticipazione a titolo di acconto, in via eccezionale e provvisoria, di somme a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona per il finanziamento del disavanzo sanitario progressivo.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, previsti rispettivamente dagli artt. 12 e 9 dell'intesa Stato Regioni e PPAA del 23 marzo 2005 (Patto per la Salute), nella seduta del 24 marzo 2011 ha definito modalità di trattamento contabile degli ammortamenti con lo scopo, tra l'altro, di uniformarne l'attuazione da parte delle singole Regioni e PPAA. In questo senso, il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 ha indicato principi e regole a valenza nazionale per la determinazione delle quote di ammortamento di competenza, con particolare riferimento anche alle regole per il trattamento dei cosiddetti "ammortamenti sterilizzati", da intendersi quale parte degli ammortamenti non incidenti sul risultato d'esercizio in quanto direttamente finanziati da fonti o contribuzioni diverse rispetto al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Sono state fissate, inoltre, modalità e tempistiche per la presa in carico da parte delle Regioni dei maggiori oneri connessi alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni dal 2001 al 2010.

Con deliberazione n. 1754 del 26 ottobre 2011 la Giunta regionale ha preso atto della rilevazione effettuata dalle competenti strutture tecniche regionali riferita agli anni 2010 e 2011. Per gli anni precedenti, in attesa delle emanande linee guida ministeriali per la definizione della casistica applicativa per il ricalcolo degli ammortamenti non sterilizzati, gli uffici regionali hanno determinato dei valori di riferimento per singola Azienda sanitaria ottenuti, sulla base dei bilanci d'esercizio di ogni anno, dallo scomputo del valore complessivo dei costi capitalizzati da quello del totale degli ammortamenti.

Secondo questa metodologia, per l'Azienda Ospedaliera di Verona è stato determinato, provvisoriamente, un totale di ammortamenti non sterilizzati pari a circa 102,366 milioni di euro.

Si sottolinea, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 della Pre Intesa fra la Regione del Veneto e le Università di Padova e Verona, così come approvata con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale del Veneto n. 140 del 14 dicembre 2006 (prot. n. 15573), in relazione al ripianamento di eventuali risultati negativi delle gestioni antecedenti all'attivazione dell'Azienda Ospedaliera Integrata e, più in particolare, quanto deliberato con DGR 2868 del 30 novembre 2010 con la quale è stato approvato il quadro di riferimento per la gestione dei rapporti patrimoniali tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, costituita a decorrere dal 1° gennaio 2010, e l'Azienda Ospedaliera di Verona - Gestione Liquidatoria.

Con la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, sono state individuate, tra quelle di derivazione propria regionale, apposite risorse nel bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2012, finalizzate al finanziamento del disavanzo sanitario progressivo.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della precitata deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 140/2006, con nota prot. n. 42321 del 20 settembre 2012, agli atti della struttura regionale competente, il Commissario Liquidatore ha comunicato la situazione delle partite debitorie e creditorie al 31/12/2009 dell'Azienda Ospedaliera di Verona - Gestione Liquidatoria aggiornata a settembre 2012. Per affrontare le maggiori occorrenze finanziarie, così come desumibili allo stato attuale, pari a circa 269 milioni, di cui 102 milioni per ammortamenti non sterilizzati, si propone di intervenire secondo le seguenti modalità:

- erogazione di 51 milioni di euro sulle disponibilità stanziare nel bilancio di previsione 2012 - capitolo 101667 "finanziamento del disavanzo sanitario progressivo (art. 20, c. 1, punto b, lett. C) del D.Lg.vo 23/06/2011, n. 118");
- individuazione ed erogazione, a decorrere dall'anno 2013, delle restanti somme, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, da stanziare a carico delle risorse regionali proprie.

Alla luce delle effettive riscossioni dei crediti ed estinzioni dei debiti al 31/12/2009 dell'Azienda Ospedaliera di Verona - Gestione Liquidatoria e dei dati definitivi della rilevazione sull'insieme delle Aziende Sanitarie degli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2010, saranno eseguite le dovute operazioni di conguaglio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma;

Vista la L.R. 18.03.2011, n. 8;

Vista la L.R. 6.4.2012, n. 14 che approva il bilancio regionale di previsione per l'anno 2012 e la successiva DGR n. 710 del 2/5/2012 che approva le direttive per la gestione del bilancio 2012;

Visto il D.Lg.vo 23.6.2011, n. 118;

Vista la DGR 2868 del 30/11/2010;

Vista la DGR 1754 del 26/10/2011;

Vista la DGR n. 1102 del 12/6/2012 che approva le linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (G.S.A.);

delibera

1. di prendere atto della situazione delle partite debitorie e creditorie al 31/12/2009 dell'Azienda Ospedaliera di Verona - Gestione Liquidatoria aggiornata a settembre 2012, così come comunicata dal Commissario Liquidatore con nota prot. n. 42321 del 20 settembre 2012, agli atti della competente struttura regionale;

2. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, le modalità di intervento per la copertura delle maggiori occorrenze finanziarie ex articolo 14, comma 2, della deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale del Veneto n. 140/2006 (prot. n. 15573) da riconoscere all'Azienda Ospedaliera di Verona - Gestione Liquidatoria, allocando i necessari stanziamenti nei rispettivi bilanci di previsione;

3. di erogare a titolo di acconto, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, una somma pari a 51 milioni di euro a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona;

4. di impegnare a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona la somma di euro 51.000.000,00 sul capitolo di spesa 101667 ad oggetto "Finanziamento del disavanzo Sanitario pregresso (Art.20, c.1, punto B, Lett. C), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)" del Bilancio di previsione del presente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che il suddetto Capitolo di spesa rientra nell'Allegato A3 di cui alla DGR n. 1102 del 12/6/2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: Linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" ed afferisce alla Gestione Sanitaria;

6. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

7. l'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2209 del 6 novembre 2012

**Rinnovo iscrizione della Regione del Veneto - per l'anno 2012 - alla Rete Europea di Regioni denominata Health ClusterNET (H.C.N.).**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si propone di rinnovare - per l'anno 2012 - l'iscrizione all'organizzazione europea no-profit Health ClusterNet sorta per definire percorsi attraverso i quali il settore sanitario possa contribuire alle politiche regionali sulla competitività e coesione sociale al fine di configurare la sanità come un investimento e non come un costo.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

Health ClusterNET (HCN) è un'organizzazione europea no-profit interregionale che si propone come obiettivo principale quello di fornire un contributo nel settore degli investimenti sanitari per raggiungere uno sviluppo regionale sostenibile e per implementare la qualità della vita. Questo implica la condivisione di pratiche "come fare" e conoscenze e soluzioni innovative tra partner e stakeholders in modo da configurare la sanità come un investimento e non come un costo.

In tale ottica ClusterNet ha esaminato le modalità attraverso le quali il settore sanitario, finanziato pubblicamente, possa contribuire allo sviluppo regionale muovendo dal presupposto che gli investimenti in ambito finanziario e le attività correlate abbiano un significativo impatto economico.

La rete H.C.N. ha sede a Maastricht (Limburgo - Paesi Bassi) e ne hanno fatto parte fino a giugno 2010 anche: Albania, Paesi Baschi; Brandeburgo (Germania), Kosovo, Lower Austria, Danimarca del Nord, North West England e Slovenia.

La Regione del Veneto aderisce alla Rete dal 2009 per cui si ritiene opportuno che, anche per l'anno 2012, al fine di continuare il confronto del proprio Sistema Sanitario con i modelli provenienti dalle altre Regioni partner, partecipi ai lavori della stessa come Basic Partner, atteso che tale livello di partnership appare quello che maggiormente si adatta al ruolo che l'Amministrazione Regionale intende assumere all'interno della rete.

Premesso quanto sopra si rende necessario procedere anche all'assunzione del relativo impegno di spesa pari a euro 3.600,00 per l'anno 2012 sul capitolo di spesa n. 60107, denominato "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale (art.24, L.R. 9.2.2001 n. 5)", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, specificando che trattasi di capitolo relativo al finanziamento regionale a valere sulla gestione sanitaria accentrata.

Si propone altresì di mandare al Segretario Regionale per la Sanità l'adozione degli atti amministrativi che si rendessero necessari per formalizzare il rinnovo - per l'anno 2012 - della partecipazione della Regione del Veneto alla rete Health ClusterNet.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art.42 e segg. della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;

Vista la propria precedente deliberazione n. 757 del 7.06.2011;

Viste la DGR n. 710 del 2.05.2011 e la DGR n. 1102 del 12.6.2012;

delibera

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, l'iscrizione della Regione del Veneto, in qualità di Basic Partner, per l'anno 2012, alla Rete Europea di Regioni denominata Health ClusterNET (H.C.N.);

2. di autorizzare il Segretario Regionale per la Sanità alla sottoscrizione e all'adozione di tutti gli atti che si rendessero necessari per formalizzare il rinnovo dell'iscrizione alla Rete;

3. di impegnare a favore del beneficiario Health ClusterNet l'importo di euro 3.600,00 sul capitolo n. 60107 - gestione sanitaria - ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale (art.24, L.R. 9.2.2001 n. 5)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile G.S.A. per l'acquisizione del visto di monitoraggio;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità di provvedere alla relativa liquidazione di spesa a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica ai sensi della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2210 del 6 novembre 2012

**Rinnovo iscrizione per l'anno 2012 della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie). D.G.R. n. 2315 del 30/07/2004. Impegno di spesa anno 2012.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il rinnovo dell'iscrizione, per l'anno 2012, della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie) con sede a Bruxelles (Belgio). Si prende atto dei relativi oneri connessi all'iscrizione (quota associativa 2012) pari ad euro 225.000,00. Impegno di spesa anno 2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2315 del 30/07/2004 la Giunta Regionale ha approvato l'iniziativa relativa all'adesione della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie).

L'European Observatory on Health Systems and Policies, la cui sede di coordinamento è presso l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di Bruxelles, è una partnership tra l'OMS Europa (OMS/EURO), i Governi (Belgio, Finlandia, Grecia, Norvegia, Spagna, Svezia, Slovenia), le più importanti Agenzie Internazionali del settore sanitario (OMS, Banca Mondiale, Banca Europea d'Investimenti) e il mondo accademico (London School of Economics, London School of Hygiene and Tropical Medicine).

In attuazione della D.G.R. n. 2315/2004, in data 5 ottobre 2004 la Regione del Veneto ha sottoscritto con l'European Observatory on Health Systems and Policies l'Agreement on a Project: "The European Observatory on Health Care Systems" del 22 maggio 1998 e relativi Amendments I-X. Dal 2004 la Regione del Veneto partecipa quindi formalmente, quale unico partner italiano, ai lavori dell'European Observatory allo scopo di studiare e confrontare i Sistemi Sanitari Europei e l'evoluzione delle loro politiche di salute attraverso un'analisi accurata del sistema sanitario in Europa. Partecipano ai lavori dell'European Observatory, in qualità di partners, anche i Governi del Lussemburgo - Istituto di Sanità Pubblica, e della Slovenia rispettivamente dall'anno 2005 e dall'anno 2006.

Con deliberazione n. 4191 del 30 dicembre 2008, la Giunta Regionale, su proposta avanzata dal Direttore dell'European Observatory, con nota del 14 novembre 2008, ha approvato il rinnovo dell'Agreement on a Project: "The European Observatory on Health Care Systems" per un ulteriore quinquennio 2009-2013, al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'European Observatory in collaborazione con le Organizzazioni partecipanti.

Nell'ambito delle attività da svolgere nel corso del corrente anno in collaborazione con l'European Observatory, la Regione del Veneto si propone di fornire un importante contributo nelle pubblicazioni scientifiche in materia sanitaria nonché di partecipare ad attività congiunte di formazione in tale settore.

Anche per l'anno 2012 la Regione del Veneto collaborerà con l'European Observatory per l'organizzazione dell'European Observatory Venice Summer School 2012, che si svolgerà a Venezia presso l'Isola di San Servolo dal 22 al 28 luglio 2012 e verterà sul tema: "Performance assessment for health system improvement: uses and abuses" (La valutazione della performance per il miglioramento del sistema sanitario: usi e abusi).

Premesso quanto sopra, in considerazione dell'importanza che l'iniziativa riveste, con il presente provvedimento si propone di rinnovare l'iscrizione, per l'anno 2012, all'European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles (Belgio), dando atto che gli oneri connessi all'iniziativa in esame ammontano ad euro 225.000,00=, così come risulta da nota dell'European Observatory on Health Systems and Policies WHO - Invoice n. 11/12 del 12 dicembre 2011.

Si propone di impegnare a favore dell'European Observatory on Health Systems and Policies la spesa di euro 225.000,00= sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Si precisa che la spesa di cui si dispone l'impegno è finanziata dalle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2012 e destinate alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale.

Si propone, inoltre, di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione, a favore dell'European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles (Belgio), della somma di euro 225.000,00=, a titolo di rinnovo iscrizione anno 2012 (European Observatory on Health Systems and Policies WHO - World Health Organization - reference: OBS Source Award 56410 - Invoice number 11/12).

Ai fini della liquidazione tale somma sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

La struttura organizzativa dell'European Observatory è così composta: Steering Committee, Consultation Team, Secretariat e Technical Advisory Panel (art. 2 Agreement on a Project: "The European Observatory on Health Care Systems").

Considerato in particolare l'art. 3, punto 1, dell'Agreement in esame, il quale prevede che ciascuna Organizzazione partecipi allo Steering Committee dell'European Observatory per il tramite di un suo rappresentante di alto livello, si propone di designare come rappresentante della Regione del Veneto il Segretario Regionale per la Sanità, Dr. Domenico Mantoan quale componente effettivo, indicando altresì il Dr. Massimo Mirandola Dirigente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in distacco dalla stessa presso la Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le Relazioni Socio-Sanitarie, quale componente supplente.

Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 42, comma 1 della L. R. n. 39/2001;

Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

Viste le LL.RR. n. 13 e n. 14 del 6/04/2012;

Vista la D.G.R. n. 2315 del 30/07/2004;

Vista la D.G.R. n. 4191 del 30/12/2008;

Vista la D.G.R. n. 514 del 3/04/2012;

Vista la D.G.R. n. 710 del 2/05/2012;

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012;

Visto l'art. 3, punto 1, dell'Agreement on a Project: "The European Observatory on Health Care Systems";

Vista la nota dell'European Observatory on Health Systems and Policies WHO - Invoice n. 11/12 del 12/12/2011;

delibera

1. Di considerare quanto espresso in premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il rinnovo dell'iscrizione, per l'anno 2012, della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies (Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie) con sede a Bruxelles (Belgio);
3. Di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, connessi all'iscrizione anno 2012 della Regione del Veneto all'European Observatory on Health Systems and Policies, ammontano ad euro 225.000,00= così come risulta da nota dell'European Observatory on Health Systems and Policies WHO - Invoice n. 11/12 del 12/12/2011;
4. Di impegnare a favore dell'European Observatory on Health Systems and Policies la spesa di euro 225.000,00= sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno è finanziata dalle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2012 e destinate alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale;
7. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione, a favore dell'European Observatory on Health Systems and Policies, con sede a Bruxelles (Belgio), della somma di euro 225.000,00=, a titolo di rinnovo iscrizione anno 2012 (European Observatory on Health Systems and Policies WHO - World Health Organization - reference: OBS Source Award 56410 - Invoice number 11/12);
8. Di dare atto che ai fini della liquidazione la somma di cui al precedente punto n. 7 sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
9. Di designare, come rappresentante della Regione del Veneto presso lo Steering Committee dell'European Observatory, il Segretario Regionale per la Sanità, Dr. Domenico Mantoan quale componente effettivo, indicando il Dr. Massimo Mirandola Dirigente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in distacco dalla stessa presso la Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le Relazioni Socio-Sanitarie, quale componente supplente;
10. Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto;
11. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2211 del 6 novembre 2012

**Rinnovo iscrizione per l'anno 2012 della Regione del Veneto alla Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention (Rete europea per la salute pubblica, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie). D.G.R. n. 834/2008. Impegno di spesa anno 2012.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il rinnovo dell'iscrizione, anno 2012, della Regione del Veneto alla Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention (Rete europea per la salute pubblica, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie), con sede a Bruxelles (Belgio). Si prende atto dei relativi oneri connessi all'iscrizione (quota associativa 2012) pari ad euro 2.200,00. Impegno di spesa anno 2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Da tempo la Regione del Veneto ha promosso una serie di iniziative per aprire il proprio sistema sanitario regionale al confronto sui modelli organizzativi nei Sistemi Sanitari europei avviando, in particolare, una fattiva collaborazione con diverse organizzazioni e reti internazionali ed europee attive nei differenti campi della salute pubblica e della prevenzione.

Nel quadro di tali collaborazioni, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 834 del 8 aprile 2008, ha approvato l'iniziativa relativa all'adesione della Regione del Veneto alla Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention (Rete europea per la salute pubblica, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie).

La Rete EuroHealthNet, la cui sede di coordinamento è situata a Bruxelles, è una partnership e la maggior parte dei membri sono agenzie nazionali di promozione della salute. La Rete comprende 35 membri di 27 paesi europei. I membri sono istituti nazionali e regionali, centri accademici e di ricerca, autorità nazionali e regionali e dipartimenti governativi.

EuroHealthNet si è sviluppata da una rete volontaria di agenzie nazionali di promozione della salute (ENHPA - European Network of Health Promotion Agencies) che ha operato dal 1996 al 2002, finanziata principalmente dal programma di Promozione della Salute della Commissione Europea.

Dalla creazione del Primo programma di salute pubblica nel 2003, EuroHealthNet è diventata una rete indipendente. Questo nuovo modello di cooperazione è finalizzato a mettere in relazione persone e organizzazioni che operano sui temi della promozione della salute e dell'educazione, della salute pubblica e prevenzione delle malattie all'interno della dimensione europea.

L'obiettivo principale della Rete in esame è quello di contribuire ad elevare il livello generale di salute pubblica in Europa e di combattere le disuguaglianze in campo sanitario tra i Paesi dell'Unione Europea ed all'interno degli stessi Stati membri.

A tal fine la Rete EuroHealthNet si occupa di monitorare lo sviluppo delle politiche sanitarie a livello europeo e nazionale, di diffondere, condividere e trasferire le informazioni e le esperienze acquisite, di coordinare i progetti di cooperazione tra i membri dell'Organizzazione e con la Commissione Europea, nonché di mantenere un dialogo costante con le Istituzione U.E. e le altre organizzazioni internazionali.

Le attività principali della Rete sono il networking, la cooperazione con le maggiori agenzie di salute pubblica e con le istituzioni impegnate nel campo della sanità a livello nazionale, regionale e locale.

Per quanto sopra esposto, si rileva l'opportunità che la Regione Veneto prosegua, anche per l'anno 2012, la collaborazione con la Rete EuroHealthNet, in qualità di membro, partecipando ai lavori della stessa.

Premesso quanto sopra, per l'importanza che l'iniziativa riveste, si propone, con il presente provvedimento, di rinnovare l'iscrizione, per l'anno 2012, alla Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention (Rete europea per la salute pubblica, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie), dando atto che gli oneri connessi all'iscrizione per il 2012, ammontano a euro 2.200,00=, così come risulta da nota di EuroHealthNet Invoice 52/2011 "Membership Fee 2012" del 8 dicembre 2011.

Si propone di impegnare a favore della Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention la spesa di euro 2.200,00= sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Si precisa che la spesa di cui si dispone l'impegno è finanziata dalle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2012 e destinate alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale.

Si propone, inoltre, di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione, a favore della Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio), della somma di euro 2.200,00=, a titolo di rinnovo iscrizione anno 2012 (EuroHealthNet Invoice 52/2011 "Membership Fee 2012").

Ai fini della liquidazione tale somma sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 42, comma 1 della L. R. n. 39/2001;  
Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;  
Viste le LL.RR. n. 13 e n. 14 del 6/04/2012;  
Vista la D.G.R. n. 834 del 8 aprile 2008;  
Vista la D.G.R. n. 514 del 3/04/2012;  
Vista la D.G.R. n. 710 del 2/05/2012;  
Vista la D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012;  
Vista la nota di EuroHealthNet - Invoice 52/2011 "Membership Fee 2012" del 8 dicembre 2011;

delibera

1. Di considerare quanto espresso in premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il rinnovo dell'iscrizione, per l'anno 2012, della Regione del Veneto alla Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio);
3. Di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, connessi all'iscrizione anno 2012 della Regione del Veneto alla Rete EuroHealthNet, ammontano ad euro 2.200,00=, così come risulta da nota di EuroHealthNet - Invoice 52/2011 "Membership Fee 2012" del 8 dicembre 2011;
4. Di impegnare a favore della Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, la spesa di euro 2.200,00= sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno è finanziata dalle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2012 e destinate alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale;
7. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione, a favore della Rete: EuroHealthNet - The european network for public health, health promotion and disease prevention, con sede a Bruxelles (Belgio), della somma di euro 2.200,00=, a titolo di rinnovo iscrizione anno 2012 (EuroHealthNet Invoice 52/2011 "Membership Fee 2012");
8. Di dare atto che ai fini della liquidazione la somma di cui al precedente punto n. 7 sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
9. Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto;
10. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2212 del 6 novembre 2012

**Rinnovo iscrizione per l'anno 2012 della Regione del Veneto alla Rete: Regions for Health Network RHN-WHO (Rete OMS delle Regioni che promuovono la Salute). D.G.R. n. 2038/1998. Impegno di spesa anno 2012.**

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il rinnovo dell'iscrizione, anno 2012, della Regione del Veneto alla Rete: Regions for Health Network RHN-WHO (Rete OMS delle Regioni che promuovono la Salute) con sede a Copenhagen (Danimarca). Si prende atto dei relativi oneri connessi all'iscrizione (quota associativa 2012) pari ad euro 4.785,07. Impegno di spesa anno 2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Rete Regions for Health Network RHN-WHO (Rete dell'Organizzazione Mondiale Sanità - OMS - delle Regioni che promuovono la Salute) è stata fondata nel 1992 allo scopo di concentrare l'attenzione sullo sviluppo della salute nelle regioni, visto il loro crescente ruolo in Europa.

A tal fine, la Rete RHN-WHO sostiene, in aggiunta all'attività svolta a livello nazionale, lo sviluppo delle politiche e delle strategie rivolte al miglioramento della salute a livello regionale; in particolare, promuove condizioni di eguaglianza nella salute, una più ampia partecipazione ai processi decisionali e la realizzazione di sistemi che si pongono come obiettivo, al contempo, la promozione della salute, dell'ambiente e della sanità.

Attualmente, la Rete RHN-WHO conta, tra i suoi membri, 29 regioni europee in rappresentanza di 18 paesi europei. I membri della Rete promuovono le eccellenze in salute all'interno delle loro rispettive Regioni, anche attraverso lo scambio di risorse e di buone pratiche. Questo scambio reciproco prevede la condivisione di idee, esperienze e modelli sulle strutture, i processi e le competenze essenziali allo scopo di costruire nuove alleanze in salute. Nello spirito di solidarietà, i membri della rete lavorano insieme nella costruzione di specifici progetti nel settore della salute a livello regionale.

Dal 1998 la Regione del Veneto è stata ammessa alla Rete RHN-WHO, in quanto prima regione italiana ad aver centrato i criteri di salute necessari per aderire alla Rete. Con deliberazione n. 2038 del 2 giugno 1998 la Giunta Regionale ne prendeva atto.

Dal 2000 al 2003 la Regione del Veneto ha fatto parte del Direttivo della Rete assieme ad altre sei Regioni: Renania Westfalia, Amburgo, Galles, Nord Boemia, Vologda e Madeira, posizione che ha permesso di poter organizzare a Venezia, nel dicembre 2003, la prima Conferenza Europea degli Assessori Regionali alla Sanità.

Con successivi provvedimenti la Giunta Regionale ha rinnovato le iscrizioni alla Rete RHN-WHO per gli anni dal 1999 al 2011, consentendo, in tal modo, di continuare la partecipazione della Regione ai programmi dell'OMS.

Premesso quanto sopra, per l'importanza che l'iniziativa riveste, si propone, con il presente provvedimento, di rinnovare l'iscrizione, per l'anno 2012, alla Rete: Regions for Health Network RHN-WHO con sede a Copenhagen (Danimarca), dando atto che gli oneri connessi all'iscrizione ammontano a U.S. dollar 6.000=, pari a euro 4.785,07= (cambio valuta al 22/06/2012), così come risulta da nota di Regions for Health Network RHN-WHO del 20 marzo 2012.

Si propone di impegnare a favore della Rete: Regions for Health Network RHN-WHO la spesa di euro 4.785,07= sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Si precisa che la spesa di cui si dispone l'impegno è finanziata dalle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2012 e destinate alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale.

Si propone, inoltre, di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione, a favore della Rete: Regions for Health Network RHN-WHO con sede a Copenhagen (Danimarca), della somma di euro 4.785,07= a titolo di rinnovo iscrizione anno 2012 (Regions for Health Network Membership 2012 - ITAVEN - Award 58989).

Ai fini della liquidazione tale somma sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 42, comma 1 della L.R. n. 39/2001;

Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

Viste le LL.RR. n. 13 e n. 14 del 6/04/2012;

Vista la D.G.R. n. 2038 del 2 giugno 1998;

Vista la D.G.R. n. 514 del 3/04/2012;

Vista la D.G.R. n. 710 del 2/05/2012;

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012;

Vista la nota Regions for Health Network RHN-WHO del 20 marzo 2012;

delibera

1. Di considerare quanto espresso in premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il rinnovo dell'iscrizione, per l'anno 2012, della Regione del Veneto alla Rete: Regions for Health Network RHN-WHO con sede a Copenhagen (Danimarca);
3. Di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, connessi all'iscrizione anno 2012 della Regione del Veneto alla Rete: Regions for Health Network RHN-WHO, ammontano a U.S. dollar 6.000= pari ad euro 4.785,07= (cambio valuta al 22/06/2012), così come risulta da nota di Regions for Health Network RHN-WHO del 20 marzo 2012;
4. Di impegnare a favore della Rete: Regions for Health Network RHN-WHO la spesa di euro 4.785,07= sul capitolo n. 60107 ad oggetto "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno è finanziata dalle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2012 e destinate alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale;
7. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla liquidazione, a favore della Rete: Regions for Health Network RHN-WHO con sede a Copenhagen (Danimarca), della somma di euro 4.785,07=, a titolo di rinnovo iscrizione anno 2012 (Regions for Health Network Membership 2012 - ITAVEN - Award 58989);
8. Di dare atto che ai fini della liquidazione la somma di cui al precedente punto n. 7 sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
9. Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto;
10. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2213 del 6 novembre 2012

**Art. 20 L n° 67/88 - DGRV n. 1806/06 - Accordo di Programma del 2/10/2007. Scheda tecnica n. 9. Azienda ULSS n. 8/ Casa di Riposo AITA di Crespano del Grappa. Riconversione ex ospedale di Crespano del Grappa. Autorizzazione utilizzo ribasso d'asta per opere di completamento.**

*[Edilizia ospedaliera]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per la realizzazione delle opere di completamento dell'intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'ex ospedale di Crespano del Grappa (TV) per realizzare un Centro Servizi per Anziani non autosufficienti.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 391 del 11/02/2005 la Giunta Regionale approvava il programma di investimenti per il settore socio-sanitario relativo agli interventi di riconversione ospedaliera, per disabili e anziani non autosufficienti, finanziati con l'art. 20 della L. n. 67/88, che trasmetteva al Ministero della Salute.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), il piano di investimenti di cui sopra veniva confermato con la D.G.R.V. n. 1806/2006 e, successivamente, recepito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 02/10/2007.

L'Accordo di Programma prevede il finanziamento di ottantadue interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a € 245.290.900,55.

Tra i progetti previsti e finanziati all'interno del sopracitato Accordo di Programma risulta inserito quello relativo a:

- Azienda Ulss n. 8/Casa di Riposo AITA di Crespano del Grappa (TV) - "Ammodernamento ex ospedale di Crespano del Grappa" (scheda tecnica n. 9) del costo complessivo di euro 7.500.000,00 e finanziato per euro 6.000.000,00 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 02/10/07) e per euro 1.500.000,00 con oneri a carico della Casa di Riposo AITA.

Il progetto definitivo di cui sopra è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 371 del 17/02/2009 ed ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute con decreto in data 29/04/2009.

Il progetto prevede l'ampliamento e l'adeguamento dell'ex ospedale di Crespano del Grappa (TV), da adibire a Centro Servizi per Anziani non autosufficienti, attraverso la parziale demolizione del fabbricato "ex lungodegenza" con la conservazione degli elementi vincolati e la nuova costruzione di un edificio su tre piani fuori terra e piano seminterrato, sul sedime esistente, oltre al mantenimento della cucina, al recupero al piano primo dei locali sopra di essa e alla sopraelevazione di un piano.

L'opera è stata appaltata ed i relativi lavori, aggiudicati in data 27/04/2010, sono stati consegnati in data 16/06/2010 e sono in corso di realizzazione.

Durante l'esecuzione dell'opera la modifica della programmazione dei posti letto per anziani non autosufficienti, che prevede per la Casa di Riposo AITA la conversione di n. 20 posti letto da anziani autosufficienti a non autosufficienti e n. 4 posti letto di centro diurno per anziani non autosufficienti, ha determinato la necessità di incrementare di ulteriori 10 posti letto, in aggiunta ai 50 previsti, la capacità ricettiva della struttura in fase di costruzione creando due nuclei funzionali di 30 p.l.; tale modifica programmatica si associa alla necessità di conformare la cucina adeguandone le dimensioni alle mutate esigenze della Casa di Riposo.

Con nota prot. 644 del 8.02.2012 la Casa di Riposo AITA ha indetto la Conferenza dei Servizi per i "Lavori di completamento dello stabile denominato Ex lungodegenza presso l'ex ospedale di Crespano del Grappa" trasmettendo il relativo progetto preliminare che è stato approvato dalla Casa di Riposo AITA con delibera n. 93 del 27.12.2011 ed esaminato favorevolmente, esclusivamente in linea tecnica, dalla Commissione Tecnica Regionale, Sez. LL.PP., con parere n. 3 in data 29.02.2012.

Con nota n. 1400 del 21.03.2012 la Casa di Riposo AITA ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi per il progetto di completamento con riqualificazione porzione nord dell'Ex ospedale di Crespano del Grappa (TV) che recepisce i pareri ricevuti e prevede la prosecuzione del procedimento elaborando un progetto definitivo/esecutivo con il quadro economico di spesa.

La soluzione tecnica edilizia, che si rende possibile anche in virtù del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 21/03/2012, prevede la demolizione e ricostruzione con ampliamento al piano terra della parte di fabbricato "ex lungodegenza" destinata alla cucina, che nel progetto già approvato veniva mantenuta e consolidata strutturalmente. È prevista inoltre la demolizione e ricostruzione con un piano in più rispetto all'esistente della porzione nord del fabbricato al fine di creare due nuclei funzionali da 30 posti letto invece dei 20 previsti.

Con nota n. 4003 del 26/09/2012 la Casa di Riposo ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 13/09/2012 con cui ha richiesto di poter utilizzare il ribasso d'asta, conseguito in sede di appalto dell'opera e pari ad € 968.558,27, al fine di poter far fronte al costo delle opere di completamento, che è stato quantificato in € 2.089.903,25; la differenza pari a € 1.121.344,98 verrà finanziata con risorse a carico del bilancio della Casa di Riposo AITA.

Si propone pertanto con il presente provvedimento di concedere l'autorizzazione, alla Casa di Riposo AITA, all'utilizzo delle economie conseguite con il ribasso d'asta, per far fronte a parte dei costi necessari alla realizzazione delle opere di completamento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, IV comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229.

Visto l'art. 20 della Legge n° 67/88.

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.

Visto l'Accordo di Programma siglato il 02/10/2007.

Visto l'Accordo per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002, stipulato in data 28/02/2008, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano e recepito dalla Regione Veneto con deliberazione n. 3778 del 2/12/2008. richiamate le proprie deliberazioni nn. 391/05, 1806/06 e 371/2009

delibera

1. di autorizzare la Casa di Riposo AITA di Crespano del Grappa (TV) all'utilizzo del ribasso d'asta pari a € 968.558,27, conseguito in sede di appalto dei lavori di "Ammodernamento ex ospedale di Crespano del Grappa" di cui alla scheda n. 9 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 02/10/2007, al fine di poter far parzialmente fronte al costo delle opere di completamento che è stato quantificato in € 2.089.903,25, la cui differenza pari a € 1.121.344,98 verrà finanziata con risorse a carico del bilancio della Casa di Riposo stessa;

2. di disporre che il relativo progetto definitivo debba essere trasmesso alla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, entro 6 mesi dalla data della presente deliberazione, per la conseguente approvazione;

3. di trasmettere, conformemente alle procedure stabilite dall'Accordo per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" il provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2214 del 6 novembre 2012

**Tutela della salute e della sicurezza del personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato impiegato nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6. Modifica alla D.G.R. n. 2542 del 29/12/2011. DGR n. 56/CR del 12 giugno 2012, con Parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 267, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1/2008.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende modificare la precedente DGR n. 2542 del 29/12/2011 e garantire la spesa per gli accertamenti sanitari effettuati al personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile specializzato in antincendi boschivi. E' stato espresso parere favorevole dalla V<sup>^</sup> Commissione Consiliare. La delibera non prevede impegno di spesa, ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Le attività di lotta agli incendi boschivi rientrano nelle operazioni ad elevato rischio di infortunio, con conseguenze che possono portare ad invalidità di tipo permanente, se non addirittura alla morte. Rispetto a tali attività trova applicazione la normativa di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008, integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3/08/2009, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 3-bis, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha adottato il decreto ministeriale del 13/04/2011, che applica le norme del D. Lgs. n. 81/2008 anche ai volontari delle Organizzazioni di volontariato antincendi boschivi.

Con la L.R. n. 6 del 24/01/1992 la Regione Veneto ha inteso favorire la protezione e la conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea e nel regolare il Servizio Antincendi Boschivi ha previsto all'articolo 5 che la Regione, per il pronto intervento, può avvalersi, oltre che di operatori dei Servizi forestali regionali, anche di personale appartenente ad associazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di età, compresa tra i 18 e i 60 anni, e di idoneità fisica accertata dall'Unità locale socio sanitaria da cui risulti la sana costituzione fisica. La possibilità di utilizzare personale volontario è stata ribadita anche a livello nazionale dalla L. n. 353 del 21/11/2000 ("Legge quadro in materia di incendi boschivi").

La Regione Veneto ha provveduto, fin dal 1998, a stipulare apposite Convenzioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio regionale e a formare e addestrare i volontari con appositi corsi di formazione. In particolare, il Servizio Antincendi Boschivi, ora incardinato presso l'Unità di Progetto Protezione Civile, provvede, di concerto con le Unità Periferiche Servizi forestali regionali competenti per territorio, all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione del personale volontario, di esercitazioni a livello provinciale e all'annuale esercitazione regionale per gli operatori regionali (operai forestali) e volontari.

Con le DGR n. 1850/2000 e n. 4148/2004 la Giunta Regionale ha individuato i rischi connessi alle attività di lotta agli incendi boschivi per il personale impiegato e le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale da assegnare individualmente a detto personale.

In data 25/07/2002 è stato sancito un Accordo, all'esito degli incontri del Gruppo di lavoro Stato - Regioni - Autonomie Locali, istituito dalla Conferenza Unificata con il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psicofisici e attitudinali e dei Dispositivi di Protezione Individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle Organizzazioni di volontariato da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

Il suddetto Accordo Stato-Regioni, modificato con decreto del 12/01/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, individua i requisiti minimi psicosociali e attitudinali che devono possedere i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco e richiede, per la certificazione di idoneità alla mansione, una visita medica generale, demandando alle Regioni e Province Autonome l'individuazione della cadenza periodica dell'accertamento di permanenza dei requisiti psicofisici e il compito di impartire le nozioni durante specifici corsi di formazione e aggiornamento.

Nella Regione Veneto con la DGR n. 4269/2005 la Giunta Regionale ha reso obbligatoria l'applicazione del protocollo sanitario per i volontari antincendi boschivi, con cadenza biennale per gli accertamenti sanitari. Tali accertamenti sono stati eseguiti senza oneri a carico dei volontari, ai quali è stato richiesto solo di certificare l'appartenenza ad Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Veneto e l'inserimento nelle squadre di intervento sul fronte del fuoco.

Con la DGR n. 3856 del 9/12/2008 sono state approvate la Convenzione con le Organizzazioni di volontariato, nonché le Procedure operative di intervento per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. Ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, Allegato B alla citata delibera, la Regione eroga, secondo le disponibilità di bilancio regionale, alle Organizzazioni firmatarie, i contributi necessari a sostenere le spese di gestione delle Organizzazioni di Volontariato e i contributi straordinari per l'acquisto di mezzi ed attrezzature specifici.

Con la successiva DGR n. 2542 del 29/12/2011 la Giunta Regionale ha incaricato la Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile di trovare, di volta in volta, la soluzione per garantire la copertura della spesa degli accertamenti medici, al fine di rendere operativi i volontari già formati, addestrati e dotati degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale.

Si conferma il contenuto della DGR n. 2542/2011 per quanto attiene alle possibili soluzioni che l'Unità di Progetto Protezione Civile individuerà per garantire n. 887 visite di idoneità per addetti antincendio boschivo per il periodo 2012/2014 - come indicato dall'Unità di progetto Protezione civile con nota acquisita al protocollo della Direzione prevenzione n. 245764 del 28 maggio 2012.

Per quanto riguarda la spesa per tali accertamenti, si ritiene di modificare la DGR n. 2542 del 29/12/2011 prevedendo che tale spesa, calcolata secondo le indicazioni contenute nella stessa delibera che stabilisce in € 150,00 (centocinquanta/00) il costo per singola visita, sarà a carico del Servizio Sanitario Regionale, per un totale di € 133.050,00 (centotrentatremilacinquanta/00) che verrà impegnato sul capitolo di bilancio n. 60920.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

## La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la L. n. 353 del 21/11/2000.

Visto il D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008, integrato dal D.lgs. n. 106 del 3/08/2009.

Visto il decreto ministeriale del 13/04/2011.

Vista la L.R. n. 6 del 24/01/1992.

Viste la L.R. 1/1997 e la L.R. n. 39/2001.

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2002.

Visto il DPCM 12/01/2012.

Vista la L.R. 14 del 6/04/2012 che approva il bilancio regionale di previsione e la successiva DGR n. 710 del 2/05/2012 che approva le direttive per la gestione del bilancio 2012.

Vista la DGR n. 1102 del 12/06/2012 che approva le Linee Guida regionali attuative del Decreto Legislativo n. 118/2011 per la gestione sanitaria accentrata (GSA).

Vista la L.R. n. 23 del 29/06/2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio Sanitario 2012 - 2016".

Viste le DGR n. 1850/2000, n. 4148/2004, n. 3856 del 9/12/2008 e n. 2542 del 29/12/2011.

Vista la propria deliberazione n. 56/CR del 12 giugno 2012.

Visto Parere della V Commissione consiliare n. 267 del 26 luglio 2012.

## delibera

1. di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la precedente DGR n. 2542 del 29/12/2011, stabilendo che la spesa per garantire n. 887 visite di idoneità per addetti antincendio boschivo per il periodo 2012/2014 - come indicato dall'Unità di progetto Protezione civile con nota acquisita al protocollo della Direzione prevenzione n. 245764 del 28 maggio 2012 - è pari a € 133.050,00 (centotrentatremilacinquanta/00) secondo i costi unitari definiti dalla DGR 2542/2011 e farà carico al Servizio Sanitario Regionale;

2. di confermare che le possibili soluzioni per garantire gli accertamenti medici ai volontari antincendi boschivi, previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2002, modificato con decreto del 12/01/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, saranno individuate dall'Unità di Progetto Protezione Civile;

3. di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta l'impegno della somma necessaria alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto;

4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile della gestione la somma sopra individuata di € 133.050,00 (centotrentatremilacinquanta/00) che verrà impegnato sul capitolo di bilancio n. 60920 per le finalità di cui al presente atto ed a provvedere a tutti i successivi adempimenti di impegno e liquidazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di trasmettere il presente atto per il visto di monitoraggio al Responsabile GSA;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2215 del 6 novembre 2012

**Ordinanze di Protezione Civile n. 3090/00 - 3237/02 - 3258/02 - 3276/03. Rimodulazione piano degli interventi. Modifiche alla DGR n. 1307 del 3 luglio 2012.**

*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento modifica la precedente deliberazione n. 1307 del 3 luglio 2012 nella parte in cui, al fine di recepire le osservazioni e le richieste degli espropriandi e limitare il ricorso al contenzioso, veniva esteso il regime di quantificazione degli indennizzi per espropriazioni di cui all'Accordo ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 232 del 22 febbraio 2012 alla realizzazione del bacino di laminazione sul torrente Timonchio.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Come noto le esigenze di messa in sicurezza idraulica del territorio della Regione Veneto sono da sempre uno dei principali temi in discussione, a causa della forte infrastrutturazione e dell'urbanizzazione diffusa, esigenza che si è ancor più evidenziata, negli ultimi anni, a causa degli eventi atmosferici di particolare ed eccezionale intensità che hanno messo in luce la fragilità del territorio stesso.

Dai risultati dei numerosi studi in materia è emerso che, oltre alla necessità di effettuare una buona e continua manutenzione sui corsi d'acqua per garantire il regolare deflusso delle acque, è assolutamente indispensabile procedere alla realizzazione di opere strutturali diffuse sul territorio, quali i bacini di laminazione delle piene, da realizzare a monte dei centri abitati o delle aree metropolitane.

Pertanto, con deliberazione n. 1307 del 3 luglio 2012, la Giunta Regionale ha disposto la rimodulazione di alcuni finanziamenti a suo tempo assentiti con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per consentire la realizzazione proprio di alcuni bacini di laminazione di notevole rilevanza.

Tra questi rientra, in particolare, il bacino sul torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI): poiché tale opera è strategica per la difesa della città di Vicenza ed è considerata prioritaria anche dagli strumenti di pianificazione predisposti dalle competenti Autorità di Bacino, la Giunta Regionale ha ritenuto di accelerarne ed agevolarne quanto più possibile la realizzazione.

Pertanto, in quest'ottica, sia al fine di recepire le osservazioni e le richieste dei soggetti espropriandi, privilegiando la mediazione ed il confronto fra soggetti privati ed amministrazione, sia per limitare il ricorso al contenzioso e giungere all'acquisizione delle aree in tempi brevi, con il citato provvedimento n. 1307/2012 si era ritenuto di applicare il regime di corresponsione degli indennizzi di cui all'Accordo a suo tempo ratificato con DGR n. 232 del 22 febbraio 2012, riconoscendo, quindi, quale base di calcolo degli stessi, il Valore Agricolo Medio (V.A.M.) dei terreni interessati.

La Giunta Regionale intendeva perseguire, in tal modo, il soddisfacimento delle esigenze dei privati proprietari di aree interessate dai lavori, favorendo il dialogo tra amministrazione e cittadini e dare avvio ai lavori entro il più breve termine, trattandosi, nella fattispecie, di opera diretta alla difesa dell'incolumità di persone, cose e infrastrutture nella realizzazione della quale ogni indugio o ritardo potrebbero rivelarsi pregiudizievoli.

Inoltre, poiché l'applicazione dei criteri di indennizzo per espropriazioni previsti dalla suddetta D.G.R. n. 232/2012 all'intervento relativo al bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio avrebbe comportato un incremento di spesa stimato di 4,5 milioni, la Giunta, con la richiamata DGR 1307/2012, aveva, altresì, reperito la relativa copertura finanziaria.

Tuttavia, in sede di attuazione delle sopradescritte decisioni, sono emerse alcune difficoltà: in particolare, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza, cui sono delegate le procedure espropriative ai sensi dell'art. 70, comma 2, della l.r. 27/2003, ha eccepito il contrasto della metodologia prescelta per il calcolo delle indennità con la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 e l'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, la Corte dei Conti, giusta deliberazione FVG/29/2012/PAR del 21 marzo 2012, ha osservato che, in assenza di un intervento legislativo diretto a colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza 181/2011, l'unico possibile sistema di calcolo dell'indennità di espropriazione è quello basato sul valore venale.

In merito alla problematica emersa, sono state, quindi, effettuate le necessarie verifiche da cui è emerso che, effettivamente, per quanto le ragioni che avevano indotto la Giunta Regionale ad assumere le determinazioni di cui alla DGR 1307/2012 siano pregevoli e condivisibili, ciò non consente, comunque, di superare la cessazione degli effetti della normativa previgente alla decisione della Corte Costituzionale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, è dunque necessario modificare le disposizioni a suo tempo impartite, stabilendo che, per quanto riguarda i lavori di realizzazione del bacino di laminazione del Torrente Timonchio, le indennità di esproprio e le somme dovute a seguito di cessione bonaria dei terreni interessati dalle opere saranno calcolate avuto riguardo al valore venale degli stessi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

delibera

1. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la DGR n. 1307 del 3 luglio 2012, nella parte in cui prevede l'estensione ai lavori di realizzazione del bacino del Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI), dell'Accordo di cui alla DGR n. 232 del 22 febbraio 2012, in materia di calcolo delle indennità espropriative;
2. Di stabilire che, per la realizzazione dei suddetti lavori, le indennità di esproprio e le somme dovute a seguito di cessione bonaria dei terreni interessati dalle opere vanno calcolate avuto riguardo al valore venale degli stessi.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. Di demandare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul BURVET.

[Torna al sommario](#)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2216 del 6 novembre 2012

**Azioni regionali per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e di tutela del patrimonio idrico: individuazione di alcune iniziative e progetti e loro affidamento a Veneto Acque S.p.A.***[Acque]*

Note per la trasparenza:

Nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela delle acque, vengono individuati alcuni progetti significativi per il raggiungimento, nel quadro della pianificazione di settore, degli obiettivi di qualità ambientale e tutela del patrimonio idrico. La realizzazione di queste iniziative e progetti viene affidata alla Veneto Acque S.p.A., sotto il coordinamento delle strutture regionali competenti.

Riferisce l'Assessore Maurizio Conte.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, la Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque, che sostituisce quasi interamente l'ormai datato Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Il nuovo Piano prevede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie in materia e dal D.Lgs. 152/2006, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

Nello specifico, il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Inoltre, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, Adige, Alto Adriatico e Po, il 24.02.2010 hanno provveduto ad adottare, ai sensi del D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.2009, n. 13, i Piani di Gestione per i distretti idrografici delle Alpi Orientali e Padano. Va sottolineato che i Piani di Gestione sono stati predisposti con la concreta e determinante collaborazione delle Regioni che hanno partecipato fattivamente ai lavori portando tutta la loro esperienza e conoscenza in materia.

Da quanto sopra si può evincere, da un lato, il ruolo significativo che l'Amministrazione regionale svolge nel perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e di tutela del patrimonio idrico, dall'altro come la materia sia in continua evoluzione e necessità di costanti e successivi studi e approfondimenti.

Il quadro normativo e pianificatorio in materia ambientale, derivante dalle varie Direttive Comunitarie di settore, è basato sul raggiungimento di specifici e precisi obiettivi di qualità ambientale e di tutela del patrimonio idrico entro precise scadenze. Ciò comporta la continua necessità di integrare il lavoro in corso, sia per la conoscenza e il monitoraggio delle varie situazioni, sia per la pianificazione e previsione delle strategie di intervento, in funzione degli avanzati e articolati obiettivi di qualità da conseguirsi nel 2015.

Pertanto, ancorché appena terminata l'attività di redazione del Piano di Tutela delle Acque e dei Piani di Gestione di Distretto, si ritiene necessario avviare una serie di iniziative e di progetti, tra i quali i più urgenti vengono di seguito illustrati.

**A. Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE.**

La Direttiva 91/271/CEE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, definisce l'agglomerato come un' "area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale" e regola il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane proprio sulla base del concetto di agglomerato.

La definizione di agglomerato viene ripresa dal D.Lgs. 152/2006, art. 74 comma 1, lettera n), nonché dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 107 del 5/11/2009.

Molte disposizioni di vari articoli del D.Lgs. 152/2006 e del Piano di Tutela delle Acque, in ottemperanza alla normativa comunitaria, fanno riferimento alla dimensione degli agglomerati.

Con deliberazione n. 3856 del 15 dicembre 2009, la Giunta regionale ha provveduto ad una prima individuazione degli agglomerati del Veneto; ora a distanza di oltre 3 anni dalla prima individuazione è necessario, anche su sollecitazione degli ATO, provvedere ad una loro revisione e aggiornamento.

Le azioni principali da attuare possono essere riassunte come qui di seguito.

1. Revisione degli agglomerati;
2. Determinazione del carico generato;
  - determinazione della componente civile del carico generato;
  - determinazione della componente industriale del carico generato;
  - calcolo dei carichi industriali potenziali;
  - calcolo dei carichi industriali in corpo idrico superficiale;
  - calcolo dei carichi industriali in pubblica fognatura;
3. Determinazione del carico servito e trattato;
4. Requisiti di collettamento per gli agglomerati;
5. Requisiti di trattamento per gli agglomerati.

Per l'esecuzione del progetto si può prevedere una spesa complessiva di € 270.000,00, cui si farà fronte con la sufficiente disponibilità del capitolo n. 50031 (Predisposizione di piani di tutela e salvaguardia ambientale inerenti il ciclo dell'acqua) del bilancio regionale 2012.

#### B. Acque sotterranee - caratterizzazione e individuazione inquinamenti storici

La problematica connessa con il superamento delle soglie normative delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee, tanto rilevante per gli aspetti sanitari e ambientali, riveste sicuramente anche importanza amministrativa - procedurale; nel corso di recenti incontri tecnici è emersa la necessità di omogeneizzare i comportamenti, in particolare differenziando la segnalazione in caso di eventi "storici", per i quali sono già sostanzialmente note presenza, dimensioni e concentrazioni, da quelli di nuova individuazione.

In particolare per quest'ultimi e solo per questi dovrà essere attivata la procedura di notifica ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006, che non deve limitarsi ad un atto amministrativo formale, ma deve essere accompagnata da approfondimenti scientifici mirati a contestualizzare il superamento delle concentrazioni, cercando per quanto già possibile, di attribuire un valore massimo di concentrazione, di delimitare l'area di interessamento etc.

Per gli inquinamenti storici noti, naturalmente la notifica non è necessaria e quindi non andrà predisposta.

Da qui l'importanza di giungere ad una caratterizzazione e una georeferenziazione per quanto più possibile di dettaglio delle contaminazioni storiche (almeno delle più significative).

Il lavoro, che in un primo momento potrà considerare solo le aree di pianura e solo successivamente potrà essere esteso anche alle zone collinari e montane, che come noto presentano generalmente minor rischio almeno per quanto attiene i microinquinanti, può essere schematizzato come qui di seguito:

1. Ricerca bibliografica, che potrà comprendere anche la ricerca sulle cronache, oltre che su documenti o pubblicazioni di carattere scientifico, proseguirà attraverso la selezione delle analisi disponibili delle acque sotterranee e la loro informatizzazione in banca dati;
2. definizione, base della ricostruzione idrogeologica delle aree interessate e delle analisi disponibili, della falda oggetto di inquinamento storico e se possibile dell'estensione dell'area (plume) di interesse;
3. georeferenziazione, perimetrazione e individuazione anche in profondità per i diversi acquiferi eventualmente presenti, degli inquinamenti storici e la restituzione grafica ad opportuna scala su carta tecnica regionale;
4. individuazione delle fonti di pressione eventualmente presenti e delle possibili cause degli inquinamenti rilevati.

Evidentemente potrà essere necessario il coinvolgimento, oltre che di ARPAV, di Enti di ricerca, Università, AATO, soggetti gestori di pubblici acquedotti, Consorzi di Bonifica, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, etc.

Per l'esecuzione del progetto si può prevedere una spesa complessiva di € 100.000,00, cui si farà fronte con la sufficiente disponibilità del capitolo n. 50031 (Predisposizione di piani di tutela e salvaguardia ambientale inerenti il ciclo dell'acqua) del bilancio regionale 2012.

I progetti in argomento vedono anche un coinvolgimento di ARPAV, ma per la parte di competenza regionale, in considerazione della particolare professionalità necessaria e del notevole lavoro da svolgere, stante anche la carenza di risorse umane, si ritiene opportuno, per lo svolgimento delle attività in parola, di avvalersi della Veneto Acque S.p.A.

Ciò tenuto conto che Veneto Acque S.p.A. è una società a capitale interamente detenuta dalla Regione del Veneto, il cui statuto esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla sua compagine societaria, prevedendo altresì un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi. Considerato, infine, che Veneto Acque S.p.A. ai sensi del proprio statuto svolge un'attività esclusivamente rivolta alla Regione del Veneto si ritiene di poter procedere all'affidamento in house dell'incarico in parola.

I rapporti tra Regione e Veneto Acque S.p.A. saranno regolati secondo quanto disposto dall'allegato schema di convenzione, Allegato A, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, nel quale all'articolo 9 la Società è chiamata al rispetto delle direttive di cui alla DGR n. 2951 del 14/12/2010 ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari".

Appare a questo proposito opportuno evidenziare che l'attività di collaborazione in oggetto, in armonia con quanto disposto con la recente DGR n. 672 del 17 aprile 2012, considerate le pressanti esigenze rappresentate dalle strutture regionali interessate e fatti comunque salvi i vincoli imposti dal D.L. n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, andrebbe legittimamente a costituire un valido presupposto in ordine alla necessità di motivare espressamente l'eventuale incremento, a vario titolo, di unità lavorative.

Si ritiene infine di incaricare il dirigente pro tempore della Direzione Geologia e Georisorse dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente atto, comprese le liquidazioni e la sottoscrizione delle convenzioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti i Decreti Legislativi 31.03.1998; n. 112, 18.08.2000, n. 267 e 03.04.2006, n. 152;

Viste le Leggi regionali 10.10.1989; n. 40, 10.6.1991; n. 12, 30.01.2004; n. 1 e 25.02.2005, n. 7;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009;

Vista la DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010;

Tenuto conto della sussistenza dei requisiti richiesti per configurare la Veneto Acque S.p.A. quale società in house della Regione del Veneto.

delibera

1. di incaricare, la Veneto Acque s.p.a. della realizzazione dei progetti “Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE” e “Acque sotterranee - caratterizzazione e individuazione inquinamenti storici”;
2. di quantificare in € 370.000,00 il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo per l’incarico di cui al precedente punto;
3. di approvare la convenzione, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, regolante i rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Acque s.p.a.;
4. di impegnare a favore di Veneto Acque S.p.A. la somma di € 370.000,00 (euro trecentosettantamila/00) a valere sul capitolo n. 50031 (Predisposizione di piani di tutela e salvaguardia ambientale inerenti il ciclo dell’acqua) del bilancio regionale 2012 che presentano sufficiente disponibilità;
5. si attesta, vista la documentazione agli atti d’ufficio, l’avvenuta riscossione della correlata posta in entrata;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare il dirigente pro tempore della Direzione Geologia e Georisorse dell’attività di controllo degli incarichi sopra indicati nonché dell’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione e la liquidazione dei compensi.
8. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione.

[Torna al sommario](#)



*Schema di convenzione*

Regione del Veneto – VENETO ACQUE S.p.A.

Realizzazione dei progetti denominati  
**“Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE” e “Acque sotterranee – caratterizzazione e individuazione inquinamenti storici”**

L'anno ....., addi ....., presso gli uffici regionali della Direzione Geologia e Georisorse, Calle Priuli, Cannaregio, 99, Venezia, sono presenti i signori:

- ....., domiciliato per la carica in Venezia, calle; Priuli Cannaregio 99, che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia Dorsoduro, 3901, c.f. 80007580279, P.IVA 02392630279, nella sua qualità di ....., a ciò autorizzato con deliberazione n. .... del .....
- ....., domiciliato per la carica in Venezia Mestre, via ....., che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza della Veneto Acque S.p.A., P.I. ...., nella sua qualità di .....

Si conviene e stipula quanto segue:

*Art.1 – Finalità e oggetto della presente convenzione*

La presente convenzione dà esecuzione alla deliberazione n. .... del .... con la quale la Giunta Regionale, in seguito denominata Regione, ha affidato alla Veneto Acque S.p.A., l'incarico di realizzare i progetti denominati **“Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE” e “Acque sotterranee – caratterizzazione e individuazione inquinamenti storici”** disciplinando i contenuti e le modalità di attuazione dei suddetti progetti.

*Art.2 – Progetto “Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE”*

Veneto Acque S.p.A. assicura l'esecuzione del progetto **“Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE”** che consiste nella:

1. Revisione degli agglomerati;
2. Determinazione del carico generato;
  - determinazione della componente civile del carico generato;
  - determinazione della componente industriale del carico generato;
  - calcolo dei carichi industriali potenziali;
  - calcolo dei carichi industriali in corpo idrico superficiale;
  - calcolo dei carichi industriali in pubblica fognatura;
3. Determinazione del carico servito e trattato;
4. Requisiti di collettamento per gli agglomerati;
5. Requisiti di trattamento per gli agglomerati.

Alla Direzione Geologia e Georisorse compete l'esercizio delle attività di controllo nell'attuazione dell'incarico nelle sue varie fasi, pertanto Veneto Acque S.p.A. dovrà attenersi alle indicazioni che le verranno fornite nel corso dei lavori dalla Direzione stessa.

Per lo svolgimento dell'incarico Veneto Acque S.p.A. può avvalersi di contratti di collaborazione a personale esterno, collaborazione da acquisirsi a norma di legge, che può anche operare presso la Direzione Geologia e Georisorse, questa metterà a disposizione gli spazi, gli strumenti di comunicazione e le

<b>ALLEGATO A alla</b> <b>DGR n. 2216 del 06</b>
---

attrezzature informatiche per lo svolgimento del progetto oltre a consentire l'utilizzo dei mezzi di trasporto disponibili presso la Direzione per gli eventuali sopralluoghi e missioni.

*Art. 3 – Progetto “Acque sotterranee – caratterizzazione e individuazione inquinamenti storici”*

Veneto Acque S.p.A. assicura l'esecuzione del progetto “Acque sotterranee – caratterizzazione e individuazione inquinamenti storici” che consiste nella:

1. Ricerca bibliografica, che potrà comprendere anche la ricerca sulle cronache, oltre che su documenti o pubblicazioni di carattere scientifico, proseguirà attraverso la selezione delle analisi disponibili delle acque sotterranee e la loro informatizzazione in banca dati;
2. definizione, base della ricostruzione idrogeologica delle aree interessate e delle analisi disponibili, della falda oggetto di inquinamento storico e se possibile dell'estensione dell'area (plume) di interesse;
3. georeferenziazione, perimetrazione e individuazione anche in profondità per i diversi acquiferi eventualmente presenti, degli inquinamenti storici e la restituzione grafica ad opportuna scala su carta tecnica regionale;
4. individuazione delle fonti di pressione eventualmente presenti e delle possibili cause degli inquinamenti rilevati.

Alla Direzione Geologia e Georisorse compete l'esercizio delle attività di controllo nell'attuazione dell'incarico nelle sue varie fasi, pertanto Veneto Acque S.p.A. dovrà attenersi alle indicazioni che le verranno fornite nel corso dei lavori dalla Direzione stessa.

Per lo svolgimento dell'incarico Veneto Acque S.p.A. può avvalersi di contratti di collaborazione a personale esterno, collaborazione da acquisirsi a norma di legge, che può anche operare presso la Direzione Geologia e Georisorse, questa metterà a disposizione gli spazi, gli strumenti di comunicazione e le attrezzature informatiche per lo svolgimento del progetto oltre a consentire l'utilizzo dei mezzi di trasporto disponibili presso la Direzione per gli eventuali sopralluoghi e missioni.

*Art. 4 – Tempi di espletamento*

L'incarico avrà durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il termine così stabilito potrà essere prorogato dall'Amministrazione regionale, previo apposito provvedimento, laddove si rendesse necessario per il completamento delle attività.

*Art. 5 – Prodotti forniti*

Al termine delle attività oggetto della presente convenzione per ognuno dei due progetti verranno forniti, in duplice copia e su supporto informatico riproducibile i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Eventuali elaborati grafici

In particolare i file forniti su supporto informatico dovranno avere estensione di uso comune tipo .doc, .xls, .dbf, .shp, ecc. oltre che una copia, ove applicabile, in formato .pdf.

*Art. 6 – Importo delle attività*

Per lo svolgimento dell'attività relative al progetto “Individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE” a Veneto Acque S.p.A., come specificato nella DGR n. .... del ....., è previsto un compenso economico, onnicomprensivo anche di eventuali oneri fiscali, di euro 270.000,00 (Duecentosettantamila/00) di cui euro 262.500,00 duecentosessantaduecinquecento/00) per lo svolgimento delle attività di progetto ed euro 7.500,00 settemilamilaecinquencento/00) per le spese accessorie, quali spese di missione del personale, acquisto di materiali e attrezzature necessarie per lo svolgimento del progetto, ecc.

Per lo svolgimento dell'attività relative al progetto “Acque sotterranee – caratterizzazione e individuazione inquinamenti storici” a Veneto Acque S.p.A., come specificato nella DGR n. .... del ....., è previsto un compenso economico, onnicomprensivo anche di eventuali oneri fiscali, di euro 100.000,00 (centomila/00) di cui euro 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento/00) per lo svolgimento delle

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2216 del 06**

attività di progetto ed euro 12.500,00 (dodicimilacinque/00) per le spese accessorie, quali acquisto di materiali e attrezzature necessarie per lo svolgimento del progetto, ecc.

*Art. 7 - Modalità di pagamento*

Il compenso a Veneto Acque S.p.A. per l'attività verrà erogato, previa presentazione di fattura e nulla osta della Direzione regionale Geologia e Georisorse, con le seguenti modalità:

**A) Svolgimento delle attività di progetto**

1. 20% dell'importo dei progetti, previa presentazione del programma delle attività per i due progetti;
2. sino al raggiungimento del 90% dell'importo dei progetti in tranches trimestrali pari al 10% dell'importo dei progetti, previa presentazione di un rapporto tecnico comprendente tutto quanto necessario per evidenziare i dati acquisiti e le elaborazioni effettuate;
3. il saldo al termine delle attività, previa presentazione degli elaborati conclusivi dei progetti.

**B) Spese accessorie**

Le spese accessorie saranno liquidate, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa in corrispondenza dei pagamenti di cui al punto 2 e 3.

Tali scadenze per la presentazione dei rapporti potranno subire proroghe in relazioni a particolari esigenze, previa autorizzazione del Dirigente regionale della Direzione Geologia e Georisorse.

Sono ad esclusivo carico di Veneto Acque S.p.A. tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, comprese le eventuali tasse di registro e di bollo.

Veneto Acque S.p.A. si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche.

*Art. 8 - Proprietà della documentazione*

Gli elaborati prodotti resteranno di piena proprietà della Regione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre in essi tutte le varianti soppressioni ed aggiunte che riterrà necessarie, o anche semplicemente opportune, senza che Veneto Acque S.p.A. possa opporre obiezione alcuna.

Il materiale documentale che Veneto Acque S.p.A. acquisirà presso le strutture regionali per lo svolgimento dell'incarico assume carattere di riservatezza a tutti gli effetti delle leggi vigenti in materia.

Veneto Acque S.p.A. si impegna a restituire detto materiale a conclusione dell'incarico.

Veneto Acque S.p.A. e la Regione considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.

*Art. 9 - Modalità di espletamento dell'incarico*

Veneto Acque S.p.A. è tenuta nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle direttive di cui alla DGR n. 2951 del 14/12/2010 ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari".

L'attività di collaborazione in oggetto, in armonia con quanto disposto con la DGR n. 672 del 17 aprile 2012, considerate le pressanti esigenze rappresentate dalle strutture regionali interessate e fatti comunque salvi i vincoli imposti dal D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, costituisce un valido presupposto in ordine alla necessità di motivare espressamente l'eventuale incremento, a vario titolo, di unità lavorative.

Veneto Acque S.p.A. potrà svolgere l'attività anche presso gli uffici regionali, in applicazione alle disposizioni impartite dalla Direzione regionale Geologia e Georisorse e si impegna a partecipare ad eventuali altre riunioni e sopralluoghi che verranno stabiliti dalla Regione, per l'esame e la discussione dei dati e delle informazioni reperite.

E' sola ed esclusiva responsabilità di Veneto Acque S.p.A. l'osservanza delle norme e delle altre disposizioni in vigore, o che possono intervenire nel corso della effettuazione delle prestazioni in argomento, relative al rapporto di lavoro con gli operatori e gli eventuali collaboratori interessati.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2216 del 06**

E' altresì posta a carico di Veneto Acque S.p.A. ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia del personale collaboratore eventualmente impiegato che a terzi, nonché per ogni danno che venga arrecato, durante lo svolgimento del lavoro, a beni pubblici e privati. Alla Regione non può in nessun caso essere attribuita responsabilità per infortuni a persone, danni materiali o controversie che possano verificarsi nel corso dell'attività.

*Art. 10 - Controlli*

La Regione si riserva di controllare, per il tramite della Direzione Civile Geologia e Georisorse, l'attività conseguente al presente incarico nonché di dare tutte le disposizioni che ritenesse eventualmente necessarie durante lo svolgimento dell'attività stessa.

Nell'ambito delle funzioni di controllo la Regione, tramite la struttura di cui al precedente capoverso, potrà portare variazioni ed integrazioni all'oggetto dell'incarico al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per il Contraente motivo per rivendicare maggiori o diversi compensi.

*Art. 11 - Inadempienze*

In caso di gravi inadempienze da parte di Veneto Acque S.p.A. la Regione, senza l'obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che Veneto Acque S.p.A. possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spesa, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale eseguita.

*Art. 12 – Efficacia del contratto*

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese a carico del richiedente ed è esente da imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i.

La presente convenzione, redatta in duplice copia, ad uso della Regione e di Veneto Acque S.p.A. viene letta, confermata e sottoscritta.

La presente convenzione, dattiloscritta in numero di ... (...) fogli, è composta da numero 12 (dodici) articoli.

REGIONE DEL VENETO

VENETO ACQUE S.P.A.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2217 del 6 novembre 2012

**Classificazione delle acque lagunari ai fini della loro utilizzabilità negli stabilimenti ittici. (art.80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).**

[Acque]

Note per la trasparenza:

A seguito di campionamenti condotti dall'ARPAV, viene approvata la classificazione delle acque lagunari ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 152/2006, ai fini della utilizzabilità negli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca del comune di Chioggia, secondo quanto stabilito con dgr n. 3906/2005, previo parere favorevole espresso dal competente Servizio dell'Az. ULSS n. 14 di Chioggia sulla qualità dell'acqua al punto d'uso, in attuazione del D.Lgs. 31/2001 (salvo i parametri caratteristici dell'acqua di mare).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 3906 del 13 dicembre 2005 la Giunta regionale ha autorizzato, in attuazione della L.15 marzo 1997, n. 59 e in particolare dell'art. 114 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca in possesso di riconoscimento CE, all'utilizzo delle acque salmastre della laguna di Venezia, in via provvisoria, secondo determinate prescrizioni, tra le quali in particolare subordinando il giudizio di utilizzabilità alla classificazione delle acque grezze, ossia prima di qualsiasi trattamento, almeno in categoria A3, di cui all'art.80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che prevede per la loro utilizzazione un preventivo "trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione."

L'acqua utilizzata viene pertanto captata dalla laguna e resa idonea all'utilizzo attraverso impianti di depurazione, affinazione, disinfezione; ciò consente di non dover riprodurre artificialmente la percentuale di salinità dell'acqua e secondariamente di poter sfruttare la composizione in microelementi presente nell'habitat naturale del mollusco. In questo modo si assicura che siano mantenute inalterate le proprietà del prodotto appena pescato.

Con decreto del dirigente della direzione Ambiente n. 3 del 18 gennaio 2010, è stata approvata la classificazione delle acque del bacino di Chioggia della laguna di Venezia, sulla base dei dati del monitoraggio attuato da ARPAV nel periodo 2008 - 2009 ai sensi del D.Lgs.152/2006; l'ubicazione dei punti di prelievo, prossimi alle opere di presa, e la relativa classificazione sono qui di seguito riportati.

Numero stazione/ descrizione	Coordinate (WGS 84)		Classificazione
	Nord	Est	
500/Canale novissimo-c/o captazione impianto di potabilizzazione	45°13'19,20"	012°12'38,40"	Conforme
510/Canale S.Domenico interno-tratto a nord tra le captazioni-punto mediano della sezione canale	45°13'16,51"	012°16'58,11"	Conforme
520/Canale S.Domenico esterno	45°13'11,76"	012°17'02,04"	Conforme
530/Lusenzo-canaletta della Cava	45°12'41,10"	012°16'29,80"	Non conforme
540/Canale Fossetta	45°11'43,71"	012°16'45,37"	Conforme
550/Canale Lombardo	45°11'06,24"	012°16'16,55"	Conforme

Dalla classificazione si evince quindi che 5 dei 6 punti indagati, hanno presentato condizioni di qualità tali da essere classificati almeno nella classe A3 di cui all'art.80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il punto n. 530 è risultato invece non classificabile in A3 e quindi non idoneo al prelievo, in quanto il 75% dei campioni esaminati sono risultati non conformi per più parametri chimici e/o batteriologici, come risulta dai dati analitici depositati presso ARPAV e la struttura regionale competente.

A seguito dei risultati della classificazione su esposti, l'ULSS n. 14 ha emesso il decreto n. 1937 del 2.02.2010 di revoca del nulla osta prot. n. 331/V del 15.03.2007 alla captazione dell'acqua lagunare dall'opera di presa prossima al punto di monitoraggio n. 530 per il prelievo dell'acqua destinata all'utilizzo nello stabilimento Blumar/IT 2936 e il Magistrato alle Acque con provvedimento n. 407 del 23.02.2010 ha sospeso l'autorizzazione alla derivazione d'acqua lagunare e scarico reflui n. 3208 del 13.12.2007.

A seguito di quanto su esposto la ditta Blue Sails S.r.l, alla quale è stato volturato l'Approval Number CEIT2936 già della Blumar S.r.l. con decreto prot. 17952 del 26 ottobre 2010 dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, con note del 11.04.2011 e del 11.07.2012, ha chiesto la classificazione delle acque lagunari antistanti il proprio stabilimento e prossime all'opera di presa di nuova ubicazione rispetto al punto precedente (n. 530) classificato non idoneo.

Con più note, agli atti della direzione regionale competente, e a seguito di incontri convocati dalla Regione per definire gli aspetti tecnico amministrativi della questione, inoltre, i titolari degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca in possesso di riconoscimento CE, autorizzati all'utilizzo delle acque salmastre della laguna di Venezia, in via provvisoria, ai sensi della citata dgr n. 3906 del 13 dicembre 2005, in considerazione dell'ormai ampia base di dati analitici disponibili, hanno chiesto autorizzazione in via definitiva ai prelievi e all'utilizzo dell'acqua nei loro stabilimenti.

Considerato il tempo trascorso dalla decisione della Giunta regionale e nel dare atto che dai controlli effettuati dall'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia sulle acque all'uscita degli impianti di trattamento, prima del loro utilizzo, alla Direzione regionale competente in materia di Tutela delle Acque non sono mai state evidenziate criticità, prima di considerare la possibilità di autorizzare in via definitiva l'utilizzo delle acque di laguna, fatti salvi naturalmente i successivi periodici previsti controlli di qualità e le conseguenti verifiche del permanere nel tempo dell'idoneità al loro utilizzo, si è ritenuto necessario procedere ad una ulteriore verifica analitica sulla qualità dell'acqua grezza attinta, con relativi oneri di campionamento e analitici a carico delle ditte che hanno aderito all'iniziativa; consentendo una verifica, in accordo con ARPAV, di tutti quei parametri ritenuti più significativi quali indicatori di qualità delle acque in tutti i punti individuati dalle coordinate WGS 84 di cui alla tabella precedente, con ovvia esclusione del punto n. 530 di cui si è detto, per il quale è stata individuata una nuova ubicazione e sono state ripetute le analisi per la necessaria ri-classificazione di cui sopra.

Con nota n. 94879 del 16 agosto 2012, l'ARPAV ha trasmesso la "Proposta di classificazione delle acque della laguna di Venezia - bacino di Chioggia destinate all'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici interessati, sulla base dei risultati del monitoraggio svolto da ARPAV nel periodo giugno 2011 - maggio 2012, ai fini della loro classificazione ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza, allegato 2, sezione A)", Allegato A e parte integrante della presente deliberazione.

Dalle analisi dell'ARPAV e dalla relativa classificazione risulta che tutte le acque esaminate prelevate dalle stazioni n. 500, 510, 520, 530 (di nuova ubicazione), 540, 550, hanno presentato conformità alla classe A3 e pertanto "possono essere autorizzate in via definitiva, all'utilizzo da parte degli stabilimenti dei prodotti ittici interessati".

Per quanto sopra esposto è pertanto necessario approvare il documento ARPAV, Allegato A alla presente deliberazione, con la nuova classificazione; su tale base potrà essere possibile mantenere le autorizzazioni in essere e anche eventualmente autorizzare in via definitiva il prelievo delle acque grezze di laguna per utilizzo negli stabilimenti di lavorazione prodotti ittici, previo trattamento e previo parere favorevole espresso dal competente Servizio dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia sulla qualità dell'acqua al punto d'uso, in attuazione del D.Lgs. n. 31/2001 (salvo i parametri caratteristici dell'acqua di mare), fermo restando gli esiti dei successivi periodici controlli analitici di legge.

La classificazione delle acque di cui sopra sarà trasmessa all'Azienda ULSS n. 14 per i provvedimenti di competenza, che potranno dunque, come già detto, eventualmente contemplare anche l'autorizzazione definitiva al prelievo delle acque grezze di laguna per utilizzo negli stabilimenti di lavorazione prodotti ittici, a parziale modifica di quanto previsto dalla già citata DGR n. 3906 del 13 dicembre 2005.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la deliberazione n. 3906 del 13 dicembre 2005;

Vista la L.15 marzo 1997, n. 59 e in particolare dell'art. 114;

Visti i DD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e 3 aprile 2006, n. 152

Visto il decreto del dirigente della direzione Ambiente n. 3 del 18 gennaio 2010;

Visti il decreto n. 1937 del 2.02.2010 dell'ULSS n. 14; il provvedimento n. 407 del 23 febbraio 2010 del Magistrato alle Acque di Venezia; e il decreto prot. 17952 del 26 ottobre 2010 dell'ULSS n. 14;

#### delibera

1. di approvare la classificazione, proposta dall'ARPAV, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, delle acque della laguna di Venezia destinate all'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici;
2. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse alla trasmissione del presente atto all'Azienda ULSS n. 14 per i provvedimenti di competenza ai sensi del D.Lgs n. 31/2001 e relative linee guida regionali.
3. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse alla trasmissione del presente atto all'Unità di Progetto Veterinaria, per l'eventuale parziale modifica dalla già citata D.G.R.V. n. 3906 del 13 dicembre 2005 per gli aspetti riguardanti l'autorizzazione definitiva al prelievo delle acque grezze di laguna per utilizzo negli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione.



Agenzia Regionale per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale del Veneto

## RELAZIONE

Proposta di classificazione delle acque della laguna di Venezia - bacino di Chioggia destinate all'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici interessati, sulla base dei risultati del monitoraggio svolto da ARPAV nel periodo giugno 2011-maggio 2012, ai fini della loro classificazione ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza, allegato 2, sezione A).

A cura di:

Direzione Area Tecnico-Scientifica

Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari

Padova, ottobre 2012

ALLEGATO A alla Dgr n. 2217 del 06		
---------------------------------------	--	--

## 1. Introduzione

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 13 dicembre 2005, recante "Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.531: Attuazione Direttiva 91/493/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Disciplina igienico sanitaria riguardante gli attingimenti di acqua salmastra dalla Laguna di Venezia, a scopo alimentare, in stabilimenti ittici riconosciuti", venivano autorizzati, *in via provvisoria*, alcuni stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca già in possesso di riconoscimento (CE), all'utilizzo di acqua salmastra dalla Laguna di Venezia, con alcune prescrizioni tra le quali quella che le acque debbano essere classificate almeno nella categoria A3 di cui alla tabella 1/A del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza, allegato 2, sezione A).

Con Decreto Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 3 del 18 gennaio 2010, su proposta di ARPAV-Direzione Tecnico-Scientifica del giugno 2009 e formulata sulla base dei risultati del monitoraggio svolto nel periodo marzo 2008-febbraio 2009, venivano classificate come conformi alla categoria A3 le acque antistanti le seguenti zone;

- Canale Novissimo: presso presa impianto Ditta Pescamar CE IT 538 (stazione 500);
- Canale S. Domenico interno: presso presa impianto Ditta Nuova Belpesca CE IT 2073, P.Q.F. CE IT 2848 e Blupesca CE IT 94 (stazione 510);
- Canale S. Domenico esterno: presso presa impianto Ditta La Seppia del Re CE IT 2899 (stazione 520);
- Canale Fossetta: presso presa impianto Ditta Pergamar CE IT 96 (stazione 540);
- Canale Lombardo: presso presa impianto Ditta Clodiafrigo CE IT 97(stazione 550).

Con lo stesso provvedimento veniva classificata come non conforme alla categoria A3 la zona relativa alla canaletta della Cava: presso presa impianto Ditta Blumar CE IT 2936.

La Direzione Regionale Geologia e Georisorse con nota del 1 aprile 2011 invitava ARPAV a predisporre un controllo analitico delle acque classificate almeno in categoria A3, per una loro ulteriore verifica al fine di consentire alla Regione di continuare autorizzare, anche se del caso in via definitiva, all'utilizzo dell'acqua salmastra per le finalità delle Ditte interessate.

In un incontro tecnico tenutosi il 28 aprile 2011 presso la sede di ARPAV in Venezia-Mestre venivano definite tra ARPAV (Dipartimento e Servizio Laboratorio Provinciale di Venezia) e AULSS 14 di Chioggia (Servizio Veterinario), le modalità di esecuzione del monitoraggio (5 punti – zone classificate conformi alla classe A3 - da controllare con cadenza mensile da giugno a settembre e con un pannello analitico "ridotto" e ciò in accordo anche con la competente Direzione Regionale). Inoltre veniva chiarito che in corrispondenza della stazione 540 riferita alla ditta Pergamar attingono anche le Ditte Davimar CE IT 1184 e Euroittica CE IT 2900 (successivamente è stato comunicato che riguardo al canale S. Domenico esterno le Ditte interessate sono oltre che La seppia del Re anche Padana Pesca CE IT 523) mentre per la classificazione ex novo della nuova stazione 530 riferita alla ditta Blue Sails e posta in laguna di Lusenzo-zona compresa tra canale S. Domenico interno e canale Lombardo esterno (a circa 120 metri dalla presa d'attingimento dell'impianto di potabilizzazione dell'ex ditta Blumar) si attueranno specifici controlli per almeno un anno (presumibilmente a partire dal mese di giugno 2011) e con un pannello analitico "completo" ossia come da legge.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2217 del 06		
---------------------------------------	--	--

Come concordato nell'incontro di cui sopra i risultati del monitoraggio sono stati inoltrati da ARPAV-Servizio Laboratorio Provinciale di Venezia alla Regione-Direzione Geologia e Georisorse, AULSS 14-Servizio Veterinario e Ditte interessate.

Con nota della Direzione Regionale Geologia e Georisorse del 4 maggio 2011 prot. n. 213635 E.420 veniva richiesto all'ARPAV (Dipartimento e Servizio Laboratorio Provinciali di Venezia) di procedere alla classificazione delle acque della zona laguna di Lusenzo come richiesto alla stessa Direzione dalla Ditta Blue Sails con nota dell'11 aprile 2011 e successiva nota dell'11 luglio 2012.

## ***2. Risultati del monitoraggio delle acque della laguna di Venezia-bacino di Chioggia attuato da ARPAV nel periodo luglio-novembre 2011 (stazioni 500-510-520-540-550), ai fini della loro classificazione definitiva***

Di seguito vengono presentati i risultati del monitoraggio svolto nel periodo luglio-novembre 2011 da ARPAV (Dipartimento e Servizio Laboratorio Provinciali di Venezia) nelle previste 5 zone della laguna di Venezia-bacino di Chioggia.

### Punto n. 500 (canale Novissimo c/o presa impianto ditta Pescamar CE IT 538)

Nel periodo dal 18 luglio al 8 novembre 2011 sono stati prelevati ed esaminati 4 campioni di acqua e tutti hanno presentato conformità (100%) ai valori limite della classe A3 per i parametri indagati.

Con riferimento alle percentuali di conformità dei campioni richieste (95% rispetto ai valori imperativi e 90% rispetto ai valori guida), non risultano difformità per i parametri.

Pertanto il punto n. 500 è da ritenersi **conforme** ai criteri di qualità previsti per la classe A3 di cui alla tabella 1/A del D.Lgs. n. 152/2006 (parte terza, allegato 2 - sezione A).

### Punto n. 510 (canale S.Domenico interno-riferimento c/o presa impianto ditte Nuova Belpesca CE IT 2073, P.Q.F. CE IT 2848 e Blupesca CE IT 94)

Nel periodo dal 18 luglio al 8 novembre 2011 sono stati prelevati ed esaminati 4 campioni di acqua e tutti hanno presentato conformità (100%) ai valori limite della classe A3 per i parametri indagati.

Con riferimento alle percentuali di conformità dei campioni richieste (95% rispetto ai valori imperativi e 90% rispetto ai valori guida), non risultano difformità per i parametri.

Pertanto il punto n. 510 è da ritenersi **conforme** ai criteri di qualità previsti per la classe A3 di cui alla tabella 1/A del D.Lgs. n. 152/2006 (parte terza, allegato 2 - sezione A)

### Punto n. 520 (canale S.Domenico esterno – c/o presa impianto ditte La seppia del Re Ce It 2899 e Padana Pesca CE IT 523)

Nel periodo dal 18 luglio al 8 novembre 2011 sono stati prelevati ed esaminati 4 campioni di acqua e tutti hanno presentato conformità (100%) ai valori limite della classe A3 per i parametri indagati.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2217 del 06		
---------------------------------------	--	--

Con riferimento alle percentuali di conformità dei campioni richieste (95% rispetto ai valori imperativi e 90% rispetto ai valori guida), non risultano difformità per i parametri.

Pertanto il punto n. 520 è da ritenersi **conforme** ai criteri di qualità previsti per la classe A3 di cui alla tabella 1/A del D.Lgs. n. 152/2006 (parte terza, allegato 2 - sezione A)

Punto n. 540 (canale Fossetta – c/o presa impianto ditte Pergamar CE IT 96, Davimar CE IT 1184 e Euroittica CE IT 2900)

Nel periodo dal 18 luglio al 8 novembre 2011 sono stati prelevati ed esaminati 4 campioni di acqua e tutti hanno presentato conformità (100%) ai valori limite della classe A3 per i parametri indagati.

Con riferimento alle percentuali di conformità dei campioni richieste (95% rispetto ai valori imperativi e 90% rispetto ai valori guida), non risultano difformità per i parametri.

Pertanto il punto n. 540 è da ritenersi **conforme** ai criteri di qualità previsti per la classe A3 di cui alla tabella 1/A del D.Lgs. n. 152/2006 (parte terza, allegato 2 - sezione A)

Punto n. 550 (canale Lombardo – c/o presa impianto ditta Clodiafrigo Ce IT 97)

Nel periodo dal 18 luglio al 8 novembre 2011 sono stati prelevati ed esaminati 4 campioni di acqua e tutti hanno presentato conformità (100%) ai valori limite della classe A3 per i parametri indagati.

Con riferimento alle percentuali di conformità dei campioni richieste (95% rispetto ai valori imperativi e 90% rispetto ai valori guida), non risultano difformità per i parametri.

Pertanto il punto n. 550 è da ritenersi **conforme** ai criteri di qualità previsti per la classe A3 di cui alla tabella 1/A del D.Lgs. n. 152/2006 (parte terza, allegato 2 - sezione A).

Riassumendo, si registra la situazione illustrata nel prospetto seguente:

LAGUNA DI VENEZIA	Stazione	Stazione	Stazione	Stazione	Stazione
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

ALLEGATO A alla Dgr n. 2217 del 06		
---------------------------------------	--	--

Bacino di Chioggia					
Data di campionamento	500	510	520	540	550
18 luglio 2011	Conforme (*)				
12 settembre 2011	Conforme (*)				
10 ottobre 2011	Conforme (*)				
08 novembre 2011	Conforme (*)				

N° Campioni Esaminati	4	4	4	4	4
N° Campioni Favorevoli	4	4	4	4	4
% Campioni Favorevoli	100	100	100	100	100
N° Campioni Sfavorevoli	0	0	0	0	0
% Campioni Sfavorevoli	0	0	0	0	0

Legenda: (\*) alla Classe A3 (valori imperativo e guida)

Dal prospetto di cui sopra risulta che tutte le zone acquee indagate hanno presentato nel periodo luglio-novembre 2011 condizioni di qualità tali da rientrare nella classe A3, confermando quindi la classificazione "provvisoria" (basata sui risultati del monitoraggio svolto da ARPAV nel periodo marzo 2008-febbraio 2009) di cui al Decreto Regionale n. 3/2010.

### **3. Risultati del monitoraggio delle acque della laguna di Venezia-bacino di Chioggia attuato da ARPAV nel periodo giugno 2011-maggio 2012 (stazione 530), ai fini della loro classificazione ex novo**

Di seguito vengono presentati i risultati del monitoraggio svolto nel periodo giugno 2011-maggio 2012 da ARPAV (Dipartimento e Servizio Laboratorio Provinciali di Venezia) nella zona della laguna di Venezia-bacino di Chioggia (laguna di Lusenzo).

#### Punto n. 530 (laguna di Lusenzo - tra canale S. Domenico interno e canale Lombardo esterno -c/o presa impianto ditta Blue Sails CE IT 2936)

Nel periodo dal 27 giugno 2011 al 8 maggio 2012 sono stati prelevati ed esaminati 12 campioni di acqua e tutti hanno presentato conformità (100%) ai valori limite della classe A3 per i parametri indagati.

Con riferimento alle percentuali di conformità dei campioni richieste (95% rispetto ai valori imperativi e 90% rispetto ai valori guida), non risultano difformità per i parametri.

Pertanto il punto n. 530 è da ritenersi **conforme** ai criteri di qualità previsti per la classe A3 di cui alla tabella 1/A del D.Lgs. n. 152/2006 (parte terza, allegato 2 - sezione A).

Riassumendo, si registra la situazione illustrata nel prospetto seguente:

<b>LAGUNA DI VENEZIA Bacino di Chioggia</b>	Stazione
---	----------

ALLEGATO A alla Dgr n. 2217 del 06		
---------------------------------------	--	--

Data di campionamento	530
27 giugno 2011	Conforme (*)
18 luglio 2011	Conforme (*)
29 agosto 2011	Conforme (*)
12 settembre 2011	Conforme (*)
10 ottobre 2011	Conforme (*)
08 novembre 2011	Conforme (*)
12 dicembre 2011	Conforme (*)
23 gennaio 2012	Conforme (*)
21 febbraio 2012	Conforme (*)
21 marzo 2012	Conforme (*)
19 aprile 2012	Conforme (*)
07 maggio 2012	Conforme (*)

N° Campioni Esaminati	12
N° Campioni Favorevoli	12
% Campioni Favorevoli	100
N° Campioni Sfavorevoli	0
% Campioni Sfavorevoli	0

Legenda: (\*) alla Classe A3 (valori imperativo e guida)

Dal prospetto di cui sopra risulta che la zona acquea indagata ha presentato nel periodo giugno 2011-maggio 2012 condizioni di qualità tali da rientrare nella classe A3.

#### 4. Considerazioni conclusive

Per quanto sopra illustrato risulta che tutte le acque esaminate da ARPAV nel periodo giugno 2011-maggio 2012 (laguna di Venezia – bacino di Chioggia – stazioni 500-510-520-530-540-550) hanno presentato conformità alla classe A3 e pertanto possono essere autorizzate, anche se del caso in via definitiva, all'utilizzo da parte degli stabilimenti dei prodotti ittici interessati.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2218 del 6 novembre 2012

**Ditta C.G.A. S.c.a.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "BALLARDIN", sita in comune di Malo (VI) - Variante in ampliamento. (L.R. 44/1982).**

*[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'autorizzazione ad coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "BALLARDIN" in Comune di Malo (VI), in variante ed ampliamento rispetto al progetto già autorizzato.

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);

2. di autorizzare la ditta C.G.A. S.c.a.r.l. (C.F. 00898570247), con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "BALLARDIN" in Comune di Malo (VI), individuata con linea di perimetro blu (area già autorizzata con DGRV n. 2456/2008) e rossa (area in ampliamento a cielo aperto) nella planimetria catastale in scala 1:2.000 contenuta nella tavola 1 (Inquadramento cartografico) della documentazione di progetto acquisita al prot. 91399 in data 17.02.2010 ed in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 3) e con le prescrizioni sotto indicate;

3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati:

a. documenti acquisiti al prot. 682019 del 19.10.2004:

- Relazione tecnica;
- Tav. D1 - Progetto di ricomposizione ambientale - planimetria;
- Tav. E1 - Progetto di ricomposizione ambientale - sezioni;

a. piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 260788 del 5.06.2012 integrato con l'indagine ambientale acquisita al prot. 276712 del 14.06.2012;

4. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione nella cava "BALLARDIN" in via principale è costituito da "argilla per laterizi", per un volume pari a mc 9.400 rispetto allo stato di fatto presentato in progetto;

5. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 2642 del 30.09.2002;

6. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2014;

7. di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 125.642,65 (centoventicinquemila-seicentoquarantadue/65), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b. stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Malo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

c. mantenere con le nuove escavazioni la fascia di rispetto di cui alla lettera d) dell'art. 44 della L.R. 44/1982;

d. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cantiere con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo e realizzando la parte della recinzione verso la capezzagna occidentale ad una distanza tale da garantire comunque il transito degli automezzi agricoli sulla stessa;

e. rispettare con le escavazioni la distanza di m 6 dall'asse della condotta idrica e non superare l'inclinazione di 45° dall'orizzontale delle scarpate durante le operazioni di scavo;

f. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava come autorizzata e riutilizzarlo soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;

g. realizzare il collegamento funzionale con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

h. assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;

- i. sagomare le scarpate finali di cava con angolo rispetto all'orizzontale non superiore a 15°;
- j. utilizzare, per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale autorizzata, ad integrazione dei materiali associati di cava, materiali provenienti dall'esterno e costituiti da terre da scavo purché le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero inferiori a valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo
- k. concordare con l'amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre ad eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;
  - 8. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato come individuato alla lettera b) del precedente punto 3), dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  - 9. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  - 10. di riservarsi espressamente, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
  - 11. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 7 lettera a) del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2642/2002, per l'importo di € 125.642,65 (polizza fideiussoria PT0604802 della Atradius - Società Italiana Cauzioni- S.p.a. in data 19.01.2009- bolletta n. 23319 del 27.07.2010) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
  - 12. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  - 13. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 300,00 (trecento/00) e di dare atto che la ditta ha già provveduto a versare tale somma a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
  - 14. di fare obbligo alla ditta titolare delle autorizzazioni di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
  - 15. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Malo e alla Provincia di Vicenza;
  - 16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
  - 17. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  - 18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  - 19. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
  - 20. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

Allegati (*omissis*)

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2219 del 6 novembre 2012

**Nomina del nuovo rappresentante della Regione Veneto con funzione di Presidente della “Commissione per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue”.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

Nomina del nuovo rappresentante della Regione Veneto con funzione di Presidente della “Commissione per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di termovalorizzazione di Ca’ del Bue” sulla base di quanto stabilito nella precedente DGR n. 1234 del 8/05/2007.

L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 1824 del 13/06/2006 la Giunta regionale ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente di effettuare un’indagine sulle problematiche di tipo tecnico-organizzative presenti negli impianti di incenerimento e/o recupero energetico del Veneto.

Preso atto dei contenuti della suddetta indagine e riconosciuta la valenza degli approfondimenti effettuati in ordine alle problematiche presenti negli impianti di competenza regionale, con successivo provvedimento n. 1234 del 8/05/2007, la Giunta regionale ha stabilito che gli uffici della Direzione regionale Tutela Ambiente, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell’ARPAV, provvedano ad aggiornare detto strumento con cadenza di norma annuale e ha nel contempo incaricato la Società Agsm Verona Spa di attivare una apposita “Commissione per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue”.

Il medesimo provvedimento ha inoltre stabilito che l’Amministrazione regionale deve nominare, in propria rappresentanza, su indicazione dell’Assessore all’Ambiente, il Presidente della Commissione di cui sopra, che dovrà essere persona esperta della materia e avrà funzioni di coordinamento.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 6/06/2007, su indicazione dell’Assessore all’Ambiente è stato pertanto conferito l’incarico di Presidente della citata “Commissione per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue” al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente.

Considerati gli effetti della sostanziale riorganizzazione della struttura regionale di riferimento nel frattempo determinatasi, si intravede ora la necessità di provvedere alla sostituzione del Dirigente all’epoca incaricato del suddetto ruolo individuando altra figura dirigenziale con specifica e peculiare competenza in grado di svolgere il delicato ruolo sopra raffigurato.

Fatte le opportune e dovute valutazioni, appare pertanto opportuno procedere alla nomina dell’Ing. Roberto Morandi, Dirigente dell’Unità Complessa Atmosfera, quale nuovo rappresentante della Regione Veneto con funzione di Presidente della “Commissione per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue”, rilevando a proposito che il suddetto Dirigente risulta essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti.

Tenuto in debito conto dell’elevato grado di responsabilità, autonomia ed indipendenza che contraddistingue l’incarico in parola, appare infine appropriato prevedere che il corrispondente compenso sia attribuito da parte della Società Agsm Verona Spa in deroga al regime giuridico dell’”omnicomprensività” ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’Allegato A della DGR n. 1631 del 26 maggio 2004, come modificata con DGR n. 1073 del 21 aprile 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la DGR n. n. 1824 del 13/06/2006;

Vista la DGR n. 1234 del 8/05/2007 e relativo allegato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 6/06/2007;

Vista DGR n. 1631 del 26 maggio 2004, come modificata con DGR n. 1073 del 21 aprile 2009.

delibera

1. di nominare l’Ing. Roberto Morandi quale rappresentante della Regione Veneto con funzione di Presidente della “Commissione per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue”, che risulta essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti;
2. di prevedere che il corrispondente compenso sia integralmente a carico della Società Agsm Verona Spa e che sia altresì attribuito in deroga al regime giuridico dell’”omnicomprensività” (art. 12, comma 4, dell’Allegato A della DGR n. 1631 del 26 maggio 2004, come modificata con DGR n. 1073 del 21 aprile 2009), tenuto conto dell’elevato grado di responsabilità, autonomia ed indipendenza che contraddistingue l’incarico in parola;
3. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente dell’esecuzione del presente atto, provvedendo, tra l’altro, alla trasmissione del presente provvedimento al titolare della nomina in oggetto, Ing. Roberto Morandi;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agsm Verona Spa, Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2220 del 6 novembre 2012

**Proponente: De Pizzol Mauro - Progetto per il rinnovo della concessione idraulica con potenziamento della minicentrale idroelettrica Schiucaz sul torrente Tesa - Comune di localizzazione: Pieve d'Alpago (BL) - Procedura di V.I.A., approvazione e autorizzazione per la costruzione e l'esercizio (L.R. 10/1999, D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, D.G.R. 1000/2004, D.G.R. 2100/2011, DGR 253/2012)**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si esprime il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il progetto e si rilascia contestualmente l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio per un nuovo impianto idroelettrico ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 6 aprile 2004 n. 1000, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione competente in materia di V.I.A. la procedura contestuale di approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento per le derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, per il tramite della Commissione V.I.A. integrata dai Dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti.

In data 16/04/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta De Pizzol Mauro C.F. DPZMRA68S22A757Q con sede in via dei Molini n. 4 a Pieve d'Alpago (BL) domanda di giudizio di compatibilità ambientale, approvazione e autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 10/99 e della D.G.R. 1000/2004, acquisita con prot. n. 216037/45.07.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'unità complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare in data 18/3/2009 sul quotidiano "Corriere del Veneto" e in data 22/4/2009 sul "Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, e presso il Comune di Pieve d'Alpago (BL). Il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 5/5/2009 presso la sala Consiliare del Palazzo Municipale di Pieve d'Alpago.

L'unità periferica Genio civile di Belluno ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 28 del 3/4/2009 la domanda di piccola derivazione d'acqua sul Torrente Tesa, per eventuali domande in concorrenza o opposizioni.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 16 della L.R. 10/1999 e s.m.i., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il 27/10/2009 con nota prot. reg. 595505/45.06 la ditta De Pizzol Mauro ha presentato agli uffici competenti integrazioni spontanee a titolo di varianti al progetto non sostanziali, in seguito alla modifica del percorso del canale di scarico, per motivi di disponibilità dei mappali.

In data 27/11/2009 prot. reg. 615388/45.07 l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione ha espresso, per il tramite dell'Genio civile di Belluno, parere non favorevole all'impianto.

Il 1/3/2010 con nota prot. reg. 111769/45.07 il proponente ha presentato agli uffici competenti ulteriori integrazioni spontanee a titolo di varianti al progetto non sostanziali, in ottemperanza alle richieste della citata Autorità di Bacino, la quale, di conseguenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni prot. 446 / B .4.11/2 del 30/4/2010.

A seguito di ricezione da parte dell'ARPAV di Belluno delle osservazioni sulla validazione del Deflusso Minimo Vitale sotto il profilo qualitativo del 13/7/2010 prot. 85821/10 e del 6/10/2010 prot. 21035, il Genio civile di Belluno ha effettuato i controlli per l'aspetto quantitativo del DMV, esprimendo parere positivo il 27/10/2010 con nota prot. 563214.

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. risultava decaduta sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con DGR n. 274 del 15/03/2011.

In data 20/10/2011 il nuovo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo di ricognizione.

In data 21/12/2011 con nota prot. 594349/630157 è pervenuto dalla Direzione Regionale Ministero Beni Culturali e Paesaggistici parere favorevole al progetto, assorbente i rispettivi pareri favorevoli degli uffici di zona della Sovrintendenza beni architettonici e paesaggistici e di quella archeologica del Veneto.

Il 24/1/2012 con nota prot. 35142/63.01.07 la ditta De Pizzol chiede il ritiro dalla domanda di VIA ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, per poter ricorrere alla procedura autorizzativa semplificata.

L'8/2/2012 con successiva nota prot. 61830/63.01.07 la ditta De Pizzol chiede la riattivazione della procedura di VIA ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99.

In data 16/2/2012 prot. 76173/630157, la ditta De Pizzol ha presentato ulteriori modifiche non sostanziali al progetto, inerenti i rivestimenti in pietra e la forma del canale di scarico.

Il 16/2/2012 sono state consegnate anche le integrazioni richieste con nota prot. 603765/E.410.01.1 del 28/12/2012, inerenti l'adeguamento alle prescrizioni del DM 10/9/2010 "linee guida per l'autorizzazione impianti alimentati da fonti rinnovabili", a seguito di quanto stabilito dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2100/2011.

Con successive consegne del 11/6/2012 prot. 269961/630157, del 6/7/2012 prot. 313501/E.410.01.1, il proponente ha complessivamente ottemperato alla richiesta di aggiornamenti del 28/12/2011, in particolare per quanto attiene a:

- impegno a versare cauzione fideiussoria a inizio lavori;
- nulla osta Ministero Sviluppo economico per linee elettriche in cavo interrato;

- progetto di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi con nuovo quadro economico;
- preventivo connessione ENEL firmato per accettazione dal proponente;
- visura camerale della società;
- certificato Comune di Pieve d'Alpago con destinazione urbanistica area;
- ricevuta deposito progetto opere strutturali in zona sismica 2;
- autocertificazione disponibilità aree interessate dall'intervento.

In data 16/2/2012 prot. 76182/630157, la ditta De Pizzol ha inoltre presentato, in sostituzione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale già in istruttoria, una dichiarazione di non necessità sottoscritta dal professionista abilitato.

In data 17/2/2012 gli uffici regionali Urbanistica e Paesaggio esprimono parere favorevole con nota prot. 630107.

Su richiesta del proponente, al fine di consentire la presentazione di ulteriori integrazioni volontarie al progetto a titolo di perfezionamento della pratica, in data 1/6/2012 con nota prot. 255831/E 410.011 il Presidente della Commissione V.I.A. comunica al Proponente la sospensione dell'istruttoria.

Al ricevimento delle stesse in data 11/6/2012 prot. 269974/630157, con nota prot. reg. 275622/ E 410.011 del 13/06/2012, il Presidente della Commissione V.I.A. comunica al Proponente la riattivazione dell'istruttoria.

Con nota prot. 271629/62.00.02 del 11/06/2012 l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale - ha trasmesso la presa d'atto in merito alla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza.

Il 5/6/2012 prot. 236449/630107 è pervenuto dallo sportello unico Demanio Idrico di Belluno il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. in merito al "Piano di dismissione" relativo alla proposta di progetto della ditta De Pizzol, ai sensi della D.G.R.V. n. 253 del 22/02/2012.

Il 31/07/2012 prot. 352061 è pervenuta dal servizio Forestale Regionale - Ufficio Vincolo Idrogeologico ed Usi Civici l'autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terra inerenti ai lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

L'istruttoria tecnica, curata dal gruppo istruttorio, si è conclusa con il parere n. 366 del 1/08/2012, Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento con cui la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale ed alla approvazione del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, con prescrizioni.

Il citato parere, Allegato A, è rilasciato, così come previsto, ai sensi della L.R. 10/1999, del DLgs 387/03, del DLgs 152/06, del DM 10/09/10, della Dgr n. 1000/04 e della Dgr n. 2100/11.

In data 1 agosto 2012 prot. 29336 acquisito al protocollo regionale con n. 369568/630107 del 9/8/2012 la Direzione Operativa di Veneto Strade di Belluno ha trasmesso il parere favorevole di competenza per l'attraversamento stradale con tubazione idrica, alle seguenti condizioni tecniche:

- il confine tra la proprietà della Ditta richiedente e demanio stradale dovrà essere preventivamente individuato a cura e spese della Ditta stessa;
- la realizzazione dell'attraversamento dovrà essere effettuato, stante la larghezza ridotta della sede stradale, in unica soluzione con possibilità di previsione di interdizione della circolazione stradale per un numero massimo di 3 (tre) giornate lavorative dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- per il restante periodo di esecuzione dei lavori potrà essere consentita l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri;
- l'estradosso della condotta o dei suoi manufatti protettivi, nella parte sottostante la sede stradale o pertinenza, abbia profondità di almeno un metro, come disposto dall'art 66 del DPR 16.12.1992 n° 495 come successivamente modificato ed integrato;
- il ritombamento degli scavi dovrà essere eseguito con impiego di materiale misto granulare cementato consistente in una miscela di cemento o calce ed inerte con porzione di legante di 70-80 kg/mc di inerte umidificato, compattato per strati successivi fino ad una profondità di 15 cm rispetto alla quota di posa del conglomerato bituminoso;
- al di sopra dello strato in misto cementato dovrà essere posto in opera materiale inerte granulare di caratteristiche adeguate ai requisiti prestazionali riportati nel seguito;
- non è consentito l'uso di inerte riciclato e di materiale di scavo non idoneo;
- il modulo di deformazione Md, determinato con prova di carico su piastra al primo ciclo di carico, nell'intervallo di pressione compreso tra 0,15 e 0,25 N/mm<sup>2</sup>, secondo la norma CNR 46/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà risultare a 12 ore dal termine delle operazioni di compattazione del materiale, non inferiore a 150 N/mm<sup>2</sup>; strumentazione utilizzata e procedura di prova seguita dovranno fare riferimento alla normativa vigente ed alla documentazione di qualità della Ditta esecutrice delle prove;
- Le prove dovranno essere eseguite nelle posizioni indicate dal personale di Veneto Strade S.p.A. in numero minimo di due sull'intero scavo di attraversamento, secondo modalità e tempistiche definite dal personale stesso;
- L'onere delle prove è a carico del soggetto autorizzato all'esecuzione delle opere;
- lo strato di collegamento (binder) avrà uno spessore finito di 10 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo aumentata minimo di 0,25 ml oltre ognuno dei cigli;
- eventuali avvallamenti generati dall'assestamento del materiale di riempimento dovranno essere immediatamente ricaricati con binder e livellati con il piano viabile adiacente, analogamente per la banchina e pertinenze stradali fino al perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale;
- in un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, e comunque non nella stagione fredda e secondo le indicazioni del personale di Veneto Strade S.p.A., dovrà essere eseguito, previa fresatura su pari superficie, il rifacimento del tappeto d'usura avente spessore minimo finito compreso di 3 (tre) cm, a mezzo vibrofinitrice, su una fascia di larghezza minima di 5.00 ml per parte rispetto all'asse della canalizzazione;

- se nonostante tutte le cautele e buone norme adottate avessero, in proseguo di tempo, a verificarsi egualmente degli avallamenti e deformazioni, il Concessionario avrà l'obbligo delle continue riprese delle banchine e delle pertinenze stradali fino al perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale;
- qualora nonostante riprese e conguagli del piano viabile vengano a verificarsi continui ammaloramenti o deformazioni, si provvederà al totale rifacimento del cassonetto stradale, con scarifica di 1.50 ml da ambo i lati dei cigli di scavo e con profondità di minima di 35 cm, riempimento con misto cementato e successivo binder da 10 cm e tappeto di usura da 3 cm eseguito 3.00 ml prima e dopo la linea di delimitazione dell'area di intervento;
- eventuali danni dovranno essere prontamente riparati con garanzia del ripristino funzionale e strutturale finale;
- i chiusini di eventuali pozzetti dovranno essere di classe idonea all'utilizzo su strada ed essere posti in opera al di fuori del piano viabile in modo tale da non costituire pregiudizio per la sicurezza della circolazione e per il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e di sgombero neve;
- Qualora per impedimenti tecnici legati all'effettivo stato dei luoghi non sia consentita la posa dei pozzetti al di fuori del piano viabile, gli stessi potranno essere posti al di sotto di almeno 25 cm della pavimentazione stradale;
- eventuali camere di manovra dovranno comunque essere poste fuori dal ciglio stradale in modo tale da evitare qualsiasi, anche minimo, restringimento del piano viabile anche in fase manutentiva e/o di esercizio;
- eventuali altre opere accessorie dovranno essere posizionate in modo tale da non costituire pregiudizio alcuno per la sicurezza e la fluidità della circolazione.

La Direzione Operativa di Veneto Strade di Belluno ha inoltre indicato al proponente le modalità per ottenere il necessario provvedimento autorizzativo di cui all'art. 26 del D. Lgs. 285/1992:

- con congruo anticipo, di almeno due mesi prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Amministrazione richiedente invierà a Veneto Strade S.p.A. la richiesta di autorizzazione definitiva allegando gli elaborati progettuali di livello esecutivo in quadruplica copia esclusivamente alle opere da eseguirsi in sede e pertinenza stradale.

In considerazione del fatto che nel provvedimento stesso saranno contenute prescrizioni operative in merito all'esecuzione delle opere e che tali prescrizioni potrebbero avere effetti anche nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, si suggerisce di acquisire il provvedimento preventivamente all'indizione della procedura di scelta della Ditta affidataria dei lavori.

Dette prescrizioni vengono recepite con il presente provvedimento ad integrazione del parere Allegato A al presente atto.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03 le opere per la realizzazione dell'intervento in oggetto, in quanto impianto alimentato da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo impianto, autorizzate ai sensi del dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/03, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 10/1999;

Visto il DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visti il DLgs n. 387/2003 ed il DM 10/9/2010;

Viste le Dgr n. 1000/2004 e la Dgr n. 2100/2011;

Viste le Dgr n. 453/2010 e Dgr 253/2012;

Visto il parere n. 366 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. in data 1/08/2012, Allegato A del presente provvedimento;

Visto il parere Veneto Strade prot. 29366 del 1/08/2012;

Preso atto che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione regionale Tutela Ambiente- Unità Complessa V.I.A.;

#### delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 366 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 1/08/2012, Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai fini della Valutazione d'Impatto Ambientale, Approvazione progetto ed Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto " Minicentrale idroelettrica Schiucuz sul Torrente Tesa", della Ditta De Pizzol Mauro;

2. di dare atto che in data 1 agosto 2012 prot. n. 29336, acquisito al protocollo regionale con n. 369568/630107 del 9/8/2012, la Direzione Operativa di Veneto Strade di Belluno ha trasmesso il parere favorevole di competenza per l'attraversamento stradale con tubazione idrica, alle seguenti condizioni tecniche:

- il confine tra la proprietà della Ditta richiedente e demanio stradale dovrà essere preventivamente individuato a cura e spese della Ditta stessa;
- la realizzazione dell'attraversamento dovrà essere effettuato, stante la larghezza ridotta della sede stradale, in unica soluzione con possibilità di previsione di interdizione della circolazione stradale per un numero massimo di 3 (tre) giornate lavorative dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- per il restante periodo di esecuzione dei lavori potrà essere consentita l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri;

- l'estradosso della condotta o dei suoi manufatti protettivi, nella parte sottostante la sede stradale o pertinenza, abbia profondità di almeno un metro, come disposto dall'art 66 del DPR 16.12.1992 n° 495 come successivamente modificato ed integrato;
- il ritombamento degli scavi dovrà essere eseguito con impiego di materiale misto granulare cementato consistente in una miscela di cemento o calce ed inerte con porzione di legante di 70-80 kg/mc di inerte umidificato, compattato per strati successivi fino ad una profondità di 15 cm rispetto alla quota di posa del conglomerato bituminoso;
- al di sopra dello strato in misto cementato dovrà essere posto in opera materiale inerte granulare di caratteristiche adeguate ai requisiti prestazionali riportati nel seguito;
- non è consentito l'uso di inerte riciclato e di materiale di scavo non idoneo;
- il modulo di deformazione Md, determinato con prova di carico su piastra al primo ciclo di carico, nell'intervallo di pressione compreso tra 0,15 e 0,25 N/mm<sup>2</sup>, secondo la norma CNR 46/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà risultare a 12 ore dal termine delle operazioni di compattazione del materiale, non inferiore a 150 N/mm<sup>2</sup>; strumentazione utilizzata e procedura di prova seguita dovranno fare riferimento alla normativa vigente ed alla documentazione di qualità della Ditta esecutrice delle prove;
- le prove dovranno essere eseguite nelle posizioni indicate dal personale di Veneto Strade S.p.A. in numero minimo di due sull'intero scavo di attraversamento, secondo modalità e tempistiche definite dal personale stesso;
- l'onere delle prove è a carico del soggetto autorizzato all'esecuzione delle opere;
- lo strato di collegamento (binder) avrà uno spessore finito di 10 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo aumentata minimo di 0.25 ml oltre ognuno dei cigli;
- eventuali avvallamenti generati dall'assestamento del materiale di riempimento dovranno essere immediatamente ricaricati con binder e livellati con il piano viabile adiacente, analogamente per la banchina e pertinenze stradali fino al perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale;
- in un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, e comunque non nella stagione fredda e secondo le indicazioni del personale di Veneto Strade S.p.A., dovrà essere eseguito, previa fresatura su pari superficie, il rifacimento del tappeto d'usura avente spessore minimo finito compreso di 3 (tre) cm, a mezzo vibrofinitrice, su una fascia di larghezza minima di 5.00 ml per parte rispetto all'asse della canalizzazione;
- se nonostante tutte le cautele e buone norme adottate avessero, in proseguito di tempo, a verificarsi egualmente degli avvallamenti e deformazioni, il Concessionario avrà l'obbligo delle continue riprese delle banchine e delle pertinenze stradali fino al perfetto assestamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale;
- qualora nonostante riprese e conguagli del piano viabile vengano a verificarsi continui ammaloramenti o deformazioni, si provvederà al totale rifacimento del cassonetto stradale, con scarifica di 1.50 ml da ambo i lati dei cigli di scavo e con profondità di minima di 35 cm, riempimento con misto cementato e successivo binder da 10 cm e tappeto di usura da 3 cm eseguito 3.00 ml prima e dopo la linea di delimitazione dell'area di intervento;
- eventuali danni dovranno essere prontamente riparati con garanzia del ripristino funzionale e strutturale finale;
- i chiusini di eventuali pozzetti dovranno essere di classe idonea all'utilizzo su strada ed essere posti in opera al di fuori del piano viabile in modo tale da non costituire pregiudizio per la sicurezza della circolazione e per il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e di sgombero neve;
- qualora per impedimenti tecnici legati all'effettivo stato dei luoghi non sia consentita la posa dei pozzetti al di fuori del piano viabile, gli stessi potranno essere posti al di sotto di almeno 25 cm della pavimentazione stradale;
- eventuali camere di manovra dovranno comunque essere poste fuori dal ciglio stradale in modo tale da evitare qualsiasi, anche minimo, restringimento del piano viabile anche in fase manutentiva e/o di esercizio;
- eventuali altre opere accessorie dovranno essere posizionate in modo tale da non costituire pregiudizio alcuno per la sicurezza e la fluidità della circolazione.

3. Di dare atto, altresì, che la Direzione Operativa di Veneto Strade di Belluno ha inoltre indicato al proponente le modalità per ottenere il necessario provvedimento autorizzativo di cui all'art. 26 del D. Lgs. 285/1992:

- con congruo anticipo, di almeno due mesi prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Amministrazione richiedente invierà a Veneto Strade S.p.A. la richiesta di autorizzazione definitiva allegando gli elaborati progettuali di livello esecutivo in quadruplica copia esclusivamente alle opere da eseguirsi in sede e pertinenza stradale.

In considerazione del fatto che nel provvedimento stesso saranno contenute prescrizioni operative in merito all'esecuzione delle opere e che tali prescrizioni potrebbero avere effetti anche nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, si suggerisce di acquisire il provvedimento preventivamente all'indizione della procedura di scelta della Ditta affidataria dei lavori.

4. di approvare il progetto definitivo della "minicentrale idroelettrica Schiucaz sul torrente Tesa" in Comune di Pieve d'Alpago (BL) della Ditta De Pizzol Mauro C.F. DPZMRA68S22A757Q con sede in via dei Molini n. 4 a Pieve d'Alpago (BL);

5. di autorizzare la Ditta De Pizzol Mauro di Pieve d'Alpago alla costruzione ed all'esercizio della "Minicentrale idroelettrica Schiucaz sul torrente Tesa" ai sensi del D.Lgs. 387/2003, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto, subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'Allegato A ed alle condizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 3. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

7. di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della concessione ed avere una durata massima di cinque anni;

8. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di approvare gli esiti dello Studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale, atteso che il progetto è risultato non soggetto a procedure di valutazione, trovandosi al di fuori dei siti di Natura 2000;
10. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
11. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi ;
12. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua che verrà concessa con apposito provvedimento rilasciato dall'Unità di Progetto Genio civile di Belluno;
13. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
14. di dare mandato all'Unità di Progetto Genio civile di Belluno di procedere alla formalizzazione del decreto di rilascio della concessione di derivazione d'acqua contenente il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni fissate dal presente provvedimento;
15. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
16. di stabilire che il concessionario dovrà comunicare all'Unità di Progetto Genio civile di Belluno la data di esercizio commerciale entro trenta giorni dalla medesima;
17. di incaricare l'Unità di Progetto Genio civile di Belluno di verificare che la ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, abbia ottemperato, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;
18. di incaricare l'Unità di Progetto Genio civile di Belluno di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato e di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza;
19. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
20. di dare mandato alla Direzione regionale Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. di notificare il presente provvedimento alla Ditta De Pizzol Mauro con sede in Via dei Molini, 4 a Pieve d'Alpago (BL) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Pieve d'Alpago (BL), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'Unità di Progetto Energia, all'Unità di Progetto Genio civile di Belluno, all'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio Forestale Regionale di Belluno, a Veneto Strade S.p.A., alla Direzione Regionale del Ministero per i beni architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, ad Enel Distribuzione S.p.a, al Ministero dello Sviluppo Economico ;
21. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
22. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
23. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
24. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

[Torna al sommario](#)



**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

**Parere n. 366 del 1/08/2012**

**Oggetto: Proponente: De Pizzol Mauro – Progetto per il rinnovo della concessione idraulica con potenziamento della minicentrale idroelettrica Schiucaz sul torrente Tesa – Comune di localizzazione: Pieve d’Alpago (BL) – Procedura di V.I.A. , approvazione e autorizzazione per la costruzione e l’esercizio (L.R. 10/1999, D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, D.M. 10/9/2010, D.G.R. 1000/2004 , D.G.R. 2100/2011, DGR 253/2012)**

**PREMESSA**

In data 16/04/2007 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla ditta De Pizzol Mauro C.F. DPZMRA68S22A757Q con sede in via dei Molini n.4 a Pieve d’Alpago ( BL ) domanda di giudizio di compatibilità ambientale, approvazione e autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R.10 /99 e della D.G.R. 1000/2004, acquisita con prot. n. 216037/45.07

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell’unità complessa V.I.A. l’istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare in data 18/3/2009 sul quotidiano “ *Corriere del Veneto* “ e in data 22/4/2009 sul “*Gazzettino*” l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, e presso il Comune di Pieve d’Alpago (BL). Il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 5/5/2009 presso la sala Consiliare del Palazzo Municipale di Pieve d’Alpago .

L’unità periferica Genio Civile di Belluno ha inoltre provveduto a pubblicare sul BUR n. 28 del 3/4/2009 la domanda di piccola derivazione d’acqua sul Torrente Tesa, per eventuali domande in concorrenza o opposizioni.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all’art. 16 della L.R. 10/1999 e s.m.i., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento.

Il 27/10/2009 con nota prot. reg. 595505/45.06 la ditta De Pizzol Mauro ha presentato agli uffici competenti integrazioni spontanee a titolo di varianti al progetto non sostanziali, in seguito alla modifica del percorso del canale di scarico, per motivi di disponibilità dei mappali.

In data 27/11/2009 prot. reg. 615388/45.07 l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione ha espresso, per il tramite dell’Unità periferica Genio Civile di Belluno, parere non favorevole all’impianto.



Il 1/3/2010 con nota prot. reg. 111769/45.07 il proponente ha presentato agli uffici competenti ulteriori integrazioni spontanee a titolo di varianti al progetto non sostanziali, in ottemperanza alle richieste della citata Autorità di Bacino, la quale, di conseguenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni prot. 446 / B .4.11/2 del 30/4/2010.

A seguito di ricezione da parte dell' ARPAV di Belluno delle osservazioni sulla validazione del Deflusso Minimo Vitale sotto il profilo qualitativo del 13/7/2010 prot. 85821/10 e del 6/10/2010 prot. 21035, il Genio Civile di Belluno ha effettuato i controlli per l'aspetto quantitativo del DMV, esprimendo parere positivo il 27/10/2010 con nota prot. 563214.

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. risultava decaduta sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con DGR n. 274 del 15/03/2011.

In data 20/10/2011 il nuovo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo di ricognizione.

In data 21/12/2011 con nota prot. 594349/630157 è pervenuto dalla Direzione Regionale Ministero Beni Culturali e Paesaggistici parere favorevole al progetto, assorbente i rispettivi pareri favorevoli degli uffici di zona della Sovrintendenza beni architettonici e paesaggistici e di quella archeologica del Veneto.

Il 24/1/2012 con nota prot. 35142/63.01.07 la ditta De Pizzol chiede il ritiro dalla domanda di VIA ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, per poter ricorrere alla procedura autorizzativa semplificata.

L'8/2/2012 con successiva nota prot. 61830/63.01.07 la ditta De Pizzol chiede la riattivazione della procedura di VIA ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99.

In data 16/2/2012 prot. 76173/630157, la ditta De Pizzol ha presentato ulteriori modifiche non sostanziali al progetto, inerenti i rivestimenti in pietra e la forma del canale di scarico.

Il 16/2/2012 sono state consegnate anche le integrazioni richieste con nota prot. 603765/E.410.01.1 del 28/12/2012, inerenti l'adeguamento alle prescrizioni del DM 10/9/2010 " linee guida per l'autorizzazione impianti alimentati da fonti rinnovabili", a seguito di quanto stabilito dalla Giunta regionale con D.G.R. n.2100/2011.

Con successive consegne dell'11/6/2012 prot. 269961/630157, del 6/7/2012 prot. 313501/E.410.01.1, il proponente ha complessivamente ottemperato alla richiesta di aggiornamenti del 28/12/2011, in particolare per quanto attiene a:

- impegno a versare cauzione fideiussoria a inizio lavori;
- nulla osta Ministero Sviluppo economico per linee elettriche in cavo interrato;
- progetto di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi con nuovo quadro economico;
- preventivo connessione ENEL firmato per accettazione dal proponente;
- visura camerale della società;
- certificato Comune di Pieve d'Alpago con destinazione urbanistica area;
- ricevuta deposito progetto opere strutturali in zona sismica 2;
- autocertificazione disponibilità aree interessate dall'intervento;

In data 16/2/2012 prot. 76182/630157, la ditta De Pizzol ha inoltre presentato, in sostituzione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale già in istruttoria, una dichiarazione di non necessità sottoscritta dal professionista abilitato.



In data 17/2/2012 gli uffici regionali Urbanistica e Paesaggio esprimono parere favorevole con nota prot. 630107.

Su richiesta del proponente, al fine di consentire la presentazione di ulteriori integrazioni volontarie al progetto a titolo di perfezionamento della pratica, in data 1/6/2012 con nota prot. 255831/E 410.011 il Presidente della Commissione V.I.A. comunica al Proponente la sospensione dell'istruttoria.

Al ricevimento delle stesse in data 11/6/2012 prot. 269974/630157, con nota prot. reg. 275622/ E 410.011 del 13/06/2012, il Presidente della Commissione V.I.A. comunica al Proponente la riattivazione dell'istruttoria.

Con nota prot. n. 271629/62.00.02 del 11/06/2012 l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale - ha trasmesso la presa d'atto in merito alla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza.

Il 5/6/ 2012 prot. 236449/630107 è pervenuto dallo sportello unico Demanio Idrico di Belluno il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. in merito al "Piano di dismissione" relativo alla proposta di progetto della ditta De Pizzol, ai sensi della D.G.R.V. n. 253 del 22/02/2012.

Il 31 /07/2012 prot. N. 352061 è pervenuta dal servizio Forestale Regionale - Ufficio Vincolo Idrogeologico ed Usi Civici l'autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terra inerenti ai lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

### **1. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO**

Il progetto verrà realizzato nel Comune di: Pieve d'Alpago in Località Schiucaz.

In sintesi, i parametri significativi del progetto risultano essere :

Superficie bacino sotteso alla presa	Km <sup>2</sup>	35,3
Quota pelo libero vasca di carico	m s.l.m.	504,40
Quota allo scarico turbina	m s.l.m.	493,40
Dislivello nominale	m	11,00
Lunghezza condotta	m	320
Diametro condotta	mm	1000
Portata massima derivabile	l/s	1000
Portata media di concessione	l/s	814,6
DMV (calcolato) per Mar Apr Mag Sett Ott Nov	l/s	158
DMV per Gen Feb Giu Lug Ago Dic	l/s	132
Potenza di concessione	kW	87,80
Producibilità media annua effettiva	kWh	420.000



## **2. DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati e presentati dal proponente i seguenti quadri di riferimento:

- a) **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**
- b) **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**
- c) **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

### **2. a) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

La normativa di riferimento evidenziata nel quadro programmatico presentato dal Proponente è la seguente:

#### **Quadro normativo D.M.V.**

Il concetto di DEFLUSSO MINIMO VITALE (D.M.V.) è stato introdotto nel quadro giuridico relativo all'uso delle risorse idriche con la legge 18.05.1989 n. 183, ripreso nel D.L. 12.07.1993 N. 275 e riconfermato nelle legge 05.01.1994 n. 36.

- R.D. 1775 del 11.12.1933: "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici".
- L. 183 del 18.05.1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- D.L. 475 del 12.07.1993: "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche"
- L. 36 del 05.01.1994: "Disposizioni in materia di risorse idriche"
- L.R. 19 del 28.04.1998: "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per l'esercizio della pesca ...".

#### **Normativa di ambito regionale e locale, Pianificazione territoriale**

##### *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)*

- Dalla tav. 1 della difesa del suolo e degli insediamenti, si osserva che l'area di intervento risulta soggetta a rischio idrogeologico.
- Dalla tavola del rischio sismico, si osserva che l'area ricade in zona sismica inserendo il comune di Pieve d'Alpago in zona sismica 2.
- Dalla tavola n. 2 l'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, disciplinata dal D.Leg. 22/01/2004 n. 42.
- Dalla tavola n. 4 beni archeologici, l'area non risulta avere vincoli archeologici.
- Dalla tavola n. 5 aree naturali protette, l'area del proposto intervento non ricade in area naturale protetta.
- Sulla base degli elenchi dei siti della rete Natura 2000, (direttiva 92/43/CEE, DPR 08/09/1997 n°357 e successive modifiche, DGR 10/10/2006 n°3173) l'area di intervento non ricade in zone SIC o ZPS.

##### *Piano Regolatore Generale*

Il P.R.G. del comune di Pieve d'Alpago, prevede per l'area interessata dalla costruzione della centrale, la destinazione E3-1.



## 2. b) QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

### *Premessa*

Il progetto prevede il ripristino di una centrale idroelettrica che deriva dal Torrente Tesa in comune di Pieve d'Alpago in località Schiucaz.

La produzione annua prevista è pari a circa 420.000 kWh le variazioni previste, rispetto a quanto esistente, sono la posizione della centrale e il canale di scarico.

L'opera di presa esistente è ubicata in corrispondenza della prima briglia a monte del ponte sul Torrente Tesa. La derivazione della portata avviene attraverso una luce praticata nella spalla della briglia per poi passare attraverso un dissabbiatore dotato di sfioratore per restituire la portata di deflusso minimo vitale.

Dal dissabbiatore la portata derivata attraverso il canale di derivazione giunge alla vasca di carico. Dalla vasca di carico parte la condotta forzata di DN 800 mm fino alla turbina posta all'interno del fabbricato; il canale di scarico, di lunghezza pari a circa 370 m, convoglia la portata turbinata nel torrente Todeasco, poco a monte della confluenza con il torrente Tesa.

### *Caratteristiche tecniche del progetto*

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova condotta forzata, di una nuova centrale di produzione e di un nuovo canale di scarico, che va recapitare la portata turbinata dove attualmente arriva il vecchio canale di scarico, scaricando con le stesse modalità di prima nel Torrente Todeasco.

### *Opera di presa sul torrente*

Per la derivazione della portata è previsto l'utilizzo dell'esistente opera di presa ammodernata, inoltre è prevista la realizzazione di un bacino di sedimentazione preceduto da un canale sghiaiatore.

La presa è studiata in modo da dare la precedenza al rilascio del D.M.V. in ogni condizione idrologica, con particolare attenzione ai periodi con portate di magra. Il rilascio avviene attraverso un nuovo canale di scarico, sito in aderenza al paramento di valle della briglia esistente, che restituisce la portata di DMV immediatamente a valle, poco prima dello sbocco della scala di rimonta pesci che sostituisce quella esistente. Gli organi di manovra è previsto siano tutti motorizzati ed automatizzati essendo collegati con il PLC di centrale con un cavidotto ove scorrono un cavo di potenza per l'alimentazione e un cavo di fibra ottica per i segnali.

### *Dispositivo per il rilascio del DMV e scala di risalita per la fauna ittica*

Il progetto prevede il rilascio del DMV attraverso un canale che, in caso di portate inferiori al DMV restituisce direttamente le portate al Torrente Tesa senza derivare a scopo idroelettrico.

La scala di rimonta dei pesci è prevista in destra idrografica del torrente Tesa, con uno sbocco posizionato 5 metri più a monte rispetto a quello esistente.

Il "Dispositivo in alveo per l'alimentazione della rimonta pesci" è realizzata attraverso la posa di una fila di massi da scogliera posti pochi metri a monte della briglia e posati obliquamente al verso della corrente. La funzione di questa fila di massi in battuta fra di loro è quella di creare, a tergo della stessa, una interruzione del filone di corrente prevalente.

### *Condotta forzata*

La condotta forzata è realizzata in acciaio DN 1000 mm completamente interrata che seguirà il tracciato del canale esistente.



### Centrale

La centrale di produzione è prevista di nuova realizzazione; all'interno dell'edificio è previsto il collocamento della turbina e delle apparecchiature elettromeccaniche.

### Opere di restituzione in alveo

Il canale di scarico è previsto venga realizzato per un primo tratto, che va dalla turbina al fosso esistente, tramite una tubazione in calcestruzzo D1000 mm con una pendenza pari al 2,2 ‰ e lunghezza 110 m. Un secondo tratto si sviluppa lungo il fosso esistente con la sistemazione del fondo e delle sponde con massi ciclopici; l'estensione del tratto è pari a 120 m ed una pendenza pari a 1,5 ‰.

### La cantierizzazione dell'opera

Le fasi di realizzazione dell'opera prevedono le seguenti attività:

- preparazione del terreno;
- messa in opera delle tubazioni;
- transito e deposito temporaneo di attrezzature e materiali;
- ripristino opera di presa;
- costruzione della centrale;
- deposito di rifiuti del cantiere.

### QUADRO ECONOMICO

• A) LAVORI A BASE D'ASTA	€	562,278.54
• B) SOMME A DISPOSIZIONE		
• d) Spese Tecniche 6%	€	33,736.71
• f) Oneri fiscali 20%	€	119,203.05
• g) Imprevisti	€	4,781.70
• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	157,721.46
• SOMMANO	€	720,000.00
•		

### Piano di dismissione

Il Piano di dismissione prevede di mantenere unicamente la scala di rimonta dei pesci, per il resto è previsto di dimettere le varie componenti della centralina.

Gli interventi in progetto sono i seguenti:

- demolizione di tutti i muri fuori terra fino ad 1 metro sotto il piano campagna e conferimento a discarica del materiale di risulta;
- interrimento delle restanti opere con materiale proveniente da cave locali e ripristino del versante in manto erboso;
- rimozione di tutte le opere elettromeccaniche (paratoie, griglie, sensori di livello...);
- costruzione di un nuovo tratto di scogliera, in prosecuzione a quella esistente, fino allo sbocco della rimonta pesci;



- creazione di un pozzettoneigliato all'inizio della rimonta pesci ai fini di consentire l'ispezione e la pulizia.

La condotta forzata è previsto non venga rimossa. Mentre la centralina è previsto venga adibita a deposito usi compatibili con le finalità di deposito di materiali da parte dell'ANA (Associazione Nazionale Alpini). Il canale di scarico è previsto che per quanto attiene al primo tratto venga lasciato interrato mentre il secondo tratto trattandosi di rivestimento di un canale sarà mantenuto.

### *Analisi soluzioni alternative*

Riguardo alle alternative di progetto, il Proponente evidenzia 2 soluzioni alternative ovvero l'"Opzione 0", cioè la non realizzazione dell'intervento proposto, e il ripristino dell'impianto senza varianti di tracciato e del manufatto della centralina e dello scarico.

Nel primo caso si evidenzia che vi sarebbero le seguenti ricadute negative:

- il mancato utilizzo di una risorsa naturale in grado di produrre energia elettrica a zero emissioni in armonia con il protocollo di Kyoto e le direttive della Comunità Europea in tal senso;
- l'abbandono di manufatti esistenti al degrado e al potenziale pericolo;
- il mantenimento di una discontinuità idraulica per la fauna ittica in quanto la scala di rimonta pesci è parte integrante dell'opera di presa e non può funzionare se non con il ripristino e la manutenzione dell'impianto idroelettrico.

Nel secondo caso l'alternativa prevede di non effettuare le varianti di progetto rispetto alla configurazione esistente, aumentando eventualmente la sola portata individuale.

Tale soluzione è stata scartata per alcuni fattori:

- il canale di carico attuale, in parte a pelo libero e in parte a tubo interrato, si trova al piede di una zona franosa che può presentare alcuni problemi di stabilità anche se completamente ripristinato;
- la centrale è posizionata in un edificio posto in aderenza ad abitazioni e il rischio di rumore e vibrazioni è abbastanza elevato;
- lo scarico è interrotto in più parti a causa della ristrutturazione di edifici posti lungo il suo tracciato e non è di semplice ristrutturazione senza compromettere la stabilità e la sicurezza delle strutture sovrastanti;
- la produzione così ottenibile non sarebbe sufficiente a ripagare l'investimento fatto nemmeno con un aumento della portata di concessione e perciò il progetto non sarebbe attuabile.

## **2. c) QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

### *Relazione Geologica*

Nell'area interessata dall'intervento sono presenti terreni appartenenti alla formazione del Flysch di Belluno, costituito in genere da depositi torbiditici, con una tipica alternanza regolare di strati e banchi arenitici e subordinatamente strati di alterazione ruditici grigi, o nocciola, con marne grigie. In tale formazione sono compresi alcuni grossi banconi arenacei di calcare, di spessore compreso tra i 5 e i 15 m circa, caratterizzati dalla presenza di frequenti fossili del tipo nummuliti.

La stratigrafia passa poi alla successione molassica dove prevalgono marne, arenarie, siltiti e siltiti argillose, con diversa erodibilità in funzione del contenuto argilloso.

Tali formazioni costituiscono strutturalmente il nucleo della sinclinale dell'Alpago e sono costituite da: Glauconia di Belluno (Oligocene superiore), Calcareniti aquitaniane, Marne, argille e arenarie del Langhiano.



Sovrastano i depositi quaternari costituiti in genere da detrito di versante, organizzato in forme di ampi conoidi coalescenti. Vi sono quindi depositi alluvionali formati in genere da ghiaie a diversa granulometria, ciottoli e massi con matrice sabbiosa e sabbioso-limosa. Localmente sono presenti lenti sabbiose e sabbioso limose con ciottoli e blocchi di potenza anche metrica.

Infine vi è una copertura detritica eluvio-colluviale (recente attuale) che trae origine dalla alterazione del substrato roccioso ad opera degli agenti atmosferici. Si tratta di ciottoli e massi eterometrici con abbondante frazione sabbiosa, limosa e argillosa.

Sono presenti depositi morenici (Pleistocene inferiore - Olocene) costituiti da materiale sciolto estremamente eterometrico.

Le opere di presa, la centrale di produzione, nonché la condotta forzata e il canale di scarico poggeranno tutte su terreni alluvionali recenti costituiti da ghiaie sabbiose con livelli limosi.

Il Proponente considera uno spessore comunque superiore a 6-7 metri.

#### *Geomorfologia*

La conca dell'Alpago si è formata in corrispondenza di una sinclinale con al nucleo formazioni rocciose erodibili e ai fianchi rocce più tenaci, di conseguenza l'assetto morfologico è strettamente vincolato a quello stratigrafico, oltre che tettonico. Inoltre una notevole influenza è data dalla presenza di formazioni affioranti nella zona alquanto erodibili e dai depositi dei torrenti locali nella fase di postglaciale.

L'area interessata dall'intervento è costituita da rocce prevalentemente arenacee che si trovano intercalate tra formazioni flysciodi rocce argillose marnose del Serravalliano inferiore. Di conseguenza ne risulta una scarpata con ripidi pareti incombenti.

Le opere di progetto sono ubicate in corrispondenza di un conoide alluvionale formato dal torrente Todesco alla confluenza con il torrente Tesa.

Da segnalare come la piana che si estende tra l'abitato di Schiucaz e il torrente Tesa, costituita in massima parte da depositi alluvionali, sia protetta da fenomeni di esondazione con un argine, costituito, nella parte a monte del ponte sul Torrente Tesa, da una scogliera in massi e nella parte a valle da un argine in calcestruzzo. Tali opere risalenti agli '70 del secolo scorso hanno determinato la messa in sicurezza dell'abitato di Schiucaz e dei terreni immediatamente a valle da possibili esondazioni.

Il Proponente esclude la presenza di una falda acquifera vera e propria data la permeabilità dei terreni, anche se è probabile la presenza di una circolazione idrica in corrispondenza del substrato di cui si effettueranno le escavazioni.

Negli elaborati di progetto, inoltre sono evidenziati numerosi dissesti a monte dell'opera che contribuiscono ad alimentare il trasporto solido che risulta essere un elemento importante nella gestione delle opere di derivazione.

Il versante, immediatamente a monte della condotta forzata, è costituito da marne, arenarie e siltiti e, a causa della pendenza del versante e delle sue proprietà meccaniche sono possibili crolli coinvolgenti tuttavia volumetrie modeste.

A parte i possibili crolli sul fianco destri idrografico, l'area non presenta significative forme di dissesto sui versanti.

Particolarmente interessata da tali fenomeni è la zona compresa tra le opere di presa e la strada provinciale n° 5 (diramazione). Tuttavia, come afferma il Proponente, ciò non costituisce un problema ai fini delle opere in progetto. Va comunque tenuto in considerazione che il ripristino della vecchia condotta comporterebbe uno scavo alla base del versante che coinvolge notevoli volumi di materiale scavato e possibile innesco di fenomeni di instabilità. Da tale considerazione è emersa la necessità di uno spostamento del tracciato della condotta per metterla al sicuro da fenomeni di crollo. Inoltre, considerato che la condotta verrà interrata, eventuali dinamiche di dissesto superficiale non avranno alcun effetto sulle opere.

#### *Sismicità dell'area*



Per quanto riguarda la sismicità dell'area l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 allegato 1 "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" i comuni interessati dalle opere in progetto sono classificate in zona 2. In riferimento a tale zona le norme progettuali e costruttive indicano valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag/g) da applicare, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, tra 0.15 e 0.25.

### ***Componente atmosfera***

#### *Termometria*

Nell'ambito interessato dal progetto le temperature presentano un andamento standard, con massimi durante l'estate e minimi invernali. I mesi più caldi sono luglio ed agosto e i più freddi dicembre e gennaio. Le escursioni termiche annuali sono di circa 20 °C e le diurne di circa 10 °C.

#### *Pluviometria*

Dai dati registrati alla stazione di Torch si possono valutare gli afflussi meteorici medi che hanno interessato la zona di progetto. La piovosità media annuale è pari a 1265 mm/anno, con un minimo di 882 mm/anno e un massimo di 1674 mm/anno.

La media mensile invece si attesta sui 105 mm/mese. Tali caratteristiche pluviometriche sono tipiche delle zone pedemontane alpine aventi una piovosità medio-alta ed un clima tendenzialmente umido per quasi tutto il corso dell'anno.

### ***Ambiente idrico***

Il torrente interessato dall'intervento è il torrente Tesa, subito a valle della confluenza con il torrente Funesia, che si trova qualche decina di metri a monte dell'opera di presa. Il bacino idrografico del Tesa, chiuso all'opera di presa ha un'estensione di circa 35,3 kmq, con un'altitudine media di 1.150 m s.l.m.. Le cime più alte superano i 2.400 m s.l.m., l'opera di presa è posta a circa 500 m s.l.m. e l'asta principale è lunga 6,6 km. Il torrente Tesa è un torrente con un regime stagionale di piene e magre e in nessun periodo dell'anno risulta secco. Si è calcolata la curva di durata media del fiume a partire dai dati di piovosità degli ultimi 5 anni misurati dalla stazione di Chies d'Alpago. Per il modello afflussi deflussi si è adottato un coefficiente di deflusso pari a 0,70, cautelativamente rispetto a quello stimato da uno studio del Tonini (Elaborazione dei dati idrologici del bacino del fiume Piave, 1968) pari a 0,76.

La portata massima per un tempo di ritorno di 100 anni è risultata, secondo i calcoli riportati negli elaborati, pari a :  $Q_{TR=100} = 324 \text{ mc/s}$ .

Dal dimensionamento delle opere è risultato che il tirante sulla briglia è inferiore all'altezza delle spalle e quindi la massima piena è in grado di transitare con un franco di 20 cm.

#### *Il deflusso minimo vitale*

Il torrente Tesa fa parte del bacino scolante del fiume Piave. Il calcolo del Deflusso Minimo Vitale è stato effettuato seguendo le direttive dell'allegato alla Delibera n°4 del 03-03-2004 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Il torrente Tesa ricade nella tratta omogenea 44 riportata nell'Allegato A della delibera sopracitata e per esso valgono i seguenti parametri:

$$K_{biol} = 1.2$$

$$K_{nat} = 0$$

$$q_{media} = 36 \text{ l/s kmq}$$

Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Agosto e Dicembre l'Autorità di Bacino impone che  $(K_{biol} + K_{nat})$  sia pari all'unità, mentre nei rimanenti mesi sia dato dalla somma degli indici riportati in tabella A, nel



caso del torrente Tesa 1.2. Applicando l'algoritmo si ricava la portata di rispetto per il torrente Tesa per i diversi mesi, considerando un bacino scolante di 35,3 kmq.

#### **DVM suddiviso per i diversi mesi dell'anno [ l/s ]**

<b>GEN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAG</b>	<b>GIU</b>	<b>LUG</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OTT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>
132	132	158	158	158	132	132	132	158	158	158	132

L'impianto si trova a breve distanza dall'abitazione del proprietario e non prevede il presidio da parte di personale preposto. Non è previsto alcuno scarico di tipo biologico e/o produzione di RSU.

L'acqua turbinata non entrerà in contatto con alcuna sostanza inquinante e sarà restituita con le stesse qualità organolettiche che aveva a monte della derivazione.

Le operazioni di sostituzione di oli minerali esausti saranno effettuate secondo norme di buona tecnica e lo smaltimento sarà effettuato secondo le leggi vigenti; di conseguenza non sussiste nessun rischio per l'ambiente idrico. Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche limitatamente alla copertura della centrale.

#### ***Vegetazione e fauna***

Il territorio conserva un elevato grado di integrità agricola: il fondovalle e la sinistra idrografica del torrente Tesa sono occupati da superfici prative normalmente coltivate, alternate a boschi, siepi e filari di piante lungo gli impluvi. Il versante destro, viceversa, è quasi interamente boscato.

I sistemi biotici risultano pertanto ben strutturati con disponibilità di risorse trofiche ed idriche, nonché zone a buona naturalità; tutto questo consente condizioni ideali per la presenza e lo sviluppo di popolazioni animali stabili. Oltre alle principali specie stanziali cacciabili, la zona annovera la tipica fauna dell'ambiente prealpino, stanziale e di passo.

Nel caso del torrente Tesa il biomonitoraggio ambientale effettuato dalla Provincia di Belluno utilizzando il metodo *Extended Biotic Index* (E.B.I. che considera 5 classi di qualità ambientale) lo definisce come "Ambiente poco inquinato" (Classe II). Il rapporto CF/SF (coliformi fecali e streptococchi fecali) assume un valore compreso fra 2-4 (sia nel periodo di morbida che di magra del torrente) che indica un inquinamento di tipo misto con predominanza di rifiuti umani.

A riguardo il Proponente segnala che a Sud dell'abitato di Schiucuz è posta la vasca Imhoff di depurazione ed il relativo scarico sul torrente Tesa. La realizzazione della nuova centralina comporterà significativi miglioramenti sulla qualità dei liquami di scarico.

E' previsto il totale ripristino della vecchia scala di risalita per pesci, tuttora non più funzionante, nei pressi del dissabbiatore.

Riguardo all'impatto sulla vegetazione, l'area in cui verranno realizzati gli interventi è quasi esclusivamente destinata a prato. Le esistenti cenosi forestali, presenti sul ripido pendio sovrastante la zona pianeggiante, non verranno interessate dai lavori mentre si renderà necessario procedere al taglio della vegetazione arbustiva localizzata tra le vasche di presa e l'argine del torrente. Si tratta peraltro di un ridotto numero di cespugli sviluppatisi nelle pertinenze delle vasche a seguito del loro mancato utilizzo.

Riguardo alla fauna, gli interventi previsti non comportano variazioni sull'attuale stato del territorio in quanto le strutture progettate o si inseriscono su ambiti già utilizzati (vasche di presa, canale di scarico), o risulteranno completamente interrate (condotta forzata) o parzialmente (centrale di produzione) e comunque, in quest'ultimo caso, in adiacenza con un edificio rurale esistente. Pertanto il Proponente ritiene che le ricadute sulla fauna stanziale e di passo sono del tutto trascurabili rispetto all'attuale situazione.

#### ***Sicurezza e salute pubblica***

##### ***Radiazioni***



La zona di progetto non è interessata dal passaggio di tralicci dell'alta tensione, come si può osservare dall'estratto della mappa della rete elettrica a 380 kV e 220 kV. Le radiazioni elettromagnetiche sono principalmente di due tipi: sorgenti ELF a bassa frequenza limitate in questo caso ai tralicci di media e bassa tensione e le sorgenti RF ad alta frequenza (stazioni radio base).

Per quanto riguarda le esposizioni alle alte frequenze, dal 2004 al 2006 l'ARPAV ha compiuto una serie di misure in prossimità delle antenne nell'ambito del progetto "Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza" promosso dal Ministero delle Comunicazioni, e integrato da iniziative delle amministrazioni comunali e provinciali.

Le misure più vicine alla stazione di Schiucaz sono state effettuate a Lamosano (Chies d'Alpago) e lungo la strada tra Torres e Quers (Pieve d'Alpago). Dai dati rilevati risulta che il valore del campo elettrico misurato è bassissimo, sempre ben inferiore al valore di 6 V/m, fissato come obiettivo di qualità dal DPCM 8/07/03 in materia di RF.

#### *Rumore e vibrazioni*

Essendo approvata dal Comune di Pieve d'Alpago la classificazione acustica del territorio, negli elaborati di progetto viene fatto riferimento a quanto riportato nel piano di zonizzazione sia per quanto riguarda la classificazione acustica sia per i limiti massimi di zona. In particolare l'area in oggetto rientra nella:

**Classe III** - Aree di tipo misto.

*"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici."*

Tuttavia gli edifici limitrofi rientrano nella:

**Classe II** - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

*"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali"*.

I recettori sensibili, sono stati individuati nelle abitazioni che si affacciano sul lato ovest dell'edificio e posti ad una distanza compresa tra gli 11 ed i 27 m.

Il calcolo delle pressioni sonore presenti nei dintorni dell'impianto è stato effettuato sui recettori sensibili e nell'intorno dell'edificio.

Dallo studio effettuato, il Proponente ritiene che i livelli di pressione sonora successivi alla realizzazione del nuovo impianto non supereranno i limiti imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997 nei pressi dei recettori sensibili presenti nell'area di insediamento dell'impianto. Pertanto il Proponente non ritiene necessaria la realizzazione di opere di mitigazione atte a limitare il rumore immesso negli ambienti esterni dalla nuova opera in costruzione.

Infine il Proponente ricorda che le simulazioni sono state eseguite tenendo conto di un intervento di copertura del generatore attraverso un carter acustico il cui dimensionamento dovrà essere eseguito in fase di esecuzione dei lavori e le cui prestazioni acustiche dovranno essere saggiate con delle idonee misure acustiche.

#### **Paesaggio**

##### *Impatti sul paesaggio*

Il Proponente prevede che il paesaggio non subirà modifiche sostanziali. L'edificio centrale sarà basso e di limitata dimensione planimetrica e sarà costruito con lo stesso aspetto di quelli nelle vicinanze.



Il ripristino dell'opera di presa non risulterà produrre alcun impatto sul paesaggio, ed anzi l'aspetto generale sarà migliorato con la rimozione del fango depositato e delle sterpaglie cresciute a causa del periodo di abbandono. La condotta forzata e il canale di scarico essendo interrati non saranno visibili.

### **3 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

Per quanto riguarda gli aspetti legati agli ecosistemi, alla flora e alla fauna presenti in sito, l'impianto di Schiucaz non è compreso, neanche parzialmente, entro i limiti di aree protette o di siti preposti di interesse comunitario (aree protette, SIC, ZPS).

### **4. OSSERVAZIONI E PARERI**

Entro i termini non sono pervenute osservazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

Parere non favorevole dell'Autorità di Bacino prot. Genio Civile di Belluno N. 590583 del 26/10/2009, nel quale si segnala in particolare che:

- *“ il rilascio della portata di deflusso minimo vitale attraverso un manufatto di prelievo, costituito da una paratoia, non è un sistema idoneo a garantire la continuità idrobiologica del corso d'acqua in qualsiasi condizione idrologica, in particolare in regime di magra.....Inoltre il progetto prevede che la portata di DMV venga fatta transitare attraverso il canale sghiaiatore il cui imbocco, proprio per sua natura, è soggetto al deposito di materiale solido.....la scala di risalita pesci, oltre ad essere dipendente dal funzionamento della paratoia di prelievo...è alimentata attraverso un foro quadrato di lato 0,23 m. e tali dimensioni appaiono limitative per il passaggio della fauna ittica.”*

Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino prot. Genio Civile di Belluno N. 262627 del 11/5/2010, nel quale si segnala in particolare che:

*“la luce prevista per il rilascio del DMV dovrà essere adeguatamente aumentata per consentire l'effettivo rilascio del DMR.”*

Parere del Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno - Servizio Sistemi Ambientali, di cui alla nota prot. N. 563214 del 27/10/2010 del Genio Civile di Belluno, che prescrive, in particolare, che:

*“la riduzione delle portate fluenti a seguito dell'esercizio dell'impianto non comporti sostanziali modificazioni della qualità delle acque. Si ritiene tuttavia che gli effetti sul corpo idrico sotteso dall'impianto andranno in ogni caso monitorati da parte del proponente con periodicità inizialmente almeno semestrale.”*

Parere favorevole della Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici del Veneto pervenute in data 21/12/2011 con nota prot. 594349/630157, assorbente i rispettivi pareri favorevoli degli uffici di zona della Sovrintendenza beni architettonici e paesaggistici e di quella archeologica del Veneto, di seguito riportati e relative prescrizioni.

Vista la nota prot. 25899 del 19 settembre 2011, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha comunicato quanto segue:

- *“Si evidenzia che la sottrazione del volume d'acqua dal corso principale potrebbe determinare sul medio-lungo termine un'alterazione degli equilibri ambientali della zona, andando a modificare l'assetto paesaggistico del territorio limitrofo.”*



- “[...] Si sottolinea come l’insieme dei vari impianti insistenti sul territorio bellunese sia tale da suscitare perplessità sull’influenza complessiva che tali impianti hanno sul territorio, evidenziando altresì la necessità di piani e studi tali da poter meglio valutare l’impatto specifico e complessivo di tali impianti”, concludendo che, “esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto”, si esprime “parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
- “l’insieme dei manufatti del punto di presa, proposti in calcestruzzo, si prescrive siano realizzati con finitura in pietra a vista, con tessitura ad “opus incertum”, al fine di migliorare l’inserimento nel contesto paesaggistico tutelato.”

Vista la nota prot. 15926 del 10 novembre 2011, con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici ha comunicato quanto segue:

- “..è prudente ed opportuno che le opere di scotico e di scavo del suolo attuale previste dalle opere in progetto vengano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, esterni” alla medesima Amministrazione, “con onere non a carico” della Soprintendenza alla quale spetta la direzione scientifica dell’intervento”;
- “nel caso di affioramenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico, in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;”
- “ al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell’intervento archeologico;”
- “andranno comunicati, con congruo anticipo, alla medesima Soprintendenza, la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell’assistenza”.

Parere idraulico favorevole sul piano di dismissione impianto ai sensi della D.G.R.V. n. 253 del 22/2/2012 espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici di Belluno del 15/5/2012 prot. reg. 630107/ E, con le seguenti prescrizioni:

- “al termine della durata della concessione alla derivazione d’acqua, il concessionario dovrà presentare un “Piano esecutivo di Dismissione”, conforme la “Piano di Ripristino” oggetto del presente parere, secondo quanto previsto dall’Allegato A alla D.G.R.V. n.253 del 22/2/2012;
- “si provveda a tappare in modo adeguato le estremità della condotta forzata e del canale di scarico interrato, tramite un getto di calcestruzzo oppure, nel caso della condotta forzata, tramite degli appositi fondelli in acciaio.”

Autorizzazione del Dirigente del Servizio Forestale Regionale di Belluno - di cui prot. N. 352061 del 31 /07/2012 della Regione Veneto, che prescrive, in particolare, che:

- “i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione forestale eventualmente esistente nelle immediate vicinanze”

Tali considerazioni formano parte integrante del presente atto e sono ritenute significative per la valutazione complessiva dell’intervento.

## **5. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

La commissione, a seguito dell’esame del progetto e delle sue successive integrazioni volontarie, del sopralluogo e degli incontri tecnici svolti anche in presenza delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel



procedimento, valutate le relazioni tecniche relative al rumore, alla sismica e alla geologia e idrogeologia dei luoghi e le certificazioni fornite dal progettista, considerati i benefici sociali ed economici dell'opera, ha ritenuto che l'impianto idroelettrico non produce impatti significativi sulle diverse componenti ambientali.

#### **6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A. esprime ad unanimità dei presenti ( assente l'ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione )

#### **parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e presa d'atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza, espressa in data 08/06/2012 con la Relazione Istruttoria Tecnica n. 99/2012, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:

#### **PRESCRIZIONI**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. dovranno essere recepite ed attuate le prescrizioni fornite dalla Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici del Veneto pervenute in data 21/12/2011 con nota prot. 594349/630157, assorbente i rispettivi pareri favorevoli degli uffici di zona della Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici e di quella archeologica del Veneto:
  - "...è prudente ed opportuno che le opere di scavo e di scavo del suolo attuale previste dalle opere in progetto vengano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, esterni" alla medesima Amministrazione, "con onere non a carico" della Soprintendenza alla quale spetta la direzione scientifica dell'intervento";
  - "nel caso di affioramenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico, in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;
  - "al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;
  - "andranno comunicati, con congruo anticipo, alla medesima Soprintendenza, la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza".
3. Il rivestimento ed i materiali di formazione delle vasche di riposo della scala di risalita e del canale di scarico del DMV, dovranno essere in sassi e pietre locali in modo da assicurare l'inserimento nell'ambiente circostante e la naturalizzazione della scala stessa.
4. Il fondo del passaggio della scala di rimonta ( sez 3-3 ) dovrà avere una quota ( 503.75 mslm) di 5 cm inferiore a quella fissa del passaggio del DMV (503.80 mslm) in modo da assicurare in tutte le condizioni l'alimentazione della scala stessa.
5. Dovranno essere recepite ed attuate le prescrizioni fornite dall'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno pervenute in data 22/05/2011 con nota prot. n. 236449:



- “ al termine della durata della concessione alla derivazione dell’acqua, il concessionario dovrà presentare un Piano Esecutivo di dismissione, conforme al Piano di ripristino oggetto del presente parere, secondo quanto previsto dall’Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del 22/02/2012”;
  - “ si provveda a tappare in modo adeguato le estremità della condotta forzata e del canale di scarico interrato, tramite un getto di calcestruzzo oppure, nel caso della condotta forzata, tramite degli appositi fondelli in acciaio”;
6. Dovrà essere previsto un monitoraggio sulla qualità delle acque con cadenza almeno semestrale con protocollo da concordare con ARPAV Dipartimento di Belluno.
  7. Redigere nel progetto esecutivo un dettagliato Piano di Cantierizzazione che preveda la collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del materiale di scavo, nonché del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità.
  8. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell’acqua ed i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l’immediato recupero degli ambienti interessati.
  9. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti.
  10. Dovrà essere predisposto un protocollo d’intervento per evitare o limitare la potenziale contaminazione per motivi accidentali delle acque e dei terreni durante le lavorazioni. Protocollo che preveda la bonifica delle acque o dei terreni in caso di sversamenti di idrocarburi e trasporto in discarica controllata del materiale di risulta.
  11. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall’infrastruttura di progetto, con particolare attenzione alle aree di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere al termine dei lavori ripristinate nello stato originario.
  12. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissioni di rumore e gas di scarico
  13. Prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo e di aggregati recuperati, in conformità alla vigente normativa in materia
  14. La concessione di derivazione d’acqua sarà accordata per un periodo di anni 20 dalla cosiddetta data di esercizio commerciale in base alla D.G.R.V. 2100/2011; il concessionario avrà pertanto l’obbligo di comunicare all’ente concedente tale data entro 30 giorni dalla stessa.
  15. I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione forestale eventualmente esistente nelle immediate vicinanze.

La medesima Commissione Regionale V.I.A. , integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 e della DGR n. 1000/2004 dal delegato del Sindaco del Comune di Pieve d’Alpago e dal rappresentante dell’Unità di Progetto Energia, ( assenti il Presidente della Provincia di Belluno, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo, il Dirigente Regionale dell’Unità Periferica Servizio Forestale di Belluno ed il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Genio Civile di Belluno), tenuto conto del parere



favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso e della presa d'atto sulla non necessità dello studio per la Valutazione di incidenza espressa dall' U.P. Coordinamento Commissioni con nota prot. n. 630107/E410.011 del 13/6/2012, esprime altresì all'unanimità dei presenti

**parere favorevole**

all'approvazione del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate e facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nulla osta e assensi di ulteriori enti o amministrazioni competenti.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Vanno visti n. 40 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2221 del 6 novembre 2012

**Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Ex Dese Sile) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Zero -II° stralcio - Scolo Rusteghin. Comune di Mogliano Veneto (TV) - Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con DGR n. 794 del 9/04/2002 la Giunta Regionale Veneto ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole in merito al progetto preliminare dell'intervento relativo ad interventi strutturali in rete minore di bonifica, ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero (II° Stralcio. Scolo Rusteghin) presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Ex Dese Sile).

Il presente provvedimento approva ed autorizza l'intervento, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., rilasciando contestualmente la relativa autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/04

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 794 del 9/04/2002 è stato assentito al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Ex Dese Sile) un finanziamento per un importo complessivo di Euro 1.291.142,25, in attuazione del disposto della scheda progetto 2.f relativa al disinquinamento e risanamento ambientale della Laguna di Venezia, avente per oggetto: - "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. Il Stralcio. Scolo Rusteghin".

In data 13/07/2005 è stata presentata dal Consorzio di Bonifica Dese Sile (ora Acque Risorgive) per l'intervento in oggetto domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 507347/46.01 con allegata documentazione consistente nel progetto preliminare degli interventi corredato del relativo studio di impatto ambientale.

Il progetto preliminare è stato definitivamente approvato con DGR n. 3366 del 7/11/2006, a seguito del parere della Commissione V.I.A. Regionale n. 143 del 13/09/2006 con cui è stato espresso giudizio favorevole di conformità ambientale con prescrizioni.

Successivamente il proponente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Ex Dese Sile) ha dato seguito a dette prescrizioni con l'elaborazione del progetto definitivo consegnato con "Domanda di approvazione definitiva ed autorizzazione del progetto" in data 04/03/2011 prot. n. 1851, acquisito nella medesima data dagli Uffici V.I.A. con prot. n. 110059/63.01.07/ EU10.011.

In data 30/11/2010 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 il Comune di Mogliano Veneto (TV) ha espresso parere favorevole alla Variante Parziale al PRG n. 78 per gli interventi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

In data 29/06/2011 con protocollo n. 309883/6200020200, è stata inoltrata da parte dei competenti uffici VINCA, U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), una richiesta di integrazioni in merito alla Valutazione di Incidenza.

In data 29/11/2011 il proponente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha trasmesso alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso elaborati di progetto quali le relazioni descrittive, lo studio d'impatto ambientale e la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M 12/12/2005, notiziando della medesima comunicazione gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A.

In data 16/02/2012 la Direzione Regionale del Ministero per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, tramite nota acquisita con n. 76418/63.01.07/E.410.01.1 al protocollo degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., ha trasmesso il proprio parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

In data 04/03/2012, con nota acquisita con n. 110059/E.410.01.1 al protocollo degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste da parte dei competenti uffici VINCA, U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

In data 21/03/2012 il Servizio Pianificazione Ambientale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con la Relazione Istruttoria n. 48/2012 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della Dgr 3173 del 10/10/2006.

In seguito il proponente ha presentato documentazioni integrative, acquisite dagli Uffici V.I.A. rispettivamente in data 22/05/2012 con prot. n. 234526/63.01.07 ed in data 30/05/2012 con prot. n. 256776/63.01.07.

In data 19/06/2012 gli Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 283655/63.01.07 ulteriori elaborati progettuali integrativi trasmessi dal proponente.

In data 20/06/2012 la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/99, con Determina n. 1, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto definitivo ed all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. e integr.;

Visto il D.Lgs. n. 04/2008 e succ. mod. e integr.;

Vista la L.R. n. 10/1999;  
Vista la DGR n. 3366/2006;  
Vista la DGR n. 308/2009;  
Vista la DGR n. 327/2009;  
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto (TV) n. 107 del 30/11/2010;  
Vista la Determina n. 1 del 20/06/2012 dalla Commissione Regionale V.I.A., parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 20/06/2012, con Determina n. 1 Allegato A al presente provvedimento, ai fini dell'autorizzazione e dell'approvazione del progetto per "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Zero -II° stralcio - Scolo Rusteghin. Comune di Mogliano Veneto (TV)";
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999, parere favorevole all'autorizzazione ed all'approvazione del progetto, secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla citata Determina, Allegato A al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;
3. di rilasciare Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. e integr.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede in Comune di Mirano (Ve), via Marconi n. 11, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Mogliano Veneto (TV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Regionale Progetto Venezia, all'Unità di Progetto Genio civile di Treviso, alla Direzione Regionale del Ministero per i beni architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno, alla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

[Torna al sommario](#)



## REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

### Determina n. 1 del 20/06/2012

**Oggetto:** Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ( Ex Dese Sile ) – Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Zero -II° stralcio – Scolo Rusteghin. Comune di Mogliano Veneto - Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009)

### PREMESSA

Con Delibera della Giunta Regionale n. 794 del 9 aprile 2002 è stato assentito al Consorzio di Bonifica DESE SILE un finanziamento per un importo complessivo di Euro 1.291.142,25, in attuazione del disposto della scheda progetto 2.f relativa al disinquinamento e risanamento ambientale della Laguna di Venezia, avente per oggetto: – “*Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Rusteghin*”.

In data 13/07/2005 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Dese Sile domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 507347/46.01.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso la Direzione Tutela dell'Ambiente della Regione Veneto, il progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte del Servizio V.I.A. della Direzione Tutela dell'Ambiente l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 26/08/2005 sui quotidiani "Corriere del Veneto" e "Quotidiano Veneto Manzoni", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Mogliano Veneto. Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 01/09/2005 presso il Centro Polivalente di Campocroce del Comune di Mogliano Veneto.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

In data 08/08/2006 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 473133/47/07.

Gli elaborati suddetti (progetto preliminare degli interventi corredato del relativo studio di impatto ambientale) sono stati definitivamente approvati con DGR n.3366 del 7 novembre 2006, a seguito del parere della Commissione V.I.A. Regionale n.143 del 13.09.2006 con cui è stato espresso giudizio favorevole di conformità ambientale, con le seguenti prescrizioni:

- a) Venga prevista in fase di progettazione definitiva la caratterizzazione del materiale da movimentare;
- b) Il materiale di scavo venga trattato secondo quanto previsto dalla DGRV 80/05 che regola il riutilizzo delle terre di scavo;
- c) Vengano effettuate in fase di progettazione definitiva le indagini geognostiche in corrispondenza del manufatto di sbarramento alla foce del Rusteghin nello Zero;
- d) Vengano poste in atto tutte quelle misure di mitigazione indicate dallo SIA al fine di ridurre gli impatti



dell'opera;

e) Venga predisposto un piano dettagliato di manutenzione sulla base delle indicazioni fornite nello SIA;

f) Venga previsto il monitoraggio della qualità delle acque a monte e a valle degli interventi ai fini della verifica dell'abbattimento dei parametri previsti nella scheda di finanziamento;

g) Qualora il materiale di scavo venga ceduto all'impresa appaltatrice per il suo riutilizzo, si dovrà procedere alla quantificazione; il risparmio che ne deriva dovrà essere ricompreso nel quadro economico;

h) Venga coordinata la tempistica dell'intervento con quella relativa alla realizzazione delle opere complementari al passante di Mestre.

A tali prescrizioni è stato dato seguito nell'elaborazione del progetto definitivo consegnato con "Domanda di approvazione definitiva ed autorizzazione del progetto" in data 04/03/2011 prot. n.1851 (data di arrivo 04/03/2011, prot. n. 110059/63.01.07, EU10.011) e presentato in Commissione in data 18/05/2011 e successive integrazioni del 30 maggio 2012 prot.n. 4437 e 31 maggio del 2012 prot.n. 4500.

In data 30/11/2010 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°107 è stato espresso parere favorevole alla Variante Parziale al PRG n° 78 per gli interventi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

In data 29/06/2011 con protocollo n°309883/6200020200, è stata inoltrata da parte dei competenti uffici VINCA, U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), una richiesta di integrazioni in merito alla Valutazione di Incidenza.

In data 29/11/2011 il proponente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha trasmesso alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso elaborati di progetto quali le relazioni descrittive, lo studio d'impatto ambientale e la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M 12/12/2005, notiziando della medesima comunicazione gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A.

In data 16/02/2012 la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, tramite nota acquisita con n.76418/63.01.07/E.410.01.1 al protocollo degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., ha trasmesso il proprio parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

In data 04/03/2012, con nota acquisita con n.110059/E.410.01.1 al protocollo degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste.

In data 21/03/2012 il Servizio Pianificazione Ambientale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con la Relazione Istruttoria n.48/2012 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della Dgr 3173 del 10/10/2006.

## **1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Il progetto rientra tra gli interventi per il risanamento della Laguna di Venezia e nello specifico si fa riferimento alla scheda 2.F, allegata alla Delibera del Consiglio Regionale n.794 del 09/04/2002, che riporta come finalità la restituzione al territorio di importanti invasi che realizzino la duplice funzione di trattenere sia volumi d'acqua, che nutrienti nei periodi di piena al fine di incrementare l'attività depurativa naturale dei corsi d'acqua, aumentandone la capacità di invaso e i tempi di corrvazione.

Obiettivo dell'intervento è anche la ricostituzione di un ambiente fluviale naturale, attraverso l'escavo di golene e sistemazioni delle sponde secondo le tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica. A tal fine, in sede di Studio di Impatto Ambientale sono state studiate varie soluzioni alternative, risultando preferibile quella di seguito descritta, essendo stati previsti i seguenti interventi:

- rifacimento dell'esistente manufatto di interclusione con porte a vento in corrispondenza della foce nello Zero. In fregio al nuovo manufatto, arretrato rispetto all'attuale ubicazione per tener conto della presenza della nuova viabilità provinciale, è previsto uno sfioratore laterale verso il collettore secondario ed il bacino di lagunaggio;

- realizzazione di un bacino di lagunaggio: i volumi sfiorati andranno immessi in un sistema di lagunaggio nelle aree indicate nella tavola succitata ed attraversate dal collettore secondario Buratti. La dimensione di detto bacino è stata correlata all'entità del finanziamento disponibile, avendo scelto, l'area compresa all'interno della rotonda della nuova viabilità provinciale, ma non ne è stata possibile l'acquisizione attesi i



limiti del finanziamento assentito;

- ricalibratura del tratto terminale del collettore Buratti, dall'uscita dei bacini di lagunaggio, fino all'immissione nel fosso parallelo alla s.s. 13 Terraglio, con esecuzione di una botte a sifone;
- la realizzazione di una botte a sifone sottopassante il Rusteghin, con opere previsionali annesse, in modo da garantire una via di deflusso agli apporti idrologici incidenti nei territori in destra dello scolo Rusteghin ed in sinistra del fiume Zero, chiusi fra due arginature, senza la possibilità di scaricare in condizioni di piena.

Con la connessione fisica di tali territori al fosso Buratti (teoricamente sono già parte del relativo bacino tributario) sarà disponibile un recapito a livello più basso, tenuto conto che il fosso Buratti scola nello Zero a valle del molino esistente poco a monte della s.s. 13 Terraglio.

Lo schema generale di funzionamento idraulico può essere articolato nelle seguenti fasi:

- 1.all'incidere delle precipitazioni il rio Rusteghin è vuoto, per effetto dell'esercizio dei dispositivi di svuotamento previsti all'interno del corpo dello sfioratore, in modo da garantire la continuità di deflusso verso il realizzando bacino di fitodepurazione;
- 2.progressivamente viene riempita la capacità d'invaso del canale, per effetto della prevedibile differenza fra le portate sfiorabili attraverso la tubazione di fondo ed il valore dei contributi in arrivo;
- 3.una volta esaurita la capacità di controllo del canale, le portate in eccesso potranno essere sfiorate verso il bacino di lagunaggio che verrà ubicato sull'argine sinistro del fiume, in adiacenza come descritto in precedenza;
- 4.una volta riempito il bacino di lagunaggio, la portata in eccesso verrà smaltita nel fosso Buratti, attraverso una bocca tassata, in modo che non venga scaricata una portata superiore a quella che effettivamente potrà essere smaltita in condizioni di sicurezza idraulica dal succitato collettore, essendo comunque in ogni caso possibile intercludere lo scarico nel fosso Buratti qualora non vi fossero le condizioni per un deflusso in condizioni di sicurezza idraulica per i territori di valle. Al riguardo occorre evidenziare come sia stato previsto di mantenere separati i livelli fra fosso Buratti e bacini di lagunaggio, ad evitare possibili rigurgiti nel canale per il prevedibile innalzamento dei livelli, dovuto alla laminazione dei contributi di piena dello scolo Rusteghin.

Successivamente, il succitato provvedimento di finanziamento è stato integrato con un finanziamento di € 150.000,00 per tener conto dell'intervenuto incremento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione del costo degli espropri.

#### **Ubicazione degli interventi**

I territori interessati dagli interventi si trovano nel Comune di Mogliano Veneto in Provincia di Treviso.

L'inquadramento territoriale riguarda:

- il bacino scolante in laguna di Venezia nelle relative tre distinte componenti:
- il bacino permanentemente scolante in laguna di Venezia;
- il bacino scolante in condizioni di magra (i comprensori afferenti all'idrovora di Cambroso ed al nodo di Acquanera);
- il bacino scolante in condizioni di piena, rappresentato dal comprensorio tributario del fiume Sile e dalle aree esterne afferenti al nodo di Castelfranco;
- il comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica Dese Sile;
- i limiti del bacino del fiume Zero e del sottobacino Rusteghin.

#### **Stato di fatto**

L'immissione del Rusteghin nello Zero avviene poco a monte del molino Valerio, caratterizzato da un salto di fondo di altezza circa 1.50m, potendo ritenere che una tale circostanza sia un elemento importante ai fini dell'individuazione dello stato di riforma del bacino. Ciò per la possibilità di dare corso alla realizzazione di



una nuova configurazione, che preveda lo smaltimento dei contributi di piena a valle del succitato salto d'acqua. La soggiacenza dei terreni nei confronti del profilo di piena dello Zero impone la presenza di arginature lungo il tratto terminale del Rusteghin, che di per sé impediscono al collettore stesso di drenare il territorio attraversato. Al riguardo va evidenziato come la giacitura naturale dei terreni abbia una pendenza orientata da nord verso sud, con la tendenza quindi delle acque meteoriche, drenate dalla rete secondaria, a defluire verso l'argine sinistro dello Zero, senza che sia lì presente un sistema che consenta lo smaltimento di tali apporti.

### **Obiettivi degli interventi**

La finalità della scheda di finanziamento è quella di restituire al territorio importanti invasi, con la duplice funzione di:

1. incidere sulle quantità di nutrienti veicolati nella rete di bonifica, favorendo i naturali processi di autodepurazione delle acque in modo da incidere sulle quantità di inquinanti attualmente scaricate in laguna;
2. migliorare l'assetto idraulico del territorio, rallentando i tempi della risposta idrologica agli eventi di precipitazione e conseguentemente garantire migliori condizioni di funzionamento della rete di bonifica esistente.
3. Ricostruire un ambiente fluviale naturale, attraverso l'esecuzione di golene e sistemazioni delle sponde, secondo le tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica.

Nel dettaglio l'intervento è finalizzato alla realizzazione di invasi per il contenimento dei nutrienti, da ottenersi incrementando la capacità autodepurativa del corso d'acqua e garantendo al contempo la laminazione ed il controllo dei contributi di piena generati nel bacino tributario. In particolare l'obiettivo ambientale degli interventi è l'abbattimento di:

- 3 t/anno di azoto;
- 0.3 t/anno di fosforo.

### **Interventi**

il manufatto alla foce del Rusteghin nello Zero risulta essere un'opera complicata dalla adiacenza della nuova viabilità provinciale che ha imposto la contiguità fra sbarramento e manufatto di derivazione verso i bacini di lagunaggio. Dagli elaborati si rileva quanto segue:

- E' stato previsto un primo corpo del manufatto in corrispondenza dell'insediamento di una paratoia, destinata ad impedire rigurgiti dello Zero nel Rusteghin, particolarmente durante gli eventi di piena indotti da precipitazioni plurigiornaliere;
- all'interno del manufatto, in grado di garantire anche la continuità arginale, è stato progettato l'inserimento di una tubazione DN 1000mm, presidiata da una valvola elastometrica, in grado di consentire lo smaltimento dei contributi del Rusteghin nello Zero, quando i relativi livelli lo consentono;
- in adiacenza, è previsto il manufatto di sfioro nei bacini di lagunaggio, di fatto un corpo unico per i ridotti spazi a disposizione, anch'esso presidiato da una paratoia in modo da poter interrompere, in caso di necessità, lo scarico nei bacini di lagunaggio. Lungo lo sfioro è stato progettato l'inserimento di una soglia a V, in modo da poter derivare in continuo acqua verso i bacini e rendendo questa la via preferenziale di deflusso in condizioni di magra e prima morbida.

La costruzione di tale manufatto impone la previsione di adeguate opere provvisorie, suddivise per le prevedibili due fasi di costruzione:

I. la prima finalizzata alla costruzione dello sfioro nei bacini di lagunaggio, incluso il cassero sul Rusteghin, in modo da poter poi disporre di una deviazione provvisoria che consenta di affrontare la costruzione della porzione a ridosso dello Zero senza la preoccupazione di apporti idrologici da monte ad ogni precipitazione. Importante evidenziare come sia stata prevista una chiusura su quattro lati del palanco lato provvisoriale, ad evitare la creazione di vie preferenziali per il sormonto delle acque di rigurgito del fiume;



II. la seconda, finalizzata al completamento del manufatto di sbarramento, incluso il palancoolato metallico provvisorio a ridosso dell'argine dello Zero.

## **2. DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

### 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

### 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

## **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive correzioni secondo il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157) stabilisce una serie di aree tutelate per Legge agli articoli 138, 141, 142 e 157. L'articolo 142 elenca i luoghi di interesse paesaggistico e sottoposti a tutela quali: "a) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 11/12/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

L'insieme delle norme di pianificazione e tutela territoriale che insistono sull'area di progetto è costituito da:

- Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV)
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso
- Piano Regolatore Generale del Comune di Mogliano Veneto

L'area di intervento ricade all'interno del Comune di Mogliano Veneto (TV) e, più precisamente, l'area a nord del centro storico, interessando il centro urbano della frazione di Campocroce e la campagna a ridosso del fiume Zero, posto a Sud. Inoltre gli interventi interessano anche la prima periferia a nord del centro di Mogliano Veneto.

E' stato inoltre valutato che gli interventi appaiono compatibili con le finalità ambientali indicate dal Piano Direttore 2000 e nel Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.), redatto nel 1991 dal Consorzio. La carta della Difesa del Suolo riportata nello SIA mostra che tutto il bacino dello scolo Rusteghin ricade all'interno delle aree a rischio idraulico.

### PALAV

Per quanto riguarda il PALAV le indicazioni principali riguardanti quest'area sono le seguenti:

1. area di interesse paesistico – ambientale;
2. area a rischio idraulico;
3. ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale;
4. ville storiche e manufatti costituenti documenti della civiltà industriale;
5. percorsi di valore storico monumentale.

Si evidenzia quindi come l'ambito oggetto d'intervento ricada fra le aree classificate di interesse paesistico - ambientale, quindi normate per quel che riguarda le modifiche che vanno ad influenzare il paesaggio. Nondimeno però si segnala, come evidenziato in precedenza, che gli interventi finalizzati al naturale abbattimento dei carichi di nutrienti attualmente immessi in laguna di Venezia rientrano fra quelli ammissibili, potendo quindi ritenere che anche tale aspetto non costituisca elemento ostativo alla realizzazione dei presenti interventi.

### PTCP della Provincia di Treviso



Il PTCP della Provincia di Treviso è stato modificato a seguito del DGR n.1137 del 23/03/2010 “Vincoli e pianificazione Territoriale”.

L’area risulta essere per una parte di notevole interesse pubblico (D.lgs. 42/04 art.142 ex legge 431/85). Questo aspetto è già stato analizzato nell’ambito del PALAV (fascia di rispetto di 100 m attorno al “Terraglio”), il quale risulta essere l’unico piano che insiste sulla zona a livello territoriale.

Non risultano in essere altri vincoli di natura militare od infrastrutturale.

#### *Aree di interesse naturalistico, geomorfologia ed unità di paesaggio*

La zona del progetto non è inclusa in zone di particolare interesse naturalistico. L’unità geomorfologica di appartenenza è quella del Brenta (Bassa Pianura). L’unità di paesaggio è la “P5”.

Il PTCP all’art. 30 “(...) individua le unità di paesaggio intese quali ambiti territoriali caratterizzati da un costante grado di diversità tale da contraddistinguere l’intera unità e relativo:

a) ai caratteri loro propri, e cioè dei tipi di elementi e delle forme e distribuzioni della loro presenza nel territorio;”

b) ai sistemi naturali ed antropici (conformazioni geomorfologiche, copertura vegetazionale, tipi di uso del suolo, forme insediative, dotazioni infrastrutturali...) presenti in esse prescindendo dalla loro caratterizzazione documentaria;”

Nel caso del progetto in parola non risulta alcun aggravio del carico ambientale ma anzi, con il miglioramento della situazione idraulica locale, il previsto disinquinamento delle acque e la creazione di zone umide ci si trova di fronte ad un miglioramento delle condizioni di partenza.

#### *Fragilità*

La zona risulta essere compresa tra quelle a rischio idraulico limitato (come già evidenziato in sede di analisi del PALAV). Condizione questa interessata direttamente dai lavori previsti dal presente progetto e finalizzati a ridurla ulteriormente.

L’area di intervento è in prossimità del sito a rischio archeologico “V103”Ciò comporta che, da art. 46, “(...)

Il PTCP detta apposita normativa di indirizzo e direttiva spettando allo strumento urbanistico comunale precisare nel dettaglio, d’intesa con la Soprintendenza competente, la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al presente articolo e graduata motivatamente sulla base degli

approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale. In ogni caso, per le aree di cui al secondo comma del presente articolo, il PTCP detta transitoriamente apposite prescrizioni di tutela che rimangono efficaci sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP (...).”

In merito il PTCP, all’art.47 indica che “Per ciascuna delle aree a rischio archeologico, individuate nella Tav. 2.4 del PTCP, i Comuni accertano e dettagliano la sussistenza del rischio archeologico con la competente

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e predispongono, in sede di PAT, specifiche norme di tutela volte a garantire la salvaguardia dei segni presenti sul territorio.”

#### *Idoneità faunistica*

La zona risulta essere di interesse scarso o nullo in merito all’idoneità faunistica. Siccome la spina dorsale del progetto risulta essere composta da due bacini di lagunaggio, si può ragionevolmente prevedere che con la creazione di zone umide ci sarà un aumento di avifauna, sia stanziale che migratoria, oltre che la formazione di colonie di animali tipici degli ambienti lacustri. Questa andrà ad innestarsi - presumibilmente arricchendola - in una zona “tampone” a ridosso del corridoio ecologico secondario del Fiume Zero.

Il sistema in parola coniuga quanto previsto dall’articolo 32 comma 3, ovvero che “Costituiscono opere di compensazione ambientale la formazione di aree filtranti lungo i corsi d’acqua;”

L’auspicabile aumento delle presenze zoomorfe aumenterebbe l’interesse per il percorso “Bici in vacanza” previsto che lambisce la zona oggetto dell’intervento ed indicato nella Tav. 4.6 del PTCP.



### *Sistema parchi*

La zona del progetto è interessata parzialmente dal Parco del Terraglio. L'ambito è sostanzialmente lo stesso interessato dalla fascia di rispetto attorno al Terraglio, analizzato in precedenza con il PALAV ed a cui si rimanda, sottolineando che il progetto in quella zona prevede principalmente la riprofilatura di un Canale esistente (Fosso Buratti) ed il rifacimento di un manufatto al di sotto del piano di campagna.

In merito a Ville Venete od edifici di pregio, come analizzato in fase di studio del PALAV, il progetto in esame non interviene su aree di pertinenza.

### *Conclusioni*

Anche nel caso del PTCP, nell'ottica della tipologie degli interventi di seguito eviscerati, non risultano esserci situazioni ostative al progetto, fermo restando le necessarie precauzioni e cautele da adottare durante i lavori a causa della vicinanza del sito archeologico "V103".

### *PRG Mogliano Veneto*

Ultimo strumento urbanistico con cui il progetto viene a misurarsi è il PRG di Mogliano Veneto, ad ogni modo adeguato al PALAV nell'Aprile 2007.

I corsi dello scolo Rusteghin e del fosso Buratti, entrambi oggetto di intervento, ricadano all'interno delle "Aree di interesse paesistico - ambientale". Similmente accade per i loro bacini scolanti, per i quali è data anche l'indicazione di appartenenza alle "Zone territoriali omogenee "E2": produttiva agricola di primaria importanza".

Gli articoli 33bis e 33ter della "Variante di adeguamento al PALAV: Variante parziale per le Zone Agricole", riguardanti rispettivamente le aree paesistico-ambientali rurali e urbane, riprendono in toto le indicazioni e le prescrizioni riportate dal PALAV precedentemente analizzate.

### *Conclusioni*

Dall'analisi dei vari piani di area, è emerso che le aree di progetto sono classificate a conduzione agricola in base ai vigenti strumenti urbanistici comunali e rientranti pressochè interamente nella fascia di rispetto della nuova viabilità provinciale.

In base al PTP dette aree sono sottoposte a rischio idraulico, potendo però ritenere che con i presenti interventi verrà ovviata proprio la lamentata carenza idraulica.

Per quanto attiene il PALAV, si evidenzia come l'ambito oggetto d'intervento ricada fra le aree classificate di interesse paesistico - ambientale, quindi normate per quel che riguarda le modifiche che vanno ad influenzare il paesaggio. Nondimeno però si segnala, come evidenziato in precedenza, che gli interventi finalizzati al naturale abbattimento dei carichi di nutrienti attualmente immessi in laguna di Venezia rientrano fra quelli ammissibili, potendo quindi ritenere che anche tale aspetto non costituisca elemento ostativo alla realizzazione dei presenti interventi.

Con riferimento alle direttive comunitarie contenute nella "Rete Natura 2000", a ridosso dell'area di intervento prevista non insistono aree classificate come SIC e ZPS, per cui la Valutazione di incidenza è una presa d'atto di tale circostanza.

Da un esame del sistema insediativo, è stato rilevato che lungo lo scolo Rusteghin è prevista la realizzazione della linea del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale, questo non presenta a detta dell'estensore dello SIA alcuna limitazione al progetto di cui in oggetto.

## **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

Il proponente ha sviluppato diverse alternative di progetto:

### Alternativa n.1

E' previsto un bacino di lagunaggio collocato all'interno della rotonda esistente in corrispondenza della strada provinciale. I volumi sfiorati dal sistema di lagunaggio vengano convogliati nel collettore Buratti e da



questo immessi nel Fiume Zero a valle del molino Valerio.

Si prevede inoltre il rifacimento del manufatto di interclusione con porte a vento all'altezza della foce dello Zero e la ricalibratura del tratto terminale del collettore Buratti, che presenta delle criticità soprattutto nel tratto in cui si attraversa il centro abitato a valle del ponte della ferrovia Pontebbana. Infine la manutenzione ordinaria del collettore Rusteghin, per un'estesa di circa 1 km, con espurgo del fondo, manutenzione ordinaria di uno dei ponti esistenti e ripresa delle frane lungo il tratto terminale.

#### Alternativa n.2

L'alternativa n. 2 differisce dalla precedente solamente per l'ubicazione del bacino di lagunaggio, che è previsto oltre che all'interno della rotonda esistente, anche nella porzione di terreno compresa fra la rotonda stessa, il futuro relativo prolungamento e l'argine sinistro del fiume Zero

#### Alternativa n.3

Con l'alternativa n. 3 viene presa in considerazione la possibilità di realizzare solamente entrambi i bacini di lagunaggio descritti nelle alternative precedenti.

#### Alternativa n.4

In modo analogo a quanto proposto per l'alternativa n. 3, l'alternativa n. 4 prende in considerazione l'ipotesi di adottare solo una tipologia di intervento e cioè di ricalibrare gli alvei del rio Rusteghin e del fosso Buratti. Con questa soluzione si privilegia essenzialmente l'assetto idraulico del territorio, senza prevedere la realizzazione dei bacini di lagunaggio indicati nelle soluzioni alternative precedenti, che sono finalizzati essenzialmente all'abbattimento dei carichi di nutrienti di origine diffusa, generati nel comprensorio in esame e convogliati nella laguna di Venezia attraverso la rete di bonifica.

In questo caso si prevede di ricalibrare il Rio Rusteghin dalla foce nello Zero, fino al centro abitato di Campocroce, con la realizzazione anche di zone golenali, compatibilmente con l'esistenza delle infrastrutture e delle abitazioni ubicate in fregio al collettore.

È stata inoltre prevista la demolizione dell'esistente manufatto di sbocco nello Zero e la realizzazione di un nuovo manufatto di sbarramento, con lo scopo di contenere il profilo di rigurgito determinato dalle piene nel fiume e consentire la deviazione verso il fosso Buratti.

In aggiunta a tale manufatto, è stato inoltre previsto un ulteriore manufatto di sbarramento, ubicato nelle vicinanze del centro abitato di Campocroce, dotato di una idonea soglia sfiorante al fine di essere 'trasparente' ai contributi di piena. In questo modo si riesce a massimizzare la capacità d'invaso del collettore e compensare l'effetto della pendenza del fondo utilizzando l'alveo del collettore per laminare i contributi di piena generati nel bacino tributario del Rio Rusteghin.

La soluzione n.1 risulta essere quella adottata sulla base di analisi multicriteriale pesata delle soluzioni alternative e prevede:

1. esecuzione di manufatti di sfioro e sbarramento sullo Scolo Rusteghin con opere provvisorie annesse;
2. esecuzione di una botte a sifone sotto lo Scolo Rusteghin con opere provvisorie annesse;
3. escavo dei Bacini di lagunaggio all'interno della rotonda della viabilità provinciale;
4. esecuzione del manufatto di collegamento tra i Bacini di lagunaggio;
5. esecuzione del manufatto di collegamento tra il bacino di lagunaggio "B" ed il Fosso Buratti;
6. la ricalibratura del Fosso Buratti a valle dei Bacini di Lagunaggio con esecuzione di una Botte a sifone;
7. la formazione di due manufatti di attraversamento su strade poderali.
8. l'ordinaria manutenzione del tratto terminale del rio Rusteghin.

## **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**



### 1. Considerazioni generali

L'oggetto del SIA è la realizzazione di una nuova configurazione della rete di bonifica del rio Rusteghin, consistente nei seguenti interventi:

- un bacino di fitodepurazione,
- la ricalibratura della rete di bonifica secondaria del bacino,
- la manutenzione straordinaria dell'asta terminale del bacino di Rusteghin.

Viene definita l'area di interferenza del progetto:

- un'area locale, coincidente in pratica con il bacino tributario del Rio Rusteghin;
- un'area vasta, da intendersi riferita al bacino tributario del fiume Zero.

### 2. Stato di fatto

Nel SIA viene precisato che in aggiunta al bacino perennemente scolante in laguna di Venezia sono individuabili anche alcune altre porzioni di territorio, che in particolari condizioni possono scolare in laguna di Venezia e di cui appare necessario tenere conto ai fini di una esaustiva valutazione degli apporti di acque dolci sversabili in laguna di Venezia. Essi comprendono:

- 1) le cosiddette *aree esterne a monte di Castelfranco* che di norma, in condizioni di magra e di morbida, rientrano nel bacino idrografico del fiume Brenta, ma che, in condizioni di piena, possono essere deviate attraverso la regolazione artificiale del nodo di Castelfranco nel sistema dei fiumi Dese, Zero e Marzenego, che sfociano in laguna di Venezia. Si segnala come questo non sia un contributo proveniente da un bacino delimitabile geograficamente, in quanto l'entità degli apporti di acque dolci nella rete idrografica del bacino scolante dipende dalle manovre effettuate agli organi di regolazione. Di conseguenza è difficile, se non impossibile, la distinzione della superficie scolante complessiva nella componente che si immette nella rete idrografica del bacino del Brenta ed in quella che scola verso la laguna di Venezia.
- 2) *il fiume Sile*: in condizioni ordinarie sfocia in Mare Adriatico alla foce di Piave Vecchia fra Jesolo e Cavallino, ma in condizioni di alta marea, o di piena da monte, una parte della portata del fiume può essere immessa in laguna attraverso un'incisione dell'argine destro a laguna, in pratica uno sfioratore laterale, sito in località Trezze. La lunghezza di tale sfioratore, ubicato in un tratto in cui il fiume lambisce la laguna viva, è di circa 120 m con una quota media della soglia posta circa a +0.80 m s.m.m.. Anche da tale preliminare considerazione, si ritiene evidente che i contributi di acque dolci immessi in laguna di Venezia dal fiume Sile possono essere significativi in valore assoluto, attesa la circostanza di come la quota della soglia sia soggiacente a quella delle alte maree incidenti nel mare Adriatico.
- 3) la terza tipologia di aree interessate comprende quella afferente ai nodi idraulici di Cambroso e di Acquanera, che però hanno un funzionamento opposto a quello delle aree descritte in precedenza. In condizioni ordinarie infatti i deflussi del bacino interessato possono scolare in laguna, mentre in condizioni di piena entrano in funzione gli impianti di sollevamento, deviando le acque nel bacino del fiume Brenta e, attraverso questo, in mare Adriatico by-passando la laguna di Venezia.

Il collettore Rusteghin è un affluente di sinistra del fiume Zero, a servizio di un bacino di dimensioni pari a circa duecento ettari, una trentina dei quali urbanizzati in base ai vigenti strumenti urbanistici. L'estesa del collettore è limitata (poco più di 2 km), con origine poco a monte del centro abitato di Campocroce, in comune di Mogliano Veneto. Alla foce nello Zero è presente un manufatto obsoleto, in cui sono presenti delle porte a vento, ad evidenziare come il livello di piena nel fiume sia tale da provocare un profilo di rigurgito nel Rusteghin stesso all'incidere di eventi piena. La criticità idraulica dello scolo Rusteghin quindi è da ritenersi principalmente connessa all'influenza delle acque esterne (in questo caso il fiume Zero), tenuto conto che di per sé il collettore appare, anche ad una semplice osservazione, di sezione capiente ed in grado di smaltire i contributi di piena generati nel proprio bacino tributario. L'immissione del Rusteghin nello Zero avviene poco a monte del molino Valerio, caratterizzato da un salto di fondo di altezza circa 1.50 m, potendo ritenere che una tale circostanza sia un elemento importante ai fini dell'individuazione dello stato di riforma del bacino. Ciò per la possibilità di dare corso alla realizzazione di una nuova configurazione, che preveda lo



smaltimento dei contributi di piena a valle del succitato salto d'acqua, con un conseguente abbassamento anche del profilo di piena.

La soggiacenza dei terreni nei confronti del profilo di piena dello Zero impone la presenza di arginature lungo il tratto terminale del Rusteghin, che di per sé impediscono al collettore stesso di drenare il territorio attraversato. Nel SIA viene sottolineato che il tratto del Rio Rusteghin è stato oggetto di una serie di cedimenti nel recente passato, di entità tale da richiedere l'intervento di straordinaria manutenzione al fine di prevenire possibili futuri cedimenti. Viene evidenziato come la giacitura naturale dei terreni abbia una pendenza orientata da nord verso sud, con la tendenza quindi delle acque meteoriche, drenate dalla rete secondaria, a defluire verso l'argine sinistro dello Zero, senza che sia lì presente un sistema che consenta lo smaltimento di tali apporti. Viene precisato che in realtà la funzione di bonifica per la parte meridionale del territorio è svolta da un collettore secondario (il fosso Buratti), che scorre in gronda sinistra del fiume e si immette nello Zero a monte della s.s. 13 Terraglio, a valle però del salto di fondo del molino Valerio, potendo quindi ritenere che i territori in gronda dello Zero in sinistra idraulica siano in condizioni di sofferenza idraulica per le suindicate difficoltà di deflusso, indotte dalla differenza di quota fra la giacitura media dei terreni ed il profilo di piena nel fiume. Il collettore Buratti non è in condizioni di smaltire i contributi di piena di un comprensorio di circa duecento ettari, e non può garantire la sicurezza idraulica del comprensorio. Le aree comprese fra il succitato collettore secondario e lo Zero andranno a costituire in pratica dei reliquati delimitati dalla nuova viabilità provinciale e dall'argine sinistro del fiume. Nel SIA viene precisato che alcuni ambiti erano, alla data di stesura dello SIA incolti, potendo ritenere quindi che gli stessi potrebbero costituire un sedime ottimale per la realizzazione di bacini di lagunaggio.

Nello SIA viene poi precisato che i problemi idraulici della sezione corrente del Rusteghin sono essenzialmente riconducibili a difficoltà nello smaltimento dei contributi di piena nello Zero, con il conseguente profilo di rigurgito, e nell'insufficiente dimensione di alcuni manufatti di attraversamento.

### 3. Atmosfera

#### Qualità dell'aria

Nello SIA viene precisato che gli interventi da realizzare avranno una durata dell'ordine di un anno, con circa 170 giorni effettivamente lavorativi. Durante questo periodo è prevedibile che sia presente con continuità la seguente attrezzatura:

- un escavatore, con la possibilità però che per alcuni mesi sia presente almeno un altro apparecchio;
- due autocarri per la movimentazione dei materiali provenienti dall'escavo dei bacini di lagunaggio, che presumibilmente però non funzioneranno in continuo durante l'intera giornata.

A tali attrezzature, andranno sommati:

- i viaggi della autobetoniere impegnate negli approvvigionamenti di calcestruzzo. Sulla base delle previsioni del QRProg, è prevedibile che il quantitativo dei m<sup>3</sup> di calcestruzzo complessivamente da gettare sia dell'ordine di circa 400 m<sup>3</sup>, con un conseguente numero di autobetoniere stimabile fra le quaranta e le cinquanta unità;
- l'esercizio di autopompe, che prevedibilmente saranno alimentate a gasolio e non a corrente elettrica.

Viene previsto un esercizio giornaliero di circa 30-40 ore di motori a scoppio, legati all'esercizio delle suindicate attrezzature. Tale valore è però riferito ai giorni lavorativi, potendo ritenere che il compendio delle ore di funzionamento di motori a scoppio rapportato all'intero anno, sia dell'ordine di circa 16 ore/giorno.

Considerato che:

- il cantiere è ubicato in fregio alla nuova viabilità provinciale;
- in adiacenza allo stesso, è in corso di realizzazione il nuovo passante di Mestre;
- il centro abitato di Campocroce insiste all'interno del bacino del Rio Rusteghin,

il suindicato valore delle ore di funzionamento prevedibile di motori a scoppio legati alla presenza del cantiere appare, a detta del Proponente, decisamente trascurabile rispetto a quanto presente attualmente e nel prossimo futuro nella zona. Tenuto poi conto che tali considerazioni valgono per tutte le soluzioni alternative oggetto di valutazione, il Proponente asserisce che si può ritenere che la ricerca dei dati di qualità dell'aria



sia un aspetto complessivamente non rilevante ai fini della presente indagine, potendo di conseguenza ritenere non necessario dare corso ad un'acquisizione di dati presso l'ARPAV.

#### Il regime pluviometrico

Nel caso in esame nello SIA il Proponente ha valutato le precipitazioni di tre differenti stazioni in quanto i dati delle precipitazioni di massima intensità, necessarie per tale valutazioni, non risultavano disponibili per la stazione pluviometrica locale, ossia Mogliano Veneto. In particolare si sono analizzati i dati delle precipitazioni di massima intensità registrate dal 1955 al 1996 a Treviso, a Mestre – Venezia e a Stra, in provincia di Venezia, dati ottenuti dagli annali ideologici dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia. Per la stazione di Stra si sono utilizzati 5 anni di dati in più (dal 1997 al 2001): questi sono stati misurati dal pluviografo di Mira, gestito dall'ARPAV della Regione del Veneto. Sulla base dell'elaborazione di questi dati il Proponente ha definito le espressioni delle equazioni di possibilità pluviometrica.

#### **4. Ambiente idrico**

##### Caratterizzazione qualitativa del corpo idrico

Il Consorzio di Bonifica ha dato corso inizialmente a due specifiche campagne di misura, effettuate in data 22.10.2003 e 5.11.2003. La media dei valori di azoto totale (TN) e fosforo totale (TP), assunta inizialmente come riferimento progettuale dell'intervento, è risultata:

- azoto totale: 3.71 mg/l
- fosforo totale: 0,41 mg/l.

Successivamente, come riportato nella Documentazione Integrativa, sono state eseguite altre 5 campagne di misura, che hanno fornito i seguenti valori medi delle concentrazioni:

- azoto totale: 4.29 mg/l
- fosforo totale: 0,30 mg/l,

evidenziando un aumento della concentrazione di azoto totale, a fronte di una diminuzione di quella di fosforo.

##### Il regime idraulico del fiume Zero

Il fiume Zero è il principale affluente del fiume Dese, con il quale si congiunge in prossimità della foce a laguna in località Montiron, in corrispondenza all'immissione dell'impianto idrovoro di Zuccarello. Il bacino del fiume è caratterizzato da una forma particolarmente allungata, con una giacitura dei terreni caratterizzata da una doppia pendenza, con un direttrice da ovest verso est, nel verso del collettore principale, ed una seconda da nord verso sud, facendo sì che quasi tutti gli affluenti del fiume, ad eccezione del Rio Tasca, si immettano in sinistra idraulica. Complessivamente il fiume drena un territorio di complessivi 5.250 ettari, dei quali 360 almeno circa da ritenersi urbanizzati ai fini idrologici.

Il Proponente osserva che:

- il tratto terminale del fiume è condizionato dai livelli di marea nella laguna di Venezia, la cui influenza si estende fino a circa il salto d'acqua del molino Valerio;
- il medio e l'alto corso del fiume sono invece caratterizzati dalla presenza dei salti d'acqua dei molini, che condizionano significativamente il profilo del fiume;
- in generale, la sezione del fiume non appare in condizioni di smaltire le portate di competenza garantendo un adeguato franco di bonifica al territorio. Una tale condizione caratterizza anche il tratto di fiume a monte del molino Valerio, in corrispondenza dell'immissione del Rio Rusteghin, potendo ritenere che tali valutazioni confermino quanto accennato in precedenza, relativamente alla sofferenza idraulica indotta anche negli affluenti, che nel caso specifico si manifesta con un profilo di rigurgito indotto nel Rusteghin dal livello di piena nello Zero.

##### La stima dei contributi di piena

Complessivamente il territorio scolante nel Rio Rusteghin occupa una superficie pari a circa 182.82 ha, dei quali almeno 30 ha sono definibili come urbanizzabili. Il bacino tributario del rio Rusteghin è stato suddiviso



in sottobacini, per ciascuno dei quali è stato applicato il modello geomorfologico per il calcolo della risposta idrologica agli eventi di precipitazione oggetto d'indagine. Sono stati assunti i valori tipici di letteratura del coefficiente di deflusso: 0.30 e per le aree a verde e 0.70 per quelle urbanizzate, ottenendo la distribuzione dei tempi di residenza idraulica nel bacino, che si compone dei tempi di residenza nei singoli rami della rete e del tempo di residenza negli stati esterni alla rete idraulica.

#### Stima del carico inquinante

Sono state individuate e poste a confronto quattro distinte alternative progettuali oltre all'opzione zero, per ciascuna delle quali è stata fornita una valutazione della prevedibile quantità di nutrienti abbattibili. Nello SIA viene precisato che il modello utilizzato si componeva di quattro distinte subroutines, finalizzate a sviluppare i seguenti aspetti:

1. *climatologico*: per la trasformazione delle precipitazioni da giornaliere ad orarie;
2. *idrologico*: per la valutazione delle portate generate in corrispondenza ad ogni impulso di precipitazione generato;

In questa fase è stata ottenuta una sequenza di cinquant'anni di dati orari di precipitazione, la cui attendibilità è stata verificata mediante un confronto fra le altezze complessive delle serie annuali a disposizione e quelle degli anni calcolati.

3. *idraulico*: per la determinazione delle frazioni dei volumi controllati ed inviati alla depurazione, oltre alla valutazione del tempo di residenza dei volumi controllati nella rete di bonifica, quest'ultimo calcolato come rapporto tra la capacità d'invaso del sistema e la portata media;
4. *ambientale*: per la quantificazione delle quantità di inquinanti abbattibili con i trattamenti ipotizzati.

In particolare viene riportato che è stato ricostruito l'andamento cronologico delle portate generate con passo orario di integrazione, per un numero discreto di anni, e valutato il volume complessivamente generato nel bacino. Nel SIA si presuppone che si è ritenuto di utilizzare un modello climatologico dei processi di precipitazione che possa generare sequenze di valori di pioggia che abbiano i medesimi caratteri, vale a dire le stesse caratteristiche statistiche, di quelli osservati e quindi statisticamente veri. Per quanto attiene i dati idrologici disponibili si è fatto riferimento a quanto disponibile presso il Servizio Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la stazione di Mogliano, dal 1960 al 1994, avendo ulteriormente inserito i dati relativi alla stazione di Mira fino al 2001.

Sono state calcolate le quantità di azoto e fosforo scaricate nella rete di bonifica utilizzando una correlazione tra il regime idrogeologico e la quantità di nutrienti. I valori ottenuti sulla base delle prime due campagne di analisi sono stati successivamente corretti, come riportato nella Documentazione Integrativa, utilizzando le concentrazioni medie dei nutrienti valutate sulla base di tutte le misure disponibili.

Quindi per ciascun intervento è stata calcolata l'efficacia, usando il modello di Reed e quello di Kadlec & Knight. Queste quantificazioni sono poi state utilizzate come indicatori ambientali nell'analisi multicriteriale. Secondo quanto riportato nel SIA, le valutazioni iniziali hanno portato a stimare in circa 3.6 t/anno il quantitativo di azoto in ingresso e di circa 0.395 t/anno la quantità di fosforo. Questi valori sono stati poi ratificati, come descritto nella Documentazione Integrativa, in 4.17 t/anno di azoto totale e 0.292 t/anno di fosforo totale.

#### **5. Suolo e sottosuolo**

Dallo SIA risulta che le aree interessate dalla realizzazione dei bacini di lagunaggio sono agricole, in parte comprese all'interno della viabilità provinciale, senza che su di esse possano essere individuati elementi particolari di pregio, sotto un profilo ambientale. Una porzione significativa di detta area, ubicata a ridosso dell'argine sinistro dello Zero, alla data della predisposizione dello SIA risulta incolta, ad evidenziare come nell'area oggetto d'intervento non siano presenti usi del suolo di particolare rilievo. Inoltre, la soluzione alternativa n. 4, che prevede la ricalibratura del Rusteghin lungo il relativo intero sviluppo, andrà ad interessare anche il centro abitato di Campocroce, potendo però ritenere che in considerazione del tipo di intervento da realizzare (una ricalibratura con un ritaglio laterale non significativo) non verranno interessati



elementi di particolare rilievo, tenuto anche conto dell'assenza di alberature di pregio in adiacenza al corso d'acqua.

## **6. Vegetazione, fauna ed ecosistemi**

### Stato attuale dell'area

Nello SIA si fa riferimento a due zone: la prima compresa all'interno della rotatoria stradale e la seconda posta a ovest e compresa tra la rotatoria ed il corso del fiume Zero. Per quanto riguarda la prima zona il Proponente riporta che essa è interessata dalla presenza di un'area agricola coltivata in modo intensivo per circa la metà (un vigneto, frutteto, granoturco) ed estensivo per la rimanente. La seconda zona comprende un campo coltivato.

Nelle aree osservate non si sono riscontrate particolari emergenze floristiche. Nelle aree coltivate la vegetazione erbacea spontanea è essenzialmente costituita da specie pioniere o infestanti banali. Nella prima zona è stato realizzato un piccolo intervento di piantumazione a filari: Noce, l'Olmo ed il Pero. Sono inoltre presenti le altre specie, tra le quali: Sanguinello, Farnia, Platano, Ciliegio, Robinia, Sedano d'Acqua, Piantagione, ecc.

Come riportato nello SIA, l'area in questione, al momento del sopralluogo, è risultata poco frequentata da specie animali, che comunque sono presenti nelle sue vicinanze e nel suo immediato circondario: Germano reale, Cornacchia grigia, Tortora, Pettiroso, Garzetta. Queste specie sono comunque i primi potenziali fruitori degli ambienti che si verrebbero a creare in seguito ai lavori di sistemazione delle aree considerate e non verrebbero disturbate in modo importante dai lavori in atto.

### Descrizione dell'intervento

L'impianto prevede la realizzazione di due strutture contigue attraverso le quali si ottiene il passaggio delle acque provenienti da un fosso di derivazione delle acque del fiume Zero, con uscita nel fosso Buratti. All'interno del perimetro delle due strutture sono previste zone ad acqua libera (in quota 6 m) e altre a livelli più elevati (quota 6.50 m e quota 7.50 m) con presenza di canneti anfibi (elofite) e arbusteti igrofilo, fino alla realizzazione di alcune alberature a *Populus nigra* var. *italica* e *Salix cinerea*. Le acque libere passano attraverso l'impianto a velocità ridottissima data la pendenza minima e quindi sono costrette a passare lentamente attraverso i canneti e il terreno ottenendo così un filtraggio e un miglioramento qualitativo delle acque in uscita.

Si prevede che vengano poste in opera per il lagunaggio specie elofite ed idrofite tutte di origine autoctona e tipiche delle cenosi idro-igrofile naturali.

Nello specifico la realizzazione delle "vasche" a profondità variabile e decrescente con il deflusso delle acque dello Zero, porterà allo sviluppo di una vegetazione idro-igrofila che in parte è già presente nelle scoline dell'area in oggetto, ma che nel nuovo impianto troverebbero la possibilità di un'estensione notevole nell'area di circa 37588 m<sup>2</sup>. Tali specie non rare come entità floristiche, ma diventate rare per la continua riduzione delle aree umide che si è realizzata nel corso del tempo, andranno a costituire un ecosistema ricco e variato con un notevole incremento della biodiversità (molto compromessa a livello territoriale). Inoltre la presenza dell'impianto di lagunaggio, andrà a incrementare in misura molto notevole i siti di "pastura" per le specie ornitiche di passo. Inoltre nello SIA viene precisato che l'incremento delle superfici umide avrebbe un effetto benefico anche sulle opportunità di sviluppo e diffusione di specie dell'erpetofauna locale.

## **7. Rumore e vibrazioni**

Nello SIA viene descritta la procedura per il calcolo dell'impatto dell'opera sul rumore. Tuttavia questo parametro non vi è stato quantificato. Il Proponente afferma che in considerazione del ridotto rapporto fra ore di funzionamento dei macchinari di cantiere e le ore di permanenza degli automezzi nella viabilità adiacente all'ambito di intervento, non ritiene necessario dare corso a particolari approfondimenti, per quanto attiene l'incidenza del rumore per gli interventi qui proposti.

Parimenti, come indicato dal Proponente, non si è ritenuto necessario dare corso ad un rilievo del rumore di fondo nelle condizioni attuali, stante la limitata importanza, a detta del Proponente, di tale componente.



## 8. Paesaggio

Il Proponente afferma nello SIA che l'inserimento paesaggistico delle opere è un aspetto molto importante, per cui è stato implementato un modello tridimensionale delle opere previste nel QRProg, al fine di evidenziarne il relativo inserimento.

## 9. Analisi degli impatti

Nello SIA viene fatta un'analisi degli impatti prevedibili per la realizzazione dell'opera, suddivisa a sua volta in due ulteriori fasi:

- la prima, in cui è fornita una preliminare valutazione del compendio degli impatti potenziali attendibili legati alla realizzazione dell'opera stessa, finalizzata all'individuazione di quelli significativi;
- la seconda, in cui è proposto un approfondimento di ciascuno degli impatti individuati come significativi, finalizzato alla successiva definizione dei valori degli indicatori ambientali da inserire nella matrice di valutazione.

Al fine di perseguire il suindicato obiettivo, ovvero la definizione degli impatti significativi, è stata quindi impostata la matrice delle interazioni potenziali finalizzata alla rappresentazione degli impatti fra le opere di cui oggi si propone la valutazione e tutte le componenti naturali ed antropiche in qualche modo legate alla realizzazione dei lavori stessi, ritenute significative.

All'interno del "sistema naturale" sono state considerate le seguenti componenti:

1. gli aspetti fisici del contesto territoriale (acque superficiali, acque sotterranee, aria, suolo, geomorfologia);
2. gli aspetti biologici (flora, vegetazione, fauna);
3. gli habitat acquatico e terrestre;
4. le condizioni al contorno (struttura dei nuclei abitati, sicurezza idraulica e salute, rumore, accessibilità locale);
5. attività (agricoltura, industria – artigianato, commercio, turismo, servizi);
6. paesaggio (uso del suolo, assetto urbanistico, interferenze con infrastrutture, paesaggio).

Definiti gli indicatori ambientali di riferimento, è stata creata la matrice delle interazioni e degli impatti potenziali.

## 10. Quantificazione degli impatti significativi

Sono state prese in considerazione 4 soluzioni alternative sulle quali sono stati valutati gli impatti significativi:

Sono state considerate le seguenti soluzioni possibili:

- n. 1: la realizzazione di un bacino di lagunaggio all'interno della rotonda della viabilità provinciale, oltre ad una serie di interventi finalizzati alla sistemazione idraulica del comprensorio del Rio Rusteghin;
- n. 2: la realizzazione del bacino di lagunaggio nel sedime compreso fra la viabilità provinciale e l'argine sinistro del fiume Zero e la medesima sistemazione della soluzione precedente per quanto attiene la rete di bonifica, al fine di garantire un corretto assetto idraulico del territorio;
- n. 3: la realizzazione di un bacino di lagunaggio che è la somma dei due richiamati in precedenza, senza però che sia stata prevista la ricalibratura della rete di bonifica secondaria del bacino;
- n. 4: la realizzazione la ricalibratura della rete di bonifica secondaria del bacino senza l'area di lagunaggio.

La quantificazione degli impatti significativi viene fatta sulle seguenti componenti:

- Ambiente idrico;
- Suolo e sottosuolo;
- Vegetazione, fauna e ecosistemi;
- Inserimento paesaggistico.

Sulla base di un'analisi multicriteriale degli impatti significativi il Proponente sceglie l'alternativa 1 come quella ottimale.



Nello SIA viene precisato che gli impatti positivi dell'intervento sono abbinati alle azioni di:

- regime idraulico del territorio, attesa la circostanza di come con la realizzazione degli interventi in oggetto porterà all'eliminazione del rischio idraulico, cosa che di per sé costituisce un fatto positivo;
- i bacini di lagunaggio, che allungano i tempi di ritenzione delle acque permettendo un'auto-depurazione e quindi un minore scarico di inquinanti nella Laguna di Venezia, oltre ad un effetto di laminazione degli eventi di piena;
- i lavori di presidio delle scarpate, di smaltimento dei materiali inquinati, di manutenzione delle opere, di ripristino ambientale;
  - a) altre azioni, che qui non vengono richiamate per brevità, hanno avuto impatti moderatamente positivi, con valori pressoché nulli.

Viceversa, sono stati riscontrati impatti negativi relativamente alle azioni di:

- impianto cantiere e deposito attrezzature, per le evidenti occupazioni di terreno che una tale azione comporta per un periodo protratto di tempo;
- asciugamenti e drenaggi della falda, in quanto una tale azione, qualora necessaria alla realizzazione delle opere, potrebbe alterare il naturale equilibrio della falda e creare i presupposti per possibili eventuali danni ad eventuali abitazioni adiacenti l'area di cantiere nel caso in cui dovessero essere gestiti con superficialità;
- deviazioni ed interruzioni del traffico;
- trasporti del materiale e carpenterie; scavi a cielo libero;
- deposito in cumuli del materiale proveniente dagli scavi;
- apertura piste e disboscamento;
- casseri sui corsi d'acqua.

### **Misure di mitigazione**

#### Le azioni di disboscamento e di apertura piste

Prima di procedere ad ogni intervento dovrà essere effettuata una serie di sopralluoghi direttamente sul posto per valutare la presenza di eventuali criticità in relazione alle suindicate azioni. Comunque tutte le piante e le essenze arboree di pregio che dovessero eventualmente essere interessate dai lavori dovranno essere censite, catalogate e fotografate anche nel caso in cui non dovessero essere abbattute o direttamente interessate dai lavori, attesa la circostanza di come anche l'abbassamento stesso della falda potrebbe indurre effetti negativi su tali importanti componenti ambientali.

Per quanto attiene lo scotico del terreno, pur ammettendo l'evidenza del carattere negativo dell'impatto di tale azione, non si ravvede la possibilità di effettuare interventi di mitigazione, ritenendo più consono al riguardo l'effettuazione di interventi compensativi, rappresentati ad esempio dalla semina a fine lavori di tutte le aree scoticate durante i lavori.

#### Il deposito dei materiali in cumuli

In generale, si può ritenere che gli eventuali cumuli di materiale potranno temporaneamente essere realizzati in particolari ambiti, dove non sussistano condizioni e vincoli che lo sconsigliano, per il periodo però strettamente legato all'esecuzione delle opere principali, dovendo prevedere che al completamento degli stessi non vi siano più materiali presenti in occupazione temporanea.

#### Trasporto dei materiali di approvvigionamento del cantiere

Le cautele prese in considerazione nello SIA riguardano la cura e la manutenzione delle viabilità secondaria interessata, sia per quanto riguarda le strade in bianco che quelle asfaltate. Andrà con continuità previsto di innaffiare la viabilità in terra, provvedendo nei casi più critici all'inghiaatura della stessa se gli interventi dovessero essere adiacenti ad abitazioni o ad infrastrutture. Importante è anche la pulizia giornaliera delle aree di immissione nella viabilità ordinaria asfaltata. Va considerata la possibilità che siano necessari interventi di manutenzione alla viabilità ordinaria, danneggiabile a mezzo del transito dei mezzi pesanti di



cantiere, che verrebbero a transitare con continuità su un tessuto stradale talora non adeguato alla sopportazione di tali carichi.

#### Avifauna

Nello SIA viene consigliato di evitare i lavori durante il periodo di migrazione e della nidificazione, ovvero in stagione primaverile ed estivo. Inoltre si suggerisce di lasciare alcuni corridoi interni all'area alla quota di campagna, dove permettere lo sviluppo delle alberature meno igrofile già presenti nell'area.

#### Opere di mitigazione visive e ambientali dei manufatti di progetto

Il tratto comprendente i bacini di lagunaggio risulta essere quello maggiormente impattante, tuttavia si ritiene vi sia piena compatibilità paesaggistica delle opere con il contesto territoriale di riferimento, tenuto conto che le opere che verranno realizzate sono elementi ampiamente presenti nel contesto della pianura veneta. Non si ravvede che possa essere riscontrata alcuna interferenza con gli elementi paesaggistici esistenti, tenuto conto anche della presenza di numerose infrastrutture presenti in adiacenza, fra le quali si evidenziano per la relativa vicinanza la ferrovia Venezia-Treviso e della S.P.65.

Le realizzande opere quindi hanno un impatto molto limitato sul paesaggio essendo essenzialmente costituite da bacini e perciò a livello del suolo, conterminati da una strada.

Altri interventi consistono essenzialmente nella ricalibratura di canali e costruzione di manufatti interrati o al di sotto del piano di campagna, ovvero in zone fortemente segnate dall'antropizzazione quale il tratto terminale del Fosso Buratti, con un allargamento minimo dell'alveo del canale. Ad ogni modo, il calcestruzzo con cui verranno realizzati avrà il relativo colore usuale, *a meno che ne siano prescritte differenti e particolari colorazioni*; all'interno della nuove aree umide verranno inoltre piantati 176 esemplari di Salice cinerino (*Salix cinerea*) e 23 esemplari di Populus Nigra var. italica.

### QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO GIUGNO 2009				
A	LAVORI		euro	euro
<b>A.1</b>	<b>Lavori in appalto:</b>			
A.1	A misura, a corpo ed in economia		574 489.23	
A.1.1	Oneri attuazione piano sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		25 000.00	
		<b>Totale A.1</b>		<b>599 489.23</b>
<b>A.2 -</b>	<b>Servizi e forniture per la realizzazione dell'opera</b>			
A.2.1	Allacciamento ENEL allo sbarramento		8 000.00	
A.2.2	Spostamento e/o allacciamento pubblici servizi		7 000.00	
A.2.3	Bonifica bellica - previsti		5 000.00	
A.2.4	Assistenza archeologica		5 000.00	
		<b>Totale A.2</b>		<b>25 000.00</b>
<b>B</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>			
B.1	Indagini geotecniche		3 000.00	
B.2	Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed exec. D lgs n. 494/96		16 000.00	
B.3	Indagini topografiche e rilievi		12 000.00	
B.4	Spese per Studio Impatto Ambientale e commissioni		25 000.00	



	giudicatrici			
B.5	Spese per contabilizzazione, assistenza ai lavori		16 000.00	
B.6	Spese per pubblicità e comunicazione e procedura d'appalto		5 000.00	
		<b>TOTALE B - SPESE TECNICHE</b>		<b>77 000.00</b>
C	ESPROPRI ED INDENNIZZI			
C.1	Occupazioni definitive, temporanee, dissesti e servizi		430 000.00	
C.3	Spese per frazionamenti e volturazioni		15 000.00	
		<b>TOTALE C - ESPROPRI ED INDENNIZZI</b>		<b>445 000.00</b>
		<b>Somma per A+B+C</b>		<b>1 146 489.23</b>
D	SPESE GENERALI 10% DI A+B+C			<b>114 648.92</b>
E	IVA il 20% su A + B + D			<b>163 227.63</b>
F	IMPREVISTI E C.T			<b>16 776.47</b>
		<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>1 441 142.25</b>
	TOTALE FINANZIAMENTO			1 441 142.25

Il succitato provvedimento di finanziamento (Delibera della Giunta Regionale n. 794 del 9 aprile 2002) è stato integrato con un finanziamento di € 150.000,00 per tener conto dell'intervenuto incremento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione del costo degli espropri.

#### SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il proponente ha provveduto a dichiarare la non necessità di procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della Dgr 3173 del 10/10/2006, in quanto la zona di intervento non è interessata da aree SIC o ZPS. Rispetto alla suddetta dichiarazione, il Servizio Pianificazione Ambientale dell' U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con la Relazione Istruttoria n.48/2012 del 21/03/2012 ha espresso una preso d'atto della "dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza" del progetto in oggetto.

#### OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

E' stata inoltre consegnata con l'istanza la deliberazione del Comune di Mogliano Veneto n.107 del 30.11.2010 avente per oggetto "Approvazione della variante parziale al PRG per gli interventi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Variante parziale al PRG n.78 relativa agli "interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. Il stralcio scolo Rusteghin (P.151) nel Comune di Mogliano Veneto"- ai sensi della L.R. 11/04 e s.m.i. e della L.R. n.27/03 e s.m.i.

E' pervenuto in data 16/02/2012 con nota acquisita con n.76418/63.01.07/E.410.01.1 al protocollo degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., il parere favorevole all'intervento espresso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

- "è necessario che, preliminarmente alle opere di progetto, vengano effettuati una serie di saggi preventivi, con oneri non a carico della stessa Soprintendenza
- i saggi preventivi dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di adeguata professionalità,



- le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con detta Soprintendenza cui spetta la direzione scientifica dell'intervento prescritto,
- eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte dello stesso Ufficio
- la Soprintendenza rimarrà altresì in attesa del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica, con la quale concordare modalità e tempistiche dell'intervento prescritto”.

### VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**Visto** il parere DGR n.3366 del 7 novembre 2006, a seguito del parere della Commissione V.I.A. Regionale con cui è stato espresso giudizio favorevole di conformità ambientale e relative prescrizioni

**Vista** la documentazione presentata in fase di domanda con prot.n. 110059/63.01.07 E U10.011. del 04/03/2011 dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e successive integrazioni del 30 maggio 2012 prot.n. 4437 e del 31 maggio 2012 prot.n. 4500, nella quale si è constatato che gli approfondimenti correlati al progetto definitivo non modificano nella sostanza il progetto valutato in fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

**Considerato** che alcuni valori riportati nella relazione “Analisi chimiche” (Febbraio 2011-agg.Maggio 2012) superano i valori limite, dovranno essere programmate ulteriori analisi in fase di lavorazione al fine di valutare l'effettiva riutilizzazione dei materiali in sito, come verrà espresso nelle prescrizioni riportate di seguito.

**Considerato** che la documentazione relativa al progetto definitivo e successive integrazioni sopraccitate ottemperano alle prescrizioni riportate nel parere della Commissione V.I.A. Regionale n.143 del 13.09.2006, fatto salvo per la prescrizione relativa al monitoraggio della qualità delle acque a monte e a valle punto 6, che diventerà parte integrante delle prescrizioni del presente parere

**Considerato** che allo stato attuale, l'interferenza con la linea del Servizio Ferroviario Metropolitano è pressochè trascurabile, con riferimento al punto n.8 delle prescrizioni del parere della Commissione V.I.A. Regionale n.143 del 13.09.2006

**Visto** il parere favorevole espresso nella Deliberazione della Consiglio Comunale del 30/11/2010 n°107,

**Visto** parere favorevole all'intervento con prescrizioni espresso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del 16/02/2012 con nota acquisita con n.76418/63.01.07/E.410.01.1.

**Visto** che il Servizio Pianificazione Ambientale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con la Relazione Istruttoria n.48/2012 del 21/03/2012 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi della Dgr 3173 del 10/10/2006.

### TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

La Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999, verificata la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare ed il recepimento nel medesimo delle prescrizioni riportate nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ritenuto di aver acquisito in tale sede i pareri, nulla osta, autorizzazioni, assensi comunque denominati previste dalla vigente normativa nazionale e regionale degli enti convocati ai sensi del citato art. 19bis, all'unanimità dei presenti (assenti il Vice-Presidente Dott. Alessandro Benassi, il Dott. Cesare Bagolini e l'Ing. Riccardo Zoppellaro, Componenti esperti della Commissione, il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale Provincia di Treviso, il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio ed il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso), fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri enti,



### **determina**

l'approvazione del progetto definitivo e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri enti:

### **PRESCRIZIONI**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. Il riutilizzo dei materiali di scavo dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R. n. 2424 del 08/08/08 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
3. L'eventuale deposito in cumuli, a fianco delle aree di scavo, dovrà necessariamente avere carattere temporaneo e per nessun motivo essere in adiacenza abitazioni;
4. Preventivamente all'erogazione del finanziamento regionale, il proponente dovrà presentare alla Direzione Progetto Venezia, per la relativa approvazione, un Quadro Economico di progetto aggiornato a quanto disposto dalla sopravvenuta normativa nazionale in termini di variazione dell'aliquota IVA ordinaria;
5. I mezzi d'opera dovranno rispondere quindi ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza. Tali mezzi dovranno rientrare almeno nella categoria Euro 4;
6. È necessario che, preliminarmente alle opere di progetto, venga effettuata una serie di saggi preventivi, con oneri non a carico della stessa Soprintendenza;
7. I saggi preventivi dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di adeguata professionalità;
8. Le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con la Soprintendenza cui spetta la direzione scientifica dell'intervento prescritto;
9. Eventuali ritrovamenti di reperti storico archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte del medesimo ufficio;
10. La Soprintendenza rimarrà altresì in attesa del nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica, con la quale concordare modalità e tempistiche dell'intervento prescritto;
11. Dovrà essere previsto il monitoraggio della qualità delle acque a monte e a valle degli interventi ai fini della verifica dell'abbattimento dei parametri previsti dalla scheda di finanziamento.

### **RACCOMANDAZIONE**

1. Si raccomanda di riutilizzare in situ quanto più possibile i materiali implementati di scavo, salvo ulteriori analisi chimiche di compatibilità;
2. Siano rimossi a fine attività i rifiuti dall'area di cantiere.



Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della Commissione V.I.A.  
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice Presidente della Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Vanno visti n. 27 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2222 del 6 novembre 2012

**Consorzio di Bonifica Acque risorgive (ex Dese Sile)- Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù - Comuni di Localizzazione: Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto, Zero Branco (TV)- Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, della DGR n. 308 del 10/02/2009 e della DGR n. 327 del 17/02/2009, con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con DGR n. 1550 del 14/06/2002 la Giunta Regionale Veneto ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole in merito al progetto preliminare dell'intervento relativo alle ristrutturazioni della rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù, presentato dal Consorzio di Bonifica Dese Sile (ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive). Il presente provvedimento autorizza il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., rilasciando contestualmente la relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 28/10/2009 è stata presentata, dal Consorzio di Bonifica Dese Sile (ora Acque Risorgive), per l'intervento: "Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù", domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 597674/45/07.

In data 11/03/2001 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere n. 24, favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto preliminare, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1550 del 14/06/2002, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

Successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 6/11/2006 il Comune di Zero Branco (TV) ha espresso parere favorevole alla Variante Parziale al PRG n. 3/2006 per gli interventi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

In data 29/06/2007 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 il Comune di Scorzè (VE) ha espresso parere favorevole alla Variante Parziale al PRG per gli interventi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

In data 04/09/2007 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 il Comune di Mogliano Veneto (TV) ha espresso parere favorevole alla Variante Parziale al PRG n. 70 per gli interventi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

In data 19/02/2008 la Regione del Veneto ha approvato con DGR n. 361 la variante al PRG, che ha recepito la Deliberazione n. 158 del 13/11/2006 del Consiglio Comunale di Venezia.

Successivamente il proponente Consorzio di Bonifica Acque risorgive (ex Dese Sile) ha dato seguito a dette prescrizioni con l'elaborazione del progetto definitivo, consegnato presso gli Uffici dell'U.C. V.I.A. contestualmente alla domanda di approvazione definitiva ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento presentata ai sensi dell'art. 19bis della L.R. 10/99 ed acquisita agli atti con prot. n. 587674/45.07 in data 28/10/2009.

Gli Uffici V.I.A. hanno in seguito acquisito con prot. n. 399544 del 23/07/2010 il parere favorevole con prescrizioni al progetto, espresso in data 20/07/2010 con Relazione Istruttoria Tecnica 63/N. REG./2010, dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).

In data 06/09/2010 il Servizio Pianificazione Concertata 2 della Direzione Regionale Urbanistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'intervento, atto acquisito dagli Uffici dell'U.C. V.I.A. con prot. n. 469024/57.09 del 7/09/2010.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con Determina n. 1 del 8/09/2010, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto specificato in oggetto, con le con prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato parere, subordinando la predisposizione provvedimento finale della Giunta Regionale successivamente all'acquisizione del parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

In data 12/12/2011 con nota del Presidente della Commissione Regionale V.I.A. prot. n. 575467/62.00 l'Unità Complessa V.I.A. è stata incaricata del completamento della suddetta Determina e del successivo provvedimento di Deliberazione Regionale, sulla base della documentazione agli atti dell'Unità Complessa V.I.A.

In conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del Dlgs n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24/05/2012 con nota n. prot. 248410/E.410.011 hanno trasmesso la Determina n. 1 della Commissione Regionale V.I.A., il parere prot. n. 469024/57.09 della Direzione Urbanistica, nonché i relativi elaborati progettuali e la Relazione Tecnica Illustrativa alle competenti Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Venezia, Belluno, Padova e Treviso e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, richiedendo altresì alle stesse l'espressione del parere, prodromico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Tali documentazioni sono state acquisite in data 04/06/2012 da dette Soprintendenze.

Preso atto che sono decorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004 senza che le competenti Soprintendenze abbiano reso il prescritto parere, l'amministrazione competente in materia, nella fattispecie la Regione del Veneto, è tenuta ai sensi del comma 9 del medesimo decreto, a provvedere sulla domanda di autorizzazione

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 1550 del 14/06/2002;

Vista la D.G.R. n. 361 del 19/02/2008;

Vista la D.G.R. n. 308 del 10/02/2009;

Vista la D.G.R. n. 327 del 17/02/2009;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Zero Branco (TV) n. 52 del 6/11/2006;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 158 del 13/11/2006;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Scorzè (VE) n. 84 del 29/06/2007;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto (TV) n. 94 del 4/09/2007;

Vista la Determina n. 1 del 8/09/2010 della Commissione Regionale V.I.A., parte integrante del presente provvedimento;

Vista la nota del Presidente della Commissione Regionale V.I.A. n. 575467/62.00 del 12/12/2011;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 20/06/2012, con Determina n. 1 Allegato A al presente provvedimento, ai fini dell'autorizzazione e dell'approvazione del progetto per "Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù";

2. di esprimere, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99, parere favorevole all'autorizzazione ed all'approvazione del progetto, secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di cui alla citata Determina, Allegato A al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;

3. di rilasciare Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. e integr.;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede in Comune di Mirano (Ve), via Marconi n. 11, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Venezia, al Comune di Mogliano Veneto (TV), al Comune di Zero Branco (TV), al Comune di Venezia, al Comune di Scorzè (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Regionale Progetto Venezia, all'Unità di Progetto Genio civile di Venezia, all'Unità di Progetto Genio civile di Treviso, alla Direzione Regionale del Ministero per i beni architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno, alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, alla Soprintendenza ai beni Archeologici del Veneto;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

[Torna al sommario](#)



**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(art. 19-bis della L.R. 10/99 e succ. mod. e integr.)

**Determinazione n. 1 del 08/09/2010**

**Oggetto: CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (EX DESE-SILE)–  
Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore  
Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù - Comuni di  
Localizzazione: Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto, Zero Branco (TV)-  
Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell’art. 19 bis della  
L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009**

**PREMESSA**

In data 28/10/2009 è stata presentata, dal Consorzio di Bonifica Dese Sile (ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive), per l’intervento: “Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù”, domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 597674/45/07.

In data 11/03/2001 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere n. 24, favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto preliminare, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1550 del 14/06/2002, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e della raccomandazione di seguito indicate:

1. Data la riconosciuta maggior valenza idraulica ed ambientale delle sezioni dei canali con golene rispetto a quelle a sezione trapezoidale, si prescrive l'adozione di sezioni con golene ovunque queste possano essere adottate. In fase di progetto esecutivo, la mancata osservanza di questa prescrizione dovrà essere di volta in volta esplicitamente giustificata.
2. Ove sezioni trapezoidali dei canali risultino strettamente necessarie, le difese di sponda devono essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. Si preveda inoltre la sostituzione sulle sponde dei canali interessati dal progetto, di opere di difesa delle sponde esistenti realizzate in cemento con altro materiale maggiormente permeabile.
3. Il progetto definitivo dovrà contenere una precisa indicazione dei criteri e delle finalità della gestione delle opere progettate. Tale gestione dovrà cercare di mantenere il più possibile la condizione naturale dei corsi d'acqua, minimizzando la rimozione di vegetazione acquatica e palustre.
4. La gestione dovrà altresì assicurare il minimo deflusso vitale per tutta la durata dell'anno in modo da non danneggiare l'ecosistema fluviale.



5. Il progetto definitivo dovrà contenere un piano di monitoraggio della qualità delle acque, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere che consenta di quantificare l'efficacia delle opere stesse.

### **VARIAZIONI PROGETTO**

A seguito dell'approvazione del progetto preliminare è stata avviata la procedura di esproprio ai sensi degli articoli 11 e 16 del DPR n. 327 del 8 giugno 2001 "Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità".

La fase di confronto con i proprietari delle aree interessate dagli interventi, ha portato la conseguente introduzione di alcune modifiche progettuali, alle quali se ne sono aggiunte anche alcune derivanti da successivi progetti previsti nella medesima zona (es. tangenziale di Mestre nella zona a monte della vasca/wetland n.1) e dall'aumento dei prezzi delle opere verificatosi nel corso degli anni.

Gli aumenti dei costi di esproprio sono stati quasi totalmente compensati dal rifinanziamento dell'intervento di circa 1'950'000,00 euro.

Conseguentemente a quanto sopra espresso, sono state introdotte alcune modifiche agli interventi previsti nel progetto preliminare, in particolare:

- CONNESSIONE ZERO-PESEGGIANA: è stata esclusa dal progetto in quanto un'opera di connessione della Peseggiaiana con un affluente dal F. Zero è già stata realizzata in occasione di altri interventi del Consorzio;
- VASCA DI LAMINAZIONE/WETLAND N.1: è stata localizzata circa 300 m più a monte, in modo da addossare l'opera al limite dell'intervento previsto per la costruzione del Passante di Mestre. Ciò ha comportato anche una modifica planimetrica della vasca stessa, per adattarla al tracciato del Passante, e una riduzione dell'area complessiva, al fine di non lasciare aree residuali e intercluse tra wetland e passante;
- VASCA DI LAMINAZIONE N.2: non ha subito spostamenti ma è stata sensibilmente ridotta di dimensione, per ottemperare alle richieste del Comune di Scorzè di mantenere una fascia di rispetto lungo le strade adiacenti all'area della vasca e, in particolare, in corrispondenza dell'incrocio di valle;
- SCOLMATORE BY-PASS PESEGGIANA: è stata modificata la sezione del collettore scatolare che intercetta la tubazione esistente e convoglia le acque fino al fosso esistente da ricalibrare. Inoltre, rispetto al progetto preliminare, è stata aumentata l'ampiezza della sezione del canale a cielo aperto, al fine di dotare il nuovo alveo di aree golenali su cui poter mettere a dimora vegetazione arbustiva e arborea per aumentare l'effetto di fitodepurazione;
- VASCA DI LAMINAZIONE/WETLAND N.4: ha subito, rispetto al preliminare, una variazione di forma per evitare di intercettare con lo scavo il metanodotto individuato nella fase di rilievo;
- RICALIBRATURA DELLA PESEGGIANA: l'estensione complessiva dell'intervento è rimasta invariata anche se alcuni tratti non è stato possibile ricalibrarli causa la presenza dei ponticelli e di strutture private che non era possibile arretrare; rispetto al preliminare la sezione idraulica è più che raddoppiata al fine di permettere la creazione sulla sponda destra di una fascia di vegetazione arbustiva;
- ELIMINAZIONE DELLE STROZZATURE: a causa la limitatezza delle risorse economiche disponibili e dato che gli attuali attraversamenti della Peseggiaiana sono ponticelli di accesso a fondi privati realizzati dai privati stessi, non sono previsti, in questo progetto definitivo, i rifacimenti di detti ponticelli su Peseggiaiana e Tarù. Si prevede di rimandare questo intervento,



- pur necessario per eliminare le strozzature lungo il corso d'acqua e i conseguenti fenomeni di rigurgito, a fasi successive (ad esempio sfruttando i ribassi d'asta) o all'intervento dei privati;
- **TOMBINATURA FOSSO TARÙ** tra via Mulino Marcello e via Chiesa Vecchia: questo intervento, non previsto nel progetto preliminare ma necessario per questioni di salute pubblica e di pericolosità del tratto stradale in questione, comprende uno scatolare rettangolare di dimensioni interne 2,25 m x 1,25 m per una lunghezza complessiva di circa 100 m. L'opera andrà a sostituire anche alcuni dei ponticelli e un tratto già tomlinato di circa 50 m, idraulicamente insufficienti;
  - **CAVA PISANI, CONCESSIONE:** l'intervento non viene più realizzato in quanto non si è concretizzata la possibilità di utilizzare senza esproprio le aree umide delle cave Pisani e non è nemmeno stato possibile espropriarle;
  - **NUOVA INALVEAZIONE DESE:** per alimentare la Cava Pisani era prevista la realizzazione di una paratoia in una sezione di valle del canale, poco prima della confluenza nel fiume Dese. Pur eliminando l'intervento sulla cava la paratoia è stata mantenuta, al fine di determinare un innalzamento dei livelli idrici nel canale nei periodi di tempo asciutto, tale da allagare lo stesso con il triplice obiettivo di aumentare la sicurezza lungo le sponde (il fondo del canale si trova a circa -5,0 m dal piano campagna e il battente di magra nel canale è di qualche decina di cm), migliorare l'inserimento ambientale del canale nascondendo il rivestimento in calcestruzzo della porzione inferiore e aumentare la capacità autodepurativa dell'alveo inserendo opere a verde lungo le sponde. Il Consorzio ha esplicitamente richiesto di prevedere una paratoia a ventola.
  - **ANIMAZIONE:** il Consorzio di Bonifica del Dese Sile, ha provveduto fin dalla stesura del SIA a condurre numerose iniziative di formazione e sensibilizzazione al fine di diffondere la creazione di fasce tampone e aree boscate finalizzate alla riduzione dei nutrienti nelle acque di drenaggio.

## **DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO**

### **GENERALITÀ**

Il progetto presentato prevede la realizzazione di due wetland con funzione di vasche di laminazione denominate rispettivamente 1 e 4; una vasca di laminazione denominata vasca 2; il by-pass di un tratto tomlinato della Peseggiana all'interno dell'area urbana; la ricalibratura di un lungo tratto di Peseggiana a valle della confluenza con il Tarù; gli interventi lungo la Nuova Inalveazione Dese, che prevedono la realizzazione di opere di consolidamento delle sponde e la costruzione di una paratoia a ventola poco a monte dell'immissione nel fiume Dese.

### **VASCA DI LAMINAZIONE/WETLAND N.1**

L'opera è destinata ad un uso multiplo, situata a monte di Peseggia lungo la Peseggiana a circa 300 m dal fiume Zero. L'area è predisposta a Wetland (per la depurazione delle acque di magra dai nutrienti nei periodi di tempo asciutto), ma ad una quota dal piano campagna tale da poter effettuare la laminazione delle piene della Peseggiana limitando la portata verso valle ad una massimo di circa 0,200 m<sup>3</sup>/s, compatibile con la capacità residua del reticolo.

Il funzionamento della vasca è regolato da un manufatto in c.a., avente uno scarico di fondo circolare sempre aperto di diametro pari a 35 cm e uno sfioro superficiale di sicurezza a quota 20,00 m s.m., cioè circa 1,0 m sotto il piano stradale. La quota di sfioro corrisponde alla quota di massimo riempimento della vasca per eventi con periodo di ritorno pari a 10 anni. La superficie complessiva della vasca è di circa 2,3 ha, mentre la superficie attrezzata a wetland è di circa 1,8 ha. Il volume complessivo della vasca è circa 25'300 m<sup>3</sup> fino alla quota di sfioro, mentre il volume massimo di laminazione è pari a circa 45'000 m<sup>3</sup>. Il battente idrico permanente nella vasca è pari mediamente a Hwl = 0.3 m.



## VASCA DI LAMINAZIONE N.2

L'estensione complessiva della vasca è pari a circa 5,3 ha, situata sulla Peseggiana, a monte della via Nuova Moglianese. L'area è predisposta per la sola laminazione delle piene della Peseggiana, effettuata mediante un manufatto di regolazione in c.a. analogo a quello previsto nella vasca 1. Il manufatto limita la portata in uscita ad un massimo di circa 0.230 m<sup>3</sup>/s, variabile in funzione delle condizioni di rigurgito da valle. Lo sfioro superficiale della vasca è posto a quota 20,55 m s.m., corrispondente alla quota di riempimento della vasca per eventi con tempo di ritorno di 10 anni.

La vasca è circondata da un'arginatura posta a quota 21,55 m s.m.. Il volume complessivo della vasca (alla quota di regolazione) è di circa 85'000 m<sup>3</sup>, mentre a pieno riempimento il volume è pari a oltre 100'000 m<sup>3</sup>.

## SCOLMATORE/BY-PASS PESEGGIANA

E' prevista la realizzazione delle opere per il by-pass del tratto tombinato della Peseggiana nel centro abitato, DN 1400, esistente lungo la Via Tiepolo. Il by-pass è costituito da un primo tratto di collettore interrato di dimensioni interne 2,25 m x 1,25 m, posto sotto Via Ponte Nuovo a partire dall'incrocio con Via Tiepolo, e da un secondo tratto ortogonale al primo e parallelo alla Via Tiepolo, realizzato con un alveo a cielo aperto realizzato in asse ad un capofosso esistente.

La ricalibratura dello stesso fosso permette la realizzazione di un ampio alveo trapezoidale di larghezza pari a 10 m in sommità, pendenza delle sponde pari a 3/2 (B/H) e altezza massima pari a circa 1,60 m, con un alveo di magra centrale di larghezza di base pari a 1,50 m e due golene laterali rinverdite. Si prevede di mantenere l'esistente tombinatura DN 1400 lungo Via Tiepolo, per il collettamento delle acque meteoriche di via Tiepolo e come eventuale scolmatore di piena della nuova tubazione 2,25 m x 1,25 m

## VASCA DI LAMINAZIONE/WETLAND N.4

E' prevista la realizzazione di un'area ad uso multiplo, situata lungo il fosso Tarù, a monte di Peseggia, tra Via Tarù e il fiume Dese, a valle del Mulino Turbine e circa 650 m a monte dell'immissione del Tarù nella Peseggiana.

L'area è predisposta a Wetland (per la depurazione delle acque di magra dai nutrienti nei periodi di tempo asciutto), ma ad una quota dal piano campagna tale da poter effettuare la laminazione delle piene della Peseggiana. La presenza di numerosi restringimenti lungo il Tarù (uno dei quali proprio in corrispondenza della sezione di valle della vasca in questione) ne limita di fatto la capacità idraulica, favorendo il riempimento della vasca di laminazione durante le piene, senza necessità di manufatto di regolazione.

Il funzionamento della wetland è favorito dalla presenza di una paratoia a panconi che limita il deflusso verso valle e favorisce l'immissione delle acque di magra nel canale di alimentazione della wetland stessa. La superficie complessiva della vasca è di circa 2,56 ha, mentre la superficie attrezzata a wetland è di circa 2,0 ha. Il volume complessivo di massimo invaso della vasca è pari a circa 38.000 m<sup>3</sup>. Il battente idrico permanente nella vasca è pari mediamente a Hwl = 0.3 m.

## TOMBINAMENTO FOSSE TARÙ

L'opera è relativa alla tombinatura del fosso Tarù per un tratto di circa 100 m poco a monte della confluenza con la Peseggiana. Il tratto in questione, già in parte tombinato in corrispondenza degli accessi privati alle case, si trova lungo Via Tarù nel tratto tra via Mulino Marcello e via chiesa vecchia, ove notevoli sono i problemi di sicurezza stradale a causa delle ridotte dimensioni delle strade.

Il tombinamento in questione, realizzato con uno scatolare di dimensioni interne 2,25 m x 1,25 m (ben maggiore degli attuali "ponticelli" DN 800) permetterebbe la realizzazione di un marciapiede e di una banchina stradale di dimensioni adeguate a ridurre notevolmente gli attuali pericoli;



## **RICALIBRATURA PESEGGIANA**

Sulla Pesegiana vengono previsti interventi di adeguamento della sezione ed interventi di consolidamento e riqualificazione ambientale delle sponde.

Il progetto si propone di elevare il grado di protezione idraulica lungo questo tratto di canale fino ad un tempo di ritorno di 20 anni; il raggiungimento dell'obiettivo richiede l'ampliamento della sezione e il rifacimento di tutti i ponticelli presenti; le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, pertanto al momento si provvede alla sola ricalibratura della Pesegiana, lasciando ad una successiva fase il rifacimento dei ponticelli.

Il canale allo stato attuale, oltre a non avere una sezione adeguata, si presenta completamente privo di vegetazione (a parte quella costituita dalle erbacee annuali, comunque sottoposte a periodici interventi di sfalcio). Tutto ciò fa venire meno la funzione protettiva data dalla parte epigea delle piante, che vanno a costituire una sorta di strato pacciamento sulla sponda stessa e la funzione consolidante dovuta alle radici che oltre che consolidare la sponda contribuiscono alla stabilizzazione del fondo alveo.

L'intervento si sviluppa in due tratti distinti: a monte del ponte di Via Ghetto, dove il canale costeggia via Tarù, e a valle, dove il canale si sviluppa in aperta campagna.

Lungo via Tarù è prevista la creazione di una sezione trapezoidale larga poco più di 10m al piano campagna e 4,7m al fondo, traslata verso sinistra al fine di ricavare una banchina stradale di 2 m di larghezza, che verrà rivegetata con cespugli autoctoni che contribuiranno a contrastare l'attuale tendenza al cedimento del piano stradale.

A valle del ponte di via Ghetto la sezione è sempre trapezoidale, con una larghezza al piano campagna di circa 12m e 4,7m sul fondo; la sponda destra è molto dolce e su di essa viene messa a dimora vegetazione arbustiva.

L'intervento si sviluppa lungo un tratto di canale (da poco a monte la confluenza del Tarù fino all'imbocco della Nuova Inalveazione) di 1730 m di cui solo 1235 m vengono ricalibrati, a causa della presenza dei ponticelli e di alcune pertinenze di abitazioni che non consentono l'ampliamento del canale.

Nei tratti in cui è previsto ampliare il canale, nella sponda destra sono previsti interventi di ingegneria naturalistica con funzioni di consolidamento e riqualificazione ambientale; in particolare:

- a) in destra, alla sponda ricostruita e riprofilata, viene consolidato il piede con la realizzazione di una palizzata in paleria di larice (o castagno) costituita da un palo verticale ogni metro della lunghezza di 150 cm e del diametro di 10 – 15 cm, infisso per minimo 2/3 della sua lunghezza e da pali, dello stesso diametro, posti in orizzontale dietro il picchetto, in numero sufficiente a raggiungere un'altezza dal fondo alveo di circa 40 cm. Sul retro della palizzata vengono piantate talee di salice (della lunghezza minima di 1 metro) in numero di 3 al metro;
- b) in destra la sponda viene rivegetata e consolidata con la piantagione di arbusti autoctoni consolidanti con una densità di 1 pianta al metro quadro;
- c) in destra sulla banchina stradale ricostruita e vegetata con la realizzazione di un filare arbustivo con la densità di un arbusto al metro;
- d) in sinistra la sponda viene riprofilata ed inerbita mediante idrosemina con l'impiego di collante per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata. Non vengono previste piantagioni od opere di ingegneria naturalistica per non causare intralcio alle operazioni di manutenzione del canale che ordinariamente vengono eseguite con macchinari proprio dalla sponda sinistra;

## **NUOVA INALVEAZIONE DESE**

### **Generalità**



Si tratta di opere finalizzate a favorire la capacità di autodepurazione del corso d'acqua (per la riduzione dei nutrienti) e, nel contempo a ridurre la pericolosità dall'esistente canalizzazione trapezia e a migliorarne l'inserimento ambientale.

Le opere sono costituite da una paratoia a ventola posizionata nella zona di valle del canale, poco a monte di Via Marocchese, con una altezza massima pari a 2,50 m. Lungo la nuova inalveazione sono previste delle opere di consolidamento delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica, per evitare il franamento delle sponde stesse specialmente durante le fasi di manovra della paratoia.

#### **Paratoia a ventola**

La paratoia a ventola, costituita da una struttura in c.a., è prevista sul fondo dell'attuale Nuova Inalveazione Dese, nel tratto di valle, poco a monte dell'esistente ponte di Via Marocchese e della confluenza nel Fiume Dese.

Durante i periodi di magra la paratoia, regolata da un sistema oleodinamico automatico in funzione dei livelli sia lungo la nuova inalveazione stessa sia nel Dese, genererà un battente di circa 2,50 m e un rigurgito controllato fino a monte del bacino delle cave Pisani. In caso di piena la paratoia verrà completamente abbassata, permettendo il deflusso della corrente senza ostacoli.

E' previsto il rivestimento della struttura in c.a. con mattoni a vista. In corrispondenza della paratoia è previsto un ponte pedonale per la manutenzione.

#### **Interventi lungo le sponde**

Sono previsti degli interventi lungo le sponde per evitare fenomeni di instabilizzazione per sifonamento che potrebbero insorgere con i diversi livelli che si vengono a creare nel funzionamento della paratoia.

Gli interventi previsti sono:

1. al piede di entrambe le sponde, al limite del rivestimento in cemento, si realizza una palizzata morta in legname di larice con delle assi, sempre in larice, al posto della paleria traversa. Per quanto riguarda le caratteristiche della palizzata, essa è uguale alla precedente con l'unica differenza costituita dalle tavole al posto della paleria. L'utilizzo delle tavole (4 centimetri di spessore per 20 cm di altezza) serve a garantire una miglior sostegno della sponda;
2. la palizzata viene rinverditata con l'infissione, subito sopra l'ultimo ordine di assi, di talee di salicacee (3 al metro) ed eventualmente la disposizione di un picchetto vivo ogni 4 di larice o castagno. Con la disposizione di talee si ricrea un minimo di fascia ripariale che con l'apparato radicale andrà a costituire un'ulteriore filtro per impedire il sifonamento della sponda;
3. lungo tutto il tratto, allo scopo di impedire lo svuotamento della palizzata prima che si sviluppino gli apparati radicali delle talee, si dispone in maniera parallela agli elementi orizzontali della palizzata e ben appressata ad essi, della biostuoia in cocco disponendola poi anche sulla sponda per circa 50 – 60 cm. La biostuoia viene fermata dalle talee e, se necessario, da staffe in ferro;
4. la sponda viene poi rivestita di vegetazione con la piantagione di un arbusto al metro fino al ciglio della sponda.

#### **QUADRO ECONOMICO**

Il quadro economico prevede una spesa complessiva prevista, conformemente al finanziamento disponibile nella presente fase progettuale, è di 6.081.655,19 euro.

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
A.1	Vasca – Wetland n°1	383.834,02	
A.2	Vasca – Wetland n°2	572.182,30	
A.3	Vasca – Wetland n°4	397.472,78	
A.4	Scolmatore Peseggiana	261.409,89	
A.5	Ricalibratura Peseggiana	137.160,21	



A.6	Nuova inalveazione Dese – Peseggiana e paratoia	290.064,87	
A.7	Tombinamento su Tarù Via Ghetto	94.175,49	
	<b>TOTALE LAVORI VOCE A</b>	<b>2.136.299,56</b>	<b>2.136.299,56</b>
<b>B</b>	<b>ESPROPRI E INDENNIZZI</b>		
B1	Occupazioni Definitive	1.340.465,00	
B.2	Occupazione di cantiere – stoccaggio materiali - danni	263.624,00	
B.3	Asservimento aree	48.948,00	
B.4	Procedure di esproprio	148.500,00	
	<b>TOTALE ESPROPRI E INDENNIZZI VOCE B</b>	<b>2.801.537,00</b>	<b>2.801.537,00</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto: opere a verde	38.000,00	
C.2	Animazione	21.528,00	
C.3	Spostamento sottoservizi, monitoraggio, espurghi	25.000,00	
C.4	Bonifica bellica ed assistenza archeologica	15.000,00	
C.5	Costo progettazione	133.286,00	
C.6	Istruttoria VIA	4.131,65	
C.7	Coordinamento della sicurezza cantiere D.Lgs 494/96	25.000,00	
C.8	Direzione Lavori, assistenza e contabilità	58.000,00	
C.9	Spese per frazionamenti	30.000,00	
C.10	Rilievi accertamenti e indagini preliminari in fase progettuale	15.983,01	
C.11	Accertamenti di laboratori e verifiche tecniche fase esecutiva	40.000,00	
C.12	Consulenza specialistiche	67.000,00	
C.13	Collaudo	17.000,00	
C.14	Procedura d'appalto e comunicazione alla cittadinanza	7.533,60	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>497.462,26</b>	<b>497.462,26</b>
<b>D</b>	<b>I.V.A. 20% (A+C.1+C.5+C.7+C.8+C.10+C.12+C.13)</b>		<b>498.113,71</b>
<b>E</b>	<b>IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI</b>		<b>84.153,67</b>
<b>F</b>	<b>FONDO ACCORDI BONARI (ART. 12 D.p.r. 554/99) 3%A</b>		<b>64.088,99</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>6.081.655,19</b>

### FINANZIAMENTO

L'opera risulta finanziata per l'intera somma dalla Regione Veneto, per il progetto di disinquinamento della laguna di Venezia.

Non risulta necessaria l'articolazione delle opere in lotti funzionali e fruibili.

### TEMPI DI ESECUZIONE

Per la realizzazione delle opere in progetto il Proponente prevede un tempo necessario pari a 27 mesi, come risulta dal Cronoprogramma allegato al Progetto Definitivo.

### VALUTAZIONI SUL PROGETTO

Dall'analisi della documentazione presentata in fase di domanda con Prot.n. 597674/45.07. del 28/10/2009 dal Consorzio di Bonifica Dese-sile si è constatato che le variazioni apportate al progetto non



modificano nella sostanza il progetto valutato in fase di Valutazione di Impatto Ambientale e che le prescrizioni indicate nel parere di Compatibilità Ambientale, relative all'attuale fase di progettazione, sono state ottemperate fermo restando che le rimanenti prescrizioni dovranno essere ottemperate nelle successive fasi di realizzazione dell'opera

E' stato inoltre recepito il parere emesso dalla direzione urbanistica per quanto concerne l'aspetto paesaggistico, che con nota di Prot. n. 469024/57.09 del 07/09/2010 ha espresso parere positivo con alcune prescrizioni che sono state recepite dal presente parere.

Per quanto concerne la valutazione delle possibili interferenze con siti SIC e ZPS limitrofi all'area interessata dalla realizzazione dell'opera individuati è stato recepito il parere dalla Direzione Natura 2000 che con la Relazione Tecnica n.63 del 20/07/2010, acquisita con con prot. n. 399544/45.07 del 23/07/2010, ha espresso parere positivo con prescrizioni che sono state integralmente recepite nel presente parere.

Si evidenzia poi che il Progetto Definitivo, comprensivo delle integrazioni presentate in corso di istruttoria, è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia, con riferimento all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e ed in particolare all'art. 25 del D.P.R. 554/1999 e ss.ii.mm., per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Infine, per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, i lavori in esame ed afferenti alla "Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchessa e Tarù - Comuni di Localizzazione: Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto, Zero Branco (TV)", risultano essere in linea per l'espressione di un parere positivo finale per quanto attiene all'approvazione del Progetto Definitivo presentato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/99.

La Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 08/09/2010, integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 19-bis della L.R. 10/99, dal delegato dal Sindaco del Comune di Mogliano Veneto, dal delegato dal Presidente della Provincia di Venezia, dal rappresentante della Direzione Regionale Urbanistica, dal rappresentante della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, dal rappresentante della Direzione Regionale Progetto Venezia, dal rappresentante della Direzione Regionale Difesa del Suolo e dal rappresentante dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso, mentre risultano assenti il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia, il Presidente della Provincia di Treviso, il Sindaco del Comune di Scorzè, il Sindaco del Comune di Venezia, il Sindaco di Zero Branco (giustificato), il Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, il Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Venezia, il Dirigente Regionale della Direzione Distretto Bacino Idrografico Scolante di Venezia Laguna Veneto Orientale Coste, il Dirigente Regionale della Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza Sile, il Dirigente Regionale Direzione Beni Culturali, il rappresentante della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, il rappresentante della Soprintendenza Beni Ambientali e Paesaggistici di Venezia e Laguna ed il rappresentante della Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime a maggioranza dei presenti, con l'astensione del rappresentante del Comune di Mogliano Veneto, parere favorevole all'approvazione del progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate:

#### **PRESCRIZIONI**

1. Nella fase di cantiere in alveo dovranno esser adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli ambienti interessati;



2. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti;
3. dovrà esser eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
4. dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative, per quanto attiene alle emissioni di rumore e gas di scarico;
5. prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità con la vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n°2424 del 08.08.2008, del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.;
6. prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
7. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte degli olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
8. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
9. in fase di progettazione esecutiva venga condiviso il Piano di Monitoraggio per la qualità delle acque con A.R.P.A.V.;
10. siano predisposte, per ciascuno dei singoli interventi, una serie di fotografie (*non meno di n° 2-3 fotografie con indicati i coni ottici in planimetria/ortofoto*) a colori e di dimensioni adeguate, che rappresentino sia lo stato attuale dei luoghi, sia la situazione che verrà a crearsi a lavori ultimati, tramite la produzione di foto inserimenti e/o rendering a colori;
11. le operazioni di cantierizzazione dell'area vengano pianificate valutando, con riguardo all'individuazione dei siti ove allestire il/i cantiere/i, gli effetti e le ricadute sul paesaggio durante tale fase realizzativa, privilegiando nel progetto, aree già compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi;
12. per tutte le operazioni nelle quali sia previsto l'impianto di nuova vegetazione (*alberature, arbusti, canna palustre*) venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione conformemente ai disposti di cui alla D.G.R.V. n°3263 del 15.10.2004;
13. tutti i manufatti, quali scatolari, elementi in cemento armato, ecc., che a lavori ultimati emergeranno dalla quota campagna, vengano dipinti con tonalità ocra tenue;
14. le vasche di laminazione e/o tipo wetland, ove tecnicamente possibile, vengano realizzate con pendenza pari a 1/5;

**Per i singoli interventi si rileva quanto segue:**

VASCA DI LAMINAZIONE /WETLAND N°1:

15. la fascia alberata venga integrata da un'ulteriore fascia di arbusti di varia altezza.

VASCA DI LAMINAZIONE N°2:

16. si prescrive di aumentare la superficie prevista a bosco planiziale umido, (*prevedendo indicativamente un raddoppio della superficie ora prevista*).

VASCA DI LAMINAZIONE /WETLAND N°4:

17. realizzare nella zona a sud, prospiciente il fiume Dese (*a ridosso della fascia alberata*), un'adeguata superficie a bosco planiziale.

RICALIBRATURA PESEGGIANA:

18. la costruzione della palizzata venga realizzata utilizzando pali di legno appartenenti alle essenze dure/forti;
19. lungo il lato strada, compatibilmente con le distanze da osservare per le operazioni di manutenzione delle scarpate, venga realizzato un filare alberato.

NUONA INALVEAZIONE:

20. il fabbricato adibito quale alloggiamento della centralina, venga realizzato interamente in legno.



21. le prescrizioni saranno esecutive compatibilmente con il rispetto del quadro economico attuale.

Il Segretario della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il presente parere è stato completato, sulla base della documentazione agli atti dell'Unità Complessa V.I.A., a seguito dell'incarico ricevuto dal Presidente della Commissione regionale V.I.A. con nota n. 575467/62.00 del 12/12/2011.

Il Vice Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Avv. Paola Noemi Furlanis*

La Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Vanno visti n 45 elaborati

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2223 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale gestito da Enel Produzione S.p.A in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.**

*[Commercio, fiere e mercati]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione per la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale gestito da Enel Produzione S.p.A in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'intero settore energetico, ha ridefinito e semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, limitando le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest'ultima in sostituzione del regime concessorio, che precedentemente regolava la materia.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto a regime autorizzatorio le seguenti fattispecie:

- a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.

Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "Semplifica Italia", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto, il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le relative autorizzazioni siano "rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241".

Da ciò deriva che, sino all'entrata in vigore del citato decreto "Semplifica Italia", la competenza al rilascio dell'autorizzazione anche per gli impianti e le infrastrutture strategiche era attribuita alle Regioni.

Tutto ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Enel Produzione S.p.A richiedeva in data 26 luglio 2011 alla Regione Veneto l'autorizzazione a ridurre la capacità di stoccaggio del proprio deposito di oli minerali ad uso industriale sito in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5, da metri cubi 150.859 a metri cubi 740. In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1 del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con la Regione Veneto, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 del medesimo decreto.

In particolare, con riferimento all'intervento di che trattasi, si evidenzia che la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito è ottenuta attraverso la dismissione e la successiva demolizione di tre serbatoi fuori terra precedentemente destinati allo stoccaggio di olio combustibile denso (rispettivamente: n. 1 serbatoio da metri cubi 100.000, n. 1 serbatoio da metri cubi 50.000 e n. 1 serbatoio da metri cubi 120).

A seguito della programmata riduzione di capacità, pertanto, la composizione finale dell'impianto sarà la seguente:

- n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 330 per gasolio agevolato;
- n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 40 per gasolio autotrazione;
- n. 4 serb. met. f.t. da metri cubi 28 per olio isolante per trasformatori;
- n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 45 per olio lubrificante;
- n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 90 per olio lubrificante;

- n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 80 per gasolio agevolato;
- n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 1 per gasolio autotrazione;
- metri cubi 42 di oli lubrificanti in fusti.

Totale metri cubi 740

La Direzione regionale Commercio, incaricata dell'istruttoria sino al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 5 del 2012, provvedeva all'acquisizione dei seguenti pareri e valutazioni tecniche:

- parere favorevole espresso con nota n. 29283 del 26 settembre 2011 dalla Capitaneria di Porto di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 27656 del 21 ottobre 2011 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, in subordine alle prescrizioni in essa contenute;
- parere favorevole espresso con nota n. 444465 del 25 ottobre 2011 dal Comune di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 122990 del 26 ottobre 2011 dall'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia, in subordine alle prescrizioni in essa contenute;
- parere favorevole espresso con nota n. A/1335 del 18 gennaio 2012 dall'Ufficio delle Dogane di Venezia.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 57 del citato decreto legge n. 5 del 2012, la Direzione regionale Commercio, in data 5 marzo 2012, provvedeva a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della definizione del procedimento, il fascicolo relativo all'istanza in oggetto, corredato della documentazione e dei pareri acquisiti nel corso dell'attività istruttoria.

In seguito, risulta che la società Enel Produzione S.p.A., in risposta ad una formale richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, comunicava in data 4 aprile 2012 la propria accettazione delle prescrizioni apposte rispettivamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e dall'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto con le note sopra citate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito dell'attività istruttoria di competenza, riteneva altresì necessario acquisire il parere sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia dell'Agenzia delle Dogane, che rilasciavano il nulla osta all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione rispettivamente con note del 12 luglio 2012, n. prot. 9425 e del 10 luglio 2012, n. prot. 85318.

In data 13 luglio 2012 si riuniva quindi presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi convocata con nota ministeriale del 22 giugno 2012, n. prot. 12581, a conclusione della quale, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla Conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni interessate al procedimento, il responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo, decideva "fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Veneto".

Con nota del 26 luglio 2012, n. prot. 15279, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione Veneto il verbale della riunione della conferenza di servizi del 13 luglio 2012 ai fini dell'espressione dell'intesa regionale.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 luglio 2012, preso atto altresì del parere favorevole del Ministero dello Sviluppo economico cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legge n. 5 del 2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare l'articolo 38;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

Vista l'istanza presentata in data 26 luglio 2011, prot. n. 355254 dalla società Enel Produzione S.p.A., con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla riduzione della capacità complessiva del deposito in oggetto;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2012, n. prot. 12581, di convocazione della conferenza di servizi;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2012, n. prot. 15279, di trasmissione del verbale della conferenza di servizi;

delibera

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per la riduzione da metri cubi 150.859 a metri cubi 740 della capacità complessiva di stoccaggio del deposito di

oli minerali ad uso industriale gestito dalla società Enel Produzione S.p.A e sito in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Commercio dell'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2224 del 6 novembre 2012

**Manifestazione fieristica: “Salone dei Beni e delle Attività Culturali” - Venezia 2019 Salone Europeo della Cultura anno 2012 - edizione 16<sup>^</sup> - Venezia Magazzino Ligabue n. 5 - 6 - 7 (Polo didattico San Basilio); ex Magazzini Frigoriferi dal 23 al 25 novembre 2012. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico” dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2012, con deliberazione n. 3500 del 30 dicembre 2010, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica “Salone dei Beni e delle Attività Culturali” - Venezia 2019 Salone Europeo della Cultura anno 2012 - edizione 16<sup>^</sup> - Venezia Magazzino Ligabue n. 5 - 6 - 7 (Polo didattico San Basilio); ex Magazzini Frigoriferi dal 23 al 25 novembre 2012 relativamente alla istanza presentata da Expo Venice S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 3500/2010 “Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2012”, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”;

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: “Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati”, approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”;

Vista la propria deliberazione n. 3500 del 30 dicembre 2010, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2012;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Expo Venice S.p.a.;

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Expo Venice S.p.a., “Salone dei Beni e delle Attività Culturali” - Venezia 2019 Salone Europeo della Cultura anno 2012 - edizione 16<sup>^</sup> - Venezia Magazzino Ligabue n. 5 - 6 - 7 (Polo didattico San Basilio); ex Magazzini Frigoriferi dal 23 al 25 novembre 2012;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2225 del 6 novembre 2012

**Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Attività di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione da parte dell'Ente "Veneto Lavoro". Autorizzazione ai sensi della deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e n. 769 del 2 maggio 2012.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si autorizza l'Ente strumentale Veneto Lavoro a rinnovare alcuni contratti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuativa o incarichi professionali) in applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e al riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e n. 769 del 2 maggio 2012.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 687 del 18 marzo 2008 la Giunta regionale ha affidato all'Ente strumentale Veneto Lavoro l'attività di supporto alla gestione del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (C.R.O.) 2007-2013, a suo tempo adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 422 del 27.02.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5633.

L'attività assicurata da Veneto Lavoro consiste in un supporto tecnico, professionale e strumentale per la programmazione operativa, le operazioni tecniche correlate alla selezione delle operazioni, la gestione e l'alimentazione dei sistemi informativi, il monitoraggio ed il controllo degli interventi cofinanziati dal FSE a valere sul POR, per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

Con la stessa deliberazione n. 687 del 2008 si è disposta la copertura finanziaria derivante dall'affidamento del citato servizio a Veneto Lavoro, impegnando la complessiva spesa di euro 12.500.000,00 sui capitoli 101336 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota statale" e 101337 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse assistenza tecnica - Quota comunitaria" degli esercizi finanziari dal 2008 al 2013.

L'affidamento è stato perfezionato con la sottoscrizione della relativa convenzione in data 31 marzo 2008 (atto n. 21386) e con l'approvazione del piano di lavoro (Decreto del Segretario alle attività produttive, istruzione e formazione n. 22 del 23 ottobre 2008).

Successivamente, in esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 1841 del 8 novembre 2011 e n. 769 del 2 maggio 2012, ha assoggettato ad autorizzazione alcuni atti degli Enti strumentali regionali, tra cui Veneto Lavoro, prevedendo in particolare l'autorizzazione preventiva per le assunzioni (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) e per l'assegnazione di incarichi di collaborazione.

Con nota del 15 ottobre 2012 prot. 5130/12, agli atti dell'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE, il Direttore di Veneto Lavoro, in riferimento alle disposizioni previste dalle citate deliberazioni n. 1841/2011 e 769/2012, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione al fine di poter rinnovare fino ad un massimo di 23 contratti di lavoro autonomo (tra collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali), nonché le eventuali sostituzioni per cessazioni anticipate, per poter disporre di personale con elevata qualificazione professionale e con esperienza specifica che possa assicurare l'esecuzione del servizio affidato con la citata deliberazione 687 del 2008 fino alla scadenza della convenzione in essere.

Pertanto, in considerazione della necessità di garantire continuità all'attività di Veneto Lavoro nel supportare la gestione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi cofinanziati dal FSE a valere sul POR Veneto, per l'intero periodo di programmazione, 2007-2013, si propone di autorizzare, ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni n. 1841 del 2011 e n. 769 del 2012, l'ente Veneto Lavoro a dare esecuzione a quanto richiesto con nota n. 5130/12 del 15 ottobre 2012.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude il proprio intervento sottoponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il POR FSE Veneto 2007-2013, adottato con deliberazione n. 422 del 27.02.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5633;

- Vista la DGR n. 687 del 18 marzo 2008;

- Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011;

- Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012;

- Vista la Convenzione in data 31 marzo 2008, n. 21386;

- Visto il Piano di lavoro approvato con Decreto del Segretario alle attività produttive, istruzione e formazione n. 22 del 23 ottobre 2008;

- Vista la nota di Veneto Lavoro del 15 ottobre 2012 prot. 5130/12,

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, l'Ente strumentale Veneto Lavoro a rinnovare, nell'ambito dell'incarico di supporto alla gestione del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013, affidato con la deliberazione n. 687 del 2008, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di incarico professionale, nonché le eventuali sostituzioni per cessazioni anticipate, di cui alla nota n. 5130/2012 del 15 ottobre 2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2226 del 6 novembre 2012

**Programmazione Unitaria 2007-2013. Sistema di Monitoraggio Unitario dei Progetti regionali (SMUPR) - D.G.R. n. 1744 del 24.06.2008. Costituzione gruppo di lavoro tecnico di governo dell'applicativo SMUPR.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si costituisce un gruppo di lavoro tecnico ristretto cui viene affidato il governo dell'applicativo SMUPR

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

A seguito di D.G.R. n. 1744 del 24.06.2008, che ha individuato secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 166/2007, i requisiti del nuovo Sistema di Monitoraggio Unico Progetti regionali (SMUPR) a supporto della Programmazione Unitaria 2007-2013, incaricando l'attuale Direzione Sistemi Informativi della realizzazione della nuova procedura, nel 2009 il predetto applicativo è divenuto operativo.

Nel corso di una riunione tecnica in ordine ai sistemi informativi di gestione e monitoraggio dei programmi comunitari, tenutasi presso la Segreteria Generale della Programmazione in data 23 febbraio 2012, è emersa l'esigenza condivisa da tutti i partecipanti alla stessa, di costituire un gruppo di lavoro tecnico ristretto che, da un lato sia capace di assumere in tempi rapidi le decisioni necessarie per assicurare un efficace utilizzo dello strumento-SMUPR, garantendo il governo del sistema e che, dall'altro lato, rappresenti comunque le diverse Autorità amministrative coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

Con nota prot. n. 319734 del 11.07.2012 indirizzata al Segretario regionale per la Cultura, il Segretario Generale della Programmazione ha espresso parere favorevole alla costituzione del gruppo tecnico ristretto succitato.

Si propone pertanto che il gruppo di lavoro in oggetto sia composto dal Segretario regionale per la Cultura, Autorità di Gestione del P.O.R. FSE Ob. CRO 2007/2013 e/o da suo delegato, dal Dirigente regionale della Direzione Programmazione, Autorità di Gestione del P.O.R. FESR Ob. CRO 2007/2013 e/o da suo delegato, dal Segretario regionale per il Bilancio, Autorità di Certificazione dei Programmi Comunitari e/o da suo delegato, dal Dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, Autorità di Audit dei Programmi Comunitari e/o da suo delegato, dal Commissario straordinario per la Formazione, l'Istruzione e il Lavoro e/o da suo delegato, dal Dirigente regionale della Direzione Sistemi informativi e/o da suo delegato e dal Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE.

Tale gruppo di lavoro tecnico sarà coordinato dal Segretario regionale per la Cultura, che provvederà alle convocazioni dello stesso, che saranno inviate per conoscenza anche al Segretario Generale della Programmazione, il quale potrà partecipare alle sedute del predetto gruppo di lavoro, se lo riterrà opportuno.

Ai componenti del gruppo di lavoro come sopra individuato non verrà corrisposta alcun compenso aggiuntivo: pertanto, il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Al gruppo di lavoro tecnico, come sopra costituito, competeranno, ai fini del governo dell'applicativo SMUPR, i seguenti compiti principali:

- a) analisi delle problematiche relative al funzionamento dello strumento SMUPR, segnalate da uno o più componenti del gruppo di lavoro;
- b) individuazione della soluzione ottimale delle citate problematiche, con il concorso e/o la condivisione della maggioranza dei componenti del gruppo di lavoro;
- c) adozione di procedure di semplificazione relative al corretto funzionamento dello strumento SMUPR e delle sue interazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1744 del 24.06.2008;

- Visto il Verbale della riunione su "Sistemi informativi di gestione e monitoraggio dei Programmi Comunitari tenutasi a Venezia il 23 febbraio 2012, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;

- Vista la nota del Segretario Generale della Programmazione, prot. n. 319734 del 11.07.2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di costituire il gruppo tecnico di lavoro ristretto per il governo dell'applicativo SMUPR, che sarà composto dal Segretario regionale per la Cultura, Autorità di Gestione del P.O.R. FSE Ob. CRO 2007/2013 e/o da suo delegato, dal Dirigente regionale della Direzione Programmazione, Autorità di Gestione del P.O.R. FESR Ob. CRO 2007/2013 e/o da suo delegato, dal Segretario regionale per il Bilancio, Autorità di Certificazione dei Programmi Comunitari e/o da suo delegato, dal Dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, Autorità di Audit dei Programmi Comunitari e/o da suo delegato, dal Commissario

straordinario per la Formazione, l'Istruzione e il Lavoro e/o da suo delegato, dal Dirigente regionale della Direzione Sistemi informativi e/o da suo delegato e dal Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE.

3. di stabilire che il gruppo tecnico ristretto di cui al punto 2. viene coordinato dal Segretario regionale per la Cultura, che provvederà alle convocazioni dello stesso, inviate per conoscenza anche al Segretario Generale della Programmazione, che potrà partecipare alle sedute del predetto gruppo di lavoro, se lo riterrà opportuno;

4. di stabilire che al gruppo di lavoro tecnico, come sopra costituito, competono, ai fini del governo dell'applicativo SMUPR, i seguenti compiti principali:

- a) analisi delle problematiche relative al funzionamento dello strumento SMUPR, segnalate da uno o più componenti del gruppo di lavoro;
  - b) individuazione della soluzione ottimale delle citate problematiche, con il concorso e/o la condivisione della maggioranza dei componenti del gruppo di lavoro;
  - c) adozione di procedure di semplificazione relative al corretto funzionamento dello strumento SMUPR e delle sue interazioni;
5. di stabilire che la Segreteria regionale per la Cultura è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2227 del 6 novembre 2012

**Partecipazione regionale a “Fieracavalli 2012”. Piano esecutivo annuale 2012, Azione 2.3 e Programma promozionale per il settore primario. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione 647 del 17 aprile 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e deliberazione n. 527 del 3 aprile 2012.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione della Regione alla manifestazione fieristica Fieracavalli di Verona nella duplice funzione di promozione e dell'offerta turistica regionale e delle produzioni agroalimentari

Impegno di spesa € 230.000,00.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2012, quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzate dalla Regione e dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

In particolare, il Piano alla linea di spesa 2) “Iniziativa di valorizzazione e marketing turistico” viene indicato come il Veneto si caratterizzi per la presenza di realtà specifiche che necessitano di strategie operative particolari e sistematiche e alla Azione 2.3 “Iniziativa di promozione integrata del territorio”, si prevede tra l'altro la partecipazione diretta del turismo in programmi di attività di altri settori economici per un'integrazione sempre più stretta con le diverse espressioni del territorio.

Tra le iniziative che la Giunta regionale ritiene di grande interesse per la promozione integrata vi è la storica manifestazione “Fieracavalli” che da più di cento anni si svolge a Verona e che è dedicata al mondo equestre e a tutte le attività ad essa collegate. La “Fieracavalli” è l'evento fieristico punto di riferimento nel panorama equestre mondiale, in grado di attirare oltre 150.000 visitatori da tutto il mondo, 900 giornalisti accreditati e 700 espositori provenienti dall'Italia e da 25 paesi strettamente legati al settore equestre e del cavallo ed a tutto ciò che attorno ad esso si determina, rappresentando una grande opportunità per la promozione del turismo di tutta la Regione. La promozione turistica si integra in questa manifestazione con la promozione delle produzioni agroalimentari. Questa manifestazione è infatti organizzata in rapporto sinergico con la promozione di determinati tematismi turistici, quali gli itinerari equestri, gli itinerari

cicloturistici, quelli escursionistici e per sua vocazione è fortemente correlata ai cosiddetti itinerari eno-gastronomici, diventando così un veicolo indispensabile per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. In altre parole si tende ad abbinare le caratteristiche uniche dell'ambiente alla qualità dell'enogastronomia, trasmettendo così un piacevole motivo di ricordo ai milioni di turisti che frequentando il Veneto ne diventano testimonial d'eccezione. Essi, attraverso l'esperienza turistica, potranno portare con sé il ricordo e riviverne le emozioni anche attraverso l'acquisto di prodotti tipici che verranno poi consumati e spesso “messi in vetrina” nei loro paesi d'origine.

Tutto ciò costituisce un innegabile volano per la promozione del sistema veneto complessivamente inteso ed una imprescindibile opportunità per la commercializzazione delle eccellenze venete.

La valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio è ormai strettamente legata alle attività di comunicazione del turismo e sempre più forti sono le sinergie operative fra il settore turismo e le espressioni produttive di specifici territori.

In considerazione del fatto che la fiera è rivolta ad un pubblico molto numeroso ed eterogeneo legato in diversa misura al mondo equestre, ma interessato anche all'attività all'aria aperta in generale e a proposte turistiche alternative quali ad esempio quelle più attente alla sostenibilità del territorio, nonché al mantenimento delle tradizioni locali e alla riscoperta delle produzioni tipiche dei territori.

Fieracavalli si presenta dunque come un'importante occasione per la Regione per la promozione di proposte di turismo rurale, di agriturismo e più in generale, delle specialità enogastronomiche tipiche del Veneto.

Per le considerazioni sopra esposte, si ritiene, pertanto, di autorizzare la partecipazione della Regione del Veneto alla 114<sup>a</sup> edizione di “Fieracavalli”, che si terrà a Verona dall'8 all'11 novembre 2012, avvalendosi, per gli aspetti organizzativi, funzionali e logistici, della collaborazione di VeronaFiere, Ente Autonomo per le Fiere di Verona - C.F. 00233750231 -, mediante la realizzazione di un progetto di promozione integrata che, in linea con gli obiettivi di programmazione previsti sia dal PEA 2012 che dal Programma del Settore Primario 2012, proponga l'abbinamento dei prodotti enogastronomici del territorio con il turismo rurale e all'aria aperta.

Il Progetto prevede l'allestimento di una superficie di circa 300 mq. per la presentazione dell'offerta Turistica integrata veneta legata al mondo del cavallo e alla vita all'aria aperta, con il coinvolgimento e la presenza allo stand dei Consorzi di tutela delle produzioni DOP, IGP e DOC, delle Strade del Vino e dei prodotti tipici coordinati dall' Enoteca regionale, dei Consorzi di promozione turistica e delle principali Associazioni che in Veneto si occupano di Turismo Equestre per la realizzazione, durante tutta la durata della manifestazione, di eventi, attività informative, attrazioni nonché la presentazione e la degustazione di produzioni tipiche agroalimentari.

L'Ente Fieristico di Verona, in qualità Ente pubblico-economico e unico concessionario della manifestazione con possibilità di fornire tutti i servizi richiesti compresi i box per i cavalli nelle aree ad essi destinati, ha presentato alla competente struttura tecnica regionale, un preventivo di spesa, acquisito agli atti della Struttura medesima, per € 215.000, IVA e ogni altro onere compresi, per la realizzazione delle seguenti attività:

- Area allestita di 282 metri quadri, nonché altre eventuali installazioni, connesse alla presenza istituzionale regionale all'interno del quartiere fieristico;
- fornitura di dotazioni tecniche e attrezzature per lo stand;
- fornitura di servizi tecnici funzionali alla gestione dell'attività dello stand;
- organizzazione di attività di degustazione guidata all'interno dello stand;
- 20 box per i cavalli delle associazioni equestri che attireranno il pubblico presso lo stand;
- copertura con telo personalizzato di tutta facciata del Padiglione espositivo;
- iniziative di valorizzazione del turismo veneto e delle produzioni tipiche regionali presso operatori e pubblico presente alla fiera.

Inoltre, al fine di poter attivare le procedure amministrative anche per la fornitura di eventuali servizi imprevisi che si rendessero necessari nel corso della realizzazione dell'iniziativa si autorizza con la presente deliberazione il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di € 15.000,00 relativamente alle esigenze di allestimento, servizi fieristici, valorizzazione del turismo equestre e delle produzioni tipiche, anche in collaborazione con organismi associativi e consortili dei produttori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la deliberazione n. n. 527 del 13 aprile 2012, con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2012;

Vista la deliberazione de n. 647 del 17 aprile 2012, con cui la Giunta regionale ha approvato il Piano Esecutivo Annuale del Turismo 2012;

Vista la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta tecnico-economica presentata dall'Ente Fiere di Verona;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 13, legge finanziaria regionale 2012 e la legge regionale 6 aprile 2012 n. 14, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2012;

#### delibera

1. Di autorizzare, ai sensi di quanto stabilito dalla azione n. 2 "Iniziativa promozionali in Italia" del Programma Promozionale per il Settore Primario 2012, approvato con la deliberazione n. 527 del 3 aprile 2012, la partecipazione della Regione alla manifestazione fieristica "Fieracavalli" - Verona 8/11 novembre 2012.

2. Di impegnare, per le motivazioni e le argomentazioni espresse nelle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo di € 215.000,00, comprensivo di IVA e ogni altro onere, a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona - C.F. 00233750231 -, nel capitolo di spesa n. 101688 "Iniziativa di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio di previsione per l'anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità, per la realizzazione delle seguenti attività:

- area allestita di 282 metri quadri, nonché altre eventuali installazioni, connesse alla presenza dei Consorzi e delle Associazioni del settore all'interno del quartiere fieristico;
- fornitura di dotazioni tecniche e attrezzature per lo stand;
- fornitura di servizi tecnici funzionali alla gestione dell'attività dello stand;
- organizzazione di attività di degustazione;
- allestimento di una mostra dei prodotti agroalimentari tipici;
- copertura con telo in PVC della facciata del Padiglione espositivo;
- 20 box per i cavalli;
- iniziative di valorizzazione del turismo veneto e delle produzioni tipiche regionali presso operatori e pubblico.

3. Di stabilire che l'importo di cui al punto precedente, verrà liquidato al soggetto beneficiario, compatibilmente con le disponibilità di cassa, successivamente alla presentazione alla Direzione regionale Promozione Turistica Integrata di regolare fattura a saldo da prodursi entro 180 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative e previa verifica della regolarità del lavoro svolto.

4. Di autorizzare, ai sensi della l.r. 1/97, il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata, per la partecipazione della Regione Veneto a Fieracavalli 2012, ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di € 15.000,00, in relazione alle ulteriori esigenze di allestimento stand e servizi fieristici;

5. Di dare atto che la spesa di € 215.000,00 di cui si dispone l'impegno e la spesa di € 15.000,00 di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;

6. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2228 del 6 novembre 2012

**“Società agricola Canessi G. e E. s.s.”. Variante sostanziale all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Bagnolo di Po (RO) e contestuale revoca della D.G.R. n. 906 del 6 maggio 2008. “Enel - Divisione Infrastrutture e Reti”. Autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante sostanziale, in sanatoria, del progetto presentato dalla “Società agricola Canessi G. e E. s.s.” ai sensi del D. lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 906 del 6 maggio 2008 - “Comune di Bagnolo di Po (RO) - ditta “Azienda agricola Canessi G. e E.”. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse vegetali e zootecniche non costituenti rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”.

L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 906 del 6 maggio 2008, la “Società agricola Canessi G. e E. s.s.” (CUAA 00117820290), con sede legale in via Arioste, n. 1611 - 45022 Comune di Bagnolo di Po (RO) e sede operativa in Stradone Runzi - Comune di Bagnolo di Po (RO), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Bagnolo di Po (RO) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 26 luglio 2011 la medesima “Società agricola Canessi G. e E. s.s.” ha presentato richiesta di variante sostanziale al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 906/2008, riguardante principalmente:

- il rilascio di un nuovo titolo alla costruzione e all’esercizio, in sanatoria rispetto a quanto approvato nel corso del precedente procedimento amministrativo conclusosi con D.G.R. n. 906/2008 (opere realizzate difformemente al titolo abilitativo);
- la modifica al piano di alimentazione, introducendo nel processo biologico sottoprodotti della prima lavorazione della biomassa vegetale (melasso proveniente dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero).

Relativamente al primo punto, il progetto di variante in sanatoria prevede la verifica della compatibilità, sotto tutti i profili tecnico-amministrativi, dei seguenti manufatti:

- trincee orizzontali per lo stoccaggio dei prodotti di origine biologica (biomasse agricole dedicate) già realizzate in luogo di quelle autorizzate (variante planimetrica);
- trincea coperta di stoccaggio della frazione solida del digestato già realizzata in luogo di quella autorizzata (variante planovolumetrica);
- digestore primario, digestore secondario, vasca adibita al processo di idrolisi, vasca di carico dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento, vasca di stoccaggio adibita al processo di ossigenazione e identificata con il progressivo

- n. 4 già realizzati in luogo di quelli autorizzati (variante plano-volumetrica);
- nuovo silos adibito allo stoccaggio del melasso (variante volumetrica);
- edificio tecnologico già realizzato in luogo di quello autorizzato (variante plano-volumetrica);
- nuova vasca (identificativo Tavola Unica) adibita allo stoccaggio della frazione liquida del digestato con installazione dell'impianto di ossigenazione;
- esercizio delle vasca di stoccaggio degli effluenti esistente identificata con il numero 4;
- la dismissione della vasca di stoccaggio esistente identificata con il numero 2.

A seguito dell'ultimo incontro del 25 gennaio 2012, la Conferenza di servizi ha preso atto della fattibilità tecnico-amministrativa di approvare lo stato di fatto (costruito) inerente l'impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola in Comune di Bagnolo di Po (RO) e esercito dalla "Società agricola Canessi G. e E. s.s.", previa revoca dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 906/2008 e contestuale trasmissione di un adeguamento documentale del progetto di variante.

Ravvisando la violazione alle prescrizioni approvate con D.G.R. n. 906/2008, ai sensi del comma 3, articolo 44 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) del D. Lgs. n. 28/2011, la Conferenza di servizi ha chiesto alla Società agricola proponente la costituzione di una fideiussione a garanzia del pagamento della sanzione prevista; garanzia che sarà svincolata non appena sarà chiarito l'esatto ammontare degli importi da comminare in funzione della gravità delle violazioni alle prescrizioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti in argomento.

In data 25 gennaio 2012 la Conferenza di servizi ha approvato, pertanto, all'unanimità il progetto di variante sostanziale, in sanatoria della D.G.R. n. 906/2008, relativo all'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente suino), sottoprodotti della prima lavorazione della biomassa vegetale (melasso proveniente dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero) e di prodotti di origine biologica (biomassa di origine vegetale dedicata), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia;
- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di trattamento biologico della frazione liquida del digestato;
- Relazione di invarianza idraulica;
- documentazione a supporto dell'andamento della falda freatica sito impianto;
- comunicazione/atto espresso di avvenuta sanatoria edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2011 e ss. mm. e ii.;
- comunicazione di avvenuto deposito presso il Comune di Bagnolo di Po del/dei Direttori Lavori e della/delle ditta/e esecutrice/i gli interventi inerenti l'impianto autorizzato con D.G.R. n. 906/2008;
- fideiussione, di importo pari a 50.000,00 euro, inerente la garanzia del pagamento della sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 28/2011;
- fideiussione, conforme alla D.G.R. n. 253/2012, a garanzia ripristino dell'area.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante sostanziale, in sanatoria, alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Canessi G. e E. s.s." una nuova autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 399658 del 5/09/2012, n. 401066 del 6/09/2012, n. 402842 del 6/09/2012, n. 437395 del 28/09/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 38522 del 25/01/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati

da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 906/2008;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali della Conferenza di servizi del 28 settembre e 10 novembre 2011, 25 gennaio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 399658 del 5/09/2012, n. 401066 del 6/09/2012, n. 402842 del 6/09/2012, n. 437395 del 28/09/2012, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto, altresì, che:

- con atto di compravendita, registrato a Castelmasse (RO) il 27/10/1977 al n. 460, Mod. T, Vol. 79, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo in data 04/11/1977 al Registro generale n. 5975 e Registro particolare n. 4662, come da atto notarile del 20/10/1977 a firma del ott. Aldo Dalla Rovere, notaio in Rovigo (Rep. 1895, Racc. 779), la "Società agricola Canessi G. e E. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse (Comune di Bagnolo di Po -RO- catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappali nn. 2, 204);
- con tipo frazionamento e mappale presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Rovigo il 21/10/2008 il precedente mappale n. 2 è stato oggetto di frazionamento e ha originato il mappale n. 204 (protocollo frazionamento n. 2008/RO0146772);
- con atto di vendita, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Badia Polesine il 01/09/2008 al n. 2339, serie IT, e trascritto a Rovigo in data 03/09/2008 al Registro generale n. 9119 e Registro particolare n. 5469, come da atto notarile del 27/08/2008 a firma del dott. Alessio Paladini, notaio in Rovigo (Rep. 30/Racc. 26), la "Società agricola Canessi G. e E. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, (Comune di Bagnolo di Po -RO- catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappale n. 200);
- con tipo frazionamento e mappale presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Rovigo il 07/07/2009 il mappale n. 200 è stato oggetto di frazionamento e ha originato il mappale n. 206 (protocollo frazionamento n. 2008/RO0090237);
- con atto di compravendita, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Badia Polesine il 05/08/2010 al n. 1865, serie IT, e trascritto a Rovigo in data 06/09/2010 al Registro generale n. 7406 e Registro particolare n. 1622, come da atto notarile del 29/07/2010 a firma del dott. Mauro Coppola, notaio in Occhiobello (Rep. 73.951, Racc. 13.500), la "Società agricola Canessi G. e E. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, (Comune di Bagnolo di Po -RO- catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappale nn. 212);
- con tipo frazionamento e mappale presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Rovigo il 19/04/2011 il mappale n. 212 è stato oggetto di frazionamento e ha originato il mappale n. 213 (protocollo frazionamento n. 2011/RO0063181);
- il Comune di Bagnolo di Po (RO) ha rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria n. 42/2011;
- AVEPA-Sportello unico agricolo di Rovigo con nota prot. n. n. 38522 del 25/01/2012 ha confermato il precedente parere favorevole al Piano aziendale (protocollo n. 524706 del 10/11/2011) trasmesso ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 511702 del 3/11/2011, la medesima "Società agricola Canessi G. e E. s.s.", per il tramite dello Studio Walther Simonini, ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dott. Walther Simonini, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna al n. 200 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna il 20 ottobre 2011, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 188.994,00 (centoottantottomilanovecentonovantaquattro/00);

Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaer-

robica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 40,6 % in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino) di provenienza aziendale (56 % in peso);
- sottoprodotti della prima lavorazione della biomassa vegetale (melasso proveniente dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero (3,4 % in peso);

3. di autorizzare la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (motore Deutz, modello TCG 2016 v12-l) di potenza termica nominale unitaria di 1,341 MW, di cui 0,537 MWelettrici (0,689 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Marelli Motori, modello MJB400LA4);

4. di autorizzare la "Società agricola Canessi G. e E. s.s." (CUAA 00117820290), con sede legale in via Arioste, n. 1611 - 45022 Comune di Bagnolo di Po (RO) e sede operativa in Stradone Runzi - Comune di Bagnolo di Po (RO), alla costruzione e esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Bagnolo di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappali nn. 2, 206, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 23396 del 15/01/2008, n. 161988 del 26/03/2008, n. 356519 del 26/07/2011, n. 422900 del 13/09/2011, n. 438422 del 22/09/2011, n. 597938 del 22/12/2011, n. 401066 del 6/09/2012;

5. di autorizzare la "Società agricola Canessi G. e E. s.s." alla costruzione e esercizio di un impianto di ossigenazione della frazione liquida del digestato (trattamento nitro-denitro), in uscita dal processo di fermentazione anaerobica di cui al precedente punto 2, pari a 6.397 abitanti equivalente (A.E.), da ubicarsi in Comune di Bagnolo di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappale n. 213, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 401066 del 6/09/2012 e n. 422900 del 13/09/2011;

6. di autorizzare la medesima Società agricola, alla costruzione e dell'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., limitatamente al tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna, sita in adiacenza alla cabina di consegna dell'energia elettrica denominata "Canessi", da ubicarsi nel territorio del Comune di Bagnolo di PO (Ro), catasto terreni, sezione unica, foglio n. 13, mappali n. 2 e 204, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 23396 del 15/01/2008 e n. 108823 del 27/02/2008;

7. di autorizzare la "Società agricola Canessi G. e E. s.s." alla costruzione e dell'esercizio di un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 566 kW), a servizio:

- della termotatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (111 kW);
- delle strutture agricolo-produttive adibite a stalla (465 kW);

pari a complessivi 3.036 MWh/anno (54 % della producibilità termica potenziale di 5.622 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Bagnolo di Po (RO) catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappali n. 2, 206, 213, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 401066 del 6/09/2012;

8. di autorizzare "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, l'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Canessi", e linea esistente "Ferrazza" su "PTP Ferrazza", da ubicarsi nel territorio del Comune di Bagnolo di Po (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 13, mappale n. 2 e 214, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 23396 del 15/01/2008 e n. 108823 del 27/02/2008;

9. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;

10. di comunicare alle società "Società agricola Canessi G. e E. s.s." e "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

11. di revocare, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 25 gennaio 2012, la deliberazione della Giunta regionale n. 906 del 6 maggio 2008, con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la "Società agricola Canessi G. e E. s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Bagnolo di Po (RO);

12. di approvare l'importo di € 188.994,00 (centoottantottomilanovecentonovantaquattro/00) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

13. di avviare le procedure per la costituzione del deposito cauzionale a garanzia del pagamento della sanzione prevista dal comma 3, articolo 44 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio), tramite polizza fideiussoria di importo pari al massimale previsto (50.000,00 euro);

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE SUINO), SOTTOPRODOTTI DELLA PRIMA LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA VEGETALE (MELASSO PROVENIENTE DALLA LAVORAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (BIOMASSA DI ORIGINE VEGETALE DEDICATA), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA CANESSI G. E E. S.S." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole dell'Azienda ULSS 18 – Rovigo, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 710891/48.24 del 17/12/2007, opportunamente integrata con nota protocollo n. 526157 del 10/11/2011, ossia:
  - a. eventuali stalle, scale, passerelle, ripiani e passaggi sospesi, collocati ad un'altezza superiore a 2 m, devono essere provvisti di parapetto normale, con un'altezza minima di 1 m, corrente intermedio e fascia fermapiiede di almeno 15 cm di altezza;
  - b. eseguire il monitoraggio della vasca di decantazione individuata con il progressivo n. 3 sulle tavole di progetto e secondo quanto disposto al successivo punto 5.
2. Rispettare le prescrizioni del parere idraulico del Consorzio di Bonifica Adige Po, trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. n. 604641 del 28/12/2011, ossia:
  - a. mantenere i volumi invasabili che si rendono utili in occasione degli eventi meteorologici più intensi;
  - b. evitare la realizzazione di volumi di invaso a quota inferiore a quella di scarico;
  - c. in corrispondenza del manufatto di scarico della linea di laminazione, nel Cavo Arienti, realizzare un'opportuna opera di presidio della scarpata.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla-osta favorevole alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 172282/48.24 del 01/04/2008, ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel preventivo di connessione rilasciato dalla società "Enel Distribuzione SpA – Direzione Distribuzione Territoriale Rete Triveneto", codice GOAL n. 9652.
5. Posizionare almeno quattro (4) piezometri agli angoli della vasca di decantazione n. 3, ad un profondità di almeno 4 m dal piano campagna, con le seguenti prescrizioni ulteriori:

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2228 del 06**

- a. i piezometri dovranno essere controllati (prelievo nei mesi invernali e estivi);
  - b. le analisi chimiche dovranno riguardare i seguenti parametri chimici: pH, conducibilità, solidi sospesi, COD, NH<sub>3</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, Cu, Zn, As, Cr, Mn, Fe, Ni, Pb, Cd;
  - c. le analisi dovranno essere eseguite da laboratori certificati;
  - d. le analisi dovranno essere trasmesse al Comune di Bagnolo di Po, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
6. Entro due anni dall'approvazione della variante dell'autorizzazione unica, ripristinare allo stato ex-ante il sedime che ospita la vasca di decantazione identificata con il progressivo n. 2. In tutti i casi la medesima vasca, a partire dalla di rilascio della variante dell'autorizzazione unica, non potrà essere utilizzata.
  7. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
  8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    - a. termostatazione fermentatori anaerobici (902 MWh/anno);
    - b. strutture agricolo-produttive -stalle (2.134 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  10. Realizzare l'impianto di trattamento nitro-denitro della frazione liquida del "digestato", dimensionato per 6.397 A.E., conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  11. Utilizzare unicamente il punto di prelievo della frazione liquida del digestato a destinazione irrigua, previsto nel pozzo identificato sulla *Tavola di progetto n. 2*, posto a fianco della vasca adibita a trattamento biologico della medesima frazione.
  12. Il prelievo della frazione liquida del digestato deve avvenire "a valle" del processo di trattamento biologico del digestato.
  13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
  15. Nel caso il soggetto esercente intenda utilizzare le strade comunali per il trasporto della biomassa, in entrata e uscita dall'impianto in progetto, stipulare una convenzione per l'uso e la manutenzione delle medesime.
  16. Registrare le ore di funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque - e relativo consumo elettrico - in modo da evidenziare i quantitativi di azoto depurato;
  17. Registrare in itinere i parametri di funzionamento dell'impianto di abbattimento dell'azoto della frazione liquida del "digestato" (impianto depurazione biologica).
  18. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso

**ALLEGATO alla**  
**Dgr n. 2228 del 06**

codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

19. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 *bis* del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
  - a. melasso proveniente dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero - accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Badia Polesine - il 15/12/2011, al n. 2159;
20. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: 360 t t.q./anno.
21. In riferimento all'accordo di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Bagnolo di Po, ad ARPAV (Dipartimento di Rovigo) e all'Azienda ULSS n. 18 Rovigo (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
22. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
23. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Bagnolo di Po (RO).
24. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
25. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
26. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Bagnolo di Po e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
27. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile pari a 2.586 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
28. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto e non oltre sei mesi dalla messa in esercizio, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
29. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
30. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
31. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

**ALLEGATO alla  
Dgr n. 2228 del 06**

32. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
33. Garantire che il camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia attrezzato, nel rispetto delle norme di sicurezza degli operatori, in modo da consentire il controllo delle emissioni in atmosfera.
34. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
35. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
36. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
37. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti della prima lavorazione della biomassa vegetale (melasso proveniente dalla lavorazione della Barbabietola da zucchero), così definiti dall'articolo 184 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
38. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
39. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
41. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
42. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Bagnolo di Po e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto.
43. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello Unico Agricolo di Rovigo) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
44. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello Unico Agricolo di Rovigo), la visura camerale aggiornata.
45. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
46. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'atto di costituzione servitù di elettrodotto a favore della Società gestore della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Bagnolo di Po la data di dismissione dell'impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2228 del 06**

opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

49. In relazione al precedente punto, adempiere alle disposizioni regionali inerenti la costituzione del deposito cauzionale garantito con il deposito della polizza assicurativa n. 81605346 del 30/08/2012 stipulata con la società "Unipol Assicurazione S.p.A." ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto, e il cui importo ammonta a € 207.893,40 (duecentosettemilaottocentonovantatre/40).

Viene prescritto, altresì, di rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla realizzazione dell'impianto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (prot. n. 7430 del 14/06/2011).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2229 del 6 novembre 2012

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione alla nomina di direttore f.f. al dr. ing. Domenico Contarin dell'Azienda, attuale dirigente dell'Area Tecnica e dirigente più anziano di nomina, fino al 31 dicembre 2012. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011 e n. 769 del 2 maggio 2012.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si esprime parere positivo e si propone di autorizzare l'ATER di Venezia a conferire l'incarico di direttore f.f. al dr. ing. Domenico Contarin, attuale dirigente dell'Area Tecnica e dirigente più anziano di nomina, fino al 31.12.2012, stabilendo una retribuzione lorda onnicomprensiva annua pari all'attuale retribuzione percepita dal precedente direttore dell'Azienda ridotta del 10%, rapportata a livello mensile.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Ai sensi del punto 4, lettera b), del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2010, n. 3322, i Consigli di Amministrazione delle ATER in corso di costituzione sono stati invitati formalmente, per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, a sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della Giunta stessa le eventuali assunzioni di nuovo personale, atte a coprire posti in pianta organica resisi vacanti per qualsiasi causa.

Successivamente, ai sensi del punto 2 del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2011, n. 1841, prorogata con DGR n. 769 del 2.05.2012, gli enti strumentali indicati nel provvedimento, tra cui le Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - ATER, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta medesima prima di effettuare assunzioni a tempo determinato ed indeterminato a qualsiasi titolo.

Con deliberazione n. 82 del 25 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia ha conferito l'incarico di direttore al dr. ing. Domenico Contarin, attuale dirigente dell'Area Tecnica e dirigente più anziano di nomina, sulla scorta del fatto che da 16 marzo 2012 si è interrotto il rapporto funzionale organico del direttore generale dell'Azienda, subordinando tale nomina alla valutazione di legittimità degli organi regionali competenti.

A tal riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello Statuto Aziendale, in caso di mancanza del direttore generale, questo viene sostituito dal dirigente più anziano di nomina.

Alla luce di quanto sopra esposto, dato atto che all'Amministrazione regionale non è attribuita la funzione di controllo di legittimità sul provvedimento aziendale di cui trattasi, bensì di preventiva autorizzazione ai sensi della sopracitata deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2011, n. 1841, si propone di autorizzare l'ATER di Venezia a conferire, a far data dall'approvazione del presente provvedimento, l'incarico di direttore f.f. al dr. ing. Domenico Contarin, attuale dirigente dell'Area Tecnica e dirigente più anziano di nomina, fino al 31.12.2012, stabilendo una retribuzione lorda onnicomprensiva annua pari all'attuale retribuzione percepita dal precedente direttore dell'Azienda ridotta del 10%, rapportata a livello mensile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la deliberazione n. 82 del 25 luglio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale 21 dicembre 2011, n. 3322, n. 1841 del 8 novembre 2011 e n. 769 del 2 maggio 2012.

delibera

1. di autorizzare l'ATER di Venezia a conferire, a far data dall'approvazione del presente provvedimento, l'incarico di direttore f.f. al dr. ing. Domenico Contarin, attuale dirigente dell'Area Tecnica e dirigente più anziano di nomina, fino al 31.12.2012, stabilendo una retribuzione lorda onnicomprensiva annua pari all'attuale retribuzione percepita dal precedente direttore dell'Azienda ridotta del 10%, rapportata a livello mensile;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2230 del 6 novembre 2012

**Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. 28.10.2008, n. 72 - prot. n. 12953). Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Autorizzazione alla cessione del ramo aziendale, indicazione dell'operatore. Modifica D.G.R. 17.4.2012, n. 653.**

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si procede alla modifica dell'operatore individuato con D.G.R. 17.4.2012, n. 653 che subentra, nell'ambito del "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009" - interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, alla Cooperativa edilizia "La Solidarietà" per la realizzazione di alloggi situati in comune di Verona, località Montorio.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione 29.3.2011, n. 1358, la Giunta Regionale, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 - interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 72 - prot. n. 12953 in data 28.10.2008, ha rilocalizzato, alle Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà", i finanziamenti assegnati con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Edilizia Abitativa n. 67 in data 11.2.2010 come segue:

- a) Cooperativa edilizia "San Marco" s.c. a r.l. - finanziamento di euro 1.225.000,00, per la realizzazione di complessivi n. 49 alloggi di cui n. 30 in comune di Verona - loc. Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009, registrato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, serie 3°, n. 1865 in data 23.2.2011 e n. 19 alloggi in comune di Verona - loc. Cadidavid su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009, registrato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, serie 3°, n. 1868 in data 23.2.2011;
- b) Cooperativa edilizia "La Solidarietà" s.c. a r.l. - finanziamento di euro 375.000,00, per la realizzazione di n. 15 alloggi in comune di Verona - loc. Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 5.11.2009, registrato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1, serie 3°, n. 1863 in data 23.2.2011;

Con nota in data 31.1.2012, le Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà", motivando le richieste con la circostanza che a fronte della crisi economica la base sociale risulta non interessata a perseguire gli obiettivi proposti, hanno rivolto istanza al fine di ottenere l'autorizzazione alla cessione del ramo aziendale, individuato con i cantieri situati in comune di Verona - loc. Montorio e Cadidavid, su aree delle quali le Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà" risultano essere promissarie acquirenti, ad operatori in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.1. del bando di concorso approvato con D.G.R. n. 1567/2009.

Con deliberazione 17.4.2012, n. 653 la Giunta Regionale ha preso atto delle richieste effettuate dalle Cooperative edilizie "San Marco" e "La Solidarietà" ed ha conseguentemente autorizzato la cessione del ramo aziendale, dei cantieri situati in comune di Verona località Montorio e Cadidavid, alla Cooperativa edilizia "Il Poggio" con sede in comune di Verona.

Successivamente con nota in data 3.10.2012, la Cooperativa edilizia "La Solidarietà", diversamente da quanto indicato, chiede di essere autorizzata a cedere il ramo aziendale corrispondente al cantiere situato in Verona, località Montorio alla Cooperativa edilizia "Abitare Solidale" con sede in comune di Verona e non alla Cooperativa edilizia "Il Poggio" come individuato dalla citata D.G.R. n. 653/2012.

Tale operatore subentrante, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, diversamente da quanto occorso alla Cooperativa edilizia "La Solidarietà", ha ampliato la propria base sociale a seguito della adesione a socio di numerose persone fortemente motivate ad ottenere l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del citato cantiere in comune di Verona, loc. Montorio.

L'Unità di Progetto Edilizia Abitativa attesta che, sotto il profilo giuridico-amministrativo, non sussistono motivi ostativi nell'autorizzare quanto richiesto dalla Cooperativa edilizia "La Solidarietà"; d'altro canto tale cessione, come peraltro già ricordato con la D.G.R. n. 653/2012, nella persistenza degli effetti negativi causati dalla attuale congiuntura economica, contribuisce ad incrementare l'offerta di alloggi di edilizia agevolata in comune di Verona.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Provvedimento del Consiglio Regionale 28.10.2008, n. 72 - prot. 12953;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale 26.5.2009, n. 1567, 29.3.2011, n. 1358 e 17.4.2012, n. 653;

Vista la nota della Cooperativa edilizia e "La Solidarietà" con sede in comune di Verona in data 3.10.2012;

delibera

1. per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica e fermo restando quant'altro disposto, dalla D.G.R. 17.4.2012, n. 653, di prendere atto delle richieste effettuate dalla Cooperativa edilizia "San Marco" s.c. a r.l. di Verona e dalla Cooperativa edilizia "La Solidarietà" s.c. a r.l. di Verona con note in data 31.1.2012 e 3.10.2012 e conseguentemente di autorizzare la cessione del ramo aziendale individuando la Cooperativa edilizia "Il Poggio" s.c. a r.l. e la Cooperativa edilizia "Abitare Solidale" s.c. a r.l., entrambe con sede in Verona, quali realizzatori degli interventi fruitori dei finanziamenti assegnati con decreto del Dirigente Regionale della

Direzione Edilizia Abitativa in data 11.2.2010, n. 67, nell'ambito degli interventi destinati alla "cessione in proprietà a prezzo convenzionato" di cui al "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009" come segue:

- a) Cooperativa edilizia "Il Poggio" s.c. a r.l. - finanziamento, precedentemente assegnato con d.d.e.a. n. 67/2010 alla Cooperativa edilizia "San Marco" s.c. a r.l., di complessivi euro 1.225.000,00 per la realizzazione di n. 49 alloggi di cui n. 30 alloggi in comune di Verona, loc. Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate con il n. 1865 in data 23.2.2011 e n. 19 alloggi in comune di Verona, loc. Cadidavid su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 28.10.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate con il n. 1868 in data 23.2.2011;
- b) Cooperativa edilizia "Abitare Solidale" s.c. a r.l. - finanziamento precedentemente assegnato con d.d.e.a. n. 67/2010 alla Cooperativa edilizia "La Solidarietà" s.c. a r.l., di complessivi euro 375.000,00 per la realizzazione di n. 15 alloggi in comune di Verona, loc. Montorio su area di cui al contratto preliminare di compravendita in data 5.11.2009 registrato alla Agenzia delle Entrate con il n. 1863 in data 23.2.2011;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa della esecuzione del presente provvedimento e degli atti conseguenti;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale delle Region.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2231 del 6 novembre 2012

**Ditta “Svicat Energy S.r.l.” - Autorizzazione unica alla costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale di circa 2 MW, da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Cariano (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La società “Svicat Energy S.r.l.” con sede legale in via Caduti di Sabbiuino 1, Anzola dell’Emilia (BO), in data 21.02.2011 ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs 387/2003, alla Regione del Veneto per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile.

L’impianto utilizzerà come combustibile olio vegetale grezzo di varia provenienza quale olio di girasole, di colza o simili e verrà realizzato in via dell’Artigianato, nella zona industriale del comune di San Pietro in Cariano (VR). Lo stesso sarà costituito da due motori endotermici a ciclo diesel con potenza termica nominale complessiva di 2002 kW accoppiati a generatori per la produzione complessiva di 840 kWe che sarà ceduta totalmente in rete.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all’art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell’impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull’argomento, viene riportato quale posizione dell’Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all’interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso in data 30.03.2011 si è svolta presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, una prima conferenza di servizi istruttoria con la partecipazione - previa convocazione degli Enti competenti - dei rappresentanti del Comune di San Pietro in Cariano, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l’iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente è stato reso il parere tecnico della società Enel Distribuzione S.p.A. trasmesso con nota del 30.03.2011 con le seguenti indicazioni:

- la nuova connessione attiva verrà allacciata mediante connessione in cavo interrato in “entra - esce” da esistente Linea MT;
- andrà precisato nell’atto di autorizzazione che l’impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e che non dovrà essere rimosso con l’eventuale cessazione dell’impianto di produzione;
- tali opere saranno costruite, per espresso accordo con Enel Distribuzione come previsto dal Testo integrato per le Connessioni Attive - Tica, dall’autoproduttore;
- pertanto sarà necessario specificare nell’atto autorizzativo che l’autorizzazione alla costruzione delle opere di connessione alla rete viene rilasciata all’autoproduttore, mentre l’autorizzazione all’esercizio delle stesse, per quanto sopra riportato, viene rilasciata alla società Enel Distribuzione S.p.A.”.

Nel corso della riunione il rappresentante del comune di San Pietro in Cariano ha dichiarato di “non aver nulla da eccepire sotto l’aspetto tecnico, esprimendo tuttavia perplessità circa l’opportunità di inserire motori a combustione in una zona con vincolo ambientale”

Il progetto completo delle integrazioni prodotte dalla Ditta il 15.06.2012 prot. n. 4271, il 22.06.2012 prot. n. 290570, il 24.07.2012 prot. n. 340266 è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all’art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 25.07.2012, la quale con parere n. 3813 si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

Il progetto trattato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell’impianto pari a € 25.000,00 obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione a seguito della dismissione dell’impianto stesso. Nella previsione devono essere compresi oneri fiscali e spese tecniche nella misura del 10%, l’importo succitato ammonta dunque complessivamente a € 27.500,00.

A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha stabilito il deposito di una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da presentare prima dell’inizio dei lavori.

Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” precisando che la garanzia è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino.

Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa

in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.

In data 12 settembre 2012 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro sono stati resi noti i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la quale con nota prot. 5767 del 20/04/2011 in merito alla verifica della sussistenza di procedimenti ovvero di procedure in itinere ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 punto 13.3 - Accertamento negativo, ha comunicato quanto segue: "...omissis...", esaminata la documentazione allegata, visti gli atti d'Ufficio, questa Soprintendenza comunica che nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Tuttavia, visto che in generale che il territorio di San Pietro in Cariano è assai ricco di testimonianze archeologiche, si ritiene opportuno suggerire comunque il controllo degli scavi da parte di operatori specializzati in campo archeologico, onde evitare, in caso di presenza di beni archeologici, eventuali danneggiamenti agli stessi con sospensione dei lavori e conseguenti aggravii. Si richiama in ogni caso all'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
- Provincia di Verona con nota prot. 0057403 del 27/05/2011 ha trasmesso copia della determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011- agli atti dell'ufficio - con la quale il dirigente dell'area manutenzione del patrimonio edilizio e della rete viaria provinciale ha espresso, per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24, parere favorevole per la connessione alla rete a media tensione dell'impianto in oggetto.
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota prot. 24851 del 7/09/2012 ha comunicato quanto segue: "...omissis.... considerato che le opere sono previste in aree soggette alla tutela di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, si valuta quanto segue: l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di cogenerazione in una area fortemente caratterizzata da edifici industriali e priva di particolari caratteristiche paesaggistiche. Si prevede la costruzione in aderenza del fabbricato esistente di una cabina di ricezione e di cabine elettriche di trasformazione. L'approvvigionamento idrico e gli scarichi saranno effettuati tramite allaccio alla rete pubblica. Tutto quanto sopra richiamato e premesso; considerata l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto, si trasmette il seguente parere: in riferimento al progetto di cui trattasi, si esprime parere favorevole, al progetto sopra descritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera n) del DPR 233/2007 e s.m. e i."
- Arpav la quale con nota del 7.09.2012 prot. 101755 ha confermato il parere positivo con prescrizioni espresso nella C.T.R.A. del 25 luglio 2012.
- Provincia di Verona la quale con nota prot. 0095781 del 11/09/2012 ha fornito precisazioni in merito alla determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011:" in relazione alla nostra determinazione n. 2332 del 27 maggio 2011 ad oggetto "Presa d'atto del progetto della società Svicat Energy srl per la costruzione e l'esercizio in Comune di San Pietro in Cariano (Verona) di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale e rilascio del parere favorevole alla realizzazione della connessione alla rete elettrica a media tensione" ed in particolare a quanto prescritto al punto 3, lettera b) del dispositivo, circa la necessità di acquisire il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, si comunica che la predetta prescrizione, come si evince dalla comunicazione del 7 settembre 2012 del tecnico della società proponente ing. Elisa Vincenti e dalla copia del documento posto in allegato, risulta soddisfatta". Contestualmente allega il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato territoriale Veneto - Settore III - Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore telefonico -prot. n. ITV/III4264/14410/RA di seguito riportato:"Vista l'istanza prot. 3980 ricevuto il 20/05/2011, con la quale codesta Società ha chiesto di poter attuare ai sensi del T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e del D.Lgs 259/03, le seguenti linee elettriche a media tensione per il trasporto e la distribuzione di energia:

nr. 1 tratto di linea in cavo interrato MT 20 kV per la connessione in entra/esce di nuova cabina in progetto a servizio di nr. 2 impianti a fonti rinnovabili fotovoltaico/cogenerazione alla linea elettrica esistente in Comune di San Pietro in Cariano (VR).

Si rilascia per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi, alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 p. 4.3b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all'Atto di sottomissione, rilasciato da Tosi Christian registrato il 03/02/2009 presso l'Ufficio di Lecce nr. 498 serie 3°, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti

salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal T.U. n. 1775 del 11.12.1933”.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto di pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3813 del 25.07.2012, di cui all'allegato A.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;

Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;

Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la Legge regionale 33 del 16.04.1985;

Vista la Legge regionale 11 del 13.04.2001;

Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006;

Vista la DGRV n. 1192 del 5.05.2009;

Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010;

Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;

Visto il Parere n. 3813 espresso dalla CTRA (Commissione Tecnica Regionale Ambiente) nella seduta del 25.07.2012;

#### delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta "SVICAT ENERGY S.r.l." con sede legale in via Caduti di Sabbiuino 1, Anzola dell'Emilia (BO) l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile del tipo olio vegetale con potenza elettrica pari a 840 kW e potenza termica nominale pari a 2002 kW, da realizzarsi in via dell'Artigianato in comune di San Pietro in Cariano (VR), in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della CTRA n. 3813/2012 (allegato A), nonché delle determinazioni della conferenza di servizi del 18.06.2012;
4. di autorizzare la ditta "SVICAT ENERGY Srl" alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l'eventuale cessazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
5. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.A., all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione;
6. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di San Pietro in Cariano (VR);
7. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 27.500,00;
8. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
9. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta SVICAT ENERGY S.r.l., al Comune di San Pietro in Cariano (VR), alla Provincia di Verona, all'ARPAV all'Enel Distribuzione S.p.A., Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

[Torna al sommario](#)

ALLEGATO

**A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del

**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE  
SEDUTA del 25 LUGLIO 2012

**PARERE N. 3813**

**OGGETTO:** ditta SVICAT ENERGY S.r.l.  
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 840 kWe alimentato ad olio vegetale, in via dell'Artigianato – San Pietro in Cariano (VR).  
D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001 – D.Lgs 42/2004

**PREMESSE:**

La ditta SVICAT ENERGY S.r.l., con sede legale in Via Caduti di Sabbiano 1, Anzola dell'Emilia (BO), ha presentato domanda per l'autorizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, alla Regione del Veneto, Segreteria Regionale per l'Ambiente, dove è stata assunta in data 21/02/2011 con protocollo n. 84435 e trasferita per competenza all'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Successivamente, con prot. 113860 del 09/03/11, è stata richiesta la sostituzione di alcune tavole per l'apporto di modifiche alla cabina ENEL di consegna.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi.

La procedura autorizzativa si concluderà, all'interno della Conferenza di Servizi, solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali in data 30 marzo 2011, al quale sono state invitati il Comune, la Provincia di Verona, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Verona, la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e la ditta.



ALLEGATO **A**  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



All'incontro non hanno preso parte la Soprintendenza in quanto non aveva ancora ricevuto la documentazione, la Provincia che si riservava di esprimersi in seguito alla valutazione del progetto relativo alla connessione elettrica da parte della Commissione elettrodotti, l'ARPAV perchè impossibilitato e l'ENEL che ha comunque fornito un parere tecnico circa le opere di connessione.

In occasione dell'incontro la ditta ha consegnato ulteriore documentazione e copia dell'intero progetto per gli enti convocati, trasmesso successivamente d'ufficio agli stessi. Nel corso della riunione il rappresentante della ditta proponente ha illustrato ai convenuti l'intervento, sono state formulate alcune richieste di integrazioni, elencate nel verbale della conferenza, in seguito inviato alle amministrazioni convocate.

Sulla scorta di quanto espresso nel corso della conferenza di servizi, la ditta ha trasmesso:

- alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni archeologici e alla Regione per conoscenza, la richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela in corso, giusto nota prot. 187827 U.C. Tutela Atmosfera del 18/04/11;
- alla Provincia di Verona, all'Ispettorato Territoriale Veneto, al Comune, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici e alla Regione per conoscenza, documentazione relativa alla connessione elettrica dell'impianto (protocollo regionale n. 197689 del 22/04/11);
- a tutti gli enti convocati in conferenza di servizi, con nota acquisita agli atti della U.C. Tutela Atmosfera prot. 286888 del 15/06/11, una perizia giurata sulle emissioni previste, una relazione sull'impiego del calore, una relazione di stima del costo di costruzione, una relazione di stima del costo di dismissione e una relazione previsionale d'impatto acustico;
- infine, con nota protocollata U.C. Tutela Atmosfera 430599 del 19/09/11, una nuova perizia giurata relativa alle emissioni, sostitutiva della precedente.

Il territorio comunale di San Pietro in Cariano, e quindi l'immobile presso cui è previsto l'intervento, è sottoposto alle disposizioni di tutela (beni paesaggistici) di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i. con D.M. 222/05/57, la Soprintendenza competente sarà dunque convocata alla prossima conferenza di servizi, nel frattempo la relazione Paesaggistica allegata al progetto è stata trasmessa alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione che ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere con nota prot. 162291 del 5/04/11.

Il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente il 19/04/2012 che ne ha stabilito il rinvio al fine di:

- richiedere l'integrazione della documentazione progettuale con l'aggiunta delle misurazioni notturne nella relazione acustica e di una tavola grafica che individui le aree residenziali in prossimità dell'impianto;
- verificare l'aspetto relativo al valore delle portate dei fumi e dei valori dichiarati per il recupero termico.

La documentazione, consistente in una rielaborazione della relazione previsionale d'impatto acustico, in una nuova perizia giurata sulle emissioni, una tavola stralciata dal PRG con l'individuazione degli immobili residenziali ed una ulteriore relazione fotografica è stata acquisita agli atti della struttura regionale con protocollo n. 290570 del 22/06/12; successivamente è stata fornita una dichiarazione circa l'utilizzo dell'energia termica recuperata protocollata con n. 340266 del 24/07/12.



ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



### **DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA**

La ditta SVICAT ENERGY S.r.l., intende realizzare un impianto attraverso la combustione di fonti rinnovabili, del tipo bioliquidi, ovvero olio vegetale grezzo di varia provenienza quale olio di girasole, di colza o simili, con la finalità di produrre energia elettrica da cedere totalmente in rete e di cedere l'energia derivante dal recupero termico, detratta la quota necessaria per il mantenimento del combustibile ad idonea temperatura, alla adiacente attività Beghini Costruzioni in Acciaio SpA dove sarà parzialmente utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento ambienti.

L'impianto e le relative opere di connessione saranno realizzati in via dell'Artigianato, nella zona industriale del Comune di San Pietro in Cariano, classificata secondo il PRG vigente D2 (industriale, artigianale di completamento), sul piazzale antistante il capannone industriale della ditta Beghini Costruzioni in Acciaio SpA, individuato catastalmente sul fg. 19 mapp. 454 sub 6, per il quale la ditta istante ha sottoscritto un contratto preliminare per la costituzione di diritto di superficie temporaneo.

L'impianto funzionerà a ciclo continuo, per circa 7.500 ore/annue e dato il consumo orario di combustibile di circa 160 kg, viene stimato un fabbisogno annuo di bioliquidi di circa 1400 tonnellate.

Mediante l'utilizzo di due motori accoppiati ai rispettivi alternatori verrà prodotta energia elettrica stimata in 6.300 MWh che sarà ceduta alla rete, il recupero termico effettuato sui corpi motore e sui fumi di scarico ammonta complessivamente a 860 kWt rendendo disponibili 6.450 MWh termici/anno. Nella relazione fornita, integrata dalla successiva dichiarazione, viene stimato un fabbisogno termico da parte delle utenze della ditta Beghini Costruzioni in Acciaio SpA di circa 1.120 MWh nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile, corrispondenti al 35% dell'energia termica cogenerata nello stesso periodo. Nel rimanente periodo dell'anno viene considerata la possibilità di utilizzare il calore prodotto ad integrazione dei sistemi di refrigerazione della ditta, sono inoltre previsti accordi futuri con proprietà limitrofe per la cessione di quota parte dell'energia termica non utilizzata.

I cogeneratori saranno alloggiati in un container insonorizzato collocato in adiacenza al prospetto Est del capannone della ditta Beghini Costruzioni in Acciaio SpA, con dimensioni in pianta di circa metri 14 x 3,2 e m 3,2 di altezza; in adiacenza al medesimo prospetto saranno inoltre collocati 2 serbatoi per lo stoccaggio del combustibile con capienza complessiva di 50 mc, idonei ad un fabbisogno di almeno 10 giorni.

Verrà altresì realizzato un locale con dimensioni in pianta di circa m 4 x 2,5 ed altezza m 3 per l'alloggiamento del trasformatore dell'energia elettrica da bassa a media tensione ed un trilocale in c.a. (m 9,5 x 2,5 H m 3) per ospitare le apparecchiature di manovra e sezionamento del gestore, gli apparecchi di misura ed i quadri elettrici dell'utente.

L'impianto nel suo insieme si compone di:

- 2 motori endotermici a quattro tempi ciclo diesel del tipo MAN D2842LE211 con potenza termica nominale complessiva di 2002 kWt accoppiati a generatori modello MJB355SB4 per la produzione complessiva di 840 kWe;
- Unità di trattamento fumi esausti con sistema di catalizzazione SCR DeNox;
- Dispositivo di pretrattamento dell'olio vegetale combustibile;

3 di 7

CTRA del 25 LUGLIO 2012  
 PARERE N. 3813



ALLEGATO

**A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



- Impianto di recupero energia termica dai circuiti HT ed LT del motore e dai fumi di scarico;
- Impianti ausiliari dei gruppi elettrogeni (pompaggio combustibile, aerodissipatori, quadri elettrici);
- Parco serbatoi di stoccaggio olio vegetale combustibile, serbatoi per il gasolio impiegato per l'avviamento dei gruppi, stoccaggio agente riducente necessario al dispositivo SCR;
- Cabina di trasformazione bT/MT;
- Cabina di consegna (trilocale) dell'energia elettrica.

### **EMISSIONI ACUSTICHE**

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune di San Pietro in Cariano, l'area in cui sorgerà l'impianto ricade in classe V (aree prevalentemente industriali) con i seguenti valori limite:

- immissione 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) in quello notturno;
- emissione 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) in quello notturno;
- differenziale 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) in quello notturno.

Il tecnico estensore della valutazione previsionale ha individuato, come ricettore sensibile più prossimo, un edificio ad uso industriale posto a Sud del futuro impianto ad una distanza di circa 12 metri, sono stati inoltre individuati tra i ricettori gli edifici residenziali più vicini all'impianto.

La misurazione del clima acustico ante operam è stata effettuata in fascia diurna e notturna, nelle vicinanze dei ricettori considerati, con risultati contenuti nei limiti di classe, nonostante l'alto rumore residuo dovuto alle attività industriali in essere.

Mediante l'utilizzo di software previsionale, tenuto conto delle nuove fonti di rumore, sono stati dunque calcolati i livelli acustici previsti a confine dell'insediamento e presso i ricettori individuati che risultano essere al di sotto dei valori limite.

Nelle conclusioni della valutazione viene dunque affermato che "l'attività sembra non presentare potenziali criticità acustiche verso i ricettori sensibili più prossimi o verso l'ambiente circostante".

### **INCIDENZA AMBIENTALE**

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto l'impianto è situato all'esterno di zone SIC e ZPS.

Le aree di rete Natura 2000 più prossime all'impianto, denominate IT3210012 SIC Val Galina e Progno Borago e IT3210043 SIC Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest, sono situate rispettivamente a circa 6 km in direzione Est, e a circa 3,8 km in direzione Sud Est.

Viene altresì dichiarato che l'impianto è compreso nella fattispecie di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, § 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

4 di 7

CTRA del 25 LUGLIO 2012  
PARERE N. 3813



ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N.                      del



La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza, la quale ne ha constatato la conformità alla summenzionata DGR, con l'istruttoria tecnica n. 40/2011 del 9/03/11.

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

I fumi saranno emessi in atmosfera tramite un camino per ogni motore con sbocco posto oltre il colmo della copertura degli edifici circostanti, ad un'altezza di circa 11,3 metri sul piano campagna; la portata dei fumi secchi complessiva sarà di circa 4.200 Nmc/h (2.100 Nmc/h per ogni camino) con una temperatura, a valle del recupero termico, di circa 140 °C.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto del sistema adottato di ottimizzazione della combustione e di abbattimento inquinanti con un sistema DeNO<sub>x</sub> del tipo SCR, con aggiunta nei fumi combusti di un agente riducente gli ossidi di azoto (soluzione di acqua e ammoniaca o urea), viene previsto, come risulta dalla perizia giurata datata 7/06/12, il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO <sub>x</sub>	440	mg/Nmc
CO	297	mg/Nmc
Polveri	19	mg/Nmc

I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III<sup>^</sup>, seduta del 22 gennaio 1997.

### **La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente**

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

**all'unanimità dei presenti**

### **ESPRIME PARERE**

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato ad olio vegetale, con potenza elettrica complessiva pari a 840 kWe da realizzarsi in via dell'Artigianato – San Pietro in Cariano (VR), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il combustibile utilizzato abbia le caratteristiche della biomassa combustibile conformemente a quanto riportato alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006, dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del combustibile stesso, fornendo le

5 di 7

CTRA del 25 LUGLIO 2012  
 PARERE N. 3813



ALLEGATO     A      
ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



- informazioni necessarie a ricostruire il percorso delle biomassa attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e trasporto e specificando l'ubicazione dei siti di produzione;
- 2) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%, di 440 mg/Nmc per gli NO<sub>x</sub>, di 290 mg/Nmc per il CO, 15 mg/Nmc per le polveri e di 10 mg/Nmc per NH<sub>3</sub>. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II<sup>^</sup> dell'Allegato I<sup>o</sup> alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
  - 3) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori;
  - 4) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
  - 5) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
  - 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
  - 7) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
  - 8) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi uno;
  - 9) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
  - 10) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
  - 11) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
  - 12) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle Direttive Europee 2006/32/CE e 2009/28/CE relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.



ALLEGATO

**A**

ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE  
SEDUTA del 25 LUGLIO 2012

PARERE N. 3813

**ELENCO ELABORATI**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. istanza di autorizzazione                                    | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 2. preliminare di contratto del diritto di superficie           | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 3. contratto costitutivo di servitù di elettrodotto             | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 4. dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale     | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 5. perizia giurata sulle emissioni (sostitutiva)                | (prot. n. 290570 del 22/06/12); |
| 6. scheda tecnica_motore Man D2842LE211                         | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 7. scheda tecnica generatore MJB 355SB4                         | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 8. Rel. 01 relazione tecnica                                    | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 9. Rel. 02 relazione fotografica                                | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 10. Rel. 03 relazione paesaggistica                             | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 11. Rel. 04 allegato tecnico alla relazione paesaggistica       | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 12. tav_1 inquadramento urbanistico                             | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 13. tav_2 stato di fatto  | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 14. tav_3 stato futuro (sostitutiva)                            | (prot. n. 113860 del 09/03/11); |
| 15. tav_4 layout impianto                                       | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 16. tav_5 particolare recinzione (sostitutiva)                  | (prot. n. 113860 del 09/03/11); |
| 17. tav_6 schema distribuzione linee elettriche (sostitutiva)   | (prot. n. 113860 del 09/03/11); |
| 18. tav_7 cabina di ricezione (sostitutiva)                     | (prot. n. 113860 del 09/03/11); |
| 19. tav_8 cabina di trasformazione                              | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 20. tav_9_schema unifilare                                      | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 21. tav_10_schema a blocchi di processo                         | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 22. tav_11_particolare motore                                   | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 23. tav_12_schema idraulico                                     | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 24. domanda di connessione (ad ENEL) per impianti di produzione | (prot. n. 75277 del 15/02/11);  |
| 25. preventivo di connessione cod. T0218072                     | (prot. n. 156283 del 31/03/11); |
| 26. accettazione del preventivo cod. T0218072                   | (prot. n. 156283 del 31/03/11); |
| 27. Rel. 05 relazione impiego calore                            | (prot. n. 286888 del 15/06/11); |
| 28. Rel. 06 costo di costruzione                                | (prot. n. 286888 del 15/06/11); |
| 29. Rel. 07 stima dei costi di dismissione                      | (prot. n. 286888 del 15/06/11); |
| 30. valutazione di impatto acustico previsionale (sostitutiva)  | (prot. n. 290570 del 22/06/12); |
| 31. tavola stralcio PRG con immobili residenziali evidenziati   | (prot. n. 290570 del 22/06/12); |
| 32. relazione fotografica                                       | (prot. n. 290570 del 22/06/12); |
| 33. dichiarazione relativa al consumo di calore                 | (prot. n. 340266 del 24/07/12). |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2232 del 6 novembre 2012

**Ditta "Ailita Engineering S.r.l.". Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 864 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi del D.P.R. 380/2001.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

"Con DGR 1962/2011 la Regione ha autorizzato la Ditta "Ailita Engineering S.r.l.", alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 864 kWp nel comune di Fontanelle (TV).

Con nota 04.10.2012, pervenuta il 12.10.2012, prot. 461264, la ditta "Ailita Engineering S.r.l.", titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione, chiede la proroga del termine dell'inizio dei lavori. La richiesta è motivata dall'impossibilità di dare inizio ai lavori di costruzione dell'impianto di produzione, in quanto:

- l'impianto, già autorizzato con DGR 1962/2011, non risulta ancora pubblicato nella graduatoria emessa dal G.S.E. Gestore Servizi Energetici, per gli impianti realizzabili nel 1° scaglione. La pubblicazione della graduatoria, conferisce la titolarità necessaria per la realizzazione dell'impianto ed è istituita con D.M. 05.07.2012."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.L. 24.01.2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito, con modificazioni, con L. 24.03.2012, n. 27;

Visto il D.M. 05.07.2012 "Attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la DGR 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)";

Vista la DGR 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la DGR 1962 del 22.11.2011 "Richiedente: Ailita Engineering S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 864 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003";

Vista la deliberazione 12.07.2012 - 292/2012/R/EFR dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: "determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 05.07.2012";

Vista la richiesta della ditta "Ailita Engineering S.r.l." di cui alla nota 04.10.2012, pervenuta il 12.10.2012, prot. 461264, presentata da Paolo Rui, legale rappresentante della società;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare alla ditta Ailita Engineering S.r.l. - con sede legale in via Tommaso da Modena, 11 - 31100 Treviso - codice fiscale e partita iva 04155000260 - la proroga dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 864 kWp nel comune di Fontanelle (TV), di cui alla DGR 1962/2011, secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 22.11.2013;
3. di comunicare tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2233 del 6 novembre 2012

**Ditta “Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle”. Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 846,72 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi del D.P.R. 380/2001.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Proroga dei termini per la costruzione e l’esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

“Con DGR 1964/2011 la Regione ha autorizzato la ditta “Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle”, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 846,72 kWp nel comune di Fontanelle (TV).

Con nota 10.10.2012, pervenuta il 23.10.2012, prot. 480049, la ditta “Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle”, titolare dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto in questione, chiede la proroga del termine dell’inizio dei lavori. La richiesta è motivata dall’impossibilità di dare inizio ai lavori di costruzione dell’impianto di produzione, in quanto:

- l’impianto, già autorizzato con DGR 1964/2011, non risulta ancora pubblicato nella graduatoria emessa dal G.S.E. Gestore Servizi Energetici, per gli impianti realizzabili nel 1° scaglione. La pubblicazione della graduatoria, conferisce la titolarità necessaria per la realizzazione dell’impianto ed è istituita con D.M. 05.07.2012.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Visto il D.L. 24.01.2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito, con modificazioni, con L. 24.03.2012, n. 27;

Visto il D.M. 05.07.2012 “Attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)” del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la DGR 2204 del 8.08.2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR 2373 del 4.08.2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)”;

Vista la DGR 453 del 2.03.2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

Vista la DGR 1964 del 22.11.2011 “Richiedente: Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 846,72 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del D.Lgs. 387/2003”;

Vista la deliberazione 12.07.2012 - 292/2012/R/EFR dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas: “determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 05.07.2012”;

Vista la richiesta della ditta “Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle” di cui alla nota 10.10.2012, pervenuta il 23.10.2012, prot. 480049, presentata da Umberto Marcello Del Majno, legale rappresentante della società;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare alla ditta. Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle - con sede legale in Venezia 30124 (VE) - San Marco, 2888 - partita IVA 03853690273, - la proroga dell’inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico della potenza di 846,72 kWp nel Comune di Fontanelle (TV), di cui alla DGR 1964/2011, secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 22.11.2013;
3. di comunicare tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2234 del 6 novembre 2012

**Ditta "Electa S.r.l.". Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 794,88 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi del D.P.R. 380/2001.**  
*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

"Con DGR 1965/2011 la Regione ha autorizzato la ditta "Electa S.r.l.", alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 794,88 kWp nel comune di Fontanelle (TV).

Con nota 04.10.2012, pervenuta il 12.10.2012, prot. 461264, la ditta "Electa S.r.l.", titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione, chiede la proroga del termine dell'inizio dei lavori. La richiesta è motivata dall'impossibilità di dare inizio ai lavori di costruzione dell'impianto di produzione, in quanto:

- l'impianto, già autorizzato con DGR 1965/2011, non risulta ancora pubblicato nella graduatoria emessa dal G.S.E. Gestore Servizi Energetici, per gli impianti realizzabili nel 1° scaglione. La pubblicazione della graduatoria, conferisce la titolarità necessaria per la realizzazione dell'impianto ed è istituita con D.M. 05.07.2012."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.L. 24.01.2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito, con modificazioni, con L. 24.03.2012, n. 27;

Visto il D.M. 05.07.2012 "Attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la DGR 2204 del 8.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)";

Vista la DGR 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la DGR 1965 del 22.11.2011 "Richiedente: Electa S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 794,88 kWp nel comune di Fontanelle (TV) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003";

Vista la deliberazione 12.07.2012 - 292/2012/R/EFR dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: "determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 05.07.2012";

Vista la richiesta della ditta "Electa S.r.l." di cui alla nota 04.10.2012, pervenuta il 12.10.2012, prot. 461264, presentata da Paolo Rui, legale rappresentante della società;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare alla ditta "Electa S.r.l." - con sede legale in Viale Italia, 134 - 31015 Conegliano, (TV) - codice fiscale e partita iva 03558790261 - la proroga dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 794,88 kWp nel comune di Fontanelle (TV), di cui alla DGR 1965/2011, secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 22.11.2013;
3. di comunicare tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2235 del 6 novembre 2012

**Iniziativa a sostegno della piccola pesca costiera. Monitoraggio e analisi del pescato per lo sviluppo sostenibile del comparto. Progetto promosso dall'Unità di crisi per la pesca istituita con dgr 1589 del 8.6.2010. Approvazione e finanziamento (L.R. n. 11 del 16/02/2010, art.82; art.5 D.Lgs. n. 154 del 26/05/2004).**

*[Caccia e pesca]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale dispone l'approvazione ed il finanziamento di un progetto di monitoraggio e analisi del pescato per il sostegno e lo sviluppo sostenibile del comparto della piccola pesca costiera, promosso dall'Unità di crisi per la pesca istituita con dgr 1589 del 8.6.2010. Viene individuata la "Fondazione della Pesca di Chioggia" quale soggetto in grado di fungere da tramite tra Amministrazione regionale e imprese di pesca beneficiarie e l'Osservatorio Socio-Economico della Pesca quale tutor in grado di progettare l'acquisizione dei dati ai fini della loro analisi, in un'ottica rivolta alla predisposizione dei "Piani di Gestione Locale" per comparto produttivo così come previsto dalla politica comunitaria di settore e dal programma di lavoro del Distretto di Pesca Nord Adriatico.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

L'art. 2 del D.M. 28 giugno 2012, a firma del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha disposto, per le navi da pesca iscritte nei Compartimenti marittimi da Trieste a Rimini, l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca (strascico e/o volante) valida per l'anno 2012 della durata di quarantatre giorni consecutivi (dal 16 luglio al 27 agosto).

Il successivo art. 4 ha disposto, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea obbligatoria, misure tecniche che limitano la ripresa delle attività di pesca tra le quali il divieto di pesca (strascico e/o volante) nel giorno di venerdì e in un altro giorno settimanale definito dall'armatore, senza possibilità da parte dello stesso di "recuperare" giornate non fruite a causa di condizioni meteorologiche avverse, nonché distanza minima dalla costa.

Prima della conclusione del richiamato "fermo temporaneo", l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del MiPAAF, con sede a Chioggia, ha svolto tre giornate di campionamenti (dal 20 al 22 agosto) nelle acque prospicienti il territorio veneto al fine di verificare lo stato di salute di alcune specie (seppia, canocchia, moscardino e triglia) nell'area marina costiera alto-adriatica. In data 25 agosto i ricercatori dell'ISPRA hanno presentato i risultati dei campionamenti effettuati.

Detti campionamenti hanno purtroppo evidenziato un elevato stato di sofferenza degli stock ittici (desumibile valutando "quantità" e "taglia" del pescato, principali indicatori che rilevano e sintetizzano lo stato di salute degli stock medesimi), e ciò sebbene i campionamenti medesimi siano stati effettuati ad imminente conclusione del "fermo pesca".

L'ulteriore conferma dello stato di sofferenza delle risorse ittiche alto-adriatiche impone all'Amministrazione regionale l'attivazione di ogni possibile iniziativa di sostegno per le imprese di pesca, a cominciare da quelle facenti parte della cosiddetta "piccola pesca costiera", già pesantemente impattate dall'entrata in vigore dei vincoli comunitari in materia di reti e oggi ulteriormente penalizzate dall'applicazione delle misure tecniche a "fermo pesca" concluso, a tal fine ricorrendo alle risorse disponibili nel bilancio regionale per il sostegno di detto comparto (art.82 L.R.n. 11/10).

Così come è emerso dagli approfondimenti all'uopo operati dall'Unità di crisi per la pesca istituita dalla Giunta regionale con dgr 1589 del 8.6.2010, si pone l'esigenza di utilizzare le limitate disponibilità finanziarie pensando ad un percorso razionale e sostenibile di "riassetto" del comparto, che non si limiti ad assistere all'arresto definitivo di una parte dei pescherecci (misura peraltro importante, di imminente attivazione per il tramite di un bando specifico finanziato con risorse comunitarie in disponibilità della Regione) ma che pervenga ad una riorganizzazione su base associativa delle unità di pesca che rimarranno attive, condizione indispensabile per ideare, condividere, approvare e realizzare Piani di Gestione Locale in grado di coniugare salvaguardia delle specie bersaglio e valorizzazione mercantile del pescato.

Orbene, detto percorso non può che attestarsi su un rafforzamento delle basi conoscitive, con particolare riferimento alla tipologia, quantità e qualità del pescato, e ciò per il tramite di un progetto che coinvolga direttamente tutte le unità facenti capo al comparto della piccola pesca costiera nei termini di cui alla "scheda di progetto" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato A.

Obiettivo del progetto medesimo è il coinvolgimento dei pescatori delle unità di pesca maggiormente impattate dai vincoli comunitari e dal richiamato D.M. 28 giugno 2012, che dovranno compilare una "scheda di rilevazione" sul pescato, appositamente studiata dall'Osservatorio Socio-Economico della Pesca anche ai fini della predisposizione di uno specifico Piano di Gestione Locale.

In merito alle imbarcazioni maggiormente impattate, si ritiene opportuno precisare che, nell'ambito dei lavori dell'Unità di Crisi della pesca, ed in particolare nell'incontro del 12 settembre '12, le Associazioni professionali di categoria venete hanno proposto di considerare particolarmente penalizzate le unità con "Stazza" fino a 10 TSL (Tonnellate Stazza Lorda). Proposta che è stata condivisa all'unanimità e verbalizzata dalla medesima Unità di Crisi.

Le attività di rilevazione da parte dei pescatori necessitano, stante l'elevato numero di imbarcazioni coinvolte e l'attuale assenza di strutture che associno le unità dedite alla piccola pesca costiera, di un soggetto in grado di supportare l'Amministrazione regionale sotto i profili del coordinamento logistico e tecnico-amministrativo. Il soggetto a tal fine individuato, che già ha rappresentato la propria disponibilità a collaborare senza compenso, fatti salvi i rimborsi di spesa, è la Fondazione della Pesca di Chioggia, Ente senza fini di lucro istituito nel 1988 per volontà del Comune di Chioggia al fine di promuovere e sostenere ogni meritevole iniziativa di valore economico e sociale a favore dei pescatori, conformemente a quanto disposto dallo Statuto della Fondazione medesima.

La scelta della richiamata Fondazione, lungi dal voler sottolineare inesistenti "rapporti di gerarchia" tra marinerie, è stata oggetto di discussione e valutazione positiva nell'ambito dei lavori dell'Unità di Crisi. In tale sede, infatti, si è tenuto conto dell'analogia

esperienza di collaborazione gratuita maturata nell'anno 2010 (approvata dalla Giunta regionale con la più sopra citata dgr 1589 del 8.6.2010) nel pieno della situazione emergenziale venutasi a creare nelle marinerie venete a seguito della fine delle deroghe disposta dall'art. 14 Reg.(CE)1967/2006 (divieto di pesca a strascico entro le tre miglia e uso obbligatorio di reti a maglia allargata).

In particolare l'iniziativa, che si propone di promuovere con il presente provvedimento, vede il coinvolgimento contestuale della Fondazione della Pesca di Chioggia, dell'Osservatorio Socio-Economico della Pesca in capo a Veneto Agricoltura, dell'Unità di crisi per la pesca istituita presso la Giunta regionale e della competente Struttura regionale Unità di Progetto Caccia e Pesca nei termini seguenti:

- la Fondazione della Pesca di Chioggia acquisirà il finanziamento regionale complessivamente erogato il quale, dedotte le spese pari all'1,5% a titolo di recupero dei costi sostenuti, nonché le spese connesse al pagamento delle imposte di legge (IRAP) in capo alla Fondazione medesima, sarà trasferito in toto alle imprese di pesca quale rimborso forfettario a fronte degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dai pescatori per la partecipazione al progetto di cui trattasi. La Fondazione, acquisito il finanziamento regionale, erogherà ad ogni singolo pescatore coinvolto nel progetto, su disposizioni impartite dal Dirigente Regionale della competente U.P. Caccia e Pesca sentita l'Unità di crisi per la Pesca, detta somma (al netto, appunto, dei suddetti recuperi spese) suddivisa per il numero totale di pescatori partecipanti al progetto. Si prevede, a tal proposito, un numero complessivo di pescatori pari a circa 250 e un importo previsto di circa 1.500-1.600= Euro per ciascun pescatore);
- l'Osservatorio Socio-Economico, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, predisporrà la "scheda di rilevazione", acquisirà dalla Fondazione Pesca le medesime schede opportunamente compilate dai pescatori, provvederà alla relativa elaborazione statistica, nonché provvederà alla stesura di un documento finale che sarà sottoposto all'Unità di crisi per il tramite dell'U.P. Caccia e Pesca;
- l'Unità di Crisi per la Pesca, senza oneri a carico del bilancio regionale, fornirà all'Amministrazione regionale i necessari indirizzi per l'implementazione operativa complessiva del progetto, a tal fine individuando le singole imbarcazioni da coinvolgere nell'iniziativa progettuale di cui trattasi;
- l'U.P. Caccia e Pesca, responsabile del progetto, fornirà ogni necessario supporto tecnico-amministrativo alla Fondazione della Pesca.

Ciò precisato, si propone di approvare l'iniziativa progettuale sin qui descritta, riassunta nel richiamato Allegato A, disponendo un impegno contabile a favore della Fondazione della Pesca di Chioggia, con sede in Chioggia, Via G.Poli n. 1 (c.f. 91006210271) per un importo pari ad Euro 400.000,00= a valere sul capitolo 101447 avente per oggetto "Contributi regionali per il sostegno della piccola pesca costiera" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che:

- alla liquidazione della somma complessiva di Euro 400.000,00= a favore della Fondazione della Pesca di Chioggia, provvederà l'U.P. Caccia e Pesca, nei limiti delle disponibilità di cassa che di volta in volta saranno recate dal suddetto capitolo di bilancio, ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale concernente le attività progettuali svolte dai pescatori (beneficiari finali) che dovrà pervenire alla medesima Unità Progetto entro il 31 dicembre 2012, salvo proroghe motivatamente concesse dalla medesima Struttura regionale;
  - la richiamata Fondazione trasferirà a ciascuno dei pescatori coinvolti nel progetto la somma spettante ad avvenuta acquisizione delle "schede di rilevazione" compilate dagli stessi;
  - la Fondazione della Pesca di Chioggia dovrà trasmettere all'Unità di Progetto Caccia e Pesca, entro 30 giorni dall'erogazione della somma spettante ai pescatori, copia degli estratti di addebito dei bonifici bancari emessi a favore dei pescatori stessi.
- Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Richiamate le valutazioni di opportunità di cui alle premesse;

Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la L.R. n. 39 del 29/11/ 2001, ed in particolare l'art. 42, comma 1;

Visto l'art.82 "Contributi a sostegno della piccola pesca costiera" della L.R. n. 11 del 16/02/2010";

Vista la L.R. 1/2011;

Vista la L.R. n. 14 del 6/04/2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Preso atto degli esiti della riunione dell'Unità di Crisi della Pesca tenutasi in data 4 settembre 2012, così come da verbale agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca;

Preso atto della disponibilità espressa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Pesca di Chioggia in occasione della seduta del 13 settembre 2012 in merito al coinvolgimento della Fondazione medesima nell'iniziativa di cui trattasi;

Preso atto delle disponibilità recate dal capitolo 101447 "Contributi regionali per il sostegno della piccola pesca costiera" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012;

ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

delibera

1. di approvare il progetto di monitoraggio e analisi del pescato per il sostegno e lo sviluppo sostenibile del comparto della

piccola pesca costiera, promosso dall'Unità di crisi per la pesca (istituita con dgr 1589 del 8.6.2010), di cui alla "scheda di progetto" facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

2. di dare atto che la Fondazione della Pesca di Chioggia con sede in Chioggia, Via G.Poli n. 1 (c.f. 91006210271), ha formalmente accettato, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2012, la funzione di supporto tecnico-amministrativo e logistico a beneficio dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle incombenze connesse al trasferimento ai pescatori aventi titolo del previsto rimborso forfettario a fronte degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dai pescatori stessi per la partecipazione all'iniziativa progettuale di cui trattasi;

3. di dare atto che:

- a) la Fondazione della Pesca di Chioggia acquisirà il finanziamento regionale complessivamente erogato il quale, dedotte le spese pari all'1,5% a titolo di recupero dei costi sostenuti dalla Fondazione nonché le spese connesse al pagamento delle imposte di legge (IRAP) in capo alla Fondazione medesima, sarà trasferito in toto alle imprese di pesca quale rimborso forfettario a fronte degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dai pescatori per la partecipazione al progetto di cui trattasi. La Fondazione, acquisito il finanziamento regionale, erogherà ad ogni singolo pescatore coinvolto nel progetto, su disposizioni impartite dal Dirigente Regionale della competente U.P. Caccia e Pesca sentita l'Unità di crisi per la Pesca, detta somma (al netto, appunto, dei suddetti recuperi spese) suddivisa per il numero totale dei pescatori partecipanti al progetto;
- b) l'Osservatorio Socio-Economico, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, predisporrà la "scheda di rilevazione", acquisirà dalla Fondazione Pesca le medesime schede opportunamente compilate dai pescatori, provvederà alla relativa elaborazione dei dati, nonché provvederà alla stesura di un documento finale che sarà sottoposto all'Unità di crisi per il tramite dell'U. P. Caccia e Pesca;
- c) l'Unità di Crisi per la Pesca, senza oneri a carico del bilancio regionale, fornirà all'Amministrazione regionale i necessari indirizzi per l'implementazione operativa complessiva del progetto, a tal fine individuando le singole imbarcazioni da coinvolgere nell'iniziativa progettuale di cui trattasi;
- d) l'U.P. Caccia e Pesca, responsabile del progetto, fornirà ogni necessario supporto tecnico-amministrativo alla Fondazione della Pesca.

4. di impegnare a favore della Fondazione della Pesca di Chioggia, con sede in Chioggia, Via G.Poli n. 1 (c.f. 91006210271), l'importo di Euro 400.000,00= sul capitolo n. 101447 ad oggetto "Contributi regionali per il sostegno della piccola pesca costiera - art. 82, L.R. 16/02/2010, n. 11" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di disporre, che:

- alla liquidazione della somma complessiva di Euro 400.000,00= a favore della Fondazione della Pesca di Chioggia, provvederà l'U.P. Caccia e Pesca, nei limiti delle disponibilità di cassa che di volta in volta saranno recate dal suddetto capitolo di bilancio, ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale concernente le attività progettuali svolte dai pescatori (beneficiari finali) che dovrà pervenire alla medesima Unità Progetto entro il 31 dicembre 2012, salvo proroghe motivatamente concesse dalla medesima Struttura regionale;
- la richiamata Fondazione trasferirà a ciascuno dei pescatori coinvolti nel progetto la somma spettante ad avvenuta acquisizione delle "schede di rilevazione" compilate dagli stessi;
- la Fondazione della Pesca di Chioggia dovrà trasmettere all'Unità di Progetto Caccia e Pesca, entro 30 giorni dall'erogazione della somma spettante ai pescatori, copia degli estratti di addebito dei bonifici bancari emessi a favore dei pescatori stessi;

6. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca all'esecuzione del presente provvedimento;

8. di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Sindaco del Comune di Chioggia, alla Fondazione della Pesca di Chioggia, all'Osservatorio Socio-Economico della Pesca di Chioggia e alle Rappresentanze professionali di Categoria della pesca presenti nell'Unità di crisi istituita dalla Giunta regionale con dgr 1589 del 8.6.2010;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



## SCHEDA PROGETTO

**SITUAZIONE ATTUALE:** elevato stato di sofferenza degli stock ittici attestato da specifici campionamenti effettuati dall'ISPRA per conto del MiPAAF in Alto Adriatico nei giorni che precedono la ripresa dell'attività dopo il "fermo pesca" durato 43 giorni. Lo stato di sofferenza è determinato dall'ISPRA attraverso i parametri "quantità" e "taglia" delle specie target;

**NECESSITA'** di promuovere, a livello di intera area costiera veneta, una iniziativa progettuale volta a sostenere i pescatori di professione delle nostre marinerie e contestualmente ad acquisire, da parte dell'Assessorato alla Pesca regionale, dati e informazioni in merito alle attività di pesca e di pescato utili alla predisposizione di specifici Piani di Gestione Locali;

**INDIVIDUAZIONE** da parte delle Associazioni professionali di categoria venete delle Unità di pesca particolarmente impattate dai vincoli comunitari e dalle disposizioni di cui al D.M. 28 giugno 2012 "fermo pesca temporaneo obbligatorio". In ambito dei lavori dell'Unità di Crisi per la pesca, le medesime Associazioni hanno proposto di considerare le più penalizzate le unità con "Stazza" fino a 10 TSL (Tonnellate Stazza Lorda). Detta proposta è stata condivisa all'unanimità nell'incontro dell'Unità di Crisi del 12 settembre 2012 (verbale agli atti della competente U.P. Caccia e Pesca);

**GARANTIRE** la massima efficienza ed efficacia all'iniziativa progettuale promossa dall'Assessorato regionale alla Pesca attraverso il coinvolgimento delle seguenti Istituzioni:

➤ **Fondazione della Pesca di Chioggia:**

Ente senza fini di lucro istituito nel 1988 per volontà del Comune di Chioggia. La scelta è stata oggetto di discussione e valutazione positiva nell'ambito dei lavori dell'Unità di Crisi, anche in considerazione dell'analoga positiva esperienza maturata in occasione della situazione emergenziale (anno 2010) venutasi a creare nelle marinerie venete a seguito della fine delle deroghe disposta dall'art. 14 Reg.(CE)1967/2006 (divieto di pesca a strascico entro le tre miglia e uso obbligatorio di reti a maglia allargata).

La Fondazione, dato atto dell'elevato numero di imbarcazioni coinvolte e l'attuale assenza di strutture che associno le unità dedite alla piccola pesca costiera, ha il compito di supportare l'Amministrazione regionale sotto i profili del coordinamento logistico e tecnico-amministrativo, senza alcun onere aggiuntivo da parte del bilancio regionale;

➤ **Osservatorio Socio-Economico della Pesca di Chioggia:**

Funzione principale dell'Osservatorio è quello di fornire idoneo supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale. In particolare, l'Osservatorio curerà le fasi relative alla rilevazione, studio, monitoraggio ed elaborazione dei dati e delle informazioni contenute nelle schede predisposte dallo stesso e compilate dai pescatori coinvolti nel progetto. All'Osservatorio spetta altresì la stesura di un documento finale che sarà sottoposto all'Unità di crisi per il tramite dell'U.P. Caccia e Pesca;

<b>ALLEGATO A alla Dgr n. 2235 del 06</b>
---

### INDICATORI SOCIO-ECONOMICI DEL PROGETTO

#### UNITA' DI PESCA COINVOLTE :

- **TIPOLOGIA:** imbarcazioni con “Stazza Lorda” fino a 10 TSL (Tonnellate Stazza Lorda). Proposta condivisa all’unanimità nella seduta dell’Unità di Crisi della Pesca del 4 settembre 2012;
- **NUMERO :** circa 100 imbarcazioni del segmento della piccola pesca costiera.

#### SOGGETTI BENEFICIARI :

- **TIPOLOGIA:** Pescatori di professione;
- **NUMERO PESCATORI:** complessivamente circa 250 (circa 100 imbarcazioni X circa 2,5 pescatori per imbarcazione);

#### ➤ ATTIVITA' DI PESCA :

Settimana dal	al					
Giornate di pesca		Lun.	Mart.	Merc.	Giov.	Ven.
Imbarcati (numero)						
Ore complessive (da partenza ad arrivo in porto)						
Gasolio consumato (Q.li/giorno)						
numero calate						
Ditta/barca (timbro)						

#### ➤ TIPOLOGIE DI CATTURE :

Catture per specie – Kg	Lun.	Mart.	Merc.	Giov.	Ven.
ALICE - ACCIUGA					
BRANZINO					
CALAMARETTO					
CALAMARO					
CANE - PALOMBO					
CANESTRELLO					
CANOCCHIA					
CAPA SANTA					
CEFALI					
CORVINA					
DENTICE					

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2235 del 06**

GALLINELLA - LUSERNA					
GRANCEVOLA					
GRONGO					
LATTERINO					
MAZZANCOLLA					
MOLO - MERLANO					
MORMORA					
MOSCARDINO					
MURICI					
NASELLO					
OMBRINA					
ORATA					
PASSERA					
PESCE RAGNO					
POLPO					
RANA PESCATRICE					
RAZZA					
ROMBO					
SARDINA					
SCAMPO					
SCORFANO					
SEPPIA					
SGOMBRO					
SOASO - ROMBO LISCIO					
SOGLIOLA					
SURO					
TRIGLIA					
ZUPPA					
FRITTURA					

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2236 del 6 novembre 2012

**Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Integrazione e modifica alla delimitazione dei territori danneggiati dalla siccità nel periodo 1 giugno - 2 settembre 2012, di cui alla DGR n. 2032 del 8 ottobre 2012.**

*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si integra e modifica il punto 1. della DGR n. 2032 del 8 ottobre 2012 mediante integrazione dei comuni delimitati per la provincia di Verona e modifica di un comune per la provincia di Treviso, interessati dalla siccità nel periodo 1 giugno - 2 settembre 2012.

L'Assessore Franco Manzano riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Con deliberazione n. 2032 del 8 ottobre 2012 la Giunta regionale ha provveduto a richiedere al Ministero per le politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per le zone territoriali del Veneto danneggiate dalla eccezionale siccità accompagnata da sbalzi termici nel periodo 1 giugno - 2 settembre 2012.

A seguito di motivate richieste di revisione della delimitazione delle aree danneggiate dall'evento del periodo 1 giugno - 2 settembre 2012 gli uffici competenti hanno effettuato ulteriori accertamenti che hanno portato all'individuazione dei limiti di danno superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria delle produzioni agricole ricadenti nel comune di Verona località: Settima circoscrizione- San Michele.

Inoltre si rende necessario in conseguenza di un'erronea indicazione dei comuni della provincia di Treviso con colture danneggiate nei limiti previsti dalla normativa, come individuati al punto 1. della DGR n. 2032 del 8 ottobre 2012, inserire il comune di Roncade in luogo del comune di Arcade non delimitabile per gli interventi di indennizzo conseguenti la siccità nel periodo 1 giugno - 2 settembre 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Vista la DGR n. 2032 del 8 ottobre 2012 di delimitazione e di richiesta eccezionale avversità atmosferica ai sensi del D.lgs. 102/04;

Vista la segnalazione dello Sportello Unico Agricolo di Verona anticipata il giorno 30 ottobre 2012, inerente alla richiesta di integrazione del territorio del comune di Verona località: Settima circoscrizione - San Michele per la provincia di Verona.

delibera

1. di integrare i comuni della provincia di Verona individuati al punto 1, lett a, della DGR n. 2032 del 8 ottobre 2012, con il comune di Verona località: Settima circoscrizione - San Michele, nel quale possono trovare applicazione gli interventi di indennizzo conseguenti la siccità nel periodo 1 giugno - 2 settembre 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d), del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

2. di modificare l'elenco dei comuni della provincia di Treviso individuati al punto 1 della DGR n. 2032 del 8 ottobre 2012, inserendo, in luogo del comune di Arcade erroneamente riportato, il comune di Roncade, dove possono trovare applicazione gli interventi di indennizzo conseguenti la siccità nel periodo 1 giugno - 2 settembre 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d), del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

3. di richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di considerare le presenti integrazioni e modifiche nel decreto di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica conseguente l'istanza di cui alla DGR n. 2032/2012;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2237 del 6 novembre 2012

**Programma generale d'intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto". Approvazione schemi di convenzione relative agli interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 così come rimodulati con DGR 31 luglio 2012, n. 1611 e impegno di spesa.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Tutela dei consumatori e degli utenti. Programma generale d'intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto": approvazione schemi di convenzione e impegno di spesa.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1611 del 31 luglio 2012, ha approvato la rimodulazione del Programma generale d'intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto", in attuazione del Decreto dirigenziale del 6 agosto 2010 e successivamente impegnati, per l'importo di euro 588.662,66, con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2012.

Il competente Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0196417 del 21 settembre 2012, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria e il nulla osta all'avvio del secondo modulo così come rimodulato con la citata deliberazione n. 1611/2012.

La medesima deliberazione demanda a successivo provvedimento della Giunta regionale gli atti necessari alla sua relativa attuazione.

Il presente atto viene proposto al fine di approvare gli schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi n. 2 (Sviluppo sistema Blog/FQA), n. 3 (Potenziamento della rete degli sportelli itineranti), n. 3bis (Consolidamento e mantenimento della rete degli sportelli fissi) e n. 4 (Scuola di formazione consumeristica) da stipularsi rispettivamente con l'Associazione Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto (intervento n. 2), l'Associazione Adiconsum Veneto (interventi n. 3 e n. 3bis) e con l'Associazione Federconsumatori (intervento n. 4).

Con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1954 del 2 ottobre 2012 riguardante "Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 55)//VINCOLATE", l'importo di euro 588.662,66 già impegnato nel bilancio dello Stato con Decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico in data 25 giugno 2012, è stato iscritto nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, della Regione del Veneto e pertanto il presente atto viene proposto anche al fine di impegnare l'importo di euro 476.411,29 complessivamente destinato alla realizzazione delle attività di cui agli interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 così come rimodulati con DGR n. 1611/2012.

Per effetto dell'impegno registrato sul capitolo n. 1650 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo economico in data 05/07/2012, dell'importo di euro 588.662,66, con Decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico del 25 giugno 2012, notificato alla Regione del Veneto in data 06/09/2012, prot. 0185573, si attesta la sussistenza del correlato residuo attivo dell'effettiva vigenza del finanziamento statale, come da accertamento n. 2012/1044 del 27/09/2012 sul capitolo n. 100189 del Bilancio Regionale del corrente esercizio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148 comma 1;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 28.05.2010, "Ripartizione per l'anno 2010 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";

Visto il decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico in data 06.08.2010, "Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D. M. 28 maggio 2010.";

Visto il decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico in data 25 giugno 2012;

Vista la DGR n. 1611 del 31 luglio 2012 concernente "Rimodulazione del Programma generale d'intervento per la concessione di contributi assegnati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto";

Vista la DGR n. 1954 del 2 ottobre 2012 riguardante "Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'articolo 22 della

L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 55)//VINCOLATE” con la quale l’importo di euro 588.662,66 già impegnato nel bilancio dello Stato con Decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico in data 25 giugno 2012, è stato iscritto nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, della Regione del Veneto;

Ritenuto, ciò premesso, di procedere all’approvazione degli schemi di convenzione per l’attuazione degli interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 di cui alla deliberazione 31 luglio 2012, n. 1611, da stipularsi rispettivamente con l’Associazione Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto (intervento n. 2), con l’Associazione Adiconsum Veneto (interventi n. 3 e n. 3bis) e con l’Associazione Federconsumatori (intervento n. 4);

Ritenuto altresì di procedere all’impegno dell’importo complessivo di euro 476.411,29 per la realizzazione delle attività di cui ai citati interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 così come rimodulati con DGR n. 1611/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di approvare gli schemi di convenzione di cui agli allegati A, B, C e D, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per l’attuazione degli interventi n. 2, n. 3, n. 3bis e n. 4 di cui alla deliberazione 31 luglio 2012, n. 1611, da stipularsi rispettivamente con l’Associazione Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto (intervento n. 2), con l’Associazione Adiconsum Veneto (interventi n. 3 e n. 3bis) e con l’Associazione Federconsumatori Regione Veneto (intervento n. 4);
3. di impegnare a favore dell’Associazione Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto con sede legale in VE-Mestre, Via Torino 11/C - Codice Fiscale 90105460274, l’importo di euro 200.000,00 per la realizzazione dell’intervento n. 2 del Programma generale d’intervento “Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto” sul capitolo 100464 “cofinanziamento statale degli interventi a favore dei consumatori (art. 148, comma 1 L. 388/2000 D.M. Attività Produttive 17/11/2003 n. 26765218” (UPB 071) del bilancio regionale per l’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di impegnare a favore dell’Associazione Adiconsum Veneto con sede legale in VE-Mestre, Via Piave 7 - Codice Fiscale 90040290273, l’importo di euro 71.411,29 per la realizzazione dell’intervento n. 3 e l’importo di euro 105.000,00 per la realizzazione dell’intervento n. 3bis del Programma generale d’intervento “Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto” sul capitolo 100464 “cofinanziamento statale degli interventi a favore dei consumatori (art. 148, comma 1 L. 388/2000 D.M. Attività Produttive 17/11/2003 n. 26765218” (UPB 071) del bilancio regionale per l’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di impegnare a favore dell’Associazione Federconsumatori Regione Veneto con sede legale in VE-Mestre, Via Peschiera 5 - Codice Fiscale 90020550274, l’importo di euro 100.000,00 per la realizzazione dell’intervento n. 4 del Programma generale d’intervento “Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto” sul capitolo 100464 “cofinanziamento statale degli interventi a favore dei consumatori (art. 148, comma 1 L. 388/2000 D.M. Attività Produttive 17/11/2003 n. 26765218” (UPB 071) del bilancio regionale per l’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;
7. di incaricare il Dirigente della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari della sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 2. del presente provvedimento;
8. di disporre che le liquidazioni degli importi di cui ai punti 3., 4. e 5. avvengano secondo le modalità previste dall’art. 10 delle rispettive convenzioni di cui si approva lo schema con il presente atto;
9. di incaricare Dirigente della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione di tutti gli ulteriori eventuali provvedimenti attuativi che risultassero necessari per la realizzazione delle attività di cui alle convenzioni Allegato A, Allegato B, Allegato C e allegato D;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO 2010/2012 DELLA REGIONE DEL VENETO  
 “MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E  
 SISTEMA TERRITORIALE DEGLI SPORTELLI PER  
 I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE VENETO”

MODULO FUNZIONALE II

INTERVENTO N. 2

“SVILUPPO SISTEMA BLOG/FQA”

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da.....in qualità di .....

**E**

l'Associazione Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto, con sede legale in Mestre (VE), via Torino 11/C, codice fiscale n. 90105460274, di seguito chiamata “Movimento Consumatori”, rappresentata da.....in qualità di .....

**PREMESSO CHE**

A) La Regione ha presentato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, *ripartizione per l'anno 2010 del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, denominato “*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto*”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2010, n. 2489, rispettando quanto previsto rispettivamente all'art. 4, “Oggetto dei Programmi”, art. 5 “Contenuto dei Programmi” e art. 8 “Termini e modalità per la presentazione dei Programmi”, del Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del 6 agosto 2010, *iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010.*

B) Tale Programma ha ottenuto il 13 dicembre 2010, l'approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. 670545 del 27 dicembre 2010 e come previsto all'art. 9 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

C) Con nota prot. n. 0151955 del 4 luglio 2012 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la vigilanza e la Normativa Tecnica ha

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2237 del 06**

comunicato l'emanazione del Decreto 25 giugno 2012 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo complessivo di euro 588.662,66 destinato alla realizzazione del II modulo funzionale del Programma generale di intervento. Con la medesima nota il medesimo dipartimento, anche in seguito ad un aumento dell'importo impegnato a favore della Regione rispetto al Decreto del 06/08/2010, ha invitato la Regione a comunicare le modifiche al modulo funzionale già presentato ed approvato con DGR n. 2489/2010 e DGR n. 1357/2011.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR 31 luglio 2012, n. 1611, Giunta regionale del Veneto ha approvato la rimodulazione del Modulo funzionale II del Programma Generale di Intervento dal titolo "Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni" e che nell'ambito di tale Programma la Regione realizzerà l'Intervento n. 2.

E) La Regione, per la realizzazione dell'intervento n. 2 dal titolo "Sviluppo sistema Blog/FQA", attribuirà al Movimento Consumatori il ruolo di capofila (beneficiario diretto), come da parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti nella seduta del 6 ottobre 2010.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

G) Il Movimento Consumatori, come da proprio Statuto, all'art. 2 "Scopi e strumenti", si prefigge i seguenti scopi: *"1) tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti in genere intendendo per consumatori e utenti i soggetti indicati dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1998 nr. 281, nonché dei risparmiatori contribuenti; 2) migliorare la qualità della vita degli stessi; 3) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile. In tale prospettiva si batte per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza ai soci, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali."*

H) La Regione, quale soggetto attuatore, ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 1611, la rimodulazione del Programma generale di intervento di cui al Decreto ministeriale del 25 maggio 2012 e ha previsto il coinvolgimento di Movimento Consumatori, quale capofila (beneficiario diretto), per la realizzazione del Modulo funzionale II, per l'Intervento n. 2 dal titolo "Sviluppo sistema Blog/FQA", avente:

- per *oggetto*: sviluppo del Blog Venetoconsumatori.it per lo scambio di esperienze in rete e consulenze on-line;
- per *obiettivi*: estendere la comunicazione attraverso il Blog Venetoconsumatori.it attraverso l'informazione e lo scambio di esperienze tra consumatori sui temi quali frodi, falsificazioni, sofisticazioni, liberalizzazioni e servizi;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2237 del 06**

- per *finalità*: rendere più possibile consapevoli i cittadini in quanto consumatori estendendo la consulenza già data dagli sportelli del consumatore diffusi nel territorio regionale alla piattaforma online, per favorire anche la gestione di casi singoli con consulenza diretta.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1**

Movimento Consumatori collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore capofila fra le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale ai sensi dell'art. 5 della L.r. 27/2009 e con Unioncamere del Veneto, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010, alla realizzazione, nel Modulo funzionale II, dell'intervento n. 2 dal titolo "Sviluppo sistema Blog/FQA", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto*" e successivamente impegnati con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2012.

**ARTICOLO 2**

Movimento Consumatori conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle nuove schede progettuali e finanziarie relative all'Intervento n. 2 di cui all'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, in particolare concretizzando le seguenti attività:

- Gestione di uno strumento telematico interattivo denominato Blog Veneto Consumatori, per la pubblicazione di notizie, eventi, approfondimenti e lo scambio diretto di esperienze, consigli ed opinioni tra utenti che vorranno registrarsi al Blog.
- La gestione del Blog prevede la presenza di un moderatore con il compito di proporre gli argomenti da trattare, sulla base di tematiche di attualità (in particolare: frodi, falsificazioni, sofisticazioni, liberalizzazioni) o sulla necessità di acquisire il parere degli utenti. Altri argomenti potranno essere proposti direttamente dagli utenti e soggetti al filtro del moderatore.
- La struttura prevede anche una sezione riservata, per la gestione di quesiti singoli per i quali sono necessarie specifiche professionalità, prevalentemente in materia giuridica, e i cui dati sensibili esposti, richiedono la gestione non pubblica del quesito.
- Il Blog prevede, inoltre, la presenza di un blogger con funzioni di inserimento in altri blog esistenti e già affermati, al fine di promuovere, negli interventi effettuati, il Blog.
- La promozione e la veicolazione del Blog è prevista anche tramite gruppi di interesse e link nei principali social network.
- Il Blog prevede inoltre inserti audio e video di informazione, nonché la sperimentazione di tavole rotonde di informazione consumerista trasmesse on line.
- Il Blog prevede il coinvolgimento di esperti nelle diverse discipline giuridiche ed economiche d'interesse per i consumatori e gli utenti.

**ARTICOLO 3**

Movimento Consumatori inizierà le attività dell'Intervento n. 2 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 21 marzo 2014, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Movimento Consumatori, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2237 del 06****ARTICOLO 4**

Movimento Consumatori provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechine, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: “Realizzato/acquistato nell’ambito del Programma Generale d’Intervento 2010 della Regione del Veneto con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico”, pena la non ammissibilità delle relative spese e comunicherà la sede presso la quale verranno tenute ed utilizzate le attrezzature acquistate.

**ARTICOLO 5**

Movimento Consumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell’Intervento n. 2, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all’originale;
- relazione finale analitica dell’attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l’indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell’intervento:
  - Numero degli accessi al Blog
  - Numero degli utenti registrati al Blog
  - Numero degli interventi postati su Blog
  - Numero degli interventi postati su social network
  - Numero degli utenti di sociale network fan/amici di Blog
  - Numero delle notizie pubblicate
  - Numero degli accessi per ogni singola notizia
  - Numero delle consulenze gestite on line
  - Numero degli inserti video inseriti
  - Numero dei fruitori dei video inseriti
  - Numero delle newsletter pubblicate
  - Numero delle notizie diffuse tramite newsletter
  - Numero degli iscritti alle newsletter

Movimento Consumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

**ARTICOLO 6**

Movimento Consumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l’apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: “Spesa relativa all’Intervento n.2 del Programma Generale d’Intervento 2010 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 28.05.2010”.

**ARTICOLO 7**

Movimento Consumatori fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d’Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 di cui al punto A).

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2237 del 06****ARTICOLO 8**

Movimento Consumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

**ARTICOLO 9**

Movimento Consumatori, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 2.

**ARTICOLO 10**

Per la realizzazione dell'Intervento n. 2 viene riconosciuto a Movimento Consumatori l'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per tipologie di spesa, come riportato alla pag. 11 dell'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, che la Regione erogherà con le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
- b) in alternativa, su richiesta di Movimento Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
  - I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Movimento Consumatori;
  - II° acconto, pari all'ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Movimento Consumatori;
  - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Movimento Consumatori.

**ARTICOLO 11**

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1611/2012, è fatto obbligo a Movimento Consumatori di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

**ARTICOLO 12**

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Movimento Consumatori di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2237 del 06**

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**ARTICOLO 13**

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

**ARTICOLO 14**

Le somme erogate al Movimento Consumatori rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Movimento Consumatori.

La presente convenzione, composta da n. 14 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per Movimento Consumatori

**SPECIFICA APPROVAZIONE**

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto

Per Movimento Consumatori



PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO 2010/2012 DELLA REGIONE DEL VENETO  
 “MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E  
 SISTEMA TERRITORIALE DEGLI SPORTELLI PER  
 I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE VENETO”  
 MODULO FUNZIONALE II  
 INTERVENTO N. 3  
 “POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI SPORTELLI ITINERANTI”

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da.....in qualità di .....

**E**

l'Associazione Adiconsum Veneto, con sede legale in Mestre (VE), via Piave 7, codice fiscale n. 90040290273, di seguito chiamata “Adiconsum”, rappresentata da.....in qualità di .....

**PREMESSO CHE**

A) La Regione ha presentato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, *ripartizione per l'anno 2010 del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, denominato “*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto*”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2010, n. 2489, rispettando quanto previsto rispettivamente all'art. 4, “Oggetto dei Programmi”, art. 5 “Contenuto dei Programmi” e art. 8 “Termini e modalità per la presentazione dei Programmi”, del Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del 6 agosto 2010, *iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010.*

B) Tale Programma ha ottenuto il 13 dicembre 2010, l'approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. 670545 del 27 dicembre 2010 e come previsto all'art. 9 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

C) Con nota prot. n. 0151955 del 4 luglio 2012 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la vigilanza e la Normativa Tecnica ha comunicato l'emanazione del Decreto 25 giugno 2012 con il quale è stato impegnato a favore della Regione

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2237 del 06**

l'importo complessivo di euro 588.662,66 destinato alla realizzazione del II modulo funzionale del Programma generale di intervento. Con la medesima nota il medesimo dipartimento, anche in seguito ad un aumento dell'importo impegnato a favore della Regione rispetto al Decreto del 06/08/2010, ha invitato la Regione a comunicare le modifiche al modulo funzionale già presentato ed approvato con DGR n. 2489/2010 e DGR n. 1357/2011.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR 31 luglio 2012, n. 1611, Giunta regionale del Veneto ha approvato la rimodulazione del Modulo funzionale II del Programma Generale di Intervento dal titolo "Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni" e che nell'ambito di tale Programma la Regione realizzerà l'Intervento n. 3.

E) La Regione, per la realizzazione dell'intervento n. 3 dal titolo "Potenziamento della rete degli sportelli itineranti", attribuirà ad Adiconsum il ruolo di capofila (beneficiario diretto), come da parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti nella seduta del 6 ottobre 2010.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

G) La Regione, quale soggetto attuatore, ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 1611, la rimodulazione del Programma generale di intervento di cui al Decreto ministeriale del 25 maggio 2012 e ha previsto il coinvolgimento di Adiconsum, quale capofila (beneficiario diretto), per la realizzazione del Modulo funzionale II, per l'Intervento n. 3 dal titolo "Potenziamento della rete degli sportelli itineranti", avente:

- per *oggetto*: fornire la prima informazione e consulenza ai problemi dei consumatori nell'ambito di strutture indipendenti da attività economiche;
- per *obiettivi*: promuovere la creazione di nuovi punti di contatto, sviluppando le modalità itineranti, per raggiungere i consumatori nei loro luoghi abituali di frequentazione;
- per *finalità*: incentivare la già buona propensione dei consumatori a cogliere le opportunità offerte dagli sportelli del consumatore, prevedendo una presenza di attività di sportello in strutture pubbliche o ad uso pubblico, presso le quali i cittadini consumatori si recano nelle loro attività quotidiane.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1**

Adiconsum collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore capofila fra le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale ai sensi dell'art. 5 della L.r. 27/2009 e con Unioncamere del Veneto, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010, alla realizzazione, nel Modulo funzionale II, dell'intervento n. 3 dal titolo "Potenziamento della rete degli sportelli itineranti",

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2237 del 06**

nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato *“Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto”* e successivamente impegnati con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2012.

**ARTICOLO 2**

Adiconsum conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle nuove schede progettuali e finanziarie relative all'Intervento n. 3 di cui all'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, in particolare concretizzando le seguenti attività:

- Progettazione e realizzazione della struttura del presidio itineranti, con configurazione grafica unitaria facilmente individuabile, così da attrarre l'attenzione e la curiosità dei cittadini-consumatori.
- Definizione di appositi calendari di programmazione della presenza itinerante diffusi sul Blog (vedi intervento n. 2 modulo II), sul sito della Regione del Veneto/Unioncamere/Associazioni dei consumatori (venetoconsumatori.it), e su quelli delle singole Associazioni dei Consumatori.
- Servizio stampa per promuovere la partecipazione delle comunità locali allo sportello itinerante, mediante la preventiva comunicazione ai cittadini della presenza dello sportello nel proprio territorio, il luogo e l'orario.
- Presenza di personale qualificato agli sportelli itineranti affinché possa essere uno strumento pratico ed efficace per i cittadini che vi accedono.
- Implementazione con sportelli itineranti alla rete degli sportelli in capo alle sedi delle Associazioni, al fine di raggiungere anche quella popolazione che presenta maggiori difficoltà di accesso alla rete strutturata.
- Collocazione degli sportelli itineranti sia in spazi aperti, prevalentemente ad elevato flusso di cittadinanza, sia in luoghi coperti, centro di altre attività: di particolare impatto, uno sportello itinerante presso gli uffici postali, presso i Municipi, le stazioni ferroviarie, luoghi cioè della vita quotidiana, frequentati e riconosciuti istituzionalmente dai cittadini.
- Attivazione di numero verde regionale.

**ARTICOLO 3**

Adiconsum inizierà le attività dell'Intervento n. 3 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 21 marzo 2014, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Adiconsum, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

**ARTICOLO 4**

Adiconsum provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechina, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: *“Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico”*, pena la non ammissibilità delle relative spese e comunicherà la sede presso la quale verranno tenute ed utilizzate le attrezzature acquistate.

**ARTICOLO 5**

Adiconsum, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 3, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2237 del 06**

- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:
  - Numero degli sportelli itineranti misurati secondo i luoghi di attivazione
  - Numero di ore di funzionamento degli sportelli itineranti attivi
  - Numero dei consumatori rivoltisi agli sportelli itineranti
  - Numero dei casi risolti agli sportelli itineranti
  - Numero dei materiali distribuiti agli sportelli itineranti
  - Numero degli articoli di stampa usciti in relazione al funzionamento degli sportelli
  - Numero di ore di funzionamento del numero verde
  - Numero dei consumatori rivoltisi al numero verde
  - Numero dei casi risolti tramite numero verde

Adiconsum conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

**ARTICOLO 6**

Adiconsum provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: "*Spesa relativa all'Intervento n. 3 del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 28.05.2010*".

**ARTICOLO 7**

Adiconsum fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 di cui al punto A).

**ARTICOLO 8**

Adiconsum collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

**ARTICOLO 9**

Adiconsum, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 3.

**ARTICOLO 10**

Per la realizzazione dell'Intervento n. 3 viene riconosciuto ad Adiconsum l'importo di Euro 71.411,29 (settantunomilaquattrocentoundici/29), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per tipologie di spesa, come riportato alla pag. 15 dell'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, che la Regione erogherà con le seguenti modalità:

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2237 del 06**

- a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
- b) in alternativa, su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
  - I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
  - II° acconto, pari all'ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
  - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum.

**ARTICOLO 11**

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1611/2012, è fatto obbligo ad Adiconsum di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

**ARTICOLO 12**

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà ad Adiconsum di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**ARTICOLO 13**

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

**ARTICOLO 14**

Le somme erogate ad Adiconsum rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adiconsum.

La presente convenzione, composta da n. 14 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

**ALLEGATO B alla**  
**Dgr n. 2237 del 06**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum

**SPECIFICA APPROVAZIONE**

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum



PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO 2010/2012 DELLA REGIONE DEL VENETO  
 “MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E  
 SISTEMA TERRITORIALE DEGLI SPORTELLI PER  
 I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE VENETO”  
 MODULO FUNZIONALE II  
 INTERVENTO N. 3bis  
 “CONSOLIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA RETE DEGLI SPORTELLI FISSI”

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da.....in qualità di .....

**E**

l'Associazione Adicosum Veneto, con sede legale in Mestre (VE), via Piave 7, codice fiscale n. 90040290273, di seguito chiamata “Adiconsum”, rappresentata da.....in qualità di .....

**PREMESSO CHE**

A) La Regione ha presentato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, *ripartizione per l'anno 2010 del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, denominato “*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto*”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2010, n. 2489, rispettando quanto previsto rispettivamente all'art. 4, “Oggetto dei Programmi”, art. 5 “Contenuto dei Programmi” e art. 8 “Termini e modalità per la presentazione dei Programmi”, del Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del 6 agosto 2010, *iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010.*

B) Tale Programma ha ottenuto il 13 dicembre 2010, l'approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. 670545 del 27 dicembre 2010 e come previsto all'art. 9 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

C) Con nota prot. n. 0151955 del 4 luglio 2012 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la vigilanza e la Normativa Tecnica ha comunicato l'emanazione del Decreto 25 giugno 2012 con il quale è stato impegnato a favore della Regione

**ALLEGATOC alla  
Dgr n. 2237 del 06**

l'importo complessivo di euro 588.662,66 destinato alla realizzazione del II modulo funzionale del Programma generale di intervento. Con la medesima nota il medesimo dipartimento, anche in seguito ad un aumento dell'importo impegnato a favore della Regione rispetto al Decreto del 06/08/2010, ha invitato la Regione a comunicare le modifiche al modulo funzionale già presentato ed approvato con DGR n. 2489/2010 e DGR n. 1357/2011.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR 31 luglio 2012, n. 1611, Giunta regionale del Veneto ha approvato la rimodulazione del Modulo funzionale II del Programma Generale di Intervento dal titolo "Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni" e che nell'ambito di tale Programma la Regione realizzerà l'Intervento n. 3bis.

E) La Regione, per la realizzazione dell'intervento n. 3bis dal titolo "Consolidamento e mantenimento della rete degli sportelli fissi", attribuirà ad Adiconsum il ruolo di capofila (beneficiario diretto), come da parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti nella seduta del 6 ottobre 2010.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

G) La Regione, quale soggetto attuatore, ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 1611, la rimodulazione del Programma generale di intervento di cui al Decreto ministeriale del 25 maggio 2012 e ha previsto il coinvolgimento di Adiconsum, quale capofila (beneficiario diretto), per la realizzazione del Modulo funzionale II, per l'Intervento n. 3bis dal titolo "Consolidamento e mantenimento della rete degli sportelli fissi", avente:

- per *oggetto*: rafforzare la rete degli sportelli presenti ed attivi in tutto il territorio regionale;
- per *obiettivi*: fornire informazioni, assistenza e consulenza sui problemi dei consumatori nell'ambito di strutture indipendenti da qualsiasi attività economica;
- per *finalità*: sostenere gli sportelli esistenti attraverso l'acquisto di nuove attrezzature, computer, arredi, servizi da professionisti, a supporto delle attività svolte dagli addetti agli sportelli a favore dei consumatori.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1**

Adiconsum collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore capofila fra le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale ai sensi dell'art. 5 della L.r. 27/2009 e con Unioncamere del Veneto, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010, alla realizzazione, nel Modulo funzionale II, dell'intervento n. 3bis dal titolo "Consolidamento e mantenimento della rete degli sportelli fissi", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati

**ALLEGATO C alla  
Dgr n. 2237 del 06**

provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato “*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto*” e successivamente impegnati con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l’esercizio finanziario 2012.

**ARTICOLO 2**

Adiconsum conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle nuove schede progettuali e finanziarie relative all’Intervento n. 3bis di cui all’Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, in particolare concretizzando le seguenti attività:

- Attività di informazione, consulenza e assistenza ai consumatori presso gli sportelli, con particolare riguardo alla promozione della conoscenza del mercato dei servizi di pubblica utilità (elettrico, gas, acqua, rifiuti, telefonia, trasporti, banche, poste), alla sensibilizzazione verso comportamenti di utilizzo efficiente delle risorse non rinnovabili e all’informazione sugli acquisti/investimenti conformi alle norme in materia di risparmio energetico.
- Consolidamento degli sportelli esistenti.
- Promozione e realizzazione delle attività di soluzione stragiudiziale delle controversie tramite procedure conciliative.
- Produzione e distribuzione di materiale informativo e promozionale, su supporto cartaceo e CD Rom, sul consumerismo in generale e sulle specifiche tematiche del progetto.
- Attività di comunicazione e divulgazione attraverso gli organi della stampa.

**ARTICOLO 3**

Adiconsum inizierà le attività dell’Intervento n. 3bis dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 21 marzo 2014, salvo l’eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Adiconsum, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l’ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

**ARTICOLO 4**

Adiconsum provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, recluso, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: “Realizzato/acquistato nell’ambito del Programma Generale d’Intervento 2010 della Regione del Veneto con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico”, pena la non ammissibilità delle relative spese e comunicherà la sede presso la quale verranno tenute ed utilizzate le attrezzature acquistate.

**ARTICOLO 5**

Adiconsum, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell’Intervento n. 3bis, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all’originale;
- relazione finale analitica dell’attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l’indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell’intervento:

**ALLEGATO C alla  
Dgr n. 2237 del 06**

- Sportelli operativi
- Ore di apertura sportelli
- Casi affrontati agli sportelli
- Tipologia materiali distribuiti
- Numero materiali distribuiti
- Collaborazioni con testate giornalistiche e radiofoniche
- Rassegna stampa ottenuta
- Giornate eventi esterni realizzate
- Numero consumatori avvicinati negli eventi
- Percentuale di risoluzione casi tramite telefono
- Numero di consumatori avvicinati dalle attività
- Numero di agenzie informative realizzate
- Numero notizie pubblicate
- Numero newsletter divulgate
- Numero notiziari radio divulgati

Adiconsum conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

**ARTICOLO 6**

Adiconsum provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: "*Spesa relativa all'Intervento n. 3bis del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 28.05.2010*".

**ARTICOLO 7**

Adiconsum fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 di cui al punto A).

**ARTICOLO 8**

Adiconsum collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

**ARTICOLO 9**

Adiconsum, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 3.

**ARTICOLO 10**

Per la realizzazione dell'Intervento n. 3bis viene riconosciuto ad Adiconsum l'importo di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per tipologie di spesa, come riportato alla pag. 19 dell'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, che la Regione erogherà con le seguenti modalità:

**ALLEGATO C alla  
Dgr n. 2237 del 06**

- a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
- b) in alternativa, su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
  - I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
  - II° acconto, pari all'ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
  - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum.

**ARTICOLO 11**

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1611/2012, è fatto obbligo ad Adiconsum di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

**ARTICOLO 12**

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà ad Adiconsum di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**ARTICOLO 13**

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

**ARTICOLO 14**

Le somme erogate ad Adiconsum rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adiconsum.

La presente convenzione, composta da n. 14 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

**ALLEGATOC alla  
Dgr n. 2237 del 06**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum

**SPECIFICA APPROVAZIONE**

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum



PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO 2010/2012 DELLA REGIONE DEL VENETO  
 “MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E  
 SISTEMA TERRITORIALE DEGLI SPORTELLI PER  
 I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE VENETO”  
 MODULO FUNZIONALE II  
 INTERVENTO N. 4  
 “SCUOLA DI FORMAZIONE CONSUMERISTICA”

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da.....in qualità di .....

**E**

l'Associazione Federconsumatori Regione Veneto, con sede legale in Mestre (VE), via Peschiera 5, codice fiscale n. 90020550274, di seguito chiamata “Federconsumatori”, rappresentata da.....in qualità di .....

**PREMESSO CHE**

A) La Regione ha presentato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, *ripartizione per l'anno 2010 del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, denominato “*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto*”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2010, n. 2489, rispettando quanto previsto rispettivamente all'art. 4, “Oggetto dei Programmi”, art. 5 “Contenuto dei Programmi” e art. 8 “Termini e modalità per la presentazione dei Programmi”, del Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del 6 agosto 2010, *iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010.*

B) Tale Programma ha ottenuto il 13 dicembre 2010, l'approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. 670545 del 27 dicembre 2010 e come previsto all'art. 9 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

C) Con nota prot. n. 0151955 del 4 luglio 2012 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la vigilanza e la Normativa Tecnica ha comunicato l'emanazione del Decreto 25 giugno 2012 con il quale è stato impegnato a favore della Regione

**ALLEGATOD alla  
Dgr n. 2237 del 06**

l'importo complessivo di euro 588.662,66 destinato alla realizzazione del II modulo funzionale del Programma generale di intervento. Con la medesima nota il medesimo dipartimento, anche in seguito ad un aumento dell'importo impegnato a favore della Regione rispetto al Decreto del 06/08/2010, ha invitato la Regione a comunicare le modifiche al modulo funzionale già presentato ed approvato con DGR n. 2489/2010 e DGR n. 1357/2011.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR 31 luglio 2012, n. 1611, Giunta regionale del Veneto ha approvato la rimodulazione del Modulo funzionale II del Programma Generale di Intervento dal titolo "Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni" e che nell'ambito di tale Programma la Regione realizzerà l'Intervento n. 4.

E) La Regione, per la realizzazione dell'intervento n. 4 dal titolo "Scuola di formazione consumeristica", attribuirà a Federconsumatori il ruolo di capofila (beneficiario diretto), come da parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti nella seduta del 6 ottobre 2010.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

G) La Regione, quale soggetto attuatore, ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 1611, la rimodulazione del Programma generale di intervento di cui al Decreto ministeriale del 25 maggio 2012 e ha previsto il coinvolgimento di Federconsumatori, quale capofila (beneficiario diretto), per la realizzazione del Modulo funzionale II, per l'Intervento n. 4 dal titolo "Scuola di formazione consumeristica", avente:

- per *oggetto*: curare con particolare rilievo la formazione del personale delle associazioni dei consumatori, sia per le sempre nuove e molteplici criticità incontrate dai consumatori, specialmente a fronte della liberalizzazione dei servizi a rete (telefonia ed energia) che per il dilagare della contraffazione;
- per *obiettivi*: fornire le condizioni di base per azioni di tutela dei consumatori, attraverso attività di formazione che consentano l'uniformità dei contenuti, la partecipazione del personale di tutte le associazioni coinvolte dalla programmazione regionale, la razionalizzazione dei costi di formazione;
- per *finalità*: garantire i presupposti strategici per l'efficacia dei vari interventi regionali a favore dei cittadini consumatori.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1**

Federconsumatori collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore capofila fra le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale ai sensi dell'art. 5 della L.r. 27/2009 e con Unioncamere del

**ALLEGATO alla  
Dgr n. 2237 del 06**

Veneto, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010, alla realizzazione, nel Modulo funzionale II, dell'intervento n. 4 dal titolo "Scuola di formazione consumeristica", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010, denominato "*Misure di contrasto al fenomeno delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e Sistema territoriale degli sportelli per il consumatore e gli utenti nella Regione Veneto*" e successivamente impegnati con Decreto direttoriale del 25 giugno 2012 sul bilancio del Ministero dello Sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2012.

**ARTICOLO 2**

Federconsumatori conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle nuove schede progettuali e finanziarie relative all'Intervento n. 4 di cui all'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, in particolare concretizzando le seguenti attività:

- Formazione unitaria a favore degli sportellisti e consulenti delle associazioni coinvolte. Tale modalità favorirà lo sviluppo tra gli operatori di una comune base professionale, una maggiore integrazione tra le associazioni, lo scambio di esperienze e, di conseguenza, una risposta unitaria su tutto il territorio.
- Moduli formativi per la conoscenza e l'utilizzo delle procedure di e-learning, tali da consentire la formazione a distanza su specifiche materie, favorendo l'aggiornamento professionale successivo ai corsi in aula.
- Specifica linea tecnica dedicata ai diversi collaboratori delle associazioni sulle finalità e il funzionamento del blog (intervento 2, modulo II)
- Orientamento della formazione sul blog, anche agli iscritti o alle persone interessate, con appositi corsi aperti alla cittadinanza.
- Individuazione di un modulo formativo standard fondato sull'interattività tra docenti e partecipanti, con l'analisi di casi specifici e con l'obiettivo di predisporre anche strumenti video, al fine di stimolare l'attenzione dei presenti.

**ARTICOLO 3**

Federconsumatori inizierà le attività dell'Intervento n. 4 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 21 marzo 2014, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Federconsumatori, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

**ARTICOLO 4**

Federconsumatori provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechina, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2010 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico", pena la non ammissibilità delle relative spese e comunicherà la sede presso la quale verranno tenute ed utilizzate le attrezzature acquistate.

**ARTICOLO 5**

Federconsumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 4, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai

**ALLEGATO alla  
Dgr n. 2237 del 06**

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;

- esposizione dei risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:
  - Numero degli operatori formati
  - Numero delle ore complessive di formazione
  - Numero delle ore di formazione per ciascun operatore
  - Numero degli eventi di formazione
  - Numero degli eventi di formazione per ciascun operatore
  - Test periodici di verifica della formazione
  - Numero delle materia affrontate nella formazione

Federconsumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

**ARTICOLO 6**

Federconsumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: *“Spesa relativa all’Intervento n. 4 del Programma Generale d’Intervento 2010 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 28.05.2010”*.

**ARTICOLO 7**

Federconsumatori fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 di cui al punto A).

**ARTICOLO 8**

Federconsumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010.

**ARTICOLO 9**

Federconsumatori, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 3.

**ARTICOLO 10**

Per la realizzazione dell'Intervento n. 4 viene riconosciuto ad Federconsumatori l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per tipologie di spesa, come riportato alla pag. 23 dell'Allegato A della DGR 31 luglio 2012, n. 1611, che la Regione erogherà con le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
- b) in alternativa, su richiesta di Federconsumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

**ALLEGATO alla  
Dgr n. 2237 del 06**

- I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;
- II° acconto, pari all'ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;
- saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori.

**ARTICOLO 11**

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto direttoriale del 6 agosto 2010 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1611/2012, è fatto obbligo a Federconsumatori di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

**ARTICOLO 12**

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà ad Federconsumatori di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**ARTICOLO 13**

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

**ARTICOLO 14**

Le somme erogate ad Federconsumatori rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Federconsumatori.

La presente convenzione, composta da n. 14 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per Federconsumatori

**ALLEGATOD alla**  
**Dgr n. 2237 del 06**

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto

Per Federconsumatori

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2238 del 6 novembre 2012

**“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane religiose non autosufficienti “Casa Betania” con sede in Bassano del Grappa VI 36061 Via San Giorgio 88 (L.R. n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi in oggetto identificato, la cui titolarità è ascrivita alla Congregazione Suore della Divina Volontà con sede in Bassano del Grappa VI 36061 Via Beata Giovanna 90.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 317 del 19 agosto 2010 - rettificato da successivo Decreto n. 372 del 15 ottobre 2010 - è stato autorizzato all’esercizio il Centro di Servizi per persone anziane religiose non autosufficienti “Casa Betania” con sede in Bassano del Grappa VI 36061 Via San Giorgio 88 - Congregazione Suore della Divina Volontà con sede in Bassano del Grappa VI 36061 Via Beata Giovanna 90, per una capacità ricettiva di 61 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale.

Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 631533 del 6 dicembre 2010 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche di accreditamento per il medesimo Centro di Servizi.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 664981 del 22 dicembre 2010, ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento.

L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 26 luglio 2011 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 437862 del 22 settembre 2011, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa del Centro di Servizi in epigrafe indicato per la medesima capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all’esercizio. Dalla medesima documentazione è risultato che il requisito, “PA.AC.0.1.La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio” è stato valutato “coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibili di miglioramento” e pertanto sarà oggetto di un percorso di miglioramento.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dalla DGR n. 4191 del 18 dicembre 2007 e dalla DGR n. 4253 del 30 dicembre 2008, da cui si evince un’accreditabilità, per il Centro di Servizi, pari a 23 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale.

Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento del Centro di Servizi in oggetto per una capacità ricettiva pari a 23 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale

Come prescritto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dall’accertamento tecnico degli stessi e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

–Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

–Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

–Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 317 del 19 agosto 2010;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 372 del 15 ottobre 2010;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane religiose non autosufficienti “Casa Betania” con sede in Bassano del Grappa VI 36061 Via San Giorgio 88 - Congregazione Suore della Divina Volontà con sede in Bassano del Grappa VI 36061 Via Beata Giovanna 90, per una capacità ricettiva pari a 23 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale dall’accertamento tecnico degli stessi e che al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede della prima visita di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento vengano verificati i miglioramenti apportati al requisito “PA.AC.0.1.La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio”;
4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, al Comune di Bassano del Grappa, all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2239 del 6 novembre 2012

**“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Rinnovo accreditamento istituzionale del Serd n. 3 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti dell’Azienda Ulss n. 20 con sede legale in Via Valverde n. 42 - Verona (Ir n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Serd n. 3 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Don Minzoni n. 15 - Soave (VR).

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell’attuazione dei processi di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, socio-sanitarie e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr n. 84/2007, ha individuato, tra l’altro, gli standard e i requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Con deliberazione n. 3855/2004 la Giunta regionale ha inteso approvare la sperimentazione per il settore sociale e socio-sanitario di significative tipologie di unità di offerta, di alcune Aziende Ulss del Veneto, per verificare l’impatto, in termini economici, organizzativi e gestionali. Tra i soggetti ammessi a suddetta sperimentazione, fa parte anche il Serd n. 3 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Don Minzoni n. 15 - Soave (VR).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 5 maggio 2009, il Servizio sopra citato è stato autorizzato all’esercizio e all’accreditamento. L’accreditamento ha una durata di tre anni dalla data del citato provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata per la verifica del mantenimento dei requisiti.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona, ha presentato domanda di rinnovo di accreditamento istituzionale con nota prot. n. 8102 del 12 marzo u.s. per il Serd n. 3 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Don Minzoni n. 15 - Soave (VR).

L’Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 27 luglio 2012, l’A.R.S.S., con nota recante prot. n. 7134 del 3 ottobre 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 5775 del 2 agosto 2012 - e nella relazione di rispondenza, l’Agenzia regionale socio-sanitaria, esprime il giudizio finale relativo all’accreditamento “Positivo con punteggio pari al 100% valido per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale”.

Il procedimento di accreditamento del Serd n. 3 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Don Minzoni n. 15 - Soave (VR), può pertanto concludersi con l’adozione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 22/2002.

L’accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del titolo qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

Vista la Dgr n. 1305 del 5/05/09;

Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali,

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della L.R. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, il Serd n. 3 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Don Minzoni n. 15 - Soave (VR);

2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - all'Azienda Ulss n. 20 con sede legale in Via Valverde n. 42 - Verona, al Comune di Soave (VR) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

3. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'articolo 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2240 del 6 novembre 2012

**“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Rinnovo accreditamento istituzionale del Serd n. 1 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti dell’Azienda Ulss n. 20 con sede legale in Via Valverde n. 42 - Verona (Ir n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Con legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell’attuazione dei processi di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, socio-sanitarie e sociali.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr n. 84/2007, ha individuato, tra l’altro, gli standard e i requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

Con deliberazione n. 3855/2004 la Giunta regionale ha inteso approvare la sperimentazione per il settore sociale e socio-sanitario di significative tipologie di unità di offerta, di alcune Aziende Ulss del Veneto, per verificare l’impatto, in termini economici, organizzativi e gestionali. Tra i soggetti ammessi a suddetta sperimentazione, fa parte anche il Serd n. 1 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Germania n. 20 - Verona.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 5 maggio 2009, il Servizio sopra citato è stato autorizzato all’esercizio e all’accreditamento. L’accreditamento ha una durata di tre anni dalla data del citato provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata per la verifica del mantenimento dei requisiti.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona, ha presentato domanda di rinnovo di accreditamento istituzionale con nota prot. n. 8102 del 12 marzo u.s. per il Serd n. 1 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Germania n. 20 - Verona.

L’Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 27 luglio 2012, l’A.R.S.S., con nota recante prot. n. 7134 del 3 ottobre 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 5775 del 2 agosto 2012 - e nella relazione di rispondenza, l’Agenzia regionale socio-sanitaria, esprime il giudizio finale relativo all’accreditamento “Positivo con punteggio pari al 100% valido per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale”.

Il procedimento di accreditamento del Serd n. 1 - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Germania n. 20 - Verona, può pertanto concludersi con l’adozione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 22/2002.

L’accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del titolo qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

Vista la Dgr n. 1307 del 5/05/09;

Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali,

delibera

1. di rinnovare l’accreditamento, ai sensi della L.R. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, il Serd n. 1 di Verona - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti sito in Via Germania n. 20 - Verona.

2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - all'Azienda Ulss n. 20 con sede legale in Via Valverde n. 42 - Verona, al Comune di Verona e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
3. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'articolo 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2241 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione allo svincolo di destinazione di un servizio alla prima infanzia: Scuola dell'infanzia "Don Benedetti" di Sant'Anna d'Alfaedo (VR). L. R. 23 aprile 1990, n 32, art. 32.**

*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Si autorizza lo svincolo di destinazione dell'immobile adibito a nido integrato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 32/90, per il quale è stato erogato un contributo in conto capitale, con l'obbligo dell'utilizzo nel settore dei servizi sociali.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La scuola dell'infanzia "Don Benedetti" di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), con DGR n. 4134/06 ha istituito un nido integrato per n. 12 bambini, usufruendo di un contributo per la sua realizzazione.

Nel corrente anno 2012 l'Amministrazione Comunale di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) ha realizzato l'asilo nido comunale "I folletti del bosco" per n. 36 bimbi - approvato con DGR n. 3527/08 - che prende in carico anche i bimbi del nido integrato situato presso l'edificio parrocchiale in cui è ubicata la scuola dell'infanzia "Don Benedetti". A motivo di ciò la scuola dell'infanzia "Don Benedetti", con nota del 27 settembre 2012, presenta istanza motivata di svincolo del servizio di nido integrato situato in Piazza Vittorio Emanuele n. 6 nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 32/90.

Premesso quanto sopra si propone di svincolare la destinazione ad uso nido integrato dello stabile parrocchiale riferito alla scuola dell'infanzia "Don Benedetti" sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 6 nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), specificando che l'uso dei locali è messo a disposizione a titolo gratuito dell'Associazione socio-culturale "Noi La Pigna" e per attività ludico-formative dei bambini della Parrocchia di Sant'Anna D'Alfaedo (VR), secondo quanto dettato dalla L.R. n. 32/90, art. 32, commi 2 e 3.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L.R. 32/90;
- Vista la L.R. 11/01;
- Vista la L.R. n. 22/02;
- Viste le DGR n. 4134/06;
- Viste le DGR n. 84/07 e n. 2067/07;

delibera

1. di concedere alla scuola dell'infanzia "Don Benedetti" di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) lo svincolo di destinazione d'uso per la struttura già adibita a nido integrato, sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 6;
2. di autorizzare la scuola dell'infanzia "Don Benedetti" di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) a destinare l'immobile stesso, all'utilizzo esclusivo nel settore dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3 della L.R. n. 32/90;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2242 del 6 novembre 2012

**IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova. Presa d’atto delle dimissioni del Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie e determinazioni conseguenti.**

*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento nel prendere atto delle dimissioni del Commissario regionale oggi in carica, prevede la nomina di un suo sostituto per dare seguito al procedimento di liquidazione dell’ente.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con nota del 27 Settembre 2012 il Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie, incaricato con delibera n. 1309 del 3 luglio 2012 presso l’Ipab Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta, comunicava le proprie dimissioni alla Regione, indicando quale motivo l’impossibilità di portare a termine l’incarico a causa dello stato di carenza di liquidità e l’assenza di fondi in cassa dell’IPAB, tale da precludere il compimento di ogni attività liquidatoria da parte della stesso.

La situazione economica di grave dissesto della IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” è peggiorata da quanto già accertato nella delibera di Giunta n. 1309 del 3 luglio 2012, poiché quello che veniva indicato al primo punto della parte narrativa della delibera - e cioè la totale assenza di entrate correnti con conseguente impossibilità di corrispondere quanto necessario allo stesso funzionamento gestionale ed amministrativo (pagamento delle utenze; corresponsione degli emolumenti ai dipendenti nonché ai revisori e al commissario straordinario; pagamento di tasse ed imposte, quali IMU etc. ....) - oggi trova il suo esito dal momento che non esistono più risorse liquide per qualsiasi attività, come specificato dal medesimo Commissario nella nota di cui sopra.

A maggior illustrazione della precarietà della situazione, nella menzionata nota il Commissario liquidatore ha riportato il fatto che, per dare inizio alle operazioni liquidatorie, egli abbia dovuto anticipare le spese con risorse proprie per poter predisporre le comunicazioni ai creditori dell’ente. Inoltre, in data 13 Settembre 2012, stante la perdurante morosità nel pagamento delle bollette, il fornitore di energia elettrica ha provveduto al blocco della somministrazione del servizio. Con ciò pregiudicando il funzionamento di tutte le risorse strumentali presenti in Ipab.

Da ultimo, perdura il blocco del conto di tesoreria oggi pignorato, che però rappresenta l’unico strumento utilizzabile dall’ente per provvedere alla gestione delle risorse finanziarie che eventualmente si rendessero disponibili.

Quanto, di contro, alla gestione dei servizi ed all’erogazione di attività sociali e socio-assistenziali, un tempo facenti capo all’IPAB Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”, si conferma quanto già affermato nel provvedimento di Giunta sopra indicato, con riguardo all’attività rivolta agli anziani affidata alla gestione dell’Ipab Istituto L. Configliachi di Padova; all’assistenza ai disabili di cui alla Casa Breda (sclerosi multipla) affidata in gestione all’Az. Ulss 16 di Padova; all’attività in favore dell’infanzia gestita dall’Ipab SPES di Padova.

Alla Giunta regionale preme inoltre confermare che i beni immobili e le rispettive pertinenze, dove vengono erogati i servizi di cui sopra, si devono considerare assegnati al diverso soggetto gestore, e con, data la natura pubblica dei servizi erogati, conseguente indisponibilità degli stessi ed esclusione dalla procedura di messa in liquidazione dell’IPAB Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”.

Accertato, dunque, lo stato di blocco assoluto dell’IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”, si rende necessario l’intervento dell’Amministrazione regionale al fine di nominare il nuovo Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie in persona dell’avv. Fabio Crea, nato il 3 Maggio 1969, e al fine di incaricare la Direzione per i Servizi Sociali di affiancare il predetto Commissario nelle operazioni liquidatorie, come già indicate nella DGR n. 1309 del 3 luglio 2012.

Stante l’assenza di risorse disponibili per dare attuazione al mandato commissariale e far fronte alle spese richieste per la gestione liquidatoria, si rende necessario destinare una somma prevista in euro 75.000,00, a titolo di contributo per la loro copertura.

Prendendo atto che i servizi e le prestazioni svolte dall’Ipab rivestono natura istituzionale riconosciuta sia dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, sia dalla L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 132 (Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale), la spesa suddetta trova copertura nei finanziamenti previsti dalla medesima legge regionale, all’art. 133 - Fondo regionale per le politiche sociali ed in particolare nelle risorse di cui al 3° comma, lett. a), destinate, fra l’altro, al finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette ad attività istituzionali, risorse che trovano collocazione al capitolo di spesa 100016 (UPB n. U0157).

Inoltre, data la situazione descritta dell’Ipab, si rende necessario, anche per agevolare la gestione liquidatoria, trasferire la sede dell’IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” ai fini della presente delibera, presso la Direzione per i Servizi sociali in Venezia.

Ai fini di cui sopra la Direzione regionale per i Servizi Sociali si potrà avvalere del supporto e dell’assistenza dell’Avvocatura regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

- Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- Vista la L. 4 Dicembre 1956, n. 1404;
- Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Vista la L. 8 novembre 2000, n. 328;
- Visto l'art. 14, comma 5, del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- Visto l'art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;
- Vista la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, artt. 132 e 133;
- Vista la L. R. 29 novembre 2001, n° 39, art. 42, c.1° e art. 44;
- Visto l'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
- Preso atto dell'istruttoria d'ufficio;

delibera

1. di prendere atto delle dimissioni del Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie dell'Ipab "Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta di Padova;
2. di confermare, alla luce dello stato irreversibile di insolvenza dell'Ipab "Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda", lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa;
3. di incaricare per un anno, dalla notifica all'interessato, eventualmente rinnovabile, quale Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie l'avv. Fabio Crea nato il 3 Maggio 1969, al compimento delle operazioni liquidatorie, come già indicate nella DGR n. 1309 del 3 luglio 2012, nei confronti dell'Ipab Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda", incaricando inoltre la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'attività amministrativa della gestione liquidatoria, in affiancamento al predetto Commissario;
4. di autorizzare il trasferimento della sede dell'IPAB - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" ai fini della presente delibera, presso la sede della Direzione per i Servizi sociali in Venezia, con spese a carico della Regione;
5. di dare atto che la presente deliberazione comporta una spesa di € 75.000,00=, quale contributo finalizzato alla gestione liquidatoria dell'Ipab suddetta, da versare in un apposito conto dedicato ed intestato alla gestione liquidatoria medesima;
6. di impegnare, a favore della gestione liquidatoria dell'ente di cui al precedente punto 3, la somma suddetta sul capitolo 100016 "Fondo Regionale per le politiche sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (Art. 133, c. 3, lett. a, LR 11/2001)" del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di stabilire che, nell'ambito della spesa di cui al punto 5, il Commissario potrà vedersi riconosciuto il compenso onnicomprensivo, quantificato in euro millecinquecento al mese;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
9. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2243 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione a presentare e ad aderire a proposte progettuali a valere su Fondi Europei. Programmazione comunitaria inerente le politiche di integrazione sociale dei cittadini immigrati extracomunitari.**

*[Emigrazione e immigrazione]*

Note per la trasparenza:

La deliberazione autorizza l'Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e, più in generale, da tutta la programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'integrazione dei migranti nelle società europee rappresenta uno dei temi fondamentali su cui l'Unione Europea, da tempo, investe risorse umane e finanziarie. L'integrazione effettiva e responsabile dei cittadini immigrati nel tessuto sociale degli Stati membri è questione imperativa al fine di garantire una corretta gestione del fenomeno migratorio, la cui dimensione, negli ultimi anni, è andata via via crescendo, divenendo in Europa fattore sistemico importante, che esercita un sempre maggiore impatto sulle dinamiche di crescita e di sviluppo sociale ed economico dei diversi Paesi. La piena consapevolezza di ciò, e quindi, della necessità di governare, anche tramite la messa a disposizione di risorse, le varie fasi del fenomeno, dalla gestione degli arrivi, all'accoglienza, sino alla completa e fattiva integrazione dei cittadini immigrati, trova piena espressione nelle linee di intervento previste dalla U.E. nell'ambito del programma quadro "Solidarietà e gestione dei migranti" 2007-2013, nonché nei documenti programmatici strategici e di indirizzo, quali ad esempio "Europa 2020", in cui viene posto l'accento sulla necessità di favorire la così detta "crescita inclusiva" basata su una sempre più salda coesione sociale e territoriale.

In particolare con l'istituzione del suddetto programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", l'Unione Europea ha ritenuto necessario promuovere azioni concrete a sostegno dei processi di integrazione negli Stati membri, anche tramite un migliore coordinamento delle politiche nazionali e regionali di accoglienza e di inclusione, al fine di realizzare uno spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia. Sono questi i tre obiettivi chiave che si intende sviluppare in parallelo, e con lo stesso grado di intensità, per consentire un approccio, al fenomeno migratorio, equilibrato, basato sui principi della democrazia e del rispetto delle libertà fondamentali.

Per concretizzare l'efficacia di tali obiettivi, il programma generale ha istituito quattro fondi:

- Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) - Decisione 2007/435/CE del Consiglio del 25.06.2007 - finalizzato a co-finanziare azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di cittadini di Paesi terzi, a sviluppare, attuare, sorvegliare e valutare tutte le strategie e le politiche in materia di integrazione dei cittadini di Paesi terzi, nonché a favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e a sostenere la cooperazione interna ed esterna allo Stato;
- Fondo Europeo per i Rimpatri (FR) - Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.05.2007 - destinato a migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri nonché a sostenere le azioni volte ad agevolare il rimpatrio forzato;
- Fondo Europeo per i Rifugiati (FER) - 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.05. 2007 - riguardante l'attuazione di politiche inerenti l'asilo, degli Stati membri e la promozione delle migliori prassi in tale ambito. In linea con l'obiettivo del Programma dell'Aja di costituire un sistema di Asilo unico europeo, il fondo mira a finanziare progetti di capacity building creando situazioni di accoglienza durevoli per i beneficiari;
- Fondo Europeo per le Frontiere Esterne (FFE) - Decisione 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.05.2007 - finalizzato ad assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità favorendo un traffico transfrontaliero flessibile anche mediante il co-finanziamento o di azioni mirate, o di iniziative nazionali per la cooperazione tra Stati membri nel campo della politica dei visti, o di altre attività pre-frontiera.

Dei quattro fondi istituiti, quello di cui la Regione del Veneto, tramite l'U.P. Flussi Migratori, Struttura a cui afferiscono le politiche inerenti l'immigrazione, ha maggiormente beneficiato, nelle annualità 2010 e 2011 e sul quale intende operare anche per l'annualità 2012, è il Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI), istituito per il periodo 2007-2013 con decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2007/435/CE in data 25 giugno 2007, nell'ambito del quale sono stati presentati progetti, alcuni conclusi e altri ancora in corso, a valenza territoriale, nazionale e internazionale, in cui la Regione ha gestito e sta gestendo, in qualità di Capofila, un ampio partenariato a livello regionale, nazionale ed europeo.

Si precisa che, coerentemente con quanto previsto dal fondo FEI, le attività poste in essere hanno, quale fine ultimo, quello di favorire la massima integrazione dei cittadini immigrati nella società di arrivo, nonché quello di sviluppare e sostenere azioni e relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, volte a migliorare la capacità comune di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo scambio di informazioni, le buone prassi e la cooperazione in tale ambito.

Oltre al fondo FEI, la Regione ha presentato, attraverso l'U.P. Flussi Migratori, proprie progettualità anche a valere sugli altri fondi e, nel ventaglio della programmazione europea, va evidenziato come la stessa Struttura abbia beneficiato di ulteriori finanziamenti comunitari per la realizzazione di interventi in linea con le politiche migratorie regionali.

La futura programmazione europea 2014-2020, potrà costituire un momento cruciale per la valorizzazione delle esperienze fin qui maturate, consentendo alla Regione del Veneto di proporre ulteriori progettualità strategiche e funzionali al rafforzamento delle politiche migratorie e di integrazione sino ad oggi perseguite. Il prosieguo nella partecipazione a progetti a caratura nazionale e comunitaria potrà, oltre che contribuire fattivamente al rafforzamento del sistema regionale di governance dei flussi migratori, con

riguardo alle attività ed agli interventi che contraddistinguono la mission della U.P. Flussi migratori, garantire l'accesso a risorse finanziarie integrative rispetto a quelle stanziare per la Programmazione di settore prevista dalla L.R. 9/90.

Ciò premesso, posto che è di tutta evidenza quanto sia importante garantire continuità alla prosecuzione nella attività di partecipazione ai bandi europei, in considerazione del fatto che la tempistica e gli adempimenti tecnico-amministrativi richiesti per partecipare ai suddetti bandi, richiedono l'attivazione e il completamento del necessario iter burocratico in tempi estremamente celeri, si ritiene opportuno autorizzare preventivamente il Dirigente regionale di detta U.P. a partecipare in qualità di Capofila o di Partner ai bandi finanziati dai fondi in cui si articola il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e, più in generale, da tutta la programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie, presentando o aderendo a proposte progettuali a valere su tali fondi sottoscrivendone la necessaria documentazione.

Resta inteso che il coinvolgimento della struttura regionale non comporterà necessariamente oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Comunicazione COM(2005)123-1 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che ha istituito un programma quadro sulla Solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007/2013;

- Vista la Decisione 2007/435/CE del Consiglio del 25 giugno 2007 che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI);

- Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che ha istituito il Fondo Europeo per i Rimpatri (FR);

- Vista la Decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che ha istituito il Fondo Europeo per i Rifugiati (FER);

- Vista la Decisione 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che ha istituito il Fondo Europeo per le Frontiere Esterne (FFE);

- Vista la L.R. n. 9 del 30 gennaio 1990 "Interventi nel settore dell'immigrazione";

- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 20 ottobre 2010 "Piano triennale 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione";

- Vista la D.G.R. n. 1631 del 31 luglio 2012 "Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione";

#### delibera

1. Di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. Di autorizzare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla presentazione di proposte progettuali e all'esecuzione di progetti europei finanziati dai fondi in cui si articola il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e, più in generale, da tutta la programmazione dell'Unione Europea riguardante le politiche migratorie, nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. Di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2244 del 6 novembre 2012

**Avvio del progetto “GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione”. Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 Azione 9. Approvazione dello schema di convenzione di partenariato con i partner di progetto e dello schema di convenzione per il servizio di assistenza tecnica. D.G.R. n. 1061 del 5 giugno 2012.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Avvio del progetto “GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione”, a seguito dell’approvazione dello stesso da parte del Ministero dell’Interno; approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto, quale soggetto capofila, ed i partner di progetto Regione Puglia, Regione Marche e Comune di Bologna; approvazione di uno schema di convenzione per il servizio di assistenza tecnica.

L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta n. 1061 del 5 giugno 2012 è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto, per il tramite dell’Unità di Progetto Flussi Migratori, all’avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno, Direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi (di seguito Autorità Responsabile FEI), con una proposta progettuale dal titolo “GI-FEI - Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione” (di seguito Progetto). L’avviso è stato pubblicato dall’Autorità Responsabile del FEI con Decreto prot. n. 2441 del 4 aprile 2012.

Con Decreto prot. n. 5100 del 31 luglio 2012 l’Autorità Responsabile FEI ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali, così come predisposta dall’apposita Commissione di valutazione, ed il Progetto è risultato ammesso al finanziamento per un ammontare complessivo di € 173.919,20 di cui: il 50%, pari a € 86.959,60, a carico del FEI; il 30% pari a 52.175,76 a carico del Fondo nazionale di Rotazione (di seguito FdR) e il restante 20%, pari a complessivi € 34.783,84 a carico, in quota parte, dei partner, che cofinanzieranno il progetto attraverso la rendicontazione di personale interno.

I partner nazionali del progetto sono:

la Regione Marche - Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive, con un budget complessivo di € 26.120,00 di cui: il 50% pari a € 13.060,00 a carico del FEI; il 30% pari a € 7.836,00 a carico del FdR e i restanti € 5.224,00 di cofinanziamento;

La Regione Puglia - Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, con un budget complessivo di € 36.970,00 di cui: il 50% pari ad € 18.485,00 a carico del FEI; il 30% pari a € 11.091,00 a carico del FdR e i restanti € 7.394,00 di cofinanziamento;

il Comune di Bologna - Istituzione per l’Inclusione Sociale e Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti, con un budget complessivo di € 33.419,20 di cui: il 50% pari a 16.709,60 a carico del FEI, il 30% pari a 10.025,76 a carico del FdR e € 6.683,84 di cofinanziamento.

Partecipano al Progetto, in qualità di “Soggetti Aderenti”: la Regione di Madrid (Direzione Generale Immigrazione), la Regione Ile de France (Direzione Europa), la Rete Ensa (Network europeo delle autorità sociali), De Acht vzw (un Centro pubblico per i Minori con sede in Belgio). I “Soggetti Aderenti” non rappresentano un centro di imputazione di costo e partecipano al Progetto, condividendone gli obiettivi e le linee di indirizzo, aderendo alle attività seminariali di scambio, confronto e valorizzazione delle buone prassi, afferenti l’ambito delle politiche di integrazione, poste in essere nei diversi territori.

Obiettivo principale del Progetto è il rafforzamento degli scambi e della conoscenza di esperienze europee, per supportare la definizione di percorsi sostenibili ed efficaci di governance regionale e locale negli ambiti di integrazione prioritari del bando. Il target privilegiato di intervento è quello delle giovani generazioni di immigrati (minori stranieri e seconde e terze generazioni), con particolare interesse verso i soggetti a rischio di abbandono scolastico che frequentano la scuola tecnica e professionale.

Oltre alla fase di coordinamento e di gestione, il Progetto si sviluppa su un programma di lavoro articolato in quattro fasi, tra loro coese e coerenti:

fase 1: Ricerca-azione per la creazione della base di conoscenza. Questa fase prevede un’analisi delle competenze tra i diversi livelli istituzionali e la realizzazione di un questionario comune per la raccolta di esperienze e prassi e per identificare gli interessi reali che sostengono il progetto;

fase 2: Identificazione buone prassi ed esperienze europee per il sostegno e l’integrazione del capitale umano immigrato;

fase 3: Scambio di esperienze e buone prassi a livello europeo;

fase 4: Comunicazione e disseminazione delle esperienze e dei risultati, tramite la pubblicazione, la messa in rete dei risultati del progetto e la realizzazione di un convegno finale.

Il Progetto dovrà concludersi entro il 30 giugno 2013.

Si rende ora necessario, anzitutto, disciplinare con apposita Convenzione di Partenariato (Allegato A) i rapporti tra i partner e le modalità di attuazione delle attività di competenza, fermo restando che la Regione del Veneto, tramite l’Unità di Progetto Flussi Migratori, riveste il ruolo di Capofila e pertanto è l’unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del FEI. Tale ruolo comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra il Capofila e l’Autorità Responsabile del FEI in data 25 settembre 2012. Il Capofila ha l’obbligo di assicurare il corretto svolgimento delle attività previste, di garantire la coerenza delle spese sostenute dai partner, di verificare la loro convalida da parte dei controllori e di trasferire ai partner le spettanti quote di finanziamento ricevute.

Le attività in capo alla Regione del Veneto per la realizzazione del progetto sono molteplici e, oltre al coordinamento e la gestione, si riassumono come segue: organizzazione di seminari intermedi e della conferenza finale, attività di benchmarking e di

comunicazione interna ad esterna, attività amministrativa relativa al monitoraggio e alla rendicontazione della spesa.

Il budget complessivo in capo all'Unità di Progetto Flussi Migratori ammonta ad € 77.410,00 di cui: il 50% pari a € 38.705,00 a carico del FEI; il 30% pari a € 23.223,00 a carico del FdR e il restante 20%, pari a € 15.482,00 di cofinanziamento regionale garantiti attraverso l'impegno di risorse umane interne alla struttura.

Per la realizzazione di queste attività, l'Unità di Progetto Flussi Migratori, in attuazione della D.G.R. n. 1061 del 5.06.2012, intende avvalersi del supporto di Veneto Lavoro, Ente strumentale "in house" della Regione, istituito con legge regionale n. 31 del 1998, con il quale si è consolidata una proficua partnership, nell'ambito dei progetti CIVIS e CIVIS II finanziati dal FEI rispettivamente nei Programmi delle annualità 2010 e 2011.

Veneto Lavoro svolgerà la suddetta attività conformemente a quanto previsto dal progetto, secondo le modalità dettagliate nell'allegata convenzione che disciplina i reciproci rapporti (Allegato B). Per tali attività di supporto alla realizzazione del Progetto, verranno corrisposti a Veneto Lavoro € 55.260,00.

L'Ente Veneto Lavoro, con nota del 13.09.2012 prot. 4541, ha dettagliato il piano dei costi correlati alle azioni da realizzare, ed ha segnalato la necessità di avvalersi del supporto di n. 3 unità di personale esterno per far fronte ai numerosi adempimenti correlati alla realizzazione del Progetto stesso, che comportano un notevole impegno aggiuntivo rispetto alle attività ordinarie. Per tale motivo è necessaria, in ossequio a quanto disposto con la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011, la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale per poter dar corso a tali collaborazioni. Va sottolineato, a questo proposito, che nessun onere finanziario verrebbe a gravare sul bilancio ordinario dell'Ente, perché le collaborazioni attivate sarebbero completamente spese sulle risorse finanziarie derivanti dal progetto stesso.

Il relatore conclude l'intervento sottoponendo all'approvazione il presente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la D.G.R. n. 1061 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione da parte della Regione del Veneto, in qualità di soggetto proponente, del progetto "GI-FEI -giovani immigrati, formazione ed esperienze di integrazione";

- Visto il Decreto prot. n. 5100 del 31 luglio 2012 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione che approva il progetto GI-FEI;

- Vista la Convenzione di Sovvenzione tra la Regione del Veneto e l'Autorità Responsabile FEI, sottoscritta in data 25 settembre 2012;

- Vista la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011;

- Vista la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

- Vista la legge regionale 1/2011;

#### delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Autorità Responsabile FEI del progetto "GI-FEI -giovani immigrati, formazione ed esperienze di integrazione" a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, di cui la Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori è Capofila;

3. di approvare la ripartizione del budget del progetto fra il capofila e i partner nei seguenti termini: al Capofila, Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori € 77.410,00; alla Regione Marche - Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive € 26.120,00; alla Regione Puglia - Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale € 39.970,00; al Comune di Bologna - Istituzione per l'Inclusione Sociale e Comunitaria Don Paolo Serra € 33.419,20; tali importi sono comprensivi del cofinanziamento, che avverrà attraverso la rendicontazione del personale interno;

4. di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, a Veneto Lavoro, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per la sua configurazione quale ente strumentale della Regione del Veneto, l'incarico di assistenza tecnica del progetto, per un importo omnicomprensivo di € 55.260,00;

5. di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti fra il capofila e i partner di progetto, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte integrante della stessa;

6. di approvare la stipula di una Convenzione con Veneto Lavoro, con sede in Mestre - Venezia, Via Ca' Marcello 67/B, che regola i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro per l'attività di cui al precedente punto 4, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato B) quale parte integrante della stessa;

7. di autorizzare l'Ente strumentale Veneto lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di n. 3 unità di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al Progetto;

8. di impegnare, per la realizzazione del succitato progetto "GI-FEI - giovani immigrati, formazione ed esperienze di integrazione" - CUP H79E12000390007 la somma complessiva di € 132.467,36 sui capitoli n. 101790 ad oggetto "realizzazione del progetto "GI-FEI - giovani immigrati, formazione ed esperienze di integrazione" - quota comunitaria (convenzione di sovvenzione del 25/09/2012, n. 102052)" e n. 101791 ad oggetto "realizzazione del progetto "GI-FEI - giovani immigrati, formazione ed espe-

rienze di integrazione” - quota statale (convenzione di sovvenzione del 25/09/2012, n. 102052)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità, per le seguenti quote:

in favore della Regione Marche - Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive, con sede in Ancona, via Tiziano 44, Partita IVA 00481070423 complessivi € 20.896,00, di cui: € 13.060,00 sul capitolo 101790 ed € 7.836,00 sul capitolo 101791;

in favore della Regione Puglia - Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, con sede in Bari, via Lungomare Nazario Sauro 33, Codice Fiscale 80017210727 complessivi euro 29.576,00, di cui: € 18.485,00 sul capitolo n. 101790 ed € 11.091,00 sul capitolo n. 101791;

in favore del Comune di Bologna - Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti” con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale 1232710374 complessivi € 26.735,36 di cui: € 16.709,60 sul capitolo n. 101790 ed € 10.025,76 sul capitolo n. 101791;

in favore di Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Ca’ Marcello, n. 67 Codice Fiscale e P. IVA 03180130274 complessivi € 55.260,00, di cui: € 34.537,50 sul capitolo n. 101790 ed € 20.722,50 sul capitolo n. 101791;

9. di disporre le seguenti modalità di liquidazione:

- L’Autorità Responsabile FEI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila - Regione del Veneto. Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della Convenzione con i partner e con Veneto Lavoro, e previa loro richiesta formale, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner e a Veneto Lavoro proporzionato alla percentuale di contributo ricevuta dall’Autorità Responsabile FEI.
- Al raggiungimento della soglia del 50% della spesa rendicontabile quietanzata potrà essere presentata all’Autorità Responsabile FEI, da parte del Capofila, una domanda di rimborso intermedia.
- Il saldo verrà erogato dall’Autorità Responsabile FEI al capofila dietro presentazione del Final Assessment, sulla base anche delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dai partner.
- Il Capofila rimborserà i Partner pro quota, sulla base delle spese validate dall’Autorità Responsabile FEI, sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo. Il Capofila erogherà la restante parte del compenso a Veneto Lavoro in due soluzioni, secondo le scadenze stabilite per il Progetto dall’A.R. del FEI.
- I pagamenti ai partner e a Veneto Lavoro saranno subordinati all’accreditamento del finanziamento al capofila da parte dell’Autorità Responsabile FEI.

10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

11. di incaricare il Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Flussi Migratori dell’esecuzione del presente atto;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



**CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GI-FEI – GIOVANI IMMIGRATI, FORMAZIONE ED ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE. CUP H79E12000390007. FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2011 - AZIONE 9.**

**TRA IL CAPOFILA**

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_ il quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010;

**E I PARTNER**

Regione Puglia – Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, con sede in Bari, via Lungomare Nazario Sauro 33, Codice Fiscale 80017210727 rappresentata da \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**E**

Regione Marche – Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive, con sede in Ancona, via Tiziano 44, Partita IVA 00481070423, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**E**

Il Comune di Bologna - Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti”, con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale 1232710374, rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del****PREMESSO CHE**

- a) La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE, 2007/3926/CE e C(2011) 6455 del 13 settembre 2011;
- b) con decreto del 4 aprile 2012 prot. n. 2441, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R.), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sulle azioni 5 e 9 del Programma Annuale 2011;
- c) con D.G.R. n. 1061 del 5 giugno 2012 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto al Progetto "GI-FEI – Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione" (di seguito Progetto), che vede coinvolti la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori (di seguito il Capofila), la Regione Puglia, la Regione Marche e il Comune di Bologna - Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti" (questi ultimi di seguito i Partner);
- d) con decreto prot. n. 5100 del 31 luglio 2012 l'A.R. ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali il Progetto;
- e) in data 25 settembre 2012 la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;
- f) con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha approvato in particolare la stipula di una convenzione fra i Partner del Progetto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 Definizione dei Partner**

Secondo quanto previsto dal presente accordo i Partner concordano che:

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del**

- il Capofila è l'organismo responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- i Partner sono gli organismi responsabili delle singole attività progettuali, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

**Art. 3 Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è la definizione e la regolamentazione dei rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, articolato in quattro fasi tra loro coese e coerenti:

- fase 1. Ricerca-azione per la creazione della base di conoscenza. Questa fase prevede un'analisi delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, lo sviluppo di un questionario comune per la raccolta di esperienze e prassi rilevanti e attività di consultazione territoriali, una *peer-review* per la definizione di criteri di *benchmarking* rilevanti a livello locale e regionale e la valutazione delle pratiche tramite *focus group* territoriali;
- fase 2. Identificazione buone prassi ed esperienze europee per il sostegno e l'integrazione del capitale umano immigrato. È prevista la raccolta di esperienze e prassi rilevanti attraverso l'attivazione delle reti europee coinvolte, utilizzando gli strumenti sviluppati nella fase 1;
- fase 3. Scambio di esperienze e buone prassi a livello europeo. Sono previsti dei seminari regionali di presentazione e discussione delle risultanze e due visite studio dei rappresentanti delle regioni italiane presso partner europei per approfondire buone prassi a livello europeo;
- fase 4. Comunicazione e disseminazione delle esperienze e dei risultati, tramite la pubblicazione, la messa in rete dei risultati del Progetto e un convegno finale. Sono previsti: lo sviluppo e la firma di un documento di intesa fra i partner italiani ed europei del Progetto per la creazione di una rete e di *mainstreaming* di buone prassi identificate e per l'elaborazione di futuri progetti anche a carattere transnazionale.

Ciascun Partner e il Capofila parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FEI, assicurerà una corretta ed

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del**

organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività programmate e previste dal FEI. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione. A garanzia della coerenza delle spese sostenute dai partner e della loro certificazione, per il successivo trasferimento ai partner delle spettanti quote di finanziamento percepite dall'A.R., la Regione del Veneto individuerà un revisore indipendente. Il capofila dovrà inoltre garantire la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole previste dalla Convenzione di Sovvenzione.

**Art. 4 Durata**

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

**Art. 5 Responsabilità**

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale, per la quale ciascun Partner è responsabile, e rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- impegnarsi, nel caso di inadempienza da parte di uno dei Partner, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della presente convenzione, ad individuare una soluzione condivisa;
- impegnarsi ad applicare il manuale per le spese ammissibili redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del**

- fornire al capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla Convenzione di Sovvenzione e dal Vademecum dei beneficiari finali;
- essere responsabili della propria quota di finanziamento;
- portare immediatamente a conoscenza del capofila ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale.

**Art. 6 Composizione del budget e sua distribuzione fra i partner**

Il budget del Progetto ammonta complessivamente a € 173.919,20 di cui:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| ▪ quota comunitaria | € 86.959,60 |
| ▪ quota nazionale   | € 52.175,76 |
| ▪ cofinanziamento   | € 34.783,84 |

Il Capofila e ciascun Partner cofinanziano il Progetto attraverso la rendicontazione di personale interno.

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire il budget di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, € 77.410,00 (di cui € 38.705,00 derivante da contributo comunitario, € 23.223,00 da contributo nazionale, € 15.482,00 di cofinanziamento);
- Regione Puglia, Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale € 36.970,00 (di cui € 19.985,00 derivante da contributo comunitario, € 11.091,00 da contributo nazionale, € 7.394,00 di cofinanziamento);
- Regione Marche, Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro - P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive, € 26.120,00 (di cui € 13.060,00 derivante da contributo comunitario, € 7.836,00 da contributo nazionale, € 5.224,00 di cofinanziamento);

<b>ALLEGATO A alla Dgr n. 2244 del</b>
--

- Comune di Bologna, Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti"  
€ 33.419,20 (di cui € 16.709,60 derivante da contributo comunitario, € 10.025,76 da contributo nazionale, € 6.683,84 di cofinanziamento).

Il piano finanziario del Capofila e di ciascun Partner si articola nel budget approvato dall'A.R., che si allega alla presente Convenzione.

Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 3; esse si riferiscono alle categorie di spesa qui di seguito specificate:

<b>Categoria di spesa</b>	<b>Regione del Veneto</b>	<b>Regione Puglia</b>	<b>Regione Marche</b>	<b>Comune Bologna</b>	<b>Totale complessivo</b>
<b>Costi del personale</b>	€ 15.440,00	€ 22.100,00	€ 18.900,00	€ 18.516,00	€ 74.956,00
<b>Costi di viaggio e di soggiorno</b>	€ 7.370,00	€ 8.770,00	€ 5.620,00	€ 6.460,00	€ 28.220,00
<b>Subappalti</b>	€ 50.600,00	€ 6.100,00	€ 1.600,00	€ 8.443,20	€ 66.743,20
<b>Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario - revisore contabile</b>	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
<b>Totale complessivo di cui</b>	<b>€ 77.410,00</b>	<b>€ 36.970,00</b>	<b>€ 26.120,00</b>	<b>€ 33.419,20</b>	<b>€ 173.919,20</b>
<b>Fondo comunitario</b>	€ 38.705,00	€ 18.485,00	€ 13.060,00	€ 16.709,00	€ 86.959,60
<b>Fondo di Rotazione</b>	€ 23.223,00	€ 11.091,00	€ 7.836,00	€ 10.025,76	€ 52.175,00
<b>Quota parte partner</b>	€ 15.482,00	€ 7.394,00	€ 5.224,00	€ 6.683,84	€ 34.783,84

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del**

Il piano finanziario può essere modificato, su proposta di ciascuno e in accordo con il Capofila, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

**Art. 7 Modalità di erogazione del finanziamento**

L'A.R. provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner proporzionato alla percentuale di contributo ricevuta dall'A.R..

Al raggiungimento della soglia del 50% della spesa rendicontabile quietanzata potrà essere presentata all'A.R., da parte del Capofila, una domanda di rimborso intermedia.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. al capofila dietro presentazione del Final Assessment, sulla base anche delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dai Partner.

Il Capofila rimborserà i Partner pro quota, sulla base delle spese validate dall'A.R., sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al capofila da parte dell'A.R. Il Capofila non potrà essere pertanto ritenuto responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il Progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

**Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto**

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FEI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del**

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

**Art. 9 Principi di rendicontazione**

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila almeno 10 giorni prima rispetto ad ogni scadenza stabilita nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto. Esso deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati da ogni Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto del Partner o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FEI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere, tuttavia, ritenuto responsabile, nei confronti degli altri Partner, per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione delle disposizioni stabilite dall'A.R.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del****Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti**

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Progetto stesso.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione al Capofila.

**Art. 11 Affidamento degli incarichi e subappalto**

Nel caso di un affidamento a terzi di attività di Progetto, i Partner rimangono comunque gli unici responsabili nei confronti del Capofila.

Nessun Partner ha il diritto di subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento degli incarichi si applica l'art. 7 della Convenzione di Sovvenzione.

**Art. 12 Sanzioni e Revoche**

Qualora l'A.R., al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 della Convenzione di Sovvenzione, decida di ridurre o interrompere il finanziamento del Progetto, e a tal fine richieda un rimborso parziale o totale delle risorse già trasferite, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a provvedere a tale rimborso (tramite il Capofila) per quota parte.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ai Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

**ALLEGATO A alla  
Dgr n. 2244 del****Art. 13 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi**

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora uno dei Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta con raccomandata A/R, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre un mese dal ricevimento di tale comunicazione.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dandone immediata comunicazione scritta al Partner stesso e all'A.R. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere il risarcimento del danno causato mediante richiesta scritta con raccomandata A/R.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni previste nell'art. 13 della Convenzione di Sovvenzione.

**Art. 14 Regole di pubblicità**

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 della Convenzione di Sovvenzione.

**Art. 15 Trattamento dati personali e riservatezza**

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 14 della Convenzione di Sovvenzione.

**Art. 16 Modifiche, integrazioni ed accordi ulteriori**

La presente convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Il Partner che intenda modificare la presente convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

<b>ALLEGATO A alla Dgr n. 2244 del</b>
--

**Art. 17 Obblighi di informazione**

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

**Art. 18 Controversie**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

**Art. 19 Disposizioni finali**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 20 Registrazione**

Il Capofila e i Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

**Art. 21 Clausola finale**

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 21 articoli scritti su \_\_\_\_\_ fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia lì, .....

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

\_\_\_\_\_

per la Regione Puglia

Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO A alla**  
**Dgr n. 2244 del**

per la Regione Marche

Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro

P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive

---

per il Comune di Bologna

Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti"

---



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GI-FEI – GIOVANI IMMIGRATI, FORMAZIONE ED ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE. CUP H79E12000390007. FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2011 - AZIONE 9.**

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67/B Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

PREMESSO CHE

- a) La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE, 2007/3926/CE e C(2011) 6455 del 13 settembre 2011;
- b) con decreto del 4 aprile 2012 prot. n. 2441, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R.), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sulle azioni 5 e 9 del Programma Annuale 2011;
- c) con D.G.R. n. 1061 del 5 giugno 2012 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto al progetto "GI-FEI – Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione" che vede coinvolti la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, la

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2244 del 06**

Regione Puglia, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna - Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti";

- d) con decreto prot. n. 5100 del 31 luglio 2012 l'A.R. ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali il progetto "GI-FEI – Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione" (di seguito Progetto);
- e) in data 25 settembre 2012 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione tra la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori e l'A.R.;
- f) con D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ la Giunta Regionale ha approvato in particolare la stipula di una convenzione fra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la realizzazione del Progetto.

**TUTTO CIÒ PREMesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 (Premessa)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 (Oggetto della Convenzione)**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione delle azioni previste dal progetto: "GI-FEI – Giovani Immigrati, Formazione ed Esperienze di Integrazione", per la parte di competenza della Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, Capofila del Progetto.

In particolare le attività in capo alla Regione del Veneto prevedono:

- Ricerca-azione per la creazione della base di conoscenza. Questa fase prevede un'analisi delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, lo sviluppo di un questionario comune per la raccolta di esperienze e prassi rilevanti e attività di consultazione territoriali, una *peer-review* per la definizione di criteri di *benchmarking* rilevanti a livello locale e regionale e la valutazione delle pratiche tramite *focus group* territoriali;
- Identificazione buone prassi ed esperienze europee per il sostegno e l'integrazione del capitale umano immigrato. È prevista la raccolta di esperienze e prassi rilevanti attraverso l'attivazione delle reti europee coinvolte, utilizzando gli strumenti sviluppati nella fase 1;
- Scambio di esperienze e buone prassi a livello europeo. Sono previsti dei seminari regionali di presentazione e discussione delle risultanze e due visite studio dei rappresentanti delle regioni italiane presso partner europei per approfondire buone prassi a livello europeo;

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2244 del 06**

- Comunicazione e disseminazione delle esperienze e dei risultati, tramite la pubblicazione, la messa in rete dei risultati del Progetto e un convegno finale. Sono previsti: la condivisione di un documento di intesa fra i partner italiani ed europei del Progetto per la creazione di una rete e di *mainstreaming* di buone prassi identificate e per l'elaborazione di futuri progetti anche a carattere transnazionale.

Veneto Lavoro si impegna a supportare il Capofila in ciascuna delle fasi sopra indicate, secondo quanto previsto dalle specifiche della Scheda Progetto e del piano finanziario approvati dall'A.R., nonché negli adempimenti propri del Capofila inerenti l'attività amministrativa relativa al monitoraggio e alla rendicontazione della spesa.

**Art.3 (Modalità di esecuzione)**

Le prestazioni di cui all'art. 2 saranno svolte da Veneto Lavoro presso i propri uffici o presso le sedi e i luoghi più idonei al raggiungimento degli obiettivi.

Veneto Lavoro utilizzerà all'uopo il proprio personale, e potrà avvalersi di altre collaborazioni esterne. In deroga all'art. 1656 del Codice Civile, Veneto Lavoro potrà subappaltare parte delle attività di cui all'art. 2.

All'Unità di Progetto Flussi Migratori compete il coordinamento, il monitoraggio e il controllo dell'attuazione dell'incarico.

Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi, Veneto Lavoro si impegna a rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.

**Art. 4 (Proprietà e diffusione dei risultati)**

Gli elaborati, il materiale prodotto e i risultati delle ricerche dovranno essere consegnati alla Regione, che ne condividerà la proprietà con gli altri partner del progetto. Tale documentazione potrà altresì essere utilizzata dalla Regione del Veneto a fini divulgativi.

**Art. 5 (Spese ammissibili)**

Sono ammissibili le spese sostenute entro il 30.06.2013 (data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali) e quietanzate per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2.

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2244 del 06**

Le modalità di rendicontazione della spesa sono regolamentate da norme specifiche relative al FEI. Veneto lavoro si impegna a rispettare tale normativa; il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste per il FEI.

In particolare Veneto Lavoro dovrà presentare la seguente documentazione:

- nota di addebito con indicazione specifica dell'afferenza al Programma/Progetto
- una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;
- l'elenco analitico delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

a corredo della nota di addebito:

- 1 copia conforme all'originale delle fatture o di altri documenti contabili e amministrativi aventi forza probatoria equivalente, che dovranno riportare chiaramente l'indicazione dell'afferenza al progetto;
- 1 copia conforme delle quietanze di pagamento.

La succitata documentazione contabile dovrà pervenire agli Uffici dell'Unità di Progetto Flussi Migratori entro i termini di seguito specificati, salvo diverse indicazioni o proroghe stabilite dall'A.R.:

- 5 aprile 2013
- 10 agosto 2013

**Art. 6 (Durata)**

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

**Art. 7 (Modalità di pagamento)**

Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 2 l'importo preventivato ammonta a euro 55.260,00 (cinquantacinquemiladuecentosessanta/euro), comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

Il pagamento della somma dovuta per le attività svolte avverrà a rimborso della spesa sostenuta su presentazione della documentazione di cui all'art.5.

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2244 del 06**

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi dell'A.R. nella liquidazione di quanto spettante.

**Art. 8 (Controllo)**

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, esercita il controllo sull'attività di Veneto Lavoro per tutta la durata del Progetto, relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento.

Veneto Lavoro ha l'obbligo di conservare i documenti contabili e gli altri documenti relativi al Progetto, e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti per la verifica dell'attuazione del progetto e delle spese ammissibili. Veneto Lavoro ha l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del progetto stesso. Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione all' Unità di Progetto Flussi Migratori.

**Art. 9 (Responsabilità nei confronti di terzi)**

Veneto Lavoro esonera e tiene indenne la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

**Art. 10 (Revoca e recesso)**

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto, dandone congruo preavviso.

In tal caso Veneto Lavoro sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della convenzione, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte di Veneto Lavoro nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione del Veneto ha facoltà, previa diffida ad adempiere

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2244 del 06**

nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa a carico della stessa, per il lavoro svolto; in tal caso l'importo eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

**Art. 11 (Modifiche e integrazioni)**

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

**Art. 12 (Comunicazioni tra le parti)**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

**Art. 13 (Obblighi di informazione)**

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

**Art. 14 (Controversie)**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

**Art. 15 (Trattamento dati personali e riservatezza)**

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del Progetto.

**Art.16 (Disposizioni finali)**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**ALLEGATO B alla  
Dgr n. 2244 del 06****Art. 17 (Oneri a carico del contraente e clausola d'uso)**

Tutte le spese della presente convenzione e da essa derivanti, sono a carico di Veneto Lavoro. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 18 (Clausola finale)**

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da \_\_\_\_ articoli scritti su \_\_\_\_ fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia li, .....

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

\_\_\_\_\_

per Veneto Lavoro

\_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2245 del 6 novembre 2012

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio in appello promosso, avanti il Consiglio di Stato, da Bano Roberto contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 3727/2012.**

*[Affari legali e contenzioso]*

[Torna al sommario](#)